



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 301 del recante:
"Approvazione schema di regolamento di attuazione di cui all'articolo 40 bis,
comma 5, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 - Documento d'indirizzo
per l'attuazione dei contratti di fiume e per il relativo programma per la
promozione e il monitoraggio"

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	2/8/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	2/8/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	IV Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Parere n 18-10[^] - Testo del provvedimento pag. 4

Normativa comunitaria

Direttiva 21 maggio 1992, n. 92-43-CEE pag. 21

Direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000-60-CE pag. 32

Direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003-4-CE pag. 57

Direttiva 26 maggio 2003, n. 2003-35-CE pag. 66

Direttiva 23 ottobre 2007, n. 2007-60-CE pag. 73

Direttiva 17 giugno 2008, n. 2008-56-CE pag. 83

Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009-147-CE pag. 100

Regolamento CE 17 dicembre 2013 n 1303 pag. 106

Normativa nazionale

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 pag. 230

Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 pag. 236

Normativa regionale

Statuto della Regione Calabria pag. 246

Regione Calabria – legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 pag. 248

Regione Calabria – legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 pag. 255

Regione Calabria – legge regionale 24-5-1999 n. 14 pag. 256
- *Abrogata* -

PSR Calabria 2014-2020 - Misura 19 pag. 257

Delibera Giunta regionale n 104 del 30 marzo 2016 pag. 304

Delibera Giunta regionale n 372 del 29-09-2015 pag. 307

Documentazione correlata

Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici pag. 317

Requisiti qualitativi di base Contratti di fiume pag. 514

Normativa comparata

Schema Contratto di Fiume - Regione Lombardia pag. 521

4^A COMM. CONSILIARE

PARERE

N.ro 18



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 30903 del 02.08.2016
Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 301 della seduta del 28/7/2016

Oggetto: Approvazione schema di regolamento di attuazione di cui all'articolo 40 bis, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 – "Documento d'indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume e per il relativo programma per la promozione e il monitoraggio".

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Francesco Rossi
Assessore Pianificazione Territoriale e Urbanistica **IL PRESIDENTE**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) Ing. Domenico Pallaria
DIPARTIMENTO Agricoltura e Pesca
Dirigente Generale Reggente
Ing. Carmelo Salvo

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO Componente	X	
5	Antonietta RIZZO Componente	X	
6	Federica ROCCISANO Componente	X	
7	Francesco ROSSI Componente	X	
8	Francesco RUSSO Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente di Settore
Il Dirigente di Settore
Dr. Carmelo De Marco

si conferma l'esistenza della copertura finanziaria
(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)
(timbro e firma)

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dot. Filippo De Cella)

4^ COMMISSIONE CONSILIARE**LA GIUNTA REGIONALE****VISTI:**

- gli articoli 34, 36 e 43 dello Statuto della Regione Calabria ;
- la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare l'art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";
- il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione" rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;
- la legge regionale 34/2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii., e ritenuta la propria competenza;
- la "Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" (Direttiva Quadro Alluvioni) che obbliga ciascun stato membro a dotarsi degli strumenti utili ad istituire un quadro di riferimento per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni;
- la "Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000" (Direttiva Quadro per le Acque) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ponendo i principi generali ed i nuovi obiettivi in materia di protezione delle acque e degli ambienti acquatici, elaborati secondo un approccio integrato ed interdisciplinare;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" attraverso misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati negli Allegati I e II;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la "Conservazione degli uccelli selvatici", attraverso la protezione degli habitat relativi alle specie elencate nell'Allegato I e degli uccelli migratori, mediante l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e che sostituisce la Direttiva 79/409/CE "Uccelli", del 2 aprile 1979;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), il quale all'art. 68-bis, introdotto dall'art. 59, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede che "I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree".
- la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria";
- la legge regionale 27 novembre 2015, n. 19, che ha introdotto nella l.r. n. 19/2002 l'articolo 40 bis "Contratti di fiume";
- la D.G.R. del 29/9/2015 n. 372 di adesione della Regione Calabria alla Carta Nazionale dei Contratti di fiume;

PREMESSO che:

- il World Water Forum definisce, già nel 2000, i contratti di fiume come forme di accordo che permettono di <<adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale>>.
- con l'approvazione del collegato ambientale alla legge di stabilità, legge 28 dicembre 2015, n. 221, e la conseguente introduzione dell'art. <<Art. 68-bis>> all'interno del Testo Unico Ambientale (D.lgs.152/2006) i contratti di fiume sono stati ufficialmente riconosciuti da una norma dello Stato quali strumenti che <<concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree>>.
- nel 2015, sotto l'egida del Tavolo Nazionale dei contratti di fiume, con il coordinamento del Ministero dell'Ambiente e di ISPRA, è stato emanato un documento d'indirizzo dal titolo "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei contratti di fiume", avente l'obiettivo di armonizzare l'interpretazione su tutto il territorio italiano.
- con DGR n.372/2015 la Regione Calabria ha sottoscritto l'adesione alla Carta Nazionale dei contratti di fiume, presentata in occasione del V Tavolo Nazionale dei contratti di fiume, tenutosi a Milano il 21 ottobre 2010, finalizzata a riconoscere i "contratti di fiume" quali utili strumenti partecipativi che si sviluppano a livello locale su base volontaria e aventi come oggetto la riqualificazione dei bacini idrografici e la corretta gestione delle risorse idriche nell'ambito delle quadro generale definito dalle direttive 2000/60/CE (direttiva Acque) e 2007/60/CE (direttiva alluvioni).

- la modifica della legge urbanistica regionale 16 aprile 2002, n. 19, grazie all'introduzione dell'art. 40 bis, assume i contratti di fiume tra gli strumenti che concorrono alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto idrografico con riferimento alla scala di bacino e sottobacino idrografico (estendendo la definizione dei contratti di fiume anche ai contratti di lago, di costa, di acque di transizione e di falda, quali fattispecie declinate su diversi ambiti idrografici);

CONSIDERATO che:

- I contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con esplicito riferimento alla direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e alle relative direttive "figlie", unitamente alla direttiva alluvioni (2007/60/CE), e alle direttive Habitat (42/93/CEE) e sulla strategia marina (2008/56/CE), in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici, la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e interventi previsti per le citate direttive;

- I contratti di fiume devono essere coerenti con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino idrografico di riferimento/sub-bacino e per il territorio oggetto dei contratti di fiume e comunque, qualora necessario, possono anche contribuire a riorientare e migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione locale, tra i quali ricadono anche quelli legati all'attività agricola, con particolare riferimento all'irrigazione, allo sviluppo rurale, nonché alla pesca;

- un ruolo rilevante viene riconosciuto ai contratti di fiume anche in relazione alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di garantire territori e bacini idrografici resilienti, come indicato dal *Piano di nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici* che include i contratti di fiume (di lago di costa, di falda) tra le azioni settoriali di tipo trasversale (sia nel medio termine che nel lungo termine) finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi socio-ecologici;

- la Regione Calabria ha avviato un percorso finalizzato a recepire i contratti di fiume quali strumenti per il raggiungimento degli obiettivi delle direttive sulle acque e alluvioni, in armonia con le altre politiche di settore e concorrendo allo sviluppo locale dei territori, al fine di armonizzare e regolare l'attuazione sul territorio regionale, alla luce delle numerose iniziative che si stanno attivando sul territorio regionale,

- contribuiscono all'attuazione dei contratti di fiume tutte le misure che in maniera diretta o indiretta afferiscono ad una migliore gestione qualitativa e quantitativa della risorsa idrica da un punto di vista ambientale, del territorio e del paesaggio, adoperando approcci integrati e collettivi alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo rurale e delle aree interne;

- Il PSR Calabria 2014/2020 prevede la misura M19- Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) a sostegno dello sviluppo integrato delle zone rurali a livello sub-regionale attraverso attività relative all'avvio e attuazione delle azioni per la gestione del territorio e per la gestione sostenibile delle risorse idriche e l'azione per il clima, contribuendo a pianificare ed attuare strategie di adattamento ai cambiamenti climatici;

- la misura M19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER - del PSR Calabria 2014/2020:

- si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte degli attori che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.);

- concorre all'attuazione della strategia per le aree interne, nell'ambito della quale il modello del contratto di fiume può esprimere un importante fattore di crescita e promozione dello sviluppo del territorio e del paesaggio;

CONSIDERATO, inoltre, che con il presente provvedimento si propone una prima impostazione al quadro dispositivo regionale in materia di contratti di fiume, riconoscendo la validità di tale istituto di gestione condivisa del bene comune acqua, attraverso la partecipazione degli attori locali interessati alla tutela e alla gestione delle risorse idriche e alla corretta gestione dei bacini idrografici, agevolando così l'operatività nelle diverse iniziative;

RITENUTO, altresì, necessaria, per le considerazioni che precedono, una fase preliminare di animazione e accompagnamento della Regione agli Enti Locali e ai G.A.L. mediante la redazione dell'Atlante regionale degli obiettivi dei contratti di fiume e il supporto all'elaborazione dei documenti prodromici e dei contratti attraverso la messa a disposizione delle necessarie professionalità per una spesa complessiva di euro 350.000,00;

RILEVATO che al fabbisogno finanziario necessario si può far fronte utilizzando parte delle risorse di cui al punto 1 della DGR 104 del 30/03/2016, oggi allocate sul capitolo di bilancio n. U0512520114, nonché sul capitolo U3202030301.

RITENUTO che la relativa spesa sarà fatta gravare sul capitolo U0512520114 di competenza del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari per euro 100.000,00 e sul capitolo U3202030301 per euro 250.000,00 del Dipartimento Ambiente e Territorio che presentano la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che con successivo atto amministrativo si provvederà ad impegnare le relative somme;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 5 dell'art. 40 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, la Giunta regionale adotta, con regolamento attuativo, un documento di indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume ed il relativo programma per la promozione e il monitoraggio di tali strumenti;

VISTO l'allegato "A" - <<Regolamento di attuazione di cui all'articolo 40 bis, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 – "Documento d'indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume e per il relativo programma per la promozione e il monitoraggio">> - che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione dello schema di regolamento di cui al suindicato allegato "A";
CONSIDERATO che l'articolato di cui al predetto schema di regolamento è stato redatto con il supporto del Settore legislativo, nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

EVIDENZIATO che:

- ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, il regolamento in questione è adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente;
- ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 "I termini entro i quali le Commissioni consiliari permanenti devono esprimere tutti i pareri previsti dalle leggi regionali sulle delibere della Giunta regionale, sono stabiliti in trenta giorni a decorrere dalla data di acquisizione delle richieste. Trascorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevolmente espressi".

PRESO ATTO che:

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sul capitolo di spesa U0512520114;
- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

SU PROPOSTA congiunta del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Prof. Franco Rossi, a voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il testo dell'atto normativo, allegato *sub* "A" alla presente deliberazione quale parte integrante della medesima, <<Regolamento di attuazione di cui all'articolo 40 bis, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 – "Documento d'indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume e per il relativo programma per la promozione e il monitoraggio">>;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale al fine di acquisire il parere della competente commissione permanente, ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19;
4. di demandare al Presidente della Giunta regionale, in caso di parere favorevole della Commissione consiliare, anche ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14, l'assunzione del decreto di emanazione del suindicato regolamento, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. i), dello Statuto della Regione Calabria, nonché al Dipartimento Bilancio, del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e del Dipartimento Ambiente e Territorio per gli adempimenti di competenza per l'utilizzo delle relative risorse finanziarie e per la piena attuazione del procedimento;
5. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito Istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE
 IL DIRIGENTE

Avv. Francesca Palumbo

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
 Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 1 AGO. 2016 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

REGOLAMENTO REGIONALE

<<Regolamento di attuazione di cui all'articolo 40 bis, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 – "Documento d'indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume e per il relativo programma per la promozione e il monitoraggio">>

Art. 1

("Documento d'indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume e per il relativo programma per la promozione e il monitoraggio")

1. E' approvato il "Documento d'indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume e per il relativo programma per la promozione e il monitoraggio", di cui all'articolo 40 bis, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, costituito dall'allegato unico al presente regolamento.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**ALLEGATO UNICO
al regolamento di attuazione di cui all'articolo 40 bis, comma 5,
della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.**

**“DOCUMENTO D'INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME E PER IL RELATIVO
PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE E IL MONITORAGGIO”**

I Contratti di Fiume sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico.

Partecipano all'attuazione dei Contratti di fiume tutte le misure che in maniera diretta o indiretta afferiscono ad una migliore gestione qualitativa e quantitativa della risorsa idrica da un punto di vista ambientale, del territorio e del paesaggio, adoperando approcci integrati e collettivi alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo rurale e delle aree interne.

Lo strumento Contratti di fiume contribuisce alla pianificazione ed attuazione di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, come quelle previste dal PSR Calabria 2014/2020 che prevede misure a sostegno delle attività relative all'avvio e attuazione delle azioni per la gestione del territorio e per la gestione sostenibile delle risorse idriche e l'azione per il clima. In particolare, la strategia territoriale di sviluppo locale prevista dalla misura M19- Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR Calabria 2014/2020 sostiene lo sviluppo integrato delle zone rurali a livello sub-regionale, contribuendo a supportare ed assistere i partenariati alla preparazione di strategie di sviluppo locale, al fine di rafforzare le capacità di programmazione, di formazione e creazioni di reti per elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale, a sostenere interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e delle foreste, la preparazione ed attuazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale introducendo elementi innovativi nel governo dei processi e nel soddisfacimento dei fabbisogni locali e di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

Tra gli ambiti tematici di programmazione della strategia LEADER rientrano lo “sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri), lo “sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile”, il “turismo sostenibile”, la “cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità”, la “valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali”, la “valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio” e le “reti e comunità intelligenti”.

Il “Contratto di Fiume” partecipa, inoltre, alla protezione e al ripristino della biodiversità e dei suoli, promuovendo, tra l'altro, i servizi ecosistemici, migliorando la tutela e la fruizione del patrimonio ambientale e culturale del territorio.

Inoltre, lo strumento Contratti di Fiume concorre alla definizione ed attuazione della Strategia per le Aree Interne nell'ambito della quale il modello del Contratto di fiume può esprimere un importante fattore di crescita e promozione dello sviluppo del territorio e del paesaggio.

Il presente documento di indirizzo mira a definire la strategia regionale per la promozione, l'implementazione, il coordinamento e i monitoraggi dei Contratti di Fiume:

- I. Attraverso l'identificazione dei requisiti generali del processo contrattuale e la previsione delle procedure per il monitoraggio (PARTE PRIMA);
- II. Dotando la Regione degli strumenti strategici e operativi per governare la diffusione dei contratti di fiume sul territorio regionale (PARTE SECONDA).

PARTE PRIMA

A- Fasi del percorso "verso il contratto di fiume"
(Percorso operativo: metodologia e impostazione del processo)

Il percorso "verso il Contratto di fiume" (di fiume, di lago, di costa, ecc) può essere attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrato e multisettoriale come quelle previste dall'approccio Leader, ai sensi del Reg. UE 1303/2013, coerenti con le previsioni ai diversi livelli di governo del territorio.

Il percorso "verso il Contratto di fiume" (di fiume, di lago, di costa, ecc) può essere ricondotto a cinque fasi principali:

- a) condivisione di un Documento d'Intenti;
- b) messa a punto di una Analisi conoscitiva preliminare integrata;
- c) definizione di uno ScENARIO strategico che interessa un orizzonte temporale di medio-lungo termine;
- d) individuazione di un Programma d'Azione dettagliato con realizzabilità a breve termine;
- e) sottoscrizione del Contratto di fiume.

I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d'Azione (PA) condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo vincolante tra le parti.

Nel caso dell'approccio Leader, i GAL (Gruppi di Azione Locale), in funzione dei risultati attesi, elaborano un Piano di Azione Locale (PAL) che dovrà contenere indicazioni sulla corretta gestione del processo a livello locale, in coerenza con l'art. 33 del Reg. EU 1303/2013.

I Contratti di Fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico e in particolare del Piano di gestione del rischio alluvioni e del Piano di gestione delle acque.

La definizione del percorso operativo "verso il contratto di fiume è stato identificato in coerenza con il documento "definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume" elaborato dal Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume, sotto il coordinamento del MATTM e di ISPRA.

In particolare i contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con esplicito riferimento alla direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e alle relative direttive "figlie", unitamente alla direttiva alluvioni (2007/60/CE), e alle direttive Habitat (42/93/CEE) e sulla strategia marina (2008/56/CE), in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici; la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per l'attuazione delle suddette direttive.

I contratti di fiume sono coerenti con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino idrografico di riferimento/sub-bacino e per il territorio oggetto del CdF e, qualora necessario, possono contribuire ad integrare e riorientare la pianificazione locale e a migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, in conformità con gli obiettivi delle normative ambientali di cui al punto precedente.

Il percorso consiste nella messa in atto di un processo partecipativo aperto e inclusivo che consenta la condivisione d'intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti al CdF. La partecipazione non va intesa ed attuata come un semplice atto burocratico e i processi deliberativi dovranno essere la conseguenza di una discussione paritaria tra tutti i soggetti aderenti al processo, evitando squilibri a favore degli attori dotati di maggior peso politico ed economico.

Il percorso che conduce alla sottoscrizione del Contratto di fiume si articola nelle seguenti fasi di seguito illustrate:

1. L'avvio del Contratto di fiume avviene nel momento della condivisione di un **Documento d'Intenti** (secondo lo schema di cui alla lettera C), contenente *le motivazioni e gli obiettivi generali*, stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie, le *criticità* specifiche oggetto del CdF e la *metodologia di lavoro*, condivisa tra gli attori che prendono parte al processo. Il Documento d'Intenti viene sottoscritto dai soggetti interessati che si fanno per primi promotori dei contenuti e della validità di tale strumento. La sottoscrizione di tale documento da parte dei soggetti interessati dà avvio all'attivazione formale del CdF.

2. Messa a punto di una **Analisi conoscitiva preliminare integrata** relativa agli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del Contratto di fiume, come ad esempio: la produzione di una monografia d'area o Dossier di caratterizzazione ambientale (inclusa un'analisi qualitativa delle principali funzioni ecologiche), territoriale e socio-economico (messa a sistema delle conoscenze), la raccolta dei Piani e Programmi (quadro programmatico), l'analisi preliminare sui portatori di interesse e le reti

esistenti tra gli stessi. Tra le finalità dell'analisi vi è la definizione e/o valorizzazione di obiettivi operativi, coerenti con gli obiettivi della pianificazione esistente, sui quali i sottoscrittori devono impegnarsi;

3. Definizione dello **Scenario strategico**, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integra gli obiettivi della pianificazione di Distretto e più in generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio.

4. Definizione di un **Programma d'Azione (PA)** con un orizzonte temporale ben definito e limitato (indicativamente di tre anni), alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze di un apposito programma di monitoraggio, sarà eventualmente possibile aggiornare il contratto o approvare un nuovo PA. Il PA deve indicare oltre agli obiettivi per ogni azione anche gli attori interessati, i rispettivi obblighi e impegni, i tempi e le modalità attuative, le risorse umane ed economiche necessarie, nonché la relativa copertura finanziaria. Il PA contiene una descrizione sintetica del contributo delle singole azioni al perseguimento delle finalità di cui alle direttive 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), 2007/60/CE (direttiva alluvioni) e 42/93/CEE (direttiva Habitat) e delle altre direttive pertinenti.

5. I risultati del processo partecipativo si concretizzano nella **sottoscrizione del Contratto di fiume** che costituisce l'Atto di impegno formale che contrattualizza le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisce gli impegni specifici dei contraenti.

B- Verifica dello stato di attuazione ed informazione al pubblico

Con riferimento al I punto, al fine di verificare lo stato di avanzamento, attuazione e garantire l'accessibilità delle informazioni al pubblico, dovranno essere attivate le seguenti procedure:

1. **Sistema di controllo e monitoraggio**, al fine di verificare lo stato di attuazione di tutto il percorso, della qualità della partecipazione e dei processi partecipativi/deliberativi conseguenti.

2. **Accessibilità dei dati e delle informazioni** sui Contratti di Fiume al pubblico, come richiesto dalle direttive 4/2003/CE sull'accesso del pubblico all'informazione e 35/2003/CE sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi ambientali, attraverso una pluralità di strumenti divulgativi, utilizzando al meglio il canale Web.

**C- Schema generale per l'impostazione del Documento d'Intenti
(la cui sottoscrizione da parte dei soggetti promotori dà ufficialmente avvio al processo contrattuale)**

FAC-SIMILE

**Manifesto/Documento d'Intenti per l'adesione al
Contratto di fiume (di lago, di costa, ecc.) del**

PREMESSO CHE

Il presente Documento d'intenti ha l'obiettivo di dare avvio ad un processo partecipativo che conduca alla sottoscrizione del "Contratto di Fiume (di lago, di costa, ecc.) del"

Il presente Documento d'intenti è stato realizzato attraverso un processo partecipativo preparatorio i cui passaggi principali sono di seguito sintetizzati (fornire una descrizione del percorso e degli incontri preparatori che hanno portato alla formulazione del documento d'intenti).

Il processo preparatorio di cui al punto precedente, si è concretizzato in atti con i seguenti documenti che hanno coinvolto ... (elenco dei soggetti promotori) e le seguenti deliberazioni dei comuni di (elenco dei comuni promotori), con la finalità di attivare strategie e politiche condivise di prevenzione del rischio, protezione del sistema fluviale, valorizzazione delle risorse ambientali e sviluppo locale attraverso lo strumento del contratto di fiume (di lago, di costa):

- o Soggetto/i promotore/i (Associazioni, GAL, GAC, Distretti rurali, Parchi...):
Titolo Documento nr. del
- o Soggetto/i promotore/i (Associazioni, GAL, GAC, Distretti rurali, Parchi...):
Titolo Documento nr. del
- o Comune di: DGC nr. del
- o Comune di: DGC nr. del
- o Comune di: DGC nr. del

Il fiume (lago, costa, ecc.) costituisce un elemento di prioritario interesse nel territorio regionale per il suo importante ruolo storico, identitario, ambientale e fruitivo (descrizione del contesto storico, ambientale e paesaggistico interessato dal "Contratto di Fiume").

L'ambito geografico di riferimento del Contratto di Fiume (Lago/Costa) riguarda principalmente (fornire una descrizione dell'ambito geografico e idrografico del bacino/sub bacino interessato).

L'attivazione di un Contratto di Fiume (Lago/Costa) risulta particolarmente significativo per quest'ambito territoriale in quanto ... (fornire una descrizione delle motivazioni/problematiche che hanno indotto i sottoscrittori a proporre lo strumento contrattuale).

Dagli incontri preparatori al presente documento di intenti sono emersi i fattori di criticità riferibili ai seguenti ambiti tematici che si rende necessario e prioritario affrontare (fornire una descrizione delle criticità).

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

Il contratto di fiume, consente l'adozione di un sistema di regole in cui i criteri di pubblica utilità, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in maniera paritaria nella ricerca di soluzioni efficaci per la salvaguardia del bacino idrografico;

Il contratto di fiume rappresenta il quadro delle iniziative da porre in essere a livello locale, rendendo altresì possibile il coordinamento e la messa a sistema di quanto pianificato a livello provinciale, regionale e nazionale, permettendo così un utilizzo efficace delle risorse, anche attraverso il raccordo degli obiettivi comuni.

La Carta Nazionale dei Contratti di Fiume (V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Milano 2010) fornisce una base concettuale comune su scala nazionale volta al contenimento del degrado eco paesaggistico, alla riqualificazione dei corpi idrici corsi d'acqua e dei territori dei bacini idrografici.

Il Contratto di Fiume si inserisce in un contesto normativo rappresentato dalla Direttiva 2000/60 e direttive figlie (es. Direttiva 2007/60/CE), dal Decreto Legislativo 152/06, dalla Legge 14/06 che ratifica i principi della Convenzione europea sul paesaggio;

I contratti di fiume, ai sensi dell'art. l'articolo 68-bis al D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente). "...concorrono alla definizione all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree";

~~La Regione Calabria, con la delibera di giunta regionale n. 372/2015, ha aderito alla Carta Nazionale dei~~

CdF, avviando le attività di promozione e supporto alla diffusione dei CdF sul territorio regionale;

La Legge Regionale 27/11/2015, n. 19 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria, BURC n. 83 del 27 novembre 2015) assume (art. 40-bis) i contratti di fiume tra gli strumenti che concorrono alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto idrografico con riferimento alla scala di bacino e sottobacino idrografico (estendendo la definizione dei Contratti di fiume anche ai Contratti di lago, di costa, di acque di transizione e di falda, quali fattispecie declinate su diversi ambiti idrografici).

I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d'Azione (PA) condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo pluriattoriale con la previsione di un processo di attuazione.

Il Contratto di fiume si configura come un accordo strategico negoziale a oggetto pubblico e formazione progressiva, di conseguenza a ciascun sottoscrittore dell'accordo, ne deriva il diritto ad ottenere l'esecuzione della rispettiva prestazione da parte dei soggetti pubblici e/o privati. Ne consegue che in caso di inadempienza, si potrà agire individualmente o collettivamente per ottenere l'esecuzione medesima.

I Contratti di Fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico e in particolare del Piano di gestione del rischio alluvioni e del Piano di gestione delle acque.

La PARTE PRIMA - lettera A -del documento di indirizzo regionale di cui al regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 40 bis, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, individua le fasi del percorso "verso il contratto di fiume" e la lettera B individua la verifica dello stato di attuazione e informazione al pubblico, in coerenza con il documento "definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume", elaborato dal Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume, sotto il coordinamento del MATTM e di ISPRA.

La PARTE PRIMA - lettera C - del sopraindicato documento di indirizzo contiene lo schema generale in forza del quale viene sottoscritto il presente Documento d'Intenti.

LA PARTE SECONDA del medesimo documento di indirizzo individua gli strumenti strategici e gli strumenti operativi di livello regionale.

In particolare l'**Atlante regionale degli obiettivi dei contratti di fiume** costituisce il documento programmatico di indirizzo strategico di area vasta che fornisce il riferimento operativo ai Contratti di Fiume in relazione sia agli obiettivi della pianificazione sovraordinata sia sulla programmazione e allocazione delle risorse per assi strategici in Calabria.

I FIRMATARI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 CRITICITÀ RILEVATE PER L'AZIONE DEL CDF

[Riportare l'insieme delle criticità del territorio cui si intende dare risposta attraverso il contratto di fiume]

Art. 2 GLI OBIETTIVI GENERALI

[Riportare gli obiettivi generali del processo contrattuale (gli obiettivi devono essere coerenti con l'atlante regionale degli obiettivi) anche in relazione al perseguimento degli obblighi cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie]

Art. 3 METODOLOGIA DI LAVORO

Il contratto di fiume si sviluppa prendendo a riferimento il documento Requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume - 12 marzo 2015 - Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, ISPRA.

In particolare il percorso che porterà alla sottoscrizione del contratto di fiume (di lago di costa, ecc.) del sarà basato sulla messa in atto di un processo partecipativo aperto e inclusivo articolato secondo i seguenti punti:

- 1) Condivisione del presente **Documento d'Intenti** contenente le motivazioni e gli obiettivi generali, stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie, le criticità specifiche oggetto del CdF e la metodologia di lavoro, condivisa tra gli attori che prendono parte al processo. La sottoscrizione di tale documento da parte dei soggetti interessati dà avvio all'attivazione del CdF.
- 2) Messa a punto di un'**Analisi conoscitiva preliminare** integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del CdF:
 - la produzione di una monografia d'area o Dossier di caratterizzazione ambientale (inclusa un'analisi qualitativa delle principali funzioni ecologiche), territoriale e socio- economico (messa a sistema delle conoscenze);
 - la raccolta dei Piani e Programmi (quadro programmatico);

- ~~l'analisi preliminare sui portatori di interesse e le reti esistenti tra gli stessi;~~
 - la definizione e/o valorizzazione di obiettivi operativi, coerenti con gli obiettivi della pianificazione esistente, sui quali i sottoscrittori devono impegnarsi.
- 3) Elaborazione di un **Documento strategico** che definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integri gli obiettivi della pianificazione di distretto e più in generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio.
- 4) Definizione e implementazione di un **Programma d'Azione (PA)** con un orizzonte temporale ben definito e limitato (indicativamente di tre anni). Il PA deve indicare:
- gli obiettivi per ogni azione,
 - gli attori interessati e i rispettivi obblighi e impegni,
 - i tempi e le modalità attuative,
 - le risorse umane ed economiche necessarie, nonché la relativa copertura finanziaria.
- 5) Sottoscrizione del **Contratto di Fiume**, che contrattualizza le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisce gli impegni specifici dei contraenti.

Successivamente, al fine di rendere efficaci i Contratti di fiume sottoscritti, si prevede l'attivazione delle seguenti procedure:

- 1) **Sistema di controllo e monitoraggio periodico** del contratto per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni, della qualità della partecipazione e dei processi deliberativi conseguenti.
- 2) **Informazione al pubblico**. I dati e le informazioni sui Contratti di Fiume saranno resi accessibili al pubblico (come richiesto dalle direttive 4/2003/CE sull'accesso del pubblico all'informazione e 35/2003/CE sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi ambientali) attraverso una pluralità di strumenti divulgativi, utilizzando al meglio il canale Web.

Art. 4 GLI ORGANISMI DEL CONTRATTO DI FIUME

Assemblea di Fiume. Sarà costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che prendono parte al processo. L'assemblea è l'organo deliberativo del processo partecipativo ai fini dell'indirizzo delle attività e delle scelte del CdF. Ed essa si potranno associare funzioni esecutive in merito all'attuazione delle diverse fasi tecnico-scientifiche di supporto al processo.

Comitato Tecnico Istituzionale. Sarà composto dalle principali istituzioni e altri soggetti strettamente determinati ai fini dell'esecutività del programma d'Azione del Contratto di Fiume, oltre che dalle competenze tecnico scientifiche esterne ed interne alle Amministrazioni in grado di fornire un adeguato supporto tecnico scientifico alle diverse fasi del processo. Il Comitato Tecnico Istituzionale, potrà anche essere articolato in:

Cabina di Regia Istituzionale. Rappresenta l'organismo esecutivo del contratto di fiume è coordinata dal soggetto promotore e dai soggetti istituzionali del processo.

Segreteria Tecnico-scientifica. La segreteria svolge compiti operativi a supporto dell'Assemblea nella redazione di documenti tecnici e nella "facilitazione" del processo partecipativo.

Luogo e Data

.....

Aderiscono al manifesto/documento d'intenti :

Nome soggetto promotore
(Associazioni, GAL, GAC, Distretto rurale, Parco..)

Rappresentante legale

.....

.....

Nome soggetto promotore
(Associazioni, GAL, GAC, Distretto rurale, Parco..)

Rappresentante legale

.....

.....

Comune di

Il Sindaco

.....

Comune di

Il Sindaco

.....

Comune di

Il Sindaco

.....

Comune di

Il Sindaco

.....

PARTE SECONDA
INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI STRATEGICI
E ISTITUZIONE DEGLI STRUMENTI OPERATIVI DI LIVELLO REGIONALE

Al fine di rendere efficace la politica di attivazione dei Contratti di fiume vengono istituiti:

A -L'Osservatorio regionale sui contratti di fiume.

L'Osservatorio, istituito presso il Dipartimento Ambiente e Territorio, ha il compito di coordinare, supportare, armonizzare e monitorare la diffusione dei contratti di fiume sul territorio regionale.

Il referente regionale dell'Osservatorio è individuato nella persona dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica o suo delegato.

L'Osservatorio, costituito da un gruppo di lavoro composto da funzionari e dirigenti interni alla struttura della Regione, nominati dall'Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, e da consulenti ed esperti esterni, mette in atto le seguenti attività:

- Cura l'aggiornamento sulle esperienze dei Contratti di fiume in corso e sull'avvio di nuove iniziative, a tal fine istituisce un'attività di monitoraggio, ricognizione e coordinamento in area vasta dei processi di Contratto di fiume. Nello specifico si considerano: **attivati** i Contratti giunti alla sottoscrizione del Manifesto/documento d'intenti del Contratto di Fiume; **in esecuzione** quelli nei quali sono in corso di elaborazione l'analisi conoscitiva, il documento strategico e il programma d'Azione; **realizzati** quelli nei quali il Contratto di Fiume è sottoscritto e le azioni previste dal Programma d'Azione sono in corso di realizzazione;
- Accompanya e cura la fase preliminare di supporto per la redazione **dell'Atlante regionale degli obiettivi** dei contratti di fiume (di cui si dirà di seguito);
- Verifica e monitora la coerenza complessiva del processo contrattuale con il documento d'indirizzo "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume" redatto dal Tavolo Nazionale, con il coordinamento del Ministero dell'Ambiente e di ISPRA; con il percorso operativo ("**verso il contratto di fiume**") indicato nel presente Documento d'indirizzo e con gli obiettivi strategici regionali definiti attraverso l'*Atlante degli obiettivi* e, qualora necessario, fornisce il proprio supporto per garantire la qualità del percorso (in corso o in fase di avvio);
- Istituisce una banca dati per la raccolta delle informazioni e le buone pratiche, al fine della messa a sistema e la diffusione di azioni specifiche realizzate sui territori.
- Monitora l'evoluzione delle esperienze maturate in ambito internazionale e nazionale al fine di promuovere e replicare anche sul territorio regionale le buone pratiche e le innovazioni;
- Coordina le attività con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, e Ispra (con il costituendo Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume) e con il Tavolo Nazionale sui contratti di Fiume, in merito alla materia;
- Promuove l'armonizzazione delle politiche regionali e favorisce l'inserimento di misure volte al sostegno e all'attuazione dei contratti di fiume all'interno della programmazione regionale;
- Promuove l'emanazione di misure volte al sostegno dei processi contrattuali attivati sul territorio regionale, anche favorendo la diffusione di informazione e formazione atte a favorire una corretta gestione e il buon esito dei processi di Contratto di fiume;
- Sulla base delle risultanze delle attività di ricognizione e consultazione l'Osservatorio potrà redigere documenti e dispense tecniche di approfondimento su eventuali carenze e bisogni rilevati e di orientamento per la formazione su specifici aspetti.

A seguito dell'approvazione del presente documento sarà predisposto e reso pubblico l'Atlante regionale degli obiettivi (obiettivi, strumenti, risorse) quale documento programmatico di riferimento che consenta di fornire un supporto operativo ai Contratti di Fiume in riguardo agli obiettivi della pianificazione sovraordinata e sulla programmazione e allocazione delle risorse per assi strategici in Calabria; che consenta in raccordo con le strategie nazionali e regionali, l'attivazione di scenari strategici e programmi d'azione per singolo contratto che siano fortemente operativi e che producano risultati concreti nel breve/medio periodo; che fornisca elementi di integrazione ai soggetti istituzionali preposti alla redazione e all'aggiornamento degli atti di pianificazione di distretto e territoriale, a scala di bacino e sotto-bacino

~~idrografico per la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali, un corretto uso del suolo, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.~~

L'Atlante metterà a disposizione dei processi partecipativi ed in particolare dei Contratti di Fiume (CdF), di Lago e di Costa un quadro di riferimento territoriale, ambientale e paesaggistico per la condivisione di indirizzi ed obiettivi. Attraverso l'Atlante si intende fornire un contributo metodologico unitario ed organico a scala regionale che metta a sistema e riporti a coerenza i Contratti di Fiume, di Costa e di Lago attivati e da attivarsi nel territorio regionale. In questo senso si intende favorire lo sviluppo di quanto previsto nel Documento d'indirizzo del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Ministero dell'Ambiente ed ISPRA, *"I contratti di fiume sono coerenti con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino idrografico di riferimento/sub-bacino e per il territorio oggetto del CdF e, qualora necessario, possono contribuire ad integrare e riorientare la pianificazione locale e a migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, in conformità con gli obiettivi delle normative ambientali di cui al punto precedente."*

L'Atlante intende favorire una maggior conoscenza delle previsioni di piani e programmi già esistenti a scala regionale potenzialmente o direttamente incidenti sulle scelte dei Cdf. L'Atlante sarà quindi strutturato per essere un documento rappresentativo/descrittivo delle trasformazioni territoriali in essere e previsionali nei sottobacini regionali, declinate per Ambiti territoriali di riferimento e Unità Paesaggistico Ambientali. Intende inoltre fornire un contributo alla condivisione di Indirizzi e Misure che permettano, ai progetti di Contratto di Fiume, di Costa e di Lago, avviati ed in avvio a livello regionale, il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque, difesa dei suoli, sicurezza idraulica, qualità ecosistemica e di contesto agricolo, riqualificazione e valorizzazione paesaggistica e ambientale, sviluppo economico, sensibilizzazione, che, nel loro reciproco integrarsi, danno corpo al processo di riqualificazione paesaggistico-ambientale e di contenimento dei fenomeni di degrado dei sistemi territoriali a cui appartengono i corpi idrici. L'Atlante intende riportare a coerenza anche processi parziali o che affrontino separatamente lo stesso ambito fluviale riconducendoli ad uno schema di visione unitario.

L'Atlante fornirà infine gli elementi essenziali per poter valutare e monitorare nel tempo la correttezza e congruità dei processi in atto esercitando un ruolo di armonizzazione in area vasta ed indirizzo.

B – l'Assemblea regionale dei contratti di fiume che sarà convocata una volta all'anno dalla Regione Calabria.

Obiettivi dell'Assemblea regionale sono:

- la condivisione degli obiettivi e indirizzi strategici regionali,
- verificare l'incidenza dei contratti di fiume sulle politiche del distretto idrografico dell'Appennino meridionale;
- favorire l'acquisizione di pareri e avere un confronto periodico sull'attuazione dei contratti di fiume in Calabria;
- lo scambio di esperienze tra i territori,
- favorire la diffusione di buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze tra i territori;
- la predisposizione e diffusione di documenti informativi, educativi e formativi da diffondere nelle scuole e nella società civile in materia di Contratti di fiume.

L'Assemblea Regionale dei Contratti di Fiume è presieduta dalla Regione Calabria, nella persona del Presidente della Giunta o del Componente della Giunta delegato ai Contratti di Fiume. Partecipano ai lavori dell'Assemblea i Comuni, gli enti pubblici, Associazioni promotrici o coinvolte nei processi di Contratto di Fiume (di lago, di costa, ecc), rappresentanti dell'Università e del mondo della ricerca, un rappresentante del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, un rappresentante del Tavolo nazionale dei contratti di fiume.

C - Qualora a livello locale non venga assunta alcuna iniziativa di Contratto di fiume, la Giunta regionale può farsi promotrice della sua costituzione, anche attraverso pubblici avvisi, al fine di conseguire la tutela e la riqualificazione di forme d'acqua presenti in determinati luoghi, assicurando agli attori locali che vi aderiscono il proprio sostegno organizzativo.

**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento agricoltura e Risorse Agroalimentari
Autorità di Gestione PSR 2014-2020



Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0222515 del 12/07/2016



Dipartimento n. 11 - Ambiente e Territorio
Dirigente Generale
Dr. Domenico Pallaria
SEDE

Oggetto: Nota n. 221221 del 11/07/2016 - Richiesta parere.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, relativa alla richiesta di parere sulla proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione schema di regolamento di attuazione di cui all'articolo 40 bis, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 — "Documento d'indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume e per il relativo programma per la promozione e il monitoraggio", con la presente si rilascia parere favorevole di coerenza programmatica.

Alessandro Zanfino
Autorità di Gestione PSR 2014-2020



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Relazione tecnico- finanziaria

"L'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME E RELATIVO PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE E IL MONITORAGGIO"

Premessa

I Contratti di Fiume sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico.

L'articolo 40 bis della Legge Urbanistica n. 19/2002 della Regione Calabria configura il Contratto di fiume come un accordo di programmazione negoziata e *promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, adottando forme idonee di partecipazione attiva e favorendo la definizione di strategie condivise tra gli attori interessati.*

Lo strumento contribuisce alla pianificazione ed attuazione di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, come quelle previste dal PSR Calabria 2014/2020 che prevede, tra l'altro, l'avvio e l'attuazione di azioni ed interventi per la gestione sostenibile del territorio e delle risorse idriche.

Come strumento di programmazione strategica e negoziata il "Contratto di Fiume" contribuisce all'attuazione della strategia territoriale di sviluppo locale di tipo partecipativo prevista dalla misura M19- Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR Calabria 2014/2020 a sostegno della salvaguardia e valorizzazione delle zone rurali e al rafforzamento di capacità di programmazione, formazione e creazioni di reti e opportunità di cooperazione interterritoriale e transnazionale. Il "Contratto di Fiume" partecipa, inoltre, alla protezione e al ripristino della biodiversità e dei suoli, promuovendo, tra l'altro, i servizi ecosistemici, migliorando la tutela e la fruizione del patrimonio ambientale e culturale del territorio.

Lo strumento Contratti di Fiume concorre alla definizione ed attuazione della Strategia per le Aree Interne nell'ambito della quale il modello del Contratto di fiume può esprimere un importante fattore di crescita e promozione dello sviluppo del territorio e del paesaggio.

Obiettivi del progetto

Il progetto si pone quali obiettivi prioritari:

- supporto al Dipartimento Ambiente e territorio nell'attività di attuazione e gestione dei Contratti di Fiume;
- supporto al Dipartimento Agricoltura per lo sviluppo integrato e partecipato, attraverso i Contratti di Fiume, delle zone rurali a livello sub-regionale nell'ambito della strategia LEADER – (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR Calabria 2014/2020;
- coordinare armonizzare e monitorare la diffusione dei contratti di fiume sul territorio regionale;
- accompagnare e supportare gli EE. LL. e i GAL, impegnati nell'avvio e attuazione dei Contratti di Fiume e degli indirizzi e delle norme dettate dagli strumenti regionali

Attività previste

- redazione dell'Atlante regionale degli obiettivi (obiettivi, strumenti, risorse) quale quadro di riferimento programmatico in riguardo agli obiettivi della pianificazione sovraordinata e di programmazione e allocazione delle risorse per assi strategici in Calabria con le strategie nazionali e regionali;
- completamento ed aggiornamento del quadro conoscitivo a scala regionale derivante dalla raccolta ed analisi dei dati a scala di bacino/sottobacino idrografico;

- assistenza e accompagnamento procedurali agli Enti Locali e ai GAL ed i Partenariati alla preparazione e attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo per l'attuazione dei Contratti di Fiume;
- elaborazione dei dati e documenti mediante supporti informatici;
- elaborazioni grafiche e documentali di supporto per l'elaborazione di regolamenti, linee guida di indirizzo disciplinari e strumenti connessi all'attuazione dei Contratti di Fiume a livello locale;
- divulgazione dei contenuti;
- monitoraggio e diffusione dei contratti di fiume sul territorio regionale.

Stima dei costi

La tabella che segue fa riferimento al costo lordo omnnicomprensivo delle attività di animazione, accompagnamento e supporto da impiegare per l'Attuazione dei Contratti di Fiume.

Si prevedono oltre ai costi del personale, ulteriori costi, vista la natura del progetto, per l'animazione territoriale (missioni, forniture dei servizi, comunicazione, pubblicazione etc.)

Fornitura servizi missioni, pubblicazioni, comunicazione					€	91.170,00
Costi di indiretti					€	23.530,00
Attività di animazione e supporto EE.LL. e GAL						
	n.		costo g/u	n. gg/u		costo
	7	€	250	118	€	206.500,00
Coordinamento	1	€	300	96	€	28.800,00
Costo Totale						350.000,00

Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE recante: "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.

(2) Termine di recepimento: 10 giugno 1994. Direttiva recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(3) Ai sensi della presente direttiva, vedi la decisione 2008/23/CE, la decisione 2008/24/CE, la decisione 2008/25/CE, la decisione 2008/26/CE, la decisione 2009/90/CE, la decisione 2009/91/CE, la decisione 2009/93/CE, la decisione 2009/94/CE, la decisione 2009/95/CE, la decisione 2009/96/CE, la decisione 2009/1001/UE, la decisione 2010/42/UE, la decisione 2010/43/UE, la decisione 2010/44/UE, la decisione 2010/45/UE, la decisione 2010/46/UE, la decisione 2011/62/UE, la decisione 2011/63/UE, la decisione 2011/64/UE, la decisione 2011/84/UE, la decisione 2011/85/UE, la decisione 2011/86/UE, la decisione 2012/9/UE, la decisione 2012/10/UE, la decisione 2012/11/UE, la decisione 2012/12/UE, la decisione 2012/13/UE, la decisione 2012/14/UE, la decisione 2013/22/UE, la decisione 2013/23/UE, la decisione 2013/24/UE, la decisione 2013/25/UE, la decisione 2013/26/UE, la decisione 2013/27/UE, la decisione 2013/28/UE, la decisione 2013/29/UE, la decisione 2013/30/UE, la decisione 2013/734/UE, la decisione 2013/735/UE, la decisione 2013/736/UE, la decisione 2013/737/UE, la decisione 2013/738/UE, la decisione 2013/739/UE, la decisione 2013/740/UE, la decisione 2013/741/UE e la decisione 2013/742/UE.

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato

membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della *direttiva 79/409/CEE* è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

ha adottato la presente direttiva:

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).
- b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.
- c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;

ovvero

II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

ovvero

iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica ⁽⁴⁾.

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.

e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,

- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e

- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure

II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto I), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.

i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) Il Comitato: il Comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

(4) Punto inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e successivamente così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della *direttiva 79/409/CEE*.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4 ⁽⁵⁾

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle nove ⁽⁶⁾ regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto III) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21 ⁽⁷⁾.

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

⁽⁵⁾ Vedi, per l'elenco dei siti ai sensi del presente articolo, l'allegato della decisione 2002/11/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2004/798/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2005/101/CE e l'allegato della decisione 2008/966/CE, in base a quanto disposto dall'articolo 1 delle suddette decisioni.

⁽⁶⁾ Numero così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

⁽⁷⁾ Paragrafo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

Vedi, ai sensi del presente comma, l'elenco di cui all'allegato 1 della decisione 2006/613/CE che costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, l'allegato della decisione 2008/95/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, l'allegato della decisione 2008/218/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e l'allegato della decisione 2008/335/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei

siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.
 2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.
 3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.
 4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.
-

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della *direttiva 79/409/CEE*, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della *direttiva 79/409/CEE*, qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.
3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.
4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.
5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.
6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

- a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

- b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:
- a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
- b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:
- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
 - il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
 - la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
 - l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
 - l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
 - la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
 - l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale,

- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
 - b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).
-

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
 - b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
 - c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
 - d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
 - e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.
-

Informazione

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni

relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal Comitato.

Ricerca

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

Procedure di modifica degli allegati

Articolo 19

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Comitato

Articolo 20 ⁽⁸⁾

La Commissione è assistita da un Comitato.

⁽⁸⁾ Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

Articolo 21 ⁽⁹⁾

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli *articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE*, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'*articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE* è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

(9) *Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.*

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

- a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;
 - b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato per informazione;
 - c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.
-

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
-

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio

il presidente

Arlindo Marques Cunha

(...)

Direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE recante: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque".

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. Entrata in vigore il 22 dicembre 2000.

(2) Termine di recepimento: 22 dicembre 2003.

(3) Per l'istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla presente direttiva, vedi la decisione 2005/646/CE; per l'istituzione, a norma della presente direttiva, dei valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione, vedi la decisione 2008/915/CE; per le specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio dello stato delle acque, conformemente alla presente direttiva, vedi la direttiva 2009/90/CE.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁶⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁷⁾, visto il progetto comune adottato dal comitato di conciliazione il 18 luglio 2000,

considerando quanto segue:

(1) L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale.

(2) Le conclusioni del seminario ministeriale sulla politica comunitaria in materia di acque, tenutosi a Francoforte nel 1988, avevano messo in luce la necessità che la legislazione comunitaria disciplinasse la qualità ecologica delle acque. Nella risoluzione del 28 giugno 1988 ⁽⁸⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte per migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali all'interno della Comunità.

(3) La dichiarazione del seminario ministeriale sulle acque sotterranee, tenutosi a L'Aia nel 1991, riconosceva l'esigenza di intervenire per evitare il deterioramento delle acque dolci nel lungo periodo, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, e richiedeva l'attuazione di un programma di interventi che garantisse, entro il 2000, la gestione e la protezione sostenibili delle fonti di acqua dolce. Nelle risoluzioni del 25 febbraio 1992 ⁽⁹⁾ e del 20 febbraio 1995 ⁽¹⁰⁾, il Consiglio ha auspicato l'elaborazione di un programma d'azione per le acque sotterranee, nonché la revisione della direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, sulla protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose nell'ambito di una politica globale per la protezione delle acque dolci.

(4) Le acque comunitarie subiscono pressioni sempre maggiori a causa del continuo aumento della domanda di acqua di buona qualità in quantità sufficienti per qualsiasi utilizzo. Il 10 novembre 1995, nella relazione "L'ambiente nell'Unione europea è 1995", l'Agenzia europea per l'ambiente ha presentato una relazione aggiornata sullo stato dell'ambiente, nella quale confermava la necessità di intervenire per tutelare le acque comunitarie sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

(5) Il 18 dicembre 1995, il Consiglio ha adottato conclusioni che richiedevano, tra l'altro, l'elaborazione di una nuova direttiva quadro che fissi i principi di base di una politica sostenibile in materia di acque a livello dell'Unione europea, invitando la Commissione a presentare una proposta.

(6) Il 21 febbraio 1996, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Politica comunitaria in materia di acque", nella quale vengono definiti i principi della politica nel settore.

(7) Il 9 settembre 1996, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la protezione e la gestione integrate delle acque sotterranee ⁽¹¹⁾. In tale proposta, la Commissione ha sottolineato la necessità di definire le procedure per regolamentare l'estrazione delle acque dolci e controllarne la quantità e la qualità.

- (8) Il 29 maggio 1995, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide, nella quale si riconosce l'importante funzione da esse svolta per la protezione delle risorse idriche.
- (9) È necessario sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque.
- (10) Il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno invitato la Commissione, rispettivamente in data 25 giugno, 19 settembre, 26 settembre e 23 ottobre 1996, a presentare una proposta di direttiva del Consiglio che istituisca un quadro per la politica comunitaria in materia di acque.
- (11) Come stabilito dall'articolo 174 del trattato, la politica ambientale della Comunità deve contribuire a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che dev'essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".
- (12) A norma dell'articolo 174 del trattato, nel predisporre la politica in materia ambientale, la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni, nonché dei vantaggi e dei costi potenziali di un'azione o di una mancanza di azione.
- (13) Le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili all'interno della Comunità richiedono l'adozione di soluzioni specifiche. È opportuno tener conto di tale diversità nella programmazione e nell'esecuzione di misure atte a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle acque nell'ambito del bacino idrografico. Le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque. Si dovrebbero privilegiare le azioni che rientrino fra le competenze degli Stati membri, attraverso programmi di misure adeguati alle condizioni regionali e locali.
- (14) Il successo della presente direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello locale, della Comunità e degli Stati membri, oltre che dall'informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti.
- (15) La fornitura idrica è un servizio d'interesse generale, come indicato nella comunicazione della Commissione "I servizi di interesse generale in Europa" ⁽¹²⁾.
- (16) È necessario integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica regionale e in materia di turismo. La presente direttiva dovrebbe rappresentare la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche. La presente direttiva può altresì apportare un contributo decisivo in altri settori della cooperazione tra Stati membri, tra l'altro la "Prospettiva per lo sviluppo territoriale europeo" (ESDP).
- (17) Una politica delle acque efficace e coerente deve tener conto della fragilità degli ecosistemi acquatici vicini alla costa o alle foci di fiumi, o in golfi o mari relativamente chiusi, in quanto il loro equilibrio è molto influenzato dalla qualità delle acque interne che ricevono. La tutela dello stato delle acque in un bacino idrografico porta vantaggi economici contribuendo alla protezione delle popolazioni ittiche, anche costiere.
- (18) La politica comunitaria nel settore delle acque richiede un quadro legislativo trasparente, efficace e coerente. La Comunità dovrebbe fornire principi comuni e il quadro globale in cui inserire gli interventi. La presente direttiva dovrebbe fornire tale quadro e coordinare, integrare e, nel lungo periodo, sviluppare ulteriormente i principi e le strutture generali idonei a garantire la protezione e un utilizzo sostenibile delle acque comunitarie, nel rispetto del principio della sussidiarietà.
- (19) La presente direttiva intende mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità. Tale obiettivo riguarda principalmente la qualità delle acque interessate. Il controllo della quantità è un elemento secondario fra quelli che consentono di garantire una buona qualità idrica e pertanto si dovrebbero istituire altresì misure riguardanti l'aspetto quantitativo ad integrazione di quelle che mirano a garantire una buona qualità.
- (20) Lo stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo può influire sulla qualità ecologica delle acque superficiali e sugli ecosistemi terrestri connessi a tale corpo idrico sotterraneo.
- (21) La Comunità e gli Stati membri sono parti di vari accordi internazionali che prevedono obblighi rilevanti in materia di protezione delle acque marine dall'inquinamento, in particolare la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico,

firmata ad Helsinki il 9 aprile 1992 e approvata dal Consiglio con decisione 94/157/CE, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale, firmata a Parigi il 22 settembre 1992 e approvata dal Consiglio con *decisione 98/249/CE*, e la convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e approvata dal Consiglio con *decisione 77/585/CEE*, nonché il protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, firmato ad Atene il 17 maggio 1980 e approvato dal Consiglio con *decisione 83/101/CEE*. La presente direttiva contribuirà a consentire alla Comunità e agli Stati membri di rispettare detti obblighi.

(22) La presente direttiva deve contribuire alla graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque.

(23) Occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle acque della Comunità sia quantitativamente che qualitativamente, promuovere un'utilizzazione sostenibile dell'acqua, contribuire al controllo dei problemi delle acque di rilevanza transfrontaliera, per proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, e per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque della Comunità.

(24) Una buona qualità delle acque contribuirà ad assicurare la fornitura di acqua potabile alla popolazione.

(25) È opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell'ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario.

(26) Gli Stati membri dovrebbero cercare di raggiungere almeno l'obiettivo di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell'ambito di programmi integrati di misure, nell'osservanza dei vigenti requisiti comunitari. Ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, si dovrebbe mantenere tale situazione. Per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di un buono stato, si dovrebbe identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all'aumento della concentrazione di sostanze inquinanti.

(27) L'obiettivo finale della presente direttiva è quello di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura.

(28) In teoria, le acque superficiali e sotterranee sono risorse naturali rinnovabili. In particolare, per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo e una programmazione stabile sul lungo periodo delle misure di protezione, visti i tempi necessari per la formazione e il ricambio naturali di tali acque. Nel calendario delle misure adottate per conseguire un buono stato delle acque sotterranee e invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione delle sostanze inquinanti nelle acque sotterranee è opportuno tener conto di tali tempi.

(29) Gli Stati membri, nel prefiggersi di conseguire gli obiettivi indicati nella presente direttiva e nel definire un programma delle misure da adottare a tal fine, possono attuare gradualmente il programma di misure al fine di ripartire i costi dell'attuazione.

(30) Per garantire l'attuazione piena e coerente della presente direttiva, qualsiasi proroga del calendario dovrebbe effettuarsi in base a criteri adeguati, chiari e trasparenti ed essere giustificata dagli Stati membri nell'ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici.

(31) Ove le ripercussioni subite dal corpo idrico in seguito all'attività umana o a motivo delle sue condizioni naturali siano tali che risulti impossibile o eccessivamente oneroso ottenere un buono stato delle acque, possono essere fissati obiettivi ambientali meno rigorosi, fondati su criteri oggettivi e trasparenti, e si dovrebbe fare il possibile per prevenire un ulteriore deterioramento dello stato delle acque.

(32) A precise condizioni, vi possono essere motivi per dispensare dall'obbligo di prevenire un ulteriore deterioramento o di conseguire un buono stato, se il mancato raggiungimento dei risultati è dovuto a circostanze impreviste o eccezionali, in particolare inondazioni o siccità o a motivi di interesse pubblico di primaria importanza, o a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello dei corpi sotterranei, purché sia fatto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico.

(33) L'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico.

- (34) Ai fini della protezione ambientale, è necessario integrare maggiormente gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee tenendo conto delle condizioni naturali di scorrimento delle acque nel ciclo idrologico.
- (35) Nei bacini idrografici ove l'utilizzo dell'acqua può avere ripercussioni a livello transfrontaliero, i requisiti per il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dalla presente direttiva e, in particolare, tutti i programmi di misure dovrebbero essere coordinati per l'ultimo distretto idrografico. Per i bacini idrografici che si estendono oltre le frontiere della Comunità, gli Stati membri dovrebbero cercare di assicurare l'opportuno coordinamento con i paesi terzi interessati. La presente direttiva deve contribuire al rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità in forza delle convenzioni internazionali sulla protezione e la gestione delle acque, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con *decisione 95/308/CE* del Consiglio, e dei successivi accordi di applicazione.
- (36) È necessario procedere ad analisi delle caratteristiche di un bacino idrografico e dell'impatto delle attività umane nonché all'analisi economica dell'utilizzo idrico. L'evoluzione dello stato delle acque dovrebbe essere sorvegliata dagli Stati membri in modo sistematico e comparabile in tutta la Comunità. Questa informazione è necessaria affinché gli Stati membri dispongano di una base valida per sviluppare programmi di intervento volti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente direttiva.
- (37) Gli Stati membri dovrebbero designare le acque usate per la produzione di acqua potabile, garantendo il rispetto della *direttiva 80/778/CEE* del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- (38) Può risultare opportuno che gli Stati membri ricorrano a strumenti economici nell'ambito di un programma di misure. Il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e delle risorse, in relazione ai danni o alle ripercussioni negative per l'ambiente acquatico, dovrebbe essere preso in considerazione, in particolare, in base al principio "chi inquina paga". A tal fine, sarà necessaria un'analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico.
- (39) È necessario prevenire o attenuare le conseguenze degli inquinamenti dovuti a cause accidentali. È opportuno stabilire misure a tal fine nel programma di misure.
- (40) Per quanto riguarda la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la politica comunitaria dell'acqua dovrebbe ispirarsi ad un approccio combinato che riduca l'inquinamento alla fonte, fissando valori limite per le emissioni e norme di qualità ambientali.
- (41) Sotto il profilo quantitativo, è opportuno istituire principi generali per limitare l'estrazione e l'arginazione delle acque, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale dei sistemi idrici interessati.
- (42) È opportuno fissare norme di qualità ambientali comuni e valori limite di emissione come prescrizioni minime nella legislazione comunitaria per alcuni gruppi o famiglie di sostanze inquinanti. È opportuno fissare disposizioni affinché tali norme vengano adottate a livello comunitario.
- (43) L'inquinamento causato dallo scarico, da emissioni e da perdite di sostanze pericolose prioritarie deve essere arrestato o gradualmente eliminato. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbero definire le sostanze da considerare prioritarie ai fini dell'azione e le misure specifiche da adottare contro l'inquinamento dell'acqua da esse causato, tenendo conto di tutte le fonti significative e identificando il livello e l'insieme di controlli economicamente valido ed equilibrato.
- (44) L'identificazione delle sostanze pericolose prioritarie dovrebbe tener conto del principio di precauzione e fondarsi sulla individuazione di effetti potenzialmente negativi del prodotto e su una valutazione scientifica del pericolo.
- (45) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per eliminare l'inquinamento delle acque superficiali ad opera delle sostanze prioritarie e ridurre gradualmente l'inquinamento causato dalle altre sostanze che impedirebbero loro altrimenti di conseguire gli obiettivi per i corpi idrici superficiali.
- (46) Per garantire la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti dell'acqua, nel processo di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, è necessario fornire informazioni adeguate sulle misure previste e riferire in merito ai progressi della loro attuazione in modo da coinvolgere il pubblico prima di adottare le decisioni definitive e le misure necessarie.
- (47) La presente direttiva dovrebbe fornire i meccanismi atti ad affrontare gli ostacoli al miglioramento dello stato delle acque che non rientrino nella sfera di applicazione della normativa comunitaria sulle acque, al fine di preparare le strategie opportune per superarli.

(48) A scadenze annue, la Commissione dovrebbe presentare un programma aggiornato sulle iniziative che intende proporre nel settore idrico.

(49) È necessario definire, nell'ambito della presente direttiva, specifiche tecniche che garantiscano un approccio coerente in tutta la Comunità. I criteri di valutazione dello stato delle acque costituiscono un importante progresso. È opportuno che l'adeguamento di alcuni elementi tecnici al progresso tecnico e la standardizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi siano realizzati attraverso la procedura del comitato. Per favorire una piena comprensione e un'applicazione coerente dei criteri per la caratterizzazione dei bacini idrografici e la valutazione dello stato delle acque, la Commissione può adottare direttive per l'applicazione dei criteri suddetti.

(50) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la *decisione 1999/468/CE* del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(51) L'attuazione della presente direttiva deve consentire di pervenire ad un livello di protezione delle acque almeno equivalente a quello previsto in taluni atti precedenti, che dovrebbero quindi essere abrogati una volta che sia data piena attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

(52) Le disposizioni della presente direttiva riprendono quelle relative alla riduzione dell'inquinamento provocato da sostanze pericolose, di cui alla *direttiva 76/464/CEE*. Pertanto, detta direttiva dovrebbe essere abrogata una volta che sia data piena attuazione alle disposizioni della presente direttiva.

(53) È necessario garantire la piena attuazione e applicazione della legislazione vigente in materia ambientale ai fini della protezione delle acque. È indispensabile garantire la corretta applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva in tutta la Comunità, prevedendo sanzioni adeguate nelle legislazioni degli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive,

hanno adottato la presente direttiva:

(4) *In G.U.C.E. 17 giugno 1997, n. C 184 e in G.U.C.E. 20 gennaio 1998, n. C 16.*

(5) *Pubblicato nella G.U.C.E. 21 novembre 1997, n. C 355.*

(6) *Pubblicato nella G.U.C.E. 11 giugno 1998, n. C 180.*

(7) *Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1999 (G.U.C.E. 28 maggio 1999, n. C 150) confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 22 ottobre 1999 (G.U.C.E. 30 novembre 1999, n. C 343) e decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000, decisione del Parlamento europeo del 7 settembre 2000 e decisione del Consiglio del 14 settembre 2000.*

(8) *Pubblicato nella G.U.C.E. 9 agosto 1988, n. C 209.*

(9) *Pubblicato nella G.U.C.E. 6 marzo 1992, n. C 59.*

(10) *Pubblicato nella G.U.C.E. 28 febbraio 1995, n. C 49.*

(11) *Pubblicato nella G.U.C.E. 25 novembre 1996, n. C 355.*

(12) *Pubblicato nella G.U.C.E. 26 settembre 1996, n. C 281.*

Articolo 1

Scopo.

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

- a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

c) miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

d) assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento, e

e) contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità

contribuendo quindi a:

- garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo,

- ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee,

- proteggere le acque territoriali e marine, e

- realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione comunitaria ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) "acque superficiali": le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

2) "acque sotterranee": tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

3) "acque interne": tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;

4) "fiume": un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;

5) "lago": un corpo idrico superficiale interno fermo;

6) "acque di transizione": i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;

7) "acque costiere": le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;

8) "corpo idrico artificiale": un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;

9) "corpo idrico fortemente modificato": un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dallo Stato membro in base alle disposizioni dell'allegato II;

10) "corpo idrico superficiale": un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;

11) "falda acquifera": uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

- 12) "corpo idrico sotterraneo": un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
- 13) "bacino idrografico": il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
- 14) "sottobacino": il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua (di solito un lago o la confluenza di un fiume);
- 15) "distretto idrografico": area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, è definito la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
- 16) "autorità competente": l'autorità o le autorità definite dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3;
- 17) "stato delle acque superficiali": espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;
- 18) "buono stato delle acque superficiali": lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
- 19) "stato delle acque sotterranee": espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;
- 20) "buono stato delle acque sotterranee": lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
- 21) "stato ecologico": espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'allegato V;
- 22) "buono stato ecologico": stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all'allegato V;
- 23) "buon potenziale ecologico": stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'allegato V;
- 24) "buono stato chimico delle acque superficiali": stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'allegato IX, e in forza dell'articolo 16, paragrafo 7 e di altre normative comunitarie pertinenti che istituiscono standard di qualità ambientale a livello comunitario;
- 25) "buono stato chimico delle acque sotterranee": stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato V;
- 26) "stato quantitativo": espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;
- 27) "risorse idriche sotterranee disponibili": velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all'articolo 4, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
- 28) "buono stato quantitativo": stato definito nella tabella 2.1.2 dell'allegato V;
- 29) "sostanze pericolose": le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
- 30) "sostanze prioritarie": le sostanze definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato X. Tra queste sostanze, vi sono "sostanze pericolose prioritarie" che sono quelle definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3 e 6, che devono essere oggetto di misure a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8;
- 31) "inquinante": qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato VIII;

- 32) "immissione diretta nelle acque sotterranee": immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
- 33) "inquinamento": l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
- 34) "obiettivi ambientali": gli obiettivi fissati all'articolo 4;
- 35) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente;
- 36) "approccio combinato": il controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo l'impostazione di cui all'articolo 10;
- 37) "acque destinate al consumo umano": le acque disciplinate dalla *direttiva 80/778/CEE*, modificata dalla *direttiva 98/83/CE*;
- 38) "servizi idrici": tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:
- a) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee;
 - b) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
- 39) "utilizzo delle acque": servizi idrici assieme alle altre attività di cui all'articolo 5 e all'allegato II, che incidono in modo significativo sullo stato delle acque.

Tale nozione si applica ai fini dell'articolo 1 e dell'analisi economica effettuata a norma dell'articolo 5 dell'allegato III, lettera b);

- 40) "valori limite di emissione": la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all'articolo 16.

I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione. Per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

- 41) "controlli delle emissioni": controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni. L'uso del termine "controllo delle emissioni" nella presente direttiva, in riferimento alle disposizioni di altre direttive, non va considerato in alcun modo come una reinterpretazione di tali disposizioni.

Articolo 3

Coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti idrografici.

1. Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, ai fini della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni.

2. Gli Stati membri provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché un bacino idrografico che si estende sul territorio di più Stati membri sia assegnato a un distretto idrografico internazionale. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare l'assegnazione di tali distretti idrografici internazionali.

Ciascuno Stato membro provvede ad adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva in ogni parte di distretto idrografico internazionale presente nel suo territorio.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, in particolare tutti i programmi di misure, siano coordinati in tutto il distretto idrografico. Per i distretti idrografici internazionali, gli Stati membri interessati provvedono congiuntamente al coordinamento e possono avvalersi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la definizione dei programmi di misure.

5. Se un distretto idrografico supera i confini della Comunità, lo Stato membro o gli Stati membri interessati si adoperano per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi in questione, per realizzare gli obiettivi della presente direttiva in tutto il distretto idrografico. Gli Stati membri provvedono all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva nell'ambito del loro territorio.

6. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono individuare quale autorità competente un organismo nazionale o internazionale esistente.

7. Gli Stati membri individuano l'autorità competente entro il termine di cui all'articolo 24.

8. Entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 24 gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco delle rispettive autorità competenti e delle autorità competenti di tutti gli organismi internazionali di cui fanno parte. Per ciascuna autorità competente forniscono le informazioni stabilite nell'allegato I.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali cambiamenti delle informazioni presentate in base al paragrafo 8 entro tre mesi dalla data in cui essi hanno effetto.

Articolo 4

Obiettivi ambientali.

1. Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:

a) Per le acque superficiali

i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;

ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l'applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 8, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie ⁽¹³⁾ e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,

fermi restando, per le parti interessate, i pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

b) Per le acque sotterranee

i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8 del presente articolo e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j);

ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all'allegato V, entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, salvo il paragrafo 8 e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera g);

iii) gli Stati membri attuano le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

Le misure volte a conseguire l'inversione di tendenza vengono attuate a norma dell'articolo 17, paragrafi 2, 4 e 5, tenendo conto degli standard applicabili stabiliti nella pertinente normativa comunitaria, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8.

c) Per le aree protette

gli Stati membri si conformano a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria a norma della quale le singole aree protette sono state istituite.

Per quanto riguarda Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte"), la scadenza di cui alla lettera a), punto ii), alla lettera a), punto iii), alla lettera b), punto ii) ed alla lettera c) è il 22 dicembre 2021 ⁽¹⁴⁾.

2. Quando un corpo idrico è interessato da più di uno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, si applica quello più rigoroso.

3. Gli Stati membri possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:

a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:

i) sull'ambiente in senso più ampio,

ii) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto;

iii) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione,

iv) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo, o

v) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;

b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.

Tali designazioni e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di gestione dei bacini idrografici prescritti dall'articolo 13 e sono riesaminate ogni sei anni.

4. A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, i termini fissati dal paragrafo 1 possono essere prorogati allo scopo di garantire una realizzazione graduale degli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni ⁽¹⁵⁾:

a) gli Stati membri stabiliscono che tutti i miglioramenti necessari dello stato dei corpi idrici non possono essere ragionevolmente raggiunti entro i termini fissati nel suddetto paragrafo per almeno uno dei seguenti motivi:

i) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;

ii) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;

iii) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei bacini idrografici prescritto dall'articolo 13;

c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo;

d) nel piano di gestione del bacino idrografico figurano un elenco delle misure previste dall'articolo 11 e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato, la giustificazione di ogni significativo ritardo nell'attuazione di tali misure, nonché il relativo calendario di attuazione. Negli aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico devono essere inclusi un riesame dell'attuazione di tali misure e un elenco delle eventuali misure aggiuntive.

5. Gli Stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal paragrafo 1, per corpi idrici specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana, definita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e ricorrano le seguenti condizioni:

a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati;

b) gli Stati membri garantiscono:

- per le acque superficiali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento,

- per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo stato delle acque sotterranee, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni.

6. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non costituisce una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;

b) il piano di gestione del bacino idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;

c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;

d) gli effetti delle circostanze eccezionali o imprevedibili sono sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui al paragrafo 4, lettera a), è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;

e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.

7. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:

- il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o

- l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano,

purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
- b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;
- c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e
- d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.

8. Gli Stati membri, nell'applicare i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, assicurano che l'applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l'attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente.

9. È necessario prendere provvedimenti per garantire che l'applicazione delle nuove disposizioni, inclusa l'applicazione dei paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 garantisca almeno il medesimo livello di protezione rispetto alla vigente legislazione comunitaria.

(13) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(14) Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE.

(15) Frase introduttiva così sostituita dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE.

Articolo 5

Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:

- un'analisi delle caratteristiche del distretto,
- un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e
- un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

2. Le analisi e gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro tredici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 6

Registro delle aree protette.

1. Gli Stati membri provvedono all'istituzione di uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico. Essi provvedono affinché i registri delle aree protette siano ultimati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Il registro o i registri contengono tutti i corpi idrici individuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e tutte le aree protette di cui all'allegato IV.

3. Il registro o i registri delle aree protette devono essere tenuti aggiornati per ciascun distretto idrografico.

Articolo 7

Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.

1. All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano:

- tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone, e
- i corpi idrici destinati a tale uso futuro.

Gli Stati membri provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che, in base all'allegato V, forniscono in media oltre 100 m³ al giorno.

2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla *direttiva 80/778/CEE*, modificata dalla *direttiva 98/83/CE*.

3. Gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Gli Stati membri possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici.

Articolo 8

Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette.

1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico:

- nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano

- i) il volume e il livello o la proporzione del flusso idrico nella misura adeguata ai fini dello stato ecologico e chimico e del potenziale ecologico
- ii) lo stato ecologico e chimico e il potenziale ecologico è nel caso delle acque sotterranee, riguardano il monitoraggio dello stato chimico e quantitativo,

- nel caso delle aree protette, i suddetti programmi sono integrati dalle specifiche contenute nella normativa comunitaria in base alla quale le singole aree protette sono state create.

2. I programmi devono essere operativi entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, se non specificato diversamente nella pertinente normativa. Il monitoraggio in questione è effettuato secondo le prescrizioni di cui all'allegato V.

3. Sono adottate specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3 ⁽¹⁶⁾.

(16) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/32/CE.

Articolo 9

Recupero dei costi relativi ai servizi idrici.

1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri provvedono entro il 2010:

- a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva,

- a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Al riguardo, gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

2. Nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri riferiscono circa i passi previsti per attuare il paragrafo 1 che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva, nonché circa il contributo dei vari settori di impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici.

3. Il presente articolo non osta al finanziamento di particolari misure di prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

4. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora decidano, secondo prassi consolidate, di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, e le pertinenti disposizioni del paragrafo 2 per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri riferiscono sui motivi della applicazione incompleta del paragrafo 1, secondo periodo, nei piani di gestione dei bacini idrografici.

Articolo 10

Approccio combinato per le fonti puntuali e diffuse.

1. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scarichi nelle acque superficiali, di cui al paragrafo 2, siano controllati secondo l'approccio combinato indicato nel presente articolo.

2. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e/o alla realizzazione dei:

a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,

b) controlli dei pertinenti valori limite di emissione,

c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali,

stabiliti:

- nella *direttiva 96/61/CE* del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento,

- nella *direttiva 91/271/CEE* del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane,

- nella *direttiva 91/676/CEE* del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole,

- nelle direttive adottate a norma dell'articolo 16 della presente direttiva,

- nelle direttive elencate nell'allegato IX,

- in ogni altra normativa comunitaria pertinente,

entro 12 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa indicazione della normativa in questione.

3. Qualora un obiettivo di qualità o uno standard di qualità, stabilito a norma della presente direttiva, delle direttive elencate nell'allegato IX o di ogni altra normativa comunitaria, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni.

Articolo 11

Programma di misure.

1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.

2. Ciascun programma annovera le "misure di base" indicate al paragrafo 3 e, ove necessario, "misure supplementari".

3. Con l'espressione "misure di base" si intendono i requisiti minimi del programma, in particolare:

a) misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque, ivi comprese quelle contemplate dalla normativa di cui all'articolo 10 e all'allegato VI, parte A;

b) misure ritenute appropriate ai fini dell'articolo 9;

c) misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;

d) misure per adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 7, incluse le misure relative alla tutela della qualità dell'acqua al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile;

e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque;

f) misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei. L'acqua impiegata può essere di qualunque provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

g) per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione, compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

h) per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento, misure atte a impedire o controllare l'immissione di inquinanti. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

i) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, in particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso.

Gli Stati membri possono autorizzare la reintroduzione nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici.

Essi possono autorizzare inoltre, a determinate condizioni:

- l'introduzione di acque contenenti sostanze derivanti da operazioni di prospezione e estrazione di idrocarburi o attività minerarie e l'inserimento di acque per motivi tecnici in formazioni geologiche da cui siano stati estratti idrocarburi o altre sostanze o in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi. Tale inserimento non deve comportare sostanze diverse da quelle derivanti dalle operazioni summenzionate,
- la reintroduzione di acque sotterranee estratte da miniere e cave oppure di acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria civile,
- l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi,
- l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma della *direttiva 2009/31/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio o sia esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della medesima ⁽¹⁷⁾,
- l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in altre formazioni geologiche ove sussista l'esigenza imprescindibile di assicurare la fornitura di gas e ove l'introduzione eviti qualsiasi pericolo attuale o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi,
- la costruzione, le opere di ingegneria civile e attività analoghe sul o nel terreno che vengono direttamente a contatto con le acque sotterranee. A tal fine gli Stati membri possono determinare quali di queste attività debbano ritenersi autorizzate, a condizione che siano effettuate in base alle norme vincolanti di carattere generale elaborate dallo Stato membro in relazione a dette attività,
- gli scarichi di piccoli quantitativi di sostanze finalizzati alla marcatura, alla protezione o al risanamento del corpo idrico, limitati al quantitativo strettamente necessario per le finalità in questione,

purché tali scarichi non compromettano il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per il corpo idrico in questione;

k) in base all'azione intrapresa a norma dell'articolo 16, misure per eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze precisate nell'elenco delle sostanze prioritarie ⁽¹⁸⁾ convenuto in osservanza dell'articolo 16, paragrafo 2, e per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 per i corpi idrici superficiali;

l) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.

4. Per "misure supplementari" si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari.

Gli Stati membri possono altresì adottare ulteriori misure supplementari per garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici contemplati nella presente direttiva ovvero un loro miglioramento, fra l'altro nell'attuazione di pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

5. Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano che:

- si indaghi sulle cause delle eventuali carenze,
- siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni,
- siano riesaminati e adattati, a seconda delle necessità, programmi di monitoraggio,

- siano stabilite le misure supplementari eventualmente necessarie per consentire il raggiungimento di detti obiettivi, compresa la fissazione di appropriati standard di qualità ambientale secondo le procedure di cui all'allegato V.

Allorché le cause in questione derivano da circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e tali da non poter essere ragionevolmente previste, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate lo Stato membro può decretare che le misure supplementari non sono applicabili, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6.

6. Gli Stati membri, nell'applicare le misure a norma del paragrafo 3, prendono le iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine. Fatta salva la normativa vigente, l'attuazione delle misure adottate a norma del paragrafo 3 non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad un aumento dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione non si applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento dell'ambiente nel suo complesso.

7. I programmi di misure sono approntati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e tutte le misure sono applicate entro 12 anni da tale data.

Per quanto riguarda Mayotte, i termini di cui al primo comma sono rispettivamente il 22 dicembre 2015 e il 22 dicembre 2018 ⁽¹⁹⁾.

8. I programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.

Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2021 ⁽²⁰⁾.

(17) Trattino inserito dall'articolo 32 della direttiva 2009/31/CE.

(18) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(19) Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE.

(20) Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE.

Articolo 12

Aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro.

1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma che non può essere risolto al suo interno, esso può demandare la questione alla Commissione e a qualsiasi altro Stato membro interessato, eventualmente raccomandando soluzioni.

2. La Commissione risponde ad ogni relazione o raccomandazione da parte di uno Stato membro entro sei mesi.

Articolo 13

Piani di gestione dei bacini idrografici.

1. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per i distretti idrografici interamente compresi nella Comunità, gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico piano di gestione del bacino idrografico internazionale. Se detto piano unico non è predisposto, gli Stati membri approntano piani di gestione del bacino idrografico che abbraccino almeno le parti del distretto idrografico internazionale comprese nel loro territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

3. Per i distretti idrografici internazionali che oltrepassano i confini della Comunità, gli Stati membri si impegnano per predisporre un unico piano di gestione del bacino e, se ciò non risulta possibile, un piano che abbracci almeno la parte del distretto idrografico internazionale compresa nel territorio dello Stato membro in questione.

4. Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le informazioni riportate all'allegato VII.

5. I piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. L'attuazione di tali misure non esenta gli Stati membri dagli obblighi loro imposti dal resto della presente direttiva.

6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2015 ⁽²¹⁾.

7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2021 ⁽²²⁾.

(21) Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE.

(22) Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE.

Articolo 14

Informazione e consultazione pubblica.

1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

- a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;
- b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
- c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

Articolo 15

Relazioni.

1. Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dei bacini idrografici e di tutti gli aggiornamenti successivi:

- a) per i distretti idrografici interamente situati nel territorio di uno Stato membro, tutti i piani di gestione dei bacini idrografici relativi al loro territorio nazionale e pubblicati a norma dell'articolo 13;
- b) per i distretti idrografici internazionali, almeno la parte dei piani di gestione dei bacini idrografici che riguarda il territorio dello Stato membro.

2. Gli Stati membri presentano, entro tre mesi dal loro completamento, relazioni sintetiche:

- delle analisi richieste a norma dell'articolo 5, e
- dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8, effettuati per le finalità previste dai piani di gestione dei bacini idrografici.

3. Gli Stati membri, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun piano di gestione dei bacini idrografici o dall'aggiornamento previsto all'articolo 13, presentano una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto.

Articolo 16

Strategie per combattere l'inquinamento idrico.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente e, per le sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 2, punto 30, ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi ⁽²³⁾, emissioni e perdite. Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. La Commissione presenta una proposta contenente un primo elenco delle sostanze prioritarie ⁽²⁴⁾ per le sostanze scelte tra quelle che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico. La priorità d'intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio di inquinamento dell'ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base:

a) a una valutazione dei rischi effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o

b) a una valutazione mirata dei rischi [secondo la metodologia di cui al regolamento (CEE) n. 793/93] incentrata unicamente sulla determinazione dell'ecotossicità acquatica e della tossicità per le persone attraverso l'ambiente acquatico,

Qualora risulti necessario al fine di rispettare il calendario di cui al paragrafo 4, la priorità d'intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base a una procedura semplificata di valutazione dei rischi, fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue:

- prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata e, in particolare, la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per le persone attraverso vie di esposizione acquatiche,

- prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi, e

- altri fattori comprovati che possano indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione o di uso della sostanza interessata e le modalità d'uso.

3. La proposta della Commissione individua inoltre le sostanze pericolose prioritarie ⁽²⁵⁾. In tale contesto la Commissione tiene conto della selezione di sostanze potenzialmente pericolose effettuata nella pertinente normativa comunitaria sulle sostanze pericolose o nei pertinenti accordi internazionali.

4. La Commissione riesamina l'elenco delle sostanze prioritarie adottato al più tardi entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva e successivamente almeno ogni sei anni, e presenta eventuali proposte ⁽²⁶⁾.

5. Nel preparare la proposta, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni del comitato scientifico consultivo della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell'Agenzia europea per l'ambiente, delle raccomandazioni contenute nei programmi di ricerca comunitari, di quelle fornite dalle organizzazioni internazionali di cui la Comunità è parte, delle organizzazioni imprenditoriali europee, comprese quelle che rappresentano le piccole e medie imprese, delle organizzazioni ambientaliste europee e di ogni altra informazione pertinente di cui sia venuta a conoscenza.

6. Per le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie ⁽²⁷⁾, la Commissione presenta proposte in materia di controlli per:

- la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze interessate e, in particolare,

- l'arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze individuate a norma del paragrafo 3, con un opportuno calendario a tale scopo. Il calendario non supera i 20 anni dalla adozione di dette proposte da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a norma del presente articolo.

Allo stesso tempo, la Commissione identifica il livello e la combinazione di misure di controllo dei prodotti e dei processi che garantiscano adeguatezza, efficacia dei costi e proporzionalità per le fonti puntuali e diffuse e tiene conto dei valori limite a livello

comunitario per il controllo dei processi. Se necessario, può essere istituita una azione a livello comunitario per il controllo dei processi settore per settore. Qualora i controlli dei prodotti comprendano un riesame delle pertinenti autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 91/414/CEE e della direttiva 98/8/CE, tale riesame è effettuato in base alle disposizioni di tali direttive. Ogni proposta in materia di controlli specifica le disposizioni di riesame, di aggiornamento e di valutazione della loro efficacia.

7. La Commissione presenta proposte riguardanti gli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze prioritarie nelle acque superficiali, nei sedimenti e nel biota.

8. La Commissione presenta le proposte, a norma dei paragrafi 6 e 7, e almeno relativamente al controllo delle emissioni per le fonti puntuali e gli standard di qualità ambientale, entro due anni dall'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie. Per quanto riguarda le sostanze incluse nel primo elenco delle sostanze prioritarie, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, istituiscono standard di qualità ambientale per tali sostanze per tutte le acque superficiali interessate dal loro scarico, e stabiliscono controlli delle fonti principali di tali scarichi basati, fra l'altro, sull'esame di tutte le opzioni tecniche in materia di riduzione. Per le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie successivamente, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario, intraprendono tale azione cinque anni dopo l'inclusione nell'elenco.

9. La Commissione può predisporre strategie per combattere l'inquinamento delle acque provocato da altri inquinanti o gruppi di inquinanti, ivi compresi i fenomeni di inquinamento provocati da incidenti.

10. Nell'elaborare le proposte di cui ai paragrafi 6 e 7, la Commissione riesamina tutte le direttive elencate nell'allegato IX. Essa propone, entro il termine di cui al paragrafo 8, una revisione dei controlli di cui all'allegato IX per tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie ⁽²⁸⁾ e propone le misure opportune per le altre sostanze, compresa l'eventuale abrogazione dei controlli di cui all'allegato IX.

Tutti i controlli di cui all'allegato IX per i quali è proposta una revisione sono soppressi entro l'entrata in vigore della revisione.

11. L'elenco delle sostanze prioritarie per le sostanze proposto dalla Commissione, di cui ai paragrafi 2 e 3, diviene, al momento dell'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'allegato X della presente direttiva. La sua revisione prevista al paragrafo 4 segue la stessa procedura.

(23) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(24) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(25) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(26) Paragrafo inizialmente rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17 e, successivamente, così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2013/39/UE.

(27) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(28) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

Articolo 17

Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee. Tali misure sono volte a raggiungere l'obiettivo del buono stato chimico delle acque sotterranee, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e sono adottate sulla base di una proposta che la Commissione presenta entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. Nel proporre le misure, la Commissione tiene conto dell'analisi effettuata conformemente all'articolo 5 e all'allegato II. Tali misure sono proposte in anticipo, se sono disponibili i dati, e comprendono:

a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee, secondo l'allegato II, punto 2.2 e dell'allegato V, punti 2.3.2 e 2.4.5;

b) criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento e per la determinazione di punti di partenza da utilizzare per le inversioni di tendenza secondo l'allegato V, punto 2.4.4.

3. Le misure derivanti dall'applicazione del paragrafo 1 sono incluse nei programmi di misure prescritti dall'articolo 11.

4. In mancanza di criteri adottati ai sensi del paragrafo 2 a livello comunitario, gli Stati membri stabiliscono criteri adeguati al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

5. In assenza di criteri adottati ai sensi del paragrafo 4 a livello nazionale, l'inversione di tendenza prende come punto di partenza al massimo il 75% del livello degli standard qualitativi stabiliti dalla vigente legislazione comunitaria applicabile alle acque sotterranee.

Articolo 18

Relazione della Commissione.

1. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro 12 anni dalla data della sua entrata in vigore, e successivamente ogni sei anni, e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

a) una verifica dei progressi realizzati nell'attuazione della direttiva;

b) un riesame dello stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente;

c) un'indagine dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati secondo le disposizioni dell'articolo 15, compresi eventuali suggerimenti per migliorare i piani futuri;

d) una sintesi della risposta a ciascuna delle relazioni o raccomandazioni presentate alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 12;

e) una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16;

f) una sintesi delle risposte alle osservazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulle precedenti relazioni di attuazione.

3. La Commissione pubblica altresì una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione basata sulle relazioni sintetiche che gli Stati membri presentano a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e la sottopone al Parlamento europeo e agli Stati membri, entro due anni dalle date di cui agli articoli 5 e 8.

4. La Commissione pubblica, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascuna relazione di cui al paragrafo 1, una relazione provvisoria che riferisce i progressi compiuti nell'attuazione sulla base delle relazioni provvisorie degli Stati membri come indicato all'articolo 15, paragrafo 3. Tale relazione è sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. La Commissione convoca, quando opportuno in sintonia con il ciclo di relazioni, una conferenza cui partecipano le parti interessate alla politica comunitaria in materia di acque di ciascuno Stato membro, per un commento delle relazioni di attuazione della Commissione e uno scambio di esperienze.

Fra i partecipanti dovrebbero figurare rappresentanti delle autorità competenti, compreso il Parlamento europeo, delle ONG, delle parti sociali e dei soggetti economici delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico e scientifico.

Articolo 19

Piani per future misure comunitarie.

1. A scadenze annuali, la Commissione presenta, a fini informativi, al comitato istituito dall'articolo 21 un piano indicativo delle misure che hanno ripercussioni sulla normativa in materia di acque e che intende proporre in futuro, compresi gli eventuali interventi risultanti dalle proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16. La prima relazione è prevista al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. La Commissione riesamina la presente direttiva al più tardi entro 19 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva proponendo eventuali modifiche.

Articolo 20 ⁽²⁹⁾

Adeguamenti tecnici della direttiva.

1. Gli allegati I e III e l'allegato V, sezione 1.3.6, possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnica tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti relativi all'attuazione degli allegati II e V secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

2. Ai fini dell'invio e dell'elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, i formati tecnici necessari ai fini del paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

(29) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/32/CE.

Articolo 21 ⁽³⁰⁾

Procedura di comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli *articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE*, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'*articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE* è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'*articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE*, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(30) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/32/CE.

Articolo 22

Abrogazioni e disposizioni provvisorie.

1. I seguenti atti sono abrogati sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

- *direttiva 75/440/CEE*, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri,

- *decisione 77/795/CEE* del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità,

- *direttiva 79/869/CEE* del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.

2. I seguenti atti sono abrogati 13 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

- *direttiva 78/659/CEE* del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci,

- *direttiva 79/923/CEE* del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura,

- direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose,

[- direttiva 76/464/CEE, ad eccezione dell'articolo 6, che è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva] ⁽³¹⁾.

3. Alla direttiva 76/464/CEE si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) l'elenco di priorità adottato a norma dell'articolo 16 della presente direttiva sostituisce l'elenco delle sostanze prioritarie riportato nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 giugno 1982;

b) ai fini dell'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono applicare i principi previsti nella presente direttiva per individuare i problemi relativi all'inquinamento e le sostanze che li provocano, istituire standard di qualità e adottare misure.

4. Per quanto riguarda le sostanze prioritarie per le quali non esistono ancora norme comunitarie, gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e gli standard di qualità ambientale stabiliti nell'allegato IX e a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, e dagli Stati membri, in base all'allegato V per le sostanze che non sono incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie ⁽³²⁾ e a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, sono considerati standard di qualità ambientale ai fini dell'articolo 2, punto 7, e dell'articolo 10 della direttiva 96/61/CE.

5. Una sostanza che sia inclusa nell'elenco delle sostanze prioritarie adottato a norma dell'articolo 16 e che non figuri nell'allegato VIII della presente direttiva o nell'allegato III della direttiva 96/61/CE è inclusa in tali allegati.

6. Per i corpi idrici superficiali, gli obiettivi ambientali stabiliti dai piani di gestione dei bacini idrici previsti dalla presente direttiva dovranno avere standard di qualità almeno altrettanto rigorosi di quelli richiesti per l'attuazione della direttiva 76/464/CEE.

(31) Trattino abrogato dall'allegato II, parte A della direttiva 2006/11/CE.

(32) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

Articolo 23

Sanzioni.

Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alle violazioni delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 24

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 25

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 26

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Glavany

Allegato I

Informazioni richieste per la compilazione dell'elenco delle autorità competenti

Secondo l'articolo 3, paragrafo 8, gli Stati membri forniscono le informazioni indicate di seguito sulle autorità competenti all'interno di ciascun distretto idrografico, nonché la parte degli eventuali distretti idrografici internazionali presenti nel loro territorio.

- i) Nome e indirizzo dell'autorità competente: nome e indirizzo ufficiali dell'autorità individuata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.
- ii) Estensione geografica del distretto idrografico: nomi dei principali fiumi situati all'interno del distretto e descrizione precisa del perimetro del distretto. Per quanto possibile queste informazioni devono essere rese disponibili per l'inserimento in un sistema di informazione geografica (GIS) e/o nel sistema di informazione geografica della Commissione (GISCO).
- iii) Situazione giuridica dell'autorità competente: descrizione della situazione giuridica dell'autorità competente ed eventualmente sintesi o copia dello statuto, dell'atto costitutivo o di ogni altro documento giuridico equivalente.
- iv) Competenze: descrizione delle competenze giuridiche e amministrative di ciascuna autorità competente e del rispettivo ruolo all'interno di ciascun distretto idrografico.
- v) Composizione: quando un'autorità competente funge da organo di coordinamento per altre autorità competenti, è necessario un elenco degli organismi in questione e una sintesi dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire un coordinamento.
- vi) Relazioni internazionali: se un distretto idrografico si estende sul territorio di vari Stati membri o comprende Stati non membri, è necessario presentare un profilo dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire un coordinamento.

Allegato II

1. ACQUE SUPERFICIALI

1.1. Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali

Gli Stati membri individuano l'ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali ed effettuano di tutti una caratterizzazione iniziale, seguendo la metodologia indicata in appresso. Ai fini di tale caratterizzazione iniziale gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici superficiali.

- i) Individuare i corpi idrici superficiali all'interno del distretto idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque superficiali - fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere - oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali fortemente modificati.
- ii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, classificare i rispettivi corpi idrici superficiali del distretto idrografico in due tipi. Questi ultimi vanno definiti seguendo il "sistema A" o il "sistema B" descritti al punto 1.2.
- iii) Se si segue il sistema A, classificare in primo luogo il corpo idrico superficiale del distretto idrografico per ecoregioni secondo le aree geografiche descritte al punto 1.2 e indicate nella mappa riportata nell'allegato X. Classificare poi i corpi idrici di ciascuna ecoregione nei tipi di corpi idrici superficiali secondo i descrittori contenuti nelle tabelle relative al sistema A.

iv) Se si segue il sistema B, gli Stati membri devono conseguire almeno lo stesso grado di classificazione realizzabile con il sistema A. Pertanto, classificare i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in tipi avvalendosi dei valori relativi ai descrittori obbligatori nonché di descrittori opzionali, o combinazioni di descrittori, tali da garantire che si possano determinare in modo affidabile le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche.

v) Per i corpi idrici superficiali artificiali o fortemente modificati, la classificazione si effettua secondo i descrittori relativi a una delle categorie di acque superficiali che maggiormente somigli al corpo idrico artificiale o fortemente modificato di cui trattasi.

vi) Gli Stati membri presentano alla Commissione una mappa o mappe (GIS) dell'ubicazione geografica dei tipi in funzione del grado di classificazione prescritto in base al sistema A.

(...)

Direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE recante: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio".

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 14 febbraio 2003, n. L 41. Entrata in vigore il 14 febbraio 2003.

(2) Termine di recepimento: 14 febbraio 2005. Direttiva recepita con D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁵⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁶⁾, visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) Un rafforzamento dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l'ambiente.

(2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, ha avviato un processo di mutamento del modo in cui le autorità pubbliche affrontano la questione dell'apertura e della trasparenza, stabilendo misure per l'esercizio del diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale che andrebbe sviluppato e continuato. La presente direttiva amplia l'accesso esistente sancito dalla direttiva 90/313/CEE.

(3) L'articolo 8 di detta direttiva dispone che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita e che la Commissione sottoponga una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio corredata delle eventuali proposte di revisione della direttiva che ritenga opportune.

(4) La relazione di cui all'articolo 8 di detta direttiva individua una serie di problemi concreti riscontrati nell'applicazione pratica della direttiva.

(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la Convenzione ONU/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («la Convenzione di Aarhus»). Le disposizioni di diritto comunitario devono essere compatibili con quelle di tale convenzione in vista della sua conclusione da parte della Comunità europea.

(6) È opportuno, nell'interesse di una maggiore trasparenza, sostituire la direttiva 90/313/CEE anziché modificarla, in modo da fornire agli interessati un testo legislativo unico, chiaro e coerente.

(7) Le disparità tra le normative vigenti negli Stati membri in tema di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche possono creare disparità di trattamento nella Comunità sotto il profilo dell'accesso a tale informazione o delle condizioni di concorrenza.

(8) È necessario garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse.

(9) È altresì necessario che le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico e diffondano l'informazione ambientale nella massima misura possibile, in particolare ricorrendo alle tecnologie d'informazione e di comunicazione. È opportuno tener conto dell'evoluzione futura di dette tecnologie nell'ambito delle relazioni sulla direttiva e in sede di revisione della stessa.

- (10) La definizione di «informazione ambientale» dovrebbe essere chiarita per comprendere l'informazione, in qualsiasi forma, concernente lo stato dell'ambiente, i fattori, le misure o le attività che incidono o possono incidere sull'ambiente ovvero sono destinati a proteggerlo, le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure o attività, nonché l'informazione sullo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.
- (11) Per tener conto del principio di cui all'articolo 6 del trattato, vale a dire che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, la definizione di autorità pubbliche dovrebbe essere estesa in modo da comprendere il governo e ogni altra pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale o locale, aventi o no responsabilità specifiche per l'ambiente. La definizione dovrebbe peraltro essere estesa fino ad includere altre persone o organismi che assolvono funzioni di pubblica amministrazione connesse con l'ambiente, ai sensi del diritto nazionale, nonché altre persone o organismi che agiscono sotto il loro controllo e aventi responsabilità o funzioni pubbliche connesse con l'ambiente.
- (12) L'informazione ambientale detenuta materialmente per conto delle autorità pubbliche da altri organismi dovrebbe rientrare anch'essa nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (13) L'informazione ambientale dovrebbe essere messa a disposizione dei richiedenti il più presto possibile e in tempi ragionevoli tenendo conto di un eventuale termine specificato dal richiedente.
- (14) Le autorità pubbliche dovrebbero mettere a disposizione l'informazione ambientale nelle forme o nei formati richiesti dal richiedente salvo se non sia già pubblicamente disponibile in altra forma o formato o se risulti ragionevole renderla disponibile in altra forma o formato. Inoltre è opportuno che le autorità pubbliche siano tenute a fare ogni ragionevole sforzo per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite mezzi elettronici.
- (15) È opportuno che gli Stati membri determinino le modalità pratiche di effettiva messa a disposizione di tale informazione. Tali modalità garantiscono che l'informazione sia accessibile di fatto e in modo agevole e sia messa progressivamente a disposizione del pubblico attraverso reti di telecomunicazioni pubbliche, inclusi elenchi, pubblicamente accessibili, delle autorità pubbliche nonché registri o elenchi dell'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse.
- (16) Il diritto all'informazione implica che la divulgazione dell'informazione sia ritenuta un principio generale e che alle autorità pubbliche sia consentito respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l'interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle. Le ragioni del rifiuto dovrebbero essere comunicate al richiedente entro il periodo stabilito dalla presente direttiva.
- (17) Le autorità pubbliche dovrebbero rendere l'informazione ambientale disponibile in parte, quando è possibile estrarre le informazioni che rientrano nelle eccezioni contemplate dal resto dell'informazione richiesta.
- (18) Le autorità pubbliche dovrebbero poter fornire l'informazione ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che dovrebbe essere di entità ragionevole. Ciò implica che, in linea di principio, il corrispettivo non può eccedere i costi effettivi della produzione del materiale in questione. I casi in cui è richiesto un pagamento anticipato dovrebbero essere limitati. In casi particolari, in cui le autorità pubbliche mettono a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione lo impone, si considera ragionevole un corrispettivo calcolato sulla base del mercato; può essere richiesto un pagamento anticipato. È opportuno pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario unitamente a informazioni sulle circostanze nelle quali può essere richiesto o meno il pagamento.
- (19) I richiedenti dovrebbero poter ricorrere in sede giurisdizionale o amministrativa contro gli atti o le omissioni della pubblica autorità in relazione ad una richiesta.
- (20) Le autorità pubbliche dovrebbero sforzarsi di garantire che l'informazione ambientale, quando è raccolta da loro o per loro conto, sia comprensibile, precisa e confrontabile. Poiché rappresenta un fattore importante per valutare la qualità dell'informazione fornita, anche il metodo utilizzato per la raccolta dell'informazione dovrebbe essere divulgato su richiesta.
- (21) Per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali e migliorare la protezione dell'ambiente, le autorità pubbliche dovrebbero, se del caso, rendere disponibili e diffondere informazioni sull'ambiente nell'ambito delle loro funzioni, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibili.

(22) È opportuno che, dopo l'entrata in vigore, la presente direttiva sia oggetto di valutazione ogni quattro anni, alla luce dell'esperienza acquisita e previa presentazione dei pertinenti rapporti da parte degli Stati membri, e sia soggetta a revisione su tale base. La Commissione dovrebbe presentare una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(23) Dal momento che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.

(24) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure che prevedano un accesso all'informazione più ampio di quello stabilito dalla presente direttiva,

hanno adottato la presente direttiva:

(3) *Publicata nella G.U.C.E. 28 novembre 2000, n. C 337 E e G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 E.*

(4) *Publicato nella G.U.C.E. 20 aprile 2001, n. C 116.*

(5) *Publicato nella G.U.C.E. 18 maggio 2001, n. C 148.*

(6) *Parere 14 marzo 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 5 dicembre 2001, n. C 343), posizione comune 28 gennaio 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 14 maggio 2002, n. C 113 E) e decisione 30 maggio 2002 del Parlamento europeo. Decisione 16 dicembre 2002 del Consiglio e decisione 18 dicembre 2002 del Parlamento europeo.*

Articolo 1

Obiettivi.

Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:

- a) garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio;
- b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale. A tal fine è promosso l'uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili.

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «informazione ambientale» qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:
 - a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;
 - b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);
 - c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi;
 - d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

- e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c); e
- f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);

2) «autorità pubblica»:

- a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale;
- b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi all'ambiente; e
- c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b).

Gli Stati membri possono stabilire che questa definizione non comprende gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative. Se alla data di adozione della presente direttiva nessuna disposizione costituzionale prevede procedure di riesame ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri possono escludere detti organismi o istituzioni da tale definizione ⁽⁷⁾;

- 3) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale che è in suo possesso e che è stata prodotta o ricevuta da detta autorità;
- 4) «informazione detenuta per conto di un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale che è materialmente detenuta da una persona fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica;
- 5) «richiedente»: ogni persona fisica o giuridica che chiede l'informazione ambientale;
- 6) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e, secondo la legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

(7) Vedi la decisione 2005/370/CE per una dichiarazione della Comunità europea relativa a talune disposizioni specifiche ai sensi del presente paragrafo.

Articolo 3

Accesso all'informazione ambientale su richiesta.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 e tenuto conto di un eventuale termine specificato dal richiedente, l'informazione ambientale è messa a disposizione del richiedente:
- a) quanto prima possibile o al più tardi entro un mese dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica di cui al paragrafo 1, della richiesta del richiedente; oppure
- b) entro due mesi dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità pubblica se il volume e la complessità delle informazioni richieste sono tali che non è possibile soddisfare la richiesta entro il periodo di un mese di cui alla lettera a). In tali casi, il richiedente è informato il più presto possibile e, comunque, prima della fine di detto periodo di un mese, della proroga e dei motivi che la giustificano.
3. Se la richiesta è formulata in modo eccessivamente generico, l'autorità pubblica chiede al più presto e non oltre il termine di cui al paragrafo 2, lettera a), al richiedente di specificarla e lo assiste in tale compito, ad esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di cui al paragrafo 5, lettera c). Le autorità pubbliche, se lo ritengono opportuno, possono respingere la richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

4. Se il richiedente chiede all'autorità pubblica la messa a disposizione dell'informazione ambientale in una forma o in un formato specifici (compresa la riproduzione di documenti), l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti salvo se:

- a) l'informazione è già pubblicamente disponibile in altra forma o formato, di cui in particolare all'articolo 7, facilmente accessibili per i richiedenti; o
- b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in un'altra forma o formato, nel qual caso indica i motivi di questa scelta.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche compiono tutti gli sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale in loro possesso o detenuta per conto loro in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

I motivi del rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni nella forma o nel formato richiesti sono comunicati al richiedente entro il termine di cui al paragrafo 2, lettera a).

5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano che:

- a) i funzionari siano tenuti ad assistere il pubblico che chiede di accedere all'informazione;
- b) gli elenchi delle autorità pubbliche siano accessibili al pubblico;
- c) siano stabilite le modalità pratiche per assicurare che il diritto di accesso all'informazione ambientale possa essere effettivamente esercitato, in particolare:
 - la designazione di addetti all'informazione,
 - l'istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dell'informazione richiesta,
 - registri o elenchi dell'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o dai punti di informazione, con indicazioni chiare per quanto riguarda il luogo dove tale informazione è disponibile.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode ai sensi della presente direttiva e forniscano, in misura appropriata, informazioni, orientamenti e consigli a tal fine.

Articolo 4

Eccezioni.

1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi:

- a) se le informazioni richieste non sono detenute dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta o per suo conto. In tal caso, se detta autorità è al corrente che l'informazione è detenuta da o per conto di un'altra autorità pubblica, trasmette il più presto possibile la richiesta a quest'ultima autorità e ne informa conseguentemente il richiedente o comunica a quest'ultimo l'autorità pubblica dalla quale ritiene sia possibile ottenere l'informazione richiesta;
- b) se la richiesta è manifestamente infondata;
- c) se la richiesta è formulata in termini troppo generici, alla luce dell'articolo 3, paragrafo 3;
- d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti;
- e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.

Qualora una richiesta venga respinta sulla base del fatto che riguarda materiale in corso di completamento, l'autorità pubblica riporta il nome dell'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale sarà pronto.

2. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:

- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;

- b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
- c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
- d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;
- e) ai diritti di proprietà intellettuale;
- f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario;
- g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
- h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni nell'ambiente.

In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera f), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della *direttiva 95/46/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

3. Se uno Stato membro prevede eccezioni in materia, può redigere un elenco di criteri, accessibile al pubblico, sulla base del quale l'autorità interessata possa decidere in merito all'ulteriore espletamento della richiesta.

4. L'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per loro conto e oggetto di richiesta è messa a disposizione in maniera parziale quando è possibile estrarre dal resto dell'informazione richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, lettere d) ed e), o al paragrafo 2.

5. Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l'informazione richiesta è notificato al richiedente per iscritto o elettronicamente, se si tratta di una richiesta scritta o se il richiedente lo desidera, entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o, eventualmente, lettera b). La notifica precisa i motivi del rifiuto ed informa il richiedente della procedura di riesame di cui all'articolo 6.

Articolo 5

Tasse.

1. L'accesso a tutti i registri o elenchi pubblici, istituiti e mantenuti come previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, e l'esame in situ dell'informazione richiesta sono gratuiti.

2. Le autorità pubbliche possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa non supera un importo ragionevole.

3. Quando sono applicate tasse, le autorità pubbliche pubblicano e mettono a disposizione dei richiedenti il relativo tariffario nonché informazioni sulle circostanze nelle quali una tassa può essere applicata o meno.

Articolo 6 ⁽⁸⁾

Accesso alla giustizia.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente, allorché reputa che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata ai sensi delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa o da un'altra autorità pubblica o in via amministrativa da un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. In entrambi i casi le procedure sono celeri e gratuite o non dispendiose.

2. Oltre alla procedura di riesame di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa presentare ricorso, per chiedere il riesame degli atti o delle omissioni dell'autorità pubblica in questione, dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge le cui decisioni possano diventare definitive. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che terzi messi sotto accusa per effetto della divulgazione dell'informazione possano ugualmente presentare ricorso.

3. Le decisioni definitive adottate a norma del paragrafo 2 sono vincolanti per l'autorità pubblica che detiene l'informazione. Almeno nei casi in cui l'accesso all'informazione viene rifiutato ai sensi del presente articolo, i motivi del rifiuto sono specificati per iscritto.

(8) Vedi la decisione 2005/370/CE per una dichiarazione della Comunità europea relativa a talune disposizioni specifiche ai sensi del presente articolo.

Articolo 7

Diffusione dell'informazione ambientale.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibile.

L'informazione resa disponibile mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche non deve comprendere l'informazione raccolta precedentemente all'entrata in vigore della presente direttiva a meno che questa non sia già disponibile in forma elettronica.

Gli Stati membri assicurano che l'informazione ambientale sia resa progressivamente disponibile in banche dati elettroniche cui il pubblico può avere facilmente accesso tramite reti di telecomunicazione pubbliche.

2. L'informazione che deve essere resa disponibile e diffusa viene aggiornata, se del caso, e comprende almeno:

a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;

b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 3;

e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3;

g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3.

3. Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifico di relazione stabilito dal diritto comunitario, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché si provveda alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali e, a seconda dei casi, regionali o locali sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto.

4. Fatto salvo qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla normativa comunitaria, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in loro possesso o detenute per loro conto che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

5. Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, possono applicarsi agli obblighi imposti dal presente articolo.

6. Gli Stati membri possono adempiere gli obblighi del presente articolo creando collegamenti a siti Internet in cui può essere reperita l'informazione.

Articolo 8

Qualità dell'informazione ambientale.

1. Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni raccolte dagli stessi o per loro conto siano aggiornate, precise e confrontabili.

2. Qualora venga loro richiesto, nella risposta a una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), le autorità pubbliche indicano al richiedente dove possono essere reperite le informazioni, se disponibili, relative al procedimento di misurazione, compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere l'informazione, ovvero fanno riferimento alla procedura normalizzata utilizzata.

Articolo 9

Procedura di revisione.

1. Entro il 14 febbraio 2009 ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Gli Stati membri trasmettono il loro rapporto alla Commissione entro il 14 agosto 2009.

Entro il 14 febbraio 2004 la Commissione trasmette agli Stati membri un documento di orientamento in cui stabilisce in modo chiaro come desidera che gli Stati membri redigano il loro rapporto.

2. Alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto degli sviluppi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e/o delle tecnologie elettroniche, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata delle eventuali proposte di revisione che ritenga opportune.

Articolo 10

Attuazione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 11

Abrogazione.

La direttiva 90/313/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 14 febbraio 2005.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono interpretati secondo la tabella di corrispondenza in allegato.

Articolo 12

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2003.

(...)

Direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE recante: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia".

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2003, n. L 156. Entrata in vigore il 25 giugno 2003.

(2) Termine di recepimento: 25 giugno 2005.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁵⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁶⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 15 gennaio 2003,

considerando quanto segue:

(1) La normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana.

(2) La normativa comunitaria in materia di ambiente contiene disposizioni in base alle quali le autorità pubbliche e altri organismi adottano decisioni che possono avere effetti significativi sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.

(3) L'effettiva partecipazione del pubblico all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione; ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate.

(4) La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, dovrebbe essere incentivata di conseguenza, tra l'altro promuovendo l'educazione ambientale del pubblico.

(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»). Il diritto comunitario dovrebbe essere adeguatamente allineato a tale convenzione in vista della ratifica da parte della Comunità.

(6) Tra gli obiettivi della convenzione di Århus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.

(7) L'articolo 6 della convenzione di Århus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell'allegato I della convenzione stessa e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente.

(8) L'articolo 7 della convenzione di Århus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi relativi all'ambiente.

(9) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Århus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell'articolo 6 della convenzione.

(10) Per talune direttive del settore ambientale che prescrivono agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente ma non contengono sufficienti disposizioni sulla partecipazione del pubblico, è necessario prevedere forme di partecipazione del pubblico che siano coerenti con le disposizioni della convenzione di Århus, ed in particolare con l'articolo 7. Altri testi legislativi comunitari in materia prevedono già la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi e, in futuro, requisiti concernenti la partecipazione del pubblico conformi alla convenzione di Århus saranno incorporati sin dall'inizio nella legislazione pertinente.

(11) La *direttiva 85/337/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e la *direttiva 96/61/CE* del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, dovrebbero essere modificate per garantirne la totale compatibilità con le disposizioni della convenzione di Århus, in particolare con l'articolo 6 e con l'articolo 9, paragrafi 2 e 4.

(12) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

hanno adottato la presente direttiva:

(3) *Publicato nella G.U.C.E. 29 maggio 2001, n. C 154 E.*

(4) *Publicato nella G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. C 221.*

(5) *Publicato nella G.U.C.E. 14 dicembre 2001, n. C 357.*

(6) *Parere 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 9 maggio 2002, n. C 112 E), posizione comune 25 aprile 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 16 luglio 2002, n. C 170 E) e decisione 5 settembre 2002 del Parlamento europeo. Decisione 30 gennaio 2003 del Parlamento europeo e decisione 4 marzo 2003 del Consiglio.*

Articolo 1

Obiettivo.

Obiettivo della presente direttiva è contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, in particolare:

- a) prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
- b) migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni sull'accesso alla giustizia nel quadro delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

Articolo 2

Partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi.

1. Ai fini del presente articolo, per «pubblico» s'intende una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
2. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma delle disposizioni elencate nell'allegato I.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, di qualsiasi proposta relativa a tali piani o programmi o alla loro modifica o riesame, e siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese tra l'altro le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere sottoposti osservazioni o quesiti;

- b) il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;
- c) nell'adozione di tali decisioni, si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione del pubblico;
- d) dopo un esame delle osservazioni e dei pareri del pubblico, l'autorità competente faccia ragionevoli sforzi per informare il pubblico in merito alle decisioni adottate e ai motivi e considerazioni su cui le stesse sono basate, includendo informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico.

3. Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione ai fini di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate che soddisfano i requisiti imposti dalla legislazione nazionale, quali quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.

Le modalità dettagliate per la partecipazione del pubblico ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da consentire al pubblico di prepararsi e partecipare efficacemente.

Vengono fissate scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico di cui al presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica a piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale o adottati in caso di emergenze civili.

5. Il presente articolo non si applica a piani e programmi di cui all'allegato I per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della *direttiva 2001/42/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, o ai sensi della *direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Articolo 3

Modifica della direttiva 85/337/CEE.

La *direttiva 85/337/CEE* del Consiglio è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti definizioni:
... ⁽⁷⁾.
- 2) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
... ⁽⁸⁾.
- 3) All'articolo 2, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
... ⁽⁹⁾.
- 4) all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
... ⁽¹⁰⁾.
- 5) l'articolo 7 è modificato come segue:
 - a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
... ⁽¹¹⁾.
 - b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
... ⁽¹²⁾.
- 6) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

... (13).

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

... (14).

7) è inserito il seguente articolo:

... (15).

8) all'allegato I, è aggiunto il seguente punto:

... (16).

9) all'allegato II, punto 13, primo trattino, in fine, è aggiunta la seguente parte di frase:

... (17).

(7) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(8) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(9) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(10) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(11) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(12) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(13) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(14) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(15) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(16) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(17) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

Articolo 4

Modifica della direttiva 96/61/CE.

[La direttiva 96/61/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 10, lettera b), è aggiunta la seguente frase:

... (18).

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

... (19).

2) all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il seguente trattino:

... (20).

3) l'articolo 15 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

... ⁽²¹⁾.

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

... ⁽²²⁾.

4) è inserito il seguente articolo:

... ⁽²³⁾.

5) l'articolo 17 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

... ⁽²⁴⁾.

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

... ⁽²⁵⁾.

6) è aggiunto l'allegato V di cui all'allegato II della presente direttiva] ⁽²⁶⁾.

(18) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.

(19) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.

(20) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.

(21) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.

(22) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.

(23) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.

(24) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.

(25) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.

(26) Articolo abrogato dall'allegato VI della direttiva 2008/1/CE.

Articolo 5

Relazioni e riesame.

Entro il 25 giugno 2009 la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione ed efficacia della presente direttiva. Per integrare altre esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, a norma dell'articolo 6 del trattato e tenuto conto dell'esperienza acquisita negli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, detta relazione è corredata delle proposte di modifica della presente direttiva eventualmente necessarie. In particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere l'ambito d'applicazione della presente direttiva ad altri piani e programmi in materia ambientale.

Articolo 6

Attuazione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Drys

Allegato I**Disposizioni in materia di piani e di programmi di cui all'articolo 2**

- a) *Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE* del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti.
 - b) *Articolo 6 della direttiva 91/157/CEE* del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
 - c) *Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/676/CEE* del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
 - d) *Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE* del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
 - e) *Articolo 14 della direttiva 94/62/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
 - f) *Articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE* del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
-

Allegato II ⁽²⁷⁾

Nella *direttiva 96/61/CE* è aggiunto il seguente allegato: ... ⁽²⁸⁾.

⁽²⁸⁾ Il testo omissso è riportato in modifica alla *direttiva 96/61/CE*.

⁽²⁷⁾ Allegato abrogato dall'allegato VI della *direttiva 2008/1/CE*.

Dichiarazione della Commissione

Con riferimento al suo programma di lavoro 2003, la Commissione conferma la sua intenzione di presentare nel primo trimestre 2003, una proposta di direttiva concernente l'attuazione della Convenzione di Aarhus relativamente all'accesso alla giustizia per le questioni ambientali.

Direttiva 23 ottobre 2007, n. 2007/60/CE recante: "DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni".

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 6 novembre 2007, n. L 288.

(2) Termine di recepimento: 26 novembre 2009. Direttiva recepita con D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49.

(3) La presente direttiva è entrata in vigore il 26 novembre 2007.

(4) Testo rilevante ai fini del SEE.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁵⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁶⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le alluvioni possono provocare vittime, l'evacuazione di persone e danni all'ambiente, compromettere gravemente lo sviluppo economico e mettere in pericolo le attività economiche della Comunità.

(2) Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l'incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi.

(3) Ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture, connesse con le alluvioni, è possibile e auspicabile ma, per essere efficaci, le misure per ridurre tali rischi dovrebbero, per quanto possibile, essere coordinate a livello di bacino idrografico.

(4) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, introduce l'obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e contribuirà a mitigare gli effetti delle alluvioni. La riduzione del rischio di alluvioni non figura, tuttavia, tra gli obiettivi principali di tale direttiva, né questa tiene conto dei futuri mutamenti dei rischi di alluvioni derivanti dai cambiamenti climatici.

(5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Gestione dei rischi di inondazione — Prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni» del 12 luglio 2004 presenta un'analisi e un approccio specifico per la gestione dei rischi di alluvioni a livello comunitario e afferma che un'azione concertata e coordinata a livello comunitario apporterebbe un notevole valore aggiunto e migliorerebbe il livello globale di protezione contro le alluvioni.

(6) Oltre al coordinamento tra gli Stati membri, l'efficace prevenzione e mitigazione delle alluvioni richiede la cooperazione con i paesi terzi. Questo è in linea con la direttiva 2000/60/CE e i principi internazionali di gestione del rischio di alluvioni sviluppati segnatamente nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con decisione 95/308/CE del Consiglio, e con i successivi accordi di applicazione.

(7) La decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, mobilità supporto e assistenza da parte degli Stati membri in caso di emergenze gravi, comprese le alluvioni. La protezione civile può dare risposte adeguate alle popolazioni colpite e migliorarne la preparazione e la capacità di far fronte a queste calamità.

(8) A norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, è possibile erogare tempestivamente un aiuto finanziario in caso di grave calamità per far sì che gli abitanti, le aree naturali, le regioni e i paesi colpiti possano tornare a condizioni il più normali possibile. Tuttavia, questi interventi del Fondo riguardano solo le operazioni di emergenza e non le fasi che la precedono.

(9) Nell'elaborare le politiche relative agli usi idrici e territoriali, gli Stati membri e la Comunità dovrebbero tenere conto degli impatti potenziali che tali politiche potrebbero avere sui rischi di alluvioni e sulla gestione dei medesimi.

(10) Il territorio della Comunità è colpito da varie tipologie di alluvioni, come quelle causate dallo straripamento dei fiumi, le piene repentine, le alluvioni urbane e le inondazioni marine delle zone costiere. I danni provocati da questi fenomeni possono inoltre variare da un paese o da una regione all'altra della Comunità. Ne consegue pertanto che gli obiettivi per la gestione dei rischi di alluvioni dovrebbero essere stabiliti dagli stessi Stati membri e tener conto delle condizioni locali e regionali.

(11) In alcune zone della Comunità si potrebbe ritenere che i rischi di alluvioni non siano significativi, ad esempio nel caso di aree disabitate o scarsamente popolate oppure in zone che presentano limitati beni economici o un ridotto valore ecologico. In ogni distretto idrografico o unità di gestione dovrebbero essere valutati i rischi di alluvioni e la necessità di ulteriori azioni, quali le valutazioni dei potenziali di protezione contro le alluvioni.

(12) Per poter disporre di un efficace strumento d'informazione e di una solida base per definire le priorità e adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico riguardo alla gestione del rischio di alluvioni è necessario prevedere l'elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni in cui siano riportate le potenziali conseguenze negative associate ai vari scenari di alluvione, comprese informazioni sulle potenziali fonti di inquinamento ambientale a seguito di alluvioni. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero valutare le attività che determinano un aumento dei rischi di alluvioni.

(13) Per evitare o ridurre gli impatti negativi delle alluvioni nell'area interessata è opportuno predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni. Le cause e le conseguenze di questi fenomeni sono diversi nei vari paesi e regioni della Comunità. I suddetti piani di gestione dovrebbero pertanto tener conto delle specifiche caratteristiche delle zone da essi coperte e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone, garantendo sempre il coordinamento appropriato all'interno dei distretti idrografici e promuovendo la realizzazione degli obiettivi in materia ambientale stabiliti dalla legislazione comunitaria. In particolare, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure o dall'intraprendere azioni atte ad aumentare significativamente il rischio di alluvioni in altri Stati membri, a meno che tali misure siano state coordinate e gli Stati membri interessati abbiano trovato una soluzione concordata.

(14) I piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione. Al fine di conferire maggiore spazio ai fiumi, tali piani dovrebbero comprendere, ove possibile, il mantenimento e/o il ripristino delle pianure alluvionali, nonché misure volte a prevenire e a ridurre i danni alla salute umana, all'ambiente, al patrimonio culturale e all'attività economica. Gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvioni dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, se necessario, aggiornati, tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

(15) Il principio di solidarietà è estremamente importante nel contesto della gestione del rischio di alluvioni. Esso dovrebbe spronare gli Stati membri a trovare un'equa ripartizione delle responsabilità, quando misure riguardanti la gestione del rischio di alluvione lungo i corsi d'acqua sono decise collettivamente nell'interesse comune.

(16) Per evitare attività superflue e al fine di conseguire gli obiettivi e adempiere agli obblighi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare le valutazioni preliminari del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni nonché i piani di gestione di tale rischio già esistenti.

(17) L'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo che a norma della presente direttiva e della direttiva 2000/60/CE le autorità competenti e le unità di gestione potrebbero essere diverse.

(18) Gli Stati membri dovrebbero basare le loro valutazioni, le loro mappe e i loro piani sulle «migliori pratiche» e sulle «migliori tecnologie disponibili» appropriate, che non comportino costi eccessivi, nel campo della gestione dei rischi di alluvioni.

(19) Se un corpo idrico presenta vari utilizzi per diverse forme di attività umane sostenibili (ad esempio la gestione del rischio di alluvioni, l'ecologia, la navigazione interna o la produzione di energia idroelettrica) e se tali utilizzi presentano ripercussioni sul corpo

idrico in questione, la direttiva 2000/60/CE prevede, all'articolo 4, un processo chiaro e trasparente per trattare di tali utilizzi e ripercussioni, tra cui l'eventuale deroga alla realizzazione degli obiettivi di «buono stato» delle acque o di «non deterioramento». La direttiva 2000/60/CE prevede inoltre, all'articolo 9, il recupero dei costi.

(20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(21) In particolare, la Commissione ha il potere di adeguare l'allegato ai progressi scientifici e tecnici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, della decisione 1999/468/CE.

(22) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare intende promuovere l'integrazione nelle politiche comunitarie di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(23) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di un quadro per i provvedimenti volti a ridurre i rischi di danni provocati dalle alluvioni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24) In conformità ai principi di proporzionalità e sussidiarietà e al protocollo sull'applicazione di detti principi accluso al trattato e in considerazione delle capacità di cui dispongono gli Stati membri, andrebbe garantito un elevato grado di flessibilità a livello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e la responsabilità delle autorità.

(25) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(5) *GU C 195 del 18.8.2006, pag. 37.*

(6) *Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2006 (GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 123), posizione comune del Consiglio del 23 novembre 2006 (GU C 311 E del 19.12.2006, pag. 10) e posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007. Decisione del Consiglio del 18 settembre 2007.*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni di «fiume», «bacino idrografico», «sottobacino» e «distretto idrografico» di cui all'articolo 2, della direttiva 2000/60/CE, si applicano le seguenti definizioni:

1) «alluvione»: l'allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d'acqua temporanei mediterranei, e le inondazioni marine delle zone costiere e può escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari;

2) «rischio di alluvioni»: la combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica derivanti da tale evento.

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri ricorrono alle disposizioni di cui all'*articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2000/60/CE*.

2. Tuttavia, ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono:

a) nominare autorità competenti diverse da quelle individuate a norma dell'*articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE*;

b) individuare talune zone costiere o singoli bacini idrografici e assegnarli ad un'unità di gestione diversa da quelle assegnate a norma dell'*articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE*.

In tali casi gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 maggio 2010, le informazioni di cui all'*allegato I, della direttiva 2000/60/CE*. A tal fine ogni riferimento alle autorità competenti e ai distretti idrografici è considerato come riferimento alle autorità competenti e all'unità di gestione di cui al presente articolo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al presente paragrafo entro tre mesi dalla data in cui esse hanno effetto.

CAPO II

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 4

1. Gli Stati membri svolgono, per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all'*articolo 3, paragrafo 2, lettera b)*, o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Sulla base delle informazioni disponibili o di quelle facili da ottenere, quali i dati registrati e gli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui in particolare le conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni è effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali. Essa comprende almeno i seguenti elementi:

a) mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'utilizzo del territorio;

b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa la portata dell'inondazione e le vie di deflusso delle acque e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto;

c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative;

e, in funzione delle esigenze specifiche degli Stati membri, comprende:

d) una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di elementi quali la topografia, la posizione dei corsi d'acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, tra cui il ruolo delle pianure alluvionali come aree naturali di ritenzione delle acque, l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la protezione dalle alluvioni, la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

3. Nel caso dei distretti idrografici internazionali o delle unità di gestione di cui all'*articolo 3, paragrafo 2, lettera b)*, condivisi con altri Stati membri, gli Stati membri garantiscono che lo scambio delle pertinenti informazioni avvenga tra le autorità competenti interessate.

4. Gli Stati membri completano la valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2011.

Articolo 5

1. In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4, gli Stati membri individuano per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi.

2. L'individuazione di cui al paragrafo 1 di una zona nell'ambito di un distretto idrografico internazionale o di un'unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), condivisa con un altro Stato membro viene coordinata tra gli Stati membri interessati.

CAPO III

MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E MAPPE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 6

1. Gli Stati membri predispongono, a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni, nella scala più appropriata per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1.

2. L'elaborazione di mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni per le zone di cui all'articolo 5 condivise con altri Stati membri è preceduta da uno scambio di informazioni preliminare tra gli Stati membri interessati.

3. Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:

- a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
- b) media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile \geq cento anni);
- c) elevata probabilità di alluvioni, se opportuno.

4. Per ciascuno degli scenari di cui al paragrafo 3 è necessario indicare i seguenti elementi:

- a) portata della piena;
- b) profondità delle acque o, se del caso, livello delle acque;
- c) se opportuno, velocità del flusso o flusso d'acqua considerato.

5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell'ambito degli scenari di cui al paragrafo 3 ed espresse in termini di:

- a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
- b) tipo di attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;
- c) impianti di cui all'*allegato I della direttiva 96/61/CE* del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate nell'*allegato IV, paragrafo 1, punti i), iii) e v) della direttiva 2000/60/CE*;
- d) altre informazioni considerate utili dagli Stati membri, come l'indicazione delle aree in cui possono verificarsi alluvioni con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche e informazioni su altre notevoli fonti di inquinamento.

6. Gli Stati membri possono decidere che, per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione, l'elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).

7. Gli Stati membri possono decidere che, per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, l'elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).

8. Gli Stati membri provvedono a ultimare le mappe della pericolosità da alluvione e quelle del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2013.

CAPO IV

PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Articolo 7

1. Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo.

2. Gli Stati membri definiscono obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione.

3. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del paragrafo 2 nonché gli elementi indicati nell'allegato, parte A.

I piani di gestione del rischio di alluvioni tengono conto degli aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, come le pianure alluvionali naturali, gli obiettivi ambientali dell'*articolo 4 della direttiva 2000/60/CE*, la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio, l'utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali.

I piani di gestione del rischio di alluvioni riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione del rischio di alluvioni possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, il miglioramento di ritenzione delle acque nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.

4. In linea con il principio di solidarietà, i piani di gestione del rischio di alluvioni stabiliti in uno Stato membro non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, aumentano considerevolmente il rischio di alluvioni a monte o a valle di altri paesi dello stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano state coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati membri interessati nel quadro dell'articolo 8.

5. Gli Stati membri provvedono a ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015.

Articolo 8

1. Per i distretti idrografici o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), che ricadono interamente nel loro territorio, gli Stati membri garantiscono che vengano predisposti un unico piano di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico.

2. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ricadono interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza di tali piani, gli Stati membri predispongono piani di gestione del rischio di alluvioni che comprendano almeno le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all'interno del loro territorio, per quanto possibile coordinati a livello di distretto idrografico internazionale.

3. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), si estendano oltre i confini comunitari, gli Stati membri si adoperano per predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale; se ciò non fosse possibile, per le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all'interno del loro territorio si applica il paragrafo 2.

4. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono integrati, se ritenuto opportuno dai paesi che condividono un sottobacino, da piani di gestione del rischio di alluvioni più dettagliati, coordinati a livello di sottobacini internazionali.

5. Se uno Stato membro individua un problema avente un impatto sulla gestione dei rischi di alluvioni delle proprie acque che non riesce a risolvere autonomamente, esso può sottoporlo alla Commissione o ad ogni altro Stato membro interessato avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.

La Commissione dà una risposta alle relazioni e alle raccomandazioni degli Stati membri entro un termine di sei mesi.

CAPO V

COORDINAMENTO CON LA DIRETTIVA 2000/60/CE, INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare l'applicazione della presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. In particolare:

1) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 6 e 14 della presente direttiva sono preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della direttiva 2000/60/CE. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE;

2) l'elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 7 e 14 della presente direttiva sono effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e possono essere integrati nei medesimi;

3) la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall'articolo 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 10

1. Ai sensi della normativa comunitaria applicabile, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio di alluvioni.

2. Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva delle parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui al capo IV.

CAPO VI

MISURE DI ATTUAZIONE E MODIFICAZIONI

Articolo 11

1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, formati tecnici per l'elaborazione e la trasmissione dei dati, compresi i dati statistici e cartografici destinati alla Commissione. I formati tecnici dovrebbero essere adottati almeno due anni prima delle date indicate rispettivamente nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8, e nell'articolo 7, paragrafo 5, tenendo conto delle attuali norme nonché dei formati elaborati negli atti comunitari pertinenti.

2. La Commissione, tenendo conto delle scadenze fissate per il riesame e l'aggiornamento, può adeguare l'allegato al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'*articolo 21 della direttiva 2000/60/CE*.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli *articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE*, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'*articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE* è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'*articolo 7, della decisione 1999/468/CE*, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

CAPO VII

MISURE TRANSITORIE

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono decidere di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4 per i bacini idrografici, i sottobacini o le zone costiere se hanno:

a) già effettuato una valutazione del rischio che li porta alla conclusione, prima del 22 dicembre 2010, che esista un potenziale rischio significativo di alluvioni o che si possa ritenere probabile che questo si generi, dando luogo all'individuazione della zona tra quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1; oppure

b) deciso, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e di stabilire piani di gestione del rischio di alluvioni conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni equivalente ai requisiti dell'articolo 6.

3. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, purché il contenuto di tali piani sia equivalente ai requisiti prescritti all'articolo 7.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatto salvo l'articolo 14.

CAPO VIII

RIESAMI, RELAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, è riesaminata e, se del caso, aggiornata entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.

2. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni.

3. Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni.

4. I riesami di cui ai paragrafi 1 e 3 tengono conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni.

Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 nonché il loro riesame e, eventualmente, gli aggiornamenti entro tre mesi dalle date indicate, rispettivamente, nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8, nell'articolo 7, paragrafo 5, e nell'articolo 14.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 e mettono a disposizione le pertinenti informazioni al riguardo entro le date indicate, rispettivamente, nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8 e nell'articolo 7, paragrafo 5.

Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni. Nell'elaborare la relazione si tiene conto degli impatti dei cambiamenti climatici.

Articolo 17

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 novembre 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 ottobre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES

ALLEGATO

A. Piani di gestione del rischio di alluvioni

I. Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni:

- 1) conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dal capo II sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico o dell'unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), che delimita le zone individuate all'articolo 5, paragrafo 1, che sono oggetto di questo piano di gestione del rischio di alluvioni;
- 2) mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte a norma del capo III o già esistenti conformemente all'articolo 13 e conclusioni ricavate dalla loro lettura;
- 3) descrizione degli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2;
- 4) sintesi delle misure e relativo ordine di priorità intese a raggiungere gli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, comprese quelle adottate a norma dell'articolo 7, e delle misure in materia di alluvioni adottate nell'ambito di altri atti comunitari, comprese le direttive del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati , e 96/82/CE, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose , la *direttiva 2001/42/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente , e la *direttiva 2000/60/CE*;
- 5) qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e benefici, definita dagli Stati membri interessati, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.

II. Descrizione dell'attuazione del piano:

- 1) descrizione dell'ordine di priorità e delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione del piano;
- 2) sintesi delle misure/azioni adottate per informare e consultare il pubblico;
- 3) elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento messo in atto all'interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la *direttiva 2000/60/CE*.

B. Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:

- 1) eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell'articolo 14;
 - 2) valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
 - 3) descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni che erano state programmate e non sono state poste in essere;
 - 4) descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni.
-

Direttiva 17 giugno 2008, n. 2008/56/CE recante: “DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)”.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2008, n. L 164.

(2) Termine di recepimento: 15 luglio 2010. La presente direttiva è stata recepita con D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190.

(3) La presente direttiva è entrata in vigore il 15 luglio 2008.

(4) Testo rilevante ai fini del SEE.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁵⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁶⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ⁽⁷⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le acque marine soggette alla sovranità e alla giurisdizione degli Stati membri dell’Unione europea includono le acque del Mar Mediterraneo, del Mar Baltico, del Mar Nero e dell’Oceano Atlantico nordorientale, comprese le acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie.

(2) È evidente che le pressioni sulle risorse marine naturali e la domanda di servizi ecosistemici marini sono spesso troppo elevate e che la Comunità ha l’esigenza di ridurre il suo impatto sulle acque marine, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti.

(3) L’ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi. A tale proposito la presente direttiva dovrebbe, fra l’altro, promuovere l’integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell’Unione europea.

(4) In conformità della *decisione n. 1600/2002/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è stata sviluppata una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell’ambiente marino volta a promuovere l’uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini.

(5) È opportuno orientare lo sviluppo e l’attuazione della strategia tematica verso la preservazione degli ecosistemi marini. Tale approccio dovrebbe includere le aree protette e riguardare tutte le attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino.

(6) L’istituzione di zone marine protette, comprendenti zone già designate o da designare nella *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (di seguito «direttiva Habitat»), nella *direttiva 79/409/CEE* del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (di seguito «direttiva Uccelli selvatici») e negli accordi internazionali o regionali di cui la Comunità europea o gli Stati membri interessati sono parti contraenti, costituisce un importante contributo al conseguimento di un buono stato ecologico nell’ambito della presente direttiva.

(7) L’istituzione di tali zone protette in virtù della presente direttiva costituirà un passo importante verso il rispetto degli impegni assunti al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e nel contesto della convenzione sulla diversità biologica, approvata dalla *decisione 93/626/CEE* del Consiglio, e contribuirà alla creazione di reti coerenti e rappresentative di tali zone.

(8) Nell'applicare un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini, occorre innanzi tutto conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino nella Comunità, continuare a proteggerlo e preservarlo ed evitarne qualsiasi ulteriore degrado.

(9) Per realizzare tali obiettivi occorre un quadro legislativo trasparente e coerente. Tale quadro dovrebbe contribuire alla coerenza delle diverse politiche e promuovere l'integrazione delle preoccupazioni ambientali in altre politiche, quali la politica comune della pesca, la politica agricola comune ed altre pertinenti politiche comunitarie. Il quadro legislativo dovrebbe fornire un quadro globale d'azione e far sì che le azioni adottate siano coordinate, coerenti e ben integrate in relazione a quelle previste da altri atti normativi comunitari e accordi internazionali.

(10) La diversità delle condizioni, dei problemi e delle esigenze delle varie regioni o sottoregioni marine che compongono l'ambiente marino nella Comunità richiede soluzioni differenziate e specifiche. Di tale diversità si dovrebbe tener conto in tutte le fasi di preparazione delle strategie per l'ambiente marino, ma soprattutto durante la formulazione, la pianificazione e l'attuazione delle misure volte a conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino comunitario a livello delle regioni e sottoregioni marine.

(11) Ogni Stato membro dovrebbe pertanto elaborare per le proprie acque marine una strategia per l'ambiente marino che, benché specificamente concepita per le acque nazionali, rispecchi la prospettiva globale della regione o sottoregione marina interessata. Le strategie per l'ambiente marino dovrebbero condurre alla realizzazione di programmi di misure finalizzati al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico. Tuttavia, non dovrebbe essere fatto obbligo agli Stati membri di adottare misure specifiche qualora non esista un rischio significativo per l'ambiente marino o qualora i costi siano sproporzionati tenuto conto dei rischi per l'ambiente marino, purché la decisione di non intervenire sia adeguatamente motivata.

(12) Le acque costiere, compresi il fondale e il sottosuolo, costituiscono parte integrante dell'ambiente marino e, in quanto tali, dovrebbero a loro volta rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già trattati nella *direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, o in altra normativa comunitaria, onde assicurare la complementarità evitando nel contempo inutili sovrapposizioni.

(13) Data la natura transfrontaliera dell'ambiente marino, gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Dal momento che le regioni o sottoregioni marine sono condivise sia con altri Stati membri che con paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per porre in essere uno stretto coordinamento con tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati. Ove ciò sia praticabile e appropriato, per garantire tale coordinamento ci si dovrebbe avvalere delle strutture istituzionali esistenti nelle regioni o sottoregioni marine, in particolare delle convenzioni marittime regionali.

(14) Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva in cui lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente dovrebbero adoperarsi per concordare un piano d'azione che comprenda l'avvio anticipato dei programmi di misure. In tali casi, la Commissione dovrebbe essere invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l'ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.

(15) Non tutti gli Stati membri possiedono acque marine ai sensi della presente direttiva e, pertanto, l'effetto delle disposizioni in essa contenute che riguardano esclusivamente gli Stati membri che hanno acque marine dovrebbe essere limitato a tali Stati membri.

(16) Poiché un'azione a livello internazionale è indispensabile al fine di ottenere cooperazione e coordinamento, è opportuno che la presente direttiva rafforzi ulteriormente la coerenza dell'intervento della Comunità e degli Stati membri nell'ambito di accordi internazionali.

(17) Sia la Comunità sia gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) approvata dalla *decisione 98/392/CE* del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, dell'UNCLOS e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parti XI della convenzione. È quindi opportuno che la presente direttiva tenga pienamente conto degli obblighi che incombono alla Comunità e agli Stati membri in virtù di tali accordi. Oltre alle disposizioni applicabili alle acque marine delle parti contraenti, l'UNCLOS comprende l'obbligo generale di assicurare che le attività condotte sotto la giurisdizione o il controllo di una parte non provochino danni al di là delle sue acque marine, e di evitare di trasferire il danno o il rischio da una zona all'altra e di trasformare un tipo di inquinamento in un altro.

(18) La presente direttiva dovrebbe inoltre corroborare la posizione forte assunta dalla Comunità nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica in ordine alla necessità di arrestare la perdita della diversità biologica, garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina e istituire una rete mondiale di zone marine protette entro il 2012. Essa dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi della settima conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, che ha adottato un programma di lavoro articolato sulla biodiversità marina e costiera, con una serie di scopi, traguardi e attività volti ad arrestare la perdita della diversità biologica a livello nazionale, regionale e mondiale e ad assicurare che gli ecosistemi marini possano costituire una fonte di beni e servizi, e un programma di lavoro sulle zone protette destinato a istituire e a mantenere entro il 2012 sistemi ecologicamente rappresentativi di zone marine protette. Un progresso significativo in questa direzione sarà realizzato con l'obbligo per gli Stati membri di designare i siti Natura 2000 in virtù delle direttive Uccelli selvatici e Habitat.

(19) La presente direttiva dovrebbe contribuire all'adempimento degli obblighi e degli importanti impegni della Comunità e degli Stati membri nell'ambito di numerosi altri accordi internazionali pertinenti relativi alla protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento: la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico, approvata dalla decisione 94/157/CE del Consiglio, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, approvata dalla *decisione 98/249/CE* del Consiglio, compreso il suo nuovo allegato V concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marina e la relativa appendice 3, approvati dalla *decisione 2000/340/CE* del Consiglio, la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, approvata dalla *decisione 77/585/CEE* del Consiglio e le sue modifiche del 1995, approvate dalla *decisione 1999/802/CE* del Consiglio, nonché il suo protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, approvato dalla *decisione 83/101/CEE* del Consiglio, e le sue modifiche del 1996, approvate dalla *decisione 1999/801/CE* del Consiglio. La presente direttiva dovrebbe inoltre contribuire all'adempimento degli obblighi degli Stati membri nell'ambito della convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l'inquinamento, in virtù della quale essi hanno assunto impegni importanti in materia di protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento e della quale la Comunità non è ancora parte ma per la quale gode dello status di osservatore.

(20) I paesi terzi con acque marine nella stessa regione o sottoregione marina di uno Stato membro dovrebbero essere invitati a partecipare al processo previsto dalla presente direttiva, facilitando in tal modo il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata.

(21) Ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva è essenziale garantire l'integrazione degli obiettivi di conservazione, delle misure di gestione e delle attività di monitoraggio e valutazione previste per le misure di protezione spaziale, come le zone speciali di conservazione, le zone speciali di protezione o le zone marine protette.

(22) Occorre anche considerare la biodiversità e il potenziale di ricerca marina associato agli ambienti in acque profonde.

(23) Per essere efficaci, i programmi di misure attuati nell'ambito delle strategie per l'ambiente marino dovrebbero essere basati su una conoscenza approfondita dello stato dell'ambiente marino in una determinata zona ed essere quanto più possibile rispondenti ai bisogni delle acque in questione di ogni Stato membro, nel rispetto della prospettiva più ampia della regione o sottoregione marina interessata. È pertanto necessario provvedere alla messa a punto a livello nazionale di un quadro adeguato, che includa la ricerca marina e le operazioni di monitoraggio, atto a consentire un'elaborazione consapevole delle politiche. A livello comunitario il sostegno alla ricerca correlata dovrebbe essere costantemente contemplato nelle politiche di ricerca e sviluppo. Il riconoscimento delle questioni relative all'ambiente marino nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo è una misura importante in tale direzione.

(24) Come prima misura verso la preparazione di un programma di misure gli Stati membri di una stessa regione o sottoregione marina dovrebbero analizzare gli elementi o le caratteristiche delle loro acque marine e le pressioni e gli impatti sulle stesse, identificando le principali pressioni e gli impatti cui sono sottoposte, l'analisi economica e sociale della loro utilizzazione e del costo del degrado dell'ambiente marino. Come base per le loro analisi essi possono utilizzare le valutazioni già effettuate nel contesto delle convenzioni marine regionali.

(25) Alla luce di tali analisi gli Stati membri dovrebbero quindi definire una serie di requisiti di buono stato ecologico applicabili alle loro acque marine. A tal fine è opportuno prevedere l'elaborazione di criteri e norme metodologiche per garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Tali criteri e norme dovrebbero essere sviluppati coinvolgendo tutte le parti interessate.

(26) La tappa successiva verso il conseguimento di un buono stato ecologico dovrebbe essere la definizione di traguardi ambientali e di programmi di monitoraggio per una valutazione continua che consentano di valutare periodicamente lo stato delle acque marine interessate.

(27) Gli Stati membri dovrebbero quindi istituire e attuare programmi di misure volti a conseguire o mantenere un buono stato ecologico nelle acque in questione, nel rispetto dei vigenti requisiti comunitari e internazionali e delle necessità della regione o sottoregione marina considerata. Tali misure dovrebbero essere elaborate sulla base del principio di precauzione, del principio dell'azione preventiva, del principio di correzione del danno ambientale in via prioritaria alla fonte e del principio «chi inquina paga».

(28) Data la necessità di un'azione mirata, è opportuno che gli Stati membri adottino le succitate misure. Affinché l'azione sia omogenea in tutta la Comunità e conforme agli impegni assunti a livello internazionale, è indispensabile che gli Stati membri comunichino alla Commissione le misure adottate, onde consentire alla Commissione di valutare la coerenza delle azioni effettuate nella regione o sottoregione marina interessata e, se opportuno, di fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.

(29) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente marino. Tuttavia, occorre riconoscere che conseguire o mantenere un buono stato ecologico sotto tutti gli aspetti può non essere possibile in tutte le acque marine entro il 2020. Pertanto, per ragioni di equità e di fattibilità è opportuno regolamentare i casi di impossibilità per uno Stato membro di giungere al pieno conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti o di conseguire o mantenere un buono stato ecologico.

(30) In tale contesto è opportuno prevedere due casi particolari. Il primo caso particolare si verifica quando uno Stato membro non è in grado di realizzare i propri traguardi ambientali a motivo di un'azione o di un'omissione non imputabile allo Stato membro interessato, vuoi per cause naturali o di forza maggiore, vuoi a seguito di provvedimenti adottati dallo stesso Stato membro per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull'ambiente, vuoi perché le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti. Lo Stato membro in questione dovrebbe giustificare le ragioni che lo inducono a ritenere che si sia verificato un siffatto caso particolare e identificare la zona interessata e dovrebbe adottare opportune misure ad hoc per continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedendo l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine colpite ed attenuando l'impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata.

(31) Il secondo caso particolare si verifica quando uno Stato membro identifica un problema che incide negativamente sullo stato ecologico delle sue acque marine, o addirittura su quello dell'intera regione o sottoregione marina interessata, ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale o che è connesso con un'altra politica comunitaria o con un accordo internazionale. In un caso di questo tipo è opportuno disporre che la Commissione sia informata nel quadro della comunicazione dei programmi di misure e, qualora sia necessaria un'azione comunitaria, che alla Commissione ed al Consiglio siano rivolte appropriate raccomandazioni.

(32) Tuttavia, la flessibilità applicata in casi particolari dovrebbe essere soggetta a un controllo a livello comunitario. Pertanto, nel primo caso particolare è opportuno che si verifichi attentamente l'efficacia delle misure ad hoc eventualmente adottate. Inoltre, in caso di provvedimenti attuati dallo Stato membro per motivi imperativi di interesse generale, la Commissione dovrebbe valutare se le eventuali modifiche o alterazioni dell'ambiente marino che ne conseguono non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Qualora la Commissione ritenga che le misure previste non siano sufficienti o adeguate per garantire un'azione coerente in tutta la regione o sottoregione marina interessata, dovrebbe fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.

(33) Nel secondo caso particolare la Commissione dovrebbe esaminare la questione e rispondere entro sei mesi. Nel presentare le relative proposte al Parlamento europeo ed al Consiglio, la Commissione, se opportuno, dovrebbe tener conto delle raccomandazioni dello Stato membro interessato.

(34) In considerazione del dinamismo e della variabilità naturale degli ecosistemi marini e dato che le pressioni e gli impatti cui sono soggetti possono variare in funzione dell'evoluzione delle varie attività umane e dell'impatto dei cambiamenti climatici, è essenziale riconoscere che la determinazione di un buono stato ecologico può dover essere adeguata nel corso del tempo. È quindi opportuno che i programmi di misure per la protezione e la gestione dell'ambiente marino siano flessibili e capaci di adattamento e tengano conto degli sviluppi scientifici e tecnologici. È pertanto opportuno prevedere l'aggiornamento periodico delle strategie per l'ambiente marino.

(35) È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione dei programmi di misure e dei relativi aggiornamenti, nonché la presentazione alla Commissione di relazioni intermedie che illustrino i progressi realizzati nell'attuazione di tali programmi.

(36) Per assicurare la partecipazione attiva del pubblico alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento delle strategie per l'ambiente marino si dovrebbe prevedere la divulgazione delle opportune informazioni sui vari elementi che le compongono o sui

relativi aggiornamenti, nonché, se richiesto, delle pertinenti informazioni utilizzate per l'elaborazione di tali strategie conformemente alla normativa comunitaria sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali.

(37) La Commissione dovrebbe presentare, entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure e comunque non oltre il 2019, una prima relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva. Le successive relazioni della Commissione dovrebbero essere pubblicate ogni sei anni.

(38) Conformemente alla *direttiva 2007/2/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), è opportuno prevedere l'adozione di norme metodologiche in materia di valutazione dello stato dell'ambiente marino, monitoraggio e traguardi ambientali, nonché l'adozione dei formati tecnici utilizzati per la trasmissione e l'elaborazione dei dati.

(39) Le misure volte a disciplinare la gestione della pesca possono essere adottate sulla base di pareri scientifici nell'ambito della politica comune della pesca, quale definita nel *regolamento (CE) n. 2371/2002* del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, compresa la chiusura totale di talune zone alle attività di pesca, per permettere il mantenimento o il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi e, se del caso, per proteggere, tra l'altro, le zone di riproduzione, allevamento e alimentazione. Gli scarichi e le emissioni derivanti dall'utilizzo di materiale radioattivo sono disciplinati dagli articoli 30 e 31 del trattato Euratom ed esulano pertanto dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

(40) La politica comune della pesca, anche nel quadro della prossima riforma, dovrebbe tener conto dell'impatto ambientale della pesca e degli obiettivi della presente direttiva.

(41) Qualora ritengano auspicabile un'azione nei succitati settori o in altri settori collegati ad un'altra politica comunitaria o ad un accordo internazionale, gli Stati membri dovrebbero presentare appropriate raccomandazioni per un'azione comunitaria.

(42) Le gravi preoccupazioni ambientali, in particolare quelle legate al cambiamento climatico, per quanto concerne le acque artiche, un ambiente marino vicino che riveste particolare importanza per la Comunità, devono essere valutate dalle istituzioni comunitarie e possono richiedere un'azione per garantire la protezione ambientale dell'Artico.

(43) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la protezione e la preservazione dell'ambiente marino, la prevenzione del degrado e, laddove possibile, il ripristino nelle zone in cui abbia subito danni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell'entità e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44) I programmi di misure e le conseguenti azioni intraprese dagli Stati membri dovrebbero basarsi su un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane e sui principi a cui si fa riferimento nell'articolo 174 del trattato, in particolare sul principio di precauzione.

(45) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 37 della stessa, che mira a promuovere l'integrazione di un livello elevato di tutela dell'ambiente e del miglioramento della qualità ambientale nelle politiche dell'Unione conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

(46) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la *decisione 1999/468/CE* del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(47) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati III, IV e V della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE*.

(48) La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di stabilire criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare, nonché di adottare specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE*,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(5) GU C 185 del 18.8.2006, pag. 20.

(6) (2) GU C 206 del 29.8.2006, pag. 5.

(7) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 (GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 86), posizione comune del Consiglio del 23 luglio 2007 (GU C 242 E 16.10.2007, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007. Decisione del Consiglio del 14 maggio 2008.

(8) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva istituisce un quadro all'interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020.
 2. A tal fine sono elaborate ed attuate strategie per l'ambiente marino intese a:
 - a) proteggere e preservare l'ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni;
 - b) prevenire e ridurre gli apporti nell'ambiente marino, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento quale definito all'articolo 3, paragrafo 8, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare.
 3. Le strategie per l'ambiente marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo non sia compromessa, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.
 4. La presente direttiva contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche, gli accordi e le misure legislative che hanno un impatto sull'ambiente marino e mira a garantire l'integrazione delle preoccupazioni ambientali negli stessi.
-

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1, e tiene conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina.
 2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano, tuttavia, per far sì che tali attività siano condotte in modo compatibile, nella misura del possibile e del ragionevole, con gli obiettivi della presente direttiva.
-

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «acque marine»:

- a) acque, compresi il fondale e il sottosuolo, situate al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali, in conformità dell'UNCLOS, escluse

le acque adiacenti ai paesi e ai territori indicati nell'allegato II del trattato e ai dipartimenti e alle collettività territoriali francesi d'oltremare;

e

b) acque costiere quali definite nella *direttiva 2000/60/CE*, il loro fondale e sottosuolo, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già trattati nella presente direttiva o in altra normativa comunitaria;

2) «regione marina»: regione di cui all'articolo 4. Le regioni e sottoregioni marine sono designate per agevolare l'attuazione della presente direttiva e sono determinate tenendo conto dei fattori idrologici, oceanografici e biogeografici;

3) «strategia per l'ambiente marino»: strategia da sviluppare e attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all'articolo 5;

4) «stato ecologico»: stato generale dell'ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all'interno o all'esterno della zona considerata;

5) «buono stato ecologico»: stato ecologico delle acque marine tale per cui queste preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e l'utilizzo dell'ambiente marino resta ad un livello sostenibile, salvaguardando in tal modo il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future, vale a dire:

a) la struttura, le funzioni e i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, assieme ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentono a detti ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana. Le specie e gli habitat marini sono protetti, viene evitata la perdita di biodiversità dovuta all'attività umana e le diverse componenti biologiche funzionano in modo equilibrato;

b) le proprietà idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, ivi comprese le proprietà derivanti dalle attività umane nella zona interessata, sostengono gli ecosistemi come sopra descritto. Gli apporti antropogenici di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino non causano effetti inquinanti.

Il buono stato ecologico è determinato a livello di regione o sottoregione marina di cui all'articolo 4, in base ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I. Per conseguire un buono stato ecologico, si applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico;

6) «criteri»: caratteristiche tecniche distintive strettamente collegate a descrittori qualitativi;

7) «traguardo ambientale»: determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni auspiccate dei diversi componenti delle acque marine e di pressioni e impatti sulle stesse, relativamente a ciascuna regione o sottoregione marina. I traguardi ambientali sono fissati in conformità dell'articolo 10;

8) «inquinamento»: introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell'ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall'uomo, che provoca o che può provocare effetti deleteri come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversità, pericoli per la salute umana, ostacoli alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l'uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle acque marine che ne pregiudichino l'utilizzo e una riduzione della funzione ricreativa dell'ambiente marino o, in generale, il deterioramento dell'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini;

9) «cooperazione regionale»: cooperazione e coordinamento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibile, paesi terzi che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino;

10) «convenzioni marittime regionali»: convenzioni internazionali o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi che si prefiggono la protezione dell'ambiente marino delle regioni marine di cui all'articolo 4, quali la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale e la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

Articolo 4*Regioni e sottoregioni marine*

1. Gli Stati membri, nell'adempire agli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva, tengono in debita considerazione il fatto che le acque marine soggette alla loro sovranità o giurisdizione formano parte integrante delle seguenti regioni marine:

- a) Mar Baltico;
- b) Oceano Atlantico nordorientale;
- c) Mar Mediterraneo;
- d) Mar Nero.

2. Al fine di tener conto delle specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la presente direttiva sulla base di sottodivisioni, a livello opportuno, delle acque marine di cui al paragrafo 1, a condizione che tali sottodivisioni siano definite in modo compatibile con le seguenti sottoregioni marine:

a) nell'Oceano Atlantico nordorientale:

i) il grande Mare del Nord, compreso il Kattegat, e il Canale della Manica;

ii) il Mar Celtico;

iii) il Golfo di Biscaglia e la costa iberica;

iv) nell'Oceano Atlantico, la regione biogeografica macaronesica, costituita dalle acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie;

b) nel Mar Mediterraneo:

i) il Mar Mediterraneo occidentale;

ii) il Mare Adriatico;

iii) il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo centrale;

iv) il Mar Egeo orientale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la data prevista all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, le sottodivisioni eventualmente stabilite, che potranno tuttavia rivedere al termine della valutazione iniziale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Articolo 5*Strategie per l'ambiente marino*

1. Ciascuno Stato membro elabora, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una strategia per l'ambiente marino per le sue acque marine in base al piano d'azione indicato al paragrafo 2, lettere a) e b).

2. Gli Stati membri che hanno in comune una regione o una sottoregione marina cooperano per garantire che, entro ciascuna regione o sottoregione marina, le misure necessarie a conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare i seguenti vari elementi delle strategie per l'ambiente marino di cui alle lettere a) e b), siano coerenti e coordinati in tutta la regione o sottoregione marina interessata, conformemente al seguente piano d'azione per il quale gli Stati membri interessati si sforzano di seguire un'impostazione comune:

a) preparazione:

i) entro il 15 luglio 2012: valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, in conformità dell'articolo 8;

- ii) entro il 15 luglio 2012: definizione del buono stato ecologico delle acque considerate, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1;
 - iii) entro il 15 luglio 2012: definizione di una serie di traguardi ambientali e di corrispondenti indicatori, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1;
 - iv) entro il 15 luglio 2014: salvo diversa disposizione della pertinente legislazione comunitaria, elaborazione e attuazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1;
- b) programma di misure:
- i) entro il 2015, elaborazione di un programma di misure finalizzate al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3;
 - ii) entro il 2016, avvio del programma di cui al punto i), in conformità dell'articolo 13, paragrafo 10.

3. Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva, qualora lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente, dovrebbero elaborare un piano d'azione, conformemente al paragrafo 1, che comprenda l'avvio anticipato dei programmi di misure, nonché eventuali misure protettive più restrittive, purché ciò non impedisca il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico in un'altra regione o sottoregione marina. In tali casi:

- a) gli Stati membri interessati informano la Commissione del calendario riveduto e agiscono di conseguenza;
- b) la Commissione è invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l'ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.

Articolo 6

Cooperazione regionale

1. Al fine di conseguire il coordinamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ove ciò sia fattibile e appropriato, gli Stati membri si avvalgono delle strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o sottoregione marina in questione.
2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione delle strategie per l'ambiente marino, gli Stati membri, all'interno di ogni regione o sottoregione marina, si adoperano, avvalendosi dei pertinenti consessi internazionali, tra cui rientrano i meccanismi e le strutture delle convenzioni marittime regionali, per coordinare i loro interventi con i paesi terzi che esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulle acque della stessa regione o sottoregione marina.

In tale contesto gli Stati membri si basano, per quanto possibile, sui programmi e sulle attività pertinenti elaborati nell'ambito di strutture risultanti da accordi internazionali, quali le convenzioni marittime regionali.

Il coordinamento e la cooperazione sono estesi, se del caso, a tutti gli Stati membri situati nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina, inclusi i paesi senza sbocco al mare, al fine di permettere agli Stati membri situati in detta regione o sottoregione marina di adempiere agli obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva, avvalendosi delle strutture di cooperazione esistenti previste dalla presente direttiva o dalla *direttiva 2000/60/CE*.

Articolo 7

Autorità competenti

1. Entro il 15 luglio 2010 gli Stati membri designano per ogni regione o sottoregione marina interessata l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva nelle loro acque marine.

Entro il 15 gennaio 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità competenti designate, unitamente alle informazioni elencate nell'allegato II.

Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione l'elenco delle loro autorità competenti per quanto riguarda gli organismi internazionali di cui sono parti e che sono pertinenti per l'attuazione della presente direttiva.

Anche gli Stati membri il cui territorio è situato nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina designano l'autorità o le autorità competenti per la cooperazione e il coordinamento di cui all'articolo 6.

2. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

CAPO II

STRATEGIE PER L'AMBIENTE MARINO: PREPARAZIONE

Articolo 8

Valutazione

1. Per ciascuna regione o sottoregione marina, gli Stati membri procedono a una valutazione iniziale delle loro acque marine che tiene conto dei dati esistenti, ove disponibili, e contiene:

a) un'analisi degli elementi e delle caratteristiche essenziali e dello stato ecologico attuale delle acque, realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati alla tabella 1 dell'allegato III e comprendente le caratteristiche fisico-chimiche, i tipi di habitat, le caratteristiche biologiche e l'idromorfologia;

b) un'analisi delle pressioni e degli impatti principali, compresi quelli derivanti dalle attività umane, sullo stato ecologico delle acque, che:

i) sia realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 2 dell'allegato III e comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni nonché le tendenze ravvisabili;

ii) comprenda gli effetti cumulativi e sinergici principali; e

iii) tenga conto delle valutazioni pertinenti che sono state effettuate in virtù della vigente legislazione comunitaria;

c) un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo delle dette acque e del costo del degrado dell'ambiente marino.

2. Le analisi di cui al paragrafo 1 tengono conto di elementi relativi alle acque costiere, di transizione e territoriali che rientrano nell'ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni della vigente legislazione comunitaria, in particolare della *direttiva 2000/60/CE*. Esse tengono altresì conto di altre valutazioni pertinenti, tra cui quelle condotte congiuntamente nel contesto delle convenzioni marittime regionali, o le utilizzano come base per ottenere una valutazione globale dello stato dell'ambiente marino.

3. Gli Stati membri preparano la valutazione di cui al paragrafo 1 sforzandosi, mediante il coordinamento stabilito in virtù degli articoli 5 e 6, di garantire che:

a) i metodi di valutazione siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina;

b) siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontalieri.

Articolo 9

Definizione di buono stato ecologico

1. Sulla scorta della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una serie di requisiti di buono stato ecologico per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I.

Gli Stati membri tengono conto degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico-chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia.

Gli Stati membri tengono inoltre conto di pressioni o impatti di attività dell'uomo in ciascuna regione o sottoregione marina, tenendo presente gli elenchi indicativi di cui alla tabella 2 dell'allegato III.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, e la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data in cui quest'ultima è stata stabilita.

3. I criteri e le norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono definiti, sulla base degli allegati I e III, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, entro il 15 luglio 2010, in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Prima di proporre tali criteri e norme, la Commissione consulta tutte le parti interessate, incluse le convenzioni marittime regionali.

Articolo 10

Definizione di traguardi ambientali

1. Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina, una serie esaustiva di traguardi ambientali con i corrispondenti indicatori per le loro acque marine in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino, tenendo conto degli elenchi indicativi di pressioni e impatti che figurano alla tabella 2 dell'allegato III e delle caratteristiche che figurano nell'allegato IV.

Nello stabilire i suddetti traguardi e indicatori gli Stati membri tengono conto del fatto che continuano ad essere applicabili alle acque in questione i pertinenti traguardi ambientali esistenti definiti a livello nazionale, comunitario o internazionale, garantendo che tali traguardi siano reciprocamente compatibili e che, per quanto possibile, si tenga anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i traguardi ambientali entro tre mesi dalla loro definizione.

Articolo 11

Programmi di monitoraggio

1. Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano ed attuano, sulla scorta degli elenchi indicativi di elementi che figurano nell'allegato III e dell'elenco di cui all'allegato V, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ecologico delle loro acque marine, in funzione degli traguardi ambientali definiti ai sensi dell'articolo 10.

I programmi di monitoraggio sono compatibili all'interno delle regioni o sottoregioni marine e fondati sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dalla legislazione comunitaria, comprese le direttive Habitat e Uccelli selvatici, o da accordi internazionali e sono compatibili con le stesse.

2. Gli Stati membri che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina stabiliscono programmi di monitoraggio conformemente al paragrafo 1 e, ai fini della coerenza e del coordinamento, si adoperano per assicurare che:

a) i metodi di monitoraggio siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina al fine di agevolare la comparabilità dei risultati del monitoraggio;

b) siano presi in considerazione gli impatti transfrontalieri significativi e le caratteristiche transfrontaliere significative.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi programmi di monitoraggio entro tre mesi dalla loro elaborazione.

4. Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 12

Comunicazioni e valutazione della Commissione

Sulla base di tutte le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 3, in relazione ad ogni regione o sottoregione marina la Commissione valuta, per ciascuno Stato membro, se gli elementi

comunicati costituiscano un quadro conforme ai requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei quadri stabiliti nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell'insieme della Comunità.

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, gli elementi comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.

CAPO III

STRATEGIE PER L'AMBIENTE MARINO: PROGRAMMI DI MISURE

Articolo 13

Programmi di misure

1. Gli Stati membri identificano, per ogni regione o sottoregione marina interessata, le misure necessarie al fine di conseguire o mantenere nelle loro acque marine un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

Tali misure sono elaborate sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, in funzione dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e tenendo conto dei tipi di misure elencati nell'allegato VI.

2. Gli Stati membri integrano le misure elaborate ai sensi del paragrafo 1 in un programma di misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla *direttiva 2000/60/CE*, dalla *direttiva 91/271/CEE* del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, dalla *direttiva 2006/7/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, e dalla normativa prossima ventura relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, o da accordi internazionali.

3. Nell'elaborare i programmi di misure ai sensi del paragrafo 2 gli Stati membri tengono in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile e segnatamente gli impatti socioeconomici delle misure proposte. Per aiutare l'autorità o le autorità competenti di cui all'articolo 7 a perseguire i loro obiettivi in modo integrato, gli Stati membri possono identificare o predisporre quadri a livello amministrativo per trarre vantaggio da tale interazione.

Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porle in essere, procedono a un'analisi di impatto che comprenda una valutazione del rapporto costi/benefici.

4. I programmi di misure istituiti a norma del presente articolo comprendono misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli selvatici e zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

5. Qualora ritengano che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale sia suscettibile di avere un impatto significativo sull'ambiente marino, in particolare nelle zone indicate al paragrafo 4, gli Stati membri si rivolgono, individualmente o congiuntamente, all'autorità competente o all'organizzazione internazionale interessata al fine di esaminare ed eventualmente adottare le misure che potrebbero essere necessarie per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in modo da consentire il mantenimento o, laddove opportuno, il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.

6. Al più tardi entro il 2013 gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni utili, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulle zone di cui ai paragrafi 4 e 5.

7. Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1.

8. Gli Stati membri valutano l'incidenza dei loro programmi di misure sulle acque situate al di là delle loro acque marine al fine di minimizzare il rischio di danni e, se possibile, generare un impatto positivo su tali acque.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati i loro programmi di misure entro tre mesi dalla loro definizione.

10. Fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri provvedono affinché i programmi siano resi operativi entro un anno dalla loro definizione.

Articolo 14

Eccezioni

1. Uno Stato membro può individuare dei casi all'interno delle sue acque marine in cui, per una qualsiasi delle ragioni elencate nelle lettere da a) a d), i traguardi ambientali o un buono stato ecologico non possono essere conseguiti, in tutti i loro aspetti, attraverso le misure da esso adottate o, per le ragioni di cui alla lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste:

a) azione od omissione non imputabile allo Stato membro interessato;

b) cause naturali;

c) forza maggiore;

d) modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;

e) condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti.

Lo Stato membro interessato individua chiaramente tali casi nel suo programma di misure e fornisce alla Commissione una giustificazione a sostegno della sua affermazione. Nell'individuare tali casi lo Stato membro prende in considerazione le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.

Lo Stato membro interessato, tuttavia, adotta opportune misure ad hoc volte a continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine interessate per le ragioni di cui alle lettere b), c) o d) ed attenuare l'impatto negativo a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

2. Nelle circostanze contemplate al paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri si assicurano che le modifiche o le alterazioni non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

3. Le misure ad hoc di cui al paragrafo 1, terzo comma, sono integrate, nella misura del possibile, nei programmi di misure.

4. Gli Stati membri sviluppano ed elaborano tutti gli elementi delle strategie per l'ambiente marino di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ma non sono tenuti, ad eccezione della valutazione iniziale descritta all'articolo 8, a prendere iniziative specifiche laddove non vi sia un rischio significativo per l'ambiente marino, o laddove l'azione comporti costi sproporzionati, tenuto conto dei rischi per l'ambiente marino, e purché non si verifichi un ulteriore deterioramento.

Qualora, per una qualsiasi delle ragioni summenzionate, uno Stato membro non prenda alcuna iniziativa, fornisce alla Commissione la necessaria giustificazione a sostegno della sua decisione, evitando di compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico.

Articolo 15

Raccomandazioni per un'azione comunitaria

1. Qualora uno Stato membro identifichi un problema che incide sullo stato ecologico delle proprie acque marine ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale, o che è connesso a un'altra politica comunitaria o accordo internazionale, esso ne informa conseguentemente la Commissione, trasmettendo una giustificazione a sostegno della sua posizione.

La Commissione fornisce una risposta entro sei mesi.

2. Qualora sia necessaria l'azione delle istituzioni comunitarie, gli Stati membri presentano le opportune raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alle misure relative ai problemi di cui al paragrafo 1. Salvo diversa disposizione della pertinente normativa comunitaria, la Commissione risponde a tali raccomandazioni entro sei mesi e, se del caso, riprende tali raccomandazioni nelle pertinenti proposte presentate al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 16

Comunicazioni e valutazione della Commissione

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, la Commissione valuta per ciascuno Stato membro se i programmi di misure comunicati costituiscono un quadro idoneo a soddisfare i requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei programmi di misure nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell'insieme della Comunità.

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, i programmi di misure comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.

CAPO IV

AGGIORNAMENTO, RELAZIONI E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 17

Aggiornamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le strategie per l'ambiente marino siano aggiornate per ciascuna delle regioni o sottoregioni marine considerate.

2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri riesaminano, in modo coordinato come specificato nell'articolo 5, ogni sei anni successivamente all'elaborazione iniziale, i seguenti elementi delle loro strategie per l'ambiente marino:

a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1;

b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;

c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1;

d) i programmi di misure definiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

3. I dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame di cui al paragrafo 2 sono inviati alla Commissione, alle convenzioni marittime regionali e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2.

4. Gli articoli 12 e 16 si applicano per analogia al presente articolo.

Articolo 18

Relazioni intermedie

Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione intermedia che illustri i progressi realizzati nell'attuazione di tale programma.

Articolo 19*Consultazione e informazione del pubblico*

1. In conformità della normativa comunitaria vigente in materia, gli Stati membri provvedono affinché a tutti i soggetti interessati sia offerta la tempestiva ed effettiva possibilità di partecipare all'attuazione della presente direttiva, associando, ove possibile, gli organi o le strutture di gestione esistenti, compresi le convenzioni marittime regionali, i comitati consultivi scientifici e i consigli consultivi regionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una sintesi dei seguenti elementi delle loro strategie per l'ambiente marino o dei relativi aggiornamenti:

a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1;

b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;

c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1;

d) i programmi di misure definiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

3. Per quanto riguarda l'accesso all'informazione ambientale, si applica la *direttiva 2003/4/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Conformemente alla *direttiva 2007/2/CE*, gli Stati membri conferiscono alla Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni in relazione alla presente direttiva, in particolare l'esame dello stato dell'ambiente marino nella Comunità, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), diritti di accesso e di utilizzo dei suddetti dati e informazioni, risultanti dalle valutazioni iniziali svolte ai sensi dell'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell'articolo 11.

Entro sei mesi dal ricevimento dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale svolta ai sensi dell'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell'articolo 11, tali dati ed informazioni sono messi anche a disposizione dell'Agenzia europea dell'ambiente, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 20*Relazioni della Commissione*

1. La Commissione pubblica una prima relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure, e comunque non oltre il 2019.

Successivamente la Commissione pubblica ulteriori relazioni ogni sei anni. Essa trasmette le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Entro il 15 luglio 2012 la Commissione pubblica una relazione che valuta il contributo della presente direttiva all'adempimento degli obblighi e degli impegni nonché all'attuazione delle iniziative esistenti degli Stati membri o della Comunità, a livello comunitario o internazionale, in tema di protezione ambientale nelle acque marine.

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti elementi:

a) un esame dei progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva;

b) un esame dello stato dell'ambiente marino nella Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con le pertinenti organizzazioni e convenzioni regionali per l'ambiente marino e la pesca;

c) un'analisi delle strategie per l'ambiente marino, accompagnata da suggerimenti per migliorare tali strategie;

d) una sintesi delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi degli articoli 12 e 16 e delle valutazioni effettuate dalla Commissione in conformità dell'articolo 16 sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15;

- e) una sintesi delle risposte a ciascuna delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 18;
 - f) una sintesi delle risposte alle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su precedenti strategie per l'ambiente marino;
 - g) una sintesi del contributo di altre pertinenti politiche comunitarie al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.
-

Articolo 21

Relazione sui progressi realizzati nelle zone protette

Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri entro il 2013, la Commissione riferisce, entro il 2014, sui progressi realizzati nella messa a punto di zone marine protette, tenendo conto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario applicabile e dagli impegni internazionali della Comunità e degli Stati membri.

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 22

Finanziamento comunitario

1. Dato il carattere prioritario che riveste l'instaurazione delle strategie per l'ambiente marino, l'attuazione della presente direttiva è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari esistenti in base alle modalità e alle condizioni applicabili.
 2. I programmi elaborati dagli Stati membri sono cofinanziati dall'Unione europea in conformità degli strumenti finanziari esistenti.
-

Articolo 23

Riesame della presente direttiva

Entro il 15 luglio 2023 la Commissione riesamina la presente direttiva e propone le modifiche eventualmente necessarie.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Adeguamenti tecnici

1. Gli allegati III, IV e V possono essere modificati alla luce del progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 25, paragrafo 3, tenendo conto dei termini per il riesame e l'aggiornamento delle strategie per l'ambiente marino stabiliti all'articolo 17, paragrafo 2.
 2. Secondo la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 25, paragrafo 2,
 - a) possono essere adottate norme metodologiche per l'applicazione degli allegati I, III, IV e V;
 - b) possono essere adottati formati tecnici ai fini della trasmissione e dell'elaborazione dei dati, compresi dati statistici e cartografici.
-

Articolo 25

Comitato di regolamentazione

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli *articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE*, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'*articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE* è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'*articolo 7 della decisione 1999/468/CE*, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 26

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri privi di acque marine mettono in vigore solo le disposizioni necessarie ad assicurare la conformità al disposto degli articoli 6 e 7.

Qualora dette disposizioni siano già in vigore nella legislazione nazionale, gli Stati membri in questione comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 28

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 17 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARÈÈ

Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE recante: “DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata)”.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20.

(2) La presente direttiva è entrata in vigore il 15 febbraio 2010.

(3) La presente direttiva è stata recepita con L. 4 giugno 2010, n. 96.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il *trattato che istituisce la Comunità europea*, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁴⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del *trattato* ⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

(1) La *direttiva 79/409/CEE* del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁶⁾. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) La *decisione n. 1600/2002/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, prevede azioni specifiche per la biodiversità, compresa la protezione degli uccelli e dei loro habitat.

(3) Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici.

(4) Le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni.

(5) La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile.

(6) Le misure da prendere devono riguardare i diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè le ripercussioni delle attività umane, in particolare la distruzione e l'inquinamento degli habitat, la cattura e l'uccisione da parte dell'uomo e il commercio che ne consegue; nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie.

(7) La conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile.

(8) La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente.

(9) Per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni.

(10) A causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di sfruttamento, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente.

(11) I mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate.

(12) Data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione.

(13) La conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese.

(14) Si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali.

(15) Ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.

(16) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la *decisione 1999/468/CE* del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(17) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare taluni allegati alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE*.

(18) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati nell'allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(4) *Parere del 10 giugno 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).*

(5) *Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2009.*

(6) *Cfr. allegato VI, parte A.*

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

a) istituzione di zone di protezione;

b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;

c) ripristino dei biotopi distrutti;

d) creazione di biotopi.

Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
 - b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
 - c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
 - d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
 - e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.
-

Articolo 6

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.
2. Per le specie elencate all'allegato III, parte A, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.
3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate all'allegato III, parte B, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti. Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa in tutta la Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, a uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se ritiene che non esista tale rischio, la Commissione ne informa lo Stato membro. La raccomandazione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica a intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la sua concessione.

Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.
2. Le specie elencate all'allegato II, parte A, possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.
3. Le specie elencate all'allegato II, parte B, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.
4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.

Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a).
2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati all'allegato IV, lettera b).

Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

a) .

- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

- a) le specie che formano oggetto delle medesime;
- b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- e) i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dal 7 aprile 1981, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro è trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato

membro in questione. La versione definitiva della relazione è comunicata agli Stati membri.

Articolo 13

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 16

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'*articolo 7 della decisione 1999/468/CE*, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
-

Articolo 17

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

La *direttiva 79/409/CEE*, modificata dagli atti di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale indicati all'allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VII.

Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK

Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 recante: "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"

(1) *Publicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.*

(2) *Il presente regolamento è entrato in vigore il 21 dicembre 2013.*

(3) *Per la dichiarazione relativa al presente regolamento, vedi la Dichiarazione 20 dicembre 2013, n. 2013/C375/02.*

(4) *Per le norme di attuazione del presente regolamento, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei, vedi il Regolamento 7 marzo 2014, n. 215/2014; per le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, vedi il Regolamento 25 febbraio 2014, n. 288/2014; per integrazione al presente regolamento, vedi il Regolamento 3 marzo 2014, n. 480/2014; per le modalità di applicazione, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, vedi il Regolamento 28 luglio 2014, n. 821/2014; per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari, vedi il Regolamento 11 settembre 2014, n. 964/2014; per le modalità di esecuzione del presente regolamento, vedi il Regolamento 22 settembre 2014, n. 1011/2014; per le modalità di esecuzione del presente regolamento, per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici, vedi il Regolamento 20 gennaio 2015, n. 2015/207; per le norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al presente regolamento, vedi il Regolamento 28 aprile 2015, n. 2015/1076; in conformità al presente regolamento, per stabilire un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, vedi il Regolamento 10 giugno 2015, n. 2015/1516; per integrazione al presente regolamento, con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, vedi il Regolamento 8 luglio 2015, n. 2015/1970; e, per integrazione al presente regolamento, riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, vedi il Regolamento 29 gennaio 2016, n. 2016/568.*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁵⁾,

visti i pareri del Comitato delle regioni ⁽⁶⁾,

visti i pareri della Corte dei conti ⁽⁷⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 TFUE prevede che l'Unione debba appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.

(2) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, in particolare le misure finanziate a norma della gestione concorrente nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si dovrebbero stabilire disposizioni comuni per tutti questi fondi (i "fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, ma che non si applicano però al FEASR e al FEAMP, nonché disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Date le particolarità di ciascun fondo SIE, le norme specifiche applicabili a ciascun fondo SIE e all'obiettivo Cooperazione territoriale europea nel quadro del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti.

(3) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione nonché riducendo le disparità regionali. I fondi SIE dovrebbero svolgere un ruolo significativo in termini di realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(4) Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), si sono già ottenute importanti sinergie grazie a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro (Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. È pertanto opportuno preservare lo stretto legame tra FEAGA e FEASR e le strutture già in essere negli Stati membri dovrebbero essere conservate.

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a tenere in considerazione la grande distanza, l'insularità, la situazione strutturale socioeconomica e a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'*articolo 349* TFUE.

(6) Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all'*articolo 2* del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.

(7) Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento.

(8) Il termine eventualmente fissato, conformemente al presente regolamento, per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione non dovrebbe includere il periodo compreso tra la data in cui la Commissione ha inviato le sue osservazioni allo Stato membro e quella in cui quest'ultimo risponde a tali osservazioni.

(9) Il presente regolamento è strutturato in cinque parti: la prima stabilisce l'oggetto e le definizioni, la seconda comprende le regole applicabili a tutti i fondi SIE, la terza contiene le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione (i "fondi") la quarta contiene le disposizioni applicabili solo ai Fondi e al FEAMP e la quinta contiene le disposizioni finali. Al fine di garantire un'uniformità di interpretazione delle diverse parti del presente regolamento nonché tra quest'ultimo e quelli specifici relativi ai singoli Fondi, è importante definire chiaramente le varie interrelazioni. Inoltre, norme specifiche contenute nella regolamentazione relativa ai singoli Fondi possono essere complementari, ma le deroghe alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere possibili solo se espressamente previste dal regolamento stesso.

(10) Ai sensi dell'*articolo 317* TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i fondi SIE legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ (il "regolamento finanziario"). È opportuno che gli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e dell'attuazione dei programmi. Dette condizioni dovrebbero altresì garantire che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità e la coerenza dell'intervento pertinente dell'Unione, di rispettare il principio di proporzionalità e di tener conto dell'obiettivo complessivo di ridurre gli oneri amministrativi.

(11) Ogni Stato membro dovrebbe organizzare, rispettivamente per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e altri organismi pertinenti che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, nonché, se del caso, le

"organizzazioni ombrello" di tali autorità e organismi. L'obiettivo di tale partenariato è garantire il rispetto dei principi della governance a più livelli, come pure della sussidiarietà e della proporzionalità, e le specificità dei diversi quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri, nonché garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che gli Stati membri individuino i partner pertinenti maggiormente rappresentativi. Tali partner dovrebbero comprendere istituzioni, organizzazioni e gruppi che possono influire sulla preparazione dei programmi o potrebbero essere interessati dalla loro preparazione e attuazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare, se del caso, come partner pertinenti le organizzazioni ombrello, che sono le associazioni, federazioni o confederazioni delle pertinenti autorità regionali, locali e cittadine o altri organismi conformemente al diritto e alla prassi nazionali in vigore.

Al fine di garantire il coinvolgimento costante dei partner pertinenti nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione degli accordi di partenariato e dei programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare un atto delegato recante un codice europeo di condotta sul partenariato per sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato. Tale atto delegato non dovrebbe in nessun caso avere, né essere interpretato come avente, effetto retroattivo e non dovrebbe fornire una base per irregolarità che portino a rettifiche finanziarie. L'atto delegato adottato non dovrebbe specificare una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione. L'atto delegato adottato dovrebbe consentire agli Stati membri di decidere le disposizioni dettagliate più adeguate per l'attuazione del partenariato conformemente ai loro quadri giuridici e istituzionali nonché alle loro competenze nazionali e regionali, a condizione che siano conseguiti gli obiettivi del medesimo quali stabiliti dal presente regolamento.

(12) Le attività dei fondi SIE e le operazioni da essi finanziati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e al relativo diritto nazionale che attua direttamente o indirettamente il presente regolamento e le norme specifiche dei fondi.

(13) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei fondi SIE, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare l'ottica di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dall'*articolo 10* TFUE e dall'*articolo 21* della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare attenzione per l'accessibilità per le persone con disabilità, nonché dall'*articolo 5*, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

(14) Gli obiettivi dei fondi SIE dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente agli *articoli 11 e 191*, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, conformemente al proposito di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a tali obiettivi, usando una metodologia basata sulle categorie di intervento, i settori prioritari o le misure adottate dalla Commissione mediante un atto di esecuzione che rifletta il principio di proporzionalità.

(15) Al fine di contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, i fondi SIE dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei fondi SIE sia descritto nelle norme specifiche di ciascun fondo. Dovrebbe essere possibile circoscrivere detto ambito ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.

(16) Al fine di massimizzare il contributo dei fondi SIE e di delineare principi guida strategici per facilitare il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni, è opportuno istituire un quadro strategico comune (il "QSC"). Il QSC dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali di diversi tipi di territori.

(17) Il QSC dovrebbe definire le modalità con cui i fondi SIE devono contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le disposizioni per promuovere un uso integrato dei fondi SIE, le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE, le disposizioni per affrontare le principali sfide territoriali e gli ambiti prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito dei fondi SIE.

(18) Gli Stati membri e le regioni si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide relative all'impatto della globalizzazione, a preoccupazioni in merito all'ambiente e all'energia, all'invecchiamento della popolazione e ai cambiamenti demografici, alla domanda di trasformazione tecnologica e innovazione e alla disuguaglianza sociale. In ragione della natura complessa e correlata di tali sfide, le soluzioni sostenute dai fondi SIE dovrebbero essere di carattere integrato, multisettoriale e multidimensionale. In tale contesto, e al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche, dovrebbe essere possibile combinare i fondi SIE in modo da creare pacchetti integrati personalizzati in funzione delle esigenze territoriali specifiche.

(19) La diminuzione della popolazione attiva, unitamente all'aumento del numero di pensionati in seno alla popolazione in generale, nonché i problemi associati alla dispersione della popolazione si attende che continuino a mettere a dura prova, tra gli altri, i sistemi d'istruzione e di assistenza sociale degli Stati membri e quindi la competitività economica dell'Unione. L'adattamento a tali cambiamenti demografici costituisce una delle sfide principali che gli Stati membri e le regioni si troveranno ad affrontare nei prossimi anni, e come tale dovrebbe essere oggetto di una considerazione particolarmente elevata nei confronti delle regioni più colpite dai cambiamenti demografici.

(20) In base al QSC, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un accordo di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. L'accordo di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel QSC nel contesto nazionale e stabilire solidi impegni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi SIE. L'accordo di partenariato dovrebbe definire le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché con le missioni specifiche di ciascun Fondo, conformemente ai rispettivi obiettivi in virtù del trattato, le modalità per garantire un'efficace e efficiente attuazione dei Fondi SIE e le disposizioni relative all'applicazione del principio di partenariato nonché di un approccio integrato allo sviluppo territoriale. È opportuno distinguere tra gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati dallo Stato membro. Occorre prevedere specifici meccanismi per la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato nonché dei programmi in caso di posticipo (effettivo o previsto) dell'entrata in vigore di uno o più regolamenti specifici relativi a singoli Fondi. Ciò comporta l'introduzione di disposizioni volte a consentire la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato anche in assenza di determinati elementi relativi al fondo SIE o ai fondi SIE interessati dal posticipo, nonché la successiva presentazione di una versione rivista dell'accordo di partenariato in seguito all'entrata in vigore del regolamento o dei regolamenti specifici relativi a singoli Fondi oggetto di posticipo. Poiché in simili casi i

programmi cofinanziati dal fondo SIE interessato dal posticipo dovrebbero essere presentati e adottati soltanto dopo l'entrata in vigore del regolamento specifico relativo al Fondo stesso, è altresì opportuno stabilire appositi termini per la presentazione dei programmi coinvolti.

(21) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex ante, nonché una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione, per garantire che sussistano i prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione. A tal fine, una condizionalità ex ante dovrebbe applicarsi alla priorità di un determinato programma solo qualora presenti un nesso diretto e concreto ed effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente di un obiettivo specifico relativo a una priorità di investimento o una priorità dell'Unione, laddove non tutti gli obiettivi specifici sono necessariamente collegati a una condizionalità ex ante prevista dalle norme specifiche di ciascun fondo. La valutazione dell'applicabilità di una condizionalità ex ante dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. Il rispetto delle condizionalità ex ante applicabili dovrebbe essere valutato dallo Stato membro nel contesto della elaborazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato. La Commissione dovrebbe valutare la consistenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nei casi in cui una condizionalità ex ante applicabile non venisse soddisfatta entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti intermedi a favore delle priorità pertinenti del programma, a precise condizioni prestabilite.

(22) Nel 2019 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dell'efficacia dell'attuazione sulla base di un apposito quadro di riferimento. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe essere definito per ciascun programma, in modo da monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti per ciascuna priorità nel corso del periodo di programmazione 2014-2020 (il "periodo di programmazione"). Al fine di assicurare che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o utilizzato in modo non efficiente, qualora vi sia prova che una priorità non abbia conseguito i target intermedi relativi solo agli indicatori finanziari, agli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali, stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, a causa di debolezza nella attuazione chiaramente identificate e già comunicate dalla Commissione in precedenza senza che lo Stato membro abbia adottato le azioni correttive necessarie, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di sospendere i pagamenti al programma oppure di applicare rettifiche finanziarie alla fine del periodo di

programmazione. In sede di applicazione di rettifiche finanziarie si dovrebbe tenere conto, con il debito rispetto del principio di proporzionalità, del grado di assorbimento e dei fattori esterni che hanno contribuito alla carenza attuativa. Le correzioni finanziarie non dovrebbero essere applicate nel caso in cui gli obiettivi non siano raggiunti in conseguenza dell'impatto di fattori socio-economici o ambientali, di significativi cambiamenti delle condizioni economiche o ambientali di uno Stato membro ovvero per cause di forza maggiore che hanno inciso pesantemente sull'attuazione delle priorità in questione. Non si dovrebbe tenere conto degli indicatori di risultato ai fini dell'applicazione di sospensioni o rettifiche finanziarie.

(23) Al fine di agevolare l'orientamento ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è opportuno costituire per ciascuno Stato membro una riserva di efficacia dell'attuazione del 6% per cento degli stanziamenti totali destinati all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente in conformità di un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario della politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2010 (il "regolamento FEAMP"). In considerazione dell'eterogeneità e del carattere che interessa una pluralità di paesi dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, per questi ultimi non dovrebbe sussistere alcuna riserva di efficacia dell'attuazione. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), quali definite nel programma operativo conformemente al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ (regolamento FSE), nonché all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, i trasferimenti dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, i trasferimenti al FEASR in applicazione delle disposizioni in materia di regolazione volontaria dei pagamenti diretti nel 2013 e sui trasferimenti al FEASR di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹¹⁾ relativi agli anni civili 2013 e 2014, i trasferimenti al meccanismo per collegare l'Europa dal Fondo di coesione, i trasferimenti al Fondo di aiuti europei alle persone indigenti, quale definito in un futuro atto giuridico dell'Unione, e le azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, dovrebbero essere esclusi dal calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione.

(24) Occorre stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione onde garantire che l'efficacia della spesa nell'ambito dei fondi SIE si fondi su politiche economiche sane e che i fondi SIE possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che uno Stato membro si trova ad affrontare. Nel contesto della prima parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, la Commissione dovrebbe poter chiedere modifiche dell'accordo di partenariato e dei programmi al fine di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o di potenziare al massimo l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE disponibili quando gli Stati membri ricevono la corrispondente assistenza finanziaria. Si dovrebbe ricorrere alla riprogrammazione soltanto nei casi in cui essa potrebbe effettivamente avere un impatto diretto sulla correzione degli elementi problematici individuati nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio nel contesto dei meccanismi di governance economica al fine di evitare una riprogrammazione frequente che minerebbe la prevedibilità della gestione dei fondi. Nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, se uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe presentare una proposta al Consiglio intesa a sospendere, in parte o in tutto, gli impegni o i pagamenti destinati ai programmi in detto Stato membro. Occorre definire procedure diverse per la sospensione degli impegni e dei pagamenti. Comunque, in entrambi i casi, nel formulare una proposta di sospensione la Commissione dovrebbe tenere in conto ogni informazione pertinente e riservare debita considerazione a ogni elemento emerso o ai pareri espressi nell'ambito del dialogo strutturato con il Parlamento europeo.

L'ambito e il livello di una sospensione dovrebbero essere proporzionati ed efficaci e rispettare la parità di trattamento fra gli Stati membri. Inoltre, una sospensione dovrebbe tenere in conto la congiuntura economica e sociale dello Stato membro interessato nonché il possibile impatto economico generale su uno Stato membro risultante dalle diverse fasi di una procedura di disavanzo eccessivo e di una procedura per squilibri eccessivi.

(25) In virtù del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord allegato al TUE e al TFUE, alcune disposizioni sul disavanzo pubblico eccessivo e sulle procedure relative non si applicano al Regno Unito. Le disposizioni sulla sospensione di tutti o parte dei pagamenti e degli impegni non dovrebbero pertanto applicarsi al Regno Unito.

(26) Data l'estrema rilevanza del principio del cofinanziamento per l'attuazione dei fondi SIE, al fine di assicurare la responsabilità nell'attuazione delle politiche, e in linea con l'applicazione proporzionata delle sospensioni, ogni decisione o sospensione nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica dovrebbe tenere in conto i requisiti specifici applicabili allo Stato membro interessato per assicurare il cofinanziamento dei programmi finanziati dai fondi SIE. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

(27) I fondi SIE dovrebbero essere attuati attraverso programmi che coprano il periodo di programmazione conformemente all'accordo di partenariato. I programmi dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri basandosi su procedure che siano trasparenti e conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire il coordinamento e la coerenza delle modalità di programmazione dei fondi SIE. Poiché il contenuto dei programmi è strettamente interconnesso con quello dell'accordo di partenariato, i programmi dovrebbero essere presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. Si dovrebbe prevedere un termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la presentazione dei programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea al fine di tenere conto del loro carattere plurinazionale. In particolare, è opportuno distinguere tra gli elementi centrali dell'accordo di partenariato e dei programmi, che dovrebbero essere soggetti a una decisione della Commissione e altri elementi che non sono contemplati dalla decisione della Commissione e che possono essere modificati sotto la responsabilità degli Stati membri. La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il QSC e l'accordo di partenariato, il coordinamento dei fondi SIE con gli altri strumenti di finanziamento esistenti e con l'intervento della Banca europea per gli investimenti, se del caso.

(28) Al fine di assicurare la coerenza tra programmi sostenuti a titolo di diversi fondi SIE, in particolare per assicurare un contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire requisiti minimi comuni per quanto concerne il contenuto dei programmi, che può essere integrato da norme specifiche di ciascun fondo per tenere conto della natura specifica di ciascun fondo SIE.

(29) Occorre stabilire procedure chiare per la valutazione, l'adozione e la modifica dei programmi da parte della Commissione. Per garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi si dovrebbe precisare che i programmi, ad eccezione dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, non possono essere approvati prima dell'adozione di una decisione da parte della Commissione che approva l'accordo di partenariato. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, qualsiasi approvazione di una modifica di determinati elementi di un programma da parte della Commissione dovrebbe tradursi automaticamente in una modifica dei pertinenti elementi dell'accordo di partenariato. La mobilitazione immediata delle risorse destinate all'IOG dovrebbe inoltre essere assicurata istituendo norme speciali per la procedura di presentazione e di approvazione dei programmi operativi dedicati all'IOG di cui al regolamento FSE.

(30) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte attraverso il bilancio dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione, sarebbe opportuno ricercare sinergie in particolare tra l'operazione dei fondi SIE e Orizzonte 2020, stabilito nel *regolamento (UE) n. 1291/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, nel rispetto dei loro diversi obiettivi. I meccanismi fondamentali al fine di ottenere tali sinergie dovrebbero essere il riconoscimento dei tassi forfettari per i costi ammissibili a titolo di Orizzonte 2020 per un'operazione e un beneficiario simili e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, fra cui i fondi SIE e Orizzonte 2020, evitando nel contempo il doppio finanziamento. Al fine di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione degli attori nazionali e regionali e conseguire l'obiettivo di costruire una "scala verso l'eccellenza" nelle regioni meno sviluppate e negli Stati membri e nelle regioni a bassa efficacia di attuazione in ricerca, sviluppo e innovazione, è opportuno sviluppare strette sinergie tra i fondi SIE e Orizzonte 2020 in tutte le pertinenti priorità programmatiche.

(31) Il TFUE ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, e per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i fondi SIE. Le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero tenere in considerazione le esigenze e le potenzialità locali, nonché le pertinenti caratteristiche socioculturali. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Disposizioni dettagliate sulla definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie dello sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero essere stabilite nei relativi programmi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

(32) Per facilitare un approccio agevole alla sua integrazione nel processo di programmazione, lo sviluppo locale di tipo partecipativo può svolgersi nell'ambito di un unico obiettivo tematico al fine di promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, o di promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori, sebbene le azioni finanziate nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo potrebbero contribuire a tutti gli altri obiettivi tematici.

(33) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, è opportuno che l'azione sostenuta dai fondi, che può essere

integrata con un sostegno finanziario a titolo del FEASR o del FEAMP, sia effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo o di programmi operativi.

(34) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi SIE, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e poiché le forme di rotazione dei mezzi finanziari rendono tale sostegno più sostenibile a lungo termine.

(35) Gli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di ridurre i finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di una valutazione ex ante che ha stabilito evidenza di fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e il valore stimato e l'ambito delle necessità di investimento pubblico. Gli elementi essenziali delle valutazioni ex ante dovrebbero essere chiaramente definiti nel presente regolamento. Vista l'articolazione dettagliata della valutazione ex ante, è opportuno definire disposizioni che consentano di eseguire la valutazione dell'attuazione ex ante per fasi e di procedere all'aggiornamento e alla valutazione ex ante nel corso dell'attuazione.

(36) Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione degli investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma interessato, ai risultati della valutazione ex ante e alle norme in vigore in materia di aiuti di Stato. Se del caso, detta flessibilità dovrebbe comprendere la possibilità di riutilizzare parte delle risorse rimborsate nel corso del periodo di ammissibilità al fine di fornire una remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. Una siffatta remunerazione preferenziale dovrebbe tenere in conto le norme di mercato e assicurare che ogni aiuto di Stato sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e sia limitato all'importo minimo necessario a compensare la mancanza di capitale privato disponibile, tenendo conto della carenze del mercato o delle condizioni di investimento non ottimali.

(37) Per tenere conto del carattere rimborsabile del sostegno fornito mediante gli strumenti finanziari e per allinearsi alle pratiche di mercato, il sostegno fornito dai fondi SIE ai destinatari finali sotto forma di investimenti azionari o quasi azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, dovrebbe poter riguardare la totalità dell'investimento effettuato dai destinatari finali, senza distinzione di costi relativi all'IVA. Di conseguenza, soltanto nei casi in cui gli strumenti finanziari siano abbinati a sovvenzioni, il modo in cui l'IVA viene presa in considerazione a livello del beneficiario finale dovrebbe essere rilevante ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa connessa alla sovvenzione.

(38) Potrebbe risultare giustificato, nei casi in cui taluni elementi di un investimento non inneschino rendimenti finanziari diretti, combinare gli strumenti finanziari con sovvenzioni, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, affinché i progetti siano economicamente sostenibili. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino in questo caso il doppio finanziamento.

(39) Al fine di garantire che le risorse assegnate agli strumenti finanziari in favore delle PMI raggiungano un reale massa critica efficace ed efficiente di nuovi finanziamenti del debito a favore delle PMI, dovrebbe essere possibile utilizzare tali risorse nell'intero territorio dello Stato membro interessato a prescindere dalle categorie cui appartengono le relative regioni. Tuttavia, nell'ambito della negoziazione dell'accordo di finanziamento tra lo Stato membro e la BEI dovrebbe altresì essere possibile un guadagno proporzionale a una regione o a un gruppo di regioni dello stesso Stato membro nel quadro di un unico programma nazionale dedicato mediante il contributo finanziario del FESR e del FEASR.

(40) I contributi degli Stati membri dovrebbero essere distribuiti progressivamente nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 e l'ammontare dei versamenti dovuti dagli Stati membri alla BEI dovrebbe essere stabilito di conseguenza nell'accordo di finanziamento, in linea con le prassi bancarie standard e in un'ottica di ripartizione degli effetti agli stanziamenti di pagamento dei singoli anni.

(41) In presenza di operazioni di cartolarizzazione è opportuno garantire, al momento della chiusura del programma, che sia stata utilizzata per l'obiettivo riguardante il sostegno alle PMI almeno la somma corrispondente al contributo dell'Unione, in linea con i principi applicabili agli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario.

(42) Le autorità di gestione dovrebbero avere la flessibilità per fornire risorse dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, o agli strumenti istituiti a livello nazionale, regionale,

transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la possibilità di attuare direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi esistenti o creati ex novo o fondi di fondi.

(43) Al fine di garantire dispositivi di controllo proporzionati e di salvaguardare il valore aggiunto degli strumenti finanziari, i destinatari finali non dovrebbero essere dissuasi da eccessivi oneri amministrativi. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi dovrebbero, innanzi tutto, effettuare audit a livello delle autorità di gestione e degli organismi che applicano lo strumento finanziario, compresi fondi di fondi. Tuttavia, possono verificarsi circostanze specifiche in cui la documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione di tali audit non sia disponibile al livello delle autorità di gestione o al livello degli organismi che applicano lo strumento finanziario o i documenti non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito. In simili casi specifici è necessario stabilire talune disposizioni che consentano gli audit anche a livello dei destinatari finali.

(44) L'ammontare delle risorse versate in qualsiasi momento dai fondi SIE agli strumenti finanziari dovrebbe corrispondere all'importo necessario per realizzare gli investimenti previsti e i pagamenti ai destinatari finali, compresi i costi e le spese di gestione. Pertanto, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere scagionate. L'importo da versare come pagamento intermedio dovrebbe essere soggetto a un massimale del 25% dell'importo totale dei contributi del programma impegnati a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento, con i successivi pagamenti intermedi subordinati a una percentuale minima degli effettivi importi inseriti in precedenti domande di pagamento spesi in quanto spesa ammissibile.

(45) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura di un programma, per garantire che le risorse versate dai fondi SIE, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti ai destinatari finali. Le norme dovrebbero essere abbastanza flessibili da rendere possibile il sostegno a strumenti azionari a vantaggio delle imprese destinatarie e, pertanto, dovrebbero tenere in conto talune caratteristiche specifiche degli strumenti azionari per le imprese, quali le pratiche di mercato in connessione con la concessione di finanziamenti di follow-up nel settore dei fondi di capitale di rischio. Conformemente alle condizioni enunciate nel presente regolamento, le imprese destinatarie dovrebbero poter beneficiare di un sostegno continuo dai fondi SIE per tali strumenti dopo il termine del periodo di ammissibilità.

(46) È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità e stabilire ulteriori norme riguardanti il reimpiego delle risorse ancora disponibili dopo la fine del periodo di ammissibilità. ⁽²⁴⁾

(47) Come norma generale, il sostegno dei fondi SIE non dovrebbe essere utilizzato per finanziare investimenti già materialmente completati o realizzati alla data della decisione di investimento. Tuttavia, per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, un determinato importo di sostegno potrebbe risultare necessario per riorganizzare il portafoglio di debiti collegati a componenti infrastrutturali di un nuovo investimento. In simili circostanze dovrebbe essere possibile utilizzare il sostegno dei fondi SIE per riorganizzare il portafoglio di debiti fino a non più del 20% dell'importo totale del sostegno al programma dallo strumento finanziario all'investimento.

(48) È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine gli Stati membri, conformemente ai rispettivi ordinamenti istituzionali, giuridici e finanziari, dovrebbero istituire comitati di sorveglianza per i fondi SIE, definendone la composizione e le funzioni. Vista la natura specifica dei programmi a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, è opportuno definire norme specifiche per i comitati di sorveglianza di detti programmi. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i fondi SIE. Per garantire l'efficacia, un comitato di sorveglianza dovrebbe avere la facoltà di formulare osservazioni alle autorità di gestione circa l'attuazione e la valutazione del programma, comprese azioni per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali osservazioni.

(49) L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza in materia di relazioni dei fondi SIE è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi relativi alla predisposizione delle relazioni proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È pertanto necessario che gli obblighi sulle relazioni riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche di efficacia dell'attuazione.

(50) Ai fini della sorveglianza dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra ciascuno Stato membro e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano decidere di non organizzare la riunione, salvo nel 2017 e 2019.

(51) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai propri obiettivi basati sul trattato, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione degli accordi di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbe presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati. Al fine di provvedere a un dibattito politico e strategico regolare sul contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di migliorare la qualità della spesa e l'efficacia dell'azione politica alla luce del semestre europeo, le relazioni strategiche dovrebbero formare oggetto di discussione nel Consiglio. Sulla base di tale discussione, il Consiglio dovrebbe poter fornire un contributo alla valutazione effettuata nella riunione di primavera del Consiglio europeo sul ruolo di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione nel conseguimento di una crescita sostenibile generatrice di posti di lavoro nell'Unione.

(52) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai fondi SIE al fine di migliorare la qualità dell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e tenendo conto delle dimensioni del programma in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione della zona oggetto del programma, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.

(53) Per migliorare la qualità dell'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che i suoi obiettivi e le sue finalità generali e specifici possano essere conseguiti, è opportuno effettuare una valutazione ex ante di ogni programma.

(54) L'autorità di gestione o lo Stato membro dovrebbero preparare un piano di valutazione. Tale piano di valutazione dovrebbe poter riguardare più di un programma. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero garantire che siano effettuate valutazioni intese a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.

(55) Dovrebbero essere effettuate valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo in considerazione gli obiettivi definiti per detta strategia dell'Unione. Per ciascuno dei fondi SIE, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di sintesi che illustri le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

(56) È opportuno precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei fondi SIE.

(57) Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di operazioni generatrici di entrate nette dopo il completamento, dovrebbero essere utilizzati differenti metodi per determinare le entrate nette generate da tali operazioni, tra cui un approccio semplificato, basato su tassi forfettari per settori o sottosettori. I tassi forfettari dovrebbero basarsi sui dati storici a disposizione della Commissione, sul potenziale di recupero dei costi e sul principio "chi inquina paga", ove applicabile. Dovrebbe essere altresì prevista l'estensione dei tassi forfettari a nuovi settori, l'introduzione di sottosettori o la revisione dei tassi per le operazioni future, qualora siano disponibili nuovi dati, mediante un atto delegato. L'impiego dei tassi forfettari potrebbe essere particolarmente opportuno nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), della RSI, nonché dell'efficienza energetica. Inoltre, per garantire l'applicazione del principio di proporzionalità e per tenere conto di altre disposizioni regolamentari e contrattuali che potrebbero eventualmente applicarsi, è necessario stabilire le esenzioni a tali norme.

(58) Occorre predisporre un approccio proporzionale ed evitare una duplicazione delle verifiche del fabbisogno di finanziamento in caso di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, che sono disciplinati anche dalle norme sugli aiuti di Stato, dato che tali norme prescrivono anche limiti sul sostegno che può essere concesso. Pertanto, in caso di aiuti de minimis, di aiuti di Stato compatibili alle PMI con applicazione di un'intensità o di limiti all'importo dell'aiuto, ovvero aiuti di Stato compatibili a grandi imprese con contestuale verifica specifica del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, non dovrebbero essere applicate le disposizioni che impongono il calcolo delle entrate nette. Gli Stati membri dovrebbero conservare tuttavia la facoltà di applicare i metodi di calcolo delle entrate nette previsto nelle norme nazionali.

(59) I partenariati pubblico privato (i "PPP") possono essere un mezzo efficace per realizzare operazioni che garantiscono il conseguimento di obiettivi di politiche pubbliche riunendo forme diverse di risorse pubbliche e private. Per facilitare l'uso dei fondi SIE a sostegno delle operazioni strutturate come PPP, il presente regolamento dovrebbe tenere conto di talune caratteristiche specifiche dei PPP adeguando alcune disposizioni comuni dei fondi SIE.

(60) Le date rispettivamente iniziale e finale di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa e uniforme applicabile all'attuazione dei fondi SIE in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi, è

opportuno specificare che la data iniziale di ammissibilità della spesa può essere anteriore al 1° gennaio 2014 se lo Stato membro in questione presenta un programma prima di tale data. Tenendo conto l'urgente necessità di mobilitare le risorse destinate all'IOG per sostenere la sua immediata attuazione, la data di inizio dell'ammissibilità della spesa dovrebbe essere eccezionalmente il 1° settembre 2013. Al fine di garantire un uso efficace dei fondi SIE e di ridurre i rischi per il bilancio dell'Unione, è necessario prevedere restrizioni al sostegno a operazioni concluse.

(61) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, dal regolamento FSE, dal regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, dal regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾ e nel regolamento FEAMP, gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.

(62) Per semplificare l'impiego dei fondi SIE e ridurre il rischio di errori prevedendo, ove necessario, una differenziazione per tenere conto delle specificità della politica, è opportuno definire le forme di sostegno, le condizioni armonizzate per il rimborso delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile dei finanziamenti a tasso forfettario, le norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile nonché le condizioni specifiche relative all'ammissibilità delle operazioni in funzione dell'ubicazione.

(63) I fondi SIE dovrebbero poter offrire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile o strumenti finanziari, o anche in combinazione tra loro, in modo da permettere agli organismi responsabili di scegliere la forma di sostegno più adatta per far fronte alle esigenze individuate.

(64) Perché l'intervento dei fondi SIE sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i fondi SIE siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo minimo appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le norme sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. Tuttavia, in linea con il principio di proporzionalità, è possibile che un periodo più limitato, pari a tre anni, sia giustificato qualora l'investimento riguardi il mantenimento di investimenti o posti di lavoro creati da PMI. Nel caso di un'operazione che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi o quando il beneficiario non sia una PMI, il contributo fornito dai fondi SIE dovrebbe essere rimborsato se, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario l'unità produttiva è rilocalizzata al di fuori dell'Unione. È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle norme applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari. Gli importi indebitamente pagati dovrebbero essere recuperati e soggetti alle procedure applicabili alle irregolarità.

(65) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo dei fondi SIE. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.

(66) Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo delle operazioni dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione delle operazioni e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, dovrebbero essere precisate le funzioni dell'autorità di gestione.

(67) È opportuno che gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti i fondi SIE. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle rispettive modalità e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.

(68) Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione con riferimento alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit e controlli sul posto mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di poter trarre conclusioni sull'efficacia dell'attuazione dei fondi SIE.

(69) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire un'efficace gestione dei programmi è necessario stabilire norme comuni relative al prefinanziamento, alle domande di pagamento intermedio e al pagamento del saldo finale, fatte salve le norme specifiche prescritte per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo. ⁽²⁴⁾

(70) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno fin dall'inizio dell'attuazione del programma, cosicché detti beneficiari ricevano gli anticipi eventualmente necessari al fine di effettuare gli investimenti pianificati e siano rimborsati rapidamente dopo la presentazione della richiesta di pagamento. Pertanto, nell'ambito dei fondi SIE si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. Il prefinanziamento iniziale dovrebbe essere liquidato integralmente al momento della chiusura del programma.

(71) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno prevedere misure che siano limitate nel tempo e che consentano all'ordinatore delegato di poter interrompere i pagamenti qualora emerga chiara evidenza che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti. La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con un possibile prolungamento di detto periodo a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.

(72) Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, è possibile che sia necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le eventuali rettifiche finanziarie che la Commissione impone agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tali rettifiche dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione riguarda l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo delle operazioni e della spesa corrispondente dichiarata alla Commissione. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di decidere l'importo di una rettifica finanziaria.

(73) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una domanda di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrotta o il pagamento sospeso. ⁽²⁴⁾

(74) La procedura di disimpegno risulta altresì un elemento indispensabile del meccanismo per la dotazione della riserva di efficacia dell'attuazione e in dette circostanze dovrebbe essere possibile ricostituire gli stanziamenti per il successivo impegno in altri programmi e priorità. Inoltre, se nell'attuazione di taluni strumenti finanziari specifici a favore delle PMI eventuali disimpegni derivano dall'interruzione della partecipazione di uno Stato membro a detti strumenti finanziari, occorre prevedere la successiva ricostituzione degli stanziamenti d'impegno in altri programmi. Dato che risulterà necessario introdurre nel regolamento finanziario disposizioni aggiuntive intese a consentire detta ricostituzione degli stanziamenti, tali procedure dovrebbero essere applicate soltanto con effetto dalla data in vigore della modifica corrispondente del regolamento finanziario.

(75) Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto e per rafforzare il loro contributo alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche per ciascun fondo a norma dei relativi obiettivi basati sul trattato, il funzionamento dei fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sull'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(76) Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR e del FEAMP sono riportate nella normativa settoriale pertinente.

(77) Al fine di promuovere gli obiettivi del TFUE in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media UE-27. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti del FESR e del FSE, consolidare lo sviluppo conseguito e stimolare la crescita economica e la coesione sociale delle regioni dell'Unione, le regioni il cui

PIL pro capite nel periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno il 60% della loro assegnazione media annuale indicativa 2007-2013. L'assegnazione totale dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione per uno Stato membro dovrebbe essere pari ad almeno il 55% della sua assegnazione specifica totale 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

(78) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal *regolamento (CE) n. 1059/2003* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾, quale modificato dal *regolamento (CE) n. 105/2007* della Commissione ⁽¹⁸⁾.

(79) Per definire un quadro finanziario adeguato per i Fondi, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, al fine di indirizzare il sostegno verso le regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio. Al fine di tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, anche nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽¹⁹⁾, nel 2016 la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento procedendo, se vi è una divergenza complessiva superiore a / - il 5%, ad adeguamenti delle dotazioni stesse. L'adeguamento necessario dovrebbe essere suddiviso in parti uguali per ciascun anno nell'arco del periodo 2017-2020.

(80) Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia nonché delle TIC in tutta l'Unione, è istituito un meccanismo per collegare l'Europa (CEF), conformemente al *regolamento (UE) n. 1316/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾. È opportuno fornire sostegno a titolo del Fondo di coesione ai progetti di realizzazione delle reti principali oppure ai progetti e alle attività orizzontali di cui alla parte I dell'allegato di tale regolamento.

(81) L'assegnazione a uno Stato membro degli stanziamenti annuali a titolo dei Fondi dovrebbe essere limitata a un massimale stabilito tenendo conto del PIL da parte dello Stato membro in questione.

(82) È necessario fissare i limiti delle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e adottare criteri obiettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Gli Stati membri dovrebbero concentrare il sostegno al fine di provvedere a che un investimento adeguato sia destinato all'occupazione giovanile, alla mobilità del lavoro, alla conoscenza, all'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà, assicurando che non sia inferiore al 23,1% la quota del FSE in termini di percentuale delle risorse totali combinate dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione a livello dell'Unione, con esclusione del sostegno dal Fondo di coesione per infrastrutture di trasporto a titolo del CEF e il sostegno dai Fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti.

(83) Data l'urgente priorità di affrontare il problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione, così come nell'Unione nel suo complesso, è istituita un'IOG ed è finanziata con fondi specifici e investimenti mirati del FSE per incrementare e rafforzare il considerevole sostegno già fornito tramite i fondi SIE. L'IOG dovrebbe mirare a sostenere giovani, in particolare coloro che sono disoccupati, che non seguono una formazione o un tirocinio e che risiedono nelle regioni ammissibili. È opportuno che l'IOG sia attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

(84) Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il Fondo europeo per l'aiuto alle persone indigenti al fine di promuovere l'inclusione sociale. È opportuno prevedere un meccanismo di trasferimento allo strumento in questione delle risorse dei fondi strutturali assegnate ai singoli Stati membri.

(85) Tenuto conto delle attuali circostanze economiche, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro non dovrebbe risultare in assegnazioni per Stato membro superiori al 110% del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.

(86) Al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse dei fondi non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici. Tali trasferimenti non dovrebbero essere superiori al 3% dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.

(87) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997 del Consiglio ⁽²¹⁾. La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15% della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie a esse assegnata.

(88) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai fondi per rafforzare l'attenzione verso i risultati. In particolare, è necessario definire requisiti dettagliati per il contenuto dei programmi operativi. Ciò dovrebbe facilitare la presentazione di una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate, stabilire il quadro per la valutazione dei risultati e sostenere l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi. In generale, un asse prioritario dovrebbe coprire un obiettivo tematico, un fondo e una categoria di regioni. Ove opportuno e al fine di aumentare l'efficacia nel quadro di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario dovrebbe poter riguardare più di una categoria di regioni e combinare una o più priorità d'investimento complementari a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione nell'ambito di uno o più obiettivi tematici.

(89) Nei casi in cui uno Stato membro elabora al massimo un programma operativo per ciascun Fondo, determinando una situazione in cui i programmi e l'accordo di partenariato sono entrambi elaborati a livello nazionale, dovrebbero essere stabilite modalità specifiche per assicurare la complementarità di tali documenti.

(90) Al fine di conciliare la necessità di programmi operativi sintetici che definiscano chiaramente gli impegni dello Stato membro con quella di lasciare un margine di flessibilità che consenta di adeguarsi a circostanze in continua evoluzione, occorre distinguere tra gli elementi essenziali del programma operativo, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati da uno Stato membro. Dovrebbero quindi essere previste procedure che consentano di modificare detti elementi non essenziali dei programmi operativi a livello nazionale, senza decisioni da parte della Commissione.

(91) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

(92) I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere stabilita in relazione ai costi ammissibili totali tenendo conto delle entrate nette attese; in considerazione della maggiore entità degli investimenti che solitamente caratterizza tale settore, la soglia per i progetti in materia di trasporti dovrebbe essere più elevata. Onde garantire la chiarezza è a tal fine opportuno definire il contenuto di una domanda relativa a un grande progetto. La domanda dovrebbe contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non dia adito a una significativa perdita di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione.

(93) Per promuovere la preparazione e l'attuazione di grandi progetti su una base economica e tecnica sana e per incoraggiare l'uso della consulenza di esperti allo stadio iniziale, in merito ai quali esperti indipendenti sostenuti dall'assistenza tecnica della Commissione o, di concerto con la Commissione, altri esperti indipendenti possono fornire dichiarazioni sulla fattibilità e sostenibilità economica di un grande progetto, la procedura di approvazione della Commissione dovrebbe essere resa più snella. La Commissione dovrebbe poter rifiutare l'approvazione del contributo finanziario soltanto se accerta una lacuna significativa nell'analisi qualitativa indipendente.

(94) Se un'analisi qualitativa indipendente di un grande progetto non ha avuto luogo, lo Stato membro dovrebbe trasmettere tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare il grande progetto onde determinare se sia giustificato il contributo finanziario richiesto.

(95) Ai fini della continuità dell'attuazione, per evitare oneri amministrativi superflui e per allineare alla decisione della Commissione sugli orientamenti sulla chiusura del periodo di programmazione 2007-2013, sono stabilite disposizioni di scaglionamento per i grandi progetti approvati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽²²⁾ il cui periodo di attuazione previsto si estende oltre il periodo di programmazione coperto dal presente regolamento. In determinate condizioni, è opportuno prevedere una procedura prioritaria per la notifica e l'approvazione di una seconda fase o fase successiva di un grande progetto per il quale la fase

o le fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione a titolo del periodo di programmazione 2007-2013. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del pertinente periodo di programmazione.

(96) Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente un progetto o un gruppo di progetti o che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sui target intermedi, sulle realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali target intermedi, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.

(97) È necessario adottare norme specifiche relativamente alle funzioni del comitato di sorveglianza e alle relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi sostenuti dai fondi. Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR sono riportate nella normativa settoriale pertinente.

(98) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.

(99) Al fine di rafforzare la sorveglianza dei progressi relativi all'attuazione dei fondi e facilitare la gestione finanziaria, è necessario garantire tempestivamente la disponibilità di dati finanziari di base sui progressi dell'attuazione.

(100) Ai sensi dell'*articolo 175* TFUE, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Occorre definire disposizioni concernenti il contenuto di detta relazione.

(101) È importante informare il pubblico in merito ai risultati raggiunti dai Fondi sensibilizzando altresì in merito agli obiettivi della politica di coesione. I cittadini dovrebbero avere il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione che ai beneficiari come pure alle istituzioni dell'Unione e agli organismi consultivi. Per garantire una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e rafforzare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento dovrebbero altresì concorrere a finanziare la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui quest'ultime siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

(102) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi delle operazioni finanziate nell'ambito di ciascun programma operativo.

(103) Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate, tenendo conto delle dimensioni dei programmi operativi conformemente al principio di proporzionalità, in merito alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.

(104) Al fine di assicurare che la dotazione di ciascun fondo sia mirata alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, risulta necessario fissare soglie per la dotazione destinata all'assistenza tecnica dello Stato membro. È inoltre necessario garantire che il quadro giuridico per la programmazione dell'assistenza tecnica faciliti la creazione di modalità di realizzazione semplificate in un contesto in cui gli Stati membri attuano più fondi in parallelo e dovrebbe essere possibile che tale quadro comprenda diverse categorie di regioni.

(105) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei fondi agli assi prioritari, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento

per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata.

(106) È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero precisare le rispettive responsabilità e funzioni.

(107) Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per i Fondi e il FEAMP nonché dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, è opportuno fissare disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante della conformità ai criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione, senza che siano necessarie attività di audit aggiuntive laddove il sistema sia essenzialmente lo stesso del periodo di programmazione 2007-2013, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. La designazione non dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. Tuttavia, ai fini di una maggiore certezza giuridica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasmettere alla Commissione, ove sussistano determinate condizioni stabilite nel presente regolamento, i documenti relativi alla designazione. La verifica della conformità ai criteri di designazione effettuata sulla base dei meccanismi di audit e controllo dovrebbe dare adito, laddove emerga una situazione di mancato rispetto dei criteri stessi, ad azioni correttive ed, eventualmente, porre fine alla designazione.

(108) L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e del FEAMP e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Di conseguenza, le responsabilità e funzioni dell'autorità di gestione dovrebbero essere definite.

(109) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. Le responsabilità e funzioni dell'autorità di certificazione dovrebbero essere definite.

(110) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di operazioni e sui conti. Le responsabilità e le funzioni dell'autorità di audit dovrebbero essere definite. Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di delle operazioni al fine di consentire risultati idonei a estrapolazione. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit dovrebbero comunque poter utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(111) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.

(112) Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria per i fondi SIE, dovrebbero essere stabilite disposizioni supplementari per i fondi e il FEAMP. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima dell'accettazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90% dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile per la priorità in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri all'accettazione dei conti, purché la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri.

(113) I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento iniziale e annuale e dai pagamenti intermedi. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi siano incompleti o qualora vi siano prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini. Si dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento iniziale e annuale per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per attuare i programmi secondo dette modalità. Il prefinanziamento annuale dovrebbe essere liquidato ogni anno con l'accettazione dei conti.

(114) Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.

- (115) Per garantire l'applicazione corretta delle regole generali sul disimpegno, le regole stabilite per i fondi e il FEAMP dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno.
- (116) Ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario alla gestione finanziaria dei fondi e del FEAMP, risulta necessario istituire procedure per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare basi chiare e certezza giuridica per tali accordi. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.
- (117) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere previsti limiti per il periodo in cui le autorità di gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per operazioni dopo la presentazione delle spese o il completamento di un'operazione. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un'operazione.
- (118) Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, dovrebbe essere introdotta una semplificazione significativa della procedura di chiusura. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti addizionali.
- (119) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di priorità o di programmi operativi.
- (120) Al fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione riguardanti i fondi e il FEAMP conformemente al principio di proporzionalità.
- (121) È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale e regionale e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.
- (122) La frequenza degli audit sulle operazioni dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi e il FEAMP. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un'operazione non superi i 200.000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, i 150.000 EUR per l'FSE e i 100.000 EUR per il FEAMP. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare audit in qualsiasi momento laddove emergano prove di un'irregolarità o frode ovvero, in seguito alla chiusura di un'operazione completata, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit oppure di prendere parte ai controlli sul posto di quest'ultima. La Commissione dovrebbe avere la possibilità, qualora non ottenga le necessarie garanzie in merito all'efficacia del funzionamento dell'autorità di audit con tali mezzi, di ripetere l'attività di audit laddove ammissibile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di audit. Affinché il livello degli audit effettuati dalla Commissione sia commisurato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, laddove non sussistano carenze significative o le autorità di audit siano affidabili, di ridurre le proprie attività di audit in relazione ai programmi operativi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere introdotte norme specifiche per la diminuzione del rischio di sovrapposizione tra audit di una stessa operazione da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit.
- (123) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'*articolo 290* TFUE riguardo a un codice europeo di condotta sul partenariato, integrazioni e modifiche delle sezioni 4 e 7 del QSC, criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare, norme specifiche sull'acquisto di terreni e sulla combinazione di supporto tecnico con strumenti finanziari, il ruolo, le passività e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, la revoca dei pagamenti agli strumenti finanziari, l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli strumenti finanziari, le norme specifiche che definiscono i criteri per la determinazione dei costi di gestione e le commissioni sulla base delle prestazioni e delle soglie applicabili, nonché norme per il rimborso delle spese di gestione capitalizzate e le spese per gli strumenti di capitale e di microcredito, l'adeguamento del piano tariffario per operazioni generatrici di entrate nette in settori specifici, nonché l'istituzione di una tariffa forfettaria per determinati settori o sottosettori nei settori delle TIC, ricerca,

sviluppo e innovazione e l'efficienza energetica e l'aggiunta di settori o sottosettori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni nette che generano entrate, norme supplementari sulla sostituzione di un beneficiario nell'ambito di operazioni PPP, i requisiti minimi da inserire nei contratti di PPP che sono necessari per l'applicazione di una deroga riguardante l'ammissibilità delle spese, nonché la definizione di un tasso forfettario per taluni settori o sottosettori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni di generatori di entrate nette, alcuni aspetti specifici legati ai PPP, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti per le sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, la metodologia da utilizzare nello svolgimento del riesame della qualità di un grande progetto, i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e le condizioni e le procedure da applicare per determinare se gli importi che risultano irrecuperabili sono rimborsati dalle responsabilità degli Stati membri, i dati che devono essere registrati e conservati in formato elettronico nei sistemi di controllo istituiti dalle autorità di gestione, i requisiti minimi per le piste di controllo, la portata e il contenuto dei controlli e la metodologia per il campionamento, l'uso dei dati raccolti durante i controlli, nonché i criteri per la determinazione di gravi carenze nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e per l'applicazione di tassi forfettari o di correzioni finanziarie estrapolate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(124) Per quanto riguarda tutti i fondi SIE, dovrebbe esser delegato alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le decisioni di approvazione degli elementi degli accordi di partenariato e le loro modifiche, le decisioni di approvazione degli elementi dell'accordo di partenariato riveduto, le decisioni sui programmi e sulle priorità che hanno raggiunto i loro target intermedi e possono beneficiare dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, decisioni relative alla modifica dei programmi come conseguenza delle azioni correttive relative al trasferimento delle assegnazioni finanziarie ad altri programmi, decisioni sui piani annuali delle azioni da finanziare a titolo di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e, nel caso di disimpegno, le decisioni di modifica delle decisioni che adottano programmi, e per quanto riguarda il FESR, il FSE e il Fondo di coesione,

le decisioni che individuando le regioni e gli Stati membri che rispettano i criteri relativi all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni che definiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro allo SCE, le decisioni che fissano l'importo da trasferire dalla dotazione dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro all'aiuto agli indigenti, le decisioni che accettano trasferimenti di parti di stanziamenti

per l'obiettivo cooperazione territoriale europea all'obiettivo, investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni se effettuare o meno una rettifica finanziaria in caso di mancato rispetto dell'addizionalità, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni che rifiutano il contributo finanziario per un grande progetto, le decisioni relative alla approvazione di un contributo finanziario a un grande progetto selezionato e la proroga del termine per la realizzazione della condizione relativa alla approvazione dei grandi progetti e le decisioni sui piani d'azione congiunti; e per quanto riguarda il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, le decisioni relative alla non accettazione dei conti e l'importo esigibile se i conti non sono stati accettati, le decisioni di sospensione dei pagamenti intermedi e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

(125) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al modello da utilizzare per la presentazione della relazione intermedia, al modello del programma operativo per i fondi, alla metodologia da usare nell'effettuare l'analisi costi-benefici dei grandi progetti, al formato delle informazioni sui grandi progetti, al modello per il piano d'azione comune, al modello della relazione annuale e della relazione di attuazione finale, alla frequenza della segnalazione delle irregolarità e al formato di relazione da utilizzare, al modello della dichiarazione di gestione e ai modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al *regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾.

(126) Al fine di provvedere al necessario apporto e al migliore coinvolgimento degli Stati membri, quando esercita le proprie competenze di esecuzione ai fini dell'attuazione del presente regolamento in determinati settori politici sensibili legati ai fondi SIE e per rafforzare il ruolo degli Stati membri ai fini dell'adozione di condizioni uniformi in materia o per altre misure esecutive con incidenza sostanziale o con un'incidenza potenziale rilevante sull'economia nazionale, sul bilancio nazionale o sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione degli Stati membri, gli atti di esecuzione riguardanti la metodologia per produrre dati sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, le modalità volte a garantire un approccio coerente per determinare, nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, i target intermedi e finali per ogni priorità e per valutare il raggiungimento dei target intermedi e dei target finali, termini e condizioni standard per la sorveglianza degli strumenti finanziari, le modalità per il

trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi gestiti dagli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, un modello del contratto di finanziamento relativo alla garanzia illimitata congiunta e la cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI, i modelli da utilizzare al momento di presentare ulteriori informazioni sugli strumenti finanziari con le domande di pagamento alla Commissione e nel fare relazioni su strumenti finanziari alla Commissione, i termini e le condizioni per il sistema di scambio elettronico di dati per la gestione e il controllo, la nomenclatura sulla cui base possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario nei programmi operativi; il formato della notifica del grande progetto selezionato, le caratteristiche tecniche di misure di informazione e comunicazione per l'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e la definizione dei colori standard; il modello da utilizzare per la presentazione dei dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza, le modalità di scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, il modello per la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per le autorità di gestione e, se del caso, le autorità di certificazione, le specifiche tecniche del sistema di gestione e di controllo, i modelli per le domande di pagamento e per la contabilità, dovrebbero essere adottati secondo la procedura di esame di cui all'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011*.

(127) Per l'adozione di taluni atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011*, l'impatto e le implicazioni potenziali sono talmente rilevanti per gli Stati membri da giustificare una deroga alla regola generale. Di conseguenza, in assenza di un parere del comitato, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano la definizione della metodologia per fornire informazioni sul sostegno a favore degli obiettivi in materia di cambiamento climatico; la determinazione della metodologia per i target intermedi e i target finali in relazione al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione; la fissazione dei termini e delle condizioni standard applicabili agli strumenti finanziari; la fissazione delle modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi del programma con riguardo a taluni strumenti finanziari; l'adozione del modello di accordo di finanziamento relativo agli strumenti finanziari di garanzia illimitata in solido e di cartolarizzazione a favore delle PMI; l'individuazione del modello da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari da presentare alla Commissione; la determinazione della nomenclatura in base alla quale possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario nei programmi operativi; la specificazione delle caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e definire i colori standard; la precisazione delle specifiche tecniche della registrazione e dell'archiviazione dei dati relativi al sistema di gestione e controllo. Agli atti di esecuzione in oggetto dovrebbe quindi applicarsi l'*articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011*.

(128) Poiché il presente regolamento sostituisce il *regolamento (CE) n. 1083/2006*, è opportuno abrogare detto regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2013. Le domande presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbero rimanere valide. Norme transitorie speciali dovrebbero essere anche stabilite in deroga all'*articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006* in merito a quando un'autorità di gestione può svolgere le funzioni dell'autorità di certificazione per programmi operativi, attuati nell'ambito del quadro normativo precedente, ai fini della valutazione della Commissione ai sensi dell'*articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006* in applicazione dell'*articolo 123, paragrafo 5, del presente regolamento* e relativamente alla procedura di approvazione dei grandi progetti di cui all'*articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento*.

(129) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'*articolo 5 TUE*. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(130) Onde consentire l'immediata applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(5) *GU C 191 del 29.6.2012, pag. 30, GU C 44 del 15.2.2013, pag. 76, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.*

(6) *GU C 225 del 27.7.2012, pag. 58, e GU C 17 del 19.1.2013, pag. 56.*

(7) *GU C 47 del 17.2.2012, pag. 1, GU C 13 del 16.1.2013, pag. 1 e GU C 267 del 17.9.2013, pag. 1.*

(Nota così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L).

(8) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(9) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

(10) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno nel quadro della politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 e il regolamento (CE) n. 73/2009 (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(11) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(12) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(13) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006 (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

(14) Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

(15) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo a disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).

(16) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) 1698/2005 (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

(17) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(18) Regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione, del 1° febbraio 2007, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, p. 1).

(19) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(20) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(21) Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(22) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(23) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(24) Considerando così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al *regolamento (UE) n. 1306/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾20(1) e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma del quinto comma del presente articolo:

- 1) *regolamento (UE) n. 1301/2013* (il "regolamento FESR");
- 2) *regolamento (UE) n. 1304/2013* (il "regolamento FSE");
- 3) *regolamento (UE) n. 1300/2013* (il "regolamento Fondo di coesione");
- 4) *regolamento (UE) n. 1299/2013* (il "regolamento CTE");
- 5) *regolamento (UE) n. 1305/2013* (il "regolamento FEASR"); e
- 6) un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all'applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.

(6) *Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*(Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 ⁽⁶⁾ e nella *decisione 2010/707/UE* del Consiglio ⁽⁷⁾, e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;
- 2) "quadro politico strategico": un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- 3) "strategia di specializzazione intelligente": le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa;

- 4) "norme specifiche di ciascun fondo": le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'articolo 1, quarto comma;
- 5) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- 6) "programma": un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;
- 7) "area del programma": una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni;
- 8) "priorità": nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;
- 9) "operazione": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
- 10) "beneficiario": un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;
- 11) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;
- 12) "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;
- 13) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'*articolo 107*, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del *regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione ⁽⁸⁾, del *regolamento (CE) n. 1535/2007* della Commissione ⁽⁹⁾ e del *regolamento (CE) n. 875/2007* della Commissione ⁽¹⁰⁾;
- 14) "operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- 15) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;
- 16) "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'*articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del *regolamento (CE) n. 1082/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;
- 17) "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;
- 18) "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione lnei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- 19) "strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo": un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale;

- 20) "accordo di partenariato": un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;
- 21) "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2;
- 22) "domanda di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro; ⁽¹⁴⁾
- 23) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;
- 24) "partenariati pubblico-privati" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;
- 25) "operazione PPP": un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato;
- 26) "conto di garanzia": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità nel caso di uno strumento finanziario o durante il periodo di ammissibilità e/o dopo il periodo di ammissibilità nel caso di un'operazione PPP, esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi; ⁽¹⁴⁾
- 27) "fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo;
- 28) "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella *raccomandazione 2003/361/CE* della Commissione ⁽¹³⁾;
- 29) "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;
- 30) "esercizio finanziario": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- 31) "strategia macroregionale": un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;
- 32) "strategia del bacino marittimo": un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;
- 33) "condizionalità ex ante applicabile": un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto;
- 34) "obiettivo specifico": il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità;

35) "raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'*articolo 121*, paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'*articolo 148*, paragrafo 4, TFUE": le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi;

36) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.

37) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

38) "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

39) "carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo": ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

(6) *Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).*

(7) *Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).*

(8) *Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).*

(9) *Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).*

(10) *Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).*

(11) *Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).*

(12) *Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).*

(13) *Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).*

(14) *Punto così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.*

Articolo 3 *Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione* ⁽⁷⁾

Ove, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, all'articolo 29, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, all'articolo 102, paragrafo 2, all'articolo 107, paragrafo 2, e all'articolo 108, paragrafo 3, è stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.

(7) *Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.*

PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI SIE

TITOLO I

PRINCIPI DI SOSTEGNO DELL'UNIONE PER I FONDI SIE

Articolo 4 *Principi generali*

1. I fondi SIE intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020 e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'*articolo 121*, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'*articolo 148*, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.
2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno dei fondi SIE sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e con le priorità dell'Unione ed è complementare agli altri strumenti dell'Unione.
3. Il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.
4. Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all'*articolo 5*, conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.
5. Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi SIE, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione di programmi, riguardanti la sorveglianza, la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi.
6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra i fondi SIE e tra i fondi SIE e altre politiche, altre strategie e altri strumenti pertinenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.
7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'*articolo 59* del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al CEF di cui all'*articolo 92*, paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'*articolo 8* del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP.
8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'*articolo 30* del regolamento finanziario.
9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la preparazione e l'attuazione dei fondi SIE sia efficace nelle fasi di preparazione e di attuazione, per quanto riguarda la sorveglianza, predisposizione di relazioni e la valutazione.
10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai fondi SIE in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Articolo 5 *Partenariato e governance a più livelli*

1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:
 - a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

- b) le parti economiche e sociali; e
- c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi a norma dell'articolo 48.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:

- a) i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;
- b) i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;
- c) le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- d) i principali obiettivi e le buone prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buone prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- e) le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- f) il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;
- g) i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

4. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, entro il 18 aprile 2014. Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione.

5. Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 85.

6. Per ciascun fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione del sostegno dei fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Articolo 6 *Conformità al diritto dell'Unione e nazionale*

Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Articolo 7 *Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione*

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Articolo 8 *Sviluppo sostenibile*

Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'*articolo 11* e all'*articolo 191*, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP.

La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'*articolo 150*, paragrafo 3.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Obiettivi tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune

Articolo 9 *Obiettivi tematici*

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;

- 3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
- 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;
- 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 10 *Quadro strategico comune*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'allegato I. Il QSC stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio.

2. Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e in linea con le norme che disciplinano il funzionamento di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali dell'Unione.

3. Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento.

Articolo 11 *Contenuto*

Il QSC stabilisce:

- a) i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'*articolo 121*, paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'*articolo 148*, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;
- b) le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;
- c) le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;
- d) i principi orizzontali di cui agli *articoli 5, 7 e 8* e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;
- e) le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'*articolo 174* TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'*articolo 349* TFUE;

f) i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

Articolo 12 *Revisione*

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'*articolo 225* o dell'*articolo 241* TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'*articolo 149* allo scopo di integrare o modificare le sezioni 4 e 7 dell'*allegato I*, ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

Articolo 13 *Orientamenti per i beneficiari*

1. La Commissione redige una guida che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarità con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione.
 2. La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone prassi per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee.
 3. La guida è pubblicata sul sito internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in conformità delle disposizioni specifiche dei fondi e in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.
-

CAPO II

Accordo di partenariato

Articolo 14 *Preparazione dell'accordo di partenariato*

1. Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
 2. L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'*articolo 5*. L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici.
 3. L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.
 4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'accordo di partenariato entro 22 aprile 2014.
 5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico non entrino in vigore o non ne sia prevista l'entrata in vigore entro 22 febbraio 2014, l'accordo di partenariato presentato da uno Stato membro di cui al paragrafo 4 non deve contenere gli elementi di cui all'*articolo 15*, paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii), iv) e vi), per il fondo SIE oggetto del differimento o dell'atteso differimento dell'entrata in vigore del corrispondente specifico regolamento.
-

Articolo 15 *Contenuto dell'accordo di partenariato*

1. L'accordo di partenariato stabilisce:

a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:

i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'*articolo 121*, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'*articolo 148*, paragrafo 4, TFUE;

ii) una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;

iii) gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

v) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli *articoli 5, 7 e 8* e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;

vi) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;

vii) dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'*articolo 20*;

b) disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:

i) disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

ii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;

iii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'*articolo 19* e dell'*allegato XI* a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;

iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'*articolo 21*;

v) una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;

vi) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

c) disposizioni per il principio di partenariato di cui all'*articolo 5*;

d) un elenco indicativo dei partner di cui all'*articolo 5* e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'*articolo 5* e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'*articolo 52*.

2. L'accordo di partenariato indica altresì:

a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:

i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli *articoli 32, 33 e 36*, corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;

- ii) principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;
- iii) se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;
- iv) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'*articolo 174* TFUE;
- b) modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.

Articolo 16 *Adozione e modifica dell'accordo di partenariato*

1. La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'*articolo 121*, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'*articolo 148*, paragrafo 4, TFUE, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.
2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva gli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dall'*articolo 15*, paragrafo 1, e quelli contemplati dall'*articolo 15*, paragrafo 2, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'*articolo 96*, paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'*articolo 96*, paragrafo 10, entro quattro mesi dalla data di presentazione del proprio accordo di partenariato da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite. L'accordo di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.
3. La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4. Qualora uno Stato membro proponga una modifica degli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva la modifica entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di modifica da parte dello Stato membro.
5. Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione di operare la modifica.

Articolo 17 *Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo*

1. Ove si applichi l'*articolo 14*, paragrafo 5, ogni Stato membro presenta alla Commissione un accordo di partenariato riveduto che include gli elementi mancanti dall'accordo di partenariato del fondo SIE in questione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento specifico del fondo che era stato oggetto del differimento.
2. La Commissione valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto con il presente regolamento a norma dell'*articolo 16*, paragrafo 1, e adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, intesa ad approvare l'accordo di partenariato riveduto a norma dell'*articolo 16*, paragrafo 2.

CAPO III

Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati

Articolo 18 *Concentrazione tematica*

Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'*articolo 121*, paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'*articolo 148*, paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.

Articolo 19 *Condizionalità ex ante*

1. Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'*articolo 2*, punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'*articolo 2*, punto 33), e conformemente all'*articolo 4*, paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'allegato XI.

2. L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla parte II dell'allegato XI sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all'*articolo 50*, paragrafo 4, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all'*articolo 52*, paragrafo 2.

3. La Commissione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua valutazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato. Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'*articolo 4*, paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'allegato XI e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.

4. In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cui all'*articolo 2*, punto 33), sia l'inadempimento.

5. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità del programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 2, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, entro il termine fissato al paragrafo 2, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.

6. Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della pertinente relazione di cui al paragrafo 2.

7. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.

8. I paragrafi da 1 a 7 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Articolo 20 *Riserva di efficacia dell'attuazione*

Il 6% delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'articolo 22 del presente regolamento.

Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione:

- a) risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;
- b) risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;
- c) risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- d) trasferimenti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;
- e) risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento;
- f) risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'articolo 92, paragrafo 7, del presente regolamento;
- g) risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'articolo 92, paragrafo 8, del presente regolamento.

Articolo 21 *Verifica di efficacia dell'attuazione*

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell'attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è descritto nell'allegato II.

2. La verifica dell'efficacia dell'attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.

Articolo 22 *Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione*

1. La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5% e il 7% della dotazione di ogni priorità di un programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39.

L'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6%. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia dell'attuazione sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, per fondo SIE e per categoria di regioni.

2. Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi, disaggregando tali dati per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità copra più di un fondo SIE o categoria di regioni.

3. La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2.

4. Se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2. La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 30, paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati.

5. La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. In via di deroga, se una o più delle priorità vincolate a requisiti di concentrazione tematica o assegnazioni minime non abbiano raggiunto i propri target intermedi, lo Stato membro può proporre una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle assegnazioni minime.

6. Qualora la verifica dell'efficacia dell'attuazione per una priorità dimostri che vi è stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.

7. Se la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di attuazione del programma, stabilisce una grave carenza nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato e lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali debolezze, la Commissione può, in deroga all'articolo 85, applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza. Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 149 per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

CAPO IV

Misure collegate a una sana governance economica**Articolo 23** *Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica*

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria. Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'*articolo 121, paragrafo 2, TFUE* e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'*articolo 148, paragrafo 4, TFUE* e destinata allo Stato membro interessato;

b) a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'*articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio* ⁽⁸⁾, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o

c) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al *regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio* ⁽⁹⁾;

ii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al *regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio* ⁽¹⁰⁾;

iii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del *regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* ⁽¹¹⁾ o che comporta una decisione del Consiglio a norma dell'*articolo 136, paragrafo 1, TFUE*.

Ai fini di cui al secondo comma, lettera c), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione. ⁽¹³⁾

2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata con il riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni o di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE, se del caso, e precisa i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e le caratteristiche delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2015 o dopo il 2019 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3. Lo Stato membro trasmette la sua risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, definendo le modifiche che considera necessarie nell'accordo di partenariato e nei programmi, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e precisando la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi SIE. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.

4. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dell'accordo di partenariato e dei programmi rilevanti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5. Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, essa adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti e in ogni caso entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 4. ⁽¹⁴⁾

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o dopo la presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessati. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha ommesso di adottare un'azione effettiva. Quando formula la sua proposta la Commissione tiene in considerazione tutte le informazioni pertinenti e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso tramite il dialogo strutturato di cui al paragrafo 15. Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione. ⁽¹⁴⁾

7. L'ambito e il livello della sospensione dei pagamenti imposti a norma del paragrafo 6 sono proporzionati ed effettivi e rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. I programmi da sospendere sono determinati sulla base delle esigenze indicate nella richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2. La sospensione dei pagamenti non supera il 50% dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100% dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6.

8. Se lo Stato membro ha proposto modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla Commissione, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la revoca della sospensione dei pagamenti.

9. La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

a) se il Consiglio decide a norma dell'*articolo 126*, paragrafo 8, o dell'*articolo 126*, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

b) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'*articolo 8*, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;

c) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'*articolo 10*, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata;

d) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 o al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

e) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all'*articolo 7* del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richieste nella decisione del Consiglio adottata a norma dell'*articolo 126*, paragrafo 1, TFUE.

Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione. ⁽¹⁴⁾

10. Una proposta della Commissione a norma del paragrafo 9 concernente la sospensione degli impegni si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione. La sospensione degli impegni si applica agli impegni dai fondi SIE per lo Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione. Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sulla base del paragrafo 10 sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e l'impatto della sospensione sulla sua economia. L'impatto delle sospensioni sui programmi di importanza critica ai fini di affrontare condizioni difficili in campo economico o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare. Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni. La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti:

a) un massimale del 50% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una

procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità;

b) un massimale dello 0,5% del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25% del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a:

- un massimale dell'1% del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettera a); e

- un massimale dello 0,5% del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettere b) o c), in linea con la gravità della non conformità;

c) un massimale del 50% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per il fondi SIE o un massimale dello 0,5% del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e).

Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscrizione in bilancio degli impegni sospesi.

12. Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli articoli da 86 a 88, la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi:

a) se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'*articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97* del Consiglio ⁽¹²⁾ o il Consiglio ha deciso, a norma dell'*articolo 126*, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'*articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011* o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;

c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all'*articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013* o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'*articolo 136*, paragrafo 1, TFUE.

Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

13. I paragrafi da 6 a 12 non si applicano al Regno Unito qualora la sospensione degli impegni o dei pagamenti riguardi materie coperte dal paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), punto iii), o dal paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) o c).

14. Il presente articolo non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

15. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6 o al paragrafo 9, primo comma, lettere da a) ad e), la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette dati dettagliati sui fondi SIE e sui programmi che potrebbero formare

oggetto di sospensione di impegni o di pagamenti. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma. Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta di revoca di detta sospensione. Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

16. Nel 2017 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

17. Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'*articolo 225 o 241* TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

(8) *Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).*

(9) *Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell' 11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).*

(10) *Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).*

(11) *Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).*

(12) *Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).*

(13) *Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.*

(14) *Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.*

Articolo 24 *Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio*

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100%, si applica alle domande di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

- a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del *regolamento (UE) n. 407/2010* del Consiglio;
- b) se è stato concesso allo Stato membro interessato un sostegno finanziario a medio termine ai sensi del *regolamento (CE) n. 332/2002* subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
- c) se è stato concesso un sostegno finanziario allo Stato membro interessato subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al *regolamento (UE) n. 472/2013*.

Il presente comma non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE. ⁽¹⁰⁾

2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

- a) alla spesa pubblica; o
- b) all'importo massimo della partecipazione dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, al FSE e al Fondo di coesione o per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma

se questo è inferiore. ⁽¹⁰⁾

3. La Commissione esamina l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e presenta, entro il 30 giugno 2016, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con la sua valutazione e, se necessario, una proposta legislativa.

(10) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 25 *Gestione dell'assistenza tecnica per Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio*

1. Su richiesta di uno Stato membro con temporanee difficoltà di bilancio che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, una quota delle risorse previste all'articolo 59 e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo, può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera I), con gestione diretta o indiretta. ⁽¹¹⁾

2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono addizionali rispetto agli importi stabiliti in conformità dei massimali fissati nelle norme specifiche di ciascun Fondo per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Se nelle norme specifiche di ciascun Fondo è fissato un massimale per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, ai fini del calcolo di detto massimale, nello stesso è compreso l'importo da trasferire.

3. Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 2 per l'anno di calendario in cui soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, entro il 31 gennaio dell'anno in cui è fatto il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione. Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, il 1° gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

(11) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi SIE

Articolo 26 *Preparazione dei programmi*

1. I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Gli Stati membri elaborano i programmi sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai fondi SIE, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi, tenendo conto del principio di proporzionalità.

4. I programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. I programmi di cooperazione territoriale europea sono presentati entro 22 settembre 2014. Tutti i programmi sono corredata della valutazione ex ante di cui all'articolo 55.

5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore entro un periodo fra 22 febbraio 2014 e 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento

relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato riveduto di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

6. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore oltre il 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico oggetto del differimento.

Articolo 27 *Contenuto dei programmi*

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato. Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma pertinente, conformemente alle esigenze dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il contributo degli interventi previsti a tali strategie.

4. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

- a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;
- b) indicatori di output relativi alle operazioni finanziate;
- c) indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.

Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.

5. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo, delle azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 5, 7 e 8.

6. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, sulla base della metodologia di cui all'articolo 8.

7. Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 28 *Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.*

1. In deroga all'articolo 27, i programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:

- a) gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, e ai paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all'articolo 5;
- b) un'identificazione degli organismi di cui agli articoli 125, 126 e 127 del presente regolamento e all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;
- c) per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora

le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

2. In deroga all'articolo 55, la valutazione ex ante di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera a), è considerata una valutazione ex ante di detti programmi.

3. Ai fini dei programmi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento non si applicano l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 59, paragrafi 5 e 6, del regolamento FEASR. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai programmi a titolo del FEASR si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere c), punto i), f), h), i), e m), punti da i) a iii), del regolamento FEASR.

Articolo 29 *Procedura di adozione dei programmi*

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione per ciascun fondo SIE, nonché la coerenza con l'accordo di partenariato, tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'*articolo 121*, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'*articolo 148*, paragrafo 4, TFUE, nonché della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione non è tenuta a valutare la coerenza dei programmi operativi dedicati per l'I OG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b) del presente regolamento con l'accordo di partenariato se lo Stato membro ha omesso di presentare il proprio accordo di partenariato alla data di presentazione di tali programmi dedicati.

3. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

4. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato.

In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi operativi dedicati per l'I OG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

Articolo 30 *Modifica dei programmi*

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 nonché dell'accordo di partenariato. Sono corredate del programma riveduto.

2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti iii), iv) e vi), l'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta allo stesso tempo l'approvazione della conseguente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato.

3. In deroga al paragrafo 2, ove la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell'attuazione, la Commissione formula osservazioni soltanto se ritiene che la dotazione proposta non sia conforme con le norme applicabili, non sia coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target esposti nella proposta non possano essere conseguiti. La Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione. L'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta nel contempo un'approvazione della conseguente revisione dei dati nell'accordo di partenariato.

4. In deroga al paragrafo 2, le procedure specifiche per la modifica dei programmi operativi possono essere stabilite nel regolamento FEAMP.

Articolo 31 *Partecipazione della BEI*

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e PPP.

2. La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi.

3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica, la sostenibilità economica e finanziaria, nonché la fattibilità dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.

4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contribuiti del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.

CAPO II

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 32 *Sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente capo, tali fondi sono di seguito denominati "fondi SIE interessati".

2. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

a) concentrato su territori subregionali specifici;

b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;

c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

3. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo è coerente e coordinato tra i fondi SIE interessati. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati in particolare tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi impegnati nell'attività locale.

4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda la partecipazione di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) ed e), per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dai fondi SIE interessati è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma o dei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche del fondo SIE dei fondi SIE interessati.

Articolo 33 *Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

3. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili e sono approvate dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili.

4. Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri possono selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

5. La decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato. La decisione definisce inoltre le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La popolazione del territorio di cui al paragrafo 1, lettera a), non è inferiore a 10.000 abitanti né superiore a 150.000 abitanti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 o 4 rispettivamente di approvazione o modifica dell'accordo di partenariato nel caso di detto Stato membro, al fine di tener conto di aree scarsamente o densamente popolate o di garantire la coerenza territoriale delle aree rientranti nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. ⁽¹²⁾

(12) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 34 *Gruppi di azione locale*

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
 - b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
 - c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
 - d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
 - e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
 - f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
 - g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

Articolo 35 *Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

- a) i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

- i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
- ii) studi dell'area interessata;
- iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
- v) sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;

- b) l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;
- d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g);

e) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

2. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) non supera il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

CAPO III

Sviluppo territoriale

Articolo 36 *Investimenti territoriali integrati*

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento del FSE richieda un approccio integrato che comporti investimenti del FSE, FESR o Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI"). Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.

2. Se un ITI è sostenuto da un FSE, FESR o Fondo di coesione, il programma o i programmi operativi interessati descrivono l'approccio per l'uso dello strumento ITI e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma o dei programmi preveda l'individuazione delle operazioni e delle realizzazioni di un asse prioritario o di una priorità che contribuiscono a un ITI.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 37 *Strumenti finanziari*

1. I fondi SIE possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità. Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, le autorità di gestione, gli organismi che attuano fondi di fondi e gli organismi che attuano strumenti finanziari si conformano al diritto applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

2. Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:

a) un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;

b) una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;

- c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità di remunerazione preferenziale, e del relativo livello, intesa ad attrarre risorse complementari da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale remunerazione preferenziale, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;
- d) una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;
- e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
- f) un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;
- g) disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.
3. La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 può essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario. La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento. La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
4. Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti.
5. Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento.
6. Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, il sostegno può comprendere l'importo necessario a riorganizzare il portafoglio di debiti relativo a infrastrutture che rientrano nel nuovo investimento, fino a un massimo del 20% dell'importo totale del sostegno di programma dallo strumento finanziario all'investimento.
7. Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno dei fondi SIE è fornito mediante strumenti finanziari combinati in una singola operazione con altre forme di sostegno direttamente collegate a strumenti finanziari che si rivolgono agli stessi destinatari finali, inclusi supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi sono rispettate le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e si mantengono registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.
8. I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità o un altro programma o da un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso si mantengono registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di intervento.

9. La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 7 e 8 può, alle condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

10. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1.

11. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'articolo 69, paragrafo 3.

12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione o l'organismo che si occupa dell'attuazione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai destinatari finali, se del caso.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari.

Articolo 38 *Attuazione degli strumenti finanziari*

1. In applicazione dell'articolo 37, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
- b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

2. I contributi dei fondi SIE destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi. I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni. Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevale il presente regolamento.

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;
- b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'articolo 37 e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;

b) affidare compiti di esecuzione:

i) alla BEI;

ii) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica;

iii) a un organismo di diritto pubblico o privato; o

c) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 10).

Nello sviluppare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono rapporti commerciali con entità costituite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale e recepiscono tali obblighi nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 37. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), quando attuano fondi di fondi, possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 140, paragrafi 1, 2, e 4, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi. ⁽¹³⁾

6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), ai quali sono affidati compiti di esecuzione possono aprire conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurare lo strumento finanziario come un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario. Nel caso di un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario, viene prodotta una contabilità distinta tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e su tali capitali separati sono gestite secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e dispongono di adeguata liquidità.

7. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi i termini e le condizioni per i contributi dei programmi allo strumento finanziario sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti: ⁽¹⁴⁾

a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e

b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera c), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico a norma dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.

9. I contributi nazionali pubblici e privati, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'articolo 37, paragrafo 10, possono essere forniti a livello di fondo dei fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

(13) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(14) Parte introduttiva così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 39 *Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI*

1. Ai fini del presente articolo, per "finanziamento del debito" si intendono prestiti, leasing o garanzie.
2. Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con funzioni di esecuzione conferite alla BEI a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e dell'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:
 - a) garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento;
 - b) cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾, di uno dei seguenti elementi:
 - i) portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;
 - ii) nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.

Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾ e nel regolamento (UE) n. 575/2013, onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento.

Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7% della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8.500.000.000 EUR (a prezzi del 2011). Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri. Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica. Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qualora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.

3. Le PMI che ricevono un nuovo finanziamento del debito a seguito della costituzione del nuovo portafoglio da parte dell'intermediario finanziario nel contesto dello strumento finanziario di cui al paragrafo 2 sono considerate destinatarie finali del contributo del FESR e del FEASR allo strumento finanziario in questione.

4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:

a) in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione;

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI a livello dell'Unione, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI in ogni Stato membro, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI a livello di Stato membro, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forcella del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi nonché il valore aggiunto;

b) è fornito da ogni Stato membro partecipante in quanto elemento di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario dal FESR e dal FEASR a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3);

c) è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:

i) impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;

ii) il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2;

iii) le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;

iv) le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;

v) il calendario dei pagamenti;

vi) le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;

vii) la selezione degli intermediari finanziari;

viii) la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;

ix) la visibilità;

x) le condizioni per la risoluzione dell'accordo.

Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;

d) se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

5. In ogni Stato membro partecipante si consegue un coefficiente di leva minimo in corrispondenza dei target intermedi stabiliti nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), calcolato come rapporto tra il nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili generato dagli intermediari finanziari, e il corrispondente contributo del FESR e del FEASR proveniente dallo Stato membro in questione agli strumenti finanziari. Tale coefficiente di leva minimo può variare tra gli Stati membri partecipanti.

Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei

termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento. Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulla garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.

6. In deroga alla prima frase dell'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere depositati in conti separati per Stato membro, o, se due o più Stati membri partecipanti vi acconsentono, in un unico conto riguardante tutti questi Stati membri e utilizzato in conformità degli obiettivi specifici dei programmi da cui provengono i contributi.

7. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le domande di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono effettuate sulla base del 100% degli importi che lo Stato membro deve versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali domande di pagamento si basano sugli importi richiesti ritenuti necessari dalla BEI per coprire gli impegni per contratti di garanzia o operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti dagli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che gli impegni siano stipulati dalla BEI. ⁽¹⁷⁾

8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:

a) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b); ⁽¹⁸⁾

b) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle o a beneficio delle PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

9. Ai fini degli articoli 44 e 45, le garanzie non attivate e gli importi recuperati riguardanti rispettivamente le garanzie illimitate e le operazioni di cartolarizzazione sono considerati risorse restituite agli strumenti finanziari. All'atto della liquidazione degli strumenti finanziari, i proventi netti della liquidazione, previa deduzione di costi, commissioni e pagamenti legati a importi dovuti a creditori di rango superiore ai contributi del FESR e del FEASR, sono restituiti agli Stati membri interessati in percentuale dei loro rispettivi contributi allo strumento finanziario.

10. La relazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:

a) l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;

b) i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, per le PMI ammissibili.

11. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, le risorse destinate agli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere utilizzate per originare nuovo finanziamento del debito per le PMI nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c).

12. L'articolo 70 non si applica a programmi istituiti per attuare gli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽¹⁷⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽¹⁸⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 40 Gestione e controllo degli strumenti finanziari

1. Gli organismi designati conformemente all'articolo 124 del presente regolamento per il FESR, il Fondo di coesione, il FSE e il FEAMP e all'articolo 72 del regolamento FEASR per il FEASR non effettuano verifiche sul posto delle operazioni che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a). Tali organismi designati ricevono relazioni di controllo periodiche dagli organismi incaricati dell'attuazione di detti strumenti finanziari.
2. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano controlli sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e dei sistemi di gestione e di controllo relativi a tali strumenti finanziari. Tali organismi ricevono relazioni di controllo periodiche dai revisori dei conti designati negli accordi che istituiscono tali strumenti finanziari.
3. Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:
 - a) i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari;
 - b) vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla gestione e al controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), inclusi i controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e degli organismi di audit, i dispositivi per la tenuta dei documenti giustificativi, gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi e gli accordi in materia di gestione e controllo nonché di audit. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.
5. Gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non impongono ai destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità.

Articolo 41 *Domande di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari* ⁽¹⁷⁾

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati a norma dell'articolo 38 paragrafo 4, lettere a) e b), le applicazioni graduali per i pagamenti intermedi sono effettuate per contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle seguenti condizioni:
 - a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42;
 - b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25% dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;
 - c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
 - i) per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60% dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
 - ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

d) ogni domanda di pagamento intermedio, riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato agli strumenti finanziari e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).⁽¹⁸⁾

Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42.

2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), le domande di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, riguardo alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e agli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli da utilizzare per la presentazione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

(17) Rubrica così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(18) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 42 *Spesa ammissibile alla chiusura*

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

- a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
- b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;
- c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;
- d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia, di cui al primo comma, lettera c).

2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli articoli 44 o 45, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

3. In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2017, che al termine del periodo di ammissibilità, hanno investito almeno il 55% delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale

scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso. I fondi versati nel conto di garanzia:

- a) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospenso interamente o parzialmente;
- b) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;
- c) non superano il 20% della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.

Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'articolo 45.

4. La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 non supera l'ammontare: ⁽¹⁹⁾

- a) dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3 e ⁽²⁰⁾
- b) del corrispondente cofinanziamento nazionale.

5. I costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano riscossi dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), essi non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono componenti del prezzo di costo diretti o indiretti rimborsati dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per i servizi resi definiti attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sui risultati. I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili. I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento. ⁽²¹⁾

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 che fissa le norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.

(19) Parte introduttiva così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(20) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(21) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 43 *Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari*

1. Il sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri e investito a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità. ⁽²²⁾

3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

(22) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 44 *Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità*

1. Le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, nei limiti degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

- a) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;
- b) se del caso, remunerazione preferenziale degli investitori privati, o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali;
- c) se del caso, rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

La necessità e il livello della remunerazione preferenziale a norma del primo comma, lettera b), sono stabiliti nella valutazione ex ante. La remunerazione preferenziale non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati e non compensa in eccesso gli investitori privati o gli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti ed è eseguito secondo i normali criteri commerciali ed è compatibile con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

2. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate del reimpiego delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1. ⁽²³⁾

(23) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 45 *Reimpiego delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità* ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 37, siano reimpiegati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

(24) Rubrica così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(25) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 46 *Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari*

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.

2. La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

- a) l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;

- b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
- c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 6;
- d) l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;
- e) l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura;
- f) i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;
- g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44;
- h) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;
- i) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;
- j) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j), non si applicano al livello dei destinatari finali.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 111, paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, all'articolo 75 del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Tali sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.

TITOLO V

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

CAPO I

Sorveglianza

Sezione I

Sorveglianza dei programmi

Articolo 47 *Comitato di sorveglianza*

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza"). Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.
3. Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 48 *Composizione del comitato di sorveglianza*

1. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto. La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.
2. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.
3. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
4. Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Articolo 49 *Funzioni del comitato di sorveglianza*

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.
2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell'attuazione. ⁽²⁶⁾
3. Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.
4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

⁽²⁶⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 50 *Relazioni di attuazione*

1. A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo.

2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dal relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma rese disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante.
3. In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento FES.
4. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8 e il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.
5. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 4, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. ⁽²⁷⁾
6. Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.
7. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate.
8. La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.
9. Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti.

(27) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 51 *Riunione annuale di riesame*

1. Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di ciascun programma, tenendo conto della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione, se del caso.
2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Quest'ultima, nel 2017 e nel 2019, copre tutti i programmi in atto nello Stato membro, tenendo conto inoltre delle relazioni sullo stato di attuazione presentate in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 52.
3. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.
4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

5. Lo Stato membro assicura che sia dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito alla riunione annuale di riesame in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione, entro tre mesi, relativamente alle misure adottate.

Sezione II

Progresso strategico

Articolo 52 *Relazione sullo stato dei lavori*

1. Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

2. La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

- a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;
- b) progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
- c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;
- d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
- e) attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;
- f) se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;
- g) azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;
- i) una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.

3. Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione della relazione sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione, può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri, a condizione che tale richiesta non determini ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità. Lo Stato membro fornisce le informazioni richieste alla Commissione entro tre mesi e, se del caso, rivede di conseguenza la relazione sullo stato dei lavori.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 53 *Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE*

1. A partire dal 2016 la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE basata sulle relazioni di attuazione

annuali degli Stati membri presentate ai sensi dell'articolo 50, nonché una sintesi dei risultati delle valutazioni disponibili dei programmi. Nel 2017 e 2019 la relazione di sintesi forma parte integrante della relazione strategica di cui al paragrafo 2.

2. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione redige una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, relazione che presenta rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito in merito.

3. Il Consiglio discute la relazione strategica con particolare attenzione al contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ed è invitato ad apportare il suo contributo alla riunione di primavera del Consiglio europeo.

4. Su base biennale, a partire dal 2018, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dei lavori, presentata alla riunione di primavera del Consiglio europeo, una sezione che riassume le relazioni più recenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ponendo l'accento sul contributo dei fondi SIE ai progressi compiuti per la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

CAPO II

Valutazione

Articolo 54 *Disposizioni generali*

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata, ove appropriato.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche.

Articolo 55 *Valutazione ex ante*

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.

3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;

b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;

c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;

- d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'*articolo 121*, paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;
 - e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
 - f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
 - g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE;
 - h) la motivazione della forma di sostegno proposta;
 - i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
 - j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
 - k) l'idoneità de target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
 - l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;
 - m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - n) le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
4. Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella *direttiva 2001/42/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾, tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

(28) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Articolo 56 *Valutazione durante il periodo di programmazione*

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro redigono un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.
3. Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.
4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

Articolo 57 *Valutazione ex post*

1. Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024.

3. La valutazione ex post dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è effettuata dalla Commissione e completata entro il 31 dicembre 2019.

4. Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2025, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

TITOLO VI

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 58 *Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione*

1. Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento. Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento finanziario. Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

- a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;
- b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE;
- c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione;
- d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
- e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;
- f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;
- g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
- h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
- i) azioni relative all'audit;
- j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;
- k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 5 e le loro organizzazioni ombrello;
- l) misure per individuare, stabilire le priorità e attuare riforme strutturali e amministrative come reazione alle sfide economiche e sociali in atto negli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

Per ottenere una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico di grandi e più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle azioni di comunicazione ai sensi del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi del presente regolamento.

2. Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai fondi SIE, mediante atti di esecuzione.

Articolo 59 *Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri*

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

2. Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.

TITOLO VII

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI SIE

CAPO I

Sostegno fornito dai fondi SIE

Articolo 60 *Determinazione dei tassi di cofinanziamento*

1. La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo.

2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Articolo 61 *Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento*

1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento. Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.

3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

a) applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;

b) calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione,

l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosectori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosectori, compresi i sottosectori dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE. Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione. Alla Commissione è conferito il potere di Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosectore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuove operazioni in relazione al settore o sottosectore interessato. adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali. ⁽²⁸⁾

5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto al momento dell'adozione di un programma per una priorità o misura nell'ambito del quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità o misura potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso di cofinanziamento ridotto e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili delle operazioni.

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:

- a) alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
- b) alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1.000.000 EUR,
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- d) all'assistenza tecnica;
- e) al sostegno da o a strumenti finanziari;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- g) alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1.000.000 EUR.

8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:

- a) aiuti "de minimis";
- b) aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;
- c) aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

In deroga al primo comma, un'autorità di gestione può applicare i paragrafi da 1 a 6 alle operazioni rientranti nel primo comma, lettere da a) a c), del presente paragrafo, purché ciò sia previsto dalla normativa nazionale.

(28) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

CAPO II

Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP

Articolo 62 *PPP*

I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni PPP. Tali operazioni PPP sono conformi al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

Articolo 63 *Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP*

1. In relazione a operazioni PPP e in deroga all'articolo 2, punto 10), un beneficiario può essere:

- a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o
- b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.

2. L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione PPP può proporre che il partner privato, da selezionare previa approvazione dell'operazione, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei fondi SIE. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del presente regolamento.

3. Il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione. In tal caso il partner privato o l'organismo di diritto pubblico subentrante diviene il beneficiario, previo accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner subentrante soddisfi e si assuma tutte i corrispondenti obblighi di un beneficiario, ai sensi del presente regolamento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e alle relative responsabilità.

5. La sostituzione di un beneficiario non è da considerarsi un cambio di proprietà ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), se tale sostituzione rispetta le condizioni applicabili definite al paragrafo 3 del presente articolo e in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 64 *Sostegno alle operazioni PPP*

1. Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una domanda di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:
(29)

- a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;
 - b) l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.
2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una domanda di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario. (30)
3. I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata.

(29) Parte introduttiva così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(30) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

CAPO III

Ammissibilità delle spese e stabilità

Articolo 65 Ammissibilità

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.
2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.
3. In deroga al paragrafo 2, le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1° settembre 2013.
4. Nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.
5. In deroga al paragrafo 4, la data di inizio in relazione alle spese rimborsate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c), per azioni a titolo dell'IOG è fissata al 1° settembre 2013.
6. Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
7. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 58.
8. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l'articolo 61, paragrafi da 1 a 6. Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento,

le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili. Il presente paragrafo non si applica:

- a) all'assistenza tecnica;
- b) agli strumenti finanziari;
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;
- d) ai premi;
- e) alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- g) alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi di sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR; o
- i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50.000 EUR.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.

9. La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma. Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

10. In deroga al paragrafo 9, le procedure specifiche relative alla data di inizio dell'ammissibilità possono essere stabilite nel regolamento FEASR.

11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una domanda di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. ⁽³¹⁾

(31) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 66 *Forme di sostegno*

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Articolo 67 *Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile*

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;

- c) somme forfettarie non superiori a 100.000 EUR di contributo pubblico;
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni

2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.
3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.
4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettera a). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.
5. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:
 - a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici o altre informazioni oggettive;
 - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
 - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
 - b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
 - c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
 - d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.
 - e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.
6. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

Articolo 68 *Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile*

1. Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:
 - a) un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
 - b) tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
 - c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati.

Articolo 69 *Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile*

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).

2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3. Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 70 *Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione*

1. Le operazioni sostenute dai fondi SIE, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun fondo, sono ubicati nell'area del programma.

2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;
 - b) l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15% del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 5% del sostegno del FEASR a livello del programma;
 - c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;
 - d) le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.
3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'operazione.
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e i paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dal FSE.

Articolo 71 *Stabilità delle operazioni*

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del *regolamento (UE) n. 1309/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

TITOLO VIII

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 72 *Principi generali dei sistemi di gestione e controllo*

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8:

- a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
- e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Articolo 73 *Responsabilità in caso di gestione concorrente*

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 74 *Responsabilità degli Stati membri*

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace.
3. Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami.
4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

CAPO II

Poteri e responsabilità della Commissione

Articolo 75 *Poteri e responsabilità della Commissione*

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri. Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati. I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

TITOLO IX**GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO****CAPO I****Gestione finanziaria****Articolo 76** *Impegni di bilancio*

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma.

La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. ⁽³²⁾

Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.

Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'articolo 22, se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i programmi la cui dotazione è

incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5.

(32) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 77 *Norme comuni per i pagamenti*

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente.
 2. I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4.
 3. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale.
 4. Per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e agli articoli 68 e 69, i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.
-

Articolo 78 *Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale*

Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Articolo 79 *Domande di pagamento* ⁽³³⁾

1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le domande di pagamento in relazione a ciascun fondo SIE sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun fondo. ⁽³⁴⁾
 2. La domanda di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario. ⁽³⁴⁾
-

(33) Rubrica così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(34) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 80 *Uso dell'euro* ⁽³⁵⁾

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le domande di pagamento, i bilanci le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

(35) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 81 *Pagamento del prefinanziamento iniziale*

1. A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Il livello delle rate è definito nelle norme specifiche di ciascun fondo.
 2. Il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.
-

Articolo 82 *Liquidazione del prefinanziamento iniziale*

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

Articolo 83 *Interruzione dei termini di pagamento*

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:

- a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;
- b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;⁽³⁶⁾
- c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi. Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvergono gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

(36) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

CAPO II**Esame e accettazione dei conti****Articolo 84** *Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione*

Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

CAPO III**Rettifiche finanziarie****Articolo 85** *Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione*

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.

2. Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;
- b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.
3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.
4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

CAPO IV

Disimpegno

Articolo 86 *Principi*

1. Tutti i programmi sono sottoposti a una procedura di disimpegno fondata sul principio che sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una domanda di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni domanda di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti. ⁽³⁷⁾
2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.
3. Le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo SIE.
4. La parte di impegni ancora aperti è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.
5. Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di disimpegno di cui al paragrafo 4.

(37) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 87 *Eccezioni al disimpegno*

1. L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:
- a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
- b) non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte. ⁽³⁸⁾

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma. Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.
-

(38) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 88 *Procedura*

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'articolo 86.
 2. Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.
 3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
 4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma tenendo conto, se del caso, della ripartizione per fondo e per categoria di regioni. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei fondi SIE per l'esercizio finanziario interessato. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra le singole priorità.
 5. La Commissione modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.
-

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FONDO DI COESIONE

TITOLO I

OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO

CAPO I

Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

Articolo 89 *Missione e obiettivi*

1. I fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'*articolo 174* TFUE. Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
 2. Ai fini della missione di cui al paragrafo 1, si perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti fondi; e
 - b) cooperazione territoriale europea, con il sostegno del FESR.
-

Articolo 90 *Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. I fondi strutturali sostengono l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal *regolamento (CE) n. 1059/2003*, modificato dal *regolamento (CE) n. 105/2007*.
2. Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:
 - a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;
 - b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE-27;
 - c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90% della media del PIL dell'UE-27.

La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007- 2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

5. Nel 2016 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2012-2014. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, diventano nuovi Stati ammissibili al sostegno a titolo del Fondo di coesione e gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% perdono la propria ammissibilità e ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

CAPO II

Quadro finanziario

Articolo 91 *Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale*

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 sono fissati a 325.145.694.739 EUR nei prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 322.145.694.739 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione e 3.000.000.000 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2% annuo.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea la ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui rispettivamente agli allegati VII e VIII, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo o l'articolo 92, paragrafo 8.

3. Lo 0,35% delle risorse globali previa deduzione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 92 *Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea*

1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,33% delle risorse globali (vale a dire, in totale, 313.197.435.409 EUR) e sono così ripartite:

a) il 52,45% (vale a dire, in totale, 164.279.015.916 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

b) il 10,24% (vale a dire, in totale, 32.084.931.311 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

c) il 15,67% (vale a dire, in totale, 49.084.308.755 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

d) il 21,19% (vale a dire, in totale, 66.362.384.703 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

e) lo 0,44% (vale a dire, in totale, 1.386.794.724 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

2. Oltre agli importi di cui all'articolo 91 e al paragrafo 1 del presente articolo, negli anni 2014 e 2015 sono resi disponibili ulteriori importi pari a 94.200.000 EUR e 92.400.000 EUR rispettivamente nei termini previsti negli adeguamenti addizionali di cui all'allegato VII. Detti importi sono precisati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 2.

3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013 riasamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2017- 2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato VII sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'allegato VII. Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre $\pm 5\%$ tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017- 2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4.000.000.000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro. ⁽³⁹⁾

4. Al fine di garantire che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei fondi strutturali disponibile per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro come stabilito nei programmi operativi per gli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione per il periodo di programmazione 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'allegato IX, al fine di garantire che la quota del FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi a livello dell'Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del CEF di cui al paragrafo 6, e il sostegno dei fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui al paragrafo 7, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1%. Ai fini del presente paragrafo, gli investimenti forniti dal FSE all'I OG sono considerati parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

5. Le risorse destinate all'I OG ammontano a 3.000.000.000 EUR della dotazione specifica per l'I OG e ad almeno 3.000.000.000 EUR degli investimenti mirati dell'FSE.

6. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonta a 10.000.000.000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto conformi al regolamento (UE) n. 1316/2013 esclusivamente in Stati membri ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014. L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013. Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1° gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziare per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013. Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1316/2013. Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.

7. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti agli indigenti nel quadro degli obiettivi Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di almeno 2.500.000.000 EUR e può essere incrementato fino a 1.000.000.000 EUR di sostegno supplementare deciso su basi volontarie dagli Stati membri. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria

di regioni. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.

8. 330.000.000 EUR delle risorse dei Fondi strutturali destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono destinati alle azioni innovative sotto gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

9. Le risorse per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,75% delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (vale a dire, in totale, 8.948.259.330 EUR).

10. Ai fini del presente articolo, degli articoli 18, 91, 93, 95, 99, 120, dell'allegato I e dell'allegato X del presente regolamento, dell'articolo 4 del regolamento FESR, dell'articolo 4 e degli articoli da 16 a 23 del regolamento FSE, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento CTE, la regione ultraperiferica di Mayotte è considerata regione di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno sviluppate. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 e 2, del regolamento CTE, Mayotte e Saint Martin sono considerate regioni di livello NUTS 3.

(39) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 93 *Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni*

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione dell'accordo di partenariato, o, in circostanze debitamente motivate, al momento dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione ovvero nel contesto di una revisione globale dell'accordo di partenariato, di trasferire fino al 3% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Articolo 94 *Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi*

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea non sono trasferibili tra detti obiettivi.

2. In deroga al paragrafo 1, al fine di preservare il contributo effettivo del Fondo ai compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 3, mediante un atto di esecuzione, la Commissione può accogliere la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

3. La quota dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 2 non è inferiore al 35% del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, e dopo il trasferimento non è inferiore al 25% del totale.

Articolo 95 *Addizionalità*

1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato X, si applicano le seguenti definizioni:

1) "formazione lorda di capitale fisso": tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel *regolamento (CE) n. 2223/96* del Consiglio ⁽⁴⁰⁾;

2) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;

3) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza;

4) "spese strutturali pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche.

2. Il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito nell'accordo di partenariato. Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.

4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15% della popolazione complessiva. Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65% della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale. Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.

5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è effettuata al momento della presentazione dell'accordo di partenariato (la "verifica ex ante"), nel 2018 (la "verifica intermedia") e nel 2022 (la "verifica ex post"). Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato X, punto 2.

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, stabilito nell'accordo di partenariato conformemente all'allegato X, in relazione al grado di non conformità, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria con l'adozione di una decisione mediante un atto di esecuzione. Per determinare se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato X, punto 3.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(40) Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 96 *Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'articolo 59, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:

- a) interessare più di una categoria di regioni;
- b) combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;
- c) in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario;
- d) per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.

Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:

a) una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'*articolo 121*, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'*articolo 148*, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'articolo 55;

b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:

i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii) al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

iii) una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;

iv) gli indicatori di output, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento;

v) identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'allegato II;

vi) le categorie d'operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

vii) se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;

c) per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:

i) gli obiettivi specifici;

ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

iii) una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);

iv) gli indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento de risultati;

v) le categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.

Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15.000.000 EUR;

d) un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti:

i) le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli articoli 60, 120 e 121, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo, che identificano gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione;

ii) le tabelle che specificano, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale, identificando gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, le tabelle specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.

Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.

Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

e) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

3. Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:

a) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;

b) l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FESR e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate;⁽⁴⁰⁾

c) l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;

d) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

e) qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.

4. In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:

a) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;

b) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'*articolo 174* TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.

5. Il programma operativo individua:

- a) l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit;
- b) l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;
- c) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 5 nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

6. Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:

- a) meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al CSF;
- b) per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;
- c) una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.

7. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di:

- a) le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;
- b) le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;
- c) il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.

Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c), con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

8. Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 2, primo comma, lettera a), dal paragrafo 3, lettere a), c) e d), e dal paragrafo 3, dal paragrafo 4 e dal paragrafo 6 possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.

9. Il programma operativo è preparato in conformità di un modello. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tale modello. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

10. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compreso qualunque suo futuro emendamento, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che ricadono nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettere b), punto vi), c), punto v), ed e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.

11. L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 10 entro un mese dalla data di tale decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.

(40) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 97 *Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

A norma dell'articolo 28, i programmi operativi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iv), e lettera d), all'articolo 96, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 98 *Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10% di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Articolo 99 *Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

CAPO II

Grandi progetti

Articolo 100 *Contenuto*

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50.000.000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75.000.000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Articolo 101 *Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto*

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

a) i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;

- b) una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;
- c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;
- d) studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;
- e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
- f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;
- g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;
- h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
- i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 102 *Decisione relativa a un grande progetto*

1. Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:

- a) i documenti di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), indicanti:
 - i) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;
 - ii) una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;
 - iii) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61;
 - iv) il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;
- b) l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto.

Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità. La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2. In casi diversi da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 101, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.

3. L'approvazione da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni.

4. Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

5. I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1° presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.

6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1 o alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione è modificata di conseguenza. ⁽⁴¹⁾

(41) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 103 *Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata*

1. In deroga all'articolo 101, terzo comma, e all'articolo 102, paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:

a) l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;

b) la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100;

c) la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;

d) non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;

e) la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.

2. L'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.

3. Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.

4. L'articolo 102, paragrafi da 3 a 6, si applica alle decisioni sul grande progetto soggetto a una esecuzione scaglionata.

CAPO III

Piano d'azione comune

Articolo 104 *Ambito di applicazione*

1. Un piano d'azione comune è un'operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra uno Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario di un piano di azione comune è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10.000.000 EUR o al 20% del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore. Al fine di avviare un progetto pilota, la spesa pubblica minima in dotazione a un piano di azione comune per ciascun programma operativo può essere ridotta a 5.000.000 EUR.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG.

Articolo 105 *Preparazione dei piani d'azione comuni*

1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 106.

2. Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune danno luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del piano d'azione comune di cui all'articolo 107 e prima della fine del periodo di attuazione stabilito in detta decisione.

Articolo 106 *Contenuto dei piani d'azione comuni*

Un piano d'azione comune contiene:

1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che lo giustificano, tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'*articolo 121*, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'*articolo 148*, paragrafo 4, TFUE;

2) il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti;

3) gli indicatori comuni e specifici usati per la verifica delle realizzazioni e dei risultati, se pertinente, per asse prioritario;

- 4) informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;
- 5) il suo periodo di esecuzione;
- 6) un'analisi dei suoi effetti sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle discriminazioni;
- 7) un'analisi dei suoi effetti sulla promozione dello sviluppo sostenibile, se del caso;
- 8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:
 - a) la designazione del beneficiario responsabile dell'esecuzione del piano d'azione comune, con garanzie in merito alla sua competenza nel settore interessato, nonché sulla sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
 - b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune conformemente all'articolo 108;
 - c) le sue modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;
 - d) le disposizioni per garantire la diffusione dell'informazione e la comunicazione relative al piano d'azione comune e ai fondi;
- 9) le sue disposizioni finanziarie, tra cui:
 - a) i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati di cui al punto 2), in base ai metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE;
 - b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati ai target intermedi e finali;
 - c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 107 *Decisione relativa al piano d'azione comune*

1. La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'articolo 106, al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei fondi sia giustificato. Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione di cui all'articolo 104, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.
2. A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.
3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.
4. Qualora la Commissione, mediante un atto di esecuzione, rifiuti di autorizzare il sostegno dei fondi da assegnare a un piano d'azione comune, ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 108 *Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune*

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dello stato di avanzamento dei lavori del piano d'azione comune, a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a). La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato. La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2. Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

- a) verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;
- b) esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.

3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro alla Commissione sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, su una richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Ove approvata, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

Articolo 109 *Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune*

1. I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. Non si applica il massimale per gli importi forfettari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera c).

2. La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.

3. Il beneficiario di un piano di azione comune e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi delle operazioni di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.

TITOLO III

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPO I

Sorveglianza e valutazione

Articolo 110 *Funzioni del comitato di sorveglianza*

1. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:

- a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
- d) l'esecuzione dei grandi progetti;
- e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;

- g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
 - i) gli strumenti finanziari.
2. In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:
- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
 - b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
 - c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;
 - d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
 - e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Articolo 111 *Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all'articolo 50, paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.
2. Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.
3. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:
- a) esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 50, paragrafo 2;
 - b) progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.
4. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 50, rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti:
- a) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;
 - b) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;
 - c) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;
- b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;
- c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;
- d) se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;

- e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni;
- f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;
- g) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;
- h) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate.

In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 4, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5 e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 2, lettera b).⁽⁴²⁾

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

(42) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 112 *Trasmissione di dati finanziari*

1. Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

- a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno;
- b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

2. Inoltre, la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di operazione. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 113 *Relazione sulla coesione*

La relazione della Commissione di cui all'*articolo 175* TFUE comprende:

- a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;
- b) un bilancio del ruolo dei fondi, il finanziamento della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti;

c) se del caso, un'indicazione delle future misure dell'Unione e delle politiche necessarie per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nonché per realizzare le priorità dell'Unione.

Articolo 114 *Valutazione*

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione viene presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo.
 2. Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo, fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.
 3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.
 4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).
-

CAPO II

Informazione e comunicazione

Articolo 115 *Informazione e comunicazione*

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:
 - a) elaborare strategie di comunicazione;
 - b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;
 - c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
 - d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.
 2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato. Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati. L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi. Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'allegato XII.
 3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato XII.
 4. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
-

Articolo 116 *Strategia di comunicazione*

1. Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto

dell'entità del programma o dei programmi operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità. La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XII.

2. La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi interessati. Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia.

Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d).

3. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, l'autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati, nonché circa le informazioni pianificate e le attività di comunicazione da svolgersi nel corso dell'anno successivo. Il comitato di sorveglianza, ove lo ritenga opportuno, esprime un parere in merito alle attività pianificate per l'anno successivo.

Articolo 117 *Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti*

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più fondi, compresi i programmi pertinenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, e ne informa la Commissione.

2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è responsabile del coordinamento di una rete nazionale di comunicatori sui fondi, ove tale rete esista, della creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato XII e di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello dello Stato membro.

3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche.

TITOLO IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 118 *Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione*

I fondi, tenendo conto delle detrazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35% della loro rispettiva dotazione annua.

Articolo 119 *Assistenza tecnica degli Stati membri*

1. L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4% dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.

La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

2. Ogni fondo può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi. Fatto salvo il paragrafo 1, la dotazione per l'assistenza tecnica destinata da un fondo non supera il 10% della dotazione complessiva destinata da tale fondo ai

programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.

3. In deroga all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, le operazioni di assistenza tecnica possono essere attuate al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che le operazioni siano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, per gli altri programmi interessati.

4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica relativi a più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.

5. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importo complessivo dei fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non supera 1.000.000.000 EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6% dell'importo totale o 50.000.000 EUR, se questo è inferiore.

6. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, o entrambi.

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

Articolo 120 *Determinazione dei tassi di cofinanziamento*

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regioni e fondo.

2. Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o

b) alla spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare:

a) l'85% per il Fondo di coesione;

b) l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85% della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CTE;

c) l'80% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1083/2006 che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013;

d) il 60% per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c);

e) il 50% per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2017 il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non è superiore all'85%. La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.

Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85% Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui un asse prioritario è dedicato a un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), non supera il 50% per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20% della spesa pubblica ammissibile.

7. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100% per sostenere le operazioni realizzate attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilito a tal fine un asse prioritario separato, il sostegno previsto nell'ambito di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

Articolo 121 *Modulazione dei tassi di cofinanziamento*

Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

- 1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;
- 2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";
- 3) tasso di mobilitazione di risorse private;
- 4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:
 - a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
 - b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
 - c) zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km²) e bassissima (meno di 8 abitanti per km²) densità demografica;
 - d) inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'*articolo 349* TFUE.

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP

TITOLO I

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 122 *Responsabilità degli Stati membri*

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 72, 73 e 74.
2. Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. ESSI informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 EUR di contributo dei fondi o del FEAMP e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari. ⁽⁴³⁾ Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:
 - a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
 - b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
 - c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una domanda di pagamento presentata alla Commissione. ⁽⁴⁴⁾

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione. Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi o del FEAMP. ⁽⁴³⁾ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri. La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati. I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta. La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Il paragrafo 3 non si applica al FEAMP.

⁽⁴³⁾ Frase così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽⁴⁴⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

CAPO II

Autorità di gestione e controllo

Articolo 123 Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.
2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.
3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.
5. Per i fondi in relazione all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e nel caso del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico. Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250.000.000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100.000.000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.
6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.
7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.
8. Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.
9. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 124 *Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione*

1. Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.
2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio ⁽⁴⁵⁾, dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.
3. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo superi 250.000.000 EUR o dal FEAMP superi 100.000.000 EUR, la Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento. La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento

dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l'articolo 83, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

4. Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo o dal FEAMP superi rispettivamente 250.000.000 EUR e 100.000.000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su propria iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento.

5. Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive. Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione. Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

6. Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.

7. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

(45) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Articolo 125 *Funzioni dell'autorità di gestione*

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;

b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;

c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;

d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;

e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.

3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:

a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

- i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
 - ii) siano non discriminatori e trasparenti;
 - iii) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;
- b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del FEAMP, del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo; ⁽⁴⁵⁾
- c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
- e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
- g) stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

- a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);
- e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.

5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.

7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

(45) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 126 Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
- b) preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario;
- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
- d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;
- e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
- h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla domanda di pagamento successiva. ⁽⁴⁶⁾

(46) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 127 Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.

Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico. In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5% delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10% delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

5. L'autorità di audit prepara:

a) un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario;

b) una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

CAPO III

Cooperazione con le autorità di audit

Articolo 128 *Cooperazione con le autorità di audit*

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.

2. Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.

3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE ⁽⁴⁷⁾

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 129 *Norme comuni per i pagamenti* ⁽⁴⁸⁾

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi e del FEAMP versato dalla Commissione allo Stato membro.

(47) Titolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(48) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 130 *Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale*

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'articolo 139.

2. Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

- a) alla spesa pubblica ammissibile indicata nelle domande di pagamento per la priorità; o
- b) al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo,

se questo è inferiore. ⁽⁴⁹⁾

(49) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 131 *Domande di pagamento*

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

- a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;
- b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), all'articolo 68, all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

3. Nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'*articolo 107* TFUE, si considera che il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento sia stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.
4. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;
 - b) tali anticipi non sono superiori al 40% dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;
 - c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.
5. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 indica separatamente l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo, l'importo coperto dalle spese pagate dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo conformemente al paragrafo 4, lettera c), e l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.
6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 132 *Pagamento ai beneficiari*

1. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.
2. Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:
- a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a);
 - b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

Articolo 133 *Uso dell'euro*

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.
2. In deroga al paragrafo 1, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sul calendario per la conversione in euro.
3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 134 *Pagamento del prefinanziamento*

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a) nel 2014: l'1% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5% dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;

b) nel 2015: l'1% dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5% dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;

c) nel 2016: l'1% dell'ammontare del contributo a titolo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

1 bis. Oltre alle rate di cui ai punti b) e c) del paragrafo 1, per tutto il periodo di programmazione è corrisposto un prefinanziamento iniziale supplementare pari al 3,5% dell'importo del contributo dei fondi e del FEAMP ai programmi operativi in Grecia ogni anno nel 2015 e nel 2016. Il prefinanziamento iniziale supplementare non si applica ai programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea né alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Se al 31 dicembre 2016 l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare corrisposto nel 2015 e nel 2016 in base al presente paragrafo per un programma operativo di un fondo, se del caso, non è interessato da domande di pagamento presentate dall'autorità di certificazione per tale programma, la Grecia rimborsa alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato per il fondo in questione a titolo di tale programma. Tali rimborsi non costituiscono una rettifica finanziaria e non comportano una riduzione del contributo dei fondi o del FEAMP ai programmi operativi. Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario. ⁽⁵⁰⁾

2. Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale è pagato entro il 1° luglio. Esso è una percentuale dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione, come segue:

- nel 2016: il 2%;
- nel 2017: il 2,625%;
- nel 2018: il 2,75%;
- nel 2019: il 2,875%;
- dal 2020 al 2023: il 3%.

3. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al paragrafo 1, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2, fino al 2020 incluso, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

(50) Paragrafo inserito dall'art. 1, paragrafo 1, n. 1), Regolamento 14 ottobre 2015, n. 2015/1839, a decorrere dal 16 ottobre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1 del medesimo Regolamento 2015/1839.

Articolo 135 *Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento*

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'articolo 131, paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.

2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.
3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'articolo 124.
4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Articolo 136 *Disimpegno*

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 135.
2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 141, paragrafo 1.

CAPO II

Preparazione, esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti

Sezione I

Preparazione, esame e accettazione dei conti

Articolo 137 *Preparazione dei conti*

1. I conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni:
 - a) l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 e dell'articolo 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1;
 - b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili;
 - c) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 131, paragrafo 4;
 - d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.
2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 138 *Presentazione di informazioni*

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:

- a) i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- c) il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile.

Articolo 139 *Esame e accettazione dei conti*

1. La Commissione procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 138. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato all'articolo 84.

2. La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.

3. La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'articolo 84, paragrafo 1.

4. Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'articolo 84, paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

5. Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli articoli 83 e 142.

6. Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

- a) gli importi contabilizzati di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;
- b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:
 - i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, e dell'articolo 24; e
 - ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2.

7. A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo prefinanziamento annuale e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e

del FEAMP al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario. ⁽⁵¹⁾

8. Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7. ⁽⁵¹⁾

9. L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 del presente articolo, lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli articoli 144 e 145.

10. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli articoli 144 e 145.

(51) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 140 *Disponibilità dei documenti*

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi e dal FEAMP per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. ⁽⁵²⁾ Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1.000.000 EUR la norma di cui al secondo comma. Il periodo di tempo di cui al primo o al secondo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. ⁽⁵²⁾

2. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

4. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

(52) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Sezione II

Chiusura di programmi operativi

Articolo 141 *Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale*

1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.

Sezione III

Sospensione dei pagamenti

Articolo 142 *Sospensione dei pagamenti*

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

a) vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;

b) le spese figuranti in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata; ⁽⁵³⁾

c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 83;

d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;

e) non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'articolo 19;

f) dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'articolo 22.

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per la sospensione dei pagamenti connessi alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che sono proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

(53) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Sezione I

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 143 *Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri*

1. Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.
2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. Le rettifiche finanziarie sono inserite nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione. ⁽⁵⁴⁾
3. Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo il paragrafo 4.
4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.
5. Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri legate al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

(54) Frase così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Sezione II

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Articolo 144 *Criteri per le rettifiche finanziarie*

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 85, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:
 - a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;
 - b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 143 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
 - c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2. Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.
3. Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.
4. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma operativo per i fondi o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP, riscontri una grave carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 95 la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi o del FEAMP a favore dello Stato membro interessato. ⁽⁵⁵⁾

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

7. Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per le correzioni finanziarie della Commissione connesse alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

(55) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 145 *Procedura*

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati e il FEAMP conformemente all'articolo 143, paragrafo 3. ⁽⁵⁶⁾

6. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

7. Se nell'espletamento delle sue prerogative di cui all'articolo 75 la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi o del FEAMP al programma operativo. ⁽⁵⁷⁾ Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

a) siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure

b) siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti. Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

- a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;
- b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 139, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2;
- c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.
8. Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all'articolo 144, paragrafo 7.

(56) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(57) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 146 *Obblighi degli Stati membri*

Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽⁵⁸⁾.

(58) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

Articolo 147 *Rimborso*

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 78 del regolamento finanziario. ⁽⁵⁸⁾ Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.
2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

(58) Frase così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

TITOLO III

PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 148 *Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi*

1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 200.000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 150.000 EUR per il FSE o 100.000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 128, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.
3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.
4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all'articolo 140, paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi alle operazioni.

PARTE V

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 149 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articoli 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, e 64, paragrafo 4, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articoli 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, e 64, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 12, secondo comma, dell'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, dell'articolo 37, paragrafo 13, dell'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, dell'articoli 40, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 42, paragrafo 6, dell'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, dell'articolo 63, paragrafo 4, e dell'articolo 64, paragrafo 4, dell'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 101, quarto comma, dell'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, dell'articolo 125, paragrafo 8, primo comma,

dell'articolo 125, paragrafo 9, dell'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 144, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 150 *Procedura di comitato*

1. Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento FESR, del regolamento CTE, del regolamento FSE e del regolamento FC, la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei. Esso è un comitato ai sensi del *regolamento (UE) n. 182/2011*.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011*.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011*. Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all'articolo 8, terzo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, all'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 38, paragrafo 10, all'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 46, paragrafo 3, all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 115, paragrafo 4 e all'articolo 125, paragrafo 8, secondo comma, e si applica l'*articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011*.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 151 *Riesame*

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'*articolo 177 TFUE*.

Articolo 152 *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del *regolamento (CE) n. 1083/2006* o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l'assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.
2. Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del *regolamento (CE) n. 1083/2006* restano valide.
3. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione svolga le funzioni dell'autorità di certificazione in deroga all'*articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006* per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del *regolamento (CE) n. 1083/2006*. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che svolge le funzioni dell'autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta.
4. In deroga all'*articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006*, il massimale per l'importo totale cumulativo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati è pari al 100% del contributo dei fondi ai programmi operativi per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione in Grecia. ⁽⁵⁹⁾
5. In deroga all'articolo 53, paragrafo 2, e all'*articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006* e ferme restando le decisioni della Commissione che fissano il tasso e l'importo massimi del contributo dei fondi per ciascun programma operativo greco e per ciascun asse prioritario, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale si calcolano applicando un tasso di

cofinanziamento massimo del 100 % alle spese ammissibili indicate per i programmi operativi greci per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione nell'ambito di ciascun asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione. L'*articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006* non si applica ai programmi operativi in Grecia. ⁽⁵⁹⁾

6. La Grecia istituisce un meccanismo per garantire che gli importi supplementari resi disponibili a seguito delle misure di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo siano utilizzati esclusivamente per i pagamenti a favore di beneficiari e per operazioni a titolo dei suoi programmi operativi. La Grecia presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo entro la fine del 2016 e fa il punto sull'argomento anche nella relazione finale di attuazione da presentare a norma dell'*articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006*. ⁽⁵⁹⁾

(59) Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, n. 2), Regolamento 14 ottobre 2015, n. 2015/1839, a decorrere dal 16 ottobre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1 del medesimo Regolamento 2015/1839.

Articolo 153 *Abrogazione*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, il *regolamento (CE) n. 1083/2006* è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.
 2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIV.
-

Articolo 154 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 20 a 24, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), gli articoli 58, 60, da 76 a 92, 118, 120, 121 e gli articoli da 129 a 147 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l'articolo 76, quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. SADZIUS

Allegato I

Quadro strategico comune

1. INTRODUZIONE

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equo e sostenibile dell'Unione e di massimizzare il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché la missione specifica di ciascun fondo SIE, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva siano sostenuti da investimenti tramite i fondi SIE e da altri strumenti dell'Unione. Pertanto, il quadro strategico comune (QSC), a norma dell'articolo 10 e in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nei regolamenti specifici di ciascun fondo, fornisce orientamenti strategici al fine di conseguire un approccio di sviluppo integrato utilizzando i fondi SIE in coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici e con gli obiettivi principali della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, ove appropriato, con le iniziative faro, tenendo conto delle principali sfide a territoriali e degli specifici contesti nazionali, regionali e locali.

2. CONTRIBUTO DEI FONDI SIE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E COERENZA CON LA GOVERNANCE ECONOMICA DELL'UNIONE

1. Per sostenere un orientamento efficace verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli accordi di partenariato e nei programmi, il presente regolamento individua undici obiettivi tematici, definiti all'articolo 9, primo comma, corrispondenti alle priorità della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che riceveranno il sostegno dei fondi SIE.

2. In linea con tali obiettivi tematici stabiliti all'articolo 9, primo comma, gli Stati membri, al fine di assicurare la massa critica necessaria a generare crescita e occupazione, concentrano il sostegno conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e alle norme specifiche per ciascun fondo sulla concentrazione tematica e garantiscono l'efficacia della spesa. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ad attribuire priorità a una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché per modernizzare la pubblica amministrazione. Essi prevedono altresì di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro al fine di contrastare la disoccupazione, con un'attenzione particolare a quella giovanile, affrontare le conseguenze sociali della crisi e promuovere l'inclusione sociale.

3. Al fine di assicurare la coerenza con le priorità stabilite nell'ambito del semestre europeo, nel predisporre gli accordi di partenariato, gli Stati membri pianificano l'uso dei fondi SIE tenendo conto dei programmi nazionali di riforma e, se del caso, delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese adottate in conformità dell'*articolo 121*, paragrafo 2, TFUE nonché delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'*articolo 121*, paragrafo 2, e dell'*articolo 148*, paragrafo 4, TFUE, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri, se necessario, tengono inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico.

4. Al fine di determinare il modo in cui i fondi SIE possono contribuire più efficacemente alla strategia Europa dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e per tenere conto degli obiettivi del trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, gli Stati membri scelgono gli obiettivi tematici per l'uso pianificato dei fondi SIE nell'ambito degli appropriati contesti nazionali, regionali e locali.

3. APPROCCIO INTEGRATO E DISPOSIZIONI PER L'USO DEI FONDI SIE

3.1 Introduzione

1. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), l'accordo di partenariato indica un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Gli Stati membri garantiscono che la selezione degli obiettivi tematici, degli investimenti e delle priorità dell'Unione tenga conto delle esigenze di sviluppo e delle sfide territoriali in modo integrato, in linea con l'analisi delineata nella sezione 6.4. Gli Stati membri cercano di sfruttare al massimo le possibilità di assicurare un'erogazione coordinata e integrata dei fondi SIE.

2. Gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni garantiscono che gli interventi finanziati attraverso i fondi SIE siano complementari e attuati in un modo coordinato nell'ottica di creare sinergie, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi a carico degli organismi di gestione e dei beneficiari conformemente agli articoli 4, 15 e 27.

3.2 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei fondi SIE collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:

a) individuazione dei settori di intervento in cui i fondi SIE possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;

b) garanzia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'esistenza di disposizioni per l'efficace coordinamento dei fondi SIE, al fine di accrescere l'impatto e l'efficacia dei fondi anche, se del caso, attraverso l'uso di programmi multifondo per i fondi;c) promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri fondi SIE e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;

d) istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei fondi SIE e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei fondi SIE;

- e) utilizzo delle soluzioni di e-governance comuni disponibili, che possano assistere i richiedenti e i beneficiari, e utilizzo più ampio possibile di "sportelli unici" di consulenza, anche sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei fondi SIE;
- f) creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione;
- g) promozione di approcci comuni tra i fondi SIE in merito agli orientamenti concernenti lo sviluppo delle operazioni, gli inviti a presentare proposte e le procedure di selezione o altri meccanismi volti a facilitare l'accesso ai fondi per i progetti integrati;
- h) promozione della cooperazione tra le autorità di gestione di diversi fondi SIE in materia di sorveglianza, valutazione, gestione e controllo, nonché audit.

3.3 Promozione di approcci integrati

1. Gli Stati membri, se del caso, combinano i fondi SIE in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per affrontare sfide territoriali specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'accordo di partenariato e nei programmi. A tal fine si possono utilizzare ITT, operazioni integrate, piani d'azione comuni e lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
2. Ai sensi dell'articolo 36, per conseguire un uso integrato degli obiettivi tematici, possono essere combinati nell'ambito di un ITI i finanziamenti di diversi assi prioritari o programmi operativi sostenuti dal FES, FESR o dal Fondo di coesione. Le azioni sostenute nell'ambito di un ITI possono essere integrate con un sostegno finanziario dai programmi a titolo, rispettivamente, del FEASR o del FEAMP.
3. Conformemente alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, per aumentare l'impatto e l'efficacia di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario può riguardare più di una categoria di regioni, combinare una o più priorità di investimento complementari del FESR, Fondo di coesione e FSE in un unico obiettivo tematico e, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento di diversi obiettivi tematici al fine di massimizzare il loro contributo a tale asse prioritario.
4. Gli Stati membri promuovono, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico e all'articolo 32, lo sviluppo di approcci locali e subregionali. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite a un livello più alto. Gli Stati membri definiscono dunque l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel FEASR e, se del caso, nel FESR, nel FSE o nel FEAMP ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e indicare negli accordi di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per il FEASR e, ove appropriato, per il FESR, il FSE o il FEAMP nell'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

4. COORDINAMENTO E SINERGIE TRA I FONDI SIE E ALTRE POLITICHE E ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE

Il coordinamento tra gli Stati membri quale previsto dalla presente sezione si applica nella misura in cui uno Stato membro intende avvalersi del sostegno dei fondi SIE e di altri strumenti dell'Unione nel settore strategico pertinente. I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

4.1 Introduzione

1. Gli Stati membri e la Commissione tengono conto, secondo le rispettive responsabilità, dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire le sinergie e un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi dell'Unione a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali. Gli Stati membri garantiscono inoltre la complementarità tra le politiche e gli strumenti dell'Unione e gli interventi nazionali, regionali e locali.
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono, a norma dell'articolo 46 e secondo le rispettive responsabilità, il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione a unione e nazionale. Essi adottano le misure opportune per garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai fondi SIE e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:

- a) rafforzare le complementarità e le sinergie tra i diversi strumenti dell'Unione a livello unionale, nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
- b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello unionale e nazionale, evitino la duplicazione degli sforzi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;
- c) sfruttare le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singole operazioni e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello unionale e nazionale, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

4.2 Coordinamento con la politica agricola comune e la politica comune della pesca

1. Il FEASR è parte integrante della politica agricola comune e integra le misure previste dal Fondo europeo agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri gestiscono quindi tali interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.
2. Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri utilizzano quindi il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere.

4.3 L'iniziativa Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

1. Gli Stati membri e la Commissione prestano la dovuta attenzione a rafforzare il coordinamento, le sinergie e la complementarità tra i fondi SIE e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) in conformità del regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁰⁾ e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo delimitano chiaramente le aree di intervento.
2. Gli Stati membri sviluppano strategie nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale, se del caso. Tali strategie possono assumere la forma ovvero essere incluse in un quadro strategico di ricerca e innovazione nazionale o regionale per una "specializzazione intelligente". Le strategie di "specializzazione intelligente" sono sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 sono strettamente associate a questo processo. Le strategie di "specializzazione intelligente" comprendono:
 - a) le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") sono elaborate, se del caso, mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei fondi SIE sono rafforzate;
 - b) le "azioni a valle" forniscono i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale e industriale favorevole all'innovazione anche per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.
3. Gli Stati membri sfruttano appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i fondi SIE con le risorse di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie di cui al punto 2. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone prassi e la formazione nelle diverse regioni.
4. Allo scopo di liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti, gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni tengono in considerazione ulteriori misure. Tali misure consistono nel:

- a) creare collegamenti tra istituzioni di ricerca di eccellenza e Stati membri e regioni meno sviluppati in materia di ricerca, sviluppo e innovazione al fine di istituire centri di eccellenza nuovi o aggiornare quelli esistenti nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
- b) creare collegamenti con le regioni meno sviluppate nonché meno efficienti negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra i cluster innovativi di riconosciuta eccellenza;
- c) istituire "cattedre SER" per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori che non sono adeguatamente coinvolti nello Spazio europeo della ricerca (SER) o provenienti dalle regioni meno sviluppate o da Stati membri e regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
- e) contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;
- f) preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e
- g) partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Skłodowska-Curie".

Gli Stati membri si impegnano, ove opportuno e a norma dell'articolo 70, a fare uso della flessibilità per sostenere operazioni al di fuori dell'area interessata dal programma, con un livello di investimento sufficiente a conseguire una massa critica, al fine di attuare le misure di cui al primo comma nel modo più efficace possibile.

4.4 Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300) ⁽⁶¹⁾

Gli Stati membri assicurano che il finanziamento dai fondi SIE sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

4.5 Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) ⁽⁶²⁾ e l'acquis in materia di ambiente

1. Gli Stati membri e la Commissione, attraverso un accresciuto orientamento tematico nei programmi e l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8, cercano di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.
2. Gli Stati membri promuovono e, se del caso, a norma dell'articolo 4, garantiscono la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, della biodiversità, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento si realizza attraverso misure quali la promozione del finanziamento mediante i fondi SIE di attività che completino i progetti integrati nell'ambito di LIFE, nonché la promozione dell'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito di LIFE, compresi, tra l'altro, investimenti in infrastrutture verdi, efficienza energetica, ecoinnovazione, soluzioni basate sull'ecosistema, e l'adozione delle relative tecnologie innovative.
3. I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la strategia di mitigazione o di adattamento) possono servire da quadro di coordinamento, qualora sia previsto il sostegno nei settori interessati.

4.6 ERASMUS+ ⁽⁶³⁾

1. Gli Stati membri cercano di utilizzare i fondi SIE per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma Erasmus+ allo scopo di massimizzare l'impatto sociale ed economico dell'investimento sulle persone e, tra l'altro, dare impulso alle iniziative per i giovani e alle azioni dei cittadini.
2. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, un coordinamento efficace tra i fondi SIE e Erasmus+ a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri perseguono la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità.

3. Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma Erasmus+, favorendo in tal modo una comunicazione trasparente e accessibile nei confronti dei cittadini a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

4.7 Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) ⁽⁶⁴⁾

1. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, un coordinamento efficace tra il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il sostegno fornito dai fondi SIE nel quadro degli obiettivi tematici Occupazione e inclusione sociale. Tale coordinamento efficace comprende il coordinamento del sostegno nell'ambito dell'asse EURES del programma EaSI con azioni a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le possibilità di occupazione, nonché il coordinamento tra il sostegno dei fondi SIE per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dell'asse Microfinanza e imprenditorialità sociale del programma EaSI.

2. Gli Stati membri cercano di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse Progress del programma EaSI, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.

4.8 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) ⁽⁶⁵⁾

1. Per massimizzare il valore aggiunto europeo nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da assicurare la complementarità, evitare duplicazioni degli sforzi e garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e unionale. Si garantisce il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione unionale e di mercato interno, che presentano il massimo valore aggiunto europeo e promuovono la coesione sociale, economica e territoriale, e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto, al fine di costruire nuove infrastrutture e di ammodernare in maniera sostanziale quelle esistenti.

2. Nel settore dei trasporti, la pianificazione degli investimenti si basa sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto, in un approccio coerente, dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali assicurano che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.

3. La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare quelli che fanno parte dei principali corridoi della rete TEN-T, è coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.

4. Gli Stati membri si concentrano sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e sull'investimento in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità, l'accessibilità e l'affidabilità dei servizi di trasporto per promuovere il trasporto pubblico. Una volta identificati, gli investimenti sono classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti, conformemente alla visione delineata nel Libro bianco intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", nel quale si sottolinea la necessità di ridurre considerevolmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. E' opportuno promuovere il contributo di progetti a una rete europea per il trasporto sostenibile delle merci attraverso lo sviluppo di vie d'acqua interne, sulla base di una preventiva valutazione del loro impatto ambientale.

5. I fondi SIE finanziano la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.

6. Gli Stati membri e la Commissione istituiscono meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (fondi SIE, fondi CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si considera il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Nell'ambito della

valutazione delle domande di sostegno dei fondi SIE, gli Stati membri tengono conto delle valutazioni delle operazioni a questi connessi che sono stati presentati per il CEF ma non sono stati scelti, fatta salva la decisione di selezione finale da parte dell'autorità di gestione.

4.9 Strumento di assistenza preadesione, strumento europeo di vicinato e Fondo europeo di sviluppo

1. Gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive responsabilità, cercano di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e fondi SIE al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.

2. Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri cercano di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto del potenziale offerto dai GECT.

5. PRINCIPI ORIZZONTALI DI CUI AGLI ARTICOLO 5, 7 E 8 E OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI

5.1 Partenariato e governance a più livelli

1. Conformemente all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli è rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A fine di rispettare tale principi è necessaria un'azione coordinata, in particolare tra i diversi livelli di governance, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche mediante la cooperazione operativa istituzionalizzata, in relazione alla preparazione e all'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi.

2. Gli Stati membri esaminano l'esigenza di rafforzare la capacità istituzionale dei partner al fine di sviluppare il loro potenziale contribuito all'efficacia del partenariato.

5.2 Sviluppo sostenibile

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione, in tutte le fasi dell'attuazione, assicurano la piena integrazione dello sviluppo sostenibile dei fondi SIE, nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, nonché in conformità dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'*articolo 11* TFUE e del principio "chi inquina paga" di cui all'*articolo 191*, paragrafo 2, TFUE.

Le autorità di gestione intraprendono azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti. Le azioni da intraprendere possono comprendere quanto segue:

- a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;
- b) evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;
- c) adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;
- d) ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".

2. Gli Stati membri tengono conto del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi degli investimenti effettuati con il sostegno dei fondi SIE, a norma dell'articolo 8, e garantiscono che siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come a esempio maggiori rischi di inondazioni, siccità, le ondate di calore, gli incendi forestali e gli eventi meteorologici estremi.

3. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchizzazione della gestione idrica in linea con la *direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁶⁾, concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda. Le opzioni di fornitura alternative sono prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti integra gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare in relazione alla responsabilità dei produttori. Gli investimenti incoraggiano approcci innovativi in grado di promuovere elevati livelli di riciclaggio. Gli investimenti sono

coerenti con la gerarchia dei rifiuti stabilita a norma della *direttiva 2008/98/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁷⁾. Le spese legate alla biodiversità e alla tutela delle risorse naturali sono coerenti con la *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio ⁽⁶⁸⁾.

5.3 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

1. A norma dell'articolo 7, gli Stati membri e la Commissione perseguono l'obiettivo della parità fra uomini e donne e adottano le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai fondi SIE. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri descrivono le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione delle operazioni, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri effettuano anche analisi di genere, se del caso. In particolare, azioni specifiche mirate sono sostenute mediante il FSE.

2. Gli Stati membri garantiscono, a norma degli articoli 5 e 7, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e strutture adeguate, in linea con le prassi nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei fondi SIE.

3. Le autorità di gestione conducono valutazioni o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.

4. Gli Stati membri soddisfano, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e facilitarne in tal modo la piena partecipazione alla società.

5.4 Accessibilità

1. Gli Stati membri e la Commissione intraprendono le azioni appropriate per prevenire ogni discriminazione basata sulla disabilità, a norma dell'articolo 7. Le autorità di gestione garantiscono, agendo durante l'interno ciclo di vita del programma, che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai fondi SIE siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità conformemente al diritto unionale e nazionale applicabile, contribuendo in tal modo alla creazione di un ambiente privo di barriere per le persone con disabilità e gli anziani. In particolare, è garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle TIC e della comunicazione, al fine di favorire l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Le azioni da intraprendere possono includere l'orientamento degli investimenti verso l'accessibilità negli edifici esistenti e nei servizi istituiti.

5.5 Fronteggiare il cambiamento demografico

1. Si tiene conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico, comprese, in particolare, quelle connesse a una popolazione lavorativa in calo, a una quota crescente nella popolazione totale di persone in pensione e allo spopolamento. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, ove tali strategie siano in essere, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.

2. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età, anche attraverso un migliore accesso alle strutture educative e di sostegno sociale, nell'ottica di aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani e con un'attenzione particolare per le regioni con tassi elevati di disoccupazione giovanile rispetto alla media dell'Unione. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie sono intesi a garantire una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.

3. Al fine di affrontare le sfide nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri individuano, in particolare, misure intese a:

a) sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;

b) stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca e innovazione;

c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione, della formazione e delle strutture di sostegno sociale nonché, se del caso, sull'efficienza dei sistemi di protezione sociale;

d) promuovere una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

5.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

A norma dell'articolo 8, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi sono integrati nella preparazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi.

6. MODALITÀ PER FRONTEGGIARE LE PRINCIPALI SFIDE TERRITORIALI

6.1 Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche geografiche o demografiche e adottare misure per affrontare le sfide territoriali specifiche di ciascuna regione al fine di sbloccare il loro potenziale di sviluppo, in tal modo aiutandole anche a ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo più efficace.

6.2 La scelta e la combinazione di obiettivi tematici, nonché la selezione degli investimenti e delle priorità dell'Unione corrispondenti e degli obiettivi specifici riflettono le esigenze e il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ciascuno Stato membro e di ciascuna regione.

6.3. Pertanto, nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi gli Stati membri tengono conto del fatto che le principali sfide della società cui si trova oggi a far fronte l'Unione – globalizzazione, cambiamenti demografici, degrado ambientale, migrazione, cambiamenti climatici, uso dell'energia, conseguenze economiche e sociali della crisi – possono avere impatti differenti nelle diverse regioni.

6.4. Nell'ottica di un approccio territoriale integrato nell'affrontare le sfide territoriali, gli Stati membri assicurano che i programmi a titolo dei fondi SIE riflettono la diversità delle regioni europee, in termini di caratteristiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, interdipendenze tra diversi settori, modelli di pendolarismo, invecchiamento e cambiamenti demografici, caratteristiche culturali, paesaggistiche e del patrimonio, vulnerabilità e impatti dei cambiamenti climatici, destinazione del territorio e disponibilità limitata delle risorse, potenziale per un uso più sostenibile delle risorse comprese le fonti rinnovabili, dispositivi istituzionali e di governance, connettività e accessibilità e collegamenti tra zone rurali e urbane. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri e le regioni seguono pertanto il seguente iter al fine della redazione degli accordi di partenariato e dei programmi:

a) analizzare le caratteristiche, il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nei programmi nazionali di riforma e, se del caso, nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate a norma dell'*articolo 121*, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'*articolo 148*, paragrafo 4, TFUE;

b) valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò costituisce la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;

c) valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

d) individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali, tenendo conto della scala territoriale e del contesto adeguati per la progettazione delle politiche nonché del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ai soggetti regionali e locali.

6.5. Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni garantiscono, in particolare, che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle aree interessate:

a) rifletta il ruolo delle città, delle zone urbane e rurali e delle zone di pesca e costiere, nonché delle zone che presentano svantaggi geografici o demografici specifici;

b) tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

c) si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di elevata qualità e a prezzi accessibili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

7. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

7.1 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri perseguono la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai fondi SIE.
2. Gli Stati membri garantiscono che le attività di cooperazione diano un contributo effettivo agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive competenze, garantiscono la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.
3. Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri cercano di coordinare e integrare i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.
4. Gli Stati membri, se del caso, assicurano che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale, negli accordi di partenariato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, e nei programmi nelle regioni e negli Stati membri interessati, conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri cercano inoltre di garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, i fondi SIE ne sostengano l'attuazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo e in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione e con altri strumenti pertinenti.
5. Gli Stati membri, ove opportuno, sfruttano la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di specializzazione intelligente.
6. Gli Stati membri e le regioni fanno il miglior uso possibile dei programmi di cooperazione territoriali per superare le barriere alla cooperazione oltre i confini amministrativi, contribuendo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, occorre riservare particolare attenzione alle regioni di cui all'*articolo 349* TFUE.

7.2 Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell'ambito del FESR

1. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione per raggiungere una massa critica, tra l'altro nei settori delle TIC e della ricerca e innovazione, nonché per promuovere lo sviluppo di approcci comuni alla specializzazione intelligente e di partenariati tra istituti di istruzione. La cooperazione interregionale comprende, se del caso, la promozione della cooperazione tra cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e degli scambi tra istituti di ricerca tenendo conto dell'esperienza delle "regioni della conoscenza" e del "potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.
2. Gli Stati membri e le regioni cercano, nelle zone interessate, di avvalersi della cooperazione transfrontaliera e transnazionale per:
 - a) assicurare che le zone che hanno in comune importanti elementi geografici (isole, laghi, fiumi, bacini marittimi o catene montuose) sostengano la gestione e promozione comuni delle loro risorse naturali;
 - b) sfruttare le economie di scala che possono essere realizzate, in particolare con riferimento ad investimenti relativi all'uso condiviso di servizi pubblici comuni;
 - c) promuovere la pianificazione e lo sviluppo coerenti di infrastrutture di rete transfrontaliere, in particolare dei collegamenti transfrontalieri mancanti, e di modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e interoperabili nelle zone geografiche più estese;

- d) raggiungere una massa critica, in particolare nei settori della ricerca e innovazione e delle TIC, dell'istruzione e in relazione alle misure volte a migliorare la competitività delle PMI;
- e) rafforzare i servizi del mercato del lavoro transfrontaliero per favorire la mobilità dei lavori attraverso le frontiere;
- f) migliorare la governance transfrontaliera.

3. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione incoraggiando lo scambio di esperienze tra regioni e città al fine di migliorare la progettazione e l'attuazione di programmi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7.3 Contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

1. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri cercano di assicurare un'efficace mobilitazione dei finanziamenti dell'Unione destinati alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Assicurare un'efficace mobilitazione può essere raggiunto, tra l'altro, privilegiando le operazioni derivanti da strategie macroregionali e per i bacini marittimi attraverso l'organizzazione di inviti specifici per i medesimi o dando la priorità a tali operazioni nel processo di selezione mediante l'individuazione di operazioni che possono essere finanziati congiuntamente da vari programmi.

2. Gli Stati membri valutano l'opportunità di avvalersi dei pertinenti programmi transnazionali come quadri di sostegno per l'insieme delle politiche e dei fondi necessari all'attuazione delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi.

3. Gli Stati membri promuovono, se del caso, il ricorso ai fondi SIE nel contesto delle strategie macroregionali per la creazione di corridoi di trasporto europei, compreso il sostegno alla modernizzazione delle dogane, la prevenzione, preparazione e risposta alle calamità naturali, la gestione dell'acqua a livello di bacino idrografico, le infrastrutture verdi, la cooperazione marittima integrata a livello transfrontaliero e intersettoriale, le reti di ricerca e innovazione e le reti TIC, la gestione delle risorse marine comuni nel bacino marittimo e la protezione della biodiversità marina.

7.4 Cooperazione transnazionale nell'ambito del FSE

1. Gli Stati membri cercano di affrontare le aree strategiche identificate nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio al fine di massimizzare l'apprendimento reciproco.

2. Gli Stati membri selezionano, se del caso, i temi delle attività transnazionali e stabiliscono adeguati meccanismi di attuazione in funzione delle loro esigenze specifiche.

(60) Regolamento (UE) n. 1287/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1639/2006/CE (Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).

(61) Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

(62) Regolamento (UE) n. 1293/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Cfr. pag. 185 della presente Gazzetta ufficiale).

(63) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus +": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni nn 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE (Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).

(64) Regolamento (UE) n. 1296/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE che istituisce che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (Cfr. pag. 238 della presente Gazzetta ufficiale).

(65) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(66) *Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).*

(67) *Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).*

(68) *Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).*

(...)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale".

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.*

(2) *In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e l'art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.*

(...)

Art. 68-bis (Contratti di fiume) ⁽³⁰⁵⁾

1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

(305) *Articolo inserito dall' art. 59, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.*

(...)

TITOLO IV**STRUMENTI DI TUTELA****CAPO I****PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE****ART. 117 (Piani di gestione e registro delle aree protette) ⁽⁴⁵³⁾ ⁽⁴⁵⁷⁾**

1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'*articolo 65*. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'*articolo 66*. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.

2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'*articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13*, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni. ⁽⁴⁵¹⁾

2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'*articolo 118* e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'*articolo 120* evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre. ⁽⁴⁵⁴⁾

2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'*articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto piano-altimetrico degli

alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscono con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

- a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);
- b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;
- c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale. ⁽⁴⁵⁶⁾

3. L'Autorità di bacino, sentiti gli enti di governo dell'ambito ⁽⁴⁵⁵⁾ del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico. ⁽⁴⁵²⁾

(451) Comma inserito dall'art. 24, comma 1, lett. g), L. 6 agosto 2013, n. 97.

(452) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. h), L. 6 agosto 2013, n. 97.

(453) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(454) Comma inserito dall'art. 17, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(455) A norma dell'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorrono, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

(456) Comma inserito dall'art. 51, comma 10, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(457) La Corte costituzionale, con sentenza 23 - 30 luglio 2009, n. 254 (Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

ART. 118 (Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica) ⁽⁴⁶⁰⁾

1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. ⁽⁴⁶¹⁾

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'*Allegato 3* alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni. ⁽⁴⁵⁸⁾ ⁽⁴⁵⁹⁾ ⁽⁴⁶²⁾

3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite.

(458) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(459) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219.

(460) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(461) Comma modificato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall' art. 51, comma 6, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(462) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 luglio 2009.

ART. 119 *(Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici)* ⁽⁴⁶³⁾ ⁽⁴⁶⁵⁾

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'*Allegato 10* alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga».

2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla *direttiva 2000/60/CE* nonché di cui agli *articoli 76* e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare:

a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;

b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'*Allegato 10* alla parte terza del presente decreto.

3. Nei Piani di tutela di cui all'*articolo 121* sono riportate le fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.

3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 154*, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'*articolo 34* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga» di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'*articolo 116* del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'*articolo 71* del presente decreto. ⁽⁴⁶⁴⁾

(463) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(464) Comma aggiunto dall' art. 51, comma 7, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(465) La Corte costituzionale, con sentenza 23 - 30 luglio 2009, n. 254 (Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119, proposta in riferimento all'art. 118 della Costituzione.

ART. 120 (Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici) ⁽⁴⁶⁸⁾ ⁽⁴⁷⁰⁾

1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonché con quelli delle acque inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attività di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). ⁽⁴⁶⁶⁾
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le province, gli enti di governo dell'ambito ⁽⁴⁶⁹⁾, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni. ⁽⁴⁶⁷⁾

(466) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono state sostituite dalle parole «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e le parole «APAT» sono state sostituite dalle parole «ISPRA».

(467) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono state sostituite dalle parole «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e le parole «APAT» sono state sostituite dalle parole «ISPRA».

(468) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(469) A norma dell'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorrono, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

(470) La Corte costituzionale, con sentenza 23 - 30 luglio 2009, n. 254 (Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, proposta in riferimento all'art. 118 della Costituzione.

ART. 121 (Piani di tutela delle acque) ⁽⁴⁷³⁾ ⁽⁴⁷⁶⁾

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e gli enti di governo dell'ambito ⁽⁴⁷⁴⁾, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza. ⁽⁴⁷²⁾
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
 - a) i risultati dell'attività conoscitiva;
 - b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

- c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini; ⁽⁴⁷¹⁾
- h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'*articolo 119* concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni. ⁽⁴⁷⁵⁾

⁽⁴⁷¹⁾ Lettera inserita dall'art. 2, comma 2-ter, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210.

⁽⁴⁷²⁾ A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

⁽⁴⁷³⁾ Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

⁽⁴⁷⁴⁾ A norma dell' art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorrenti, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

⁽⁴⁷⁵⁾ Comma così modificato dall' art. 51, comma 8, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

⁽⁴⁷⁶⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 23 - 30 luglio 2009, n. 254 (Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 proposta, in riferimento agli artt. 5, 76, 97, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 proposta, in riferimento agli artt. 3 e 118 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 4, lettera h), proposta in riferimento all'art. 118 della Costituzione; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, proposta in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, proposte, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, proposta in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

ART. 122 (Informazione e consultazione pubblica) ⁽⁴⁷⁷⁾ ⁽⁴⁷⁸⁾

1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le regioni autorizzano l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono affinché, per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:

- a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
- b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;

- c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.

(477) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(478) La Corte costituzionale, con sentenza 23 - 30 luglio 2009, n. 254 (Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 proposta, in riferimento agli artt. 5, 76, 97, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 proposta, in riferimento agli artt. 3 e 118 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 4, lettera h), proposta in riferimento all'art. 118 della Costituzione; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, proposta in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, proposte, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, proposta in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

ART. 123 (Trasmissione delle informazioni e delle relazioni) ⁽⁴⁸¹⁾ ⁽⁴⁸²⁾

1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.

⁽⁴⁷⁹⁾

2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni dettate, in materia di modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto, relazioni sintetiche concernenti: ⁽⁴⁸⁰⁾

a) l'attività conoscitiva di cui all'*articolo 118* entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. I successivi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal febbraio 2010;

b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto all'*articolo 120* entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza annuale. ⁽⁴⁸³⁾

3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o dall'aggiornamento di cui all'*articolo 121*, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di base o supplementari di cui all'*articolo 116*. ⁽⁴⁷⁹⁾

(479) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(480) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(481) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(482) La Corte costituzionale, con sentenza 23 - 30 luglio 2009, n. 254 (Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(483) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 luglio 2009.

(...)

Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante: "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni".

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 2010, n. 77.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e in particolare l'articolo 1;

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed in particolare la parte terza;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, ed in particolare l'articolo 1;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2009;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;

Acquisito i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere entro il termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, per i beni e le attività culturali e per i rapporti con le regioni;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 *Ambito di applicazione e finalità*

1. Il presente decreto disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni.

2. Restano ferme le disposizioni della parte terza del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni di seguito denominato: «*decreto legislativo n. 152 del 2006*», nonché la pertinente normativa di protezione civile anche in relazione alla materia del sistema di allertamento nazionale.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di fiume, di bacino idrografico, di sottobacino e di distretto idrografico di cui all'*articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006* si applicano le seguenti definizioni:

a) alluvione: l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti causati da impianti fognari; ⁽²⁾

b) pericolosità da alluvione: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area;

c) rischio di alluvioni: la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento.

(2) Lettera così modificata dall'art. 19, comma 1, lett. a), L. 6 agosto 2013, n. 97.

Art. 3 Competenze amministrative

1. Ferme restando le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, agli adempimenti di cui agli *articoli 4, 5, 6 e 7, comma 3, lettera a)*, provvedono, secondo quanto stabilito agli stessi articoli, le autorità di bacino distrettuali di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006*, alle quali, ai sensi dell'*articolo 67* dello stesso decreto, compete l'adozione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico.

2. Le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, provvedono, ai sensi della *direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004*, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto stabilito all'*articolo 7, comma 3, lettera b)*.

Art. 4 Valutazione preliminare del rischio di alluvioni

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006* effettuano, nell'ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonché delle disposizioni della parte terza, sezione I, del *decreto legislativo n. 152 del 2006*.

2. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni fornisce una valutazione dei rischi potenziali, principalmente sulla base dei dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui, in particolare, le conseguenze dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e tenendo conto della pericolosità da alluvione. Detta valutazione comprende almeno i seguenti elementi:

a) cartografie tematiche del distretto idrografico in scala appropriata comprendenti i limiti amministrativi, i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'uso del territorio;

b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali e che, con elevata probabilità, possono ancora verificarsi in

futuro in maniera simile, compresa l'estensione dell'area inondabile e, ove noti, le modalità di deflusso delle acque, gli effetti al suolo e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto;

c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato che pur non avendo avuto notevoli conseguenze negative ne potrebbero avere in futuro;

d) valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, tenendo conto di elementi quali la topografia, la localizzazione dei corpi idrici superficiali e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, le aree di espansione naturale delle piene, l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la difesa dalle alluvioni, la localizzazione delle aree popolate, di quelle ove esistono attività economiche e sociali e gli scenari a lungo termine, quali quelli socio-economici e ambientali, determinati anche dagli effetti dei cambiamenti climatici.

3. Nel caso dei distretti idrografici internazionali condivisi con altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le autorità di bacino distrettuali interessate garantiscono lo scambio delle pertinenti informazioni.

4. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni non è effettuata, qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'*articolo 11*, comma 1.

Art. 5 Individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni

1. In base alla valutazione preliminare del rischio di cui all'*articolo 4*, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonché del *decreto legislativo n. 152 del 2006*, le autorità di bacino distrettuali di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006* individuano, per il distretto idrografico o per la parte di distretto idrografico internazionale situati nel loro territorio, le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro.

2. Nel caso di distretto idrografico internazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le autorità di bacino interessate, si coordina con gli altri Stati membri, al fine di individuare le zone condivise a rischio potenziale di alluvione.

Art. 6 Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006* predispongono, a livello di distretto idrografico di cui all'*articolo 64 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006*, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell'*articolo 5*, comma 1, in scala preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonché del *decreto legislativo n. 152 del 2006*.

2. Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari: ⁽³⁾

a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi; ⁽⁴⁾

b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);

c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

3. Per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati almeno i seguenti elementi:

a) estensione dell'inondazione e portata della piena; ⁽⁵⁾

b) altezza e quota idrica; ⁽⁶⁾

c) caratteristiche del deflusso (velocità e portata).

4. Per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione e per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, le mappe di cui al comma 2 possono fare riferimento solo agli scenari di cui al comma 2, lettera a).
5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell'ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le 4 classi di rischio di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, espresse in termini di:
- a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
 - b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc.);
 - c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata;
 - d) distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;
 - e) impianti di cui all'*allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate all'*allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006*;
 - f) altre informazioni considerate utili dalle autorità di bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.
6. L'elaborazione delle mappe di cui al comma 1 per le zone di cui all'*articolo 5*, comma 1, condivise con altri Stati membri della Comunità europea è effettuata previo scambio preliminare di informazioni tra le autorità competenti interessate.
7. Le mappe della pericolosità da alluvione, e le mappe del rischio di alluvioni di cui al comma 1 non sono predisposte qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'*articolo 11*, comma 2.

(3) *Alinea così sostituito dall' art. 19, comma 1, lett. b), n. 1), L. 6 agosto 2013, n. 97.*

(4) *Lettera così sostituita dall' art. 19, comma 1, lett. b), n. 2), L. 6 agosto 2013, n. 97.*

(5) *Lettera così sostituita dall' art. 19, comma 1, lett. c), n. 1), L. 6 agosto 2013, n. 97.*

(6) *Lettera così sostituita dall' art. 19, comma 1, lett. c), n. 2), L. 6 agosto 2013, n. 97.*

Art. 7 Piani di gestione del rischio di alluvioni

1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.
2. Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per le zone di cui all'*articolo 5*, comma 1, e per quelle di cui all'*articolo 11*, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.
3. Sulla base delle mappe di cui all'*articolo 6*:
- a) le autorità di bacino distrettuali di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006* predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'*articolo 5*, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'*articolo 11*, comma 1. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli *articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006*, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente;

b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla *direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004*, con particolare riferimento al governo delle piene.

4. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del comma 2, nonché gli elementi indicati all'*allegato I*, parte A. I piani di gestione tengono conto di aspetti quali:

- a) la portata della piena e l'estensione dell'inondazione;
- b) le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione naturale delle piene;
- c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del *decreto legislativo n. 152 del 2006*;
- d) la gestione del suolo e delle acque;
- e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio;
- f) l'uso del territorio;
- g) la conservazione della natura;
- h) la navigazione e le infrastrutture portuali;
- i) i costi e i benefici;
- l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce.

5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'*articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006*, nonché della normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi alle attività di:

- a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali;
- b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali;
- c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;
- d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'*articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006* e della normativa previgente.

6. Gli enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente articolo:

- a) rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'*articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006*;
- b) predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza di cui all'*articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006*, facendo salvi i piani urgenti di emergenza già predisposti ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 1998, n. 267*.

7. I piani di gestione di cui al presente articolo non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi afferenti lo stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati interessati ai sensi dell'*articolo 8*.

8. I piani di gestione di cui al presente articolo, sono ultimati e pubblicati entro il 22 dicembre 2015. ⁽⁷⁾

9. I piani di gestione di cui al presente articolo non sono predisposti qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'*articolo 11, comma 3*.

(7) Comma così modificato dall' art. 10, comma 11-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 8 *Coordinamento territoriale dei piani di gestione del rischio di alluvioni*

1. Per i distretti idrografici di cui all'*articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006*, che ricadono interamente nel territorio nazionale le amministrazioni di cui all'*articolo 3*, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico.
2. Per distretti idrografici di cui all'*articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006* ricadenti interamente nel territorio comunitario le amministrazioni di cui all'*articolo 3*, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale, anche avvalendosi di accordi internazionali esistenti, fatte salve le prescrizioni del presente decreto. In mancanza dei predetti piani, sono predisposti piani di gestione comprendenti almeno le parti del distretto idrografico internazionale ricadenti all'interno del territorio nazionale, per quanto possibile, coordinati a livello di distretto idrografico internazionale con gli altri Stati membri interessati.
3. Per i distretti idrografici di cui all'*articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006* che si estendono oltre i confini comunitari le amministrazioni di cui all'*articolo 3*, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza dei predetti piani, per le parti del distretto idrografico internazionale, che ricadono nel territorio nazionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. I piani di gestione di cui ai commi 2 e 3 possono essere integrati da piani di gestione più dettagliati a livello di sottobacino, coordinati a livello di sottobacino internazionale.
5. Nel caso in cui le amministrazioni competenti di cui all'*articolo 3* individuano, nell'ambito del proprio distretto, un problema nella gestione dei rischi di alluvione delle proprie acque che non riescono a risolvere autonomamente, ne informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuno per gli aspetti di propria competenza che provvedono a sottoporre la questione alla Commissione europea o ad ogni altro Stato membro interessato, avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.

Art. 9 *Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006* attuano le disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del *decreto legislativo n. 152 del 2006*, al fine di migliorare l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo stesso *decreto legislativo n. 152 del 2006*.
- 1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'*articolo 7 comma 3, lettera a)* del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. ⁽⁸⁾
2. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 77, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006*, per alluvioni estreme si intendono le alluvioni di cui all'*articolo 6, comma 2, lettera a)*, nonché le alluvioni eccezionali, non prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti.
3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, che:
 - a) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'*articolo 6* ed i successivi riesami di cui all'*articolo 12* siano predisposti in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le informazioni, comunque correlate, presentate a norma dell'*articolo 63, comma 7, lettera c)*, del *decreto legislativo n. 152 del 2006*. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami dei piani di gestione di cui all'*articolo 117 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006*;

- b) l'elaborazione dei primi piani di gestione di cui agli *articoli 7 e 8* ed i successivi riesami di cui all'*articolo 12* siano effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'*articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006* e possano essere integrati nei medesimi;
- c) la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'*articolo 10*, sia coordinata, quando opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati prevista all'*articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006*.

(8) *Comma inserito dall' art. 19, comma 1, lett. d), L. 6 agosto 2013, n. 97 e, successivamente, così modificato dall'art. 10, comma 10, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.*

Art. 10 *Informazione e consultazione del pubblico*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006* e le regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli *articoli 4, 6 e 7*.
2. Le stesse autorità di cui al comma 1 promuovono la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati di cui all'*articolo 9, comma 3, lettera c)*, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione di cui agli *articoli 7 e 8*.

Art. 11 *Misure transitorie*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006* non svolgono la valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'*articolo 4*, se hanno stabilito, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli *articoli 5, 6 e 7*.
2. Le autorità di cui al comma 1 si avvalgono di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni adeguato ai requisiti di cui all'*articolo 6*.
3. Le autorità di cui al comma 1 si avvalgono di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, a condizione che il contenuto di tali piani sia adeguato ai requisiti di cui all'*articolo 7*.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fatti salvi i riesami di cui all'*articolo 12*. In ogni caso le disposizioni di cui agli *articoli 4, 5, 6 e 7* si applicano alle scadenze indicate rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 12*.

Art. 12 *Riesami*

1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'*articolo 4* e la valutazione e le decisioni di cui all'*articolo 11, comma 1*, sono riesaminate e, se del caso, aggiornate, entro il 22 settembre 2018 e, successivamente, ogni sei anni.
2. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni di cui all'*articolo 6* sono riesaminate e, se del caso, aggiornate, entro il 22 settembre 2019 e, successivamente, ogni sei anni.
3. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'*articolo 7* sono riesaminati e, se del caso, aggiornati compresi gli elementi di cui alla parte B dell'*allegato I*, entro il 22 settembre 2021 e, successivamente, ogni sei anni.
4. I riesami di cui ai commi 1 e 3 tengono conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

Art. 13 *Relazioni ed informazioni alla Commissione europea*

1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006* mettono a disposizione sul Portale cartografico nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli *articoli 4, 6 e 7*,

comma 3, lettera a), nonché i loro riesami ed eventualmente gli aggiornamenti, entro tre mesi dalle date indicate rispettivamente all'*articolo 4*, comma 1, all'*articolo 6*, comma 1, all'*articolo 7*, comma 8, e all'*articolo 12*.

2. Le regioni mettono a disposizione sul portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla *direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004*.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea delle decisioni prese ai sensi dell'*articolo 11*, commi 1, 2 e 3, e mette a disposizione sul Portale cartografico nazionale le relative informazioni, rispettivamente entro il 22 dicembre 2011, il 22 dicembre 2013 e il 22 dicembre 2015.

4. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono le informazioni di cui allo stesso comma 1 all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro le scadenze indicate ai commi 1 e 3 per ciascun insieme di informazioni, e secondo modalità e specifiche dati individuate dallo stesso ISPRA, tenendo conto della compatibilità con i sistemi di gestione dell'informazione adottati a livello comunitario.

Art. 14 *Modifiche dell'allegato I*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile per gli aspetti di competenza, si provvede alla modifica delle parti A e B dell'*allegato I* al fine di recepire modifiche di ordine tecnico introdotte da direttive emanate dall'Unione europea.

Art. 15 *Norme tecniche*

1. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e per i beni e le attività culturali, il Dipartimento della protezione civile e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla eventuale integrazione, relativamente agli aspetti individuati alla parte C dell'*allegato I*, degli indirizzi, dei criteri e dei metodi per la redazione e per l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni, di cui all'*articolo 7*, comma 3, lettera a).

Art. 16 *Disposizioni finanziarie*

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tale fine le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. All'attuazione dei piani di gestione di cui all'*articolo 7*, comma 3, lettera a), le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono ai sensi degli *articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*; all'attuazione dell'*articolo 7*, comma 3, lettera b), fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente, si provvede ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e della *direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004*, nonché con le risorse regionali all'uopo stanziare, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17 *Norma di salvaguardia*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità di cui al presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato
(di cui all'*articolo 7*, comma 4)

I

Parte A - Piani di gestione del rischio di alluvioni.

I - Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni:

1. Conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dall'*articolo 4* sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico di cui all'*articolo 3*, che delimiti le zone di cui all'*articolo 5* oggetto del primo piano di gestione del rischio di alluvioni;
2. mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte ai sensi dell'*articolo 6* o già esistenti ai sensi dell'*articolo 12* e conclusioni ricavate dalla loro lettura;
3. descrizione degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, definiti a norma dell'*articolo 7*, comma 2;
4. sintesi delle misure e relativo ordine di priorità per il raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, comprese quelle adottate a norma dell'*articolo 7* e delle misure in materia di alluvioni adottate nell'ambito di altri atti comunitari comprese le direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, fatte salve le misure già predisposte nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5. qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e benefici, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.

II - Descrizione dell'attuazione del piano:

1. descrizione dell'ordine di priorità e delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione del piano;
2. sintesi delle misure ovvero delle azioni adottate per informare e consultare il pubblico;
3. elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento messo in atto all'interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la direttiva 2000/60/CE.

Parte B - Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:

1. eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione, del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell'*articolo 12*; ⁽⁹⁾
2. valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all'*articolo 7*, comma 2;
3. descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, che erano state programmate e non sono state poste in essere;
4. descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni.

Parte C - Contenuti degli indirizzi, criteri e metodi per la redazione e l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni:

1. indirizzi per la valutazione preliminare del rischio di alluvione relativamente agli aspetti riguardanti la prevenzione e la protezione dal rischio di alluvione e, in particolare, la valutazione delle conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, la valutazione delle conseguenze negative per la salute umana, i beni, le attività economiche, l'ambiente e il patrimonio culturale, la valutazione del ruolo delle pianure alluvionali, come aree naturali di ritenzione delle acque, e dell'efficacia delle infrastrutture artificiali per la protezione dalle alluvioni;
2. criteri per la individuazione delle aree a pericolosità e a rischio di alluvione, nonché per la definizione del grado di pericolosità e del grado di rischio, con riferimento in particolare, alla portata della piena e all'estensione dell'inondazione, alle vie di deflusso delle acque e alle zone con capacità d'espansione naturale delle piene, alle condizioni morfologiche e meteomarine alla foce per quanto

concerne la valutazione delle inondazioni marine delle zone costiere, agli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del *decreto legislativo n. 152 del 2006*, alla gestione del suolo e delle acque, alla pianificazione e alle previsioni di sviluppo del territorio, all'uso del territorio, alla conservazione della natura, alla navigazione e alle infrastrutture portuali, ai costi e ai benefici, al numero di abitanti potenzialmente interessati, alle attività economiche e ai beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse insistenti sull'area potenzialmente interessata;

3. metodologie standard e codificate per l'utilizzo dei dati ambientali del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, derivanti dal Piano di telerilevamento ambientale e fruibili attraverso il Sistema cartografico cooperante, ai fini della delimitazione e aggiornamento delle aree a pericolosità idraulica e delle aree a rischio idraulico, nonché ai fini delle attività di protezione dal rischio di alluvione.

(9) Punto così modificato dall' art. 19, comma 1, lett. e), L. 6 agosto 2013, n. 97.

Regione Calabria – legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 recante: “Statuto della Regione Calabria”.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

(2) Il precedente statuto era stato approvato con L. 28 luglio 1971, n. 519.

(3) Il presente provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione del Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e dopo aver constatato che nessuna richiesta di referendum è stata presentata.

(...)

Art. 34

Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
- d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
- e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
- f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

(...)

Art. 36

Attribuzioni della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale:

- a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
- b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;
- c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
- d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

- e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
- f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;
- g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
- h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;
- i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

(...)

Art. 43

Potestà regolamentare.

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.
6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

(...)

Regione Calabria – legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 recante: “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 19 agosto 2002, n. 15, supplemento straordinario n. 1.

(2) Vedi anche l'art. 5, comma 6, L.R. 26 febbraio 2003, n. 2, l'art. 5, comma 10, L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e l'art. 3, L.R. 17 agosto 2009, n. 28. Vedi altresì il D.Dirig. 1° dicembre 2005, n. 18601 e la Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397. Con Delib.G.R. 29 giugno 2006, n. 422 è stato disposto il differimento al 31 dicembre 2006 della data di conferimento delle funzioni amministrative ai comuni, alle comunità montane e alla Camera di commercio. Con Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498 è stata data attuazione alla presente legge.

(...)

TITOLO I**Disposizioni generali****Capo I - Oggetto e principi****Art. 1***Oggetto.*

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'*articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59* e negli *articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai comuni, dalle province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.

2. Con la presente legge la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservando a sé esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necessariamente l'esercizio unitario a livello regionale.

3. Il conferimento di cui ai commi precedenti avviene con riferimento ai seguenti settori:

- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità;
- d) polizia amministrativa regionale e locale.

4. Il riordino di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, oltre che nel perseguimento dell'obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari Enti interessati.

5. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali è attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento è precedente all'entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni.

Art. 2*Funzioni degli Enti locali.*

1. La generalità delle funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione sono esercitate dai comuni, tranne quelle conferite alle province ed agli altri Enti locali o quelle riservate alla Regione per assicurarne l'esercizio unitario.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, sono conferite alle province le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

- a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;

- b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, ambientale, produttivo, turistico e commerciale, sia in quello sociale e culturale;
- c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- d) concorrono alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;
- e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni;
- f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso;
- g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano.
3. La Regione, con propria legge, può conferire ai comuni, alle province ed agli altri Enti locali ulteriori funzioni amministrative riservate a se stessa in questa legge.
4. I comuni e le province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ⁽³⁾.

(3) Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 18.

Art. 3

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
2. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo, spettano alla Regione le funzioni concernenti:
- a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;
- b) la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;
- c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali;
- d) riscossione e l'introito delle entrate tributarie o patrimoniali delegate alla Regione dalla normativa nazionale ⁽⁴⁾.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 5, L.R. 31 dicembre 2009, n. 58, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

Art. 4

Esercizio associato delle funzioni e definizione dei livelli ottimali.

1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni.
2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono individuati secondo indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo.

3. Lo stesso atto che individua i livelli ottimali definisce gli incentivi per promuovere l'esercizio associato delle funzioni e ne fissa principi e criteri direttivi, in conformità a quanto stabilito dal capo V del titolo II del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
4. I comuni interessati e d'intesa tra loro, in coerenza e in armonia con le disposizioni regionali, individuano gli strumenti, le forme e le metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite e ne danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1.
5. In caso di inadempienza da parte dei comuni interessati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, conferisce le funzioni relative alla Provincia competente per territorio che le esercita entro i successivi sessanta giorni.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali.
7. La Regione promuove le Unioni tra i comuni anche per le finalità di cui all'*art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
8. La decisione sulla fusione dei comuni è rimessa alla libera iniziativa degli stessi, in qualunque fase o stadio dell'esperienza dell'Unione. La legge regionale che sancisce la fusione è, in ogni caso, preceduta da referendum consultivo tra le popolazioni interessate.
9. Le province, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, possono disciplinare nello statuto, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, la suddivisione del proprio territorio in circondari nel cui ambito organizzare gli uffici, i servizi e gli strumenti di partecipazione popolare. Il circondario è organo decentrato dell'amministrazione provinciale.
10. Le province disciplinano con appositi regolamenti il funzionamento dei circondari e l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.

Art. 5

Indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.

1. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla presente legge e previo parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero, se mancante, dell'ANCI, UPI, dell'Associazione Piccoli comuni e della Lega delle Autonomie Locali.
2. La Regione esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali.

Art. 6

Potere sostitutivo.

[1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che deve provvedere entro sessanta giorni. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente] ⁽⁵⁾.

(5) *Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, L.R. 24 novembre 2006, n. 15.*

Art. 7

Valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini.

1. La Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

(...)

TITOLO III**Territorio, ambiente e infrastrutture****Capo I - Oggetto****Art. 59***Oggetto.*

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

TITOLO III**Territorio, ambiente e infrastrutture****Capo II - Disposizioni generali****Art. 60***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) il coordinamento dello sviluppo di un sistema informativo regionale ambientale nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto, in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;

b) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività;

c) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni;

d) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

e) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

f) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali;

g) l'intervento finalizzato a favorire lo sviluppo termale.

Art. 61*Funzioni delle province.*

1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

3. Le province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

- a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;
- b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;
- c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;
- d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;
- e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali ⁽²⁴⁾.

(24) *Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 5, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.*

Art. 62

Funzioni dei comuni.

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) predispongono attività di controllo al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio;
- b) istituiscono sistemi tecnologici di monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua potabile e dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti alimentari;
- c) adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei cittadini.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo III - Territorio ed Urbanistica

Art. 63

Funzioni della Regione, delle province e dei comuni.

1. Le funzioni ed compiti amministrativi della Regione, delle province e dei comuni, sono quelli definiti dalla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*.

2. Ai comuni ed alle province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui ai commi 1 e 2, *legge regionale 23 febbraio 1995, n. 3*.

(...)

TITOLO III

Capo V - Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 87

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:

- a) rilascio, d'intesa tra le regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;

- b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;
- c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;
- d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;
- e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
- f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;
- g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;
- l) stipulazione, con lo Stato e le regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;
- m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.

Art. 88

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

- a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
- b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
- c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
- d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dal R.D. n. 523/1904, dal R.D. n. 2669/1937 e dal R.D. n. 1775/1933;
- e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro italiano dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
- f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso, concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
- g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lettera a) del precedente comma è delegata al Registro italiano dighe (R.I.D.). Le province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..

Art. 89

Funzioni dei comuni.

1. Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal *R.D. n. 523/1904* e dal *R.D. n. 2669/1937*, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica; qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della *legge 5 gennaio 1994, n. 37* in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;

d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;

e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

3. I comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni in forma associata.

(...)

Regione Calabria – legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria”.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 23 aprile 2002, n. 7, supplemento straordinario n. 3.

(2) Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 30, comma 1, L.R. 19 ottobre 2009, n. 34. Vedi altresì la Circ. 7 marzo 2003, n. 770 e la Delib.G.R. 14 settembre 2010, n. 606.

(...)

Art. 40-bis

Contratti di fiume ⁽¹⁴⁸⁾.

1. Si definisce Contratto di fiume un atto volontario di impegno condiviso tra soggetti pubblici e privati finalizzato alla riqualificazione ambientale-paesaggistica ed alla connessa rigenerazione socio-economica di un sistema fluviale e del relativo bacino idrografico unitamente alla gestione del rischio idraulico. Il Contratto di fiume si configura come un accordo di programmazione negoziata definito in coerenza con la pianificazione vigente e nel rispetto delle competenze specifiche dei vari attori interessati, da attuarsi secondo le linee guida di cui al comma 5.

2. Con riferimento alle finalità di cui al comma 1, con i Contratti di fiume la Regione Calabria promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, adottando forme idonee di partecipazione attiva e favorendo la definizione di strategie condivise tra gli attori interessati.

3. I Contratti di fiume concorrono alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto con riferimento alla scala di bacino e sottobacino idrografico, ovvero al Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49* (Attuazione della *direttiva 2007/60/CE* relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), e del Piano di gestione delle acque di cui all'*articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale).

4. Rientrano nella definizione di Contratto di fiume anche il Contratto di lago, di costa, di acque di transizione e di falda, quali fattispecie declinate su diversi ambiti idrografici.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo disposto, la Giunta regionale adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per l'attuazione dei Contratti di fiume ed il relativo programma per la promozione e il monitoraggio di tali strumenti.

(148) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 novembre 2015, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(...)

Regione Calabria – legge regionale 24-5-1999 n. 14 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

Pubblicata nel B.U. Calabria 24 maggio 1999, n. 54.

(...)

Art. 37-bis ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾

[1. I termini entro i quali le Commissioni consiliari permanenti devono esprimere tutti i pareri previsti dalle leggi regionali sulle delibere della Giunta regionale, sono stabiliti in trenta giorni a decorrere dalla data di acquisizione delle richieste. Trascorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevolmente espressi.

1-bis. Per i pareri vincolanti la giunta regionale può deliberare l'acquisizione del parere favorevole e ne sospende l'esecutività fino al pronunciamento della Commissione che comunque deve intervenire non oltre ulteriori 30 giorni ⁽⁶⁸⁾.

2. Per le delibere già acquisite, i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale vigente in contrasto con il presente articolo].

(66) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 42.

(67) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato B, n. 18), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 1-bis, dell'art. 3, comma 5, dell'art. 4, comma 3, dell'art. 7, commi 6, 7 e 8, dell'art. 7-bis, dell'art. 7-ter, dell'art. 17, comma 3, dell'art. 25, comma 3, dell'art. 31, commi 6 e 7 e dell'art. 36, comma 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 3, L.R. n. 28/2011. Oltre alle disposizioni citate lo stesso provvedimento ha incomprensibilmente fatto salve dall'abrogazione anche altre disposizioni che non risultano essere contenute nella presente legge (né risultano essere state aggiunte da successivi provvedimenti di modifica), vale a dire l'art. 12, commi 3 e 4, l'art. 13, commi 6 e 7, l'art. 19, comma 3, l'art. 30, comma 4 e gli articoli 31-bis, 36-bis e 36-ter.

(68) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 13 novembre 2002, n. 43.

(...)



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO N. 8

□ AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI □

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL

(assunto il 29/06/2016 prot. N° 856)

□ Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria □

n° 7853 del 05/07/2016

OGGETTO: PSR Calabria 2014-2020 □ Reg.(UE) n. 1305/2013 □ *Misura 19* □ *Sostegno allo sviluppo locale Leader* □ *Approvazione avviso pubblico per la selezione dei Gruppi di Azione locale e della strategie di sviluppo locale.*

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO

- la Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 *final*, del 20 novembre 2015, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2016 ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 99 del 23 febbraio 2016, ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;

CONSIDERATO

- che il PSR Calabria 2014-2020 prevede nell'ambito della misura 19 il Sostegno allo Sviluppo locale LEADER. La misura è rivolta a sostenere lo sviluppo integrato delle zone rurali a livello sub-regionale ("locale") con il contributo prioritario delle forze locali. Si inserisce come intervento di "Sviluppo locale di tipo partecipativo" (CLLD) e si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte degli attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il quale deve elaborare un Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti (strategia LEADER).
- che attraverso lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) si punta, in via generale, al miglioramento delle politiche di sviluppo locale e, in coerenza con le indicazioni dell'Accordo di Partenariato, a:
 - a) migliorare il design e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l'efficacia;
 - b) promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
 - c) promuovere, con flessibilità e su un terreno concreto, il coordinamento tra le politiche con una logica ispirata alla semplificazione sia degli strumenti di governance sia delle procedure per accedere ai finanziamenti comunitari;
- che conformemente all'art. 32, comma 2, lett. b) del Reg (UE) 1303/2013, lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;

RILEVATO la Misura 19 si articola in sottomisure cui sono assegnate le seguenti risorse finanziarie:

	<i>Descrizione</i>	<i>Totale Risorse Pubbliche</i>	<i>Totale FEASR</i>
19.1	<i>Supporto preparatorio alla definizione e attuazione della strategia locale.</i>	600.000,00	363.000,00
19.2	<i>a) Sostegno all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia</i>	45.237.500,00	27.368.687,50
	<i>b) Sostegno alla strategia aree interne</i>	4.963.500,00	3.002.917,50
19.3	<i>Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL</i>	5.950.000,00	3.599.750,00
19.4	<i>a) Costi di gestione e animazione 19.2</i>	9.047.500,00	5.473.737,50
	<i>b) Costi gestione aree interne</i>	551.500,00	333.657,50
TOTALE		66.350.000,00	40.141.750,00

La dotazione finanziaria potrà essere integrata con le risorse che si renderanno eventualmente disponibili.

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'attivazione della misura 19 e relative sottomisure 19.1-19.2 - 19.3 e 19.4, per la selezione dei Gal e dei Piani di Azione Locale, attraverso la pubblicazione dell'avviso pubblico nonché delle disposizioni attuative e procedurali unitamente agli allegati a corredo, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale nonché di fissare, rispettivamente, entro il limite del 20% e 10% della spesa pubblica complessiva, i costi di gestione e animazione sostenuti rispettivamente nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e i costi di gestione per le aree interne.

VISTI i criteri di selezione del PSR Calabria e in particolare quelli della misura 19 per come approvati dal Comitato di Sorveglianza nel corso della riunione dell'11 e 12 febbraio 2016;

PRESO ATTO che la Regione Calabria ai sensi del comma 3, art.3, del D.lgs 165/99, ha istituito l'Organismo Pagatore regionale "ARCEA", riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009 e operativo fin dal 1 luglio 2010 per l'erogazione dei finanziamenti relativi al PSR 2007-2013.

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso pari ad € 66.350.000,00 trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA.

VISTI

- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;
- il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
- il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- il D.M. prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016 □ pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 □ Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;

VISTI, altresì,

- la L.R. del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante □Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93□e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 05.12.2000;
- la D.G.R. n. 270 del 29 luglio 2013 con la quale è stato designato il dott. Alessandro Zanfino "Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria";
- la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito all'ing. Carmelo Salvino l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 □Agricoltura e risorse agroalimentari□

RITENUTO di dover aprire i termini, per la presentazione della domanda per la candidatura dei GAL e dei Piani di Azione locale, prevedendo:

- a) la presentazione della domanda in formato cartaceo, comprensiva di allegati, in busta chiusa e sigillata entro le ore 12:00 del 16 settembre 2016;
- b) che solo in seguito all'approvazione della graduatoria, i Gal selezionati potranno presentare le domande di aiuto attraverso il portale Sian;

RITENUTO che dal presente atto non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020, che esprime, nel contempo, parere di coerenza programmatica favorevole, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **attivare** la misura 19 del Psr Calabria 2014-2020 e relative sottomisure 19.1-19.2-19.3 e 19.4;
- **fissare** rispettivamente entro il limite del 20% e 10% della spesa pubblica complessiva, i costi di gestione e animazione sostenuti nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e i costi di gestione per le aree interne.
- **approvare** l'Avviso pubblico per la selezione dei Gal e dei Piani di Azione Locale, nonché le disposizioni attuative e procedurali unitamente agli allegati a corredo, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **aprire** i termini per la presentazione delle candidature prevedendo:
 - la presentazione delle domande in formato cartaceo, comprensive di allegati, in busta chiusa e sigillata, entro le ore 12:00 del 16 settembre 2016;
 - che solo in seguito all'approvazione della graduatoria, i Gal selezionati potranno presentare le domande di aiuto attraverso il portale Sian;
- **dare atto** che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso, pari ad € 66.350.000,00, non grava sul bilancio regionale, atteso la stessa trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020, misura 20, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA;
- **di nominare** quale Responsabile del Procedimento il funzionario Maria Innocente
- **provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente nonché sul sito www.calabriapsr.it;
- **notificare** il presente atto all'Organismo Pagatore ARCEA.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE

Dott. Alessandro Zanfino

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Ing. Carmelo Salvino



REGIONE CALABRIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 □ 2020

AVVISO PUBBLICO

Misura 19 □ SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER	
Sottomisura 19.1	Sostegno preparatorio
Sottomisura 19.2	Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Sottomisura 19.3	Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale
Sottomisura 19.4	Sostegno per i costi di gestione e animazione



VISTO

- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo;
- il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.1.2014, in GUUE n.74 del 14.03.2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
- Il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del



Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Il Reg. Delegati (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- La Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- La Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 di adozione del P.S.R. della Calabria 2014 2020;
- Il documento contenente i criteri di selezione del PSR Calabria ed in particolare quelli relativi alla misura 19 per come approvati dal comitato di sorveglianza nel corso della riunione dell'11/12 febbraio 2016;
- La Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di approvazione del P.S.R. della Calabria 2014 □2020.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE

Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari.

Cittadella Regionale □Località Germaneto □Viale Europa

Autorità di Gestione PSR Calabria 2014 2020

88100 Catanzaro

www.regione.calabria.it

2) OGGETTO DELL'AVVISO

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole



Schede di Misura, rende note le modalità e le procedure per sostenere lo sviluppo integrato delle zone rurali a livello sub-regionale ("locale") con il contributo prioritario delle forze locali. La Misura 19 si inserisce come intervento di "Sviluppo locale di tipo partecipativo" (CLLD) e si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte degli attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il quale deve elaborare un Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti (strategia LEADER).

Attraverso lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) si punta, in via generale, al miglioramento delle politiche di sviluppo locale e, in coerenza con le indicazioni dell'Accordo di Partenariato, a:

- a) migliorare il design e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l'efficacia;
- b) promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- c) promuovere, con flessibilità e su un terreno concreto, il coordinamento tra le politiche con una logica ispirata alla semplificazione sia degli strumenti di *governance* sia delle procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

Ai fini del Reg. UE 1305/2013 e del presente Programma, lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR e denominato Sviluppo locale Leader rappresenta lo strumento finalizzato allo sviluppo locale delle zone rurali (art. 42-44), in funzione del conseguimento:

- dell'obiettivo generale del FEASR di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato (art. 4);
- delle correlate priorità dell'Unione, con particolare riferimento alla priorità 6 ed alla relativa focus area 6b (art. 5);
- degli obiettivi trasversali dell'innovazione e dell'ambiente (art. 5).

La Misura si articola nelle seguenti sub-misure, a loro volta declinate in tipologie di intervento:

19.1 Supporto preparatorio alla definizione e attuazione della strategia locale.

19.1.1 Sostegno preparatorio alla definizione

19.2. Sostegno all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia.

19.2.1 Sostegno all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia.

19.3 Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL.

19.3.1 Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL

19.4 Costi di gestione e animazione

19.4.1 Costi di gestione e animazione



3) SOGGETTI BENEFICIARI

- Gruppi di Azione Locale già costituiti che si impegnano ad adattare la propria struttura alle condizioni di cui alle disposizioni attuative e procedurali;
- Partenariati che intendano costituirsi in GAL (in questo caso il beneficiario sarà un soggetto capofila a cui il partenariato ha dato formale delega per la presentazione della domanda e per gli adempimenti necessari a giungere alla costituzione del GAL).

4) TERRITORI

La regione Calabria ha effettuato una territorializzazione con l'individuazione di n.13 aree omogenee eleggibili nell'ambito del sostegno allo sviluppo locale Leader. Per ciascuna delle aree individuate, potrà essere selezionato un solo Gal, che dovrà attuare la strategia di sviluppo locale per l'intero territorio.

5) DOTAZIONE FINANZIARIA

	<i>Descrizione</i>	<i>Totale Risorse Pubbliche</i>	<i>Totale FEASR</i>
19.1	<i>Supporto preparatorio alla definizione e attuazione della strategia locale.</i>	600.000,00	363.000,00
19.2	<i>a) Sostegno all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia</i>	45.237.500,00	27.368.687,50
	<i>b) Sostegno alla strategia aree interne</i>	4.963.500,00	3.002.917,50
19.3	<i>Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL</i>	5.950.000,00	3.599.750,00
19.4	<i>a) Costi di gestione e animazione 19.2</i>	9.047.500,00	5.473.737,50
	<i>b) Costi gestione aree interne</i>	551.500,00	333.657,50
	TOTALE	66.350.000,00	40.141.750,00

Tale dotazione finanziaria potrà essere integrata con risorse che si renderanno eventualmente disponibili.

6) SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Il termine di presentazione delle domande presso la Cittadella Regionale ☐ protocollo Dipartimento Agricoltura è fissato alle ore 12:00 del 16 settembre 2016.

7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di candidatura per la selezione del Gal/Piano di Azione Locale e relativi allegati deve pervenire presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, entro



le ore 12:00 del 16 settembre 2016, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito www.calabriapsr.it.

Nella parte esterna del plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura □PSR Calabria 2014-2020- □domanda di sostegno a valere sulla misura 19 e sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4□ □NON APRIRE AL PROTOCOLLO. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente.

8) ORGANISMO PAGATORE

La Regione Calabria ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs 165/1999 ha istituito l'Organismo Pagatore (OP) Regionale ARCEA.

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Funzionario Maria Innocente

10) TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della privacy.

11) DISPOSIZIONI FINALI

Costituiscono parte integrante del presente avviso i moduli allegati, documentazione a supporto disponibili altresì sul sito www.calabriapsr.it, dove è anche attiva un'area FAQ all'interno della quale saranno pubblicate le risposte alle domande che perverranno alla Stazione Appaltante.

Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda:

- alle □Disposizioni attuative della Misura 19□approvate e la relativa modulistica
- alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente
- al PSR Calabria 2014-2020.



REGIONE CALABRIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2014-2020

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

Sottomisura 19.1	Sostegno preparatorio
Sottomisura 19.2	Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Sottomisura 19.3	Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale
Sottomisura 19.4	Sostegno per i costi di gestione e animazione

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI



1	PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2	OBIETTIVI DI SVILUPPO LOCALE	3
3	DOTAZIONE FINANZIARIA ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO	4
3.1	Assegnazione delle risorse ai Gal per la Sottomisura 19.2.....	5
3.2	Assegnazione delle risorse ai Gal per la Sottomisura 19.3.....	5
3.3	Assegnazione delle risorse ai Gal per la Sottomisura 19.4.....	5
4	TERRITORIO DI RIFERIMENTO E POPOLAZIONE	6
4.1	Beneficiari.....	7
4.2	Spese ammissibili Sottomisura 19.1	7
	CRITERI DI SELEZIONE DOMANDE SOSTEGNO PREPARATORIO SUB.MISURA 19.1	9
5	SELEZIONE DEI GAL E DEI PIANI DI AZIONE LOCALE	9
5.1	Beneficiari.....	10
6	CARATTERISTICHE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL).....	13
6.1	compiti, struttura ed organizzazione degli organi del gal	13
7	CARATTERISTICHE DEI PIANI DI AZIONE LOCALE (PAL).....	17
8	DELEGA DA PARTE DELL'ORGANISMO PAGATORE.....	19
9	INTEGRAZIONE DELLA STRATEGIA AREE INTERNE.....	19
10	EROGAZIONE DEGLI AIUTI E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	20
10.1	Interventi a regia diretta ed in convenzione.....	21
10.1.1	Anticipo	21
10.1.2	Stato di avanzamento (SAL).....	21
10.1.3	Saldo finale.....	22
10.2	Interventi a bando.....	24
11	SPESE AMMISSIBILI	24
11.1	Spese ammissibili riferite all'attuazione della Sottomisura 19.2.....	25
11.2	Spese ammissibili per i progetti di cooperazione	26
11.3	Spese ammissibili per la gestione del gal e l'animazione del territorio	26
12	AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	28
13	ATTIVITÀ DI CONTROLLO ORDINARIO EFFETTUATE DAI GAL	28
14	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	29
15	ATTIVITÀ DI CONTROLLO EFFETTUATA DALL'AMMINISTRAZIONE.....	29
16	SISTEMA SANZIONATORIO	29
17	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	30
18	TUTELA DELLA PRIVACY.....	30
19	DISPOSIZIONI FINALI	30
20	ALLEGATI.....	30



1 PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sostegno allo sviluppo locale LEADER, di cui alla Misura 19 del PSR Calabria 2014 □2020, rappresenta uno degli strumenti dello Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) - in inglese Community Led Local Development (CLLD) □ e punta al miglioramento delle politiche di sviluppo locale, in coerenza con le modalità di applicazione dei fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei) e dei Programmi di Sviluppo Rurale previsti dall'Accordo di Partenariato Italia.

Il CLLD è disciplinato da:

- Reg. (UE) n. 1303/2013
- Reg. (UE) n. 1305/2013
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra le disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Accordo di partenariato 2014-2020;
- Psr Calabria 2014-2020;
- Criteri di selezione degli interventi del PSR Calabria 2014-2020, Misura 19, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 12/02/2016.

Lo Sviluppo Locale Leader è proposto, attivato e gestito attraverso Gruppi di Azione Locale (GAL), selezionati sulla base di requisiti e condizioni previste dalla Scheda di Misura 19 del PSR Calabria e riconosciuti a livello regionale.

I GAL rappresentano una partnership di natura mista (pubblico-privata) il cui compito è di elaborare un Piano di Azione Locale (PAL) che traduca gli obiettivi di sviluppo in azioni concrete. Essi inoltre rivestono un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) per l'attuazione della strategia descritta dal PAL.

Le Disposizioni e procedure che seguono definiscono il quadro generale di intervento sotto il profilo gestionale dettando, al contempo, la disciplina applicativa per l'attuazione delle diverse sottomisure con l'obiettivo di agevolare la regolare esecuzione delle operazioni finanziate e a favorire le attività di controllo e di verifica tecnica e amministrativa disposte dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore.

2 OBIETTIVI DI SVILUPPO LOCALE

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 (artt. da 32 a 35) e il Regolamento (UE) n. 1305/2013 (artt. da 42 a 44) definiscono le componenti dello Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) e le caratteristiche dell'intervento Leader nella presente programmazione.

La Misura 19 - *Sostegno allo sviluppo locale LEADER* - del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Calabria specifica le strategie regionali a sostegno dello



sviluppo integrato delle zone rurali a livello sub-regionale ("locale"), da attivarsi con il contributo prioritario delle forze locali.

La Misura 19 è articolata in 4 submisure (o sottomisure):

- 19.1 - Supporto preparatorio alla definizione e attuazione della strategia locale
 - Operazione 19.1.01 Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale
- 19.2 Sostegno all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia
 - Operazione 19.2.01 Sostegno all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia
- 19.3 Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL
 - Operazione 19.3.01 Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL
- 19.4 Costi di gestione e animazione
 - Operazione 19.4.01 Costi di gestione e animazione dei GAL

3 DOTAZIONE FINANZIARIA ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Come previsto nella scheda finanziaria del PSR della Calabria 2014-2020 sulla Misura 19 sono dedicate risorse finanziarie per un importo totale pari a 66.350.000,00 così distribuiti:

	<i>Descrizione</i>	<i>Totale Risorse Pubbliche</i>	<i>Totale FEASR</i>
19.1	<i>Supporto preparatorio alla definizione e attuazione della strategia locale</i>	600.000,00	363.000,00
19.2	a) Sostegno all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia	45237500,00	27.368.687,50
	b) Sostegno alla strategia aree interne	4.963.500,00	3.002.917,50
19.3	<i>Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei GAL</i>	5.950.000,00	3.599.750,00
19.4	a) Costi di gestione e animazione 19.2	9.047.500,00	5.473.737,50
	b) Costi gestione aree interne	551.500,00	333.657,50
	TOTALE	66.350.000,00	40.141.750,00

La Regione si riserva la facoltà di selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale entro il 31 dicembre 2017, qualora il primo ciclo di selezione non dovesse esaurire le risorse a disposizione della Misura 19, o in alternativa attribuire ai PAL risorse aggiuntive.



3.1 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI GAL PER LA SOTTOMISURA 19.2

L'attuazione delle strategie di Sviluppo Locale Leader sarà affidata a un numero di 13 Gruppi di Azione Locale (GAL).

Al fine di favorire la concentrazione delle risorse disponibili sui territori eleggibili, l'assegnazione delle risorse finanziarie ai Gal, per ciascun PAL approvato, tiene conto dei seguenti criteri di riparto:

- A) Fino alla soglia di 50.000 abitanti, sarà assegnata una quota minima di risorse pubbliche pari a €2.000.000,00 per ciascun GAL;
- B) Le somme residue saranno ripartite secondo i seguenti parametri:
 - b.1) Una percentuale dello 0,5 della dotazione complessiva del PSR, pari ad Euro 5.515.000,00, da destinare al finanziamento di progetti relativi alla SNAI (Strategia nazionale delle aree interne) da assegnare in base alla perifericità (per un importo complessivo di euro 3.474.450,00) ed alla **ultraperifericità** per un importo complessivo di euro 1.489.050) dei comuni compresi nell'area di riferimento e le somme residue, pari ad euro 551.500,00, ad incremento della dotazione a valere sulla misura 19.4;
 - b.2) - la dotazione residua, sarà ripartita tenendo conto della popolazione eccedente i 50.000 abitanti secondo 2 criteri:
 - b.1.1): 70% delle risorse residue secondo un parametro euro/abitante pari ad euro **21,90**;
 - b.1.2): 30% delle risorse residue secondo il parametro di euro **421,05** riferito alla superficie territoriale espressa in chilometri quadrati.

3.2 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI GAL PER LA SOTTOMISURA 19.3

Per la realizzazione di progetti cooperazione interterritoriale o transnazionale, saranno destinate alla misura 19.3 euro 3.500.000 da ripartire ai singoli Gal (vedi allegato 4 ripartizione risorse).

Si prevede di elaborare, inoltre, uno o più progetti regionali di cooperazione interterritoriale o transnazionale di sistema al quale parteciperanno tutti i GAL selezionati per l'attuazione delle politiche Leader. L'importo riservato a tali azioni di sistema è pari a euro 2.450.000,00, da integrare con eventuali economie derivanti dal mancato utilizzo della quota parte destinata ai singoli GAL. Per la definizione del progetto sarà costituito un Comitato composto dai rappresentanti di tutti i GAL e dalla Regione.

3.3 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI GAL PER LA SOTTOMISURA 19.4

L'assegnazione delle risorse per la sottomisura è stabilita in euro **9.047.500**. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione è pari al 20% della spesa pubblica complessiva, sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. Alla predetta dotazione si aggiungono ulteriori risorse pari ad euro 515.000,00 corrispondenti al 10% della dotazione finanziaria prevista per le aree interne, da suddividersi in misura fissa per tutti i 13 Gal finanziati. Tale percentuale è riferita al valore della spesa pubblica complessiva sostenuta.



4 TERRITORIO DI RIFERIMENTO E POPOLAZIONE

Il territorio interessato dallo Sviluppo Locale Leader, come definito all'interno del PSR Calabria 2014-2020 è il seguente:

1. Aree rurali D □Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo□
2. Aree rurali C □Aree rurali intermedie□
3. Aree rurali B □Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata□ che hanno partecipato alla programmazione Leader 2007/2013;
4. Aree non appartenenti alla zonizzazione sopra citata, ricadenti in aree protette e ad alto valore naturalistico, purché giustificate nella strategia di sviluppo locale presentata.

La Regione Calabria, al fine di garantire per l'insieme dei territori eleggibili, le medesime opportunità di selezione, con particolare riferimento ad aree del territorio regionale che in passato non sono state oggetto di strategie di sviluppo locale, ha definito una territorializzazione interna profilando le seguenti aree omogenee, all'interno delle quali sarà possibile presentare specifiche candidature.

Ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale partecipativo, il territorio della Regione Calabria è stato suddiviso in 13 aree. Per l'elenco analitico dei territori eleggibili si rinvia all'allegato 3 □**Elenco territori eleggibili**□

Il territorio di competenza di ciascun Gal selezionato, dovrà esprimere in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

Il Gal proponente dovrà presentare una strategia di sviluppo locale che coinvolge l'intera area territoriale.

Su tali aree, sarà avviato un processo di selezione delle strategie di sviluppo locale in grado di individuare i partenariati locali più pronti e più capaci di programmare ed implementare una strategia di intervento □innovativa□ basata su un'analisi puntuale del territorio e su obiettivi limitati, chiari, misurabili e di interesse per l'intero territorio omogeneo.

Ciascun GAL individua un'unica strategia di sviluppo locale (SSL) che dovrà riguardare tutti i territori comunali eleggibili per la specifica Area Territoriale individuata dalla Regione Calabria (**vedi allegato 3**). A tal fine, ciascun partenariato deve acquisire, per tutti i territori compresi nella Strategia proposta, formale adesione da parte di almeno il 40% dei comuni eleggibili nell'area di riferimento con specifica dichiarazione d'intenti in merito alla partecipazione ad un'unica Strategia di Sviluppo Locale Leader. All'interno di ciascuna area omogenea di intervento possono presentare le proprie candidature partenariati pubblico-privato con proprie SSL, nei quali giusto peso sarà accordato anche alle rappresentanze femminili e giovani.

Il partenariato, che otterrà la migliore valutazione complessiva, dovrà attuare la strategia di sviluppo Locale programmata su tutto il territorio eleggibile/zonizzato.



I partenariati locali/GAL costituiti potranno presentare domande di aiuto relative al Sostegno Preparatorio ed alla sezione dei PAL. Condizione necessaria per la presa in carico della domanda sul Sostegno Preparatorio è la presentazione di un Piano di Azione Locale che raggiunga quanto meno un punteggio minimo che lo renda ammissibile, seppur non necessariamente finanziabile.

Sostegno preparatorio - Operazione 19.1.01 ☐Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale☐

Il sostegno preparatorio ha lo scopo di assistere i partenariati nella preparazione delle strategie di sviluppo locale.

4.1 BENEFICIARI

La domanda relativa al Sostegno preparatorio può essere presentata da:

- Soggetti proponenti sotto forma di partenariati pubblico-privati;
- Gruppi di Azione Locale che hanno partecipato alla Programmazione 2007-2013 purché nel periodo di programmazione 2007/2013 non abbiano ricevuto finanziamenti per preparare la strategia di sviluppo locale per la programmazione 2014-2020.

Nel caso di partenariati non formalmente costituiti, deve essere identificato un soggetto capofila che costituisce il beneficiario.

Il beneficiario dovrà presentare domanda a valere sulla Sottomisura 19.1.

Come previsto dall'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013 il sostegno preparatorio è concesso a prescindere dalla eventualità che la SSL progettata dal partenariato/GAL venga finanziata, sempre che raggiunga un punteggio minimo che lo renda ammissibile.

Il partenariato deve essere costituito **da almeno il 40% dei comuni eleggibili** nell'ambito del territorio zonizzato.

Ciascun Comune può aderire con il proprio territorio ad un solo GAL ed in ogni caso, in ogni territorio identificato, potrà essere approvato un solo GAL.

Ciascun partner privato non potrà partecipare alla costituzione di altri GAL che competono nello stesso territorio.

E' condizione di ammissibilità alla Sottomisura 19.1 la contestuale presentazione di un Piano di Azione Locale con i requisiti di cui al capitolo successivo.

4.2 SPESE AMMISSIBILI SOTTOMISURA 19.1

Sono considerate ammissibili spese chiaramente riconducibili al rafforzamento delle capacità di programmazione, formazione e creazione di reti con specifico riferimento alle seguenti tipologie di spesa:

- a. studi e analisi sul territorio interessato, compresi gli studi di fattibilità ai fini della progettazione della strategia;
- b. costi relativi alla costituzione del partenariato, compresi i costi operativi e i costi del personale
- c. costi relativi all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di progettazione;
- d. costi di organizzazione e predisposizione di quanto necessario per la partecipazione alla procedura di selezione;



- e. costi per attività di informazione, consultazione e partecipazione del territorio; della popolazione, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia;
- f. costi di formazione di animatori, del personale del partenariato, nonché degli stakeholder delle aree interessate;

Saranno considerate ammissibili esclusivamente:

- le spese sostenute e pagate dal richiedente non oltre i sei mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno;
- le spese sostenute dal richiedente entro la data di approvazione della graduatoria definitiva delle Strategie di Sviluppo Locale e pagate entro i due mesi successivi a tale data;
- le spese per personale (dipendente o professionisti) individuato in base a criteri di trasparenza e concorrenza. Nel caso di GAL esistenti potranno essere utilizzati i dipendenti, i collaboratori e i consulenti che hanno operato nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale 2007/2013 purché precedentemente selezionati, nel rispetto dei criteri di trasparenza e concorrenza.

Dovranno essere rispettate nella individuazione dei fornitori o assegnazione di incarichi a consulenti o collaboratori le regole in ordine ai conflitti di interessi.

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la documentazione di seguito indicata con le precisazioni riportate:

- relazione dell'attività svolta con riferimento ai documenti di spesa per cui si chiede il sostegno;
- rendicontazione contabile e copia dei documenti contabili che comprovano i pagamenti con l'indicazione specifica della spesa realizzata;
- le spese del personale devono essere corredate da dettagliata relazione sull'attività svolta;
- le spese per consulenze devono essere corredate da contratti che definiscono l'oggetto della prestazione e da relazioni provanti l'attività svolta così come verificata dal GAL;
- le spese per studi analisi ed indagini compresi gli studi di fattibilità, nonché attività di informazione che devono essere corredate da contratti ovvero incarichi che formalizzino la finalità per cui sono affidati nonché documenti comprovanti i risultati ottenuti;
- le spese per incontri, seminari e workshop devono essere comprovate da locandine, comunicati su stampa e web con cui si è data l'informazione dell'evento, da relazione, registrazioni audio o altro materiale anche visivo in cui si dà conto delle persone intervenute (in termini numerici e qualitativi) e delle informazioni raccolte.

Il livello di aiuto della Sottomisura 19.1 è pari al 100% della spesa ammissibile, fino a un massimo di 20.000 €

Criteri di selezione

Ai fini della formazione delle graduatorie, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella sottostante tabella precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza al paragrafo "Principi per la definizione dei criteri di selezione" della scheda dell'intervento



del PSR Calabria 2014-2020. Il sostegno è accordato soltanto ai progetti che conseguiranno un punteggio minimo di **20 punti**.

CRITERI DI SELEZIONE DOMANDE SOSTEGNO PREPARATORIO SUB.MISURA 19.1

MACROCRITERI (SCHEDE MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI	
Massimo 60 punti				
Congruità della spesa in relazione alla effettiva necessità del sostegno preparatorio	30	Numero di incontri organizzati sul territorio	> 10 incontri	10
			tra 5 e 10 incontri	5
		Qualità di studi, analisi ed indagini sull'ambito territoriale designato	Adeguate	10
			Generica	7
			Dimostrazione di adeguata informazione e coinvolgimento della comunità locale	Adeguate
Generica	7			
Caratteristiche del partenariato proponente e rappresentatività	20	Rappresentatività dei proponenti il partenariato rispetto alle categorie economiche e sociali presenti in ambito locale	Adeguate	15
			Generica	5
Competenze del proponente in relazione alla capacità di dare attuazione alle strategie di sviluppo locale	10	Competenza maturata rispetto alle tematiche progettuali proposte	Adeguate	10
			Generica	5

5 SELEZIONE DEI GAL E DEI PIANI DI AZIONE LOCALE

La procedura di selezione dei GAL viene effettuata in una sola fase, che comprende sia la valutazione della Strategia di Sviluppo Locale, sia la valutazione delle modalità di costituzione e di organizzazione dei GAL.

AMBITI TEMATICI

In coerenza con quanto previsto nell'Accordo di partenariato, le SSL, elaborate dai GAL, dovranno concentrarsi su un numero di **ambiti tematici**, non superiore a tre, da scegliere tra i seguenti:

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri);
- sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- turismo sostenibile;
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- accesso ai servizi pubblici essenziali;
- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;



- i) legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- j) reti e comunità intelligenti.

Gli ambiti tematici scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione delle azioni.

L'ambito di azione dei GAL può essere esteso alle modalità e agli strumenti ritenuti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo locale indicati nei PAL, modalità e strumenti che dovranno rispettare le condizioni di ammissibilità di cui ai Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1303/2013 e dovranno contribuire agli obiettivi e alle priorità del FEASR fissati a titolo degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n.1305/2013 nonché, ove applicabili, rispettare le regole sugli aiuti di Stato. **All'interno degli ambiti tematici, spetterà ai Gal scegliere le azioni/misure da attivare in funzione dei risultati attesi individuati nel piano d'azione .**

I principi posti alla base della selezione dei GAL e dei relativi PAL sono riferiti:

- a) alla corrispondenza con gli obiettivi delle Priorità dello sviluppo rurale e con l'Accordo di partenariato, con la strategia di intervento del PSR in relazione alle singole Focus Area programmate, con le tematiche LEADER programmate dalla SSL, anche in termini di indicatori di misurazione delle operazioni attivate nelle Focus area e di target della stessa;
- b) alla verificabilità e controllabilità degli interventi/progetti programmati dalla SSL in base alle condizioni stabilite dal Reg.(UE) 1305/2013 sulle singole Misure del Programma;
- c) alla qualità della proposta progettuale contenuta nel Piano di Azione Locale, la sua focalizzazione e concentrazione tematica rispetto all'analisi del territorio, la definizione dei fabbisogni del territorio, la definizione della strategia di intervento, l'integrazione tra i tematismi prescelti, l'attenzione e la focalizzazione verso i tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, cambiamenti climatici e innovazione);
- d) alla qualità del partenariato e alla coerenza fra l'esperienza e le competenze dei partner associati al GAL e l'ambito di intervento proposto;
- e) alla capacità amministrativa della struttura tecnica, la previsione di meccanismi attuativi degli interventi che siano capaci di evitare conflitti di interessi e di assicurare efficacia rispetto agli obiettivi del piano locale;
- f) alla chiara identificazione di risultati realisticamente conseguibili e misurabili;
- g) all'efficienza finanziaria delle attività di gestione da valutare nell'ambito del piano finanziario presentato.

5.1 BENEFICIARI

Il GAL è un partenariato in grado di corrispondere all'effettiva natura e agli ambiti di interesse della strategia proposta e gestito da gruppi d'azione locale composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto. (reg. 1303 art.32 punto 2 b).

All'interno dell'area selezionata, ciascun Comune/Partner può aderire ad un solo GAL.



Il partenariato deve essere costituito **da almeno il 40% dei comuni eleggibili** nell'ambito del territorio zonizzato.

La domanda relativa all'approvazione del GAL può essere presentata da:

- Gruppi di Azione locale già costituiti ai sensi del Reg. UE 1303/2013 art. 32-34;
- Soggetti proponenti sotto forma di partenariati pubblico-privati in funzione delle sottomisure da attuare nell'ambito della SSL, che si impegnano, entro 60 giorni dall'approvazione, ad adeguarsi ai requisiti previsti ai sensi delle seguenti disposizioni ed alla regolamentazione ivi richiamata.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il GAL deve possedere i requisiti di seguito elencati e successivamente descritti attraverso le necessarie specifiche applicative:

- i. essere un partenariato costituito (o configurato con impegno alla costituzione) da soggetti pubblici e privati che rappresentano attività ed interessi presenti all'interno del relativo ambito territoriale;
- ii. essere un soggetto (o impegnarsi alla costituzione) avente una forma giuridica che favorisca il principio della "porta aperta";
- iii. essere amministrato da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto;
- iv. rappresentare uno specifico ambito territoriale dislocato all'interno dell'area eleggibile Leader e conforme a tutte le condizioni stabilite dal PSR e dalle presenti procedure;
- v. avere sede operativa (o impegnarsi all'apertura) all'interno dell'ambito territoriale designato, entro 30 giorni dall'approvazione.

I Gal costituiti, che per effetto della partecipazione al bando, abbiano inteso modificare la distribuzione del capitale sociale o la forma giuridica ovvero la base sociale, con l'inserimento di altri partner, dovranno al fine di garantire la partecipazione democratica degli stessi, procedere alle nomine/riconferme degli organi di amministrazione.

Criteri di selezione

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti migliori, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella sottostante tabella precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo "Principi per la definizione dei criteri di selezione" della scheda dell'intervento del PSR Calabria 2014-2020.



ERROR: undefined

OFFENDING COMMAND: ZHCYHN+ArialNarrow-Bold*1

STACK:

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per l'attuazione dell'Approccio Leader del PSR 2014/ 2020 secondo i contenuti della proposta di Strategia di Sviluppo Locale allegata alla presente domanda.

PRESENTA

in allegato, la proposta di Piano di Azione Locale

- del GAL: _____
- costituendo GAL denominato _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente quanto contenuto nel Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria 2014/2020 e nel bando in oggetto;
- di essere a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- di non aver usufruito né di essere stato ammesso ad usufruire, per la realizzazione del suddetto Piano e delle operazioni in esso contenute, di altri benefici derivanti dall'attuazione di programmi comunitari/nazionali/regionali;
- di aver preso visione di tutte le condizioni che regolano il procedimento di selezione delle Strategie di sviluppo locale e dei relativi GAL proponenti;
- che a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse, rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto e almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione proverrà da partner che sono autorità non pubbliche;
- che nei confronti propri e degli amministratori non sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste all'art. 67 del medesimo decreto;

ALLEGA

- a) Proposta di Piano di Sviluppo Locale redatta sulla base dell'allegato n.2 del bando;
- b) nel caso di GAL giuridicamente costituito: Statuto e atto costitutivo del GAL adottati mediante atto pubblico alla presenza di un Notaio. Lo statuto e l'atto costitutivo dovranno rispettare quanto previsto nelle disposizioni attuative e procedurali;
- c) nel caso di costituendo GAL: verbale del partenariato contenente nomina del capofila ed impegno alla costituzione del GAL nei tempi e nei modi previsti nelle disposizioni attuative e procedurali;
- d) delibera dell'ente pubblico/soggetto privato contenente l'adesione al partenariato/al GAL;

Bando approccio Leader

- e) verbale dell'assemblea dei soci del GAL o del costituendo GAL con il quale si approva il Piano di azione Locale;
- f) dichiarazione del GAL/costituendo GAL, attestante il numero di incontri formali (riunioni, seminari, convegni) svolti sul territorio attraverso:
- ✓ lettere di convocazione con specificazione del luogo e della data dell'incontro;
 - ✓ verbali delle riunioni con specificazione del luogo e della data dell'incontro;
 - ✓ fogli firme di presenza;
 - ✓ materiale utile a fornire evidenza delle attività svolte (foto, video, rassegna stampa, sito web, ecc.).

Il sottoscritto inoltre:

- dichiara di essere consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci;
- autorizza, ai sensi del Dlgs n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati personali, la Regione Calabria al trattamento ed elaborazione dei dati forniti con la presente domanda per finalità gestionali e di programmazione;
- allega copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

Data _____

**Timbro e firma legale rappresentante/
Soggetto capofila del partenariato**
(originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).

*(L'indicazione della PEC è obbligatoria e deve essere riferita esclusivamente alla ditta/società)

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).

Bando approccio Leader

**ALLEGATO 2**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
REG. (UE) N. 1305/2013**

**Allegato 2
SCHEMA PER LA REDAZIONE
DEL PIANO DI AZIONE LOCALE
MISURA 19.2
(SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo)**

1. PARTENARIATO

SOGGETTO PROPONENTE: (allegare curriculum/profilo delle esperienze)	
--	--

Partenariato Pubblico		
Partner coinvolti	Ruolo	Interesse/ambito di provenienza <input type="checkbox"/> esperienza
1.		
2.		
3.		

Partenariato socio- economico		
Partner coinvolti	Ruolo	Interesse/ambito di provenienza <input type="checkbox"/> esperienza
1.		
2.		
3.		



Data e luogo incontri, Elenco Partecipanti ed evidenza delle attività realizzate.

2. TERRITORIO

<u>Comune</u>	<u>Classificazione Area</u>	<u>Popolazione totale</u>



3. STRATEGIA, OBIETTIVI E PRIORITÀ

Si chiede vengano presentate proposte/ progetti la cui strategia deve puntare su obiettivi finalizzati a precisi ambiti tematici tra quelli previsti (fino ad un massimo di tre ambiti) ovvero:

- a. sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri);
- b. sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- c. turismo sostenibile;
- d. cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- e. valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- f. valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- g. accesso ai servizi pubblici essenziali;
- h. inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- i. legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- j. reti e comunità intelligenti.

I partner coinvolti devono disporre di esperienze e competenze specifiche, progetti coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate nei propri territori, caratterizzati da forti motivazioni e concentrazione di obiettivi, definiti tenendo conto delle potenzialità locali, che abbiano carattere di integrazione e multi-settorialità e portino elementi innovativi nel contesto locale (da attestare a mezzo di idonea documentazione da allegare).

INDICE DEL PAL	ELEMENTI DA RISCOSTRARE NEL PAL
Capitolo 1 □ IL TERRITORIO	
1.1 Le caratteristiche territoriali e analisi dei bisogni dell'area di intervento e della popolazione interessata dalla strategia di Sviluppo Locale	Fornire un quadro esaustivo di Informazioni sul contesto: <ul style="list-style-type: none"> - Caratteristiche del Territorio e delle peculiarità principali (allegare cartografia); - caratteristiche ambientali ed elementi di pregio; - Indici demografici e struttura della popolazione - Bisogni e potenzialità dell'area
1.2 Gli aspetti socio-economici dell'area interessata dal PAL	Fornire Informazioni rilevanti ai fini della definizione della strategia: descrizione dei fattori che si riferiscono alla popolazione insediata, alle sue caratteristiche demografiche, alla sua composizione sociale, alle attività in cui essa è impegnata, ai livelli di istruzione, al micro sistema economico locale e caratteristiche dei settori produttivi.



Capitolo 2 □IL PARTENARIATO LOCALE	
2.1 Le attività di concertazione per la costruzione del partenariato	Descrizione delle attività di concertazione e animazione avviate e del metodo adottato per la definizione della strategia e per la costituzione del partenariato (Le proposte devono essere corredate dai verbali degli incontri che si considerano di rilievo nel processo di definizione del partenariato candidato).
2.2 Tipologia del partenariato	Se il partner presenta i requisiti previsti nelle disposizioni procedurali, compilare una scheda per ogni partner in cui ci siano almeno le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - ragione sociale, - pubblico/privato, - descrizione delle attività nell'ambito del piano della SSL.
2.3 Composizione del CdA del GAL	Descrizione della composizione prevista: numero dei membri, enti rappresentati etc. nel rispetto di quanto definito nell'art. 32, par. 2 lett b del Reg. UE 1303/13 e nelle disposizioni procedurali del bando.
2.4 Organizzazione del Gal	Descrizione dell'organigramma e delle figure professionali previste, loro competenze e requisiti in relazione ai compiti assegnati. Descrizione delle procedure di selezione dei progetti e dei relativi processi decisionali.
Capitolo 3 □LA STRATEGIA	
3.1 Analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio (SWOT);	Fornire un'esauritiva analisi SWOT finalizzata a far evincere nel territorio di riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - Punti di Forza/debolezza - Opportunità e minacce
3.2 Strategia di sviluppo locale	<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione della strategia e Obiettivi generali della strategia - Individuazione ambiti tematici e loro integrazione. - Descrizione degli elementi di coerenza tra strategia e obiettivi del PSR Calabria 2014-2020; - Descrizione dell'integrazione con le altre misure del PSR Calabria 2014-2020;



	Tutti i punti di cui sopra dovranno fornire indicatori sintetici misurabili qualitativi e quantitativi.
3.3 Coerenza tra strategia e sostenibilità ambientale	Rispondenza della strategia e delle azioni del PAL rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale del PSR;
3.4 Descrizione del processo di partecipazione della comunità locale all'elaborazione della strategia, Innovatività della strategia e ricadute positive sul territorio.	<p>Descrizione del carattere innovativo introdotto, nella strategia sviluppata dal PAL, dalla scelta di ambiti tematici nuovi per il contesto locale.</p> <p>Illustrare le ricadute del piano in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progettazione di sistema, su tematiche aggregative e strategiche, portata avanti simultaneamente da più beneficiari e su misure diverse. - Organizzazione di una filiera locale (spesso di dimensione micro) in grado di sostenere e rilanciare produzioni identitarie e tipiche dell'area, di recuperare culture agroalimentari locali e creare occupazione. - progetti che producono vantaggi collettivi di cui beneficiano direttamente alcune categorie di utenti e indirettamente la collettività (l'ambiente e il territorio). - progetti con una forte caratterizzazione sociale realizzati per dare risposte a soggetti deboli del territorio; il loro valore aggiunto sta nella creazione di legami tra soggetti territoriali. - alto valore di trasferibilità, ossia modelli di riferimento da emulare e replicare in altri contesti territoriali e in altri settori.
3.5 La strategia per i comuni ricadenti nelle aree interne del PAL	Dovrà essere descritto un sottoprogramma tematico dedicato, tenendo conto degli ambiti di intervento specifici della Strategia aree interne regione Calabria e monitorare con un apposito codice identificativo le tipologie di intervento realizzate nell'ambito della Strategia medesima.
3.6 Descrizione della strategie di cooperazione e integrazione con il PAL (eventuale)	<p>La presente sezione dovrà contenere la descrizione di un programma di massima delle attività di cooperazione che si intendono attivare tale da dimostrare la coerenza fra la strategia di sviluppo locale e gli ambiti tematici scelti ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partner coinvolti o la tipologia dei partner che si intende coinvolgere e la dotazione finanziaria prevista;



	<ul style="list-style-type: none"> - le linee di lavoro progettuali previste correlate agli ambiti tematici sui quali verte la Strategia - motivazioni che ne collegano le finalità con i bisogni emersi nel corso della sua elaborazione attraverso l'animazione territoriale; - legame tra il progetto presentato e il tema catalizzatore sviluppato nella Strategia di sviluppo locale; - valore aggiunto della cooperazione nella strategia: - carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale; - sostenibilità finanziaria e temporale delle attività sviluppata.
Capitolo 4 □ PIANO DI AZIONE	
4 PIANO DI AZIONE E SCHEDE OPERAZIONI ATTIVATE NEL PAL	Descrizione generale, compresa la logica di intervento, il contributo alla strategia di sviluppo locale e la giustificazione del valore aggiunto nel caso sia una operazione già attivata dalla Regione.
4.1 Schede operazioni che saranno attivati nell'ambito della sottomisura 19.2	<p>Ogni misura attivata dovrà avere il seguente format:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione del tipo di intervento - Tipo di sostegno - Beneficiari - Costi ammissibili - Condizioni di ammissibilità - Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)** - Quantificazione dei criteri di selezione e definizione del punteggio minimo - Importi e aliquote del sostegno - Rischi inerenti l'attuazione dell'operazione - Misure di attenuazione - Indicatori comuni - Indicatori di prodotto - Indicatori di risultato - Indicatori di impatto <p><i>** potranno essere definiti e approvati dal Gal anche in seguito alla selezione dei piani di azione locale</i></p>
4.2 capacità di integrazione con altri fondi (PO FEAMP, FESR, FSE, altri fondi)	In questa sezione si descriverà la modalità con la quale il PAL si integra o si rende complementare con gli altri strumenti di sviluppo bottom-up previsti sul territorio dallo stesso PSR (es. PIAR)



	o da altri fondi (FESR e FSE PO FEAMP). Si descriverà dunque una strategia di sviluppo dell'area più ampia e integrata.
Capitolo 5 - PIANO FINANZIARIO	
5.1 quadro finanziario complessivo del Piano	<p>Il Piano finanziario suddiviso per ambiti tematici e operazioni all'interno di questa sezione dovranno essere evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'analisi dei costi e il quadro finanziario complessivo del Piano per intervento e per anno; • descrizione della coerenza delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi ed agli effetti che si prevede di generare; • le modalità di gestione finanziaria e di cofinanziamento (reperimento delle risorse private) del PAL (al riguardo si rimanda agli allegati piano Finanziario di seguito dettagliato)
5.2 cronoprogramma di attuazione;	le operazioni definite, andranno tempificate con un cronoprogramma di attuazione
Capitolo 6 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE, MONITORAGGIO, ANIMAZIONE E VALUTAZIONE	
6.1 MODALITÀ DI INFORMAZIONE, MONITORAGGIO, ANIMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE	<ul style="list-style-type: none"> • Descrizione degli strumenti di comunicazione, promozione ed informazione previsti • Descrizione delle attività di monitoraggio previste • Descrizione delle attività di animazione previste • Descrizione delle attività di valutazione previste



Piano finanziario suddiviso per ambiti tematici e operazioni

AMBITO TEMATICO	OPERAZIONE	% DI CONTRIBUTO	CONTRIBUTO PUBBLICO
1 □ □ □ .			
TOTALE AMBITO 1			
2 □ □ □ .			
TOTALE AMBITO 2			
□ □ □			
□ □ □ □			
TOTALI			

Cronoprogramma finanziario - Ripartizioni nel tempo delle risorse assegnate alla strategia del PAL

Anno	Contributo Pubblico
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Per ogni partner del GAL occorre inoltre riepilogare ed allegare le seguenti informazioni/documentazione:

- a) Per i partner pubblici: atto formale del competente organo con cui si delibera l'adesione al GAL e si stanziavano le risorse finanziarie necessarie. In caso di GAL esistente è sufficiente una dichiarazione che ne attesti la qualità di socio e la regolarità del versamento delle quote sociali.
- a) Per gli altri partner: atto formale di adesione e di sottoscrizione delle quote sociali (in caso di strutture associate l'atto deve essere adottato dal competente organo). In caso di GAL esistente è sufficiente una dichiarazione che ne attesti la qualità di socio e la regolarità del versamento delle quote sociali. Per ogni partner va indicato il settore di rappresentanza /appartenenza.

Data: _____


Firma Legale Rappresentante
del Capofila/rappresentate delegato dal partenariato



ALLEGATO 3

MISURA 19: □SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER□ - TERRITORI ELEGGIBILI

Il numero di GAL da selezionare sul territorio regionale per attivare la strategia Leader 2014-2020 è determinato in n.13 GAL:





REGIONE CALABRIA



	AREA ELEGGIBILE 1	Classificazione comuni	Note
1	Aieta	D	
2	Belvedere Marittimo	D	
3	Bonifati	D	
4	Buonvicino	D	
5	Diamante	D	
6	Grisolia	D	
7	Maierà	D	
8	Orsomarso	D	
9	Papasidero	D	
10	Praia a Mare	D	
11	San Nicola Arcella	D	
12	Sangineto	D	
13	Santa Domenica Talao	D	
14	Santa Maria del Cedro	D	
15	Scalea	D	
16	Tortora	D	
17	Verbicaro	D	

	AREA ELEGGIBILE 2	Classificazione comuni	Note
1	Albidona	C	
2	Alessandria del Carretto	C	
3	Amendolara	C	
4	Bocchigliero	D	
5	Calopezzati	C	
6	Caloveto	C	
7	Campana	D	
8	Canna	C	
9	Cariati	C	
10	Cassano allo Ionio	B	È considerato eleggibile il territorio comunale interessato da aree "HNVD" E AREE PROTETTE purchè debitamente giustificato nel PAL. Le aree protette identificate (SIC) sono: <u>casoni, foce del crati e l'area pollino e Orsomarso.</u>
11	Castroregio	C	
12	Cerchiara di Calabria	C	
13	Corigliano Calabro	B	È considerato eleggibile il territorio comunale interessato dalle aree "AREE PROTETTE" ovvero le Aree "Parco": Simonetti, baraccone, bonia e le "area sic": farneto, piana caruso/foreste rossanesi, foce del crati.
14	Cropalati	C	
15	Crosia	C	
16	Francavilla Marittima	B	Il comune è considerato eleggibile in quanto "Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata" che ha partecipato alla programmazione Leader 2007/2013
17	Longobucco	D	



REGIONE CALABRIA



18	Mandatoriccio	C	
19	Montegiordano	C	
20	Nocara	C	
21	Oriolo	C	
22	Paludi	C	
23	Pietrapaola	C	
24	Plataci	C	
25	Rocca imperiale	C	
26	Roseto Capo Spulico	C	
27	Rossano	B	Il territorio considerato eleggibile è solo quello identificato nella precedente programmazione 2007-2013 (6000 abitanti).
28	San Cosmo Albanese	C	
29	San Demetrio Corone	C	
30	San Giorgio Albanese	C	
31	Santa sofia d'Epiro	C	
32	Scala Coeli	C	
33	Terravecchia	C	
34	Trebisacce	B	Il comune è considerato eleggibile in quanto "Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata" che ha partecipato alla programmazione Leader 2007/2013
35	Vaccarizzo Albanese	C	
36	Villapiana	B	Il comune è considerato eleggibile in quanto "Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata" che ha partecipato alla programmazione Leader 2007/2013
37	San Lorenzo Bellizzi	C	

	AREA ELEGGIBILE 3	Classificazione comuni	Note
1	Acquaformosa	D	
2	Castrovillari	C	
3	Civita	C	
4	Firmo	C	
5	Frascineto	C	
6	Laino Borgo	D	
7	Laino Castello	D	
8	Lungro	D	
9	Morano Calabro	D	
10	Mormanno	D	
11	Mottafollone	D	
12	San Basile	D	
13	San Donato di Ninea	D	
14	San Sosti	D	
15	Sant'Agata d'Esaro	D	
16	Saracena	D	



REGIONE CALABRIA



	AREA ELEGGIBILE 4	Classificazione comuni	Note
1	Acri	D	
2	Casole Bruzio	C	
3	Castiglione Cosentino	C	
4	Celico	D	
5	Lappano	C	
6	Pedace	D	
7	Rende	C	
8	Rovito	C	
9	San Giovanni in Fiore	D	
10	San Pietro in Guarano	D	
11	Serra Pedace	D	
12	Spezzano della Sila	D	
13	Spezzano Piccolo	D	
14	Trenta	C	
15	Zumpano	C	

	AREA ELEGGIBILE 5	Classificazione comuni	Note
1	Acquappesa	D	
2	Altomonte	C	
3	Bisignano	C	
4	Cervicati	C	
5	Cerzeto	C	
6	Cetraro	D	
7	Fagnano Castello	C	
8	Fuscaldò	D	
9	Guardia Piemontese	D	
10	Lattarico	C	
11	Luzzi	C	
12	Malvito	C	
13	Mongrassano	C	
14	Montalto Uffugo	C	
15	Paola	D	
16	Roggiano Gravina	C	
17	Rose	D	
18	Rota Greca	C	
19	San Benedetto Ullano	C	
20	San Fili	D	
21	San Lucido	D	
22	San Marco Argentano	C	
23	San Martino di Finita	C	
24	San Vincenzo La Costa	D	
25	Santa Caterina Albanese	C	
26	Tarsia	C	
27	Torano Castello	C	



REGIONE CALABRIA



	AREA ELEGGIBILE 6	Classificazione comuni	Note
1	Aiello Calabro	C	
2	Altilia	D	
3	Amantea	C	
4	Aprigliano	D	
5	Belmonte Calabro	D	
6	Belsito	D	
7	Bianchi	D	
8	Carolei	D	
9	Carpanzano	D	
10	Castrolibero	C	
11	Cellara	D	
12	Cerisano	D	
13	Cleto	C	
14	Colosimi	D	
15	Dipignano	D	
16	Domanico	D	
17	Falconara Albanese	D	
18	Figline Vegliaturo	D	
19	Fiumefreddo Bruzio	D	
20	Grimaldi	D	
21	Lago	D	
22	Longobardi	D	
23	Malito	D	
24	Mangone	D	
25	Marano Marchesato	C	
26	Marano Principato	D	
27	Marzi	D	
28	Mendicino	D	
29	Panettieri	D	
30	Parenti	D	
31	Paterno Calabro	D	
32	Pedivigliano	D	
33	Piane Crati	C	
34	Pietrafitta	D	
35	Rogliano	D	
36	S. Pietro in Amantea	C	
37	Santo Stefano di Rogliano	D	
38	Scigliano	D	
39	Serra D'Aiello	C	

	AREA ELEGGIBILE 7	Classificazione comuni	Note
1	Belvedere Spinello	D	
2	Caccuri	D	
3	Carfizzi	D	
4	Casabona	D	

Bando approccio Leader



REGIONE CALABRIA



5	Castelsilano	D	
6	Cerenza	D	
7	Cirò	D	
8	Cirò Marina	D	
9	Cotronei	D	
10	Crucoli	D	
11	Cutro	B	Il comune è considerato eleggibile in quanto ☐Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata☐ che ha partecipato alla programmazione Leader 2007/2013
12	Isola Capo Rizzuto	B	Il comune è considerato eleggibile in quanto ☐Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata☐ che ha partecipato alla programmazione Leader 2007/2013
13	Melissa	D	
14	Mesoraca	D	
15	Pallagorio	D	
16	Petilia Policastro	D	
17	Rocca Di Neto	B	Il comune è considerato eleggibile in quanto ☐Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata☐ che ha partecipato alla programmazione Leader 2007/2013
18	Roccabernarda	D	
19	S. Mauro Marchesato	D	
20	S. Nicola Dell'Alto	D	
21	Santa Severina	D	
22	Savelli	D	
23	Scandale	B	Il comune è considerato eleggibile in quanto ☐Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata☐ che ha partecipato alla programmazione Leader 2007/2013
24	Strongoli	B	Il comune è considerato eleggibile in quanto ☐Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata☐ che ha partecipato alla programmazione Leader 2007/2013
25	Umbriatico	D	
26	Verzino	D	

	AREA ELEGGIBILE 8	Classificazione comuni	Note
1	Albi	D	
2	Amato	D	
3	Andali	D	
4	Belcastro	D	
5	Botricello	D	

Bando approccio Leader



REGIONE CALABRIA



6	Carlopoli	D	
7	Cerva	D	
8	Cicala	D	
9	Conflenti	D	
10	Cropani	D	
11	Decollatura	D	
12	Falerna	D	
13	Feroleto Antico	D	
14	Fossato Serralta	D	
15	Gimigliano	D	
16	Gizzeria	D	
17	Magisano	D	
18	Marcedusa	D	
19	Marcellinara	D	
20	Martirano	D	
21	Martirano Lombardo	D	
22	Migliarina	D	
23	Motta santa Lucia	D	
24	Nocera Terinese	D	
25	Pentone	D	
26	Petronà	D	
27	Pianopoli	D	
28	Platania	D	
29	S. Mango D'Aliphan	D	
30	S. Pietro Apostolo	D	
31	Sellia	D	
32	Sellia Marina	D	
33	Serrastretta	D	
34	Sersale	D	
35	Settingiano	D	
36	Simeri Crichi	D	
37	Sorbo San Basile	D	
38	Soveria Mannelli	D	
39	Soveria Simeri	D	
40	Taverna	D	
41	Tiriolo	D	
42	Zagarise	D	



REGIONE CALABRIA



	AREA ELEGGIBILE 9	Classificazione comuni	Note
1	Acquaro	C	
2	Arena	D	
3	Briatico	C	
4	Brognaturo	D	
5	Capistrano	C	
6	Cessaniti	C	
7	Dasà	C	
8	Dinami	C	
9	Drapia	C	
10	Fabrizia	D	
11	Filadelfia	C	
12	Filandari	C	
13	Filogaso	C	
14	Francavilla A.	C	
15	Francica	C	
16	Gerocarne	C	
17	Ionadi	C	
18	Joppolo	C	
19	Limbadi	C	
20	Maierato	C	
21	Mileto	C	
22	Mongiana	D	
23	Monterosso C.	C	
24	Nardodipace	D	
25	Nicotera	C	
26	Parghelia	C	
27	Pizzo	C	
28	Pizzoni	C	
29	Polia	C	
30	Ricadi	C	
31	Rombiolo	C	
32	San Calogero	C	
33	San Costantino C.	C	
34	San Gregorio d'I.	C	
35	San Nicola da C.	C	
36	Sant'Onofrio	C	
37	Serra San Bruno	D	
38	Simbario	D	
39	Sorianello	C	
40	Soriano Calabro	C	
41	Spadola	D	
42	Spilinga	C	
43	Stefanaconi	C	
44	Tropea	C	
45	Vallelonga	C	
46	Vazzano	C	
47	Zaccanopoli	C	
48	Zambrone	C	
49	Zungri	C	

Bando approccio Leader



REGIONE CALABRIA



	AREA ELEGGIBILE 10	Classificazione comuni	Note
1	Amaroni	D	
2	Argusto	D	
3	Badolato	D	
4	Borgia	D	
5	Caraffa di Catanzaro	D	
6	Cardinale	D	
7	Cenadi	D	
8	Centrache	D	
9	Chiaravalle C.	D	
10	Cortale	D	
11	Davoli	D	
12	Gagliato	D	
13	Gasperina	D	
14	Girifalco	D	
15	Guardavalle	D	
16	Isca sullo Ionio	D	
17	Jacurso	D	
18	Maida	D	
19	Montauro	D	
20	Montepaone	D	
21	Olivadi	D	
22	Palermi	D	
23	Petrizzi	D	
24	S. Pietro a Maida	D	
25	San Floro	D	
26	San Sostene	D	
27	San Vito sullo I.	D	
28	Sant'Andrea A.	D	
29	Santa Caterina dello I.	D	
30	Satriano	D	
31	Soverato	D	
32	Squillace	D	
33	Staletti	D	
34	Torre di Ruggiero	D	
35	Vallefiorita	D	

	AREA ELEGGIBILE 11	Classificazione Comuni	Note
1	Anoia	D	
2	Bagnara Calabria	D	
3	Calanna	D	
4	Campo Calabro	D	
5	Cinquefrondi	D	
6	Cittanova	D	
7	Cosoleto	D	
8	Delianuova	D	
9	Feroleto Della Chiesa	D	
10	Fiumara	D	



REGIONE CALABRIA



11	Galatro	D	
12	Giffone	D	
13	Laganadi	D	
14	Laureana Di Borrello	D	
15	Maropati	D	
16	Melicuccà	D	
17	Molochio	D	
18	Oppido Mamertina	D	
19	Palmi	D	
20	Polistena	D	
21	San Giorgio Morgeto	D	
22	San Pietro Di Caridà	D	
23	San Procopio	D	
24	San Roberto	D	
25	Sant'Alessio In Aspromonte	D	
26	Santa Cristina D'Aspromonte	D	
27	Sant'Eufemia D'Aspromonte	D	
28	Santo Stefano In Aspromonte	D	
29	Scido	D	
30	Scilla	D	
31	Seminara	D	
32	Serrata	D	
33	Sinopoli	D	
34	Terranova Sappo Minulio	B	Il comune è considerato eleggibile in quanto "Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata" che ha partecipato alla programmazione Leader 2007/2013
35	Varapodio	D	
36	Villa San Giovanni	D	

	AREA ELEGGIBILE 12	Classificazione comuni	Note
1	Agnana Calabra	D	
2	Antonimina	D	
3	Ardore	D	
4	Benestare	D	
5	Bianco	D	
6	Bivongi	D	
7	Bovalino	D	
8	Camini	D	
9	Canolo	D	
10	Caraffa del Bianco	D	
11	Careri	D	
12	Casignana	D	
13	Caulonia	D	
14	Ciminà	D	
15	Gerace	D	
16	Gioiosa Ionica	D	
17	Grotteria	D	



REGIONE CALABRIA



18	Locri	D	
19	Mammola	D	
20	Marina di Gioiosa Ionica	D	
21	Martone	D	
22	Monasterace	D	
23	Pazzano	D	
24	Placanica	D	
25	Platì	D	
26	Portigliola	D	
27	Siderno	D	
28	Riace	D	
29	Roccella Ionica	D	
30	Samo	D	
31	San Giovanni di Gerace	D	
32	San Luca	D	
33	Sant'Agata del Bianco	D	
34	Sant'Ilario dello Ionio	D	
35	Stignano	D	
36	Stilo	D	

	AREA ELEGGIBILE 13	Classificazione comuni	Note
1	Africo	D	
2	Bagaladi	D	
3	Bova	D	
4	Bova Marina	D	
5	Brancaleone	D	
6	Bruzzano Zeffirio	D	
7	Cardeto	D	
8	Condofuri	D	
9	Ferruzzano	D	
10	Melito Di Porto Salvo	D	
11	Montebello Ionico	D	
12	Motta San Giovanni	D	
13	Palizzi	D	
14	Roccaforte Del Greco	D	
15	Roghudi	D	
16	Staiti	D	
17	San Lorenzo	D	



ALLEGATO 4 RIPARTIZIONE RISORSE

	ABITANTI TOTALI	Risorse totali 19.2	Risorse aree interne (19.2)	Cooperazione 19.3	19.4 (20% risorse 19.2, 10% risorse aree interne)	<u>RISORSE COMPLESSIVE</u>
AREA ELEGGIBILE 1	61081	2.498.698,58	595.620,00	212.837,11	542.332,44	3.849.318,91
AREA ELEGGIBILE 2	91422	3.669.483,29	987.444,53	317.999,43	776.319,74	5.751.247,00
AREA ELEGGIBILE 3	54341	2.465.598,29	136252,94	183.626,73	535.542,74	3.321.020,71
AREA ELEGGIBILE 4	103838	3.159.120,81	34063,24	226.354,67	674.247,24	4.093.785,97
AREA ELEGGIBILE 5	136294	4.346.939,80	68.126,47	311.773,75	911.811,04	5.638.651,05
AREA ELEGGIBILE 6	98308	3421.135,98	272.505,88	258.712,75	726.650,28	4.679.004,88
AREA ELEGGIBILE 7	111922	4.002.131,14	553.381,59	315.957,64	842.849,31	5.714.319,68
AREA ELEGGIBILE 8	98730	3.606.422,62	306.569,12	273.719,861	763.707,60	4.946.199,08
AREA ELEGGIBILE 9	130052	4.218.364,21	332.067,88	318191,43	886.095,92	5.815.393,58
AREA ELEGGIBILE 10	94703	3.319.240,01	647.201,47	273.486,52	706.271,08	4.946.199,08
AREA ELEGGIBILE 11	133340	4.202.221,19	408.758,82	321.546,24	882.867,32	5.815.393,58
AREA ELEGGIBILE 12	118685	3.994.741,34	170.316,18	293.018,41	841.371,35	5.299.447,27
AREA ELEGGIBILE 13	51833	2.333.402,75	451.191,88	192.774,98	509.103,63	3.486.473,24
TOTALE	1.282.494	45.237.500,00	4.963.500,00	3.500.000,00	9.599.000,00	63.300.000,00

(1) Segue nella pagina successiva specifica metodo di calcolo risorse relative alle aree interne (fonte dati - Strategia regionale aree interne regione Calabria).



RIPARTIZIONE RISORSE AREE INTERNE

(70% delle risorse assegnate alle aree periferiche - 30% delle risorse assegnate alle aree ultra-periferiche)

AREE INTERNE	COMUNI ULTRA-PERIFERICI	TOTALE	COMUNI PERIFERICI	TOTALE	TOTALE COMPLESSIVO
AREA ELEGGIBILE 1	10	595.620,00			595.620,00
AREA ELEGGIBILE 2	8	476.496,00	15	510.948,52	987.444,53
AREA ELEGGIBILE 3			4	136.252,94	136.252,94
AREA ELEGGIBILE 4			1	34.063,23	34.063,24
AREA ELEGGIBILE 5			2	68.126,47	68.126,47
AREA ELEGGIBILE 6			8	272.505,88	272.505,88
AREA ELEGGIBILE 7	3	178.686,00	11	374.695,58	553.381,59
AREA ELEGGIBILE 8			9	306.569,11	306.569,12
AREA ELEGGIBILE 9	1	59.652,00	8	272.505,88	332.067,88
AREA ELEGGIBILE 10			19	647.201,47	647.201,47
AREA ELEGGIBILE 11			12	408.758,82	404.758,82
AREA ELEGGIBILE 12			5	170.316,17	170.316,18
AREA ELEGGIBILE 13	3	178.686,00	8	272.505,88	451.191,88
TOTALI	25	1489050,00	102	3.474.450,00	4.963.500,00



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 104 della seduta del 30/03/2016.

Oggetto:

**Oggetto: Determinazione dei criteri di priorità e di riparto delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Calabria in materia di Agricoltura e Pesca ai sensi del Decreto Lgs n. 143/97 e dell'art. 2 del DPCM 11 maggio 2001.
 Ripartizione somme rinvenienti dalla D.G.R. n. 103 del 9/03/2009 e successive rimodulazioni.**

Presidente o Assessore/i Proponente/i : ;

Relatore (se diverso dal Proponente): ;

Dirigente/i Generale/i Reggenti/i : Ing. Carmelo Salvino .

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Giunta	Presente	Assente
Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
Antonio Viscomi	Vice Presidente		X
Carmela Barbalace	Componente	X	
Roberto Musmanno	Componente	X	
Antonella Rizzo	Componente	X	
Federica Roccisano	Componente	X	
Franco Rossi	Componente	X	
Francesco Russo	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio.

Si conferma la disponibilità finanziaria sull'impegno contabile indicato

Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

(timbro e firma)

I Dirigenti di Settore
Ing. Fernando Bafaro
Dott. Giacomo Giovinazzo
Dott. Giovanni Aramini
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE la Regione Calabria ha posto tra le sue priorità il miglioramento e l'ottimizzazione del comparto agricolo regionale stabilendo nuovi criteri di priorità e di riparto delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Calabria in materia di Agricoltura e Pesca ai sensi del D. Lgs. N. 143/97 e dell'art. 2 del DPCM dell'11/05/2001;

VISTO il piano di riparto delle risorse finanziarie assegnato alla Regione per l'anno 2008 per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di Agricoltura e Pesca ai sensi del D. Lgs. 143/97 e del DPCM 11/05/2001;

PREMESSO CHE con D.G.R. n.103/2009 si è provveduto alla determinazione dei criteri di priorità e riparto delle risorse finanziarie in materia di Agricoltura e Pesca assegnate per l'anno 2008, giusto impegno n. 663 del 27/02/2009;

CHE con D.G.R. n. 428 del 5/10/2012, D.G.R. n. 285 del 5/8/2013, D.G.R. n. 263 del 30/6/2014, D.G.R. n. 453 del 12/11/2015 e D.G.R. n. 542 del 16/12/2015 si è provveduto alla rimodulazione della D.G.R. n. 103 del 9/3/2009;

RILEVATO CHE, a seguito di una ricognizione generale sui punti programmatici, alcune delle iniziative specificate nella delibera sopra citata e nelle sue successive rimodulazioni, hanno determinato delle economie di spesa pari ad € 2.445.284,50;

CHE, per mutate esigenze relative al comparto agricolo regionale, le economie sopra citate vengono ripartite ed assegnate alle attività distinte nei seguenti punti:

1	Sostegno alle terre confiscate alla criminalità organizzata	€ 300.000,00
2	Progetti volti a favorire l'efficienza e l'efficacia dei controlli amministrativi ed in loco relativi ai programmi comunitari	€ 220.881,81
3	Convenzione CAA per gestione fascicoli domande misura a sup./capo (DGR n. 41/2010)	€ 7.526,00
4	Programma valorizzazione produzioni zootecniche	€ 300.000,00
5	Convenzione Commissione Regionale per l'emersione del lavoro non regolare	€ 200.000,00
6	Valorizzazione e tutela del comparto agriturismo calabrese. L.R. n. 14/2009	€ 20.000,00
7	Promozione e valorizzazione comparto agroalimentare regionale	€ 1.030.000,00
8	Attuazione FEP e FEAMP e gestione servizio fitosanitario	€ 366.876,69

PRESO ATTO CHE il Dirigente Generale ed i Dirigenti di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sull'impegno contabile n. 663/2009;

CHE il presente provvedimento non comporterà un aggravio di spesa per il bilancio regionale bensì una rimodulazione sull'utilizzo delle economie accertate sull'impegno n. 663/2009;

CHE il Dirigente Generale ed i Dirigenti di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

CHE il Dirigente Generale ed i Dirigenti di Settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della Deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,

nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della L.R. 13.05.1996 n. 7;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

DI UTILIZZARE le risorse economiche pari ad € 2.445.284,50 rinvenienti sull'impegno contabile n. 663/2009 ripartendole e destinandole alle attività distinte nei seguenti punti:

1	Sostegno alle terre confiscate alla criminalità organizzata	€ 300.000,00
2	Progetti volti a favorire l'efficienza e l'efficacia dei controlli amministrativi ed in loco relativi ai programmi comunitari	€ 220.881,81
3	Convenzione CAA per gestione fascicoli domande misura a sup./capo (DGR n. 41/2010)	€ 7.526,00
4	Programma valorizzazione produzioni zootecniche	€ 300.000,00
5	Convenzione Commissione Regionale per l'emersione del lavoro non regolare	€ 200.000,00
6	Valorizzazione e tutela del comparto agriturismo calabrese. L.R. n. 14/2009	€ 20.000,00
7	Promozione e valorizzazione comparto agroalimentare regionale	€ 1.030.000,00
8	Attuazione FEP e FEAMP e gestione servizio fitosanitario	€ 366.876,69

DI DEMANDARE al competente Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari l'adozione dei singoli provvedimenti volte alla realizzazione delle iniziative proprie delle attività specificate nei punti sopra elencati facendo gravare la spesa sull'impegno contabile n. 663/2009;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 04 aprile 2016 al Dipartimento interessato x al Consiglio Regionale □ alla Corte dei Conti □

L'impiegato addetto



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 372 della seduta del 28/09/2015.

Oggetto: Adesione della Regione Calabria alla carta Nazionale dei Contratti di Fiume.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) [Firma]

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) [Firma]

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

**Il Dirigente di Settore n. 6
Dott. Antonio Nicola de Marco**

si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione

(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

(timbro e firma)

**Il Dirigente del Servizio n. 14
Arch. Paolo Galletta**

[Firma]

LA GIUNTA REGIONALE

- Vista la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della giunta regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
- Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione” rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;
- la Legge Regionale 34/2002 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii., e ritenuta la propria competenza;
- Visto il D.D.G. n. 11755 del 12.8.2013, con il quale è stata conferito al dott. Antonio Nicola De Marco l’incarico di Dirigente del Settore n. 3 “Programmazione e Politiche del Territorio, Pianificazioni Territoriali” dell’ex Dipartimento n.8 Urbanistica e governo del Territorio;
- Visto il D.D.G. n. 9589 del 16.09.2015 con il quale è stato conferito all’arch. Paolo Galletta l’incarico di Dirigente del Servizio n. 14 “Piani e Programmi Urbanistici Regionali, Quadro territoriale Regionale Sviluppo Urbano e Territoriale – Programmi Strutturali Europei;
- Vista la Legge Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 e ss.mm.ii. “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio” ed in particolare gli articoli n. 17 e 25;
- Viste le Linee Guida della Pianificazione Regionale (D.C.R. n. 106/06) redatte in attuazione della legge Urbanistica della Regione Calabria;
- Visto che con delibera di consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013 è stato approvato il QTR provvedendo ad adottarlo ai sensi del comma 5 dell’articolo 25 della L.R. n. 19/02;
- VISTO il D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare, la parte terza del suddetto decreto riguardante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTO che la Convenzione Europea del Paesaggio:

- contiene una nuova concezione del paesaggio inerente la sua funzione sociale, la tutela e la valorizzazione;
- definisce il paesaggio una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contribuisce al consolidamento dell’identità europea e costituisce un elemento fondamentale del benessere individuale e sociale;
- introduce all’art. 1, punto c) la definizione di “Obiettivo di qualità paesaggistica” che designa “la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita”;
- ritiene impegno fondamentale “avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione

delle politiche paesaggistiche...” e “integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”;

- VISTA la Direttiva Quadro 2000/60/CE (Water Framework Directive) che prefigura politiche sistemiche di riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee, finalizzate alla promozione e utilizzo di strumenti sussidiari di governance per attuare le politiche ambientali, individuando il bacino idrografico come la corretta unità di riferimento per il governo ed il risanamento delle acque e sancendo, tra l’altro, che il successo della Direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un’azione coerente a livello locale della comunità e degli Stati membri, oltre che dall’informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell’opinione pubblica, compresi gli utenti;
- VISTA la Direttiva 2007/60/CE (Flood Risk Directive), il cui obiettivo è la prevenzione dei danni delle alluvioni, promuove un nuovo metodo di affrontare le problematiche del rischio idraulico e nel mettere in discussione l’efficacia del consueto approccio ingegneristico basato su difese artificiali rigide, promuove un approccio processuale alla gestione delle dinamiche fluviali, attraverso un insieme di politiche e strumenti che considerino, in una visione di bacino, tutti gli elementi naturali ed antropici che alle diverse scale e nei diversi settori concorrono a definire le situazioni di rischio;

CONSIDERATO che:

- la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume è un documento teso ad incentivare un processo di programmazione negoziata e partecipata volta al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici;
- il cuore propulsivo di tale processo è la ricostruzione di una visione condivisa del bacino idrografico che richiede uno sforzo di natura non solo istituzionale ma anzitutto culturale affinché le acque, non solo i fiumi ma anche gli ambienti acquatici e, più in generale, i territori dei bacini possano essere percepiti e governati come “paesaggi di vita”;
- la Carta prevede il Contratto di Fiume come strumento volontario, metodo di lavoro che può assicurare l’integrazione di politiche e strumenti di tutela, il coordinamento tra attori istituzionali, la collaborazione tra amministratori e cittadini al fine di tracciare il percorso per “restituire i corsi d’acqua al territorio e il territorio ai corsi d’acqua”;

VISTO il testo della *Carta Nazionale dei Contratti di Fiume*, in allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

RICONOSCIUTO ai Contratti il valore di strumento di governance territoriale finalizzato alla riqualificazione del territorio, con particolare riferimento agli ambiti fluviali, si ritiene, quindi, di aderire alla *Carta Nazionale dei Contratti di Fiume* quale documento di principi e di indirizzo a cui ispirarsi per l’attuazione dei Contratti.

VISTI

gli allegati in copia conforme all’originale, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

VISTO il testo della *Carta Nazionale dei Contratti di Fiume*, in allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

RICONOSCIUTO ai Contratti il valore di strumento di governance territoriale finalizzato alla riqualificazione del territorio, con particolare riferimento agli ambiti fluviali, si ritiene, quindi, di aderire alla *Carta Nazionale dei Contratti di Fiume* quale documento di principi e di indirizzo a cui ispirarsi per l'attuazione dei Contratti.

SU PROPOSTA dell'assessore competente a voti unanimi,

DELIBERA

1. di aderire alla *Carta Nazionale dei Contratti di Fiume*, in allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale documento di principi e di indirizzo a cui devono ispirarsi i contratti regionali intesi quali strumenti per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei territori fluviali, condividendone i principi ed i contenuti ed impegnandosi a diffonderla sul territorio regionale;
2. di riconoscere e promuovere i *Contratti di Fiume* quali forme di programmazione negoziata e partecipata ai fini della riqualificazione ambientale dei bacini idrografici della Regione Calabria;
3. di avviare attività di sensibilizzazione e promozione, coinvolgendo Enti pubblici e privati, associazioni di categoria e tutti gli altri soggetti presenti sul territorio, al fine di implementare l'utilizzo dello strumento Contratti di Fiume;
4. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30/8/2015
al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto



CARTA NAZIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME

PREMESSA

Il World Water Forum definisce, già nel 2000¹, i Contratti di fiume come forme di accordo che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale". Era già allora acquisita la consapevolezza che il traguardo di un simile obiettivo richiede uno sforzo di natura non solo istituzionale, ma anzitutto culturale, affinché le acque, non solo i fiumi ma anche gli ambienti acquatici e, più in generale, i territori dei bacini possano essere percepiti e governati come "paesaggi di vita"².

Questo approccio culturale trova riscontro sia nelle politiche del Parlamento Europeo sulle risorse idriche³, che, in campo internazionale, dalle Nazioni Unite. Queste ultime eleggono infatti il bacino idrografico quale unità di riferimento per le politiche di sostegno alla biodiversità⁴.

I Contratti di fiume fanno propri i principi comunitari di partecipazione democratica alle decisioni, che costituiscono l'asse portante del recente Trattato di Lisbona: quali processi partecipati territoriali colgono appieno quella "dimensione regionale e locale" che l'Unione Europea intende indagare con le consultazioni e riflettere nelle proprie proposte legislative⁵.

I Contratti di Fiume sono, inoltre, strumenti che possono fattivamente contribuire a sperimentare un nuovo sistema di *governance* per uno sviluppo sostenibile, che passa inevitabilmente attraverso un approccio integrato tra politiche di sviluppo e di tutela ambientale. Questo in coerenza con lo spirito della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile - Rio+20 - in cui si fa risaltare l'indifferibilità di caratterizzare in tal senso le azioni a scala sia internazionale sia locale evidenziando il ruolo fondamentale della partecipazione e della corresponsabilità nei processi decisionali nelle scelte per lo sviluppo.

¹ riferimento biblio

² Integrated Water Resource Management (Jøneh-Clausen and Fugl, 2001)

³ Risoluzione del Parlamento Europeo sulle risorse idriche (2009): «Il ciclo dell'acqua fa della terra un unico grande bacino idrografico. E il bacino idrografico in cui ognuno di noi vive è il contesto della nostra pratica»

⁴ UNEP, Global Biodiversity Strategy: Guidelines for Action to Save, Study and Use Earth's Biotic Wealth Sustainably and Equitably: "Un bacino idrografico è un territorio i cui limiti non sono i confini politici, ma quelli geografici degli ecosistemi e sociali delle comunità umane insediate: abbastanza ampia per tutelare l'integrità degli ecosistemi e abbastanza piccola perché le comunità la considerino casa propria"

⁵ Trattato di Lisbona - Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (dicembre 2009)

CHE COS'E' IL CONTRATTO DI FIUME?

I Contratti di fiume possono essere identificati come processi di programmazione negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici. Tali processi si declinano in maniera differenziata nei diversi contesti amministrativi e geografici in coerenza con i differenti impianti normativi, in armonia con le peculiarità dei bacini, in correlazione alle esigenze dei territori, in risposta ai bisogni e alle aspettative della cittadinanza.

In un sistema di governance multilivello, dunque, i Contratti di fiume si configurano come processi continui di negoziazione tra le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati coinvolti a diversi livelli territoriali e si sostanziano in accordi multisettoriali e multiscalari caratterizzati dalla volontarietà e dalla flessibilità tipiche di tali processi decisionali.

I Contratti di fiume non hanno un termine temporale prefissato, ma restano in essere fino a che rimane viva la volontà di aderire all'accordo da parte degli attori.

Il cuore propulsivo di processi di tal fatta è la ricostruzione di una **visione** condivisa del bacino idrografico. Tale rappresentazione deve essere capace di guidare i sottoscrittori del contratto ad elaborare un progetto coerente con le reali potenzialità che il territorio esprime.

La comunità è chiamata a elaborare una visione condivisa facendo emergere i conflitti, gli interessi, ma anche le vocazioni territoriali e le capacità di "fare sistema", promuovendo il dialogo tra i soggetti a vario titolo portatori di interesse e l'integrazione dei diversi strumenti di programmazione, di pianificazione territoriale e di tutela ambientale.

I Contratti di fiume tracciano il percorso per 'restituire i corsi d'acqua al territorio e il territorio ai corsi d'acqua'.

I PRINCIPI ISPIRATORI

Sussidiarietà orizzontale e verticale

Nei Contratti di Fiume il coordinamento tra attori istituzionali si sviluppa in due diverse forme, una di carattere orizzontale, ovvero tra soggetti istituzionali di pari livello, ma che operano in differenti aree territoriali e/o in ambiti di competenza eterogenei; una di carattere verticale, cioè tra autorità che esercitano i propri poteri su scale territoriali di diversa ampiezza.

Il coordinamento orizzontale presuppone innanzitutto che, su scala locale, si diffondano forme efficaci di collaborazione tra amministrazioni e cittadini, loro associazioni o categorie; il coordinamento verticale si basa sul principio di sussidiarietà tra istituzioni (Comuni, Comunità Montane, Parchi, Province, Regioni, Autorità di bacino/distretto, Stato, Unione Europea), anche con modalità che coinvolgono contestualmente più livelli territoriali superando le difficoltà talora indotte dalla frammentarietà delle competenze istituzionali e territoriali.

Sviluppo locale partecipato

Un processo di governance delle trasformazioni dei territori dei bacini idrografici che faccia riferimento ad un approccio eco-sistemico deve fare leva sulla responsabilità

della società insediata, che riconosce nel bacino la matrice della propria identità culturale. Da tale riconoscimento scaturiscono comportamenti e volontà di azioni condivise di riqualificazione e valorizzazione, a partire dalle risorse idriche.

Per raggiungere in modo efficace gli obiettivi di valorizzazione e di tutela – così come indicati nella Direttiva 2000/60 CE che identifica nel prioritario e fondante ricorso alla partecipazione l'unica modalità di interrelazione capace di cogliere l'identità territoriale e trasferirne i caratteri distintivi nelle scelte strategiche di sviluppo locale – è irrinunciabile la qualità partecipativa dei processi.

Sostenibilità

Attraverso questi processi di programmazione negoziata si possono identificare percorsi di riqualificazione territoriale capaci di perseguire il cosiddetto "equilibrio delle tre E" (ecologia, equità, economia): le comunità insediate definiscono in modo condiviso le misure per la riqualificazione dei territori "[...] senza minacciare l'operabilità dei sistemi naturale, edificato e sociale da cui dipende la fornitura [...] dei servizi ambientali, sociali ed economici"⁶.

GLI OBIETTIVI

I Contratti di fiume, attraverso **l'integrazione delle politiche** e stimolando la capacità di cooperazione e di condivisione tra diversi livelli di governo e tra diversi soggetti dello stesso livello, perseguono molteplici obiettivi: sicurezza, mitigazione e prevenzione dei rischi, riequilibrio ambientale e valorizzazione paesaggistica, uso sostenibile delle risorse, fruizione turistica sostenibile, diffusione della cultura dell'acqua.

A compimento, questi processi partecipativi permettono il consolidarsi della governance entro l'intera estensione di un bacino ove la messa a sistema di azioni per la mitigazione del rischio idraulico sono integrate con la tutela e la valorizzazione del bene fluviale, delle condizioni di fruibilità, degli ecosistemi, dei luoghi storico-culturali presenti, della biodiversità, delle risorse idriche sia superficiali che sotterranee e così via.

La creazione di una *vision* condivisa permette di guidare il processo verso una **gerarchizzazione degli obiettivi e il riorientamento delle programmazioni e delle risorse finanziarie**, anche in ragione del comune riconoscere che il territorio non è un unicum omogeneo, ma si declina in numerose caratteristiche strutturali, che esprimono diversi bisogni e funzioni.

I Contratti di fiume stimolano così la progettualità territoriale dal basso, perché coinvolgono le comunità nella valorizzazione del proprio territorio, promuovendo azioni dirette e concrete dalle varie componenti della società e dalle istituzioni.

LE MODALITA' DEL PROCESSO

LE FASI

Dall'analisi critica delle diverse esperienze di Contratto di Fiume già avviate possono essere riconosciute alcuni fasi comuni che costituiscono nodi peculiari del processo di programmazione negoziata. Tali fasi, di seguito descritte, non rappresentano un unico modello di processo valido per tutte le diverse realtà territoriali e amministrative che

⁶ (1994, *International Council for Local Environmental Initiatives*)

oggi e in futuro si cimenteranno in tali accordi, quanto piuttosto una struttura di percorso da modellare a seconda delle rispettive esigenze.

Animazione e costruzione della rete: si costituisce una rete di attori locali accomunati innanzitutto dalla volontà di dialogare per il perseguimento di obiettivi comuni volti alla riqualificazione dei territori fluviali.

Definizione di regole e strumenti: gli attori del processo si dotano di regole e strumenti condivisi per la gestione del processo la cui efficienza ed efficacia è tanto maggiore quanto più ampia è la capacità degli attori di definirne congiuntamente la struttura.

Costruzione della vision e scelta degli obiettivi prioritari condivisi: si elabora una rappresentazione condivisa del territorio allo stato attuale che consenta il passaggio alla visione di un progetto di territorio coerente con le reali opportunità e potenzialità che questo esprime. Si declinano obiettivi di tutela e riqualificazione territoriale, definendo adeguate azioni progettuali.

La partecipazione al processo deve essere stimolata da una costante animazione territoriale praticata a vari livelli dai diversi soggetti partecipanti, ognuno secondo le proprie capacità e funzioni.

Formalizzazione dell'accordo: gli attori sottoscrivono un patto, nella forma che meglio risponde alle loro esigenze, e danno forma contrattuale al percorso fino a quel momento intrapreso e anche quello da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Attuazione e monitoraggio delle performance: nel rispetto dei principi ispiratori sopradescritti, gli attori mettono in atto tutte le strategie e le azioni delineate nell'accordo valutando progressivamente i risultati raggiunti ed eventualmente ridisegnando il percorso stesso al fine di migliorarne le performance (il processo deve mantenere sufficiente flessibilità per essere in grado di adattarsi alle esigenze emergenti).

Durante l'intero percorso si sviluppano parallelamente due attività trasversali e continue strettamente legate tra loro: attività di comunicazione e di formazione.

LE REGOLE

Per poter attivare, sviluppare e rendere operativi i Contratti di fiume è necessario che i partecipanti al processo osservino delle regole condivise, definite dagli attori stessi quali "cardini operativi" sui quali basare la collaborazione territoriale. Fra queste, per il successo del percorso, non dovrebbero mancare innanzitutto la consapevole adesione volontaria, la partecipazione attiva di ogni attore, la trasparenza del processo decisionale, l'inclusione di tutti i soggetti che esprimono volontà di partecipazione, la leale collaborazione e la corresponsabilità tra i sottoscrittori del Contratto.

GLI STRUMENTI

I Contratti di fiume si devono dotare di **strumenti** appropriati per garantire l'operatività e il raggiungimento degli obiettivi prefissi. Nella "cassetta degli attrezzi" dei CdF non devono mancare: strumenti di rappresentazione dei territori (cartografici, narrativi etc.) capaci di fornire una lettura interpretativa degli aspetti valoriali, delle minacce, delle opportunità presenti e possibili future; strumenti operativi per la programmazione delle azioni da sviluppare sul territorio per il raggiungimento degli obiettivi condivisi; strumenti di monitoraggio della performance e dell'efficacia del processo, che possano

rilevare eventuali criticità e suggerire un'adeguata ridefinizione del percorso, strumenti di comunicazione e formazione.

Inoltre, nel policy-making di bacino va ampiamente valorizzata la cultura strategica della VAS per la sicura integrazione degli obiettivi ambientali nella programmazione: la valutazione della sostenibilità delle scelte locali rispetto all'ambito di bacino/sottobacino; l'assunzione di obiettivi ed azioni coerenti tra loro ed integrati con le politiche territoriali e settoriali; il consolidamento di *razionalità* dei contenuti delle Intese e Accordi istituzionali; la condivisione delle conoscenze; il rafforzamento dell'organizzazione dei processi partecipativi nella varie fasi (dall'identificazione dei target, all'elaborazione delle vision, al monitoraggio dei programmi).

L'ASPETTO FINANZIARIO

Gli obiettivi condivisi devono essere perseguiti con un programma di azioni economicamente e finanziariamente realizzabile, e per questo deve: misurarsi concretamente con il sistema delle risorse date, individuando economie di scala frutto di nuove possibili sinergie tra i soggetti che partecipano al patto; risultare coerente con gli strumenti di programmazione finanziaria nazionale ed europea e con lo scenario di sviluppo territoriale complessivo, frutto spesso di processi non dipendenti dalle scelte della Pubblica amministrazione; valutare gli impatti delle trasformazioni territoriali programmate in termini di costi e benefici per la collettività.

Fattibilità, processualità/tempistica e flessibilità sono tre elementi che necessariamente devono caratterizzare l'attuazione dei Contratti di fiume, vista la complessità delle trasformazioni territoriali che vengono interessate e la molteplicità degli attori che vengono coinvolti. La fattibilità deve essere:

- finanziaria: devono essere studiati i fabbisogni finanziari delle diverse azioni programmate per tutto l'arco temporale interessato dalla loro realizzazione; devono essere definite le fonti di finanziamento e i tempi in cui queste si rendono disponibili per la copertura del fabbisogno;
- economica: occorre valutare i costi della realizzazione delle singole azioni e attività, stimandone la quota per anno. Per contro, occorre ragionare sui ricavi, sulla diminuzione di sprechi, e su una stima della dimensione economica dei benefici diretti e indiretti indotti dalla realizzazione di un programma composito di azioni.

Nella valutazione di fattibilità economica è necessario includere considerazioni su costi e benefici collettivi e sociali nonché un coordinamento costante con le altre trasformazioni che nel frattempo possono caratterizzare i territori coinvolti (integrazione delle risorse).

RIFERIMENTI NORMATIVI

I Contratti di fiume si ispirano nei loro elementi fondanti alla Direttiva Quadro 2000/60/CE, che prefigura politiche sistemiche di riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee, creando obiettivi comuni con altre normative europee che promuovono l'utilizzo di strumenti di governance e sussidiarietà per attuare le politiche ambientali, quali: la Direttiva Habitat 92/42/CEE, che prevede la creazione di una Rete ecologica europea; la Direttiva 2007/60/CE, relativa alla gestione del rischio alluvioni, e la Proposta di Direttiva Quadro per la Protezione del Suolo, SFD - Soil Framework Directive, avente l'obiettivo di "proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento".

A livello nazionale, i riferimenti sono costituiti dal D.Lgs 152/2006, che si configura come normativa quadro sull'Ambiente, e dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche).

Nel D.Lgs. 42/2004 il concetto di tutela trova un'adeguata collocazione nella previsione che il Piano Paesaggistico possa salvaguardare il paesaggio sia sotto il profilo della sua rilevanza naturalistica ed ambientale, sia come paesaggio artificiale, opera dell'uomo; prevede inoltre che le Regioni possano individuare gli ambiti fluviali di bacini/sottobacini come ambiti/aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione.

Nella parte III del D.Lgs 152/2006 riguardante "i distretti idrografici e i servizi idrici ad uso civile", si ripristina l'integrazione tra difesa del suolo e tutela delle acque, riprendendo un concetto cardine della legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo); l'ispirazione di fondo è quella di "coordinare, all'interno di un'unità territoriale funzionale, il bacino idrografico inteso come sistema unitario, le molte funzioni settoriali della difesa del suolo, recuperando contributi tipici di altre competenze di intervento pubblico di tutela ambientale."



Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici

Indice

Premessa	4
Introduzione	8
1. Obiettivi e principi generali della Strategia Nazionale di Adattamento	10
1.1. Obiettivi generali	10
1.2. Principi generali	11
2. Il contesto della Strategia Nazionale di Adattamento	15
2.1. Impatti attesi dei cambiamenti climatici e principali vulnerabilità in Europa e Mediterraneo	15
2.2. Impatti attesi dei cambiamenti climatici e principali vulnerabilità in Italia	17
3. Stato delle conoscenze degli impatti e vulnerabilità settoriali	21
3.1. Variabilità climatica presente e passata	21
3.2. Variabilità climatica futura	22
3.3. Risorse idriche (quantità e qualità)	23
3.4. Desertificazione, degrado del territorio e siccità	24
3.5. Dissesto idrogeologico	25
3.6. Biodiversità ed ecosistemi	28
3.6.1 Ecosistemi terrestri	28
3.6.2. Ecosistemi marini	30
3.6.3. Ecosistemi di acque interne e di transizione: biodiversità, funzioni e servizi dell'ecosistema	33
3.7. Clima e salute: rischi e impatti, determinanti ambientali e meteo climatici	35
3.8. Foreste	37
3.9. Agricoltura, pesca e acquacoltura	39
3.9.1. Agricoltura e produzione alimentare	39
3.9.2. Pesca marittima	41
3.9.3. Acquacoltura	42
3.10. Energia	43
3.11. Zone costiere	44
3.12. Turismo	46
3.13. Insediamenti urbani	47
3.14. Infrastruttura critica	49
3.14.1. Patrimonio culturale	49
3.14.2. Trasporti e infrastrutture	50
3.14.3. Industrie e infrastrutture pericolose	51
3.15. Casi speciali	53
3.15.1. Area alpina e appenninica	53
3.15.2. Distretto idrografico padano	54
4. Settori d'azione e aspetti intersettoriali	57
4.1. Settori e micro-settori d'azione identificati in Italia	57

4.2. Aspetti Intersettoriali	58
4.2.1. Il monitoraggio del clima.....	58
4.2.2. Il monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici.....	61
4.2.3. Il sistema nazionale della ricerca scientifica in Italia sul clima, impatti, vulnerabilità e adattamento ai cambiamenti climatici	63
4.2.4. Stato della ricerca scientifica climatica in Italia	65
4.2.5. La ricerca scientifica necessaria per attuare efficaci azioni di adattamento in Italia.....	70
4.3. Le sinergie vincenti tra adattamento, mitigazione e sviluppo sostenibile	73
4.3.1. Sinergie dirette tra adattamento e mitigazione.....	73
4.3.2. Sinergie tra adattamento, mitigazione e sviluppo sostenibile.....	74
4.3.3. Stili di vita sostenibili	76
4.4. La riduzione del rischio di disastri e l'adattamento.....	77
4.5. Gestione del rischio di disastri e adattamento ai cambiamenti climatici	79
4.6. Il ruolo del settore assicurativo nella gestione del rischio di disastri e nell'adattamento ai cambiamenti climatici.....	80
4.7. Le incertezze e i processi decisionali per l'adattamento.....	83
4.8. Le fonti di incertezza relative alla scienza dei cambiamenti climatici.....	85
4.9. Come considerare le incertezze nel processo decisionale di adattamento.....	86
4.9.1. "Gestione adattativa"	86
4.9.2. Strategie robuste o resilienti	87
4.9.3. Misure di adattamento contro l'incertezza.....	87
4.9.4. Come comunicare le incertezze	89
Considerazioni conclusive e prospettive future.....	91
Glossario	94
Allegato 1: Normativa europea rilevante per le politiche di adattamento.....	99
Direttive.....	99
Regolamenti.....	100
Accordi internazionali rilevanti per l'adattamento.....	102
Allegato 2: Strategia Europea e strategie/piani nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici in Europa.....	103
La Strategia di adattamento europea	103
Le strategie e i piani di adattamento nazionali in Europa	108
Allegato 3: Proposte d'azione	113
Azioni di tipo non strutturale o "soft"	113
Azioni basate su un approccio ecosistemico o "verdi"	131
Azioni di tipo infrastrutturale e tecnologico o "grigie"	137
Azioni a breve e lungo termine.....	144
Azioni di tipo trasversale tra settori (soft, verdi o grigie).....	182

Premessa

Il risultato del lavoro svolto dall'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dimostra che le attività umane stanno modificando il sistema climatico globale e che il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile. Gli effetti di tale riscaldamento potranno provocare in parecchie aree del Pianeta impatti negativi sugli ecosistemi e sulla nostra società.

Il Quinto Rapporto di Valutazione dell'IPCC (AR5), pubblicato nel 2013 e 2014, ha mostrato i risultati delle proiezioni climatiche realizzate nell'ambito del *Coupled Model Intercomparison Project Phase 5* (CMIP5) del *World Climate Research Programme* (WCRP) ed effettuate usando la nuova serie di scenari di forzanti antropogeniche, i *Representative Concentration Pathways* (RCP). Questi risultati mostrano che a livello globale la temperatura media superficiale aumenterà entro la fine di questo secolo almeno di 1,5°C, rispetto al periodo 1850-1900, secondo tutti gli scenari RCP, eccetto lo scenario RCP2.6 (che presuppone una forte riduzione delle emissioni di gas serra entro il prossimo decennio). Inoltre saranno più frequenti gli eventi estremi di calore (e.g. ondate di calore) sulla maggior parte delle terre emerse e il livello globale medio dei mari si potrà alzare in un intervallo 0,26 – 0,82 m per effetto dell'aumento del riscaldamento degli oceani e della perdita di massa dai ghiacciai e dalle calotte glaciali.

Saranno inaspriti: il rischio di disastri, lo stress idrico, la sicurezza alimentare, il rischio sulla salute, lo sfruttamento delle risorse naturali, le ineguaglianze di genere, la marginalizzazione sociale ed economica, i conflitti e le migrazioni. Inoltre, si manifesteranno più frequentemente gli eventi climatici estremi che non potranno essere prevenuti, ma soltanto mitigati.

A conferma di ciò, anche nel continente europeo, così come in molte regioni del nostro Paese, si sono registrati eventi climatici estremi con conseguenze calamitose che hanno destato una preoccupazione generale e fatto emergere la necessità di prevedere misure di adattamento ai cambiamenti climatici già in atto, nonché di prevenire gli effetti futuri.

Tale preoccupazione ha indotto l'Unione Europea a intraprendere una serie di iniziative che, ad aprile 2013, si sono concretizzate con l'adozione della "*Strategia europea per i cambiamenti climatici*" e con le successive **Conclusioni del Consiglio** del 13 giugno 2013 "*Una Strategia europea di Adattamento al Cambiamento Climatico*".

Il continente europeo dovrà essere più resiliente agli effetti dei cambiamenti climatici attraverso l'operato di tutti gli Stati Membri che si dovranno impegnare a ridurre le proprie vulnerabilità settoriali e territoriali.

E' in questa direzione che, a livello nazionale, alcune iniziative di adattamento ai cambiamenti climatici sono già state intraprese nel più ampio contesto delle esistenti

politiche di tutela dell'ambiente, di prevenzione dei disastri naturali, di gestione sostenibile delle risorse naturali e di tutela della salute.

In particolare, il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)** già nel 2010, coerentemente con lo sviluppo della tematica a livello comunitario, ha incluso misure di adattamento ai cambiamenti climatici in alcuni documenti strategici di carattere settoriale come la *"Strategia Nazionale per la Biodiversità"* e nei documenti preparatori della *"Strategia per l'ambiente marino"*.

Altri Ministeri hanno affrontato la tematica dell'adattamento in settori specifici. In particolare, il **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)** ha pubblicato il Libro Bianco *"Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici"* (20 settembre 2011); il **Ministero della Salute**, nell'ambito delle attività del Centro Nazionale Prevenzione e Controllo Malattie (CCM), ha prodotto nel 2006 le *"Linee guida per preparare piani di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo"*, aggiornate successivamente nel 2006 e nel 2013¹. Attualmente il Ministero della Salute, nell'ambito delle attività del Centro Nazionale Prevenzione e Controllo Malattie (CCM), gestisce un Piano nazionale di prevenzione per le ondate di calore, che coinvolge 34 città con oltre 200.000 abitanti. In 27 città sono operativi - dal 15 maggio al 15 settembre - un sistema di allerta città specifico (*Heat Health Watch Warning System*) e un sistema di sorveglianza rapida della mortalità giornaliera associata alle ondate di calore. Il Piano si sviluppa secondo un modello operativo centralizzato che consente di implementare le attività di sorveglianza e prevenzione a livello nazionale, regionale e locale e favorire il coordinamento tra i vari livelli, orientando gli interventi di prevenzione nei confronti dei gruppi più a rischio.

Tuttavia, come indicato nella *"Strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici"* e nelle relative Conclusioni del Consiglio, occorre mettere in atto un **approccio strategico** tra i vari settori e livelli di governo interessati, per affrontare adeguatamente le conseguenze degli impatti dei cambiamenti climatici e per garantire che le misure di adattamento siano efficaci e tempestive.

Pertanto, coerentemente con quanto indicato nei documenti europei, è stato avviato dal MATTM, quale responsabile a livello nazionale delle politiche sul clima, un percorso che ha permesso di definire la *"Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici"* (SNAC) da attuare mediante un Piano di Azione/Piani di Azione Settoriali.

La strategia e il Piano di Azione/Piani di Azione Settoriali definiscono **tempi e modi di internalizzazione delle tematiche di Adattamento ai Cambiamenti Climatici nei Piani e Programmi settoriali nazionali, distrettuali, regionali e locali.**

¹ Le informazioni sui Piani approvati che contengono azioni di adattamento ai cambiamenti climatici a livello locale sono disponibili sul sito: <http://climate-adapt.eea.europa.eu/>.

Nel febbraio 2012 si è svolto il primo incontro con il mondo scientifico e accademico per l'acquisizione dello stato delle conoscenze con particolare riferimento alla disponibilità di dati osservativi climatici (raccolti secondo procedure standardizzate), di scenari climatici e di stime degli impatti attuali ed attesi.

In seguito, vista la complessa natura della tematica, nel luglio 2012 il MATTM ha affidato al **Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC)** il coordinamento tecnico-scientifico per acquisire le informazioni necessarie all'elaborazione della SNAC. Tale coordinamento si è realizzato attraverso l'istituzione di un **Tavolo Tecnico** composto da circa cento esperti nazionali provenienti da università, enti di ricerca e fondazioni. Questo tavolo ha raccolto e sintetizzato le informazioni scientifiche disponibili sugli impatti, sulle vulnerabilità e sull'adattamento, e ha elaborato un'analisi della strategia Europea, delle strategie nazionali di adattamento di altri Paesi membri e dell'*Acquis Communautaire* inclusa la relativa attuazione nazionale.

A complemento del Tavolo Tecnico, il MATTM ha convocato un **Tavolo Istituzionale** composto dai rappresentanti dei Ministeri e delle altre istituzioni pubbliche rilevanti ai fini della elaborazione della SNAC (**Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero della Salute, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, Protezione Civile, Comitato Regioni, ANCI e UPI**).

I vari portatori d'interesse sono stati coinvolti già nella prima fase del processo attraverso una consultazione pubblica nel periodo 1 ottobre - 15 novembre 2012, svoltasi in modalità di **questionario on-line**, e finalizzata ad acquisire il punto di vista sull'adattamento in Italia e in particolare sulla percezione del rischio.

Inoltre, **consultazioni ad hoc** sono state intraprese con organizzazioni non governative, regioni e città nei giorni 9-10 dicembre 2013 presso il MATTM.

Infine una **consultazione pubblica on-line**, dal 30 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014, ha agevolato un confronto sugli elementi di base della SNAC.

L'attenta assimilazione dei commenti ricevuti ha permesso di pervenire al presente documento strategico che è in linea con i principi generali consolidatisi sulla base delle indicazioni fornite a livello europeo nonché sulle esperienze di altri Paesi europei.

In particolare, sono stati considerati i rapporti e gli articoli tecnici dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA/EEA) tra cui "*Adaptation in Europe*" (EEA, 2013) e "*Guiding principles for adaptation to climate change in Europe*" (2010), il Libro Bianco della Commissione Europea "*L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo*" (EC, 2009), la "*Strategia Europea di Adattamento*" e i documenti "*Guidelines on developing adaptation*

strategies” e “Guidelines for project managers: making vulnerable investments climate resilient” (EC, 2013 c,d,h).

In sintesi, l’elaborazione della SNAC ha previsto le seguenti fasi:

- coinvolgimento di esperti della **comunità scientifica nazionale**;
- coinvolgimento di **decisori politici** a livello istituzionale;
- sensibilizzazione e coinvolgimento diretto di **portatori di interesse** non governativi;
- definizione di **principi e obiettivi generali** per l’adattamento;
- analisi e **valutazione dello stato delle conoscenze su rischio e vulnerabilità** ai cambiamenti climatici a livello nazionale per settori rilevanti;
- sviluppo di un approccio per affrontare le **lacune cognitive** e per gestire le eventuali **incertezze scientifiche**;
- individuazione delle **opzioni di adattamento** a breve e lungo termine per i vari settori, esaminando le eventuali buone pratiche e le misure esistenti;
- definizione di un **set di azioni ed indirizzi** per costruire la capacità adattativa in maniera efficiente dal punto di vista economico nei vari settori a scala nazionale.

Si presuppone che, col progredire della ricerca scientifica e delle conoscenze pratiche sull’adattamento, la Strategia nazionale possa essere sottoposta ad una revisione dei contenuti e ad una consultazione periodica dei portatori di interesse. L’aggiornamento permetterà di valutare, attraverso uno specifico monitoraggio, le ulteriori necessità in termini di pianificazione ed allocazione delle risorse economiche necessarie.

Introduzione

La Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) si basa sui seguenti documenti:

- Rapporto tecnico-scientifico *“Stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici”*;
- Rapporto tecnico-giuridico *“Analisi della normativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici: quadro comunitario e quadro nazionale”*;
- *“Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici”*.

Il Rapporto tecnico-scientifico conferma quanto indicato già nei documenti elaborati dall’*International Panel on Climate Change (IPCC)* e dall’*European Environmental Agency (EEA)* sulle vulnerabilità dell’Italia nel contesto dell’area mediterranea con particolare riferimento alla gestione delle acque e ai rischi connessi causati dai fenomeni meteorologici estremi. Inoltre, prende in considerazione alcuni aspetti intersettoriali quali ad esempio la stima del costo degli impatti del cambiamento climatico e fornisce un approfondimento su due aree particolarmente vulnerabili: area alpina e appenninica e distretto idrografico padano.

Il Rapporto tecnico-giuridico presenta un’analisi della situazione europea e della normativa comunitaria in materia di adattamento ai cambiamenti climatici ed esamina la *“Strategia di adattamento europea”* della Commissione Europea e gli strumenti esistenti per l’integrazione dell’adattamento nelle varie politiche settoriali comunitarie (il *mainstreaming* dell’adattamento). Inoltre, offre una panoramica delle strategie nazionali di adattamento adottate in numerosi Paesi europei dal 2005 ad oggi. Si conclude con l’analisi dell’insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici degli Stati Membri in seno all’Unione (*l’acquis communautaire*) riguardo agli impatti, alla vulnerabilità e all’adattamento ai cambiamenti climatici, e con un approfondimento sullo stato del recepimento della legislazione rilevante in Italia, per alcuni settori considerati vulnerabili e di maggiore interesse giuridico.

Il documento *“Elementi per una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici”* fornisce una visione nazionale su come affrontare in futuro gli impatti dei cambiamenti climatici in molteplici settori socio-economici e sistemi naturali, individuando, le vulnerabilità settoriali, un *set* di azioni per **ridurre al minimo i rischi** derivanti dai cambiamenti climatici, **umentare la resilienza** dei sistemi umani e naturali nonché **trarre vantaggio dalle eventuali opportunità** che si potranno presentare con le nuove condizioni

climatiche. Inoltre, contiene un capitolo sul patrimonio culturale, in considerazione della sua rilevanza nel nostro Paese, che a causa del cambiamento climatico e degli eventi meteorologici estremi, subirà ulteriori danni di carattere strutturale. Si evidenzia che nessuna delle strategie di adattamento finora adottate, a livello europeo, ha esaminato questo settore.

Concludono la sezione dedicata ai settori due capitoli su area alpina e appenninica e il distretto idrografico del fiume Po, che, per la loro importanza in termini geografici, economici, sociali e politici, sono estremamente vulnerabili alle variazioni indotte dai cambiamenti climatici. E' incluso in questo capitolo un "Piano d'azione per le Alpi".

La SNAC contiene un capitolo sui suoi principi generali, sul contesto della Strategia e un capitolo dedicato allo stato delle conoscenze degli impatti e vulnerabilità settoriali. Il documento include anche un capitolo dedicato agli aspetti intersettoriali, la cui elaborazione è scaturita a fronte dei suggerimenti ricevuti per mezzo delle consultazioni pubbliche. In questo capitolo sono stati considerati alcuni aspetti tra cui sono di particolare rilievo:

- ✓ lo sviluppo e il ruolo che la ricerca scientifica dovrà assumere per indirizzare efficaci azioni di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;
- ✓ le possibili sinergie tra adattamento, mitigazione e sviluppo sostenibile che, nel più ampio contesto di una strategia climatica nazionale, aiuti la società a diventare *carbon free* e resiliente;
- ✓ alcune azioni, tra cui una proposta di strategia di comunicazione, per instaurare un dialogo con i portatori di interesse e avviare un ampio processo di comunicazione sui possibili pericoli, rischi, costi ed opportunità derivanti dai cambiamenti climatici;
- ✓ la gestione del rischio disastri che, a causa di vari fattori come l'urbanizzazione non pianificata, la povertà e il degrado economico e i cambiamenti climatici, dovrà essere ulteriormente sviluppata nei prossimi decenni;
- ✓ la dimensione transnazionale.

E' inoltre allegato un capitolo dedicato alla Strategia Europea di adattamento ai cambiamenti climatici e ad alcune strategie e piani di Paesi europei. Nell'allegato 3 è contenuta, infine, una lista di Proposte di azione che si distinguono in azioni di tipo non strutturale, basate su un approccio ecosistemico, di tipo infrastrutturale e tecnico, di tipo trasversale tra settori, a breve e a lungo termine.

Pertanto, la SNAC presenta un compendio delle conoscenze scientifiche e delle misure al fine di fornire alle autorità competenti una visione generale sulle problematiche derivate dagli impatti dei cambiamenti climatici e individuare le necessarie azioni di adattamento.

1. Obiettivi e principi generali della Strategia Nazionale di Adattamento

1.1. Obiettivi generali

Obiettivo principale della strategia nazionale di adattamento è elaborare una **visione nazionale** su come affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, comprese le variazioni climatiche e gli eventi meteo-climatici estremi, individuare un set di azioni ed indirizzi per farvi fronte, affinché attraverso l'attuazione di tali azioni/indirizzi (o parte di essi) sia possibile **ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute e il benessere e i beni della popolazione e preservare il patrimonio naturale, mantenere o migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.**

Pertanto l'obiettivo del presente documento è **fornire un quadro di riferimento per l'adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici e porre le basi per:**

- migliorare le attuali conoscenze sui cambiamenti climatici e sui loro impatti,
- descrivere la vulnerabilità del territorio, le opzioni di adattamento

per tutti i sistemi naturali ed i settori socio-economici rilevanti, e le opportunità eventualmente associate;

- promuovere la partecipazione ed aumentare la consapevolezza dei portatori di interesse nella definizione di strategie e piani di adattamento settoriali attraverso un ampio processo di comunicazione e dialogo, anche al fine di integrare l'adattamento all'interno delle politiche di settore in maniera più efficace;
- supportare la sensibilizzazione e l'informazione sull'adattamento attraverso una capillare attività di comunicazione sui possibili pericoli, i rischi e le opportunità derivanti dai cambiamenti climatici;
- specificare gli strumenti da utilizzare per identificare le migliori opzioni per le azioni di adattamento, evidenziando anche i co-benefici,

Nell'elaborare il presente documento il set di azioni ed indirizzi è stato individuato facendo riferimento ai settori di rilevanza socio-economica e ambientale più vulnerabili ai cambiamenti climatici.

1. 2. Principi generali

Il presente documento è stato redatto assumendo quale riferimento i principi generali di seguito riportati consolidatisi sulla base delle esperienze che altri Paesi europei – ed in particolare Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera - hanno maturato nell'ambito delle rispettive strategie nazionali, nonché da quanto desumibile dai rapporti ed articoli tecnici dell'Agenzia Europea dell'Ambiente tra cui *"Adaptation in Europe"* (EEA, 2013) e *"Guiding principles for adaptation to climate change in Europe"* (2010), dal Libro Bianco della Commissione Europea *"L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo"* (EC, 2009) e dal pacchetto di informazioni che ha accompagnato la **Strategia Europea di Adattamento**, in particolare il documento *"Guidelines on developing adaptation strategies"* e *"Guidelines for project managers: making vulnerable investments climate resilient"* (EC, 2013 c,d,h). Sebbene non esista una definizione univoca e comunemente condivisa di "adattamento di successo" o "adattamento ottimale", tali principi ne rappresentano elementi fondamentali che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi senza allo stesso tempo creare ripercussioni negative in altri contesti, settori o gruppi coinvolti (possibile mal-adattamento).

1. Adottare un approccio basato sulla conoscenza e sulla consapevolezza.

Le conoscenze sui possibili impatti dei cambiamenti climatici e sulla

vulnerabilità del territorio nazionale necessitano ancora di ampie e approfondite analisi scientifiche. Una precondizione essenziale per un'appropriate azione di adattamento è migliorare la base conoscitiva al fine di aumentare la disponibilità di stime più affidabili e ridurre le incertezze scientifiche circa i futuri cambiamenti climatici e i loro impatti, anche economici. I decisori politici, gli *stakeholder*, le comunità locali, le associazioni e i cittadini dovranno avere facile accesso ad informazioni chiare ed affidabili relativamente alle conseguenze dei cambiamenti climatici affinché possa essere sviluppata un'adeguata consapevolezza su questo tema, e a strumenti pratici che possano guidarli nelle loro scelte.

2. Lavorare in partnership e coinvolgere gli stakeholder e i cittadini.

L'adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici è una sfida che coinvolge - oltre i governi centrali e le amministrazioni locali (*multilevel governance*) - un elevato numero di *stakeholder* sia del settore pubblico che privato, rilevanti nel processo di adattamento. Il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle loro associazioni può apportare un significativo valore aggiunto al processo di adattamento ed una migliore consapevolezza ed accettazione pubblica delle azioni che verranno intraprese. E' pertanto necessario cooperare a tutti i livelli e un'attenzione particolare dovrà essere

dedicata all'azione concertata con gli *stakeholder*. Ad esempio, individuando all'interno delle aree prioritarie d'azione per l'adattamento delle forme di coinvolgimento dei privati per la condivisione degli obiettivi di intervento e la *partnership* nella realizzazione e gestione.

3. Lavorare in stretto raccordo con il mondo della ricerca e dell'innovazione.

Affinché i decisori politici e gli operatori settoriali possano identificare efficaci strategie di adattamento a potenziali scenari futuri, è necessario che gli stessi siano a conoscenza delle potenzialità derivanti dalla ricerca e dall'innovazione. La ricerca scientifica deve essere orientata maggiormente allo sviluppo di analisi del rischio climatico e dei servizi climatici dedicati a settori particolarmente vulnerabili quali infrastrutture, agricoltura, insediamenti urbani, trasporto, imprese ed energia. Ad esempio, in un settore come quello agricolo in cui gli impatti dei cambiamenti climatici sulle rese e sulla qualità possono essere significativi, la ricerca e l'innovazione assumono un ruolo rilevante per approdare a sistemi di produzione resilienti e flessibili.

4. Considerare la complementarità dell'adattamento rispetto alla mitigazione.

Adattamento e mitigazione non sono in contraddizione tra di loro, ma rappresentano due aspetti complementari della politica sui cambiamenti climatici. Senza azioni efficaci di mitigazione pianificate in tempo utile, l'entità delle

conseguenze sarà tale da rendere l'adattamento più costoso ed anche, in certi casi, inefficace. L'adattamento non dovrà essere, quindi, in contraddizione con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, ma dovrà operare in maniera congiunta con essi. È importante, ad esempio, garantire la coerenza delle varie politiche e i necessari collegamenti con gli altri piani nazionali pertinenti, come quelli per l'efficienza energetica e sulle fonti energetiche rinnovabili.

5. Agire secondo il principio di precauzione di fronte alle incertezze scientifiche.

L'incertezza sulle future emissioni di gas serra globali e sulla conoscenza del clima futuro e dei suoi impatti, non costituisce un valido motivo per non intervenire preventivamente, perché i danni prodotti dalla "non azione" possono essere più elevati dei costi stessi delle azioni, come il rapporto IPCC-AR5-WGII (IPCC, 2014) e il rapporto Stern (Stern, 2006) hanno dimostrato. Le azioni dovranno essere basate sull'evidenza, facendo uso delle conoscenze scientifiche più recenti, dei dati e dell'esperienza pratica. Le lacune conoscitive andranno poste all'attenzione della comunità scientifica affinché la base conoscitiva possa essere migliorata e consolidata nel tempo. Inoltre, le misure di adattamento, in particolare quelle di tipo non strutturale, implicano benefici ambientali complessivi a prescindere dall'incertezza delle previsioni future, anche su vasta scala, creando importanti sinergie con le politiche di sostenibilità ambientale.

6. *Agire con un approccio flessibile.*

Le politiche e le azioni di adattamento dovranno essere elaborate e pianificate caso per caso, al fine di rispondere in maniera efficace alle diverse necessità e condizioni regionali e locali, evitando di adottare un unico approccio valido per tutti i contesti. Tali interventi dovranno tenere conto dei fattori contestuali quali i processi ambientali, socio-economici, tecnologici, culturali, e politici. E' necessario adottare un approccio di "gestione flessibile": poter adattare i progetti all'evolversi delle condizioni esterne, tenendo in considerazione l'incertezza degli sviluppi futuri, e aggiornando le politiche di adattamento alle informazioni provenienti dalla comunità scientifica. Questa gestione flessibile può attuarsi integrando diversi tipi di misure di adattamento, le "**misure grigie o strutturali**" che includono soluzioni tecnologiche e ingegneristiche, le "**misure verdi o ecosistemiche**" che prevedono approcci basati sugli ecosistemi, e "**misure soft o leggere**" che implicano approcci gestionali, giuridici e politici.

7. *Agire secondo il principio di sostenibilità ed equità intergenerazionale*

Ogni forma di adattamento deve tener conto del *principio della sostenibilità e dell'equità intergenerazionale* a fronte della limitatezza delle risorse non rinnovabili. Le risposte agli impatti dei cambiamenti climatici non dovranno pregiudicare gli interessi delle generazioni future, nonché la capacità di altri sistemi naturali e dei settori sociali ed economici di perseguire

l'adattamento. Dal punto di vista *ambientale* andranno quindi favorite misure con effetti positivi sull'ambiente e sui servizi degli ecosistemi e misure che favoriscono ed utilizzano i processi naturali. In termini *economici* dovranno essere favorite le misure con il migliore rapporto costi-benefici (intendendosi per costi e benefici non soltanto quelli di natura economica) le cosiddette misure *win-win* (misure che permettono di conseguire benefici sia nell'ambito dell'adattamento sia in altri contesti – ad es. mitigazione dei cambiamenti climatici o riduzione dell'inquinamento ambientale), le misure *no-regret* (misure che permettono di conseguire benefici indipendentemente dall'entità dei cambiamenti climatici). Riguardo agli aspetti *sociali* dovranno essere considerate prioritarie le misure che non penalizzino alcun gruppo sociale, che garantiscano effetti positivi sulla salute e il benessere umano e che siano finalizzate a promuovere la coesione sociale. Particolare attenzione dovrà essere posta alle **azioni di mal-adattamento**, in altre parole quelle azioni che non realizzano l'obiettivo di ridurre la vulnerabilità, ma al contrario la aggravano e/o riducono la capacità di far fronte agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Tali azioni possono produrre benefici di breve termine, ma conducono a conseguenze dannose nel medio - lungo periodo (ad es. azioni in conflitto con gli obiettivi di mitigazione, azioni che utilizzino le risorse in maniera non sostenibile, azioni che distribuiscano i benefici dell'adattamento in maniera non equa nella società, azioni che limitino le

capacità di adattamento di alcuni settori, etc.).

8. *Adottare un approccio integrato nella valutazione dell'adattamento.*

I cambiamenti climatici e gli effetti ad essi associati hanno impatti sulle attività economiche e sui sistemi ambientali in tempi e scale spaziali differenti. Essi potranno amplificare le differenze regionali in termini di qualità e disponibilità delle risorse naturali ed esacerbare i conflitti negli usi di tali risorse. Sarà quindi importante adottare un approccio integrato intersettoriale al fine di prevenire conflitti negli obiettivi e negli usi e di promuovere le sinergie con altri obiettivi.

9. *Adottare un approccio basato sul rischio nella valutazione dell'adattamento.*

I rischi e le opportunità che deriveranno dai cambiamenti climatici dovranno essere analizzati, valutati e confrontati al fine di formulare obiettivi chiari ed identificare conseguentemente le risposte prioritarie anche sulla base di determinati ed opportuni criteri (ad es.: urgenza, efficacia, efficienza, flessibilità, reversibilità, sostenibilità, robustezza, equità, etc.).

10. *Integrare l'adattamento nelle politiche esistenti.*

L'adattamento dovrà essere integrato nelle politiche e nei processi (ad es.: di decisione politica) esistenti che spesso non identificano come azione di "adattamento" quanto espresso in quelle

politiche, non solo in campo ambientale, ma anche nell'ambito socio-economico. L'adattamento in tal senso può essere inteso appunto non solo come una politica ambientale, ma come una pratica sociale che favorisca il *mainstreaming* nelle altre politiche pubbliche, ad esempio valutando anche la possibilità di modificare o integrare la normativa corrente nazionale o regionale, e nelle prassi del settore privato, ad esempio nella predisposizione delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) di impianti e infrastrutture e, più in generale, nella valutazione di piani e progetti, estendendo tali valutazioni alla salute e sicurezza umana (VIS).

11. *Effettuare un regolare monitoraggio e la valutazione dei progressi verso l'adattamento.*

L'efficacia delle decisioni ed i progressi compiuti nell'ambito dell'adattamento dovranno essere oggetto di un monitoraggio e di una valutazione continua attraverso **indicatori opportunamente validati**, che si basino sui processi (per misurare i progressi nell'attuazione delle misure) e sui risultati (per misurare l'efficacia dell'intervento). Il miglioramento della conoscenza disponibile, i nuovi risultati sulle mutevoli condizioni climatiche e sui rischi associati, le scoperte scientifiche che andranno sviluppandosi nel tempo, potranno essere inclusi nel processo di adattamento soltanto se esso sarà sufficientemente flessibile, in grado cioè di essere modificato nel tempo e aggiornato periodicamente.

2. Il contesto della Strategia Nazionale di Adattamento

La comunità scientifica internazionale è consapevole che il nostro pianeta deve affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, alcuni già in corso ed altri che si verificheranno in un futuro anche prossimo. La necessità di adattarsi a nuove condizioni climatiche molto probabilmente sussisterà anche se le emissioni di gas-serra e di aerosol e la deforestazione saranno ridotte significativamente nei prossimi decenni tramite l'attuazione di politiche di mitigazione su scala nazionale e globale.

2.1. Impatti attesi dei cambiamenti climatici e principali vulnerabilità in Europa e Mediterraneo

Le principali fonti scientifiche di riferimento per la valutazione degli impatti e della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in Europa (rapporti di IPCC^{2,3} e EEA⁴) e per l'Italia (ad esempio, pubblicazioni e studi di o coordinati da APAT/ISPRA⁵, ENEA⁶, FEEM⁷, CMCC⁸), concordano nel sostenere che **nei prossimi decenni la regione europea e mediterranea dovrà far fronte ad impatti dei cambiamenti climatici particolarmente negativi, i quali, combinandosi agli effetti dovuti alle pressioni antropiche sulle risorse naturali, fanno dell'Europa meridionale e del Mediterraneo le aree più vulnerabili d'Europa.**

Risultati emersi dal Rapporto della EEA "Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012" pubblicato in novembre 2012⁹

Il Rapporto EEA (2012) fornisce una comprensiva base scientifica di riferimento sugli impatti e vulnerabilità ai cambiamenti climatici a livello europeo. I principali risultati del Rapporto possono essere sintetizzati come segue.

² IPCC, (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp.

³ IPCC 2014: "Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Working Group II Contribution to the IPCC 5th Assessment Report

⁴ EEA (European Environment Agency), (2010). Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012. EEA Report No 12/2012. <http://www.eea.europa.eu/pressroom/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012/>

⁵ Menne & Wolf, (2007). Environment and health risks from climate change and variability in Italy. WHO-APAT.

⁶ Antonioli F., V. Artale, C.A. Campiotti, S. Cocito, R. Delfanti, N. Colonna, B. Della Rocca, G. Delmonaco, G. Di Sarra, M. Frezzotti, C. Giraudi, M. Iannetta, C. Margottini, S. Marullo, P. Menegoni, B. Narcisi, A. Peirano, P. Picco, P. M. Ruti et al., (2007). Dossier ENEA per lo studio dei cambiamenti climatici e dei loro effetti.

⁷ Carraro, (2008). Cambiamenti climatici e strategie di adattamento in Italia. Una valutazione economica, Il Mulino

⁸ Castellari, S., & Artale, V., (2009). I cambiamenti climatici in Italia: evidenze, vulnerabilità e impatti. Bononia University Press

⁹ EEA (European Environment Agency), (2010). Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012. EEA Report No 12/2012 <http://www.eea.europa.eu/pressroom/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012/>

- Il **decennio (2002–2011)** è stato il più caldo in Europa con temperature sulle aree emerse europee di 1,3 °C superiori rispetto al livello preindustriale. Le proiezioni climatiche mostrano per la fine del XXI secolo un possibile innalzamento della temperatura media in Europa rispetto al periodo (1961– 1990).
- Le **ondate di calore** sono aumentate in frequenza e durata provocando migliaia di morti nell'ultimo decennio. Le proiezioni climatiche mostrano una **intensificazione delle ondate di calore in Europa** che potrebbero causare un numero più elevato di morti in assenza di specifiche misure di adattamento.
- La **precipitazione media** sta diminuendo in Europa meridionale e sta aumentando in Europa settentrionale. Le proiezioni climatiche indicano che tale trend continuerà anche in futuro. I cambiamenti climatici potranno causare un **aumento di inondazioni fluviali** a causa dell'intensificazione del ciclo dell'acqua causato dalle temperature più alte, in particolare in **Europa settentrionale**.
- I **fenomeni di siccità** stanno diventando più intensi e frequenti in **Europa meridionale**. Le **portate fluviali minime estive** potranno diminuire significativamente in **Europa meridionale** e anche in varie altre aree europee.
- L'area dell'**Artico** si sta riscaldando più velocemente delle altre aree europee: le estensioni minime estive di ghiaccio marino sono state rilevate nel 2007, 2011 e 2012. La fusione dei ghiacciai continentali della **Groenlandia** è raddoppiata dagli anni '90.
- Dal 1850 i **ghiacciai alpini** hanno perso circa 2/3 del loro volume e questo trend potrebbe continuare anche in futuro.
- Il **livello medio marino** sta crescendo causando un aumento del rischio di inondazioni costiere. Il livello medio globale marino è cresciuto di 1,7 mm/anno nel XX secolo e di 3 mm/anno negli ultimi decenni. Le proiezioni climatiche mostrano un ampio range di risultati, ma probabilmente nel XXI secolo l'innalzamento del livello medio globale marino sarà superiore a quello del XX secolo (anche se il livello marino relativo sulle coste Europee varia a seconda delle aree).
- I cambiamenti climatici hanno anche un ruolo nella **trasmissione di alcune malattie** che potranno provocare impatti rilevanti sulla **salute umana**.
- Stanno avendo luogo vari cambiamenti nella **biodiversità**: fioriture anticipate di piante e di fitoplancton e zooplancton, migrazioni di piante e animali a latitudini più settentrionali o ad altitudini più elevate. Studi mostrano un rischio potenziale di future estinzioni.
- Diminuisce la **disponibilità di risorse idriche** per l'**agricoltura** nell'**Europa meridionale**, mentre potrebbero essere più abbondanti in altre aree. La stagione di crescita di numerose colture in Europa si è allungata e il trend potrebbe continuare anche in futuro insieme ad una espansione delle colture situate nelle latitudini meridionali verso le latitudini settentrionali. Le proiezioni climatiche mostrano che il raccolto per alcune colture diminuirà in Europa centrale e meridionale a causa delle ondate di calore.

2.2. Impatti attesi dei cambiamenti climatici e principali vulnerabilità in Italia

In Italia gli impatti attesi più rilevanti nei prossimi decenni potranno essere provocati da un **innalzamento eccezionale delle temperature (soprattutto in estate)**, da un **aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi (ondate di calore, siccità ed episodi di precipitazioni piovose intense)**, da una **riduzione delle precipitazioni annuali medie e dei flussi fluviali annui**.

Prospettiva socio-economica nazionale

I potenziali impatti attesi dei cambiamenti climatici e le principali vulnerabilità per l'Italia possono essere sintetizzate come segue:

- possibile peggioramento delle condizioni già esistenti di forte pressione sulle risorse idriche, con conseguente riduzione della qualità e della disponibilità di acqua, soprattutto in estate nelle regioni meridionali e nelle piccole isole dove il rapporto tra acquiferi alluvionali e aree montane è basso;
- possibili alterazioni del regime idro-geologico che potrebbero aumentare il rischio di frane, flussi di fango e detriti, crolli di roccia e alluvioni lampo. Le zone maggiormente esposte al rischio idro-geologico comprendono la valle del fiume Po (con un aumento del rischio di alluvione) e le aree alpine ed appenniniche (con il rischio di alluvioni lampo);
- possibile degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del terreno, con una parte significativa dell'Italia meridionale classificata a rischio di desertificazione e diverse regioni del Nord e del Centro che mostrano condizioni preoccupanti;
- maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste italiane, con la zona alpina e le regioni insulari (Sicilia e Sardegna) che mostrano le maggiori criticità;
- maggior rischio di perdita di biodiversità e di ecosistemi naturali, soprattutto nelle zone alpine e negli ecosistemi montani;
- maggior rischio di inondazione ed erosione delle zone costiere, a causa di una maggiore incidenza di eventi meteorologici estremi e dell'innalzamento del livello del mare (anche in associazione al fenomeno della subsidenza, di origine sia naturale sia antropica);
- potenziale riduzione della produttività agricola soprattutto per le colture di frumento, ma anche di frutta e verdura; la coltivazione di ulivo, agrumi, vite e grano duro potrebbe diventare possibile nel nord dell'Italia, mentre nel Sud e nel Centro la coltivazione del mais potrebbe peggiorare e risentire ancor più della disponibilità di acqua irrigua;
- sono possibili ripercussioni sulla salute umana, specialmente per i gruppi più vulnerabili della popolazione, per via di un possibile aumento di malattie e

mortalità legate al caldo, di malattie cardio-respiratorie da inquinamento atmosferico, di infortuni, decessi e malattie causati da inondazioni e incendi, di disturbi allergici e cambiamenti nella comparsa e diffusione di malattie di origine infettiva, idrica ed alimentare;

- potenziali danni per l'economia italiana nel suo complesso, dovuti principalmente alla possibilità di un ridotto potenziale di produzione di energia idroelettrica; ad un'offerta turistica invernale ridotta (o più costosa) e una minore attrattività turistica della stagione estiva; a un calo della produttività nel settore dell'agricoltura e della pesca; ad effetti sulle infrastrutture urbane e rurali con possibili interruzioni o inaccessibilità della rete di trasporto con danni agli insediamenti umani e alle attività socio-economiche.

Prospettiva geo-strategica nazionale

Le **situazioni nazionali più critiche per l'Italia** possono essere sintetizzate come segue:

- le risorse idriche e le aree a rischio di desertificazione;
- l'erosione e l'inondazione delle zone costiere e l'alterazione degli ecosistemi marini;
- la regione alpina e gli ecosistemi montani, con la perdita di ghiacciai e di copertura nevosa;
- la salute, benessere e sicurezza della popolazione;
- le aree soggette a rischio idrogeologico;
- l'area idrografica del fiume Po e i bacini idrografici del distretto dell'Appennino centrale dove sono insediati i grandi invasi di regolazione delle acque.

A livello europeo i cambiamenti climatici rischiano di amplificare **le differenze regionali** in termini di qualità e disponibilità delle risorse naturali e degli ecosistemi a livello europeo. Tale valutazione è ritenuta valida anche per l'Italia. Anche in riferimento ai **costi degli impatti dei cambiamenti climatici** è possibile che emergano notevoli differenze tra le varie parti del territorio italiano.

Esistono pochi studi che tentano un'analisi complessiva degli **impatti sul PIL italiano dei cambiamenti climatici**. Carraro (2008¹⁰) si riferisce ancora alle ricerche condotte nell'ambito della Conferenza Nazionale sul Clima del 2007. La ricerca, che si basa sulla modellistica CGE¹¹, dimostra che anche in uno scenario di minimo aumento della temperatura, circa 0,93°C rispetto al 2001, la perdita indotta dai cambiamenti climatici potrebbe essere compresa tra lo 0,12% e lo 0,16% del PIL nel 2050. Usando ad esempio il PIL dell'Italia nel 2009 come riferimento, ciò ammonterebbe a circa 2,5 miliardi di Euro di mancata produzione di beni e servizi. **La perdita economica potrebbe arrivare fino allo**

¹⁰ Carraro, (2008). Cambiamenti climatici e strategie di adattamento in Italia. Una valutazione economica. Il Mulino

¹¹ Computable General Equilibrium, ovvero modelli di equilibrio economico generale.

0,2% del PIL se la variazione di temperatura fosse di +1,2°C. Gli impatti aumentano in modo esponenziale nella seconda metà del secolo, con una riduzione del PIL nel 2100 sei volte più grande che nel 2050. Questi dati, sostanzialmente confermati dall'unico altro studio disponibile (McCallum et al., 2013¹²), devono essere interpretati con cautela. L'approccio valutativo utilizzato considera solo marginalmente gli eventi estremi e non cattura né gli eventi catastrofici né le dimensioni più sociali degli impatti (quelle ad esempio legate al deterioramento della salute, all'incremento di mortalità, ad eventuali spostamenti forzati delle popolazioni dalle zone colpite dal dissesto idrogeologico, etc.). Si basa poi sul PIL come indicatore economico di impatto. Questo, tra le sue molte limitazioni come indicatore di benessere, annovera anche quelle di non rilevare le perdite di *stock*, come ad esempio quelle relative ai valori fondiari, e quella di non rappresentare adeguatamente la dimensione ambientale ed ecologica. Lo stesso studio Carraro et al. (2008) ad esempio evidenzia come, se il danno, anziché in termini di PIL, venisse misurato in termini di conseguenze sulle possibilità di consumo delle famiglie, la perdita sarebbe molto più considerevole, nell'ordine di 20-30 miliardi di Euro. **I numeri evidenziati vanno quindi considerati come stime altamente per difetto dei danni potenziali.**

Riguardo le **valutazioni di danni diretti per settore**, e tentando comunque di riassumere la grande eterogeneità di risultati, sembrerebbe che le perdite economiche più rilevanti da impatti climatici si materializzino nel **settore turistico** (17 e 52 miliardi di Euro di perdita diretta nel 2050 per scenari climatici di +2°C e +4°C rispetto al 2000 rispettivamente). Anche questo dato necessita però di corretta interpretazione. L'alto ammontare dei costi diretti, e sul PIL complessivo, è infatti determinato dall'elevata importanza che questo settore ha nella produzione di valore aggiunto nel nostro Paese. Dipende inoltre da elementi altamente aleatori e di difficile determinazione come il comportamento futuro del turista tipo. Danni diretti elevati vengono evidenziati inoltre nel **settore agricolo**, (fino a 13 e 30 miliardi di Euro nel 2050 per un aumento di temperatura di 2°C e 4°C rispetto al 2000 rispettivamente) seguiti, ma a distanza, da quelli relativi ai **fenomeni di dissesto idrogeologico** (circa 550 milioni di Euro annui nel 2050 associati per la precisione a fenomeni alluvionali derivanti dalla sola forzante climatica per uno scenario di aumento di circa 1°C rispetto al 2000). Anche quest'ultimo dato va interpretato con cautela. Da un lato infatti risulta molto difficile attribuire correttamente le componenti di costo al danno diretto o alle spese di adattamento; dall'altro individuare la componente di costo dovuta alla sola forzante climatica, è molto complesso. Inoltre, come più volte evidenziato nei vari studi presi in considerazione, aspetti come interruzione di servizi essenziali, costi di trasferimento delle popolazioni colpite e ovviamente impatti sulla salute hanno componenti non monetarie e sociali di difficile determinazione. Nonostante e indipendentemente dall'incertezza e variabilità delle stime, **un elemento comunque**

¹² McCallum, S., Dworak, T., Prutsch, A., Kent, N., Mysiak, J., Bosello, F., Klostermann, J., Dlugolecki, A., Williams, E., König, M., Leitner, M., Miller, K., Harley, M., Smithers, R., Berglund, M., Glas, N., Romanovska, L., van de Sandt, K., Bachschmidt, R., Völler, S., Horrocks, L. (2013). Support to the development of the EU Strategy for Adaptation to Climate Change: Background report to the Impact Assessment, Part I – Problem definition, policy context and assessment of policy options. Environment Agency Austria, Vienna.

comune a numerosi studi riportati, è quello di evidenziare un rapporto positivo tra benefici e costi dell'adattamento. Ciò, in diversi ambiti (protezione costiera, difesa del territorio) e a diverse scale di intervento.

3. Stato delle conoscenze degli impatti e vulnerabilità settoriali

3.1. Variabilità climatica presente e passata

La conoscenza del clima presente e del passato recente rappresenta il primo tassello necessario per identificare e stimare gli impatti dei cambiamenti climatici già avvenuti e quelli in corso. Essa si basa sulla elaborazione, attraverso l'applicazione di metodi e modelli statistici rigorosi, delle serie di osservazioni meteorologiche che soddisfano requisiti di qualità, continuità temporale, distribuzione e densità spaziale, omogeneità e regolarità di aggiornamento. Si riportano di seguito i messaggi chiave sull'argomento.

Messaggi chiave

- La temperatura media in Italia negli ultimi 100 anni è aumentata: le stime del rateo di riscaldamento sono dell'ordine di **+1 °C/secolo negli ultimi 100 anni e di 2°C/secolo negli ultimi 50 anni**; il rateo di variazione è ancora più consistente e stabile negli ultimi 30 anni. L'aumento della temperatura è più sensibile nelle stagioni estiva e primaverile.
- Il trend in aumento è confermato dall'andamento degli indicatori di estremi di temperatura.
- **Le precipitazioni cumulate medie annuali in Italia** nel lungo periodo sono in lieve diminuzione (dell'ordine di 1%/decennio). Tuttavia il segno e il livello di significatività delle tendenze sono molto variabili a seconda dell'intervallo di tempo, dell'area geoclimatica e della stagione.
- Nel lungo periodo si rileva anche **una diminuzione significativa del numero di eventi di bassa intensità**. Le tendenze di intensità e frequenza delle precipitazioni non sono invece univoche se si considerano finestre temporali più brevi e recenti e quando riguardano regioni specifiche del territorio italiano.
- I cambiamenti climatici in atto hanno comportato una **diminuzione degli apporti nevosi**, della **permanenza della neve al suolo** ed **effetti sul permafrost**.
- Per migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici è importante colmare i gap conoscitivi delle variazioni climatiche, a tal fine è prioritario superare gli attuali limiti normativi e organizzativi del monitoraggio meteoclimatico in Italia.

3.2. Variabilità climatica futura

Si riporta di seguito una sintetica e aggiornata panoramica dei principali risultati riguardanti i possibili futuri cambiamenti climatici nella regione del bacino Mediterraneo e della penisola Italiana desunti da una valutazione della più recente letteratura scientifica.

Messaggi chiave

- Gli scenari climatici indicano che già nei primi decenni del XXI secolo (2021-50) potrebbero verificarsi significativi cambiamenti del clima Mediterraneo e dell'Italia rispetto al periodo di riferimento (1961-90).
- Lo scenario A1B IPCC SRES , per il periodo 2021-50, produce un riscaldamento (~1.5° C in inverno e quasi 2°C in estate) e una diminuzione di precipitazione (circa -5% in inverno e -10% in estate) rispetto al periodo di riferimento su gran parte dell'area Mediterranea. Valori più alti di riscaldamento e riduzioni più drastiche di precipitazioni si ottengono per scenari corrispondenti a più alte emissioni (e.g. A2).
- Le proiezioni di cambiamento climatico per l'Italia (scenario A2) mostrano **aumenti della temperatura media stagionale** con valori che alla fine del XXI secolo vanno dagli oltre 5°C dell'Italia settentrionale in estate (Giugno-Agosto) ai circa 3°C nell'Italia meridionale in inverno (Dicembre-Febrero).
- Su gran parte dell'Italia, secondo lo scenario A2, **le precipitazioni medie diminuiscono in estate del 30%** e oltre, mentre in inverno la riduzione è molto meno consistente al sud e praticamente nulla al centro. Al nord la precipitazione mostra un aumento significativo (+17%), soprattutto sulle aree Alpine.
- Oltre ai cambiamenti nei valori medi, le proiezioni indicano **alterazioni della variabilità delle temperature e delle precipitazioni sull'Italia**. In particolare, l'aumento della variabilità estiva della temperatura, accompagnato dall'aumento dei valori massimi indica un aumento considerevole della probabilità di occorrenza di ondate di calore. Anche la precipitazione mostra un cambio nei regimi, con un aumento degli eventi intensi, a dispetto della generale diminuzione dei valori medi stagionali.
- I cambiamenti di precipitazione associati a quelli di temperatura ed evaporazione provocano un significativo aumento degli eventi siccitosi su gran parte dell'Italia.
- Il generale riscaldamento della penisola italiana e dell'area alpina in particolare, portano a una **significativa riduzione dell'estensione dei ghiacciai Alpini**. Per i ghiacciai delle Alpi Occidentali, per esempio, si prevede un arretramento di molte centinaia di metri entro la fine del 21° secolo.
- Le proiezioni climatiche indicano che anche **le condizioni del Mar Mediterraneo** potrebbero essere sostanzialmente alterate dal riscaldamento globale. In particolare, nello scenario A1B la sua temperatura superficiale (SST) nel periodo 2021-50 è proiettata in aumento di circa 1.3°C ±0.5° rispetto al periodo di riferimento.

- **Le variazioni di temperatura e del bilancio idrologico del Mar Mediterraneo** si riflettono sul livello del mare. Gli scenari A1B condotti nel Progetto Europeo CIRCE indicano una possibile tendenza di aumento del livello del mare per effetto sterico dell'ordine di 0.29 (± 0.13) cm/anno, che porterebbero il livello del bacino nel periodo 2021-50 ad essere mediamente più alto dai 7 ai 12 cm rispetto al periodo di riferimento. A questo aumento andrebbe aggiunto quello del livello dell'oceano globale indotto dalla fusione dei ghiacci continentali (soprattutto Groenlandia e Ovest Antartico).
- **Le incertezze associate alle proiezioni climatiche** fornite dai modelli numerici sono ancora grandi, soprattutto quando si voglia caratterizzare il segnale a scala regionale o locale. L'approccio multi-modello e multi-scenario intrapreso in molti progetti ha permesso di avere una stima delle incertezze dovute ai diversi modelli utilizzati ed alla scelta degli scenari considerati. Queste incertezze devono essere attentamente considerate nell'interpretazione e nell'utilizzo delle informazioni e dei dati ottenuti dalle proiezioni climatiche.

3.3. Risorse idriche (quantità e qualità)

Le risorse idriche rappresentano sia un comparto ambientale sia un settore economico, ma in realtà non sono altro che l'unione delle manifestazioni più apparenti del ciclo biogeochimico dell'acqua che pervade ogni forma di vita, comparto ambientale e attività economica. In questo settore si è fatta un'analisi dello stato della situazione, della quantità e della qualità, delle risorse idriche in Italia e una valutazione dei maggiori impatti cui saranno soggette tali risorse. Riguardo alle prospettive in termini di strategie di adattamento, appare evidente che da un lato le politiche idriche possono rappresentare una naturale strada maestra per il "mainstreaming" dell'adattamento in vari settori (si pensi ad esempio a quello agricolo) e dall'altro qualsiasi iniziativa di adattamento non potrà non essere preventivamente analizzata alla ricerca di possibili sinergie e validata rispetto alle possibili ripercussioni sul comparto delle risorse idriche.

Messaggi chiave

- L'Italia ha dovuto da sempre affrontare problemi legati alla scarsità delle risorse idriche e quindi possiede una cultura diffusa e una serie di strumenti che la rendono relativamente più pronta ad affrontare la sfida imposta dall'adattamento ai cambiamenti attesi, anche se esistono croniche carenze infrastrutturali e gestionali in termini di efficienza dello sfruttamento delle risorse disponibili.
- Lo stato delle risorse idriche in generale non presenta gravi criticità in termini di disponibilità complessiva di acqua su base annua quanto piuttosto in termini di **disomogenea, disponibilità nel tempo e nello spazio e di criticità di efficienza gestionale**. Tale situazione si riflette, in taluni ambiti, in diffuse e profonde

alterazioni dei regimi idrologici naturali causate dall'eccessiva pressione dei prelievi.

- Per quel che concerne la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche nazionali, occorre ricordare che qualsiasi procedura di downscaling di modelli globali o regionali comporta un grado di incertezza nella successiva analisi idrologica che deriva da una oggettiva limitatezza delle conoscenze e in particolare delle capacità dei modelli di simulare gli aspetti di maggiore interesse per le risorse idriche, e in particolare la variabilità dei fenomeni e delle probabilità del verificarsi di eventi estremi, come siccità e alluvioni.
- L'adattamento in campo idrico richiede **nuovi paradigmi di gestione** che integrino le notevoli conoscenze fin ad ora acquisite. L'adattamento è un processo che richiede decisioni e azioni concertate con molti decisori e gruppi di interesse. Pertanto, solo un solido approccio partecipativo può garantire adeguate potenzialità di successo.
- L'identificazione delle misure di adattamento deve essere fatta di volta in volta sulla base delle condizioni locali, ma può giovare di repertori piuttosto consolidati delle possibili misure. Fondamentale per l'efficacia e l'efficienza dei piani e delle misure di adattamento è il loro inserimento (mainstreaming) all'interno delle varie cornici settoriali delle politiche esistenti (es. politica agricola ed energetica), ma il salto di qualità indispensabile consiste nell'introduzione di un'ottica intersettoriale per l'identificazione delle sinergie e la limitazione dei possibili effetti collaterali indesiderati.
- In attesa di sviluppare adeguati modelli per la scala locale, la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche può essere inizialmente sostenuta anche da **analisi statistiche a scala distrettuale su serie storiche considerate non stazionarie**.

3.4. Desertificazione, degrado del territorio e siccità

Il degrado del territorio e la desertificazione sono dovuti all'interazione tra cambiamenti climatici e **sovrasfruttamento delle risorse naturali, suolo, acqua e vegetazione da parte dell'uomo** e si manifestano con sintomi locali diversi. In estrema sintesi si può affermare che possono dipendere da qualità e quantità delle risorse idriche, erosione e salinizzazione del suolo, riduzione della biodiversità negli ecosistemi naturali terrestri, rischi da incendi, siccità ed alluvioni. I cambiamenti climatici influiscono direttamente sull'intensità di numerosi processi bio-fisici e chimici nelle **aree climaticamente caratterizzate da condizioni secche**, di cui si registra un incremento negli ultimi decenni arrivando a interessare attualmente **circa il 20% del territorio nazionale nelle regioni meridionali ed insulari**. Nelle **zone umide del centro nord** si riscontrano incrementi di frequenza, intensità e durata di episodi di siccità e di precipitazioni intense ma soprattutto una

diffusa sensibilità al degrado delle zone rurali esposte ad una possibile incremento dell'erosione e della perdita di sostanza organica dei suoli a causa di progressivi cicli di abbandono e successiva inclusione in tessuti semi-urbanizzati.

Messaggi chiave

- **Le aree maggiormente sensibili** alla riduzione della produttività economica e biologica dovuta a processi di desertificazione e degrado costituiscono **circa il 30,8% del territorio italiano**.
- I cambiamenti climatici, come prefigurati dagli scenari attualmente disponibili, aggraveranno **l'azione dei processi di erosione, salinizzazione, perdita di sostanza organica dei suoli**. La siccità accrescerà **il rischio di incendi e di stress idrico** con effetti sia nelle zone umide che in quelle secche sommandosi talora anche a eventi e/o situazioni di carenza idrica.
- **La povertà ed il degrado del territorio** possono accrescere i loro effetti in conseguenza dei cambiamenti climatici specialmente nelle regioni meridionali ed insulari maggiormente sensibili ai fenomeni di desertificazione e degrado del territorio, Sicilia, Sardegna, Puglia, Basilicata e Molise.
- **La gestione delle risorse naturali (acqua, suolo, sottosuolo e vegetazione)** richiederà una piena attuazione delle attuali politiche nazionali, europee e globali incentivando il ricorso alle migliori tecnologie e conoscenze disponibili tenendo conto e valorizzando le specificità locali.
- Le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici che riguardano il degrado del suolo e la desertificazione devono necessariamente essere disegnate e attuate su **scala locale**, ma con un efficiente coordinamento inizialmente a livello distrettuale e quindi a livello nazionale, nonché basate sulla conoscenza delle diverse caratteristiche con cui i fenomeni si presentano. A tal proposito si rende necessario dare piena attuazione al Programma di Azione nazionale di lotta alla siccità e alla desertificazione finalizzato alla precisazione delle azioni operative da svilupparsi a livello locale (cfr. Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sulla Lotta alla Siccità e desertificazione – UNCCD Parigi 1994 e Delibera CIPE 21 dicembre 1999, n. 229).

3.5. Dissesto idrogeologico

Gli **eventi di dissesto idrogeologico (inondazioni, colate detritiche, frane, erosione, sprofondamenti)** che si sono verificati di recente nel Paese hanno riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica il tema dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla **frequenza e l'intensità di eventi estremi di natura idrologica e geomorfologica**. E' evidente che la vulnerabilità del Paese sta subendo profondi cambiamenti, soprattutto nei confronti degli eventi che si estrinsecano su scale temporali ridotte. A ciò concorrono anche l'espansione

urbana che ha interessato tutta l'Italia in modo rilevante dal dopoguerra, l'occupazione di aree prima disponibili per l'invaso dei volumi di piena e il progressivo abbandono della funzione di manutenzione e presidio del territorio (ANCE/CRESME, 2012¹³).

I cambiamenti climatici in atto agiscono su due elementi essenziali del clima: **le temperature atmosferiche e le precipitazioni**, queste ultime in soluzione più diversificata a con diversa incidenza su diverse aree geografiche. L'aumento delle temperature ha effetti che variano in funzione della quota e della latitudine. Alle **quote e alle latitudini più basse**, l'aumento della temperatura comporta un incremento dell'evapotraspirazione. A **quote e latitudini più elevate**, prevale il maggiore apporto idrico dovuto alla fusione di neve, ghiaccio e permafrost, oltre che all'innalzamento dell'isoterma zero, con un incremento delle precipitazioni liquide rispetto a quelle nevose. In questo caso, gli effetti del rialzo termico sono prevalentemente destabilizzanti.

E' opportuno rilevare come l'**ambiente alpino** stia sperimentando aumenti delle temperature atmosferiche superiori ai valori medi globali (in analogia con quanto riscontrato per le alte latitudini), ed è importante ricordare come la dinamica dello scioglimento e del movimento delle masse nivali abbia pure subito cambiamenti significativi (Bocchiola et al., 2009¹⁴).

Gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto sono eterogenei, sostanzialmente perché diversa è l'azione filtro, ossia la relazione causa-effetto, operata dal bacino idrografico. Gli stessi cambiamenti climatici producono effetti diversi in dipendenza delle caratteristiche dell'area geografica, dove si verifica la sollecitazione climatica.

I cambiamenti climatici e idrologici rendono necessaria e indifferibile l'**analisi del rischio connesso alla gestione degli invasi artificiali (dighe e laghi) e delle infrastrutture in genere che interagiscono con le acque e con i versanti**. L'Italia possiede i dati, le informazioni e le risorse per compiere un esame critico della situazione del Paese, in tempi compatibili con le esigenze ambientali e sociali. E' indispensabile agire con tempestività, considerata la rapidità con cui i cambiamenti climatici, idrologici e ambientali in genere si stanno verificando, e tenuto conto che gli scenari concordano nell'indicare per il prossimo futuro una prosecuzione dell'andamento attuale (IPCC, 2013¹⁵).

Messaggi chiave

- Gli impatti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico sono legati alle **caratteristiche del territorio e del tessuto urbano e sociale**. È quindi

¹³ ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) - CRESME (Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato), (2012). Lo stato del Territorio Italiano 2012 - Insediamento e rischio sismico e idrogeologico. Primo Rapporto ANCE/CRESME. Roma, ottobre 2012 http://www.camera.it/temiap/temi16/CRESME_rischiosismico.pdf.

¹⁴ Bocchiola, D., Medagliani, M., Rosso, R., (2009). Use of a Regional Approach for Long-Term Simulation of Snow Avalanche Regime: a Case Study in the Italian Alps. Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 41(3), 285-300, 2009.

¹⁵ IPCC, 2013 Climate Change, (2013). The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp.

necessaria una più puntuale ricostruzione dell'esposizione e della vulnerabilità del sistema socio-economico a scala regionale.

- E' necessario **analizzare il sistema clima-meteorologia-idrologia-geomorfologia-territorio** nella sua interezza.
- E' essenziale comprendere e considerare **il ruolo delle modificazioni dell'assetto dei versanti e dei corsi d'acqua (cambiamento idrologico)**.
- **Il monitoraggio e l'analisi dell'informazione** sono essenziali per la messa a punto di strategie di adattamento efficaci.
- E' necessario effettuare una migliore ricostruzione dei caratteri territoriali delle Regioni superando le attuali differenziazioni fornite dagli scenari di pericolosità e rischio idrogeologico che fanno riferimento alle diverse Autorità di Bacino/Distrettuali.
- E' necessario identificare con grande accuratezza **le zone a maggiore rischio**, con lo scopo di assegnare priorità agli interventi strutturali più urgenti che necessariamente si confrontano con risorse disponibili limitate tenendo in considerazione le modifiche in termini di rischio dovute ai cambiamenti climatici. È necessaria la realizzazione di matrici evento-danno a scala regionale e locale.
- E' necessario considerare come la diversa distribuzione stagionale e durata di permanenza della neve al suolo contribuisca attraverso la fusione a **rendere più gravose le piene primaverili**;
- E' necessario condurre un approfondimento su infrastrutture quali dighe nazionali, sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico regionali considerando i **rischi di eventi quali il crollo delle opere** come conseguenza di sisma, frana di versante, piena idraulica e la possibile escalation del danno risultante da una catena di eventi (una frana o sisma anche limitato può causare allagamenti di vaste aree anche abitate se viene interessato un accumulo idrico).
- E' necessario valutare gli impatti indiretti sulle dighe ed in generale sulle opere di accumulo idrico che si stanno manifestando e che aumenteranno a causa dei cambiamenti climatici in atto e **rivisti i criteri di progettazione** aggiornando i canoni idrologico-idraulici utilizzati in passato, i criteri di scelta dei materiali da costruzione maggiormente soggetti all'invecchiamento per le differenti condizioni climatiche, nonché i criteri per la valutazione delle costruzioni esistenti e per gli eventuali interventi di adattamento, adeguamento e manutenzione delle strutture.
- E' essenziale un **maggior coordinamento fra le azioni e le politiche attuate dai diversi organi di governo del territorio, alle diverse scale geografiche e temporali**.
- Le azioni di adattamento nel settore idrogeologico devono considerare attentamente **il migliore bilanciamento fra azioni strutturali e non strutturali** considerando la complessità e la fragilità del territorio italiano. Tra le azioni non strutturali è necessario prevedere la creazione di un Sistema di Supporto alle

Decisioni in grado di analizzare le condizioni attuali e future di pericolosità, vulnerabilità e rischio a fronte di fenomeni di frana ed alluvionali, con particolare riguardo al Climate Change, applicato alla pianificazione estesa e locale

- Sono indispensabili azioni per estendere e migliorare l'informazione e l'educazione della popolazione, al fine di accrescere **la capacità di percezione del rischio climatico-ambientale**.
- E' necessario lo sviluppo e il potenziamento delle azioni di raccordo tra le attività del **Sistema di allertamento** statale, nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico e le **misure di prevenzione non strutturale e di gestione dell'emergenza**.
- E' essenziale l'individuazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso il percorso avviato dal d.lgs. 49/2010 di recepimento della **Direttiva alluvioni** attraverso la redazione e l'aggiornamento dei **Piani di Gestione**.
- Le linee prioritarie di azione in questo settore sono le seguenti:
 - l'ampliamento del quadro conoscitivo in merito alla vulnerabilità del territorio; è urgente che lo Stato si doti della cartografia geologica (Progetto CARG) al fine di avere a scala nazionale e regionale un modello geologico di riferimento per la definizione degli scenari di rischio;
 - il coordinamento "orizzontale" tra politiche diverse (territoriali, paesaggistiche, ambientali, agricole, di protezione civile), e "verticali" tra i livelli di governo del territorio, tra Stato, Regioni e altri Enti territoriali;
 - l'ampliamento delle attività di monitoraggio nelle zone a rischio;
 - l'approfondimento degli studi di vulnerabilità delle zone ad elevato rischio;
 - la pianificazione di interventi strutturali;
 - le azioni di educazione della popolazione per affrontare le situazioni di emergenza.

3.6. Biodiversità ed ecosistemi

3.6.1 Ecosistemi terrestri

Le emissioni di gas serra e i conseguenti cambiamenti climatici globali possono modificare direttamente (tramite la modificazione dei cicli biogeochimici e l'aumento della temperatura) e indirettamente (mediati da fattori fisici e chimici o da interazioni biologiche interspecifiche) gli ecosistemi terrestri, gli individui e le popolazioni che li abitano.

Messaggi chiave

- I cambiamenti climatici globali impattano sulla **fisiologia**, sul **comportamento**, sul **ciclo vitale (fenologia)** e sulla **distribuzione geografica delle specie**, sulla **composizione delle comunità ecologiche terrestri** e sulle **interazioni interspecifiche**.
- E' ormai comune in Italia **l'anticipazione di fioriture di molte piante** (anche di dieci giorni o più), arrivi di molte specie di uccelli migratori, riproduzione di molti anfibi (anche di settimane) e sviluppo dello stadio alato di molti insetti.
- Si sono verificate **modifiche nella distribuzione di specie vegetali e animali**; specie vegetali della fascia montana sono risalite di quota e sono ora presenti anche nelle zone di culmine; specie animali montane si sono spostate in alta quota con conseguente riduzione del loro areale.
- **Le zone alpine e appenniniche di alta quota** e, in misura minore, **la regione biogeografica mediterranea** sono le aree a maggior rischio di perdita di biodiversità e ad oggi hanno subito gli impatti più evidenti.
- I cambiamenti climatici e le emissioni di gas serra agiscono negativamente in **sinergia con altri driver di cambiamento globale e locale**: frammentazione e degradazione degli habitat, invasione di specie aliene e nell'Italia settentrionale emissione di inquinanti atmosferici (ossidi di azoto e di zolfo, ozono) e cambiamenti di uso del suolo.
- **Alpi e Appennini** saranno **le zone più vulnerabili in futuro** con una perdita di specie vegetali stimata, entro il 2100, di circa il 60%; le foreste mediterranee saranno parzialmente sostituite da vegetazione arbustiva.
- Nell'**Appennino meridionale**, potrebbero scomparire entro la fine del secolo fino a 8-10 specie di rettili. Tra gli uccelli, le maggiori contrazioni potrebbero essere osservate per alcuni limicoli, mentre gli ardeidi potrebbero espandere la loro distribuzione; tra i mammiferi la perdita di biodiversità potrebbe essere circa il 20%.
- Alcune patologie di piante e animali sono incrementate ed incrementeranno a causa del riscaldamento globale; così pure le zoonosi, ovvero le malattie umane veicolate da animali.
- Le molteplici iniziative intraprese inerenti l'impatto dei cambiamenti climatici sono maggiormente legate ad attività di ricerca e monitoraggio e costituiscono un'imprescindibile base di conoscenze, ma si rende ora altresì necessaria una politica ambientale strategica in grado di utilizzare in maniera efficace le conoscenze acquisite per indirizzare le pratiche di conservazione e gestione del patrimonio costituito dalla biodiversità in Italia, per guidare gli interventi di mitigazione dei cambiamenti climatici e per orientare la futura ricerca.

3.6.2. Ecosistemi marini

Messaggi chiave

- Le dirette conseguenze dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini includono:
 - **l'aumento della variabilità di tutti i processi** che interessano l'ambiente marino;
 - **l'aumento della stratificazione delle masse d'acqua** che possono ridurre la connessione tra ambienti profondi e costieri con alterazione dei cicli biologici e biogeochimici;
 - **l'alterazione della produzione primaria e della conseguente produzione di risorse alieutiche;**
 - **il cambiamento nella struttura e distribuzione di comunità planctoniche e bentoniche marine costiere e profonde;**
 - **l'alterazione dei cicli vitali e riproduttivi** delle specie di vertebrati ed invertebrati marini, delle componenti vegetali e microbiche con aumento della loro vulnerabilità e dei tassi di estinzione;
 - **l'alterazione delle reti trofiche marine;**
 - **l'alterazione della distribuzione e degli effetti dei contaminanti e dell'impatto dell'inquinamento;**
 - **l'instaurarsi di condizioni ambientali favorevoli all'ingresso di specie non indigene.**
- **La frequenza della presenza di mucillagini nel mare Adriatico** è aumentata negli ultimi due decenni, in concomitanza con una significativa riduzione nella produzione primaria. Un'analisi basata su dati raccolti negli ultimi 60 anni (1950-2008), ha messo in evidenza che l'anomalia positiva della temperatura superficiale spiega una gran parte della varianza dei fenomeni di mucillagini, su base annuale e decennale nel Mar Mediterraneo. Se questi fenomeni continueranno ad aumentare per frequenza, durata, e diffusione nelle zone costiere, aumenterà lo stress per gli ecosistemi bentonici con importanti conseguenze per la biodiversità, i beni ed i servizi prodotti delle aree influenzate da questi eventi.
- Il Mediterraneo, grazie alla sua particolare posizione geografica e alla presenza di una vasta popolazione umana lungo le sue coste, è incline all'eutrofizzazione costiera che, a livello di bacino, rappresenta già un problema ecologico sia sociale sia economico. Tra le zone più colpite del Mediterraneo, il Mare Adriatico ha conosciuto negli ultimi 100 anni un'esacerbazione dell'eutrofizzazione, con un'inversione di tendenza nei decenni più recenti, non legata ai cambiamenti climatici, ma piuttosto ai diminuiti apporti di nutrienti di origine antropica veicolati dai fiumi sfocianti in quel bacino marino.
- Dagli anni 90, in Mediterraneo sono state documentate **numerose morie di massa delle comunità di megafauna sessile dei fondi rocciosi**. In tempi recenti queste

morie si verificano ormai con frequenza quasi annuale e in aree diverse. Tali eventi hanno alterato in modo pressoché definitivo alcune comunità bentoniche, coinvolgendo in particolare organismi filtratori, quali poriferi, cnidari, bivalvi e ascidie. La loro scomparsa libera improvvisamente ampie aree di substrato, prontamente occupate da specie opportuniste e/o non autoctone.

- **L'aumento del livello del mare**, previsto a seguito dell'innalzamento della temperatura, rappresenta un grave pericolo per le comunità di specie che abitano le aree costiere. Lungo le coste dell'Adriatico, le scogliere artificiali erette a difesa ormai pressoché ininterrotta delle spiagge hanno permesso lo sviluppo di popolazioni di specie aliene, quali il muricide *Rapana venosa* e l'alga verde *Codium fragile*. Inoltre, le scogliere artificiali possono essere siti di insediamento dei polipi di meduse.
- **Le foreste di macroalghe di fondi rocciosi poco profondi** sono dominate da *Cystoseira* in Mediterraneo. Tale habitat è in regressione ed è stato sostituito da alghe a feltro e da specie invasive, con conseguenze importanti per le comunità ad esse associate. Lungo la costa adriatica, rimangono solo 2 delle 7 specie di *Fucales* documentate in passato.
- Studi condotti su scala pluridecennale nel **Nord Adriatico** hanno messo in evidenza:
 - il riscaldamento delle acque superficiali a scala regionale;
 - un decremento significativo degli apporti fluviali dovuto alla riduzione delle precipitazioni;
 - un aumento evidente della salinità superficiale;
 - un aumento degli apporti fluviali di azoto, che assieme alla riduzione degli apporti di fosforo, voluti dalla legge italiana, ha causato un aumento del rapporto N/P;
 - un'acidificazione delle acque più dense dovuta all'aumento della CO₂ atmosferica;
 - lo stato trofico dei sedimenti costieri è diminuito di oltre l'80% nel periodo 1996-2007.

Questi cambiamenti hanno determinato:

- la riduzione dell'abbondanza del fitoplancton ed un aumento percentuale delle forme microalgali più piccole;
- una riduzione dell'intensità e della frequenza delle fioriture invernali a diatomee;
- una drastica riduzione dei tintinnidi senza però che l'abbondanza totale del microzooplancton ne risenta ed un aumento della biodiversità;
- un aumento del mesozooplancton;
- un miglioramento del macrobenthos in aree prima pesantemente impattate dall'eutrofizzazione (anossia), un trend in diminuzione sia dei pesci

- demersali sia dei piccoli pelagici, una generale riduzione del livello trofico medio delle comunità ittiche;
- l'abbondanza e la biodiversità della meiofauna sono significativamente diminuite per oltre l'80% nel periodo 1996-2007;
 - l'aumento dell'abbondanza delle meduse lungo le zone costiere.
- I cambiamenti climatici globali e i loro effetti su scala regionale possono influenzare **la frequenza e l'intensità degli eventi episodici guidati dal clima** come il fenomeno denominato Dense Shelf Water Cascading (DSWC), ovvero una caduta di acqua densa lungo le scarpate continentali. In un recente studio condotto nel Mediterraneo nord occidentale è stato dimostrato un effetto diretto del DSWC sugli ecosistemi di acque profonde, nonché sulle loro risorse biologiche. In questa zona, è stato visto che gli eventi di cascading possono causare il crollo delle catture del gamberetto *Aristeus antennatus*, specie importante anche dal punto vista economico.
 - Nel **Mediterraneo profondo** dati raccolti su scala decennale (dal 1989 al 1998) hanno evidenziato che anche gli ambienti di acque profonde e le comunità che vi abitano (sia in termini di diversità e composizione) possono essere fortemente influenzati da piccole variazioni di temperatura.
 - Per aumentare la resilienza dei sistemi marini con grande attenzione ai sistemi socio-economici associati è prioritario **migliorare lo stato di qualità degli ecosistemi marini, preservare la biodiversità, ricostituire gli stock ittici e di specie sfruttate**.
 - In particolare per il Mediterraneo, il riscaldamento globale ha portato verso una **tropicalizzazione**, che determina una contrazione nella distribuzione delle specie ad affinità fredda, generalmente autoctone. Il riscaldamento globale favorisce anche **l'avanzata delle specie aliene ad affinità calda in Mediterraneo**. Inoltre è presente il fenomeno della "**meridionalizzazione**" provocato dall'aumento dell'importanza delle specie termofile indigene. Tali cambiamenti possono incidere negativamente sulle attività di pesca (sia quella commerciale sia ricreativa) e possono avere un forte impatto socio-economico sulle comunità costiere.
 - Il 61% dei servizi ecosistemici deriva dagli ecosistemi costieri (gli ecosistemi profondi, nonostante la loro estensione, sono ancora esclusi dalla stima complessiva di beni e servizi forniti dagli ecosistemi marini), quindi è necessaria un'azione immediata per preservare lo sviluppo e uso sostenibile di questi ecosistemi. I cambiamenti indotti dal riscaldamento globale e dall'**acidificazione degli oceani** possono avere importanti conseguenze dirette/indirette sugli ecosistemi marini e sulla vita umana. Allo stato attuale, è evidente che diversi ecosistemi si stanno degradando e stanno perdendo una frazione importante della loro produzione di beni e servizi.

3.6.3. Ecosistemi di acque interne e di transizione: biodiversità, funzioni e servizi dell'ecosistema

Biodiversità, funzioni e servizi dell'ecosistema acquatico sono valutati considerando lo stato attuale, la vulnerabilità e le possibili variazioni attese in base al cambiamento climatico e alle risposte provenienti da altri settori, ad esempio dall'uso delle risorse idriche e dal dissesto idrogeologico.

Messaggi chiave

- Gli ecosistemi di acque interne sono soggetti a notevoli pressioni antropiche che causano la perdita di componenti biologiche e habitat, e un generale **scadimento delle condizioni naturali**. I cambiamenti climatici agiscono pertanto su ecosistemi che sono già in parte compromessi e caratterizzati da una vulnerabilità elevata e possono amplificare effetti quali la perdita di specie e servizi ecosistemici, le invasioni biologiche e il deterioramento della qualità delle acque.
- **Ecosistemi fluviali** - L'arretramento dei ghiacciai sta causando la perdita di corsi d'acqua glaciali e una variazione importante del regime idrologico di quelli alpini. Nei corsi d'acqua principali del bacino Padano-Veneto sta aumentando la frequenza degli eventi estremi, per quanto non siano ancora evidenti chiare tendenze evolutive. Sul versante appenninico della Pianura Padana e nella parte peninsulare è prevista un'intensificazione dell'intermittenza dei deflussi, con effetti anche gravi sulle componenti biologiche. In particolare, si presentano problemi di deflusso minimo vitale ed ecologico, perdita di habitat delle fasce laterali, frammentazione longitudinale e trasversale, aumento delle piene lampo, diminuzione della capacità di laminazione e della capacità tampone biogeochimica, possibile perdita di endemiti e aumento delle specie invasive.
- **Laghi alpini profondi** - I laghi alpini profondi sono soggetti a diverse pressioni: prelievi idrici, turismo, carichi dei nutrienti ed eutrofizzazione. In alcuni di essi si stanno già manifestando i sintomi dei possibili effetti del riscaldamento globale, con persistenza della stratificazione termica e rimescolamento incompleto delle masse idriche (meromissi). I principali impatti attesi sono: persistente anossia nelle acque di fondo e perdita di specie pregiate (es. salmonidi), scomparsa di habitat litoranei con danneggiamento e/o perdita di specie sensibili (molluschi e anfibi), sbilanciamento della stechiometria dei nutrienti, fioriture di cianobatteri tossici. L'arretramento dei ghiacciai potrebbe avere ulteriori impatti sulla variabilità degli apporti e dei livelli idrici.
- **Laghi d'alta quota** - Minori precipitazioni e riscaldamento potrebbero causare il progressivo restringimento, fino alla completa scomparsa, dei laghi d'alta quota che dipendono quasi esclusivamente dalla deposizione umida. Le possibili conseguenze sono: perdita di habitat pregiati, endemiti e costituenti del paesaggio montano.

- **Laghi naturali dell'Italia centrale** - Sono presenti due tipologie di ecosistemi: i laghi poco profondi (laghi piatti) e i laghi vulcanici, entrambe fortemente dipendenti dalle condizioni climatiche. Minori precipitazioni e riscaldamento hanno effetti sui livelli idrici, con un progressivo impoverimento delle comunità del litorale. Nel caso dei laghi piatti, nel lungo periodo bilanci idrici negativi potrebbero anche causare il prosciugamento: ad esempio, negli scenari climatici peggiori, la sopravvivenza del Trasimeno è ritenuta ad alto rischio già nei prossimi decenni.
- **Laghi artificiali dell'Italia meridionale e delle isole** - Sono ecosistemi artificiali destinati ad accumulare acqua, prevalentemente per gli usi potabile e irriguo, e sono intrinsecamente soggetti al disturbo causato dalle forti variazioni del livello idrico. Sono localizzati in regioni già oggi caratterizzate da forte deficit idrico, perciò la diminuzione delle precipitazioni e l'aumento della temperatura non potranno che causare un'accentuazione del disturbo e un generale peggioramento delle condizioni ecologiche.
- **Acque lentiche di piccole dimensioni** - Stagni, pozze, paludi, torbiere e acquitrini sono ecosistemi isolati e di piccole dimensioni rimasti dopo le opere di bonifica dei secoli scorsi e il grande sviluppo urbano e agricolo degli ultimi anni. Per quanto vulnerabili e minacciati dalle pressioni antropiche, rappresentano importanti serbatoi di biodiversità. Sono particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici per la bassa profondità e le piccole dimensioni. La loro scomparsa implicherebbe una perdita di specie endemiche e relitte e di una grande varietà di specie, vegetali e animali, che spesso sono gli elementi naturali residui del paesaggio locale.
- **Ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee** - Le acque sotterranee e i corpi idrici superficiali che ne dipendono (sorgenti, fontanili, numerosi corsi d'acqua, laghi carsici e zone umide), ricchi di specie endemiche, risentono dell'alternanza di secche prolungate e piene improvvise e violente che alterano la connettività verticale tra corpo idrico superficiale e falda, con conseguente perdita di biodiversità. Vi è inoltre un'interazione marcata tra sovra-sfruttamento della risorsa idrica sotterranea, inquinamento delle acque e cambiamenti climatici, che lascia prevedere un'amplificazione degli impatti negativi già in atto.
- **Ecosistemi di transizione marino-costieri** - Lagune e foci fluviali sono già notevolmente modificate e soggette a pressioni locali: acquacoltura e pesca, turismo, urbanizzazione e industrializzazione, espansione delle zone ad agricoltura intensiva e aumento dei carichi inquinanti. Sono particolarmente vulnerabili al riscaldamento, all'innalzamento del livello marino e alla variabilità degli apporti d'acqua dolce dei bacini scolanti. Gli impatti attesi sono: aumento del grado di confinamento, come conseguenza delle difese idrauliche, ingressione del cuneo salino, maggiore influenza delle piene fluviali di breve durata e forte intensità, marcate variazioni di salinità e temperatura. I principali effetti attesi sono: aumento delle specie invasive, di fioriture macroalgali e di microalghe tossiche, e maggiore incidenza dell'anossia.

- **Effetti comuni alla maggior parte degli ecosistemi acquatici** - L'incremento della temperatura potrà determinare un aumento del metabolismo eterotrofo con conseguente emissione di gas clima-alteranti (CO₂, N₂O e CH₄).

3.7. Clima e salute: rischi e impatti, determinanti ambientali e meteo climatici

Pur ancora in assenza di una base informativa adeguata e di una valutazione sistematica degli impatti diretti e indiretti dei cambiamenti climatici su salute, benessere e sicurezza della popolazione è ormai largamente condiviso che, anche in Italia, sono già in atto i nuovi scenari di rischio dipendenti da determinanti ambientali e meteo climatici che, sinergicamente a vulnerabilità territoriali e socio-demografiche, nel loro complesso modulino la realizzazione e le caratteristiche di gravità degli impatti.

Messaggi chiave

- Impatti e scenari di rischio per salute, benessere e sicurezza della popolazione da determinanti ambientali e meteo climatici sono già presenti in Italia.
- Ai danni diretti per **ondate di calore** e ai sempre più frequenti eventi meteorologici avversi vanno a sommarsi altri rischi di rilevanza sanitaria mediati dagli impatti dei fattori meteo climatici su ecosistemi, biodiversità, acque potabili e di balneazione, suolo e aria outdoor e indoor. Tali determinanti ambientali e meteo climatici:
 - influenzano **l'incidenza di malattie infettive riemergenti ed emergenti clima-sensibili**, specie quelle trasmesse da insetti vettori che, negli ultimi anni, anche in Italia, hanno richiesto il potenziamento di specifici programmi di sorveglianza sanitaria e controllo del vettore a livello nazionale e regionale;
 - amplificano, tramite meccanismi sinergici con inquinamento e alterazioni della biodiversità, **l'aumento del rischio di malattie già riconosciute come associate a fattori di rischio ambientali** come asma e allergie respiratorie, malattie cardiovascolari e respiratorie, tossinfezioni alimentari e malattie trasmesse con l'acqua;
 - influenzano **le pratiche agricole** (e.g. trattamenti fitosanitari, fertilizzazioni) aumentando il rischio di esposizione a contaminanti chimici negli alimenti e per i lavoratori addetti;
 - compromettono la produzione e la qualità nutrizionale di alimenti fondamentali.
- Nonostante la diminuzione della mortalità per ondate di calore rispetto all'estate del 2003 - quale effetto positivo del complesso delle politiche applicate dal Ministero della Salute - rimane comunque alta l'attenzione per **l'insorgenza di patologie psichiche e fisiche associate alle alte temperature** causa di un aumento

degli accessi al Pronto Soccorso nelle stagioni calde specie per soggetti suscettibili, anziani e bambini. Di contro **non si registrano interventi significativi per la mitigazione dell'effetto da isole di calore urbano nelle città italiane**, nonostante l'avanzamento delle conoscenze.

- Oltre ad anziani, bambini e individui suscettibili tra i gruppi vulnerabili vanno anche annoverati i lavoratori outdoor, le fasce di popolazione in condizioni socio economiche svantaggiate, i residenti in aree urbane, urbano-costiere e a rischio idrogeologico.
- **Nelle aree classificate come ad alto rischio di frane e alluvioni è stata stimata la presenza di oltre 1 milione gli edifici ad uso prevalentemente residenziale, 6.251 scolastici e 547 strutture ospedaliere (ANCE/CRESME, 2012¹⁶).**
- Tra le conseguenze economiche dei cambiamenti climatici vanno considerati non solo i danni diretti, ma anche i **nuovi costi di monitoraggio ambientale e sorveglianza epidemiologica umana e veterinaria** (alcuni già in atto ma non esaustivi) e il costo socio economico dell'aumento dei casi di malattia ad essi correlati.
- Per le strette interconnessioni con la tutela della qualità di acqua, aria outdoor e indoor, suolo e biodiversità e con diversi settori strategici quali ad esempio agricoltura e filiere alimentari, turismo, infrastrutture, servizi idrici integrati, aree urbane, la mitigazione (e la prevenzione) degli impatti sulla salute non può essere delegata esclusivamente alle capacità e alle conoscenze del solo settore sanitario. Oltre a misure di governance per la gestione integrata dei rischi per la salute da cambiamenti climatici nelle norme di settore, vanno potenziate sia **l'implementazione di norme che la formazione ad hoc degli operatori di questi settori sui rischi emergenti.**
- L'efficacia di qualsiasi azione di prevenzione dipende anche dalla capacità dei decisori politici e degli operatori di garantire alla popolazione un'informazione accessibile, coerente e affidabile sui rischi per la salute e le possibilità di evitarli o ridurli.
- I nuovi rischi ambientali richiedono l'adattamento dei sistemi di prevenzione ambientali e sanitari sia sotto il profilo operativo (e.g. dotazione di infrastrutture tecnologiche e laboratoristiche adeguate, protocolli e procedure per il monitoraggio ed il controllo dei patogeni emergenti) che organizzativo per una gestione integrata del rischio e dei sistemi di early warning.
- Sotto il profilo conoscitivo in Italia, fatta eccezione per la rete di sorveglianza degli eccessi di mortalità per ondate di calore, è tuttora assente un sistema informativo istituzionale nazionale che consenta, con criteri condivisi, la conoscenza puntuale di decessi, popolazione colpita, morbilità, patologie psichiche e fisiche post

¹⁶ ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) - CRESME (Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato), (2012). Lo stato del Territorio Italiano 2012 - Insediamento e rischio sismico e idrogeologico. Primo Rapporto ANCE/CRESME. Roma, ottobre 2012. http://www.camera.it/temiap/temi16/CRESME_rischiosismico.pdf.

traumatiche e danni socio-economici associati agli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e spesso disastrosi. La costruzione di un primo data base di riferimento e la creazione di un sistema informativo, anche attraverso la messa in rete di sistemi esistenti, dovrebbe essere una priorità delle azioni di adattamento.

- La governance di molti dei rischi per la salute dovuti al degrado degli ecosistemi ed alle sinergie in essere con cambiamento e variabilità del clima richiede una serie di meccanismi e strumenti da sviluppare all'interno di **un quadro organico di programma** per il raggiungimento di obiettivi specifici comuni come già sottolineato nella Strategia Nazionale per la Biodiversità (MATTM; 2010¹⁷).

3.8. Foreste

I boschi italiani hanno svolto in passato, e svolgono tuttora, un importante ruolo multifunzionale capace di erogare, a vantaggio della collettività, benefici sia di tipo economico, che di tipo ambientale. Il sistema industriale foresta-legno in Italia coinvolge più di 125.000 imprese e più di 720 mila addetti. A livello nazionale, l'offerta locale di legname risulta insufficiente a soddisfare la domanda delle industrie di trasformazione. Tuttavia nonostante la dipendenza dall'estero di materie prime legnose la filiera nazionale del legno-mobile nel suo complesso garantisce un saldo commerciale positivo. L'Italia, infatti, è tra i primi posti al mondo per l'esportazione di prodotti finiti e il sistema legno-arredo costituisce il comparto trainante della filiera foresta-legno italiana. Il saldo relativo all'import-export risulta invece negativo per l'altra importante filiera della trasformazione di pasta di cellulosa e produzione di carte, cartoni e assimilati. Accanto alla funzione produttiva, anche i servizi ecosistemici delle foreste ricoprono un ruolo sempre più importante nell'economia del Paese come conseguenza della crescente domanda di servizi pubblici quali la tutela idrogeologica, la regolazione del ciclo dell'acqua, la conservazione del paesaggio e della biodiversità, la riduzione delle emissioni di gas di serra in atmosfera. Va registrata inoltre la crescita di nuovi utilizzi delle foreste, spesso con positivi impatti di reddito e occupazionali su scala locale, legati alle attività turistico- ricreative (più di 70 parchi-avventura forestali creati in pochi anni), sportive, di didattica ambientale, di valorizzazione dei prodotti non legnosi, culturali (musei e concerti in foresta) e ricettive.

Messaggi chiave

- **Il settore forestale italiano** è rappresentato da quasi 9 milioni di ettari di bosco, pari al **29% del territorio nazionale**. Al netto dei prelievi legnosi attualmente applicati e delle perdite dovute a incendi e altri fattori biotici e abiotici, le foreste italiane assorbono annualmente dall'atmosfera circa 35Mt CO₂/anno, di cui 16,2Mt CO₂/anno possono essere utilizzati per compensare le emissioni ai fini del

¹⁷ MATTM (2010). Strategia Nazionale per la Biodiversità. http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/biodiversita/Strategia_Nazionale_per_la_Biodiversita.pdf.

protocollo di Kyoto, corrispondenti al 21,2% dell'impegno nazionale di riduzione delle emissioni.

- Le foreste svolgono un ruolo prioritario per **la protezione del suolo e la mitigazione del dissesto idrogeologico**, influenzando positivamente il ciclo idrologico, il bilancio idrologico del suolo e la formazione dei deflussi idrici e riducendo i fenomeni erosivi e la propagazione dei deflussi.
- Le foreste costituiscono un elemento sostanziale delle **aree naturali protette statali, regionali o locali, e delle aree sottoposte a tutela per accordi o iniziative internazionali** (aree Ramsar, siti NATURA2000). Tali aree nel loro insieme ricoprono circa il 10% della superficie nazionale e includono più di un quarto della superficie forestale nazionale totale (28%, Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio - INFC2005), costituendo una fonte economica importante per la crescita e lo sviluppo locale e svolgendo un ruolo cruciale nel settore del turismo nazionale.
- L'impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste italiane si sta traducendo in **alterazioni dei tassi di crescita e della produttività, in cambiamenti nella composizione delle specie presenti e shift altitudinali e latitudinali degli habitat forestali** con conseguente perdita locale di biodiversità, in aumento del rischio di incendio e di danni da insetti e patogeni, alterazione del ciclo dell'acqua e del carbonio.
- **Gli incendi boschivi** rappresentano una notevole fonte di CO₂ e gas ad effetto serra. Le emissioni da incendi boschivi corrispondono a una media di circa 6 Mt di CO₂ all'anno per il periodo 1990-2009, influenzando non solo la qualità dell'aria e la salute umana, ma anche il budget atmosferico e il ciclo del carbonio a scala globale; inoltre proiezioni future indicano un aumento di tali eventi catastrofici.
- Le alterazioni climatiche sono tali da determinare **significative alterazioni del patrimonio forestale italiano**, compromettendone la funzionalità ed i servizi ecosistemici che esso offre e sono destinate ad aumentare in risposta agli scenari climatici futuri.
- **Non esiste a tutt'oggi una politica nazionale di adattamento, che permetta di "mettere in sicurezza" le foreste ed i servizi che esse assolvono.** E' necessario varare un **piano di Rischio delle Foreste Italiane** che preveda una zonizzazione dell'intera superficie forestale nazionale con relativa classificazione del rischio e lo sviluppo di linee guida delle attività di gestione forestale volte a migliorarne la capacità di adattamento al cambiamento climatico.
- Il settore forestale costituisce inoltre **un'importante opportunità per l'approvvigionamento di biomasse legnose per fini energetici, soprattutto in vista degli obblighi EU 20-20-20.** Lo sviluppo della filiera forestale, se correttamente pianificata, potrebbe portare non solo a indubbi benefici ambientali ma anche a importanti ricadute occupazionali e di sviluppo territoriale.

3.9. Agricoltura, pesca e acquacoltura

3.9.1. Agricoltura e produzione alimentare

Messaggi chiave

- **Risposta biofisica dell'agroecosistema** - L'incremento della concentrazione atmosferica dei gas-serra potrà influenzare l'agro-ecosistema attraverso l'effetto diretto dell'incremento della concentrazione di CO₂ (generalmente positivo) e l'effetto indiretto dovuto alle variazioni dei regimi termici e pluviometrici. Le principali conseguenze di questi effetti in ambiente mediterraneo sono: la diminuzione produttiva delle principali colture agricole, lo spostamento degli areali di coltivazione verso nord, la diminuzione delle risorse idriche, la necessità di introdurre varietà/specie maggiormente tolleranti lo stress idrico e termico, gli aumenti di frequenza di eventi climatici estremi (ondate termiche, piogge di forte intensità, periodi siccitosi), la variazione della diffusione di fitopatie ed infestanti.
- **Risposta delle produzioni agrarie** - La variazione delle rese sarà l'aspetto primario del cambiamento climatico e interesserà gran parte delle colture di interesse agricolo. Per quanto riguarda le principali colture annuali di pieno campo (cereali, oleaginose, colture da tubero e radice) le riduzioni produttive maggiori interesseranno le colture estive non irrigate (es. girasole). Per quanto concerne invece le colture orticole le risposte varieranno da specie a specie in funzione del tipo di componente commestibile (organi vegetali, riproduttivi, radici) e della risposta fenologica alla variazione delle temperature (colture a ciclo determinato o indeterminato). A livello di prati e pascoli varieranno sia le componenti produttive sia quelle qualitative (es. rapporto C/N); mentre gli effetti dei cambiamenti climatici sulle colture da energia non sono ancora chiaramente determinati. Colture arboree (es. vite e olivo) saranno caratterizzate da diminuzioni qualitative e quantitative delle produzioni e da possibili spostamenti degli areali di coltivazione.
- **Gli animali di interesse zootecnico** saranno esposti ad effetti sia indiretti (e.g. crescita e qualità dei foraggi, disponibilità idrica, sopravvivenza di agenti patogeni e/o dei loro vettori) che diretti (e.g. un maggior rischio di stress da caldo durante il periodo estivo).
- **Opzioni di adattamento** - Si tratta di misure adottate a scala locale e diversificate dal punto di vista tecnico a seconda del contesto in cui sono applicate. Attualmente le opzioni di adattamento rientrano all'interno delle politiche nazionali di tutela dell'ambiente, di prevenzione dei disastri naturali, di gestione sostenibile delle risorse naturali e di tutela della salute, nonché all'interno della Condizionalità del *greening* e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) della Politica Agricola Comune. Nel complesso sono mirate alla tutela del suolo assicurata mediante la riduzione dei

fenomeni erosivi, la conservazione della sostanza organica del suolo, la protezione della struttura ed il mantenimento del complesso suolo in condizioni idonee alla coltivazione ed all'ambiente in genere, e inoltre alla gestione ed alla protezione delle risorse idriche e della loro qualità.

- **Interazione tra strategie di adattamento e mitigazione** - Una non adeguata interazione e programmazione tra strategie di adattamento e mitigazione potrebbe compromettere la stabilità del sistema stesso. Le azioni di mitigazione e di adattamento possono, infatti, considerarsi tra loro complementari e non alternative e spesso presentano azione sinergica. E' imprescindibile la valutazione di entrambe le strategie in un'ottica integrata, applicazione necessaria per ottenere contemporaneamente aumento della resilienza dei sistemi produttivi, aumento del sequestro del carbonio nei suoli e diminuzione delle emissioni collegate ai suoli agricoli.
- **Aree più vulnerabili** - I cambiamenti climatici porteranno scarsi benefici per l'agricoltura. Nel contesto nazionale è ipotizzabile una riduzione della superficie adatta per la produzione di colture tradizionali. In particolare, risulteranno vulnerabili quelle regioni caratterizzate da un ampio ricorso a sistemi di coltivazione tradizionali per la produzione d'alimenti di qualità. Solo l'introduzione di adeguate strategie di adattamento permetterà di minimizzare o comunque ridurre la vulnerabilità di queste aree.
- **Implicazioni per altri settori** - Ci sono stretti collegamenti con moltissimi settori caratterizzati da un rapporto di reciproca influenza. Tra essi la disponibilità di risorse idriche (qualità e quantità), il degrado dei suoli agricoli (erosione, salinizzazione ed inquinamento), il dissesto idrogeologico, la riduzione di biodiversità (vegetale ed animale), la salute (patologie animali e vegetali), la richiesta energetica ed i centri urbani.
- **Stima costi e benefici** - Le valutazioni dei costi associati agli impatti summenzionati presentano una grande variabilità non solo a seconda degli scenari climatici analizzati, ma anche delle metodologie adottate. Le stime dei costi diretti associati alla sola riduzione delle rese quantificano la perdita potenziale nello 0,7% del PIL per un aumento della temperatura di 2°C e nell'1,9% del PIL per i 4°C (13 e 30 miliardi di Euro rispettivamente). Valori più elevati sono invece riportati dalle analisi ricardiane che quantificano la riduzione attesa del valore delle rendite fondiari. Al 2100 queste potrebbero depauperarsi per un valore complessivo tra gli 87 e i 162 miliardi di euro. Le analisi Computable General Equilibrium (CGE), che quantificano gli impatti sul Prodotto Interno Lordo (PIL), tendono invece a riportare effetti sostanzialmente nulli. Questo soprattutto in virtù di effetti sul mercato internazionale. L'impatto sulle rese in Italia, pur negativo, è infatti inferiore a quello di altre regioni del Mediterraneo (in particolare Spagna, Grecia, Africa settentrionale) perciò in termini relativi l'Italia si troverebbe leggermente avvantaggiata rispetto ad alcuni suoi competitori diretti.

- Il dato più evidente che comunque emerge è l'esiguo numero di studi economici disponibili per l'Italia (e.g. Progetto Agroscevari, MiPAAF) e l'assenza di un'analisi sistematica integrata per la quantificazione degli impatti in agricoltura che incorpori la diversità degli impatti fisici (eventi estremi, alluvioni, siccità, aumenti di temperatura) sulle rese, sugli usi e copertura del suolo, a diverse metodologie di valutazione economica. I pochi dati attualmente disponibili sono quindi da prendersi con assoluta cautela e necessitano di essere integrati/validati con ulteriore e più approfondita ricerca.

3.9.2. Pesca marittima

La pesca nazionale contribuisce per un quinto circa, in valore, alla richiesta interna di prodotti ittici e il nostro Paese risulta il più produttivo del Mediterraneo. In Italia la pesca ha notevole importanza in termini storici, culturali e di gestione dell'ambiente marino, per cui la natura dei futuri impatti dei cambiamenti climatici su questo settore merita di essere analizzata con attenzione.

Messaggi chiave

- Chiari segni di **sovra-sfruttamento delle risorse** (decremento rese giornaliere di pesca, modeste taglie prevalenti nelle catture), rilevati a vari livelli, in tutti i bacini nazionali, con possibili effetti sulla resilienza delle popolazioni.
- A livello mediterraneo **chiari segni di modificazione delle comunità ittiche**, con specie ad affinità calda in espansione e quelle ad affinità fredda in netta contrazione, a seguito della variazione del regime termico delle acque.
- Sulla base dell'optimum termico delle varie specie e degli scenari di cambiamento della temperatura superficiale del Mediterraneo, si ipotizza che gran parte delle popolazioni di pesci costieri, entro la metà del secolo in corso, sposteranno il loro areale di distribuzione di circa 70 km verso nord o in acque profonde.
- Possibili effetti negativi legati a **fenomeni di esplosione demografica di specie opportuniste**, quali ad esempio il macrozooplankton gelatinoso (in particolare, meduse e salpe), che potrebbero modificare, direttamente e/o indirettamente, anche le popolazioni di specie di interesse commerciale.
- La prevista riduzione del pH delle acque marine è attesa produrre severi impatti, in particolare sulle specie dotate di parti calcificate (su tutti i molluschi, sia bivalvi che gasteropodi).
- Le possibili strategie di adattamento degli impatti dei cambiamenti climatici sulle risorse ittiche passano, necessariamente, per la riduzione della mortalità da pesca e dunque per una riduzione dello sforzo e gradualmente mutamenti nella selettività degli attrezzi, in accordo con quanto già previsto dalla normativa comunitaria.

3.9.3. Acquacoltura

L'Italia è il terzo Paese produttore in acquacoltura in ambito comunitario, dopo la Francia e la Spagna, e secondo in ambito mediterraneo dopo l'Egitto; con circa 1000 insediamenti produttivi assicura il 50% della produzione ittica nazionale. L'acquacoltura è parte di un complesso sistema ecologico ed economico e la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici è resa complessa dalla diversificazione dei sistemi produttivi, delle tecnologie adottate, delle specie, della localizzazione geografica, delle caratteristiche ambientali del territorio, e dalla possibile combinazione di più fattori d'impatto. Le conoscenze disponibili sono scarse e le incertezze che permangono richiedono ulteriori studi e ricerche per identificare le opzioni di adattamento più appropriate, per capitalizzare le opportunità che possono emergere e minimizzare gli effetti avversi che i cambiamenti climatici potranno avere sulle attività d'acquacoltura e gli ambienti di riferimento.

Messaggi chiave

- L'acquacoltura è molto sviluppata negli ecosistemi ritenuti più vulnerabili ai cambiamenti climatici, in particolare lungo le zone costiere e lagunari del **Mar Adriatico** dove si concentrano, per naturale vocazione del territorio, la maggior parte delle attività di molluschicoltura e piscicoltura estensiva.
- L'impatto dei cambiamenti climatici sull'acquacoltura in Italia è associabile a molteplici fattori diretti:
 - aumento delle temperature superficiali,
 - innalzamento del livello del mare,
 - acidificazione delle acque,
 - aumento della frequenza e dell'intensità di eventi meteorologici estremi,
 - alterazione del regime delle piogge e stress idrico.
- Le conoscenze al momento disponibili consentono di prevedere gli impatti dei cambiamenti climatici sulla fisiologia delle specie allevate, sulla disponibilità di siti idonei per le attività di acquacoltura e sulla capacità produttività delle aziende. **L'ampliamento delle conoscenze sulla vulnerabilità dell'acquacoltura ai cambiamenti climatici rappresenta una priorità.**
- **La molluschicoltura** appare il segmento produttivo sottoposto a un maggior numero di impatti.
- **Non vi sono misure di adattamento in essere.**
- La necessità di trovare nuovi spazi per lo sviluppo dell'acquacoltura (FAO-GFCM, 2012¹⁸) e integrare le attività d'acquacoltura nella nuova strategia di pianificazione dello spazio marittimo¹⁹, rappresentano opportunità per operare una appropriata

¹⁸ FAO-GFCM, (2012). Resolution GFCM/36/2012/1 on guidelines on allocated zones for aquaculture (AZA). http://www.faosipam.org/GfcmWebSite/docs/RecRes/RES-GFCM_36_2012_1.pdf

¹⁹ Commissione Europea (2013). COM (2013) 133 final. Pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0133:FIN:IT:PDF>

selezione dei siti e dei sistemi di allevamento da allocare per l'acquacoltura, tenuto conto anche dei rischi connessi con i cambiamenti climatici.

- La strategia d'intervento raccomandata (FAO, 2010²⁰; De Young et al., 2012²¹) è quella di costruire la resilienza dell'acquacoltura ai cambiamenti climatici attraverso un **approccio ecosistemico**. Le attuali politiche e normative ambientali (Direttiva sulle Acque, Strategia Marina, Direttiva Habitat, linee guida per l'integrazione dell'acquacoltura nella Rete Natura 2000) e settoriali costituiscono il contesto normativo di riferimento all'interno del quale programmare misure di gestione e di conservazione degli ecosistemi acquatici per aumentare la resilienza dei sistemi di acquacoltura ai cambiamenti climatici.

3.10. Energia

Il settore energetico rappresenta un esempio di settore economico particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici, come effetto, da un lato, dell'elevata sensibilità della produzione e del consumo di energia rispetto all'andamento delle temperature e ai fenomeni estremi e, dall'altro, della severità dei requisiti ai quali devono rispondere i servizi energetici, in termini quantitativi e qualitativi, in particolare per quanto riguarda la loro continuità.

Messaggi chiave

- Con l'aumento della temperatura media globale, meno energia sarà richiesta per il riscaldamento degli ambienti e più energia sarà invece richiesta per il loro raffrescamento. Nei paesi dell'Europa meridionale, la domanda di energia per il raffrescamento aumenterà, però, più di quanto si ridurrà la domanda di energia per il riscaldamento. In particolare, si prevede **un notevole incremento dei consumi elettrici nella stagione estiva**, ed il crescente utilizzo di sistemi di condizionamento genererà **un aumento del rischio di blackout**.
- **La produzione e l'offerta di energia** saranno inoltre influenzate dai cambiamenti climatici nel caso in cui:
 - gli eventi meteorologici estremi diventino più intensi;
 - si debba far fronte a riduzioni nella disponibilità delle risorse idriche per la produzione idroelettrica o per il raffreddamento delle centrali termoelettriche;
 - vengano influenzate le decisioni sulla localizzazione degli impianti;

²⁰ FAO, (2010). Climate change and aquaculture: opportunities and challenges for adaptation and mitigation <http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k7582e.pdf>.

²¹ De Young C., Soto D., Bahri T. Brown D., (2012). Building resilience for adaptation to climate change in the fisheries and aquaculture sector. FAO-OECD Workshop Building resilience for adaptation to climate change in the agriculture sector. <http://www.fao.org/docrep/017/i3084e/i3084e00.htm>.

- vengano influenzate (positivamente o negativamente) la produzione di energia eolica, solare e da biomassa.
- Per quanto riguarda le strategie di adattamento, è necessario che, soprattutto nel caso di **infrastrutture a lunga vita media**, che comportano elevati investimenti, si tenga conto dei cambiamenti climatici a partire dalle fasi iniziali del progetto, attraverso l'utilizzo di **opportuni criteri di progettazione e l'adozione di misure tecnologiche specifiche**. Questo vale, in particolare, per **le opere soggette a VIA** (Valutazione Impatto Ambientale), per le quali gli studi di impatto ambientale dovrebbero prendere obbligatoriamente in considerazione i mutamenti nelle condizioni climatiche di riferimento che potranno verificarsi per un periodo corrispondente alla vita media dell'opera.
- Al fine di **ridurre le conseguenze delle crisi idriche sulla produzione termoelettrica**, è opportuno mettere in atto una serie di provvedimenti di razionalizzazione, programmazione e riduzione dei consumi idrici, che non riguardano esclusivamente l'ambito della produzione di energia elettrica. Per l'energia idroelettrica, sarà necessaria una crescente attenzione nei confronti della variabilità dell'apporto d'acqua lungo l'arco dell'anno al fine di tutelare le condizioni ecologiche del corso d'acqua ed evitare i conflitti legati agli altri usi della risorsa, in particolare quelli agricoli.
- E' prevedibile che, in futuro, le informazioni climatiche acquisiranno un ruolo fondamentale non solo nella gestione degli impianti energetici in situazioni di crisi (come quelle provocate dalla carenza di precipitazioni), ma già a partire dalle **scelte di localizzazione e di progettazione**. Questo richiederà **lo sviluppo di scenari climatici su base regionale**, che permettano di tener conto dell'orografia, dell'uso dei suoli e delle isole di calore urbane. L'approccio modellistico a scala regionale non può comunque prescindere dalle osservazioni storiche (di qualità) delle variabili meteo-climatiche necessarie sul nostro territorio. A tal riguardo, sarebbe utile valorizzare il grande patrimonio di dati meteo-climatici disponibili, curandone l'aggiornamento, la qualità e la fruibilità.

3.11. Zone costiere

Si fornisce una sintesi delle conoscenze relative agli impatti di processi naturali specifici delle zone costiere (aumento del livello del mare e variazioni delle caratteristiche generali dello stato del mare), per poi esaminare gli impatti potenzialmente inducibili dai cambiamenti climatici sui servizi ecosistemici forniti dalla zona costiera agli esseri umani ed ai sistemi socio economici. Infine viene valutata la vulnerabilità delle aree costiere con particolare riferimento alle aree urbane e fornito un quadro di sintesi dell'attuale quadro normativo rilevante.

Messaggi chiave

- **I cambiamenti della circolazione atmosferica e dei venti alla superficie del mare** hanno causato una riduzione dell'intensità di future mareggiate alle coste italiane con una diminuzione sia dei valori medi sia estremi (Lionello et al., 2007).
- Nella **regione Mediterranea** si registra una tendenza generale alla riduzione in autunno e primavera e alla diminuzione dei cicloni estremi in aprile ed agosto, ma un incremento a marzo (Lionello et al. 2010).
- Con riferimento alle **mareggiate estreme (storminess)**:
 - le previsioni di mareggiate estreme per il bacino del Mediterraneo non sono univoche: si prevede un generale incremento di tali eventi per tutta l'Europa, anche se alcune fonti parlano di una decremento della frequenza verso la parte orientale del Mediterraneo (Busuioc, 2001), ma anche di un incremento della storminess per parti dell'Adriatico, dell'Egeo e del Mare Nero (Guedes Soares, Albiach et al., 2002);
 - per quanto riguarda le tempeste e le mareggiate nel nord dell'Adriatico, i dati mostrano una grande variabilità inter-annuale, ciò suggerisce tempeste progressivamente più miti durante la seconda metà del XX (?) secolo (Lionello et al., 2010a). In futuro, le simulazioni di scenario (Lionello et al., 2003) suggeriscono una maggiore frequenza delle tempeste intense per lo scenario B2, ma non per lo scenario A2 (IPCC, 2007). Probabilmente, queste differenze non sono l'effetto dei cambiamenti climatici, ma della variabilità multidecennale del clima;
 - gli studi condotti sulle simulazioni di questi eventi estremi non forniscono un'evidente intensificazione né un'attenuazione delle tempeste marine, (Matulla et al, 2011;. Lionello et al., 2010a, Lionello et al., 2010b). Le differenze, tuttavia, tra il presente e il futuro, relative all'altezza d'onda significativa (Hs) sono piccole e comparabili con l'incertezza associata con eventi estremi. Pertanto, non vi è alcuna prova convincente che testimoni il verificarsi di tempeste di entità maggiori in scenari futuri né che le tempeste nel Nord Adriatico siano suscettibili ai cambiamenti climatici.
- Con riferimento al **livello relativo marino**:
 - **il livello relativo del mare negli ultimi 2000 anni** nelle aree tettonicamente stabili del Mediterraneo centrale è risalito di **circa 1,3/1,4 metri**. Di questo sollevamento solo 12 cm sono dovuti allo scioglimento dei ghiacciai, mentre la restante parte è stata causata dal riaggiustamento glacio-idro-isostatico (Lambeck et al., 2004²²). Tuttavia l'innalzamento di 12 cm è avvenuto solo

²² Lambeck K., Antonioli F., Purcell A., Silenzi S., (2004). Sea level change along the Italian coast for the past 10,000 yrs. Quaternary Science Reviews, 23, 1567-1598.

negli ultimi 100 anni come probabile conseguenza del progressivo riscaldamento globale;

- il Mediterraneo, a causa della complessa fisiografia, della presenza di condizioni meteorologiche peculiari, del bilancio idrogeologico negativo (dal mare evapora più acqua di quanta ne arriva dai fiumi) e delle anomalie di salinità, si comporta diversamente rispetto agli oceani: i dati mareografici, comparati con quelli globali, indicano un sollevamento inferiore negli ultimi 100 anni 1,1 contro 1,8 mm/anno;
 - **quasi l'80% di tutte le spiagge esistenti sono in erosione** a causa sia della risalita del livello del mare e dell'azione delle onde generate dal vento, sia degli usi non sostenibili nel territorio costiero e nell'entroterra, sia della riduzione dell'apporto solido dai fiumi (estese strategie di rimboschimento e cattura negli invasi di medio corso fluviale) con produzione di danni significativi.
- **I servizi ecosistemici nella zona costiera** sono particolarmente sensibili agli impatti climatici, con effetti che possono propagarsi "in cascata" da un servizio all'altro.
 - Per la gestione delle zone costiere **la valutazione dell'impatto antropico non climatico** non può prescindere dai trend climatici in corso.
 - Pur nella variabilità dei casi, le opere a difesa delle zone costiere presentano un elevato rapporto benefici/costi. Tale dato è ribadito sia da modelli ingegneristici su scala mondiale che da valutazioni sito-specifiche, sia per misure "hard" sia "soft". Gli alti benefici sono spesso giustificati dall'elevato valore turistico di molte aree costiere del Paese, suscettibili di produrre, se opportunamente tutelate, considerevoli flussi di reddito.

3.12. Turismo

I cambiamenti climatici hanno impatti diversi su diverse tipologie di attività turistiche. Vengono considerati gli impatti diretti e gli impatti indiretti. Gli impatti diretti riguardano il peso del clima tipico percepito delle varie destinazioni nelle scelte dei turisti. Gli impatti indiretti derivano dall'influenza sul benessere dei turisti delle mutate condizioni fisiche della destinazione e vengono sommariamente trattati nel capitolo, rimandando ai capitoli rilevanti in cui sono richiamate le ricadute indirette sul settore turistico.

Messaggi chiave

- L'Italia rappresenta una delle destinazioni preferite dal turismo internazionale. Occupa infatti **il quinto posto per numero di arrivi internazionali a livello mondiale**, dopo Francia, Stati Uniti, Cina e Spagna. Pur essendo ai primi posti della classifica, l'Italia ha però perso quote di mercato rispetto ad altri Paesi, dato che negli anni 2000 si trovava al quarto posto.

- Il turismo è però fortemente esposto alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici. Questo sia in termini diretti, perché lo svolgimento delle attività turistiche richiede favorevoli condizioni climatiche, sia in termini indiretti, perché le mutate condizioni fisiche delle destinazioni possono indirettamente diminuirne l'attrattività turistica.
- Le proiezioni degli impatti diretti dei cambiamenti climatici sul turismo in Italia concordano nell'indicare **una diminuzione dell'attrattività dell'Italia come destinazione internazionale**, che si tradurrà in una diminuzione in termini relativi delle presenze turistiche complessive rispetto ad un'ipotetica situazione di assenza dei cambiamenti climatici.
- **Tali impatti saranno diversificati tra le varie regioni italiane.** Quelle più plausibilmente colpite potrebbero essere, in ordine decrescente, Sicilia, Lazio, Toscana ed Umbria.
- **Il turismo invernale** dipende in maniera preponderante dalla presenza di un livello affidabile di neve. Le stime attuali prevedono **perdite elevate per l'Alto Adige mentre perdite relativamente più contenute avranno luogo in Friuli Venezia Giulia** per il minore peso economico del turismo invernale e in Valle d'Aosta, per la maggiore altitudine media degli impianti sciistici.
- Esiste un'ampia gamma di opzioni di adattamento per il settore turistico secondo l'ambito geografico di riferimento (montano, costiero o urbano) e del tipo di impatti (diretti o indiretti). Per gli impatti diretti, misure non tecniche come la variazione della stagione turistica e la diversificazione dell'offerta possono rivelarsi particolarmente efficaci.
- Per gli impatti indiretti soprattutto in ambito costiero, non sono state quasi mai attuate misure tecniche specifiche, ma viene in generale fatto riferimento alle misure di adattamento individuate per altri settori che direttamente e indirettamente interessano anche il settore turistico.
- Al momento non vi sono stime per i costi dell'adattamento, mentre stime di letteratura inerenti i costi degli impatti sul settore turistico **in Italia al 2050** indicano **perdite che variano dallo 0,25% all'1,05% del PIL.**

3.13. Insediamenti urbani

Gli insediamenti urbani ospitano la parte preponderante della popolazione italiana (94% al 2001) e sono nel contempo i maggiori responsabili e le principali "vittime" del cambiamento climatico. Essendo sistemi prevalentemente artificiali, la loro resilienza deve essere assicurata quasi esclusivamente dall'azione umana. Si tratta di una sfida inedita per il governo del territorio, dal momento che occorre coniugare interventi a breve termine con interventi che produrranno effetti sul medio e lungo periodo.

Messaggi chiave

- **Negli insediamenti urbani vive il 90% dei cittadini italiani;** le città, grandi e piccole, sono dunque una componente fondamentale per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici in quanto rappresentano luoghi di concentrazione della popolazione esposta agli impatti dei cambiamenti climatici.
- E' molto probabile che **la magnitudine, durata, frequenza e intensità delle ondate di calore** potrà aumentare in Italia, come già evidente dai dati osservativi degli ultimi decenni.
- E' molto probabile che in Italia **gli eventi estremi di precipitazione** potranno essere più intensi e concentrati in periodi brevi (anche a parità di precipitazioni complessive), come già evidente dai dati osservativi degli ultimi decenni. I cambiamenti climatici tendono ad accentuare criticità già presenti negli insediamenti urbani, e pertanto il tema dell'adattamento deve essere integrato in tutte le politiche e azioni di governo del territorio.
- Gli impatti attesi dei cambiamenti climatici negli insediamenti urbani sono molto diversificati: **impatti sulla salute e sulla qualità della vita** (in particolare delle fasce deboli della popolazione), **impatti sugli edifici, sulle infrastrutture idriche, energetiche e dei trasporti, sul patrimonio culturale** (a causa di frane, inondazioni e ondate di calore), **impatti sulla produzione e fornitura di energia**. Quindi per affrontare in maniera efficace tali impatti occorre il coordinamento di un network istituzionale molto ampio (multilevel governance).
- Gli impatti dei cambiamenti climatici variano molto come tipologia e intensità nelle **diverse situazioni locali**, e pertanto occorrerà fondare le strategie di adattamento urbano su dettagliati **climate resilience studies**, che valutino gli impatti attesi in ogni specifico contesto, la loro tipologia e la loro magnitudine, fornendo in tal modo elementi indispensabili per definire le priorità di azione e la ottimizzazione delle risorse economiche disponibili (Piani di Adattamento).
- E' fondamentale, nel definire le strategie di adattamento urbano, coinvolgere in maniera attiva i cittadini e privilegiare **gli interventi no regret**, ovvero gli interventi che – qualsiasi sia l'entità degli impatti attesi – pongano rimedio a criticità già presenti e apportino benefici socio-economici netti ed immediati ai cittadini al fine di aumentare la capacità adattiva.
- Pur scontando un quadro di studi e ricerche ancor oggi insufficiente, è ragionevole attendersi che i costi degli interventi di adattamento saranno minori dei costi della inazione; occorre considerare inoltre che alcune azioni di adattamento sono a costo zero o minimo (ad esempio quelle consistenti nel non esporre a rischi nuove opere, oppure nel predisporre misure di prevenzione non strutturali) ed altre consistono nel riorientamento di costi già sostenuti per la gestione urbana (riassetti idrici e fognari, verde urbano, manutenzioni delle reti, etc.)

3.14. Infrastruttura critica

3.14.1. Patrimonio culturale

La conoscenza dell'impatto dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale in Italia si basa, innanzi tutto, sull'identificazione dei parametri climatici prioritari che ne determinano il degrado sia in ambiente esterno (principalmente patrimonio architettonico, archeologico, etc.) che in ambiente interno (musei, chiese, ipogei, etc.). La valutazione della vulnerabilità e dei rischi cui il patrimonio culturale è soggetto, lo studio dei diversi materiali che costituiscono i beni diffusi sul territorio e le forme di degrado che li interessano - in relazione alle particolarità ambientali, alle caratteristiche del paesaggio, all'impatto antropico - costituiscono il tema prioritario nella messa a punto di strategie di protezione, controllo e prevenzione del danno per la conservazione del patrimonio culturale stesso.

Messaggi chiave

- Per le istituzioni pubbliche e private preposte alla gestione del patrimonio culturale il modo più efficace per rispondere all'impatto dei cambiamenti climatici è **integrare le necessarie misure nei piani di gestione esistenti o in corso di definizione.**
- Le seguenti azioni generali sono fortemente raccomandate:
 - diffusione delle conoscenze esistenti;
 - monitoraggio continuo;
 - manutenzione ordinaria;
 - valutazione delle priorità in relazione allo stato di conservazione dei manufatti;
 - valutazione dello stato di conservazione dei manufatti in relazione alle condizioni ambientali di conservazione rilevate;
 - valutazione delle priorità in risposta ai cambiamenti climatici;
 - raccolta di dati per supportare le decisioni sia a livello nazionale che regionale;
 - comprendere il contesto ambientale, economico e sociale del patrimonio culturale.
- Si sottolinea **l'importanza prioritaria degli interventi di manutenzione dei beni culturali rispetto agli interventi di restauro**, resi particolarmente necessari se si considera l'impatto dei cambiamenti climatici come fattore ulteriore di danno al patrimonio. E' quindi necessario promuovere anche **differenti strategie di finanziamento a lungo termine per la manutenzione**, in particolare:
 - correlando differenti risorse di finanziamento e di approcci finanziari;
 - riconoscendo nel settore assicurativo un valido alleato;
 - introducendo agevolazioni fiscali per la manutenzione;

- indirizzando risorse nella formazione su tecniche edilizie tradizionali e artigianali a complemento delle tecnologie avanzate per migliorare la nostra comprensione del patrimonio culturale in un periodo di cambiamento.

3.14.2. Trasporti e infrastrutture

Il settore dei trasporti è fondamentale per il funzionamento della società, poiché garantisce lo spostamento di persone, beni e servizi. I cambiamenti climatici avranno molti effetti su questo settore: le infrastrutture subiranno danni e conseguentemente la gestione dei sistemi di trasporto e la domanda di movimento saranno influenzate dal clima che cambia. Il legame tra i cambiamenti climatici e il settore dei trasporti può essere distinto in tre diversi aspetti di sensibilità: le **infrastrutture**, le **operazioni** di trasporto e la **domanda** di trasporto (Mills & Andrey, 2002²³).

Messaggi chiave

- **In Italia, allo stato attuale, non esiste ancora un riferimento univoco, specifico e completo che consenta di valutare gli effetti dei cambiamenti climatici sui trasporti.** Un esempio positivo a proposito di adattamento delle infrastrutture e dei trasporti è dato dal Piano di adattamento di Ancona (ACT, 2013²⁴).
- I cambiamenti climatici influenzeranno le infrastrutture di trasporto attraverso quattro tipi di fenomeni:
 1. **l'aumento delle temperature**, che comporta da una parte una maggiore vulnerabilità delle infrastrutture stradali (asfalto) e ferroviarie (binari) dovuta alla crescente frequenza di giorni caldi, dall'altra una loro minore vulnerabilità a causa di un calo della frequenza di giorni con basse temperature;
 2. **la variazione nelle precipitazioni**, che influenza negativamente la stabilità dei terreni e di conseguenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie localizzate in contesti instabili e che porta al rischio di allagamento delle infrastrutture sotterranee;
 3. **la variazione nel livello del mare**, che pone dei rischi per le infrastrutture stradali e ferroviarie localizzate sui litorali e per le infrastrutture portuali;
 4. **le alluvioni**, che hanno impatti sulle infrastrutture di trasporto che si trovano in prossimità dei corsi d'acqua.
- E' necessario aumentare le conoscenze in materia di **infrastrutture climate-proof**, e integrare questi concetti all'interno dei criteri di progettazione e di manutenzione delle opere.

²³ Mills, B. & Andrey, J. (2002), Climate Change and Transportation: Potential Interactions and Impacts. <http://climate.dot.gov/documents/workshop1002/mills.pdf>.

²⁴ Adapting to climate change in time (ACT) (2013), Piano di adattamento del comune di Ancona, ACT. Disponibile su: <http://www.actlife.eu/medias/260-actpianoadattamentoancona.pdf>.

- Le risposte ai cambiamenti climatici devono essere date, in primo luogo, privilegiando **l'ottimizzazione delle reti esistenti rispetto alla realizzazione di nuove e grandi opere** e effettuando **una valutazione ponderata degli standard di efficienza delle infrastrutture e della loro vulnerabilità ai cambiamenti climatici rispetto alla loro funzionalità**; questo consente, tra l'altro, di limitare il consumo di suolo non antropizzato.
- **L'adattamento del sistema infrastrutturale e dei trasporti** può trovare attuazione attraverso diversi strumenti di pianificazione della mobilità. A livello comunale esistono due possibili dispositivi: il piano urbano della mobilità (PUM) e il piano urbano del traffico (PUT). Ai livelli provinciale, regionale e nazionale svolgono questa funzione i piani di settore.
- E' necessario inoltre **aumentare la copertura assicurativa delle grandi infrastrutture di trasporto nei confronti del rischio di eventi estremi**, prevedendo un'**opportuna diffusione della risk- awareness** e introducendo **sistemi di assicurazione obbligatoria e di compensazione**.

3.14.3. Industrie e infrastrutture pericolose

Il settore industriale (con l'eccezione di quello energetico e dei settori grandi consumatori di risorse idriche) non è comunemente percepito come un settore economico particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici, essendo anzi prevalente la considerazione delle nuove opportunità che questi potranno offrire ad alcuni business (e.g. delle tecnologie ambientali, dei materiali di costruzione e per l'isolamento, etc.). Tuttavia i cambiamenti climatici comportano non solo opportunità ma anche rischi.

Messaggi chiave

- **La frequenza e l'intensità degli eventi meteorologici estremi**, con il loro corredo di fulminazioni, alluvioni e frane, sono destinate ad aumentare a causa dei cambiamenti climatici ed è quindi probabile, anche se al momento non stimabile quantitativamente a causa dell'indisponibilità di proiezioni affidabili, che gli impatti sulle infrastrutture (e.g. gasdotti, oleodotti, condotte trasportanti sostanze infiammabili o tossiche) e le attività industriali pericolose (ad es. stabilimenti a rischio di incidente rilevante e altre attività produttive che utilizzano processi e sostanze chimiche pericolosi) saranno sempre più significativi.
- **I gestori delle infrastrutture e degli impianti industriali pericolosi** devono essere consapevoli che i cambiamenti climatici possono costituire un rischio per la loro attività. I costi per l'adattamento possono essere significativi, ma i costi derivanti da una mancata considerazione dei rischi naturali ad essi associati può essere ben maggiore; gli investitori già adesso ricercano evidenze dell'adozione di misure di adattamento e le imprese devono pertanto includere le proiezioni di cambiamenti climatici nel risk management e nel ciclo degli investimenti.

- Tale consapevolezza deve essere ovviamente acquisita anche dagli altri **stakeholder**, a vario titolo coinvolti (decisori politici, amministratori, Autorità di controllo e preposte agli interventi di emergenza, popolazione interessata, etc.).
- Per quanto riguarda le **strategie di adattamento**, è necessario che, nel caso di nuove installazioni industriale ed infrastrutture a lunga vita media che comportano elevati investimenti, si tenga conto dei cambiamenti climatici a partire dalle fasi iniziali del progetto, attraverso l'utilizzo di opportuni criteri di progettazione e l'adozione di misure tecniche e gestionali specifiche. Questo vale, in particolare, per le opere e le installazioni soggette a VIA (Valutazione Impatto Ambientale), ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) ed alla normativa per la prevenzione degli incidenti rilevanti (Seveso), per le quali gli studi e le valutazioni *ex-ante* dovrebbero prendere obbligatoriamente in considerazione, come già avviene in alcuni Paesi europei, i mutamenti nelle condizioni climatiche di riferimento che potranno verificarsi nel periodo corrispondente alla vita media dell'opera ed essere aggiornati periodicamente per tenere conto dell'evoluzione dei fenomeni riconducibili ai cambiamenti climatici.
- Per le infrastrutture ed attività pericolose esistenti **l'adattamento all'incremento del rischio di inondazione o frane** deve partire dall'identificazione delle aree vulnerabili (a rischio di inondazioni, fulminazioni o frana) presenti sul territorio nazionale, come previsto dalle norme vigenti (e.g. D.lgs.49/2010 attuazione della Direttiva europea 2007/60); nelle aree più vulnerabili dovranno essere prioritariamente messe in atto specifiche misure di monitoraggio e verifica ed adottate specifiche misure impiantistiche e gestionali di adattamento e di difesa, secondo criteri ed indicazioni forniti dalle autorità competenti, ad integrazione di quelli esistenti.
- E' prevedibile che, in futuro, le informazioni climatiche acquisiranno un ruolo fondamentale, non solo nella gestione degli impianti industriali che possono essere messi in crisi dalle alterazioni dei cicli idrici (e.g. quelle provocate dalla carenza di precipitazioni), ma già a partire dalle scelte di localizzazione e di progettazione. Questo richiederà **lo sviluppo di scenari climatici su base regionale**, che permettano di tener conto dell'orografia, dell'uso dei suoli e delle isole di calore urbane. L'approccio modellistico a scala regionale non può comunque prescindere dalle **osservazioni storiche (di qualità) delle variabili meteorologiche** necessarie sul nostro territorio. A tal riguardo, sarebbe utile valorizzare il grande patrimonio di dati meteorologici disponibili, curandone l'aggiornamento, la qualità e la fruibilità.

3.15. Casi speciali

3.15.1. Area alpina e appenninica

In questo caso speciale si fornisce un quadro di sintesi delle conoscenze sulla valutazione delle implicazioni dei cambiamenti climatici nei diversi settori interessati nelle aree Alpine e Appenniniche del territorio nazionale, attraverso una sintetica analisi dei rischi e degli impatti, della vulnerabilità delle popolazioni, dei beni materiali e delle risorse naturali, oltre che sulla capacità di adattamento socio-economico e ambientale.

Messaggi chiave

- Nelle aree montane Italiane, e in particolare nell'arco Alpino, è stato riconosciuto che **gli effetti del cambiamento climatico saranno tre volte superiori** in grado di magnitudine rispetto alla media mondiale (OECD, 2007²⁵). Infatti **la crescita della temperatura atmosferica superficiale** è stato particolarmente elevato nell'area alpina con valori pari a **tre volte la media globale dell'emisfero Nord** (Alcamo, 2007²⁶).
- **Il regime delle precipitazioni** ha subito delle modifiche, consistenti in una tendenza alla diminuzione dei giorni piovosi e in un incremento degli eventi piovosi intensi.
- I principali modelli climatici prevedono per i prossimi decenni **un'intensificazione delle tendenze finora evidenziate**, che indurranno importanti effetti nelle caratteristiche climatiche, idrologiche, morfologiche e paesaggistiche delle parti alte dei bacini idrografici.
- Gli impatti dei cambiamenti climatici sulle aree montane possono essere riassunti nella **risalita in quota del limite di scioglimento dei suoli** finora permanentemente ghiacciati (o permafrost) nell'arco alpino, nell'**accelerazione del processo di ritiro dei ghiacciai**, in una **riduzione della copertura nevosa più marcata a bassa quota**, in un **incremento complessivo delle temperature** (di circa +1°C nella media annuale, e più accentuato nelle massime estive e minime invernali) e in una **variazione del regime delle precipitazioni** con variazioni stagionali molto marcate nelle parti alte dei bacini idrografici.
- **La significativa diminuzione delle precipitazioni estive e l'incremento delle precipitazioni invernali** (sempre più sotto forma di pioggia e non di neve) unitamente all'accelerarsi dei processi di scioglimento della criosfera, provocheranno modifiche significative nel regime idrologico montano, consistenti in una diminuzione del run-off estivo e soprattutto in un aumento considerevole

²⁵ OECD. (2007). Climate change in the European Alps. Adapting winter tourism and natural hazards management. ISBN. 92-64-031678-5.

²⁶ Alcamo, J.; Floerke, M.; Maerker, M., (2007). Future long-term changes in global water resources driven by socio-economic and climatic changes. Hydrological Sciences Journal.

del run-off invernale con conseguenze a livello di rischio idrogeologico (Lautenschlager et al., 2008²⁷) e di disponibilità futura delle risorse idriche (Weingartner et al., 2007²⁸).

- E' atteso anche **un incremento del rischio glaciale** in quanto aree finora sostanzialmente stabili diventeranno gradualmente più soggette a maggiore rischio di eventi quali crolli, frane e smottamenti.
- Gli impatti di cui sopra avvengono in sistemi caratterizzati non solo da un'alta importanza socio- economica ed ecologica a livello nazionale, ma anche da **un'elevata vulnerabilità a un ampio spettro di pericoli naturali e a una crescente pressione demografica e ambientale**. La stesura di specifiche strategie e misure di adattamento per le aree montane, volte a ridurre la loro vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti climatici e ad aumentare la loro resilienza di fronte alle implicazioni che ne derivano, è perciò di fondamentale importanza per adattare questi ambienti alle nuove sfide del mutamento del clima.
- Le condizioni attese prodotte dal cambiamento climatico nell'area alpina e prealpina sopra riportate, avranno influenza anche sulla qualità dell'aria - ossia sugli inquinanti locali - non solo nell'area descritta ma anche nell'intero bacino padano a causa delle strette connessioni e dell'influenza della meteorologia sulle capacità di rimescolamento (o, al contrario, di stagnazione) delle masse d'aria in pianura e nelle fasce maggiormente urbanizzate del bacino del Po.
- Il tema relativo alle strette correlazioni tra cambiamento climatico e qualità dell'aria locale, sempre più evidente e presente nei Rapporti IPCC, comporta l'opportunità di approfondire sempre più le sinergie tra le politiche relative alla qualità dell'aria e quelle relative al cambiamento climatico (sia in termini di adattamento che di mitigazione).

3.15.2. Distretto idrografico padano

Gli impatti sulle risorse idriche e quindi sui bacini o distretti idrografici, provocati o amplificati dalla variazione della disponibilità idrica e dalla frequenza ed intensità degli eventi estremi meteorologici, sono tra gli impatti più severi indotti dai cambiamenti climatici a livello nazionale. Quindi è essenziale esaminare l'impronta dei cambiamenti climatici all'interno dei singoli bacini o distretti idrografici. Queste entità rappresentano le dimensioni fisico-istituzionali più adeguate per la difesa del suolo e per garantire l'equilibrio tra i diversi usi delle risorse idriche. La quantità idrica disponibile e la sua qualità sono limiti intrinseci alla crescita economica e sociale. Gli effetti dei cambiamenti

²⁷ Lautenschlager, M.; Keuler, K.; Wunram, C.; Keup-Thiel, E.; Schubert, M.; Will, A.; Rockel, B. and Boehm, U., (2008). Climate simulation with CLM, climate of the 20th century, data stream 3: European region MPIM/MaD. World Data Center for Climate.

²⁸ Weingartner, R.; Viviroli, D. and Schädler, B., (2007). Water resources in mountain regions: A methodological approach to assess the water balance in a highland-lowland system. Hydrological. Processes 21, pp. 578-585.

climatici sui bacini o distretti idrografici devono perciò essere interpretati in termini di rischio e vincolo all'approvvigionamento idrico, tenendo opportunamente conto delle dinamiche di cambiamento dovuto a trasformazioni economiche, sociali e ambientali del territorio compreso nei confini fluviali. La scelta di individuare il "Distretto idrografico Padano" come caso speciale è motivato dalla sua importanza in Italia in termini geografici, economici, sociali e politici.

Messaggi chiave

- **Il Distretto Idrografico del fiume Po, il più importante in Italia sia in termini geografici, che economici, sociali e politici è estremamente vulnerabile alle variazioni indotte dai cambiamenti climatici, nonostante l'abbondanza delle risorse idriche.** I cambiamenti climatici potrebbero provocare nel suddetto Distretto Idrografico **un notevole aumento della temperatura media (da +2 a +4 °C nel 2100)** e indurre **una diminuzione delle precipitazioni medie annuali (fino a - 20 %)** variando anche la loro distribuzione temporale. Lo studio delle serie storiche nel bacino conferma questa tendenza.
- La **produzione energetica** e il **settore agricolo** potrebbero subire gravi danni a causa di condizioni prolungate di scarsità idrica. Le **alterazioni del regime idrogeologico** potrebbero indurre gravi rischi (alluvioni, frane, ecc.) sia per le aree urbane sia per quelle produttive. La governance di tutela e pianificazione delle risorse idriche nel Distretto Idrografico del fiume Po è articolata e complessa, in quanto si configura come multilevel governance su un sistema idrico unitario. Spesso tali caratteristiche costituiscono un ostacolo alla gestione efficiente della risorsa idrica.
- In questo contesto, la strategia di adattamento nazionale ai cambiamenti climatici nel DIP dovrebbe sostenere le seguenti azioni:
 - **consolidamento della governance** - a) attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque (Water Framework Directive - WFD 2000/60/CE, Parlamento Europeo, Consiglio dell'Unione Europea, 2000) riguardo alla suddivisione delle competenze idriche nel distretto; b) aggiornamento delle concessioni di prelievo in base ai fabbisogni e alla disponibilità idrica; c) sviluppo di un'adeguata capacità di autofinanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino, anche attraverso strumenti economici; d) coordinamento degli strumenti di pianificazione attraverso i Piani di gestione dei distretti idrografici; e) potenziamento della partecipazione nella gestione della risorsa idrica, attraverso l'istituzione del Comitato permanente degli utenti o Parlamento dell'acqua; f) rafforzamento organizzativo degli enti preposti alla gestione e al controllo;
 - **sviluppo degli strumenti gestionali della risorsa idrica**, quali: a) bilanci idrici di bacino, ai fini della verifica dei fabbisogni attuali e futuri; b)

- monitoraggio e modellistica quali – quantitativa delle acque, ai fini del controllo e dello sviluppo di previsioni e proiezioni di disponibilità;
- **introduzione del concetto di efficienza nell'uso della risorsa**, attraverso: a) lo sviluppo di linee guida, quali ad esempio standard per i sistemi tecnologici e di distribuzione; b) l'utilizzo di strumenti economici, quali la revisione delle tariffe idriche, la riforma dei canoni di prelievo e delle concessioni, l'abolizione delle tariffe forfettarie; c) l'integrazione delle reti di distribuzione e l'introduzione di meccanismi di scambio e trasferimento temporaneo dei diritti al prelievo;
 - **rafforzamento della resilienza agli eventi estremi**, attraverso: a) la considerazione degli scenari di adattamento ai cambiamenti climatici nella pianificazione delle risorse idriche; b) l'introduzione dei piani per la gestione dell'emergenza idrica; c) il potenziamento dei servizi nei casi di piena e magra; e) lo sviluppo di meccanismi di redistribuzione del rischio, come i fondi di solidarietà e gli strumenti assicurativi.

4. Settori d'azione e aspetti intersettoriali

4.1. Settori e micro-settori d'azione identificati in Italia

Le aree d'azione per la Strategia sono state selezionate ed esaminate secondo un approccio settoriale che ha considerato la loro rilevanza socio-economica e ambientale e la loro vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti climatici.

I settori e micro-settori identificati sono illustrati nella tabella seguente (Tab.1).

In aggiunta ad essi, sono stati presi in considerazione **due casi speciali nazionali**: l'area alpina e appenninica e il distretto idrografico del fiume Po, per la rilevanza a livello nazionale che rivestono in termini di impatti sui sistemi ambientali, sul territorio, e sull'economia.

Settore	Micro-settore
Risorse idriche (quantità e qualità)	
Desertificazione, degrado del territorio e siccità	
Dissesto idrogeologico	
Biodiversità ed ecosistemi	Ecosistemi terrestri
	Ecosistemi marini
	Ecosistemi di acque interne e di transizione
Foreste	
Agricoltura, acquacoltura e pesca	Agricoltura e produzione alimentare
	Pesca marittima
	Acquacoltura
Zone costiere	
Turismo	
Salute (rischi e impatti dei cambiamenti climatici, determinanti ambientali e meteo-climatiche)	
Insedimenti urbani	
Infrastruttura critica	Patrimonio culturale
	Trasporti e infrastrutture
	Industrie pericolose
Energia (produzione e consumo)	
Casi speciali	Area alpina e appenninica (aree montane)
	Distretto idrografico del fiume Po

Tabella 1: Settori e micro-settori d'azione per l'adattamento in Italia.

Le azioni e le misure settoriali di adattamento individuate sono quelle considerate più urgenti e potenzialmente

più efficaci al fine di rafforzare la capacità dei sistemi vulnerabili di affrontare i rischi addizionali che i cambiamenti

climatici comporteranno, e al contempo promuovere la resilienza.

Tali azioni e misure di adattamento, elencate nell'Allegato 3: "Proposte d'azione", fanno parte di un *portfolio* che dovrà poi essere più attentamente valutato attraverso Piano/i di Azione mediante opportuni criteri ed a seconda dei casi.

In particolare, le azioni individuate nella tabella "Azioni di tipo trasversale – Soft/Verdi" sono azioni che devono essere prese in considerazione in via prioritaria visto il beneficio che portano a più settori contemporaneamente e che non è richiesto un particolare impegno finanziario per una loro attuazione.

In particolare, le azioni individuate nella tabella "Azioni di tipo trasversale – Soft/Grigie" sono azioni che possono essere prese in considerazione in via prioritaria visto il beneficio che portano a più settori contemporaneamente e che non è richiesto un particolare impegno finanziario per una loro attuazione. Dal punto di vista *ambientale* andranno quindi favorite misure con effetti positivi sull'ambiente e sui servizi degli ecosistemi e misure che favoriscono ed utilizzano i processi naturali. In termini *economici* dovranno essere favorite le misure con il migliore rapporto costi-benefici (intendendosi per costi e benefici non soltanto quelli di natura economica)

le cosiddette misure *win-win* (misure che permettono di conseguire benefici sia nell'ambito dell'adattamento sia in altri contesti – ad es. mitigazione dei cambiamenti climatici o riduzione dell'inquinamento ambientale), le misure *no-regret* (misure che permettono di conseguire benefici indipendentemente dall'entità dei cambiamenti climatici). Riguardo agli aspetti *sociali* dovranno essere considerate prioritarie le misure che non penalizzino alcun gruppo sociale, che garantiscano effetti positivi sulla salute e il benessere umano e che siano finalizzate a promuovere la coesione sociale.

Si può affermare che le misure di adattamento possono, in ogni caso, essere considerate non come un costo ma come un investimento.

I tempi e modi di internalizzazione delle tematiche di Adattamento ai Cambiamenti Climatici all'interno di Piani e Programmi settoriali nazionali, distrettuali, regionali e locali dovranno essere coerenti con la presente Strategia.

I Piani di Gestione dei distretti idrografici costituiscono strumento di coordinamento anche della Pianificazione e Programmazione a qualunque livello di governo del territorio per gli aspetti che incidono direttamente o indirettamente sull'acqua.

4.2. Aspetti Intersettoriali

4.2.1. Il monitoraggio del clima

Uno degli elementi che devono essere verificati e garantiti nel tempo per poter

definire e attuare una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici

è costituito dalle capacità di monitoraggio del clima e delle sue variazioni sul territorio. Infatti, se le cause determinanti dei cambiamenti climatici sono prevalentemente a scala globale, l'entità e il modo in cui si manifestano tali cambiamenti e i relativi impatti nei diversi settori, sono tipici della scala locale. Pertanto, ci si adatta ai cambiamenti climatici anzitutto conoscendo come e dove sta cambiando e cambierà il clima sul territorio.

Se le proiezioni del clima futuro si basano fondamentalmente sull'impiego dei modelli numerici, quelle sul clima degli ultimi decenni e sulle tendenze in corso si fondano sul monitoraggio delle variabili climatiche. Le osservazioni sono inoltre necessarie per validare i modelli climatici e, attraverso l'uso di modelli empirico-statistici, sono utili a migliorare le proiezioni future alla scala locale.

Attualmente il monitoraggio delle variabili meteo-climatiche è organizzato e tarato prevalentemente ai fini delle previsioni meteorologiche. Le previsioni a breve e brevissimo termine (*nowcasting*), che si avvalgono dei sistemi di assimilazione dati e dei modelli numerici ad alta risoluzione più avanzati, sono alla base dei sistemi di allerta (*early warning*) finalizzati a limitare le conseguenze di eventi meteorologici estremi. In questo senso, un monitoraggio efficiente in tempo reale contribuisce di per sé a dare risposte più efficaci alle problematiche di adattamento ai cambiamenti climatici, poste dall'intensificazione o dalla maggiore frequenza di eventi estremi.

Per studiare e valutare i cambiamenti climatici, sono essenziali anche altri requisiti che riguardano le serie di

osservazioni disponibili: la durata, i controlli di qualità, la continuità temporale, la distribuzione e la densità spaziale, l'omogeneità e la confrontabilità delle serie di dati e la disponibilità e regolarità del loro aggiornamento. Solo disponendo di questo tipo di informazioni è possibile stimare le variazioni nel tempo e le tendenze in corso sia dei valori medi che degli estremi delle variabili climatiche (come, ad esempio, le onde di calore o le precipitazioni intense).

Alcuni dei requisiti sopra elencati risultano oggettivamente deboli o non soddisfatti, pur in una situazione di ricchezza e varietà delle reti osservative operanti in Italia che vede per le sole variabili meteo-climatiche le seguenti reti: la rete del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica; le reti idrometeorologiche di Protezione Civile; le reti agrometeorologiche (regionali e nazionale); le reti di alcuni servizi meteorologici regionali. Le esigenze conoscitive del clima e delle sue variazioni impongono requisiti diversi da quelli della meteorologia e delle applicazioni in tempo reale, come quelle di protezione civile. Una "rete climatica nazionale" deve anzitutto includere le stazioni di misura per le quali si dispone di (o si possono recuperare) lunghe e continue serie temporali di dati e deve garantire l'esercizio e la continuità delle osservazioni nel futuro. Essa deve anche includere tutte le stazioni di misura necessarie e sufficienti a garantire l'omogeneità della distribuzione spaziale e la densità adeguata alla rappresentazione delle variabili climatiche sul territorio nazionale, anche

in funzione delle analisi richieste e prodotte a livello europeo. Fermo restando che la qualità e i controlli di validità dei dati originali devono rimanere sotto la titolarità dei soggetti che gestiscono le reti per i propri fini istituzionali, devono essere assicurati la disponibilità dei dati, la solidità e l'uniformità dei metodi di calcolo delle statistiche climatiche e l'elaborazione e l'aggiornamento costante degli indicatori di variazione e di tendenza del clima attraverso l'applicazione di metodi rigorosi di scelta, analisi e omogeneizzazione delle serie temporali. Gli obiettivi di migliorare la risoluzione temporale, la frequenza e la tempestività di aggiornamento pongono inevitabilmente la necessità di poter disporre delle serie di dati provenienti da diverse fonti con modalità tali da consentire il calcolo e l'utilizzo degli indicatori climatici con procedure semi-automatiche e relativamente semplici e rapide. E' questo uno degli obiettivi che persegue da alcuni anni il sistema di raccolta, elaborazione e diffusione di indicatori climatici SCIA²⁹, realizzato dall'ISPRA con la collaborazione degli organismi titolari di diverse reti di monitoraggio meteorologico in Italia.

In definitiva, anche in considerazione della valenza prolungata nel tempo di una Strategia Nazionale di Adattamento e quindi della necessità di verificare e rimodulare periodicamente le azioni di adattamento, **la riorganizzazione e il sostenimento del monitoraggio climatico in Italia** devono essere considerati parte integrante della

Strategia stessa. Questo dovrebbe essere garantito da **un servizio climatico nazionale (o da una rete di servizi climatici nazionali)** che abbia tra i suoi compiti fondamentali quello di rendere disponibili e utilizzabili da diverse categorie di utenti dati, informazioni, prodotti di climatologia operativa e stime di impatti fisici e settoriali, utili o necessari alle valutazioni e alle politiche di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Tali obiettivi sono coerenti con le iniziative e i programmi avviati di recente sia a livello globale con il programma GFCS (*Global Framework for Climate Services*)³⁰ dell'OMM³¹, e con la *Climate Service Partnership* dell'IRI (*International Research Institute*)³², sia a livello europeo con il *Copernicus Climate Change Service* della Commissione Europea, il JPI CLIMATE (*Joint Programming Initiative on Climate*)³³ e la piattaforma Climate-KIC (*Knowledge Innovation Community*).³⁴

²⁹ SCIA: www.scia.isprambiente.it

³⁰ GFCS: www.gfcs-climate.org

³¹ The Global Framework for Climate Services – Summary of the Draft Implementation Plan - http://gfcs.wmo.int/docs/GFCS_IP_EN.pdf

³² IRI: <http://www.climate-services.org/content/what-are-climate-services>

³³ JPI CLIMATE: <http://www.jpi-climate.eu/home>

³⁴ Climate-KIC: <http://www.climate-kic.org>

4.2.2. Il monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici

In Italia la disponibilità di sistemi osservativi funzionali al monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici, nonché la consistenza spazio-temporale delle serie storiche, varia a seconda della tipologia dei fenomeni e dei settori considerati. In alcuni casi i sistemi di monitoraggio esistenti consentono già oggi di disporre di serie storiche sufficientemente lunghe ed omogenee (ad es. monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici su alcuni ghiacciai alpini), ma, nella maggioranza dei casi, si rileva la carenza di sistemi di monitoraggio adeguati che possano garantire osservazioni consistenti ed omogenee nello spazio e nel tempo. In questo secondo caso sono chiamati in causa quasi tutti i settori analizzati nel presente documento.

Con il manifestarsi dei cambiamenti climatici e delle relative conseguenze sul territorio, che potranno dare origine a nuove problematiche, nonché esacerbare fenomeni già esistenti, la comunità scientifica sarà chiamata ad affrontare sfide che richiederanno nuovi elementi di supporto alle decisioni, pur in presenza di ampi margini di incertezza. Tale aumentata esigenza conoscitiva richiede capacità di prognosi e di monitoraggio assai più ampie di quelle attuali: ciò impone, innanzitutto, la necessità di adeguare, migliorare o rinnovare gli attuali sistemi di osservazione in funzione delle necessità emergenti e delle implicazioni climatiche, al fine di poter caratterizzare tempestivamente ed opportunamente i rischi e gli eventuali

benefici associati ai cambiamenti climatici e di definire la vulnerabilità dei sistemi socio-economici e degli ecosistemi naturali. Una buona comprensione dei fenomeni è, infatti, alla base di ogni azione finalizzata a ridurre la vulnerabilità del territorio e a contrastare gli effetti dannosi dei cambiamenti climatici, evitando che le misure di adattamento vengano attuate troppo tardi o in maniera errata con conseguenti danni e costi inutili.

Elemento essenziale di una efficace Strategia di Adattamento è, pertanto, **un insieme di sistemi di monitoraggio**, che sia in grado di fornire in modo regolare, continuo, omogeneo e duraturo nel tempo i dati necessari al fine di:

- rilevare le risposte nello spazio e nel tempo dei sistemi ambientali e dei settori socio-economici ai cambiamenti climatici;
- identificare l'esistenza di eventuali tendenze in atto ed anticipare eventuali evoluzioni future;
- individuare le situazioni di maggior vulnerabilità e rischio;
- identificare le lacune conoscitive in merito agli impatti dei cambiamenti climatici, anche al fine di distinguere ciò che è direttamente imputabile ai cambiamenti climatici da quanto, invece, possa derivare da variazioni ambientali o antropiche di altro tipo.

Obiettivo finale del monitoraggio è quello di ottimizzare la diagnosi precoce necessaria alla definizione delle misure di adattamento più opportune. Il

monitoraggio degli impatti assume altresì un carattere strategico quando si renda necessario monitorare i progressi raggiunti rispetto a determinati obiettivi e valutare l'efficacia degli interventi.

In stretta relazione con la ricerca scientifica, i sistemi di osservazione rispondono inoltre anche alla finalità di fornire al pubblico ed ai decisori politici un'informazione scientificamente fondata.

Esigenze conoscitive di tale complessità impongono la necessità di definire alcune azioni prioritarie, che consentano di superare le debolezze degli attuali sistemi di monitoraggio e di mettere a punto una più adeguata capacità di osservazione dei fenomeni in atto.

Si tratta, innanzitutto, di promuovere **il rafforzamento ed il consolidamento della capacità di osservazione e allerta precoce**, in funzione delle necessità conoscitive via via emergenti e delle incertezze che ancora oggi sussistono in numerosi ambiti. In tal senso, oltre ad un indispensabile rafforzamento della ricerca relativa agli impatti ed alle vulnerabilità ai cambiamenti climatici, appare necessario consolidare l'azione di monitoraggio già esistente oggi sul territorio, attraverso reti di rilevamento più capillari, un censimento delle situazioni che nel passato hanno rivelato aspetti di criticità, una solida copertura temporale, al fine di assicurare una base conoscitiva continua e consistente e mantenerla sul lungo termine.

Il rafforzamento della capacità di monitoraggio dovrà coniugarsi, contemporaneamente, con un'azione indirizzata ad **assicurare l'armonizzazione, l'omogeneizzazione e**

la condivisione di terminologie e metodi di elaborazione e calcolo, nonché iniziative volte allo scambio di esperienze e buone pratiche a livello nazionale ed internazionale.

Tutto ciò dovrà essere finalizzato alla messa a punto ed all'aggiornamento di un opportuno **set di indicatori per il monitoraggio degli impatti e della vulnerabilità dei cambiamenti climatici a scala nazionale**. Se gli indicatori sui cambiamenti climatici hanno l'obiettivo di favorire la comprensione dei cambiamenti del clima nel tempo, dovuti sia ad una variabilità naturale che all'attività umana, quelli relativi ad impatti e vulnerabilità mirano a valutarne le conseguenze e determinare la capacità dei sistemi ambientali e dei settori socio-economici di far fronte ad essi. Sebbene il confronto scientifico a livello internazionale in merito a quale sia il set più idoneo di indicatori per il monitoraggio sia tutt'altro che definito, è esigenza condivisa dai paesi europei, e non solo, quella di disporre di indicatori quantitativi a livello nazionale e sub-nazionale (EEA, 2012), come strumenti indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di monitoraggio quali quelli sopra menzionati.

Il sistema delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente potrebbe essere investito per norma della valutazione integrata di indicatori per la stima degli impatti, per misurare l'efficacia di misure di adattamento e mitigazione.

Solo migliorando la conoscenza dei fenomeni sarà possibile migliorare la capacità di far fronte agli impatti dei cambiamenti climatici, attuando misure appropriate, tempestive ed efficaci.

4.2.3. Il sistema nazionale della ricerca scientifica in Italia sul clima, impatti, vulnerabilità e adattamento ai cambiamenti climatici

La ricerca scientifica rappresenta la base fondamentale per l'elaborazione e l'attuazione di efficaci azioni di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il sistema nazionale di ricerca sul clima, cambiamenti climatici, impatti e vulnerabilità coinvolge un numero esteso di enti di ricerca (pubblici e privati) e università. La ricerca scientifica nazionale copre diversi temi, come i modelli climatici, le valutazioni di impatti e le tecnologie necessarie per l'adattamento. Le osservazioni climatiche, prendendo come riferimento le *Essential Climate Variables (ECV)* definite nell'ambito del programma *GCOS (Global Climate Observing Systems)* del OMM (*Organizzazione meteorologica mondiale - World Meteorological Organization*), in Italia derivano in sia da attività di servizio (per gran parte delle variabili atmosferiche dalle reti di osservazione meteo-climatica) che da programmi di ricerca.

Il principale sostegno finanziario alla ricerca climatica è fornito dal *FISR (Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca)*³⁵, che è finalizzato al finanziamento di attività specifiche di particolare rilevanza strategica. Il FISR ha supportato

l'elaborazione dei vari *PNR (Programmi Nazionali della Ricerca)* seguendo le *Linee Guida per la Politica Scientifica e Tecnologica del Governo*³⁶. Mediante il FISR 2001 il *Programma Strategico Sviluppo Sostenibile e Cambiamenti Climatici* è stato cofinanziato e varie importanti attività sono state svolte. Il FISR è stato finanziato da vari ministeri: Ministero dell'Economia e delle Finanze, MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Questo *Programma Strategico Sviluppo Sostenibile e Cambiamenti Climatici* ha sostenuto la ricerca climatica in vari aspetti e in particolare in:

- osservazioni climatiche e modellistica;
- valutazioni delle vulnerabilità ai cambiamenti climatici;
- impatti socio-economici dei cambiamenti climatici su alcuni settori chiave (energia, industria, assicurazioni, trasporti, turismo, degradazione del suolo, ecosistemi acquatici, biodiversità salute umana, insediamenti urbani, biologia marina, foreste e agricoltura);
- zone costiere.

³⁵ FISR 2001: Decreto Interministeriale, 17 dicembre 2002 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2003 n.10) <http://attiministeriali.miur.it/anno-2002/dicembre/di-17122002.aspx>.

³⁶ Approvate il 19 aprile 2002 dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)

Nel contesto di questo programma è stato istituito e finanziato per i primi anni il CMCC (*Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici*). Il CMCC è un consorzio d'istituzioni già presenti nel Paese dedicato alla ricerca innovativa su vari temi dei cambiamenti climatici di rilevanza strategica nazionale e sovranazionale (in particolare sull'area mediterranea).

Gli investimenti nazionali per la ricerca climatica sono continuati nei vari PNR fino al recente *PNR 2011-2013*³⁷. Quest'ultimo ha avuto un approccio innovativo rispetto a quelli passati: ha accolto le indicazioni della comunicazione della CE sulla *Flagship Initiative "Innovation Union"*³⁸. Il PNR 2011-2013 è stato attuato attraverso programmi nazionali di finanziamento promossi e gestiti dal MIUR³⁹:

- *FOE (Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca)* per finanziare la copertura delle spese e delle attività degli enti e delle istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal MIUR. Una parte del fondo (non superiore all'8% del totale) è stata destinata ai cosiddetti "progetti bandiera", progetti di interesse specifico attraverso cui si orienta il

sistema della ricerca nei settori più strategici per lo sviluppo del paese.

- *FIRB (Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base)* per finanziare progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale; progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; proposte per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.
- *FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca)* per finanziare la ricerca industriale, lo sviluppo precompetitivo e la formazione.
- *PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale)* - progetti di ricerca liberamente proposti dalle università e promuovere e sviluppare azioni di sistema, favorendo le interazioni tra i diversi soggetti del sistema nazionale di ricerca pubblico e tra essi e gli altri organismi di ricerca pubblici e privati, nazionali o internazionali
- *PON (Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013)* (finanziato dal *Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR* e da risorse nazionali) per finanziare il mondo della ricerca e l'innovazione del tessuto imprenditoriale nelle regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) al fine di garantirne uno sviluppo omogeneo con le altre regioni d'Europa.

Infine il PNR 2011-2013 ha avuto tra i suoi obiettivi anche

³⁷Approvato dal CIPE il 23 marzo 2011, Delibera N.2/2011 (http://www.miur.it/Documenti/ricerca/pnr_2011_2013/PNR_2011-2013_23_MAR_2011_web.pdf).

³⁸ La "Flagship Initiative "Innovation Union" delinea in 34 punti la strategia europea per uscire dalla crisi globale e sostenere una "crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva", in altre parole per rispondere a quelle "Major Societal Challenges" su cui si baserà il futuro della programmazione europea della Ricerca, ed essenzialmente definite quali "sicurezza alimentare, salute umana ed ambientale, cambiamenti climatici e sicurezza energetica".

³⁹ Research Italy: <https://www.researchitaly.it/fare/finanziamenti/programmi/>

l'internazionalizzazione della ricerca nazionale (*Strategia per l'Internazionalizzazione della Ricerca Italiana - SIRI*) al fine di assicurare la necessaria

coerenza delle priorità nazionali con quelle europee

I principali organismi istituzionali di finanziamento per la scienza climatica in Italia

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - <http://www.miur.it/>.
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - <http://www.minambiente.it>
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) - <http://www.politicheagricole.it/>.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - <http://www.mef.gov.it/>.
- Ministero degli Affari Esteri (MAE) - <http://www.esteri.it/>

4.2.4. Stato della ricerca scientifica climatica in Italia

Rilevanti progetti nazionali riguardanti gli impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici sono stati finanziati tramite questi schemi di finanziamento⁴⁰. Tra i recenti progetti i più rilevanti sono i seguenti:

- *AgroScenari (Scenari di adattamento dell'agricoltura italiana ai cambiamenti climatici)*⁴¹ - finanziato dal MIPAAF;
- *CLIMAGRI (Cambiamenti Climatici e Agricoltura)*⁴² - finanziato dal MIPAAF;
- *CLIMESCO (Evoluzione dei sistemi colturali a seguito dei cambiamenti climatici)*⁴³ - finanziato da MATTM, MIUR, MIPAAF, e MEF mediante il FISR 2001;
- *Dinamica dei sistemi morfoclimatici in risposta ai cambiamenti globali e rischi*

*geomorfologici indotti*⁴⁴ - finanziato dal MIUR-PRIN 2010-2011;

- *Effetti del clima su popolazioni di specie-modello di fauna omeoterma: sviluppo di modelli predittivi legati ai cambiamenti climatici*⁴⁵ - finanziato dal MIUR;
- *IC-FAR (Valutazione dell'incertezza associata alle previsioni di impatto dei cambiamenti climatici sui sistemi colturali erbacei italiani, attraverso osservazioni di lunga durata e modelli matematici di sistema colturale, a supporto di strategie di adattamento)*⁴⁶ - finanziato dal MIUR-PRIN 2010-2011;
- *Metodologie innovative per la gestione delle risorse idriche in scenari di*

⁴⁰ Per dettagli consultare la Tabella 8.1 del capitolo 8 □ Research and systematic observations □ della *Sixth National Communication under the UN Framework Convention on Climate Change □ Italy*) - http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom/application/pdf/ita_nc6_rev.pdf

⁴¹ Agroscenari: <http://www.agroscenari.it/>

⁴² Climagri: <http://climagri.entecra.it/presentazione.htm>

⁴³ Climesco: <http://climesco.entecra.it/>

⁴⁴ Dinamica dei sistemi morfoclimatici in risposta ai cambiamenti globali e rischi geomorfologici indotti: <http://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2010AYKTAB>

⁴⁵ Effetti del clima su popolazioni di specie-modello di fauna omeoterma: sviluppo di modelli predittivi legati ai cambiamenti climatici: <http://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=20108TZKHC&testo=clima>

⁴⁶ IC-FAR: <http://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2010FRE7J4&testo=clima>

*incertezza idro-climatica*⁴⁷ - finanziato dal MIUR-PRIN 2010-2011;

- *NextData (Un sistema nazionale per la raccolta, conservazione, accessibilità e diffusione dei dati ambientali e climatici in aree montane e marine)*⁴⁸ – finanziato dal MIUR-PNR 2011-2013 “Progetto di interesse”;
- *Ritmare (Ricerca italiana per il mare)*⁴⁹ – finanziato è uno dei Progetti Bandiera del Programma Nazionale della Ricerca finanziato dal MIUR-PNR 2011-2013;
- *TreeCity (Progettare la città verde nell’era del cambiamento globale: funzioni degli alberi urbani e loro adattabilità nelle future condizioni climatiche)* – finanziato dal MIUR-PRIN 2010-2011.

⁴⁷ Metodologie innovative per la gestione delle risorse idriche in scenari di incertezza idro-climatica: <http://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2010|HF437&testo=clima>

⁴⁸ NextData: <http://www.nextdataproyect.it/?q=it>

⁴⁹ Ritmare: <http://www.ritmare.it/>

Il progetto Agrosценari e il progetto NextData

Agrosценari:

Il progetto Agrosценari è stato lanciato dal MIPAAF nel 2008 per 5 anni con un budget di 8.225.542 Euro¹ ed è coordinato dal *Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA)* e ha come partecipanti vari istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), l'Università di Sassari, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Università della Tuscia, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Servizio Idrometeorologico (ARPA-SIMC). L'obiettivo è l'individuazione e la valutazione della sostenibilità, delle modalità di adattamento ai cambiamenti climatici di alcuni principali sistemi produttivi dell'agricoltura italiana, quali la viticoltura, l'olivicoltura, la cerealicoltura nelle zone collinari dell'Italia Centro-Meridionale, l'orticoltura intensiva in zone irrigue dell'Italia Centro-Meridionale, la cerealicoltura per fini zootecnici nella Pianura Padana, la frutticoltura intensiva nella Pianura Padana sud-orientale. Nel 2013 il progetto è stato esteso fino al 31 dicembre 2014.

NextData:

Il progetto NextData è stato finanziato dal MIUR tramite il PNR 2011-2013 e le sue attività sono iniziate nel 2012 e termineranno nel 2015. Il progetto è coordinato dall'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR) e include come partecipanti: vari istituti del CNR, il CIMA, il CINECA, il CMCC, l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Abdus Salam International Center for Theoretical Physics (ICTP), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'Università di Milano Bicocca, l'Università di Torino, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA-VDA), il Comitato Glaciologico Italiano (CGI) ed il Parco Nazionale del Gran Paradiso (PNGP). Il progetto ha come obiettivo l'implementazione di reti di misura in aree remote montane e marine e lo sviluppo di efficienti portali di accesso dati (dati meteorologici e di composizione dell'atmosfera, dati paleoclimatici, dati di biodiversità e del ciclo idrologico, rianalisi marine e proiezioni dei modelli climatici). Nuovi dati sulla variabilità climatica negli ultimi secoli e proiezioni future per le Alpi, la regione dell'Himalaya-Karakorum, l'area mediterranea e altre regioni di interesse saranno resi disponibili durante questo progetto. Gli studi pilota permetteranno di ottenere stime quantitative sulla disponibilità di risorse idriche e sugli effetti degli aerosol atmosferici sull'ambiente montano, oltre a valutazioni sugli impatti dei cambiamenti climatici su ecosistemi, salute e società nelle regioni d'alta quota. Nextdata è strutturato nei seguenti sottoprogetti: **Sottoprogetto 1: Sistema osservativo integrato per il monitoraggio dell'ambiente e del clima, Sottoprogetto 2: Sistema di archivi digitali, climatici e ambientali di lungo periodo e studi pilota di utilizzo dei dati.**

Il sistema di archivi e i risultati scientifici prodotti da NextData potranno costituire un data-base unico e insostituibile per la ricerca climatica, per le applicazioni di salvaguardia ambientale e per la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici, in grado di fornire supporto ai decisori per la definizione di politiche ambientali e climatiche basate sulla conoscenza e per lo sviluppo di strategie di adattamento.

Ulteriore ricerca di rilevanza strategica nazionale è stata finanziata con sistemi di sostegno finanziario internazionale, in particolare fondi europei; per esempio, il 7PQ (Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 2007-2013), il programma Life+ 2007-2013, il programma Interreg IV 2007-2013.

Tra i recenti progetti i più rilevanti vi sono i seguenti:

- *AdaptAlp (Adaptation to Climate Change in the Alpine Space)*⁵⁰ – finanziato dall'Interreg;
- *ACT (Adapting to climate Change in Time)*⁵¹ – finanziato da Life+;
- *BASE (Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe)*⁵² – finanziato dal 7PQ;

⁵⁰ AdaptAlp: <http://www.adaptalp.org/>

⁵¹ ACT: <http://www.actlife.eu/>

⁵² BASE: <http://www.base-adapt.eu/>

- *BlueAP (Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan for a Resilient City)*⁵³ – finanziato da Life+;
- *BRIDGE (SustainaBle uRban plannIng Decision support accountinG for urban mEtabolism)*⁵⁴ – finanziato dal 7PQ;
- *C3-Alps (Capitalising Climate Change Knowledge for Adaptation in the Alpine Space)*⁵⁵ – finanziato dall'Interreg;
- *CATALYST (Capacity development for hazard risk reduction & adaptation)*⁵⁶ – finanziato dal 7PQ;
- *CIRCLE-2 (Climate Impact Research and Response Coordination for a Larger Europe – Science meets Policy)*⁵⁷ – finanziato dal 7PQ;
- *ClimAlpTour (Climate Change and its Impact on Tourism in the Alpine Space)*⁵⁸ – finanziato dall'Interreg;
- *ClimateCost (Full Costs of Climate Change)*⁵⁹ - finanziato dal 7PQ;
- *CLIMRUN (Local Climate Informations to Respond to Users Needs)*⁶⁰ - finanziato dal 7PQ;
- *COMBINE (Comprehensive Modelling of the Earth system for better climate prediction and projection)*⁶¹ - finanziato dal 7PQ;
- *ECONADAPT (Economics of climate change adaptation in Europe)*⁶² - finanziato dal 7PQ;
- *ENHANCE (Enhancing risk management Partnerships for catastrophic natural disasters in Europe)*⁶³ – finanziato dal 7PQ;
- *EU Cities Adapt (Adaptation Strategies for European Cities)*⁶⁴ – finanziato dal DG CLIMA della CE;
- *FUME - (Forest fires under climate, social and economic changes in Europe, the Mediterranean and other fire-affected areas of the world)*⁶⁵ – finanziato dal 7PQ;
- *GRaBS (Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco Towns)*⁶⁶ – finanziato da Interreg;
- *RISES-AM (Responses to coastal climate change: Innovative Strategies for high End Scenarios – Adaptation and Mitigation)*⁶⁷ - finanziato dall'EU-7PQ;
- *SALT (Sustainable management of the Esino river basin to prevent saline intrusion in the coastal aquifer in consideration of climate change)*⁶⁸- finanziato da Life+ e cofinanziato dal MATTM;
- *STRADA (Climate change adaptation strategies for the management of natural hazards in the trans-boundary areas)*⁶⁹- finanziato dall'Interreg;
- *TRUST (Tool for regional – scale assessment of groundwater storage improvement in adaptation to climate change)*⁷⁰- finanziato da Life+ e cofinanziato dal MATTM;
- *UHI (Urban Heat Island - Development and application of mitigation and*

⁵³ BlueAp: <http://www.blueap.eu/site/>

⁵⁴ BRIDGE: <http://www.bridge-fp7.eu>

⁵⁵ C3-Alps: <http://www.c3alps.eu/index.php/it/>

⁵⁶ CATALYST: <http://www.catalyst-project.eu/>

⁵⁷ CIRCLE-2: <http://www.circle-era.net/>

⁵⁸ ClimAlpTour: <http://www.climalptour.eu/>

⁵⁹ ClimateCost: <http://www.climatecost.cc/>

⁶⁰ CLIMRUN: <http://www.climrun.eu>

⁶¹ COMBINE: <http://www.combine-project.eu/>

⁶² ECONADAPT: <http://www.bath.ac.uk/fipr/events/news-0024.html>

⁶³ ENHANCE: <http://enhanceproject.eu/>

⁶⁴ EU Cities Adapt: <http://eucities-adapt.eu/cms/>

⁶⁵ FUME: <http://www.fumeproject.eu/>

⁶⁶ GRaBS: <http://www.grabs-eu.org/>

⁶⁷ RISES-AM: <http://www.cmcc.it/it/projects/rises-am-responses-to-coastal-climate-change-innovative-strategies-for-high-end-scenarios-adaptation-and-mitigation>

⁶⁸ SALT: <http://www.lifesalt.it/en.html>

⁶⁹ STRADA: <http://www.progettostrada.net/>

⁷⁰ TRUST: <http://www.lifetrust.it/cms/>

adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon)⁷¹- finanziato da Programma Europa Centrale e FESR.

I Progetti Life+ BlueAp e ACT

BlueAp (Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan for a Resilient City):

Il Progetto BlueAp è un progetto LIFE + in corso (1 ottobre 2012 - 30 settembre 2015) coordinato dal Comune di Bologna ed è finalizzato alla redazione di un Piano di Adattamento locale per la città di Bologna che preveda anche la sperimentazione di alcune misure concrete da attuare a livello locale, per rendere la città meno vulnerabile e in grado di agire in caso di alluvioni, siccità e altre conseguenze dei cambiamenti climatici. Il progetto coinvolge come partner oltre al Comune di Bologna: Kyoto Club, Ambiente Italia e ARPA Emilia Romagna. BlueAp permetterà la realizzazione di linee-guida per la definizione di analoghi Piani di Adattamento, che potranno essere adottati da tutte le città italiane di medie dimensioni. Il progetto prevede inoltre l'elaborazione di uno schema economico, che costituirà uno strumento utile per valutare le modalità di finanziamento delle azioni identificate e per permetterne la concreta realizzazione: ad esempio, ricorrendo a Partenariati Pubblici – Privati, a fondi internazionali e a finanziamenti della Banca Europea per gli Investimenti, per le città che individueranno l'esigenza di creare infrastrutture ambientali.

ACT (Adapting to Climate change in Time):

Il progetto LIFE ACT è iniziato nel gennaio 2010 ed è terminato nel giugno 2013. E' stato coordinato dalla Municipalità di Ancona e ha coinvolto i seguenti partner: Municipalità di Bullas (Spagna), Municipalità di Patras (Grecia), Forum of Adriatic and Ionian cities e ISPRA. ACT ha perseguito i seguenti obiettivi:

- lo sviluppo di un processo standardizzato per pianificare ed attuare dei piani locali di adattamento per le municipalità,
- il coinvolgimento degli attori locali (industrie, cittadinanza, protezione civile e altre autorità locali) nello sviluppo dei piani,
- l'elaborazione e la disseminazione di *Linee guida per la pianificazione dell'adattamento a livello locale ("Planning for Adaptation to Climate Change – Guidelines for Municipalities")* che possano incoraggiare le municipalità locali in Europa e nel Mediterraneo ad adottare processi simili

Queste linee-guida specifiche per le municipalità forniscono una guida pratica per pianificare, attuare e monitorare un Piano di Adattamento Locale (PAL) in varie fasi:

1. inizio del processo
2. revisione della conoscenza disponibile e definizione di una baseline
3. valutazione delle vulnerabilità e i rischi
4. sviluppo di un piano di adattamento
5. pianificazione e attuazione delle azioni
6. monitoraggio, valutazione ed aggiornamento del piano di adattamento
7. coinvolgimento dei portatori di interesse
8. integrazione dell'adattamento in vari settori e attività
9. comunicazione e rafforzamento della consapevolezza.

⁷¹ UHI: <http://www.eu-uhi.eu/>

4.2.5. La ricerca scientifica necessaria per attuare efficaci azioni di adattamento in Italia

Nonostante negli ultimi anni le attività nazionali di ricerca nel campo dei cambiamenti climatici, impatti, vulnerabilità ed adattamento siano cresciute, ancora molte lacune devono essere affrontate al fine di poter fornire efficaci strumenti cognitivi ai decisori per pianificare ed attuare azioni di adattamento. In generale, esiste ancora un gap tra quello che i servizi ⁷²e la ricerca scientifica possono fornire riguardo a questi temi e quello che i decisori, sia pubblici sia privati, ritengono essenziale al fine di pianificare, attuare e monitorare delle efficaci azioni di adattamento. E' inoltre di fondamentale importanza, coerentemente con gli sviluppi in corso in ambito internazionale (programma *Global Framework for Climate Services* del WMO, *Copernicus Climate Change Service* della UE) che tra i servizi operativi e le attività di ricerca si rafforzino e si mantenga un rapporto costante di mutuo beneficio: da una parte, la progressiva integrazione in servizi operativi di risultati e metodi consolidati attraverso le attività di ricerca; dall'altra, la disponibilità e la facilità di utilizzo dei dati e dei prodotti operativi necessari allo svolgimento delle attività di ricerca.

Le principali lacune nella ricerca scientifica nazionale che devono essere colmate mediante un rafforzamento del finanziamento nazionale e del

coordinamento tra le autorità competenti (ministeri, regioni, provincie e comuni) e le istituzioni scientifiche nazionali sono le seguenti:

- sviluppo di nuove metodologie e sistemi di monitoraggio di variabili climatiche;
- garanzia del mantenimento dei sistemi di monitoraggio esistenti, cura e gestione delle serie storiche;
- metodi comuni per settore per il monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici;
- sviluppo di modelli climatici ad alta risoluzione spaziale (sotto i 5 km) per simulazione di eventi estremi per studi locali;
- creazione di "ensemble"⁷³ di proiezioni climatiche ad alta risoluzione spaziale sul territorio nazionale;
- creazione di proiezioni di variabili non climatiche per usi locali;
- ulteriore sviluppo di modelli di previsione stagionale e decadale;
- miglioramento dei metodi di analisi della vulnerabilità dei sistemi naturali e dei settori socio-economici ai cambiamenti climatici e loro standardizzazione;
- modelli adeguati per proiezioni di impatti dei cambiamenti climatici, in particolare per ecosistemi, zone

⁷² In particolare, per servizio climatico si intende un servizio (o una rete di servizi) che produce e/o rende disponibili dati, indicatori e prodotti di climatologia operativa certificati e regolarmente aggiornati.

⁷³ *Ensemble*: un insieme di simulazioni con modelli climatici per effettuare una proiezione climatica. Le differenze in condizioni iniziali e modelli forniscono risposte differenti dei modelli e possono servire per fornire stime quantitative delle incertezze associate ai modelli o alle condizioni iniziali.

costiere e rilevanti settori socio-economici (turismo, trasporti, energia, commercio);

- valutazioni di impatti dei cambiamenti climatici tenendo conto di azioni di adattamento già intraprese;
- adeguate valutazioni, condotte con lo stesso approfondimento, del rischio climatico (*"risk assessments"*) nei rilevanti settori alla scala nazionale, regionale e locale;
- valutazioni climatiche integrate (*"climate integrated assessments"*⁷⁴) a scala nazionale, regionale e locale;
- analisi delle interconnessioni tra i rischi nei vari settori e dei rischi indiretti sulla società;
- valutazione dei rischi causati dalla presenza combinata di estremi (*"multiple extremes"*) o di impatti a cascata (*"cascade of impacts"*);
- modelli di valutazioni dei danni evitati o dei relativi impatti rinviati nel tempo per un determinato livello di stabilizzazione globale delle concentrazioni di gas serra;
- studi comprensivi della percezione e tolleranza del rischio climatico nella società;
- valutazioni adeguate del costo economico dei danni da impatti aggregati e non;
- valutazione della *"cost effectiveness"* delle diverse opzioni di adattamento, in particolare delle esternalità (costi esterni e benefici esterni);

- valutazione delle incertezze associate agli scenari climatici, alle valutazioni di impatti e all'efficacia delle misure di adattamento;
- valutazione delle connessioni e delle sinergie con la ricerca riguardante la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Concludendo, è importante evidenziare che alla base di una ottimale ricerca scientifica nel campo delle vulnerabilità, rischio, impatti e adattamento ai cambiamenti climatici vi è la necessità che le autorità nazionali e regionali competenti sostengano finanziariamente il mantenimento delle reti di monitoraggio nel nostro Paese al fine di avere una continua disponibilità dei dati osservativi.

⁷⁴ *Climate integrated assessment*: uno studio con diversi metodi di analisi di dati provenienti da settori diversi (scienze fisiche, biologiche, sociali ed economiche) con lo scopo di studiare anche le interazioni tra i diversi settori al fine di fornire informazione scientifica rilevante per i decisori.

Uso dei modelli climatici per sviluppare efficaci azioni di adattamento a livello locale

Al fine di attuare efficaci piani di adattamento a livello regionale e locale è necessario disporre di adeguate valutazioni del presente e atteso rischio climatico. E' necessario disporre di dati climatici ad altissima risoluzione spaziale (inferiore ai 2 km) mediante il *downscaling* di modelli climatici globali (GCM -*Global Climate Models*). Le dimensioni tipiche della cella di risoluzione della componente atmosferica dei GCM sono oggi dell'ordine di 50-100 km, anche se sono in corso esperimenti numerici con GCM che mirano a migliorare ulteriormente questa risoluzione orizzontale. E' necessario procedere al *downscaling* di questi output di modelli fino a circa 1 km al fine di poterli utilizzare in valutazioni del rischio a livello locale.

Esistono due principali metodologie per effettuare il *downscaling*: il *downscaling dinamico* mediante l'uso di modelli climatici regionali (RCM – *Regional Climate Models*), che può già ora permettere di arrivare a risoluzioni orizzontali intorno a 2-5 km e il *downscaling statistico* mediante tecniche di regionalizzazione statistica, che permette di fornire la stima di grandezze non riproducibili facilmente dai modelli climatici (ad esempio i valori estremi) con tempi e costi di calcolo abbastanza contenuti. Entrambi i metodi necessitano di serie storiche omogenee, in particolare per la costruzione e la validazione del *downscaling* statistico.

Al fine di disporre di una stima quantitativa delle incertezze inerenti le proiezioni climatiche + necessario condurre *ensemble* di proiezioni climatiche con differenti modelli regionali e differenti scenari di emissioni. Questo permette di definire un intervallo di incertezza per ogni variabile climatica simulata nei RCM per ogni differente scenario.

In conclusione, una efficace pianificazione di azioni di adattamento locale richiede:

1. ensemble di simulazioni con RCM,
2. possibili ulteriori *downscaling* statistici per aree specifiche,
3. stime quantitative delle incertezze riguardanti le variabili climatiche simulate.

4.3. Le sinergie vincenti tra adattamento, mitigazione e sviluppo sostenibile

Nonostante le differenze significative tra strategie di mitigazione e adattamento, numerose sinergie sono possibili. Di fatto, alcune delle principali azioni che i governi, specialmente su scale locale e a livello settoriale, possono adottare per mitigare i cambiamenti climatici sono anche benefiche per l'adattamento. Di contro, l'adattamento e la mitigazione possono avere anche un'influenza negativa sulla reciproca efficacia.

La natura di questi interrelazioni (positive o negative), spesso dipende

dalle condizioni locali. Inoltre, alcuni interrelazioni sono dirette, e coinvolgono le stesse risorse (ad esempio, i terreni) o i soggetti interessati, mentre altre sono indirette (ad esempio, effetti attraverso gli stanziamenti di bilancio pubblico) o addirittura remote (ad esempio, variazioni nei flussi commerciali mondiali e dei tassi di cambio) (IPCC, 2007; IPCC, 2014).

Di seguito vengono trattate le sinergie dirette tra adattamento e mitigazione.

4.3.1. Sinergie dirette tra adattamento e mitigazione

Il più grande potenziale sinergico tra adattamento e mitigazione sembra esistere in alcuni settori in particolare: in primo luogo, l'agricoltura, la silvicoltura e l'uso del suolo, e poi la gestione dell'energia e delle risorse idriche, la pianificazione delle infrastrutture e dell'edilizia, i trasporti, le assicurazioni e il trattamento dei rifiuti.

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di interrelazioni positive possibili

a livello locale. Svelare e promuovere tali sinergie può servire come fattore importante nella costruzione della necessaria base di conoscenze, della capacità istituzionale e del coordinamento intersettoriale nel contesto di una strategia climatica nazionale che aiuti la società a diventare *carbon free* e resiliente.

Energia

Mitigazione	Adattamento
Ridurre le emissioni espandendo l'uso di energie rinnovabili	Ridurre la vulnerabilità a diffuse interruzioni della rete elettrica favorendo la generazione distribuita da più fonti rinnovabili (solare, eolico, biogas, metano, etc.)
Ridurre le emissioni migliorando l'efficienza dei sistemi energetici e di distribuzione delle risorse idriche	Ridurre il rischio di sovraccarico della rete e il fallimento dovuto ad una diminuzione della domanda

Edilizia “verde”

Mitigazione	Adattamento
Ridurre le emissioni contenendo il consumo di energia attraverso una maggiore efficienza	Un minore utilizzo di energia creerà meno richiesta sulla rete durante gli eventi estremi come le ondate di calore, diminuendo il rischio di <i>blackout</i>
Adottare o incoraggiare norme edilizie “verdi” per i progetti commerciali, residenziali, di <i>retrofit</i> (ammodernamento) e comunali	Le norme edilizie potrebbero includere una maggiore resistenza a vento forte, allagamenti, etc.

Produzione e consumo alimentare

Mitigazione	Adattamento
Ridurre le emissioni, favorendo la produzione alimentare locale attraverso l’incentivazione delle filiere corte e/o i <i>farmer’s market</i> , gli orti urbani etc. al fine di ridurre il numero di km necessari per il trasporto dei cibi	Ridurre la dipendenza da un sistema alimentare centralizzato in cui la produzione di merci è concentrata in alcune località che potrebbero essere vulnerabili alle perturbazioni climatiche, quali danni causati da tempeste, epidemie di insetti, etc.

Selvicoltura e spazi naturali

Mitigazione	Adattamento
Aumentare il sequestro di carbonio da parte delle foreste promuovendo lo sviluppo delle foreste (compresa la forestazione urbana) e degli spazi naturali	Ridurre la vulnerabilità alle inondazioni, promuovendo bacini funzionali, comprese le foreste “sane” e gli spazi naturali Aumentare l’habitat disponibile a specie a rischio da stress climatici proteggendo gli spazi naturali Contrastare gli impatti delle isole di calore urbano piantando alberi per fornire ombra e raffreddamento

Risorse idriche

Mitigazione	Adattamento
Ridurre le emissioni diminuendo l’uso di acqua (meno energia necessaria per il trattamento e il trasporto di acqua)	Conservare l’acqua in modo che sia disponibile durante le siccità più frequenti e gravi

Tabella 2: Esempi di sinergie tra mitigazione e adattamento a livello locale

4.3.2. Sinergie tra adattamento, mitigazione e sviluppo sostenibile

In letteratura vi è una crescente capacità di comprendere le possibilità di scegliere e attuare opzioni di risposta climatica in

diversi settori per realizzare sinergie ed evitare conflitti con altre dimensioni dello

sviluppo sostenibile (IPCC, 2007; IPCC, 2014).

Lo sviluppo sostenibile, definito come *“sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”* (WCED, 1987), implica una integrazione armoniosa di vari elementi: economia solida e vitale, *governance* responsabile, *empowerment* delle persone, coesione sociale ed integrità ecologica. Lo sviluppo sostenibile non significa stagnazione economica o rinunciare alla crescita economica per il bene dell'ambiente; esso dovrebbe comportare invece la promozione dello sviluppo economico come condizione per il mantenimento della qualità ambientale. Lo sviluppo economico infatti porta ad una maggiore capacità di affrontare i problemi ambientali e sociali. Il mantenimento della qualità ambientale, a sua volta, è essenziale per lo sviluppo sostenibile.

I cambiamenti climatici e le strategie per contrastarli ed adattarvisi possono quindi essere intesi come parte della più grande sfida dello sviluppo sostenibile, tramite due processi:

1. Gli impatti dei cambiamenti climatici possono seriamente ostacolare lo sviluppo in settori essenziali (per esempio, l'aumentato rischio di disastri naturali e lo stress idrico dovranno essere conteggiati nella pianificazione per la sanità pubblica);
2. Le scelte di sviluppo a loro volta influenzeranno la capacità di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici (per esempio, le politiche di conservazione delle foreste e a favore delle energie rinnovabili, se correttamente progettate e attuate, potranno aumentare la resilienza delle comunità e quindi ridurre la loro vulnerabilità).

Altri esempi di sinergie sono i seguenti. Politiche legate all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili sono spesso economicamente vantaggiose, migliorano la sicurezza energetica e diminuiscono le emissioni inquinanti locali.

Le misure di riduzione della perdita di habitat naturale e della deforestazione possono avere una molteplicità di benefici significativi in termini di biodiversità, conservazione del suolo e dell'acqua, e possono essere implementate in modo socialmente ed economicamente sostenibile.

Misure di forestazione e piantagioni per la bioenergia possono aiutare a ripristinare terreni degradati, gestire il deflusso delle acque, stoccare carbonio nel suolo e giovare alle economie rurali, ma rischiano anche di creare competizione nell'uso dei terreni con la produzione alimentare e inoltre risultare negative per la biodiversità, se non adeguatamente progettate (IPCC, 2007).

4.3.3. Stili di vita sostenibili

Nel contesto dello sviluppo sostenibile, i modelli di produzione e consumo giocano un ruolo fondamentale. Modelli non sostenibili di uso delle risorse possono molto spesso derivare da comportamenti individuali e stili di vita, ed è qui che entra in gioco la dimensione dei singoli cittadini.

La cosiddetta "Agenda 21", ovvero il programma d'azione concordato in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (Rio de Janeiro, 1992) è considerato il manuale per lo sviluppo sostenibile del pianeta da attuarsi tramite le amministrazioni locali e regionali "verso il XXI secolo". In particolare indica la necessità di ogni Autorità locale di elaborare una Agenda 21 Locale per la comunità e per favorire uno sviluppo equo e durevole."⁷⁵

Tale programma d'azione promuove l'uso di tecnologie in grado aumentare l'efficiamento energetico e l'efficienza nell'uso delle risorse nella produzione di beni, e, tra le altre cose, fa appello a favore della raccolta, del riciclaggio e del riutilizzo dei rifiuti industriali.

Cambiamenti significativi nella domanda di energia possono essere influenzati dal mix di attività e condizioni abitative degli individui, oltre che dal prezzo dell'energia e dai redditi percepiti.

La questione controversa rimane come indirizzare le scelte e le attività individuali verso un modello più sostenibile, e la volontà dei singoli e dei

governi di esercitare la loro preferenza a favore di un consumo sostenibile.

In questo senso esistono dei segnali positivi nel nostro Paese. In risposta al questionario preliminare posto al pubblico in vista di una Strategia Nazionale di Adattamento (1 ottobre- 15 novembre 2012), alla domanda "*che cosa significa per te l'adattamento ai cambiamenti climatici?*" l'indicazione prevalente dei rispondenti è stata la necessità di cambiamento nello stile di vita e nelle abitudini degli italiani, soprattutto riducendo il consumo insostenibile delle risorse e adottando un atteggiamento rispettoso dell'ambiente.

Sebbene in alcuni casi l'adattamento venga concettualmente sovrapposto alla mitigazione, c'è un chiaro proposito di perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile in maniera sinergica alle misure di risposta ai cambiamenti climatici.

⁷⁵ Coordinamento delle Agende 21 locali italiane: <http://www.a21italy.it/IT/index.xhtml>

4.4. La riduzione del rischio di disastri e l'adattamento

Il rischio di disastri sta crescendo a livello globale a causa di vari fattori come l'urbanizzazione non pianificata, la povertà e il degrado economico. Nei prossimi decenni i cambiamenti climatici potranno amplificare ulteriormente questo rischio nei seguenti modi:

1. modificando l'intensità e frequenza degli eventi estremi – i meccanismi di prevenzione e risposta e le pianificazioni dei costi che sono basati sulle vulnerabilità passate non sono più adeguati.
2. modificando le condizioni climatiche medie e la variabilità climatica – quindi influenzano i fattori di rischio e possono generare nuovi rischi in regioni che non hanno mai subito determinati disastri.

A livello internazionale la resilienza e la riduzione del rischio di disastri (*Disaster Risk Reduction - DRR*⁷⁶) - sono stati temi fondamentali delle agende di summit internazionali come il recente *Rio+20 Summit on Sustainable Development* (Rio de Janeiro, Brasile, 20-22 giugno 2012) (UNCSD, 2012) o le iniziative in ambito G20 sul DRR. Nell'ambito del *Hyogo Framework for Action (HFA)*, istituito nel 2005 e che terminerà nel 2015, si stanno costruendo le basi per un nuovo quadro legale internazionale per il DRR che ponga maggiore risalto sugli aspetti finanziari riguardanti i disastri.

⁷⁶ *Disaster risk reduction (DRR)*: le misure attuate per anticipare il rischio di disastri futuri, per ridurre la esposizione esistente, la vulnerabilità e per migliorare la resilienza.

Sempre a livello internazionale, dopo anni di dibattito nell'ambito del processo multilaterale UNFCCC (*UN Framework Convention on Climate Change*) si è raggiunto il consenso alla Conferenza delle Parti di Varsavia del 2013 (COP19) di creare un cosiddetto **meccanismo di compensazione delle perdite e dei danni** ("*loss and damage*"), un sistema internazionale di compensazione delle perdite e dei danni derivanti dagli impatti dei cambiamenti climatici che superano le capacità di adattamento dei paesi più vulnerabili.⁷⁷ Il nuovo accordo 2015 in corso di negoziazione potrebbe includere esplicitamente questo meccanismo internazionale.

A livello europeo si ha una forte consapevolezza riguardo alla necessità di sviluppare e attuare efficaci politiche per la gestione del rischio di disastri (*Disaster Risk Management - DRM*⁷⁸) con l'obiettivo di promuovere la resilienza e mitigare i loro effetti più severi.

⁷⁷ Tale richiesta è basata sul principio delle responsabilità comuni ma differenziate (cosiddette "*common but differentiated responsibilities*") che riconosce la principale responsabilità in capo ai paesi industrializzati per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, alla luce del loro maggiore peso nel determinare i cambiamenti climatici e nella superiore capacità tecnologica e finanziaria (principio applicato ad esempio tramite l'obbligo generale di cooperazione tecnologica e finanziaria della UNFCCC da parte dei paesi industrializzati verso i paesi in via di sviluppo e la relativa distinzione degli obblighi di mitigazione del Protocollo di Kyoto).

⁷⁸ *Disaster risk management (DRM)*: processi per pianificare, attuare e valutare le strategie, politiche e le misure per migliorare i fattori di rischio, incoraggiare la riduzione e trasferimento del rischio di disastri e promuovere un miglioramento continuo nella "*disaster preparedness*", risposta e recupero al fine di aumentare la sicurezza umana, la qualità della vita e lo sviluppo.

ISDR, HFA

La Strategia Internazionale per la Riduzione dei Disastri (International Strategy for Disaster Reduction - ISDR) (<http://www.unisdr.org/>):

L'ISDR è stata adottata in seguito alla Risoluzione n. 63 del 1999 del Consiglio Economico e Sociale dell'ONU e chiede ai 168 paesi firmatari di istituire Piattaforme Nazionali Multisetoriali per la riduzione del rischio al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile con l'utilizzo di mezzi scientifici e tecnici (in alcuni paesi delle piattaforme così organizzate già esistevano perché costituite nel quadro del Decennio Internazionale per Riduzione del Rischio da Disastri Naturali).

Il Quadro d'Azione di Hyogo (Hyogo Framework for Action - HFA) (<http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa>):

Lo HFA 2005 -2015 è un piano decennale per ridurre i danni provocati dai rischi naturali adottato dai 168 Paesi che hanno partecipato alla Conferenza Mondiale sulla Riduzione dei Disastri (gennaio 2005, Kobe, Hyogo, Giappone). Questo piano è stato supportato dalla Risoluzione A/RES/60/195 adottata dall'Assemblea Generale ONU e si inserisce nel contesto della ISDR. Lo HFA ha 5 azioni prioritarie:

- assicurare che la riduzione del rischio sia una priorità nazionale e locale con efficaci basi istituzionali per la sua attuazione.
- individuare, valutare e monitorare il rischio per rendere più efficace il sistema di allarme preventivo;
- sfruttare la conoscenza, l'innovazione e l'educazione per costruire una cultura di sicurezza a tutti i livelli;
- ridurre i fattori di rischio:
- rafforzare la prontezza nel far fronte ai disastri per una risposta efficace a tutti i livelli.

L'attuazione delle priorità del HFA si svolge su 2 livelli:

- le piattaforme nazionali per la riduzione del rischio;
- la piattaforma globale.

La piattaforma globale comprende rappresentanti dei Governi, delle Agenzie ONU, delle organizzazioni regionali e ha come obiettivo quello di fornire supporto ai Paesi per l'attuazione delle linee-guida stilate a Hyogo. Il Comitato di consulenza fornisce le priorità programmatiche e dirige i lavori della piattaforma globale. I lavori della piattaforma sono suddivisi per aree tematiche, quali i cambiamenti climatici, il rischio urbano, *l'early warning*. La prima sessione della piattaforma globale si è tenuta dal 5 al 7 giugno 2007 a Ginevra, Svizzera.

La piattaforma nazionale, forum gestito e organizzato a livello nazionale da diversi attori, serve come punto di contatto e di coordinamento tra i vari livelli (scientifico, politico, sociale, culturale) di gestione del rischio, nel caso in cui sia necessario porre in essere delle iniziative che richiedono il concorso di diversi attori. Le piattaforme nazionali dovrebbero comprendere anche rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite. L'insieme delle piattaforme nazionali costituisce la piattaforma globale. I compiti della piattaforma nazionale sono i seguenti:

- facilitare la collaborazione e il coordinamento per la sostenibilità delle attività di riduzione del rischio attraverso un processo consultivo e partecipativo;
- favorire un ambiente nel quale sia sottolineata l'importanza della cultura di prevenzione e di consapevolezza;
- facilitare l'integrazione delle attività di riduzione del rischio nelle politiche nazionali di sviluppo così come nei programmi di sviluppo internazionali.

Le caratteristiche richieste sono la flessibilità e la dinamicità, utili per realizzare i seguenti principi base:

- la riduzione del rischio deve essere intesa come una responsabilità nazionale e trattata in modo interdisciplinare nel contesto dei processi di sviluppo sostenibile;
- l'approccio partecipativo deve guidare i lavori della piattaforma, così da facilitare il coinvolgimento di vari settori, nel quadro delle diverse prospettive e azioni;
- i lavori della piattaforma devono dare il via a cambiamenti positivi per mezzo di sforzi concertati e coordinati nei processi di *decision-making*;
- la piattaforma deve dare slancio e rilievo all'implementazione del HFA.

In Italia la piattaforma nazionale per la riduzione del rischio dei disastri è stata istituita con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2008 (http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/DPCM_18_FEBBRAIO_2008.pdf). Al Dipartimento della Protezione Civile è affidato il compito di coordinare la piattaforma e i soggetti pubblici (alte sfere della leadership nazionale) e privati che sul territorio nazionale si occupano di riduzione dei rischi dai disastri naturali (ad es., ONG, istituzioni accademiche).

4.5. Gestione del rischio di disastri e adattamento ai cambiamenti climatici

Il DRR e l'adattamento ai cambiamenti climatici rappresentano due processi che si attuano tramite delle politiche specifiche: il DRR affronta un problema presente da tempo (i disastri naturali), mentre l'adattamento affronta una problematica che è emersa in maniera preponderante negli ultimi decenni (i cambiamenti climatici). Questi due processi hanno origini differenti, ma possiedono aspetti comuni:

- entrambi si pongono l'obiettivo di ridurre la vulnerabilità alle calamità naturali rafforzando la resilienza della società o di specifici settori di questa al fine di prevenire e far fronte agli impatti di tali disastri;
- entrambi affrontano gli eventi estremi idro-meteorologici o eventi climatici e adoperano strumenti simili per monitorare, analizzare e valutare i disastri e gli impatti.

D'altro canto anche le seguenti differenze esistono:

- la comunità che attua l'adattamento ha iniziato solo nell'ultimo decennio ad affrontare i disastri di origine climatica (*climate-related hazards*) come inondazioni, siccità e tempeste, mentre la comunità che attua il DRR ha una esperienza di più lunga durata nell'affrontare molteplici disastri, non solo quelli causati da eventi estremi climatici;
- le misure di adattamento richiedono un approccio di più lunga durata per far fronte anche ad impatti di lungo

termine (ad es., la perdita di biodiversità, modificazioni nei servizi ecosistemici e la diffusione di malattie di origine climatica) e per tenere conto della potenziale variazione degli impatti e disastri nel tempo, mentre le misure di DRR si basano su un approccio temporale a corto termine e non affrontano generalmente questi tipi di impatti a lungo termine.

Ad oggi nei Paesi europei le due comunità attive in DRR e adattamento hanno operato abbastanza in reciproco isolamento. Invece è necessario che i decisori politici, gli esperti e i *practitioners* attivi in entrambi i processi comunichino e collaborino tra loro in maniera efficace al fine di assicurare **un approccio integrato alla gestione del rischio** per sviluppare strategie e piani a livello locale e nazionale. Questa integrazione potrà portare i seguenti benefici:

- la riduzione dei danni dovuti alle calamità mediante una attuazione mirata delle misure congiunte di DRR e adattamento;
- un più efficace uso delle risorse finanziarie, umane e naturali;
- un rafforzamento dell'efficacia e sostenibilità degli approcci congiunti di DRR e adattamento.

Inoltre entrambi, il DRR e l'adattamento, devono cercare di costruire resilienza ai disastri nel contesto dello **sviluppo sostenibile**: entrambi devono essere integrati nei piani nazionali di sviluppo, nelle strategie per combattere la povertà,

il degrado sociale e nelle politiche settoriali.

Il DRR basato sulle vulnerabilità presenti e passate può fallire nel suo obiettivo di costruire la resilienza ai rischi futuri se non tiene conto e non affronta le conseguenze dei cambiamenti climatici: infatti misure di DRR costruite in questa maniera possono contribuire alla

generazione di altro rischio. Ad esempio, una difesa da inondazioni progettata senza una adeguata considerazione dei cambiamenti climatici (un possibile innalzamento del livello del mare e un'intensificazione delle mareggiate) può trasmettere un senso di falsa sicurezza alle comunità interessate e risultare in mal-adattamento.

4.6. Il ruolo del settore assicurativo nella gestione del rischio di disastri e nell'adattamento ai cambiamenti climatici

Questo approccio integrato di DRR e adattamento può essere facilitato da **strumenti di trasferimento del rischio** come **le assicurazioni**, che nell'ambito della funzione sociale che svolgono nei riguardi della società possono giocare un ruolo determinante.

Attualmente gli Stati Membri EU non presentano una penetrazione forte del mercato da parte del settore assicurativo (Maccaferri et al., 2012). Infatti la **Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici** (EC, 2013a) ha delineato nella sua *Azione 8* la promozione di prodotti assicurativi e altri prodotti finanziari per decisioni resilienti. Inoltre il **Libro verde sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche** (EC, 2013f) presentato congiuntamente al pacchetto della Strategia europea di adattamento (EC, 2013c), esplora un possibile ruolo del settore assicurativo negli Stati Membri nella gestione dei rischi legati ai cambiamenti climatici. La Commissione

Europea si è posta l'obiettivo di migliorare la penetrazione sul mercato delle assicurazioni e di esplorare e potenzialità del "*insurance pricing*" e di altri prodotti finanziari per la prevenzione/mitigazione del rischio per una resilienza a lungo termine negli investimenti e business. Sempre il Libro verde suggerisce che il settore assicurativo a livello di Stati Membri potrebbe sviluppare una **guidance per i decisori politici** su come usare le assicurazioni per sostenere l'adattamento e il DRM. Questa *guidance* potrebbe includere una descrizione su come quantificare e definire quali rischi possono essere prevenuti e come e quali possono essere assicurati a costi vantaggiosi economicamente. Questo potrebbe migliorare l'efficienza economica degli strumenti di *decision-making* nel campo dell'adattamento e DRR.

Il settore assicurativo potrebbe svolgere un'importante ruolo complementare agli sforzi di riduzione dei danni. Si ritiene necessario intervenire, da un lato ai fini di prevenzione dei rischi legati al dissesto idrogeologico e agli altri eventi estremi climatici e meteorici, dall'altro predisporre i necessari strumenti normativi ed organizzativi volti a minimizzare la vulnerabilità economica e sociale,

In Italia i danni causati dagli eventi estremi sono stati storicamente risarciti *ex post* tramite stanziamenti *ad hoc*. Questa situazione può essere alla base del basso tasso di penetrazione nel nostro Paese delle coperture assicurative contro le catastrofi naturali, in particolare quelle per le abitazioni.

Ad aggravare la situazione vi è la mancanza di incentivi ad assicurarsi contro gli eventi estremi, che incrementa il **rischio di antiselezione** (ossia il fenomeno per cui si assicurano solo i soggetti esposti a forte rischio) e di **azzardo morale**, e **l'elevata vulnerabilità del patrimonio insediativo italiano**: elementi che rendono difficile per il settore assicurativo offrire coperture per tali eventi.

Il contributo delle assicurazioni nell'ambito del rischio calamità naturali può essere quello di spostare maggiormente l'attenzione verso la **prevenzione** piuttosto che al rimediare agli impatti avvenuti. Le assicurazioni possono inoltre svolgere un ruolo chiave nella ricostruzione dopo l'evento.

Lo Stato può quindi avere un ruolo chiave nel favorire la penetrazione delle assicurazioni contro le calamità naturali,

attraverso **interventi di tipo normativo** (favorendo per esempio l'aggregazione in un'unica polizza assicurativa di varie tipologie di rischi non correlati), **oppure fiscale** (riducendo l'aliquota fiscale sui premi per le coperture catastrofali, come già avviene per l'assicurazione RCAuto). In secondo luogo lo Stato può svolgere il ruolo di ri-assicuratore per rendere assicurabili i danni dei soggetti privati causati dagli eventi estremi (con la probabilità bassa e danno molto elevato). **La partnership pubblico-privato tra assicurazioni e Pubblica Amministrazione** può essere lo strumento chiave per permettere la realizzazione di uno schema virtuoso di promozione dell'adattamento e della resilienza sul territorio nel nostro Paese, in quanto permette di mettere a valore gli strumenti e le competenze di entrambi i soggetti per un fine comune di interesse pubblico.

In conclusione si ritiene importante esplorare le seguenti opportunità nel campo dell'adattamento, DRR e settore assicurativo:

- rafforzare a livello nazionale le **sinergie tra l'adattamento e il DRR** a livello di comunità scientifiche e istituzionali;
- sviluppo di **modelli di previsione del rischio climatico (previsioni stagionali e proiezioni climatiche)** che possano mediante tecniche di **downscaling** arrivare ad **un'alta risoluzione spaziale** in grado di integrare il *know-how* del settore assicurativo, della comunità scientifica climatica e meteorologica;

- possibilità di **integrare e standardizzare banche dati pubbliche e private** per renderle prontamente utilizzabili a seguito di eventi catastrofici⁷⁹;
- elaborazione mediante il *downscaling* di **mappe del rischio di determinati eventi estremi** (ad es. alluvioni, siccità) ad alta risoluzione spaziale per il nostro Paese, che tengano conto dei cambiamenti climatici;
- promozione di **comportamenti virtuosi di prevenzione del rischio** tramite attività di sensibilizzazione, formazione e assistenza diretta offerto dalle assicurazioni ai propri clienti (cittadini e imprese);
- istituzione di un **tavolo di lavoro ministeriale congiunto con il settore assicurativo** che elabori le proposte tecniche di strumenti assicurativi che possono essere sviluppati a supporto della strategia di adattamento;
- collaborazione nella **gestione delle emergenze e nella ricostruzione**, dove le assicurazioni hanno capacità di intervento più rapida dello Stato.

⁷⁹ Ad esempio ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici) ha evidenziato come i dati pubblici relativi agli eventi del passato non sempre sono distinti in modo significativo (ad esempio danni alle infrastrutture, alle aziende e alle abitazioni) e spesso non sono associati all'intensità del fenomeno (ad esempio per le alluvioni non viene indicato il tirante idrico, ovvero l'altezza raggiunta dall'acqua). Sarebbe invece utile un'armonizzazione dei dati che preveda un certo livello di dettaglio (ad esempio distinguendo le caratteristiche del manufatto danneggiato).

4.7. Le incertezze e i processi decisionali per l'adattamento

Esistono numerose fonti di informazioni e di dati che possono essere utilizzate a supporto della pianificazione per l'adattamento. I dati climatici sono un tipo di informazione; altre tipologie di dati derivano da modelli di valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici e dal processo decisionale stesso.

Come con tutti i dati e le informazioni, in particolare quando questi risultano da modelli numerici, emerge una varietà di incertezze scientifiche di cui gli utilizzatori dovrebbero essere consapevoli. Alcune di queste incertezze hanno a che fare con la conoscenza imperfetta, mentre altre riguardano la variabilità intrinseca del clima, e anche i mutamenti relativi ai sistemi economici, sociali ed ambientali.

La comunità scientifica internazionale è concorde nel sostenere che ci sarà sempre un elemento di incertezza nella pianificazione dell'adattamento e nel processo decisionale nonostante il continuo ampliamento delle conoscenze e il miglioramento delle tecniche impiegate per stimare gli impatti dei cambiamenti climatici.

L'adattamento ai cambiamenti climatici rappresenta in questo senso una sfida metodologica complessa. Decisioni di adattamento devono essere prese ora, in particolare decisioni con implicazioni di lungo termine, a fronte di un'informazione limitata. Oltre all'incertezza associata alla pianificazione dell'adattamento c'è il fatto che per

qualche tempo non sarà possibile sapere se le decisioni prese siano giuste, e queste si riveleranno scelte ottimali o meno solo nel futuro.

Date le molteplici incertezze, e il fatto che molte di queste non possono essere adeguatamente quantificate, è necessaria una guida per il processo decisionale per l'adattamento.

C'è una certa esperienza tra i vari Paesi europei che hanno iniziato ad affrontare questa problematica tramite materiale disponibile on-line, ad esempio in Austria, Germania, Finlandia, Olanda, Norvegia e Regno Unito. Tali informazioni generalmente spiegano le fonti principali di incertezza nelle proiezioni climatiche e nelle valutazioni di impatto climatico, ma solo poche linee guida forniscono indicazioni pratiche per l'adeguamento del processo decisionale in condizioni di incertezza.

Tra tutti, il Regno Unito è normalmente considerato il Paese in Europa con la più efficace modalità di supporto ai decisori politici che si occupino di adattamento sia nel settore pubblico che privato, grazie alla predisposizione di una serie di applicazioni e altro materiale, tra cui specifiche linee guida sulle incertezze scientifiche, come il portale *Climate Ready*,⁸⁰ *Adaptation Wizard Tools* di UKCIP⁸¹ e una guida per i vari settori

⁸⁰ Climate Ready: <http://www.environment-agency.gov.uk/research/137557.aspx>

⁸¹UKCIP Wizard: <http://www.ukcip.org.uk/wizard/tools-portfolio/>

presso il sito governativo sui cambiamenti climatici⁸² (Füssel & Hildén, 2014).

A livello sopranazionale il portale europeo sull'adattamento, Climate-ADAPT, oltre a fornire uno schema in 6 fasi che rappresenta un modello del ciclo della pianificazione per l'adattamento,⁸³ e una varietà di casi studio, mappe e linee guida dedicate agli amministratori, offre una utile guida sul significato e sulla comunicazione delle incertezze⁸⁴ che verrà adoperata qui di seguito.

⁸² UK Government / Climate Change: <https://www.gov.uk/government/topics/climate-change>

⁸³ Climate-ADAPT Adaptation Support Tool: <http://climate-adapt.eea.europa.eu/web/guest/adaptation-support-tool/step-1>

⁸⁴ Climate-ADAPT Uncertainty guidance: <http://climate-adapt.eea.europa.eu/uncertainty-guidance>

4.8. Le fonti di incertezza relative alla scienza dei cambiamenti climatici

L'incertezza relativa alle proiezioni dei cambiamenti climatici trae origine da tre argomenti principali:

1. La difficoltà di “catturare” la variabilità naturale del clima derivante da processi naturali all'interno del sistema climatico che causano cambiamenti climatici su scale di tempo relativamente brevi;
2. La scarsa capacità di prevedere la portata delle emissioni globali future da parte del sistema socio-economico, e quindi la grandezza del futuro forzante radiativo⁸⁵, che diventa una fonte dominante di incertezza su scale di tempo di 50 anni o più;
3. Le limitazioni nella comprensione dei processi del sistema Terra e la rappresentazione incompleta di tali processi nei modelli climatici.

Inoltre, una dimensione di incertezza nelle proiezioni climatiche che è legata ai modelli nasce dal cosiddetto *downscaling*. Modelli climatici regionali o tecniche di *downscaling* statistiche sono spesso utilizzati al fine di fornire informazioni sui cambiamenti climatici a scala minore rispetto a quella dei modelli globali (che è in genere 200-100 km). I modelli climatici regionali possono meglio tener conto della geografia regionale e della

topografia (come le montagne e gli oceani), e sono quindi più appropriati per rappresentare variazioni locali del clima. Il *downscaling* statistico applica relazioni statistiche tra variabili osservate su piccola scala (spesso a livello di stazione meteorologica) e variabili a scala maggiore (da modelli globali), per ricavare proiezioni climatiche ad una risoluzione spaziale più dettagliata. È importante notare che entrambi i modelli climatici regionali e le tecniche di *downscaling* statistico ereditano gli errori dai modelli globali che li guidano.

La nostra comprensione e la modellistica dei cambiamenti climatici sono avanzate in maniera significativa negli ultimi decenni e hanno permesso di aumentare la “fiducia” che possiamo porre nei cambiamenti previsti per le variabili climatiche essenziali come la temperatura, la precipitazione, l'innalzamento del livello del mare, la copertura di neve, e il rischio di ondate di calore e siccità.

In generale si può affermare che esiste maggiore “fiducia” nelle proiezioni climatiche per le regioni più grandi che per le località specifiche, nelle proiezioni di temperatura rispetto a quelle relative alle precipitazioni, e nelle previsioni di cambiamenti gradualmente delle condizioni medie rispetto a quelle connesse agli eventi meteorologici estremi.

La modalità attraverso la quale l'incertezza si propaga attraverso tutto il

⁸⁵ Il *forcing* radiativo è l'effetto che i gas-serra hanno nell'alterare il bilancio energetico del sistema Terra-atmosfera e quindi di provocare un riscaldamento della superficie terrestre (*forcing* positivo) o raffreddarla (*forcing* negativo). Oltre ai gas serra anche altri fattori naturali e antropici possono produrre un *forcing* radiativo.

processo delle proiezioni climatiche fino alla valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici è stata descritta come una “cascata di incertezza” o anche come una “esplosione di incertezza”. Le incertezze “esplodono” quando gli intervalli di incertezza (le singole distribuzioni di probabilità) vengono moltiplicati a partire dalle stime sulle future emissioni di gas-serra e il ciclo biogeochimico per arrivare alle concentrazioni di gas-serra necessarie per calcolare il forzante radiativo e la sensibilità climatica, poi gli scenari regionali di cambiamento, fino a comprendere una gamma completa di conseguenze future, inclusi gli impatti fisici, economici, sociali e politici e le strategie di risposta.

Le caratteristiche delle proiezioni climatiche attuali rappresentano grandi sfide per la pianificazione dell'adattamento, ma non significa che l'adattamento sia impossibile o non possa essere affrontato. Invece, i pianificatori dedicati all'adattamento devono essere messi in grado di capire le informazioni disponibili, comprese le incertezze associate a diverse scale temporali e spaziali e considerare ciò che significano tali incertezze per il processo decisionale. Hanno anche bisogno di garantire che le incertezze e le implicazioni per le decisioni che ne derivano siano chiaramente comunicate, in particolare in vista di sostenere, valutare e aggiornare le azioni di adattamento e i relativi progetti.

4.9. Come considerare le incertezze nel processo decisionale di adattamento

Diversi approcci sono stati sviluppati per affrontare l'incertezza nella pianificazione. Questi approcci offrono un'alternativa in situazioni in cui non c'è abbastanza certezza da poter determinare in modo univoco la soluzione migliore. Purtroppo non esiste un quadro

generalmente accettato per selezionare un particolare approccio di pianificazione rispetto ad un altro.

Tra gli approcci utili e i principi da impiegare quando si prendono decisioni caratterizzate da incertezza vi sono i seguenti.

4.9.1. “Gestione adattativa”

La cosiddetta gestione adattativa comporta la selezione di una strategia che può essere continuamente modificata per ottenere una migliore *performance* via via

che le conoscenze migliorano e le informazioni sul futuro aumentano.

In questo caso gli amministratori cercano strategie flessibili che possono essere ritoccate sulla base dell'esperienza e della

ricerca. Fanno scelte in base alla loro migliore valutazione e quella di persone la cui consulenza è ritenuta valida. Imparare, sperimentare e valutare sono attività fondamentali in questo approccio e sono previste attivamente nel processo decisionale. Le strategie adattative funzionano meglio in situazioni in cui le scale temporali di decisione sono tali che è possibile un “adattamento incrementale” e le decisioni possono essere aggiornate nel momento in cui nuove informazioni diventano disponibili.

Pianificazione sulla base di analisi di scenario

A fronte di una profonda incertezza, i decisori possono scegliere di prendere in

considerazione una serie di risultati possibili. Questo è l'approccio delle analisi di scenario. Gli scenari presentano una serie di diverse condizioni future plausibili (o “stati del mondo”). L'analisi viene quindi fatta per confrontare le performance di decisioni politiche alternative in queste diverse condizioni future. Oltre a fornire una descrizione utile dell'incertezza, gli scenari possono anche portare chiarezza per quanto riguarda il *trade-off* ovvero il compromesso effettuato all'interno del processo decisionale. Ciò è particolarmente utile quando le parti interessate mantengono valori e priorità differenti.

4.9.2. Strategie robuste o resilienti

Questo approccio identifica la gamma di possibili situazioni future che si potrebbero verificare, e poi cerca di individuare le strategie che funzionano relativamente bene in tutta quella gamma. Una strategia “robusta” può essere definita come una che ha una buona *performance* in un ampio intervallo di futuri alternativi. Un esempio noto di

una strategia robusta è la “teoria del portafoglio”, normalmente applicata nell'ottimizzazione degli investimenti finanziari, che suggerisce che per affrontare un rischio sia necessaria una diversificazione del portafoglio. Strumenti di supporto per il processo decisionale di questo tipo sono in fase di sviluppo.

4.9.3. Misure di adattamento contro l'incertezza

Oltre agli approcci generali, esistono una serie di misure prioritarie che un amministratore può adottare nella pianificazione dell'adattamento a fronte di incertezza. L'opzione più appropriata dipenderà dalla natura della decisione, la

sensibilità di tale decisione rispetto a specifici impatti climatici e il livello di rischio che può essere tollerato dalla società. Le opzioni includono:

1. Misure “*low-regret*” o “*no-regret*” che producono benefici anche in assenza

di cambiamenti climatici e con le quali i costi di adattamento sono relativamente bassi rispetto ai benefici dell'azione;

2. Misure "*win-win(-win)*" che ottengono il risultato desiderato in termini di riduzione dei rischi climatici o sfruttamento delle potenziali opportunità, ma apportano anche altri benefici sociali, ambientali o economici;
3. Opzioni reversibili e flessibili che consentono modifiche future;
4. Aggiunta di "margini di sicurezza" ai nuovi investimenti per garantire che tali risposte siano resistenti ad una serie di impatti climatici futuri;
5. Strategie di adattamento "*soft*" o morbide, che potrebbero includere la costruzione di capacità di adattamento al fine di garantire che un'organizzazione sia maggiormente in grado di far fronte a una serie di impatti climatici (ad esempio attraverso una pianificazione proattiva più efficace);
6. Riduzione degli orizzonti temporali di decisione (ad esempio, il settore forestale può scegliere di piantare specie arboree con un tempo di rotazione più breve);
7. Ritardare l'azione (che non deve essere confuso con l'ignorare il futuro). Questo può essere visto come parte di una strategia di adattamento attiva di lungo termine in cui sia stato stabilito che non vi è alcun vantaggio significativo a portare avanti immediatamente una particolare azione.

4.9.4. Come comunicare le incertezze

Quando si forniscono informazioni sulle decisioni di adattamento, è importante che anche le implicazioni delle incertezze intrinseche vengano comunicate. Gli amministratori e i responsabili delle varie politiche prendono decisioni sulla base di informazioni incerte tutti i giorni (ad esempio, realizzando investimenti, acquistando prodotti, cogliendo nuove opportunità, e anche utilizzando le previsioni meteorologiche), ma potrebbero non rendersene conto. Comunicare le implicazioni dell'incertezza associata alle informazioni climatiche è un impegno fondamentale. Ci saranno altre fonti di incertezza relative alle decisioni di adattamento (per esempio, la demografia, l'attività economica, la legislazione) e gli amministratori dovrebbero essere consapevoli del fatto che dovranno individuare e prendere in considerazione anche queste. Sarà quindi importante rassicurare i responsabili dell'attuazione delle decisioni di adattamento che sono state fatte scelte appropriate. Una decisione può ancora essere robusta se si basa sulle migliori evidenze disponibili, anche se tali prove possono essere incomplete o incerte. Comprendere le incertezze, supportati da una comunicazione efficace, dovrebbe consentire risposte più efficaci e più flessibili.

Tuttavia, non esiste un'unica semplice ricetta per la comunicazione delle incertezze. La scienza del clima ha sempre adottato un approccio a lungo termine. La comunicazione di tale scienza

deve essere altrettanto strategica nella sua analisi, progettazione, attuazione e valutazione.

In primo luogo la comunicazione delle incertezze deve risultare comprensibile a coloro che necessitano delle informazioni climatiche altrimenti la raccolta delle informazioni e il processo decisionale potrebbero risentirne. Inoltre, la comunicazione deve essere appropriata, altrimenti si rischia di trasferire un esagerato senso di incertezza (o di certezza) a coloro che devono prendere una decisione.

Alcune lezioni fondamentali per la comunicazione delle incertezze da parte della comunità scientifica agli amministratori e ai decisori politici sono proposte qui di seguito:

- Comprendere il pubblico e le informazioni di cui ha bisogno;
- Le persone sanno affrontare l'incertezza normalmente (crescita economica, i cambiamenti tecnologici) e l'incertezza intorno ai cambiamenti climatici è ampiamente descritta nella letteratura;
- Evitare un linguaggio complesso (troppo scientifico) e oscuro ai più;
- Predisporre scenari rilevanti a livello locale - storie, esempi e casi studio rendono la pianificazione dell'adattamento vicina al pubblico;
- Le persone hanno diversi modi di apprendere nuove informazioni. Esplorare nuovi strumenti come le visualizzazioni grafiche per offrire una gamma di opportunità al pubblico;

- Sostenere le persone lungo il loro cammino di adattamento: la fornitura di dati da sola non può stimolare l'azione.

Più in generale, considerata l'espansione delle attività di adattamento, una crescente domanda di scenari climatici più dettagliati e variegati porta le incertezze scientifiche alla ribalta.

La maggior parte dei Paesi europei ha sviluppato materiale di orientamento per i decisori che si occupano di adattamento. Sono tuttavia necessari ulteriori sforzi per migliorare la considerazione delle

incertezze nelle proiezioni del clima e impatto sul clima da parte di decisori politici e del pubblico in generale.

Strumenti interattivi dinamici in portali web sono potenzialmente una parte importante della "cassetta degli attrezzi" per coloro che sono di fronte alla sfida dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Inoltre, è necessario fornire un sostegno mirato che spieghi la rilevanza delle incertezze principali e come possono essere affrontate con strategie di adattamento adeguate (Füssel & Hildén, 2014).

Considerazioni conclusive e prospettive future

L'adozione della Strategia di adattamento europea, che fornisce elementi di *governance*, ha dato l'impulso ai Paesi europei, come l'Italia, ancora privi di una visione nazionale coordinata in materia, a mettere in atto misure di adattamento ai cambiamenti climatici e ad elaborare Strategie nazionali.

In questo contesto, il nostro Paese ha compiuto i primi passi già agli inizi del 2012 con il coinvolgimento della comunità scientifica nazionale, riunita in un *Tavolo Tecnico*, per definire lo stato delle conoscenze sui cambiamenti climatici e per delineare un percorso in vista dell'adozione della SNAC. I lavori del *Tavolo tecnico* sono stati affiancati da un *Tavolo Istituzionale*, composto dai rappresentanti dei Ministeri e delle altre istituzioni (**Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero della Salute, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, Protezione Civile, Comitato Regioni, ANCI e UPI**).

Il contributo dei due tavoli ha assicurato che la SNAC fosse pienamente condivisa tra i decisori politici e la comunità scientifica per essere sottoposta alla consultazione pubblica.

Infatti, il percorso di elaborazione della SNAC è stato impostato, fin dagli inizi, come un processo aperto e trasparente: i vari portatori d'interesse sono stati coinvolti attraverso un questionario on-line alla fine del 2012, tre consultazioni *ad hoc* nei giorni 9-10 dicembre 2013 e una consultazione pubblica on-line, svoltasi nel periodo 30 ottobre 2013 – 20 gennaio 2014. E' stato così favorito un confronto sugli elementi di base della SNAC.

L'attenta assimilazione dei commenti ricevuti, effettuata dal Tavolo Tecnico, ha permesso di pervenire alla SNAC ampliandone i contenuti con l'introduzione di un nuovo capitolo in merito agli aspetti intersettoriali.

Questo documento, pertanto, fornisce una visione nazionale su come affrontare in futuro gli impatti dei cambiamenti climatici in molteplici settori socio-economici e sistemi naturali, individuando un set di azioni ed indirizzi di adattamento per far fronte a tali impatti.

Attraverso il Piano di azione/piani settoriali, entro dicembre 2016, saranno definiti tempi e modi dell'attuazione di tali azioni e indirizzi (o parte di essi) per mezzo dei quali sarà possibile ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, mantenere o migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici, nonché

trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.

E' importante notare che le azioni e le misure di adattamento indicate fanno parte di un portfolio di azioni che dovranno essere valutate e selezionate sulla base delle opzioni strategiche e criteri di prioritarizzazione.

La SNAC è costruita anche sulle *good practices* individuate nelle strategie nazionali già adottate in Europa e si conforma alla Linee Guida europee (EC 2013c), che delineano un *policy cycle*.

Elementi di importanza primaria per attuare un'efficace Strategia di adattamento ai Cambiamenti Climatici sono:

- la realizzazione di una **piattaforma nazionale sull'adattamento**;
- una **valutazione** adeguata e completa dei costi dei diversi impatti aggregati e dei **costi/benefici delle misure di adattamento** da attuare nei diversi settori individuati dalla SNAC;
- **lo sviluppo e l'attuazione di un Piano di azione e/o di vari piani settoriali, un regolare monitoraggio ed una valutazione dei progressi ottenuti**, che implicano le seguenti azioni.

Il Piano di azione/ piani settoriali dovrà:

- definire ruoli e responsabilità per l'attuazione delle azioni e delle misure di adattamento, esplicitare le esigenze di coordinamento tra i diversi livelli di governo del territorio;
- fornire criteri per la costruzione di scenari climatici di riferimento alla scala distrettuale/regionale
- identificare le opzioni di adattamento preferibili valorizzando opportunità e sinergie;
- contenere una stima delle risorse umane e finanziarie necessarie;
- identificare le possibilità e le fonti di finanziamento;
- contenere indicatori di efficacia delle misure di adattamento;
- specificare le modalità di monitoraggio e valutazione degli effetti delle azioni di adattamento implementate;
- indicare i *gap* conoscitivi sui quali indirizzare un nuovo programma nazionale di ricerca, finalizzato a rafforzare l'analisi delle opportunità, delle opzioni e dei limiti dell'adattamento in diversi settori e a garantire il potenziamento delle azioni di disseminazione delle informazioni, di strumenti e di metodi per l'adattamento ai decisori di ogni livello e ai portatori di interesse;
- prevedere la revisione periodica della SNAC, al fine di prendere in considerazione le più recenti scoperte scientifiche e l'evoluzione del contesto europeo e comunitario sulle politiche di adattamento.

- definire tempi e modi di inclusione dei principi, delle azioni e delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici nei Piani e Programmi nazionali, regionali e locali riguardanti i settori individuati nella SNAC, valorizzando le sinergie con il Piano energetico nazionale ed altri Piani nazionali;

Il Piano di azione e/o i piani settoriali, dovranno essere sviluppati e attuati per mezzo di un'efficace cooperazione tra i rilevanti attori istituzionali (ministeri, regioni e municipalità), il settore privato (assicurazioni, piccole medie imprese, etc.) e la società civile tenendo conto di due visioni temporali: a corto termine (entro il 2020), a lungo termine (oltre il 2050) e di un approccio proporzionato nonché integrato per uno sviluppo sostenibile.

L'approccio partecipativo avviato durante l'elaborazione della SNAC ha mostrato l'importanza di avere un dialogo costruttivo e continuato con i portatori di interesse e le autorità istituzionali.

Al fine di individuare, in maniera efficace, le necessità settoriali e territoriali, incluse le attività di informazione/formazione, nonché di prendere in considerazione il necessario contributo di coloro che in ultima istanza dovranno gestire gli effetti del cambiamento climatico, si rende necessaria l'istituzione di un "*Forum permanente*" di tutti gli attori interessati.

Per ottenere un maggior bilanciamento degli interessi e degli obiettivi della pianificazione territoriale e individuare le priorità, nonché per una maggiore consapevolezza del pubblico e per un monitoraggio delle stesse si rende necessaria l'istituzione di un "*Osservatorio Nazionale*", a supporto del quale va creata una "*Piattaforma nazionale per l'adattamento*", sul modello di quella creata dall'Agenzia Europa per l'Ambiente (AEA).

Infine, in riferimento agli impegni previsti per i comuni aderenti all'iniziativa "*Mayors Adapt*", saranno predisposte "*Linee guida settoriali*" per fornire alle autorità locali una metodologia riproducibile per la definizione, attuazione e successivo monitoraggio delle azioni dei Piani Municipali di Adattamento.

La Strategia nazionale sarà sottoposta ad una revisione quinquennale dei contenuti. L'aggiornamento permetterà di valutare, attraverso uno specifico monitoraggio, le ulteriori necessità in termini di pianificazione ed allocazione delle risorse economiche e finanziarie necessarie.

In conclusione, questo Documento Strategico rappresenta il punto di riferimento per l'attuazione nel nostro Paese di azioni e misure di adattamento coordinate dalle autorità istituzionali competenti.

Glossario

Adattamento: Nei sistemi umani, l'adattamento al clima attuale e atteso e ai suoi impatti cerca di limitare i danni o di sfruttare le opportunità favorevoli. Nei sistemi naturali, l'intervento umano può agevolare l'adattamento al clima atteso e ai suoi impatti.

Si può intendere come:

- Adattamento *incrementale* - azioni di adattamento in cui l'obiettivo principale è quello di mantenere l'essenza e l'integrità di un sistema o di un processo su una certa scala;
- Adattamento *trasformativo* - adattamento che cambia gli attributi fondamentali di un sistema in risposta al clima e dei suoi effetti. [IPCC, 2014]

Inoltre, si possono distinguere :

- Adattamento *preventivo* - adattamento che avviene prima che si osservino gli impatti dei cambiamenti climatici; definito anche come adattamento *proattivo*;
- Adattamento *autonomo* - adattamento che non costituisce una risposta cosciente agli stimoli climatici, ma è attivato da cambiamenti ecologici nei sistemi naturali e da cambiamenti del mercato o del benessere nei sistemi umani; definito anche come adattamento *spontaneo*;
- Adattamento *pianificato* - adattamento che è il risultato di una deliberata decisione politica, basato sulla consapevolezza che le condizioni sono cambiate o stanno per cambiare e che è necessario agire per tornare a, mantenere o raggiungere uno stato desiderato.

L'adattamento può comprendere strategie nazionali, regionali e locali. [IPCC 2007]

Cambiamenti climatici: Il termine cambiamenti climatici per l'IPCC si riferisce ad ogni cambiamento del clima nel tempo, dovuto sia alla variabilità naturale sia come risultato dell'attività umana. Questa interpretazione differisce da quella della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) dove per cambiamenti climatici s'intende ogni cambiamento del clima che sia direttamente o indirettamente attribuito all'attività umana che altera la composizione dell'atmosfera globale e che è addizionale alla variabilità naturale del clima osservata su un periodo di tempo confrontabile. [IPCC, 2007; IPCC, 2014]

Un cambiamento di stato del clima che può essere identificato (ad esempio, utilizzando test statistici) da cambiamenti della media e/o della variabilità delle sue proprietà e che persiste per un lungo periodo, tipicamente decenni o più. I cambiamenti climatici possono essere dovuti a processi naturali interni o forzanti esterni, o a cambiamenti persistenti di origine antropica della composizione dell'atmosfera o dell'uso del suolo. [IPCC, 2012]

Capacità d'adattamento (agli impatti dei cambiamenti climatici): La capacità di un sistema di adattarsi ai cambiamenti climatici (incluso la variabilità climatica e gli eventi estremi) per ridurre i potenziali danni, per sfruttare le opportunità, o per far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici. [IPCC, 2007]

Condizione di pericolosità (Hazard): Il potenziale verificarsi di un evento o di un trend naturale o provocato dall'uomo, o di un impatto fisico, che potrebbe causare perdite umane o altri impatti sulla salute, così come pure il danneggiamento e la perdita di proprietà, infrastrutture, mezzi di sostentamento, fornitura di servizi e risorse ambientali. Nel rapporto IPCC WGII AR5 il termine *hazard* si riferisce di solito a eventi o trend fisici correlati al clima, o ai loro impatti fisici. [IPCC, 2014]

Confidenza o fiducia: La validità di un risultato basata sul tipo, quantità, qualità e coerenza delle prove (per esempio, comprensione meccanicistica, teoria, dati, modelli, giudizio di esperti), e sul grado di accordo. La confidenza è espressa qualitativamente. [IPCC, 2014]

Costi d'adattamento: I costi di progettazione, preparazione, incentivazione e attuazione delle misure di adattamento, compresi i costi di transizione. [IPCC, 2007]

Disastro: Gravi alterazioni del normale funzionamento di una comunità o di una società per effetto di eventi fisici rischiosi che interagiscono con condizioni sociali vulnerabili, portando a conseguenze umane, materiali, economiche o ambientali sfavorevoli e diffuse, che richiedono una risposta d'emergenza immediata per soddisfare bisogni umani essenziali e che potrebbero richiedere di supporto esterno per la ripresa. [IPCC, 2014]

Evento meteorologico estremo: Un evento meteorologico estremo è un evento che è raro in un determinato luogo o periodo dell'anno. Le definizioni della parola raro variano, ma un evento meteorologico estremo sarebbe definito in questo modo se è raro in misura uguale o maggiore al decimo o novantesimo percentile di una funzione di densità della probabilità stimata sulla base delle osservazioni. Per definizione, le caratteristiche di quello che è chiamato tempo meteorologico estremo possono variare da un luogo all'altro in senso assoluto. Quando un *pattern* di tempo meteorologico estremo persiste per un certo periodo di tempo, come per esempio una stagione, può essere classificato come evento climatico estremo, specialmente se produce una media o un totale che è esso stesso estremo (per esempio, siccità o intense precipitazioni nel corso di una stagione). [IPCC, 2014]

Governance climatica: Meccanismi e misure rilevanti finalizzati a indirizzare i sistemi sociali verso la prevenzione, la mitigazione o l'adattamento ai rischi posti dai cambiamenti climatici (Jagers e Stripple, 2003). [IPCC, 2014]

Hot spot: Un'area geografica caratterizzata da alta vulnerabilità ed esposizione ai cambiamenti climatici. [IPCC, 2014]

Impatti (dei cambiamenti climatici): Gli effetti dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali e umani.

In considerazione dell'adattamento, si possono distinguere impatti *potenziali* e *residui*:

- impatti *potenziali* - tutti gli impatti che possono verificarsi per un dato cambiamento atteso del clima, senza considerare l'adattamento;
- impatti *residui* - gli impatti dei cambiamenti climatici che avverrebbero dopo l'adattamento.

[IPCC, 2007]

Nel Rapporto WGII AR5 dell'IPCC, il termine impatti è usato principalmente per riferirsi agli effetti degli eventi meteorologici e climatici estremi e dei cambiamenti climatici, sui sistemi naturali e umani. Gli impatti generalmente si riferiscono agli effetti su persone, abitazioni, salute, ecosistemi, beni e risorse economiche, sociali e culturali, servizi (inclusi quelli ambientali) e infrastrutture dovuti all'interazione dei cambiamenti climatici o degli eventi climatici pericolosi che si presentano entro uno specifico periodo di tempo, e alla vulnerabilità di una società o di un sistema esposti ai cambiamenti climatici stessi. Ci si riferisce inoltre agli impatti come a conseguenze ed esiti. Gli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi geofisici, compresi alluvioni, siccità e innalzamento del livello del mare, rappresentano un sottoinsieme di impatti denominati impatti fisici. [IPCC, 2014]

Incertezza: Espressione del grado al quale un valore (ad esempio, lo stato futuro del sistema climatico) è sconosciuto. L'incertezza può derivare dalla mancanza di informazioni o dal disaccordo su ciò che è conosciuto o anche conoscibile. Può avere molti tipi di fonti, da errori quantificabili nei dati a concetti o terminologia definiti in modo ambiguo, o a proiezioni ipotetiche del comportamento umano. L'incertezza può quindi essere rappresentata da misure quantitative (ad esempio, un intervallo di valori calcolati da diversi modelli) o da dichiarazioni qualitative (ad esempio, che riflettono il giudizio di un gruppo di esperti.) [IPCC, 2007]

Mitigazione (dei cambiamenti climatici): Qualsiasi intervento umano che riduca le fonti (*sources*) di rilascio, o rafforzi e potenzi le fonti di assorbimento (*sinks*) dei gas serra. [IPCC, 2014]

Previsioni climatiche: Una previsione climatica è il risultato del tentativo di realizzare (a partire da un determinato stato del sistema climatico) una stima dell'effettiva evoluzione del clima nel futuro, per esempio su scale temporali stagionali, interannuali o decennali. Dal momento che l'evoluzione futura del sistema climatico può essere altamente sensibile alle condizioni iniziali, tali previsioni sono di solito di natura probabilistica. [IPCC, 2014]

Proiezioni climatiche: Una proiezione climatica è la risposta simulata del sistema climatico a uno scenario di emissioni future o di concentrazione di gas serra e aerosol, generalmente ricavata utilizzando i modelli climatici. Le proiezioni climatiche sono diverse dalle previsioni climatiche per la loro dipendenza dallo scenario di emissione/concentrazione/forzante radiativo utilizzato, a sua volta basato sulle ipotesi riguardanti, per esempio, i futuri sviluppi socio-economici e tecnologici che potrebbero essere realizzati o no. [IPCC, 2014]

Resilienza: La capacità di un sistema socio-ecologico di far fronte a un evento pericoloso, o ad anomalie, reagendo o riorganizzandosi in modi che ne preservano le sue funzioni essenziali, l'identità e la struttura, mantenendo tuttavia anche le capacità di adattamento, apprendimento trasformazione. [IPCC, 2014]

Rischio: La combinazione della probabilità di un evento e le sue conseguenze negative. La definizione segue la Guida ISO/IEC nr.73. La parola “rischio” ha due distinte connotazioni: nell’uso popolare l’enfasi è generalmente posta sul concetto di probabilità (chance) o possibilità, ad esempio nel “rischio di un incidente”; al contrario in un contesto tecnico l’enfasi è generalmente posta sulle conseguenze, in termini di “perdite potenziali” per una qualche possibile causa, posto o pericolo. Si può notare come le persone non necessariamente condividono la percezione del significato e le cause di rischi molteplici. [UN-ISDR]

Le potenziali conseguenze laddove sia in gioco qualcosa di valore per l'uomo (inclusi gli stessi esseri umani) e laddove l'esito sia incerto. Il rischio è spesso rappresentato come la probabilità del verificarsi di eventi o trend pericolosi, moltiplicata per le conseguenze che si avrebbero se questi eventi si verificassero. Il rapporto WGII AR5 dell'IPCC valuta i rischi correlati al clima. . [IPCC, 2014]

Rischio di disastri / riduzione del rischio di disastri: il *rischio di disastri* indica la probabilità in un periodo di tempo specificato di gravi alterazioni nel normale funzionamento di una comunità o di una società a causa di eventi fisici pericolosi che, interagendo con condizioni sociali vulnerabili, portano a effetti avversi diffusi di tipo umano, materiale, economico o ambientale che richiedono un’immediata risposta di emergenza per soddisfare i bisogni umani fondamentali e che possono richiedere un supporto esterno per il recupero.

Il concetto di *riduzione del rischio di disastri* indica sia un obiettivo politico, sia le misure strategiche e strumentali impiegate per prevenire il rischio futuro di catastrofi; riduzione dell’esposizione, del pericolo o della vulnerabilità esistenti e miglioramento della resilienza. [IPCC, 2012]

Sensitività: Il grado con cui un sistema o una specie sono influenzati, sia sfavorevolmente che in modo benefico, dalla variabilità climatica o dai cambiamenti climatici. L'effetto può essere diretto (per esempio, un cambiamento nella resa dei raccolti in risposta a un cambiamento della media, del range e della variabilità della temperatura), o indiretto (per esempio, i danni causati da un aumento della frequenza di inondazioni costiere, dovute all'innalzamento del livello del mare). [IPCC, 2014]

Servizi ecosistemici Processi o funzioni ecologici dotati di un valore monetario o non monetario, per gli individui o in generale per la società. Sono frequentemente classificati come: (i) servizi di supporto, come per esempio la produttività o il mantenimento della biodiversità; (ii) servizi di fornitura o approvvigionamento, quali cibo, fibre, pesce; (iii) servizi di regolazione, come la regolazione del clima e il sequestro o stoccaggio del carbonio, e (iv) servizi culturali, come il turismo o l'arricchimento spirituale ed estetico. [IPCC, 2014]

Sistema climatico Il sistema climatico è il sistema altamente complesso costituito da cinque componenti principali: atmosfera, idrosfera, criosfera, litosfera, biosfera, e le interazioni fra loro. Il sistema climatico evolve nel tempo sotto l'influenza di proprie dinamiche interne, e per effetto di forzanti esterni, come eruzioni vulcaniche, variabilità solare, e forzanti antropogenici come la variazione di composizione dell'atmosfera e il cambiamento di uso del suolo. [IPCC, 2014]

Sistema di allerta precoce (*Early warning system*): L'insieme delle capacità necessarie per produrre e diffondere informazioni di allerta tempestive e significative, per consentire agli individui, alle comunità e alle organizzazioni minacciate da un rischio di prepararsi ad agire prontamente e in maniera adeguata, in modo da ridurre la possibilità di danni o perdite. [IPCC, 2014]

Sviluppo sostenibile: Sviluppo che va incontro ai bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni [WCED,1987] [IPCC, 2014]

Scenari (climatici e di cambiamento climatico): Uno *scenario climatico* è una rappresentazione plausibile e spesso semplificata del clima futuro, basata su un insieme internamente coerente di relazioni climatologiche, che è stata costruita per l'utilizzo esplicito nello studio delle potenziali conseguenze dei cambiamenti climatici antropogenici, spesso usati come input per i modelli di impatto. Spesso le proiezioni climatiche sono usate come materia prima per la costruzione degli scenari climatici, ma solitamente gli scenari climatici richiedono informazioni supplementari, come quelle sul clima corrente osservato. [IPCC, 2007]

Uno *scenario di cambiamento climatico* è la differenza tra uno scenario climatico e il clima attuale. [IPCC, 2012]

Scenari di emissione: Una rappresentazione plausibile del futuro sviluppo delle emissioni di sostanze che sono potenzialmente attive radiativamente (ad esempio, gas serra e aerosol), sulla base di un insieme coerente e internamente consistente di assunzioni sulle forze motrici (come il cambiamento tecnologico, lo sviluppo demografico e socio-economico) e le loro relazioni fondamentali. Gli scenari di concentrazione, derivati dagli scenari di emissione, sono utilizzati come input per i modelli climatici per calcolare le proiezioni climatiche. Nel Rapporto Speciale dell'IPCC sugli Scenari di Emissione sono stati pubblicati nuovi scenari di emissione, i cosiddetti scenari SRES. Gli scenari SRES (ad esempio, A1B, A1FI, A2, B1, B2) sono utilizzati come base per alcune proiezioni climatiche. [IPCC, 2010; IPCC, 2012]

Variabilità climatica: La variabilità climatica si riferisce alle variazioni di stato medio e di altre statistiche (come le deviazioni standard, il verificarsi di eventi estremi, etc.) del clima in tutte le scale spaziali e temporali al di là di quelle dei singoli eventi meteorologici. La variabilità può essere dovuta a processi naturali interni al sistema climatico (variabilità interna), o a variazioni dei forzanti esterni naturali o antropogenici (variabilità esterna). [IPCC, 2007]

Vulnerabilità: La propensione o la predisposizione a essere influenzati sfavorevolmente. Il termine vulnerabilità abbraccia una molteplicità di concetti, tra cui la sensibilità o suscettibilità al danno, e la mancanza di capacità a resistere e adattarsi. [IPCC, 2014]

Gli Scenari di Emissione dello Special Report on Emission Scenarios (SRES) dell'IPCC

A1. La famiglia di scenari A1 descrive un mondo futuro caratterizzato da una crescita economica molto rapida, con la popolazione globale che raggiungerà un massimo a metà secolo per poi declinare, e con una rapida introduzione di tecnologie nuove e più efficienti. I temi dominanti sono le convergenze regionali, il *capacity building* e l'aumento delle interazioni culturali e sociali, con una sostanziale diminuzione delle differenze regionali di reddito pro-capite. La famiglia di scenari A1 si sviluppa in tre gruppi che descrivono direzioni alternative dei cambiamenti tecnologici del sistema energetico. I tre gruppi si distinguono dalla loro enfasi tecnologica in: fossile intensivo (A1FI), fonti di energia non fossile (A1T) o un bilancio fra tutte le fonti (A1B) (dove per bilancio si intende una non eccessiva dipendenza da nessun tipo particolare di fonte energetica, presumendo che si possa applicare a tutte le risorse energetiche e alle tecnologie finali tassi di miglioramento simili).

A2. La famiglia di scenari A2 descrive un mondo molto eterogeneo. Il tema dominante è l'auto-sufficienza e la preservazione delle identità locali. La natalità fra le regioni converge molto lentamente, con un conseguente continuo aumento della popolazione. Lo sviluppo economico è essenzialmente orientato su base regionale e la crescita economica pro-capite e i cambiamenti tecnologici sono molto frammentati e più lenti rispetto alle altre trame.

B1. La famiglia di scenari B1 descrive un mondo convergente con la stessa popolazione globale che, come per la trama A1, raggiungerà un massimo a metà secolo per poi declinare, ma con un rapido cambio delle strutture economiche verso un'economia dell'informazione e dei servizi, con una riduzione dell'intensità dei materiali e l'introduzione di tecnologie pulite e che sfruttano le risorse in modo efficiente. Viene data molta importanza alle soluzioni globali per l'economia, alla sostenibilità sociale ed ambientale, includendo un miglioramento dell'equità, ma senza ulteriori iniziative climatiche.

B2. La famiglia di scenari B2 descrive un mondo in cui l'enfasi è sulle soluzioni locali per la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. E' un mondo in cui la popolazione globale cresce continuamente, ad un tasso minore della famiglia A2, con livelli intermedi di sviluppo economico e cambiamenti tecnologici meno rapidi e più diversificati rispetto alle trame B1 e A1. Mentre anche lo scenario è orientato verso la protezione ambientale e l'equità sociale, si focalizza sui livelli locali e regionali. Per ognuno dei sei gruppi di scenari A1B, A1FI, A1T, A2, B1 e B2 è stato scelto uno scenario illustrativo. Essi dovrebbero essere considerati tutti ugualmente plausibili. Gli scenari SRES non includono ulteriori iniziative climatiche, il che significa che nessuno scenario include gli effetti dell'attuazione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per i Cambiamenti Climatici (UNFCCC) o degli obiettivi di emissione del Protocollo di Kyoto.

I Representative Concentration Pathways (RCP)

Per il Quinto Rapporto di Valutazione dell'IPCC (AR5), la comunità scientifica ha definito un set di 4 nuovi scenari, denominati *Representative Concentration Pathways* (RCP). Tali scenari sono identificati dal loro forzante radiativo totale approssimato nel 2100, rispetto al 1750: 2,6 Wm⁻² per **RCP2.6**, 4,5 Wm⁻² per **RCP4.5**, 6,0 Wm⁻² per **RCP6.0**, e 8,5 Wm⁻² per **RCP8.5**. Per i risultati nell'ambito del *Coupled Model Intercomparison Project Phase 5* (CMIP5), questi valori dovrebbero essere intesi solo come indicativi, dal momento che il forzante climatico risultante da tutti i *driver* (ovvero gli aspetti mutevoli del sistema climatico che influenzano una componente del sistema umano o naturale. [IPCC, 2014]) varia per i diversi modelli a causa delle loro caratteristiche specifiche e del trattamento dei forzanti climatici di breve durata.

Questi quattro scenari RCP comprendono uno scenario di mitigazione che porta a un livello molto basso del forzante (RCP2.6), due scenari di stabilizzazione (RCP4.5 e RCP6.0), e uno scenario con emissioni di gas serra molto alte (RCP8.5). In confronto all'assenza di politiche climatiche del Rapporto Speciale sugli Scenari di Emissione (SRES), utilizzato nel Terzo e nel Quarto Rapporto di Valutazione, gli scenari RCP possono pertanto rappresentare un ventaglio di politiche climatiche per il XXI secolo.

Il forzante radiativo non raggiunge il suo apice entro l'anno 2100 per gli scenari RCP6.0 e RCP8.5; per lo scenario RCP2.6 raggiunge il suo picco per poi riabbassarsi; per lo scenario RCP4.5 si stabilizza entro il 2100. Ciascuno degli scenari RCP fornisce set di dati spazialmente definiti per i cambiamenti di uso del suolo e le emissioni settoriali degli inquinanti dell'aria, specificando le concentrazioni annuali di gas serra e le emissioni antropogeniche fino al 2100.

Gli scenari RCP si basano sulla combinazione di modelli di valutazione integrata, modelli climatici semplici, modelli di chimica dell'atmosfera e del ciclo globale del carbonio. Mentre gli scenari RCP abbracciano un ampio spettro di valori del forzante totale, non coprono la gamma completa di emissioni della letteratura scientifica, in particolare per quanto riguarda gli aerosol. La maggior parte delle simulazioni di CMIP5 e del Modello del Sistema Terra sono state realizzate con concentrazioni prestabilite di CO₂, pari a 421 ppm (RCP2.6), 538 ppm (RCP4.5), 670 ppm (RCP6.0) e 936 ppm (RCP8.5) entro il 2100. Includendo anche le concentrazioni definite di CH₄ e N₂O, le concentrazioni combinate di anidride carbonica equivalente (CO₂-eq) sono pari a 475 ppm (RCP2.6), 630 ppm (RCP4.5), 800 ppm (RCP6.0), e 1313 ppm (RCP8.5). Per lo scenario RCP8.5, sono state eseguite simulazioni supplementari con il Modello del Sistema Terra di CMIP5, con emissioni di CO₂ predefinite, conformemente ai modelli di valutazione integrata. Per tutti gli scenari RCP, sono stati fatti calcoli aggiuntivi con dati di chimica atmosferica e modelli (inclusa la chimica dell'atmosfera e la componente climatica di CMIP5) aggiornati, utilizzando le emissioni assegnate RCP dei gas chimicamente reattivi (CH₄, N₂O, HFC, NO_x, CO, NMVOC). Queste simulazioni consentono un'analisi delle incertezze legate ai meccanismi di feedback del ciclo del carbonio e alla chimica dell'atmosfera.

Allegato 1: Normativa europea rilevante per le politiche di adattamento

Direttive

Direttiva 79/409/CE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, del 2 aprile 1979.

Direttiva 82/501/CE del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (Direttiva Seveso), del 24 giugno 1982.

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Direttiva 86/278/CE del Consiglio del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Direttiva 91/676/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Direttiva 91/271/CE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Direttiva 92/43/CE della Commissione del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Direttiva Seveso II), del 9 dicembre 1996.

Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Direttiva quadro sulle acque).

Direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Direttiva Seveso II-bis o III), del 16 dicembre 2003.

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità.

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.

Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la Direttiva 76/160/CEE

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (Direttiva alluvioni).

Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario sulla interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE.

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.

Direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (che abroga la Direttiva 79/409/CEE).

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio.

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Direttiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2006, che definisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la Direttiva 2004/35/CE.

Regolamenti

Regolamento (CE) 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus).

Regolamento (CE) N. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.

Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006, recante modifica e rettifica del Regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

Regolamento (CE) n. 67/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee.

Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i

Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 614/2007.

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca. COM 2011/425 def., 1-92.

Relazione della Commissione del 13 febbraio 2012 all'attuazione della strategia tematica per la protezione del suolo e attività in corso (COM(2012) 46 def.)

Accordi internazionali rilevanti per l'adattamento

Convenzione delle Alpi

HFA (2005), Quadro d'azione di Hyogo, sulla gestione e riduzione dei disastri naturali

Piano di Attuazione di Johannesburg (2002), piano di implementazione del Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile.

UN-CBD (1992), Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica

UNCCD (1994), Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione

UNCLOS (1982), Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

UNFCCC (1992), Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

UNFSA (1995), Accordo per l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare, relativo alla gestione e conservazione degli stock ittici transnazionali ed altamente migratori.

Allegato 2: Strategia Europea e strategie/piani nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici in Europa

La Strategia di adattamento europea

Dall'attenzione iniziale posta sulle misure di mitigazione finalizzate a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e la deforestazione, gli obiettivi di politica climatica dell'Unione Europea (UE) negli ultimi due decenni sono stati progressivamente ampliati fino ad includere le azioni di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Questo processo è stato motivato principalmente dal succedersi di eventi calamitosi di gravità senza precedenti in molte regioni d'Europa, quali intense ondate di calore e alluvioni di vaste proporzioni, che hanno sollevato la preoccupazione generale verso la necessità di definire strategie e misure per adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici già in atto, riducendo la vulnerabilità, e per aumentare la resilienza. Il costo minimo complessivo in Europa di un mancato adattamento è stimato tra i 100 miliardi di Euro all'anno nel 2020 a 250 miliardi di Euro nel 2050. Anche i costi sociali derivanti dagli eventi estremi potrebbero essere significativi in assenza di misure di adattamento (EEA, 2012a).

Ad oggi, l'UE rivolge il suo impegno politico in egual misura alla mitigazione e all'adattamento che sono riconosciute quali azioni complementari per, rispettivamente, contenere le cause dei cambiamenti climatici e affrontarne le conseguenze positive o negative. Inoltre, l'adattamento si presta a supportare gli obiettivi politico-economici generali dell'UE, elaborati nella strategia per la crescita "Europa 2020"⁸⁶, e la transizione verso un'economia sostenibile, efficiente dal punto di vista delle risorse, attenta all'ecologia e caratterizzata da basse emissioni di carbonio (EEA, 2013).

In particolare gli ultimi sette anni sono stati cruciali per lo sviluppo dell'azione politica sull'adattamento all'interno dell'UE. Il Libro Verde "L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l'UE" pubblicato dalla Commissione Europea nel 2007 viene visto come il primo passo verso l'inserimento della dimensione dell'adattamento tra le politiche europee (EC, 2007). A questo è seguito, nel 2009, il Libro Bianco intitolato "L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo", che fornisce una lista di azioni concrete di adattamento possibili nel contesto delle politiche chiave dell'UE. Con questo documento la Commissione pone le basi per costruire

⁸⁶ Europa 2020 – una strategia per la crescita, e in particolare la "Resource Efficiency flagship initiative": http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm

una Strategia europea di adattamento mirata a ridurre la vulnerabilità agli impatti presenti e futuri e rafforzare la resilienza dell'Europa (EC, 2009). Il Libro Bianco espone il concetto fondamentale su cui si impernia una Strategia europea di adattamento: l'assegnazione di responsabilità per l'azione di adattamento ai governi nazionali, regionali e locali. Ciò è supportato dall'evidenza scientifica secondo cui le varie regioni d'Europa verranno interessate dagli impatti dei cambiamenti climatici in maniera differenziata, a causa di una vulnerabilità dei sistemi naturali e di una capacità adattiva delle popolazioni e dei settori socio-economici distribuita in maniera non uniforme all'interno dell'UE (EEA, 2012a).

Il valore aggiunto di una Strategia europea risiede quindi nella possibilità per gli Stati Membri di ricevere supporto alle loro specifiche iniziative di adattamento attraverso un migliore coordinamento, una maggiore condivisione delle informazioni e l'integrazione dell'adattamento nelle politiche comunitarie rilevanti. In questo modo l'UE dovrebbe assicurare che l'adattamento sia affrontato in maniera coerente tra la legislazione nazionale e le normative europee.

Nel Libro Bianco la Strategia di adattamento europea viene delineata attraverso quattro linee d'azione fondamentali (EC, 2009):

1. Sviluppate e migliorare la conoscenza di base sugli impatti dei cambiamenti climatici, la mappatura delle vulnerabilità, e i costi e i benefici delle misure di adattamento;
2. Integrare l'adattamento nelle politiche chiave europee (*mainstreaming*);
3. Utilizzare una combinazione di strumenti politico-economici (strumenti di mercato,

Climate-ADAPT: la piattaforma europea sull'adattamento

Climate-ADAPT è la piattaforma europea sull'adattamento creata su iniziativa della Commissione Europea in attuazione alle indicazioni del Libro Bianco relative al rafforzamento delle conoscenze di base sull'adattamento. E' attualmente gestita dalla Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) con il supporto tecnico-scientifico del "European Topic Centre on Climate Change impacts, vulnerability and Adaptation" (ETC/CCA). (<http://climate-adapt.eea.europa.eu/>)

Climate-ADAPT sostiene le parti interessate a tutti i livelli di *governance* condividendo un ampio insieme di dati e informazioni sui rischi dei cambiamenti climatici, sulle politiche di settore dell'UE, sulle pratiche di adattamento, le iniziative nazionali e gli strumenti di supporto decisionale. Sono compresi i principali risultati europei nel campo della ricerca e i progetti INTERREG ed ESPON che hanno consolidato la base di conoscenze dell'UE sull'adattamento (EEA, 2013).

4. linee guida, *partnership* pubbliche e private) per assicurare l'effettiva riuscita dell'adattamento;
5. Sostenere la cooperazione internazionale per l'adattamento assieme agli Stati Membri per integrare l'adattamento nella politica estera dell'UE.

La Commissione ha inteso perseguire questi obiettivi attraverso un approccio coerente (assicurando che le politiche non vadano incontro a contraddizioni tra loro), flessibile (facendo uso di metodi che siano appropriati ad ogni contesto) e partecipativo (traendo spunto da una varietà di portatori d'interesse) (EEA, 2013).

Una fase preparatoria di circa quattro anni sotto la guida della Commissione Europea, e in particolare della recentemente istituita Direzione Generale per l'Azione sul Clima - DG

CLIMA, ha visto il coinvolgimento di una molteplicità di attori. Alcuni aspetti della Strategia sono stati discussi attraverso *workshop* tematici con gli Stati Membri, esperti e *stakeholder* del settore pubblico e privato; mentre una consultazione on-line di più ampio respiro è stata avviata per i cittadini.⁸⁷ Vari gruppi di lavoro tecnici e istituzionali sono stati designati a supporto della Strategia, tra cui un Gruppo direttivo per l'adattamento ("*Adaptation Steering Group*") composto da delegati nazionali di alto livello e rappresentanti di organizzazioni ambientali e private.⁸⁸

Secondo la valutazione d'impatto propedeutica alla Strategia, la maggior parte delle 33 azioni per l'adattamento indicate nel Libro Bianco è già stata attuata o sta per completarsi. E' tuttavia di fondamentale importanza continuare a colmare le lacune conoscitive e integrare la dimensione dell'adattamento, laddove sia necessario rafforzarla, nelle politiche principali dell'UE (EC, 2013b).

Uno dei traguardi più significativi raggiunti a seguito della pubblicazione del Libro Bianco è la realizzazione della piattaforma europea sull'adattamento Climate-ADAPT.

A conclusione di questa fase preliminare, il lancio della Strategia di adattamento europea è avvenuto il 16 aprile 2013 con un evento pubblico presso la Commissione a Bruxelles.

La Strategia consiste in un pacchetto di documenti: il documento principale è la Comunicazione della Commissione Europea "*Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici*" che illustra gli obiettivi e le azioni da intraprendere da parte della Commissione in tre aree prioritarie d'azione al fine di contribuire a forgiare un'Europa più resiliente (EC, 2013a):

1. **Promuovere e supportare l'azione da parte degli Stati Membri.** La Commissione incoraggia tutti gli Stati Membri a elaborare strategie di adattamento nazionali che siano coerenti con i piani nazionali per la gestione del rischio di disastri naturali e siano inclusive delle questioni transfrontaliere. Entro il 2014 verrà messo a punto un quadro di valutazione (*scoreboard*) della preparazione dei Paesi in termini di adattamento, che attraverso indicatori chiave, concorrerà a determinare se la qualità e la copertura delle strategie nazionali sia sufficiente. Se il progresso sarà ritenuto non adeguato,⁸⁹ nel 2017 la Commissione considererà la proposta di uno strumento legalmente vincolante per l'adattamento.⁹⁰ La Commissione metterà a disposizione fondi per aiutare gli Stati Membri a migliorare le loro capacità di adattamento, finanziando specialmente progetti "bandiera" che tocchino tematiche trasversali, intersettoriali e transfrontaliere

⁸⁷ Tramite la piattaforma "La Vostra Voce in Europa" una consultazione sulla preparazione della strategia di adattamento dell'Unione europea è stata aperta al pubblico dal 21 maggio al 20 agosto 2012. I risultati sono disponibili qui: <http://ec.europa.eu/clima/consultations/0015/index%5Fen.htm>.

⁸⁸ Supportato dal Gruppo di Lavoro tecnico sulle conoscenze di base (Working Group on Knowledge Base) e coordinato da DG CLIMA.

⁸⁹ La valutazione sarà basata sul quadro di valutazione ("*scoreboard*") elaborato dalla Commissione e sulle comunicazioni nazionali dovute nell'ambito del "Meccanismo di Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici". La revisione della Decisione sul Meccanismo di Monitoraggio include un articolo che obbliga gli Stati Membri a riferire i progressi nazionali sull'adattamento (le azioni attuate e pianificate, gli obiettivi e la categoria di impatto affrontata dalle misure) ogni 4 anni (in linea con le tempistiche della Comunicazione Nazionale della UNFCCC).

⁹⁰ Uno strumento vincolante potrebbe essere una Direttiva sull'Adattamento.

dell'adattamento attraverso lo schema di finanziamento "LIFE". La Commissione contribuirà allo scambio di informazioni e buone prassi sull'adattamento tra a vari livelli. Sosterrà inoltre gli sforzi delle città verso l'approntamento di strategie di adattamento, invitandole a sottoscrivere un impegno su modello del Patto dei sindaci denominato **Mayors Adapt** (*The Covenant of Mayors initiative on adaptation to climate change*)⁹¹;

2. **Assicurare processi decisionali informati.** La Commissione si impegnerà a colmare le lacune nelle conoscenze in fatto di adattamento⁹² attraverso il futuro programma di finanziamento dedicato alla ricerca e dell'innovazione "HORIZON 2020". Inoltre, verrà dato maggiore impulso alla piattaforma europea sull'adattamento ai cambiamenti climatici Climate-ADAPT con un migliore accesso alle informazioni e maggiore interazione con altre piattaforme.
3. **Promuovere l'adattamento nei settori particolarmente vulnerabili.** La Commissione continuerà la sua azione di integrazione dell'adattamento nelle politiche europee. In particolare, assicurerà che ciò avvenga per la Politica Agricola Comune (PAC), la Politica di Coesione economica e sociale e la Politica Comune della Pesca per le quali è stata predisposta specifica assistenza dedicata agli *stakeholder*. Inoltre, la Commissione farà sì che l'Europa possa contare su infrastrutture più resilienti attraverso una revisione degli standard nei settori energia, trasporti e costruzioni. Infine promuoverà l'uso delle assicurazioni per la tutela contro le catastrofi e altri prodotti finanziari per la gestione e riduzione del rischio nel mercato europeo.

Pur rispecchiando la struttura di base delineata dal Libro Bianco, la Strategia europea di adattamento non considera gli aspetti internazionali dell'adattamento quale area prioritaria d'azione, poiché questi sono già trattati nel contesto delle politiche di cooperazione allo sviluppo e all'interno della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) di cui l'UE e tutti i suoi Stati Membri fanno parte.

⁹¹ Covenant of Mayors: http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html.

⁹² Le principali lacune conoscitive identificate riguardano: informazioni su danni dei cambiamenti climatici e costi e benefici dell'adattamento; analisi e valutazioni di rischio e livello regionale e locale; quadri, modelli e strumenti per supportare processi decisionali e valutare l'efficacia delle varie azioni di adattamento; mezzi di monitoraggio e valutazione degli impegni di adattamento.

Finanziamenti per l'adattamento in Europa: da dove verranno?

1. **Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE (2014-2020):** il nuovo QFP segna un importante passo avanti verso la trasformazione dell'Europa in un'economia pulita, competitiva e a basse emissioni di carbonio: almeno il 20% dell'intero bilancio sarà infatti destinato ai progetti e alle politiche sul clima. Questo aumento sostanziale sarà in grado di attrarre ben 180 miliardi di Euro in finanziamenti da destinare alla lotta contro i cambiamenti climatici nei principali settori di spesa, tra cui fondi strutturali, ricerca, agricoltura, politica marittima e della pesca e sviluppo.
2. **Fondi strutturali e d'investimento:**
 - a. Fondo di Coesione
 - b. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
 - c. Fondo Sociale Europeo
 - d. Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
 - e. Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
3. **HORIZON 2020:** nel nuovo programma di finanziamento della ricerca e dell'innovazione la spesa per la ricerca relativa al clima è prevista al 35% del budget totale che ammonta a circa 80 miliardi di Euro per i prossimi 7 anni (2014-2020).
4. **Programma LIFE:** nel programma di finanziamento dei progetti a tema ambientale, il sotto-programma "*Climate Action*" includerà un budget di 27,5 miliardi di Euro all'anno per i prossimi sette anni; saranno privilegiati i progetti che riguardano strategie locali, infrastrutture verdi, e innovazione.

La Strategia prospetta il coordinamento delle azioni attraverso l'attuale "*Climate Change Committee*" che rappresenta gli Stati Membri all'interno della UE. Inoltre, ogni Paese è incoraggiato a nominare un punto di contatto nazionale, per coordinare la comunicazione tra lo Stato e la Commissione. La Commissione manterrà aperto il dialogo con i portatori d'interesse per garantire un'adeguata e puntuale implementazione della Strategia.

La Comunicazione è accompagnata da documenti tecnici preparatori come una valutazione d'impatto che contestualizza la Strategia e presenta le possibili opzioni di applicazione che vanno dalle misure non vincolanti a quelle normative (EC, 2013b), e da linee guida per la preparazione delle strategie e piani nazionali di adattamento dedicati agli Stati Membri (EC, 2013c).

Altri documenti contenuti nel pacchetto affrontano il tema dell'adattamento in specifici settori e aree politiche di rilevanza per la Strategia: migrazioni, aree marine e costiere, salute, infrastrutture, agricoltura, politica di coesione e assicurazioni.⁹³

Nei prossimi anni quindi, le attività della Commissione nell'ambito della Strategia includeranno il sostegno agli Stati Membri, la preparazione di un piano di lavoro pluriennale per definire le priorità tematiche dei finanziamenti e la preparazione di iniziative a supporto dell'adattamento urbano. La Comunicazione che contiene la Strategia è indirizzata alle altre istituzioni europee per un loro riscontro. Oltre alla prevista valutazione delle singole strategie e piani di adattamento, nel 2017 la Commissione

⁹³ Pacchetto di documenti della Strategia europea di adattamento. Disponibili su DG CLIMA: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm

renderà conto al Parlamento Europeo e al Consiglio Europeo dello stato di realizzazione della Strategia stessa e ne presenterà una revisione se necessario.

Le strategie e i piani di adattamento nazionali in Europa

Una varietà di attività autonome e pianificate per adattarsi ai cambiamenti climatici è stata intrapresa su scala nazionale, regionale e locale in tutta Europa (EEA, 2013). Tali attività si possono presentare svincolate da quadri d'azione nazionale e non sempre etichettate come "adattamento" nonostante contribuiscano a promuovere la resilienza e a ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Misure che incentivano l'adattamento sono spesso avviate all'interno di politiche settoriali esistenti, come la prevenzione di disastri naturali, le strategie di difesa costiera, la protezione dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse.

Riguardo all'adattamento pianificato a livello nazionale, le strategie di adattamento sono considerate dalla Commissione Europea lo strumento più efficace per preparare gli Stati Membri a valutare gli impatti, la vulnerabilità e le opzioni di adattamento e quindi ad affrontare gli impatti previsti dei cambiamenti climatici in tutti i settori (EC, 2013b). A differenza della mitigazione però, non esiste un'unica politica per l'adattamento che possa essere applicata a tutti i Paesi. Ogni Stato Membro sperimenterà diversi impatti dei cambiamenti climatici, a fronte di una vulnerabilità specifica per Paese, derivata da caratteristiche ambientali, sociali ed economiche. Inoltre, le modalità secondo cui l'adattamento viene progettato e realizzato dipende dal particolare sistema di governo di ciascuno Stato Membro (Bauer et al., 2012; EC, 2013b). L'adattamento è caratterizzato da aspetti di multi-settorialità e inter-settorialità, poiché afferisce a diversi settori economici i quali sono largamente interconnessi. Inoltre l'adattamento è multi-livello, poiché tocca sfere di competenze trasversali a diverse scale di *governance*: dal livello europeo, a quello nazionale e locale (EEA, 2013). L'integrazione orizzontale e verticale dell'adattamento devono essere quindi coordinate o consentite dal potere esecutivo o legislativo di un Paese (EEA, 2013b).

I governi europei si trovano a diversi stadi di progettazione, sviluppo e attuazione delle Strategie di adattamento nazionali. Dal 2005, diciotto tra gli Stati Membri della Agenzia Europea dell'Ambiente hanno adottato formalmente la propria Strategia di adattamento (vd. tabella per maggiore dettaglio).

Questi sono: **Finlandia (2005), Spagna (2006), Francia (2007), Ungheria (2008), Danimarca (2008), Olanda (2008), Regno Unito (2008), Germania (2008), Svezia (2009), Belgio (2010), Portogallo (2010), Svizzera (2012), Malta (2012), Irlanda (2012), Austria (2012), Lituania (2012), Norvegia (2013), Polonia (2013).**

Inoltre, almeno altri dieci Stati possono essere considerati ad una fase avanzata verso l'adozione di una strategia, che verrà predisposta sulla base di una valutazione nazionale degli impatti, delle vulnerabilità e delle misure di adattamento. Oltre all'Italia, questi sono:

Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Lettonia, Romania, Slovacchia, e Slovenia.

La maggior parte dei Paesi Membri ha iniziato attività di supporto ad una strategia quali l'istituzione di programmi di ricerca sull'adattamento e ha rafforzato la fornitura di servizi climatici. Solo alcuni Paesi hanno predisposto portali web nazionali per l'adattamento utili a informare i decisori politici a vari livelli: quelli di Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Svezia, Svizzera e Regno Unito sono considerati i più inclusivi. Solo Germania e Regno Unito hanno intrapreso con successo lo sviluppo di metodologie di valutazione e monitoraggio dell'adattamento (tramite indicatori), mentre il resto dei Paesi è solo ad una fase iniziale (EEA, 2013).

Le strategie di adattamento nazionali in Europa sono state ampiamente confrontate e analizzate nella letteratura scientifica sotto diverse prospettive (EEA, 2013; Mullan et al., 2013; Aarjan et al., 2012; EUROSAT-WGEA 2012; Bauer et al., 2012; Preston et al., 2011; Ford et al., 2011; Dumollard & Leseur, 2011; Keskitalo, 2010; Biesbroek et al., 2010; BMVBS, 2010; Pfenninger et al., 2010; Swart et al., 2009; Massey, 2009; Massey & Bergsma, 2008; Gagnon-Lebrun & Agrawala, 2006), tuttavia la rapida evoluzione dei processi politici rischia di rendere questo tipo di analisi molto presto superate. Informazioni sempre aggiornate sulle strategie nazionali sono disponibili sulla piattaforma Climate-ADAPT che permette, tra le altre cose, di accedere a dati su impatti, vulnerabilità e azioni di adattamento divisi per Paese.

A seguito dell'adozione di una strategia nazionale, lo sviluppo di un piano di implementazione sembra rappresentare la sfida principale in molti Paesi, specialmente rispetto all'integrazione dell'adattamento all'interno delle politiche e degli strumenti economici esistenti, e alla creazione di meccanismi di *reporting* e monitoraggio (EEA, 2010; EEA, 2013).

La Commissione ha riconosciuto alcune lacune nell'azione di adattamento nazionale, che intende sanare tramite la Strategia di adattamento europea. Tali carenze riguardano i seguenti aspetti: 1) quasi la metà degli Stati Membri non ha ancora adottato una strategia di adattamento; 2) il livello di impegno e di dettaglio fornito nelle strategie differisce notevolmente tra gli Stati Membri; 3) quasi nessuna delle strategie di adattamento adottate affronta le questioni transfrontaliere, o problemi di occupazione o sociali; 4) il finanziamento delle opzioni di adattamento rimane vago in molti casi; 5) solo un terzo degli Stati Membri ha attuato una valutazione degli impatti, delle vulnerabilità e delle misure di adattamento a sostegno della politica, e 6) solo due Stati Membri hanno compiuto notevoli progressi nello sviluppo di indicatori e metodologie di monitoraggio. Secondo la valutazione della Commissione, il fatto che uno Stato abbia sviluppato una strategia o un piano d'azione non implica necessariamente che essi si basino su solida scienza e ricerca, né che il piano contenga precise misure di attuazione o previsioni di finanziamento sufficienti. In alcuni Stati Membri, le regioni hanno una grande autonomia amministrativa. Tuttavia, strategie di adattamento regionali non sono ancora molto comuni e le relative informazioni non vengono disseminate adeguatamente. La stessa problematica esiste per le città europee: se si escludono i casi di successo in cui i centri

urbani superano i governi nazionali in quanto a preparazione sull'adattamento (es: Rotterdam, Copenhagen, Aalborg), per la gran parte delle amministrazioni locali è necessaria specifica assistenza per pianificare l'adattamento (EEA, 2013b).

Sebbene non esista una ricetta universale per l'adattamento, le linee guida sulle politiche di adattamento nazionali che accompagnano la Strategia di adattamento europea *"Guidelines on developing adaptation strategies"* (EC, 2013c) e le indicazioni sui principi fondanti *"Guiding principles for adaptation to climate change in Europe"* (Prutsch et al., 2010) permettono ai decisori politici di sviluppare, implementare e riesaminare le strategie nazionali di adattamento sulla base di elementi condivisi.

Linee guida per le politiche di adattamento nazionali (strategie, piani di azione e piani settoriali)

Le linee guida (EC, 2013c), rispecchiando il cosiddetto *"Adaptation Support Tool"* della piattaforma Climate-ADAPT, presentano un *"policy cycle"* composto di 6 fasi raccomandate agli Stati Membri per sviluppare e attuare le proprie strategie di adattamento:

- 1. Preparare il terreno per l'adattamento** attraverso la creazione di una serie di assetti istituzionali e attività organizzative
- 2. Valutare i rischi e le vulnerabilità ai cambiamenti climatici**
- 3. Identificare le opzioni di adattamento**
- 4. Valutare le opzioni di adattamento** tra cui la valutazione costi-benefici delle misure di adattamento, e lo sviluppo e l'adozione di una strategia di politica
- 5. Attuare la strategia** che implica lo sviluppo di un piano di azione e / o di un piano di settore con l'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità, assicurando le risorse umane e finanziarie nel lungo termine
- 6. Monitorare e valutare la strategia** con una serie di strumenti e indicatori (da sviluppare).

Paese	Responsabilità	Titolo originale (tradotto in inglese se disponibile)	Anno di adozione	Lingua (inglese se disponibile)
Austria	Ministero federale per l'agricoltura, l'ambiente boschivo e l'acqua	The Austrian Strategy for Adaptation to Climate Change	2012	Inglese
Belgio	Governo federale belga e governi regionali di Fiandre, Vallonia e Bruxelles	Belgian national climate change adaptation strategy	2010	Inglese
Danimarca	Ministero per il clima e l'energia	Danish Strategy for adaptation to a changing climate	2008	Inglese
Finlandia	Ministero dell'agricoltura e delle foreste	National Adaptation Strategy	2005	Inglese
Francia	Delegazione interministeriale allo sviluppo sostenibile	Stratégie nationale d'adaptation au changement climatique	2007	Francese
Germania	Ministero federale per l'ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare	German Strategy for Adaptation to Climate Change	2008	Inglese
Ungheria	Ministero dello sviluppo nazionale	National Climate Change Strategy 2008-2025	2008	Inglese
Irlanda	Dipartimento per l'ambiente, la comunità e il governo locale	National Climate Change Adaptation Framework	2012	Inglese
Lituania	Ministero dell'ambiente	Strategy for National Climate Management Policy 2013-2050	2012	Lituano (riassunto in Inglese)
Malta	Ministero per le risorse e gli affari rurali	National Climate Change Adaptation Strategy	2012	Inglese
Norvegia	Ministero per il clima e l'ambiente	Klimatilpasning i Norge	2013	Norvegese
Olanda	Ministero delle politiche abitative, della pianificazione spaziale e dell'ambiente Ministero dei trasporti, delle opere pubbliche e della gestione idrica Ministero dell'agricoltura, della natura e della qualità del cibo Ministero degli affari economici	Make room for Climate	2007	Inglese
Polonia	Ministero dell'ambiente	Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030	2013	Polacco
Portogallo	Ministero per la pianificazione spaziale, l'ambiente e lo sviluppo rurale	Estrategia nacional de adaptacao as alteracoes climaticas	2010	Portoghese

Svezia	Ministero dell'ambiente	Bill: An Integrated Climate and Energy Policy	2009	Inglese
Svizzera	Ufficio federale per l'ambiente	Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera	2012	Italiano
Spagna	Ministero dell'ambiente	Plan nacional de adaptacion al cambio climatico	2006	Spagnolo
Regno Unito	Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali	Climate Change Act	2008	Inglese

Tabella: Panoramica delle strategie e dei piani di adattamento nei Paesi europei

(fonte: Climate-ADAPT, gennaio 2014).

Allegato 3: Proposte d'azione

Azioni di tipo non strutturale o "soft"	
<i>Settore d'azione</i>	<i>Azioni settoriali proposte</i>
Risorse idriche	<p>Normativa e pianificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione degli schemi complessi (sforzo di coordinamento) per stabilizzare l'aspettativa sulle disponibilità; • Sviluppare la capacità di una gestione pluriennale delle risorse idriche nelle aree minacciate dalla scarsità e dalla siccità; • Riconsiderare fabbisogni e concessioni idriche storiche in accordo con i piani ed i programmi vigenti (PdB, PdA, PTA); • Sviluppare programmi integrati per migliorare l'efficienza degli usi irrigui, potabili e industriali per ottimizzare i consumi e ridurre contestualmente il prelievo dai corpi idrici naturali; • Revisione delle normative sul riuso (DM 185/2003) e degli scarichi sul suolo (Tabella 4 All. 5 alla Parte III D.Lgs. 152/2006); • Piani/Programmi di gestione della siccità alla scala territoriale interessata (distretto/sottobacini) e sue eventuali articolazioni settoriali; • Includere le variabili indice connesse con i cambiamenti climatici nella valutazione ambientale strategica; • Nuovi codici per il risparmio idrico nel settore delle costruzioni; • Definire misure per il recupero dell'acqua piovana all'interno dei requisiti per il rilascio dei titoli edilizi; • Stabilire regole minime e certe per i finanziamenti delle strutture e delle infrastrutture; • Favorire forme partecipative per la gestione delle risorse, includendo anche i "Contratti di Fiume", "Contratti di Lago" e "Contratti di falda"; • Revisione/adeguamento dei canoni demaniali e delle tariffe considerando anche i costi ambientali per una più efficiente allocazione della risorsa acqua; • Censire e proteggere gli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee (GWDTEs). <p>Gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione ottimizzata della domanda; • Gestione ottimizzata dei livelli di laghi e bacini; • Incentivare la gestione collettiva per il settore irriguo; • Misure gestionali per la razionalizzazione dei consumi idrici; • Gestione dei deflussi di pioggia in aree urbane e loro utilizzo; • Adattare la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue e dei relativi sedimenti per una maggiore frequenza degli eventi estremi (alluvioni, siccità, etc.); • Riordini irrigui, modifiche degli esercizi irrigui e dei piani contributivi; • Adattamento delle regole di gestione forestale per il miglioramento del bilancio idrico; • Diffusione e utilizzazione dei più avanzati sistemi informativi e di supporto alle decisioni. <p>Economia e finanza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incentivi per prodotti a bassa intensità di uso dell'acqua e tecnologie per l'uso di acqua a scadente qualità (acqua grigia);

	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivare la gestione collettiva per il settore irriguo; • Sostenere la pianificazione aziendale, l'innovazione e la modernizzazione della gestione in campo agricolo; • Sostenere la diversificazione delle attività e delle produzioni in campo agricolo in relazione alla mutata fenologia tenendo conto delle diverse tipologie di suolo e di clima e di disponibilità idrica; • Programmazione di strumenti economici di gestione del rischio climatico (assicurazioni, fondi mutualistici, etc.); • Aiuto finanziario specifico e finalizzato al conseguimento degli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici in particolare per interventi che assicurano le disponibilità idriche negli anni e ne accrescono l'efficienza d'impiego (prestiti, mutui, agevolazioni fiscali, contributi in conto capitale, etc.); • Fondi per il settore primario in aree soggette a siccità e a incertezza delle disponibilità idriche; • Incentivi ai proprietari di terreni per migliorare la capacità di ritenzione; • Revisione dei sistemi contributivi per le infrastrutture rispetto alle specifiche caratteristiche idrogeologiche. <p>Ricerca e conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo e potenziamento di sistemi di supporto alle decisioni (servizi di consulenza irrigua, sistemi <i>early warning</i> per rischio siccità, alluvioni, frane, esondazioni, fitopatie e attacchi patogeni); • Ripristino di un Servizio Idrografico Nazionale, che abbia il compito di raccogliere ed omogeneizzare i dati rilevati dai Servizi Idrografici Regionali; • Costruzione del bilancio idrico alla scala del Paese, i cui dati sono richiesti da EUROSTAT e sono fondamentali per l'attuazione delle politiche di gestione delle risorse idriche; • Monitorare gli indicatori ambientali di trasformazione confrontandoli con valori ottenuti per siti di riferimento; • Migliorare ed accoppiare i modelli per acque superficiali e sotterranee per ottenere stime più affidabili sulla consistenza delle risorse e degli usi; • Migliorare la comprensione dei fattori di controllo del clima e dei feedback del suolo; • Indagini ad alta risoluzione per individuare le zone più vulnerabili alle inondazioni e alla siccità. <p>Comunicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccogliere e divulgare le informazioni disponibili sui cambiamenti climatici; • Divulgare informazioni sull'esistenza di buone pratiche in campo agricolo e industriale; • Campagne di sensibilizzazione nelle aree affette da variazioni del ciclo idrologico con il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni; • Campagne di sensibilizzazione per i proprietari di immobili sui rischi idrologici, sulle misure di mitigazione del rischio e sulla riduzione dei consumi energetici.
<p>Desertificazione, degrado del territorio e siccità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento della conoscenza dei fenomeni: promozione e sostegno adeguato della ricerca scientifica e tecnologica, diffusione dei risultati, incoraggiamento e stimolo alla costituzione di gruppi di lavoro integrati, anche attraverso la promozione di partenariati pubblico-privato e internazionali; • Definizione di piani di monitoraggio del suolo e del territorio per la definizione di fattori di vulnerabilità del territorio, indicatori di stato a scala locale e integrati (ambientali, sociali ed economici); la valutazione del contesto, la valutazione preventiva del rischio legato ai fattori di vulnerabilità con conseguente valutazione degli effetti diretti ed indiretti; il monitoraggio dei risultati delle azioni di adattamento attraverso l'uso di indicatori sensibili; • Predisposizione di piani d'azione a livello nazionale, regionale, locale basati sulla conoscenza e l'analisi del territorio, sulla definizione di eventuali sinergie o

	<p>sbilanciamenti sia nei sistemi naturali che nella valutazione di costi economici e sociali, a sulla valutazione delle implicazioni economiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definizione di Piani e programmi di pianificazione del territorio basati sulla conoscenza del suolo e dei processi che in esso avvengono e, soprattutto, finalizzati alla prevenzione del degrado ambientale, promuovendo un drastico cambiamento nella cultura della protezione dell'ambiente che tenga conto dei tempi lunghi dei fenomeni di degrado del suolo e di desertificazione; • Creazione di programmi di integrazione delle politiche del territorio, con riferimento per esempio a Piani di Tutela delle Acque, Piani di Gestione del Distretto Idrografico, Piani di Assetto Idrogeologico, Piani di Lotta alla Desertificazione, Programmi di Sviluppo Rurale, Piani Paesaggistici e di Pianificazione del territorio, ecc; • Definizione di opportuni sistemi per l'organizzazione e la diffusione delle conoscenze approfondite sul fenomeno della desertificazione; • Promozione di incentivi per l'adozione di pratiche agricole più sostenibili (anche attraverso la selezione di specie maggiormente idonee, e interventi di ingegneria naturalistica con l'utilizzo di specie vegetali che richiedono poca acqua); • Diffusione di informazioni e sviluppo di pratiche di educazione per l'opinione pubblica alle problematiche della conservazione del suolo, con particolare attenzione anche alle questioni legate all'inquinamento del suolo e, tra queste, allo smaltimento dei rifiuti; • Integrazione della lotta alla desertificazione nei Piani di gestione di distretto o ai Piani di Tutela delle Acque; • Realizzazione di una approfondita valutazione dello stato delle risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare nelle zone più aride del Paese; • Attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione in Italia ed allineamento del programma di azione agli obiettivi della "10 Years Strategy"; • Elaborazione di un sistema di diffusione e condivisione delle informazioni a livello nazionale; • Promozione della diffusione e dell'applicazione di conoscenze locali e tradizionali di gestione del suolo e dell'acqua; • Promozione di programmi di formazione, informazione e consapevolezza; • Promozione di programmi di cooperazione scientifica e tecnologica internazionali con i paesi del bacino del Mediterraneo e con i paesi affetti dalla desertificazione in tutte le aree di interesse strategico. • Miglioramento della conoscenza dei fenomeni: attività di formazione, informazione e divulgazione; promozione della trasparenza e dell'accesso alle informazioni; • Individuazione delle azioni specifiche di adattamento per ambiti territoriali omogenei, riconducibili essenzialmente quindi all'agricoltura sostenibile ed alla definizione di modalità sostenibili di gestione del territorio, nonché le misure tecniche per la gestione delle risorse idriche e all'agricoltura; • Individuazione delle tecnologie e dei metodi da adottare con attenzione alle soluzioni più innovative, tenendo conto delle conoscenze locali e dei caratteri propri delle aree e dei problemi.
<p>Dissesto idrogeologico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento dei sistemi di allertamento; • Potenziamento dell'attività di monitoraggio; • Monitoraggio dei bacini di piccole dimensioni; • Potenziamento del presidio territoriale in occasione delle piene; • Miglioramento del controllo e della manutenzione della rete idrografica; • Sistemizzazione dell'informazione storica; • Miglioramento delle capacità predittive forzanti meteo climatiche; • Miglioramento dei sistemi di allertamento (omogeneizzazione dei messaggi sul territorio nazionale, comunicazione più efficace e tempestiva, preparazione degli amministratori) e dei relativi piani di protezione civile (predisposizione, diffusione alla popolazione, esercitazioni a livello locale coinvolgendo la popolazione);

	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento del coordinamento delle strategie di pianificazione territoriale; • Miglioramento del coordinamento dei soggetti coinvolti nel controllo del territorio; • Formazione della "Flood preparedness" della popolazione; • Censimento delle situazioni di criticità della rete fluviale, con particolare riguardo a restringimenti e tombinate; • Censimento degli edifici pubblici esposti a rischio idrogeologico; • Messa in atto di sistemi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante assicurazione; • Identificazione speditiva delle priorità di intervento; • Prevedere una modifica della pratica dei risarcimenti ex-post a fronte di una politica assicurativa e relativa normativa che garantisca anche ricadute economiche a sostegno della prevenzione; • Assicurare azioni continuative di comunicazione del rischio efficaci, rivolte alla popolazione e agli amministratori, per ridurre gli impatti di eventi idro-meteorologici e diffondere la consapevolezza del "rischio residuo".
Ecosistemi terrestri	<p>Ricerca e conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Favorire l'integrazione delle proiezioni climatiche ad alta risoluzione nei modelli di previsione degli areali di distribuzione risolvendo i problemi di compatibilità di scala; • Approfondire lo studio dello spostamento degli areali di distribuzione delle specie causato dai cambiamenti climatici e il potenziale di adattamento delle diverse specie a rischio e aggiornare le liste rosse di specie; • Creare un database interregionale degli atlanti di specie vegetali ed animali; rafforzare e se necessario reindirizzare gli attuali piani di monitoraggio e controllo delle specie e habitat vulnerabili e a rischio; • Rafforzare la creazione di una rete di aree permanenti di monitoraggio considerando la rete LTER-Italia e le infrastrutture di siti già esistenti; • Usare come criterio di scelta delle priorità operative a livello nazionale, la possibile perdita di specie e/o habitat a rischio, prioritari, ad alto valore conservazionistico o emblematici; • Incoraggiare iniziative di scambio esperienziale, manuali di buone pratiche ambientali, studi e dati di monitoraggio rilevanti e raccomandazioni a livello intersettoriale e internazionale, anche con l'utilizzo di strumenti di condivisione sul web come il portale NaturalItalia e il Network Nazionale della Biodiversità; • Coordinare a livello intersettoriale e internazionale le misure di adattamento volte ad assicurare la salvaguardia di specie ad elevato pregio naturalistico e habitat terrestri specialmente vulnerabili ai cambiamenti climatici o relitti, con speciale riguardo alle aree alpine e appenniniche; • Promuovere studi sugli effetti causati da inquinamento atmosferico sulla vegetazione e sulle funzioni degli ecosistemi boschivi; • Promuovere l'identificazione e la successiva protezione di popolazioni e sub-popolazioni di specie sensibili al clima ad alti tassi di scambio genetico. <p>Integrazione dell'adattamento nella pianificazione e gestione della biodiversità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuare e armonizzare le politiche di adattamento previste nei principali piani e programmi in materia di tutela, valorizzazione e ripristino della biodiversità (Convenzione sulla diversità biologica, 2008); • Introdurre le considerazioni sugli andamenti climatici in atto e futuri nei processi di VIA e VAS; • Riattualizzare le esistenti politiche forestali di prevenzione e lotta contro incendi boschivi in funzione dei rischi indotti dai cambiamenti climatici, anche secondo le più recenti indicazioni dell'ingegneria naturalistica; • Orientare le politiche settoriali verso criteri di sviluppo sostenibile <p>Approfondimento socio-economico</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Approfondire le conoscenze sugli indicatori di integrità ecosistemica e sui servizi ecosistemici associati alle diverse tipologie di copertura/uso del suolo; rafforzare le conoscenze e la sorveglianza sulla stabilità e resistenza degli ecosistemi terrestri e valutare quantitativamente eventuali variazioni nella loro capacità di fornire servizi ecosistemici; • Incentivare lo sviluppo di metodi di valutazione economica e analisi costi/benefici e multi - obiettivo delle misure di adattamento nella gestione della biodiversità terrestre; • Garantire la diffusione efficace dell'azione di adattamento degli ecosistemi terrestri, i suoi progressi e i risultati prefissati/ottenuti a tutti i portatori di interesse e agli attori sociali coinvolti; • Sensibilizzare la popolazione sull'importanza e i rischi connessi alla problematica delle specie invasive e informare i gruppi d'interesse sulle "buone pratiche" per evitare nuove introduzioni; • Organizzare iniziative formative e workshop di aggiornamento delle conoscenze tecniche sulle implicazioni dei cambiamenti climatici e incoraggiare il personale del settore della conservazione, veterinario e agricolo ad ampliare le loro competenze sugli impatti e rischi emergenti nella biodiversità terrestre; • Incentivare la diffusione della "citizen science", intesa come una fattiva collaborazione tra cittadini e ricercatori finalizzata ad arricchire le banche dati delle segnalazioni di specie esotiche, di specie a rischio di estinzione, di raccolta dati nelle attività di monitoraggio.
Ecosistemi marini	<ul style="list-style-type: none"> • Individuare procedure di gestione proattiva (ed adattativa) degli ecosistemi marini; • Rafforzare ed indirizzare la ricerca scientifica circa la risposta ai previsti cambiamenti climatici dei vari livelli gerarchici di organizzazione degli ecosistemi marini e, contemporaneamente, creare nella sfera dei decisori e degli <i>stakeholder</i> una solida "capacity building" nel più ampio campo della gestione ambientale; • Sviluppare piani di divulgazione e consolidamento della consapevolezza pubblica circa la necessità di adattare gli stili di vita di quelle porzioni di popolazione maggiormente sensibili alle conseguenze dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini (inclusi i settori della pesca, dell'acquacoltura e del turismo)
Ecosistemi di acque interne e di transizione	<p>Azioni generali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Far crescere la consapevolezza che la conoscenza scientifica è un presupposto fondamentale di supporto alle decisioni e che per far fronte ai cambiamenti climatici sono necessari programmi di ricerca ecologica di lungo termine; • Promuovere l'adozione di sistemi scientifici di supporto alle decisioni; • Far acquisire il concetto che gli ecosistemi delle acque interne sono interconnessi e disposti a cascata; • Integrare le pianificazioni dei bacini idrografici con quelle della zona costiera; • Integrare i piani e i programmi di settore al fine di raggiungere: l'uso sostenibile delle risorse idriche; la riduzione del consumo dei suoli naturali e agricoli; il recupero e la valorizzazione ambientale delle aree marginali nel sistema agricolo; la conservazione ed il ripristino dell'integrità ecologica delle aree riparie che funzionano come tampone tra ecosistemi acquatici e terrestri; • Promuovere il concetto di gestione adattativa; • Avviare programmi di <i>early warning</i> e di monitoraggio delle azioni, con l'ausilio anche delle nuove tecnologie; • Consolidare il monitoraggio di lungo termine per la comprensione dei cicli naturali e delle alterazioni indotte dalle attività antropiche e dai cambiamenti climatici; • Avviare una partecipazione consapevole dei portatori d'interesse, dei cittadini e dei decisori a scelte strategiche per la tutela dell'ambiente, quali condizioni per uno sviluppo economico duraturo e per una buona qualità della vita. <p>Ecosistemi fluviali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regolamentazione delle concessioni e degli usi dell'acqua in un'ottica di gestione

	<p>ecosistemica della risorsa idrica da adottare nell'ambito del piano di bilancio idrico di distretto idrografico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisione e rimodulazione degli strumenti normativi che disciplinano deflusso minimo vitale ai fini dell'introduzione dei deflussi ecologici in relazione agli scenari climatici attesi; • Tutela delle aree di pregio paesaggistico e di interesse conservazionistico, da attuare sia attraverso gli strumenti di gestione della Rete Natura 2000 che con le azioni previste, ad esempio, dalla nuova PAC; • Avvio delle azioni di <i>greening</i> nell'ambito della nuova PAC 2014-2020 con l'obiettivo di potenziare e sfruttare i servizi ecosistemici di regolazione (ad es. rimozione degli inquinanti); <p>Ecosistemi lacustri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio con frequenza adeguata delle condizioni fisiche del sistema nei laghi profondi; • Adottare una pianificazione caratterizzata da azioni preventive nel bacino imbrifero del lago per ridurre i carichi dei nutrienti; • Gestione coordinata tra i gestori degli invasi montani, dei consorzi di regolazione dei laghi e dei consorzi di bonifica con la regia delle autorità di bacino/distretto competenti. • Gestione adattativa della pesca in relazione ai possibili impatti sulle reti trofiche e sui possibili effetti retroattivi a cascata. <p>Ecosistemi lenticidi di piccole dimensioni e marginali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politiche regionali di tutela già previste dalla Rete Natura 2000; • Politiche di educazione ambientale e informazione volte a riconsiderare l'uso di stagni e paludi anche sotto l'aspetto storico-culturale; • Gestione del territorio tesa a ridurre al minimo fisiologico la perdita di habitat e specie; <p>Ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azioni di tipo normativo mirate a stabilire criteri per individuare gli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee, tendenze di aumento delle concentrazioni di inquinanti e/o di alterazioni quantitative e l'eventuale inversione di tendenza tenendo conto dei possibili effetti negativi sugli ecosistemi acquatici associati o sugli ecosistemi terrestri che dipendono dagli ambienti acquatici sotterranei. <p>Ambienti di transizione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione e controllo dell'apporto di contaminanti e nutrienti dalle diverse fonti di generazione (agricoltura, industria, centri urbani etc.); • Gestione ecosostenibile delle principali attività economiche (pesca, acquacoltura e turismo).
Foreste	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico attraverso, ad esempio, l'estensione della normativa vigente (art. 3 L. 21/11/2000, n. 393) di obbligo dei proprietari degli incolti agricoli di manutenzione ai fini della lotta agli incendi boschivi che includa anche l'obbligo di manutenzione dei boschi per finalità legate alla sicurezza idrogeologica. • Elaborazione di un Piano Rischio Foreste Italiane che agevoli la conoscenza delle aree hot-spot; • Coordinamento e la collaborazione tra istituzioni, <i>stakeholder</i> ed iniziative correlate alle politiche forestali con l'obiettivo di raggiungere una convergenza politica e istituzionale di intenti e strumenti finanziari locali, nazionali e cofinanziati dall'UE; • Ricerca scientifica forestale mirata a fornire nuove conoscenze sui cambiamenti climatici e relativi impatti

<p>Agricoltura produzione alimentare</p>	<p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistematizzare e diffondere le conoscenze ed i dati esistenti sui cambiamenti climatici in agricoltura; • Identificare gli areali più vulnerabili (atlante delle aree agro climatiche con diversi scenari di cambiamenti climatici); • Sviluppare sistemi di supporto alle decisioni (sistemi <i>early warning</i> per rischi di fitopatie e attacchi patogeni, di alluvioni e altri eventi estremi; sistemi di supporto alle decisioni nel medio periodo mensili e stagionali); • Assicurare attraverso un'attenta pianificazione e programmazione l'integrazione tra l'attuale periodo di programmazione (PAC 2014-2020) e la Strategia di adattamento nazionale, sfruttando in particolare le possibili sinergie con le politiche di sviluppo rurale; • Assicurare l'integrazione verticale (nei diversi livelli di <i>governance</i>) e orizzontale con altre politiche, evitando sovrapposizioni tra di esse; • Rafforzare la capacità di adattamento attraverso la sensibilizzazione e la comunicazione di informazioni disponibili sui cambiamenti climatici; • Creare sistemi di scambio delle informazioni sull'esistenza di buone pratiche; • Esaminare la capacità del sistema di consulenza aziendale di rafforzare la formazione, le conoscenze e l'adozione di pratiche agronomiche e nuove tecnologie che facilitino l'adattamento; • Sostenere in modo mirato la ricerca per definire soluzioni alternative in termini di varietà colturali, pratiche agricole finalizzate ad una riduzione della domanda di acqua e definizione delle politiche agricole; • Valutare gli effetti sui mercati, sul sistema distributivo e i potenziali cambiamenti nei vantaggi competitivi comparati; • Creare una connessione costante fra le aziende finalizzata alla costituzione di una rete di conoscenze, consultazione, pianificazione e distribuzione condivisa delle diverse colture in base alle esigenze locali, nazionali e internazionali. • Revisionare gli strumenti economici di gestione del rischio climatico (assicurazioni, fondi mutualistici, etc.) in funzione degli obiettivi specifici, variazioni delle compensazioni <i>ad hoc</i> e assistenza per eventi estremi e catastrofi; • Gestire gli effetti delle fluttuazioni dei prezzi attraverso un'effettiva gestione del rischio (diversificazione delle aziende e dei redditi, costituzione di scorte, contratti, assicurazioni, etc.). • Creare sistemi di scambio delle informazioni e l'adozione di buone pratiche anche attraverso l'utilizzo degli strumenti forniti dal Piano di Azione Nazionale (PAN). • Modifiche nei flussi di importazione ed esportazione correlate alle disponibilità alimentari nelle diverse aree del pianeta. <p>Sistemi agricoli e aziende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promuovere ed attuare una più oculata analisi costi/benefici; • Rafforzare la capacità progettuale (anche a scala di distretto) attraverso la promozione di forme di cooperazione tra almeno due soggetti, piattaforme di confronto e dialogo tra beneficiari finali, decisori, ricercatori e rappresentanti delle filiere produttive già esistenti e/o da implementare; • Diversificazione delle attività produttive attraverso l'inserimento di nuove colture e/o sistemi colturali che contribuiscano a stabilizzare i redditi aziendali <p>Produzioni vegetali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Irrigazione pianificata sulla base degli effettivi fabbisogni irrigui stimati da appositi servizi di assistenza tecnica; • Investimenti sul capitale umano per il miglioramento della gestione dell'acqua nei comprensori irrigui che fanno capo a infrastrutture di approvvigionamento idrico. <p>Settore zootecnico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione di atteggiamenti proattivi (ad es. <i>warning systems</i>, definizioni di piani e
---	---

	programmi di prevenzione, etc).
Pesca marittima	<ul style="list-style-type: none"> • Integrazione da parte degli operatori dell'attività con il "pescaturismo" o "ittiturismo"; • Conversione da parte degli operatori delle imbarcazioni alla navigazione per i pescasportivi; • Adozione di idonee misure di sostegno normativo e/o economico per attività tra pesca e turismo. • Programmazione del controllo dell'inquinamento e delle possibili contaminazioni alimentari nella catena produttiva dei prodotti della pesca.
Acquacoltura	<p>Pianificazione e sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrazione delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nelle politiche ambientali. • Integrazione delle azioni l'adattamento nelle politiche di sviluppo dell'acquacoltura a livello europeo, mediterraneo e nazionale. <p>Conoscenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studio degli effetti dei cambiamenti climatici sulle specie oggetto d'allevamento (biologia, ecologia, genetica e salute), attraverso test sperimentali, sviluppo di modelli previsionali e indicatori specifici; • Scelta e selezione di specie/strain tolleranti alle condizioni indotte dai cambiamenti climatici; • Sviluppo di metodi (analisi di rischio) per l'analisi della vulnerabilità dei diversi sistemi produttivi presenti sul territorio nazionale; • Piano di rischio nazionale per l'acquacoltura.
Zone costiere	<p>Protezione degli ecosistemi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare una strategia per affrontare i rischi (<i>hedging strategy</i>) che possa fornire una sorta di assicurazione contro alterazioni economicamente dannose nella fornitura dei servizi ecosistemici. <p>Zone costiere urbane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intraprendere azioni preliminari di analisi per definire le specifiche misure di adattamento nelle zone costiere (analisi di pericolosità e vulnerabilità a eventi estremi, individuazione dei recettori più sensibili, mappe di rischio, analisi multi-rischio); • Integrare le attività di valutazione della vulnerabilità e di misure di adattamento nelle procedure di pianificazione consolidate (urbanistica, risorse idriche, protezione del sistema costiero, protezione civile) a livello dei Comuni italiani; • Integrare la conoscenza delle sensibilità specifiche a livello locale e la capacità di pianificare misure di adattamento, in parte già presenti nei Comuni italiani, con conoscenze scientifiche sull'esposizione ad impatti attesi a livello nazionale; • Promuovere le politiche urbane necessarie per ridurre la vulnerabilità e aumentare la capacità di rispondere agli impatti dei cambiamenti climatici, che sono in molti casi in grado di produrre effetti sinergici (adattamento della rete di infrastrutture, rivisitazione delle politiche di approvvigionamento idrico in relazione ai rischi di sovra-utilizzo delle falde acquifere costiere, limitazioni rispetto alle aree da urbanizzare,..); • Promuovere a livello istituzionale sistemi di allerta e obblighi assicurativi.
Turismo	<ul style="list-style-type: none"> • Campagne di comunicazione, sensibilizzazione e di educazione ambientale, rivolte sia agli operatori turistici, che ai turisti stessi e alla popolazione in generale, in tutti gli ambiti (turismo costiero, montano, rurale e città d'arte); • Predisposizione di piani strategici; • Sviluppo di normative adeguate; • Diversificazione e destagionalizzazione; • Predisposizione di piani di gestione e normative che preservino o ristabiliscano le funzioni naturali del territorio;

	<ul style="list-style-type: none"> • Audit ambientali; • Aggiornamento delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA); • Promozione di sistemi di monitoraggio e allerta in caso di eventi estremi in ambito urbano.
Salute	<p>Formazione, ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie e materiali resilienti a cambiamenti e variabilità del clima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione di corsi di docenza ad hoc sui temi inerenti cambiamenti climatici e conseguenze sulla salute. • Inclusione nel programma nazionale della ricerca di aree dedicate alla mitigazione dei rischi socio-sanitari da determinanti ambientali e meteo climatici. • Linee guida per i decisori locali sull'uso di tecnologie e materiali resilienti a cambiamenti e variabilità del clima, applicati alle infrastrutture di trasporto urbano ed extraurbano, edilizia privata, commerciale e ospedaliera, servizi idrici integrati. • Incentivi fiscali per l'uso di tecnologie e materiali resilienti. • Progetti pilota di ricerca e formazione. • Inserimento dei temi inerenti cambiamenti climatici e salute nei corsi di alta formazione in settori strategici. • Programmazione di corsi di formazione per operatori dei settori strategici non sanitari su rischi socio-economici emergenti. • sviluppo della ricerca e applicazione di tecnologie e materiali resilienti a cambiamenti e variabilità del clima, finalizzati alla riduzione dei rischi socio-sanitari. • Implementazione di programmi "climate-proof", che garantiscano comfort termico e salubrità dell'aria. <p>Potenziamento delle capacità di governance nazionale e locale del rischio socio-economico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo di un database degli eventi meteorologici avversi e dei loro impatti su salute, benessere e sicurezza sulla popolazione ovvero decessi, popolazione colpita, morbilità e accessi a cure sanitarie, patologie psico-fisiche post traumatiche e danni socio-economici infrastrutture residenziali, economiche e logistiche; • Realizzazione di progetti pilota per l'inclusione delle valutazioni socio-sanitarie nelle opzioni e misure di adattamento settoriali, nonché l'analisi di potenziali conflitti e co-benefici ambientali e sanitari; • Istituzione di un programma di informazione alla popolazione per i rischi da determinanti ambientali, e-meteo climatici e da eventi estremi, con riferimento a gruppi e insediamenti/comunità vulnerabili; • Istituzione di procedure di comunicazione del rischio a livello locale; • Realizzazione di un sistema informativo nazionale sugli impatti degli eventi estremi; • Sviluppo di strumenti per l'analisi integrata di rischio. • Valutazione del rischio "cambiamenti climatici" nell'ambito dei "Water Safety Plans" nella filiera di produzione dell'acqua destinata al consumo umano. <p>Potenziamento della resilienza di sistemi di prevenzione a rischi emergenti attraverso strumenti normativi ed organizzativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisione di protocolli e procedure per la gestione del rischio da contaminazione di acque e alimenti; • Programmazione di sistemi di <i>early warning</i> e monitoraggio ambientale di specie vegetali (tossiche, allergizzanti) e animali (tossiche, specie aliene che impattano sulle salute animale, vettori di malattie infettive); • Integrazione dei sistemi di risposta alle emergenze; • Implementazione di controlli ambientali e sistemi di sorveglianza di malattie idrotrasmesse; • Adozione di approcci integrati multi barriera per i rischi sanitari e socio-economici nella gestione delle risorse idriche; • Disciplina dei ruoli svolti dai vari Enti territoriali preposti alla prevenzione e al

	<p>controllo degli insetti vettori di malattie in aree urbane;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definizione di linee guida per la IAQ e programmazione di un sistema di monitoraggio d'inquinanti chimici e biologici negli ambienti <i>indoor</i>; • Aggiornamento e revisione delle misure di prevenzione a tutela dei lavoratori professionalmente esposti ad attività <i>outdoor</i> (edilizia, agricoltura, turismo, trasporti); • Revisione delle modalità operative - organizzative degli attuali sistemi di controllo e monitoraggio dei fattori di rischio (chimico, fisico e biologico) ai nuovi scenari di rischio clima sensibile e adeguamento di infrastrutture e tecnologie; • Aggiornamento e potenziamento delle norme di settore; • Potenziamento della resilienza dei servizi idrici integrati agli eventi meteorologici estremi • Creazione di sinergie tra servizi ambientali, meteorologici, climatici e socio-sanitari, anche attraverso la creazione di tavoli tecnici multidisciplinari e interistituzionali <p>Settore zootecnico – Salute animale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione di atteggiamenti pro-attivi (ad es. <i>warning systems</i>, definizioni ed implementazione di piani e programmi di prevenzione, controllo, eradicazione di malattie, etc).
<p>Insedimenti urbani</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere la formazione di <i>Strategie</i> e di <i>Piani di adattamento urbani</i>, nel contesto dell'iniziativa Mayors Adapt (<i>The Covenant of Mayors initiative on adaptation to climate change</i>) promossa dalla CE, favorendo il ruolo di coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Regioni e delle Province; • Promuovere, sul modello europeo della piattaforma Climate-ADAPT lo scambio di esperienze e la diffusione delle <i>best practices</i>, valorizzando e mettendo in rete i percorsi di adattamento avviati in alcune realtà nazionali nonché le banche dati esistenti a livello nazionale; • Verificare le previsioni degli strumenti di governo del territorio vigenti al fine di riconsiderare e variare previsioni insediative ed infrastrutturali prevedibilmente esposte ad impatti climatici; • Integrare gli atti di regolazione delle trasformazioni urbane e di gestione degli insediamenti esistenti stabilendo sia standard energetici per il costruito e per gli spazi pubblici sia misure tese al contenimento del consumo di nuovo suolo e <i>standard</i> climatici riguardanti l'utilizzo di materiali che limitino l'assorbimento di calore degli edifici e la impermeabilizzazione dei suoli, le forme di ritenzione e riutilizzo delle acque piovane, che incrementino le dotazioni di verde; • Elaborare linee guida per l'adattamento climatico a scala locale; • Incrementare la consapevolezza dei cittadini, delle imprese e degli <i>stakeholder</i> in merito ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici, favorendo la loro partecipazione attiva alle azioni di adattamento e predisponendo di sistemi di allerta nelle aree maggiormente a rischio; • Incentivare la ricerca scientifica in materia di adattamento climatico della città esistente attraverso la sperimentazione di nuovi materiali nell'edilizia e lo studio degli effetti climatici dell'albedo, delle superfici artificializzate, della vegetazione arborea, etc. • Sostenere le politiche e gli interventi di risanamento della qualità dell'aria che determinano benefici in termini di adattamento; • Promuovere una redistribuzione del verde urbano con funzione di interruzione dell'effetto isola di calore.
<p>Patrimonio culturale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione delle conoscenze esistenti; • Monitoraggio continuo; • Manutenzione ordinaria (da preferire ad interventi di restauro); • Valutazione delle priorità in relazione allo stato di conservazione dei manufatti; • Valutazione dello stato di conservazione dei manufatti in relazione alle condizioni ambientali di conservazione rilevate; • Valutazione del ruolo e delle caratteristiche dei paesaggi agro-silvo-pastorali con

	<p>spiccate qualità di adattamento e mitigazione al cambio climatico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione delle priorità in risposta ai cambiamenti climatici; • Raccolta di dati per supportare le decisioni sia a livello nazionale che regionale; • Comprendere il contesto ambientale, economico e sociale del patrimonio culturale; • Correlare differenti risorse di finanziamento e di approcci finanziari; • Riconoscere il ruolo del settore assicurativo; • Introdurre agevolazioni fiscali per la manutenzione; • Indirizzare risorse nella formazione su tecniche edilizie tradizionali e artigianali a complemento delle tecnologie avanzate per migliorare la nostra comprensione del patrimonio culturale in un periodo di cambiamento; • Individuare risorse utili a sostenere tecniche e pratiche legate ai paesaggi rurali tradizionali per migliorare la risposta ai cambiamenti climatici <p>Patrimonio costruito ed edifici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effettuare piccole riparazioni regolarmente, piuttosto che grandi interventi infrequenti; • Decidere se accettare la perdita di specifici beni culturali e gestirne la scomparsa registrandone la perdita imminente; • Decidere se delocalizzare beni culturali lontano da siti minacciati dai cambiamenti climatici; • Definire pianificazioni a lungo termine per la gestione dei siti a rischio; • Modificare le strategie di gestione in favore di ispezioni, più rigorosi e frequenti interventi di manutenzione e monitoraggio delle strutture <p>Materiali esposti in ambiente museale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlli in ambienti museali e/o musealizzati (con sistemi attivi o passivi) per la messa a punto di strategie di adattamento; • Perseguire la conoscenza del rischio locale anche attraverso un approccio basato sulla misura diretta degli effetti prodotti sulle opere dal processo di degrado; • Indirizzare l'attivazione di ricerche interdisciplinari a differenti materiali, in condizioni ambientali diverse e monitorate, con e senza impiego di prodotti per il trattamento di superfici; • Effettuare studi mirati sui diversi sistemi attivi e passivi o combinati che possono essere impiegati per la stabilizzazione delle condizioni microclimatiche e di qualità dell'aria al fine di sviluppare strategie di adattamento inerenti l'impiego di vetrine espositive. <p>Paesaggi e beni paesaggistici vincolati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valorizzare il significato culturale dei paesaggi e dei beni paesaggistici all'interno delle politiche di sviluppo; • Coordinare le azioni che possono avere incidenza sui paesaggi; • Individuare attività economiche che sostengano la conservazione e la qualità del paesaggio.
Trasporti e infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> • Integrazione delle norme tecniche degli studi di impatto ambientale (VIA e VAS) per fornire elementi di riferimento ad eventuali opere di adattamento; • Misure di tutela del territorio, diffusione della consapevolezza dei rischi (<i>risk-awareness</i>), possibilità di un'assicurazione obbligatoria, introduzione di meccanismi di compensazione; • Costituzione di un comitato scientifico per la mappatura dei rischi; • Integrazione dell'adattamento in strumenti di pianificazione quali a livello comunale il piano urbano della mobilità (PUM) e il piano urbano del traffico (PUT) e ai livelli superiori gli ulteriori piani di settore
Industrie pericolose	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione territoriale per individuare le zone di collocazione ottimale di nuove infrastrutture ed attività pericolose; • Messa in atto di una strategia comunicativa finalizzata a portare all'attenzione

	<p>dell'industria la necessità di mettere in atto le azioni di adattamento riconducibili alla propria responsabilità;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento ed integrazione del quadro normativo (es: VIA, VAS) con l'introduzione di obblighi per i gestori di attività ed infrastrutture pericolose di riesaminare i propri sistemi di gestione della sicurezza alla luce degli aspetti degli eventi naturali riconducibili ai cambiamenti climatici con conseguenze sugli impianti tecnologici pericolosi (cosiddetti eventi <i>NaTech</i>). • Sviluppo ed adozione, in particolare nei bacini idrografici caratterizzati da un'elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, di sistemi di allerta per i pericoli, basati almeno sui seguenti elementi: rete strumentale di rilevazione deviazioni, analisi dei dati e previsioni <i>computer-based</i>, valutazione e diffusione dell'allerta; • Aggiornamento formativo per la gestione dei rischi <i>NaTech</i> rivolto ai responsabili per la pianificazione territoriale o comunque coinvolti nella localizzazione delle attività pericolose; • Aggiornamento formativo per la gestione delle emergenze <i>NaTech</i> rivolto agli addetti alla pianificazione ed alla gestione delle emergenze, in modo da fornire informazioni e criteri di indirizzi operativi adeguati ai casi di situazione multi-pericolo; • Ripensare al ruolo dello Stato nella gestione del rischio, in particolare quello legato alle alluvioni e agli allagamenti, attraverso misure di tutela del territorio, diffusione della consapevolezza dei rischi (<i>risk-awareness</i>), possibilità di un'assicurazione obbligatoria, introduzione di meccanismi di compensazione; • Costituzione di un comitato scientifico (o l'integrazione del mandato di strutture esistenti), che, attraverso l'uso di scenari climatici con un'elevata risoluzione spaziale, elabori, anche attraverso la messa a sistema di quanto già predisposto ai sensi delle normative vigenti (ad es. Direttiva alluvioni e Direttiva Seveso), una mappa dei rischi per le infrastrutture e le industrie pericolose, come strumento utile per ridurre il grado di incertezza; • Integrazione nelle pianificazioni di emergenza per attività esistenti di scenari <i>NaTech</i> e delle corrispondenti misure di preparazione e risposta; • Integrazione dell'adattamento negli strumenti di pianificazione del sistema infrastrutturale ed industriale: nel caso di attività ricadenti nel D.lgs.334/99, può trovare attuazione attraverso strumenti di pianificazione quali, a livello comunale, l'Elaborato tecnico Rischi Incidenti Rilevanti (ERIR), parte integrante dello strumento urbanistico ai sensi del DM 9 maggio 2001, ed, al livello superiore, gli ulteriori strumenti di pianificazione territoriale (Piano Territoriale di Coordinamento e Piano di Protezione civile a livello provinciale); nel caso di impianti inquinanti, ricadenti nella normativa attuativa della Direttiva IPPC (in futuro IED), attraverso i piani di gestione del rischio alluvioni predisposti dalle autorità di bacino ai sensi del D.lgs.49/2010; • Autorizzare nuove infrastrutture ed attività pericolose solo al di fuori di zone che, a causa dei cambiamenti climatici, possono essere interessate con maggiore frequenza o intensità da inondazioni (aree prossime a corsi d'acqua, corpi idrici e litorali), da fenomeni di erosione o eventi franosi, da fenomeni meteorologici estremi o da incendi boschivi; • Identificazione delle aree vulnerabili (a rischio di allagamento, fulminazioni o frana) presenti sul territorio nazionale per <i>infrastrutture ed attività pericolose esistenti</i>.
Energia	<p>Gestione della domanda di energia per riscaldamento e raffrescamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzare interventi di adattamento, sistematici e generalizzati, del comparto edilizio nazionale atti alla riduzione dei fabbisogni di climatizzazione per la stagione invernale e, soprattutto, per quella estiva; • Prescrivere, tramite i Regolamenti Edilizi Comunali, che gli edifici di nuova realizzazione siano "<i>climate proof</i>" <p>Gestione della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promuovere lo sviluppo di <i>microgrid</i>;

	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere i programmi di orientamento della domanda (<i>"demand response programmes"</i>) <p>Incremento della resilienza del sistema energetico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diversificare le fonti primarie; • Promuovere le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica; • <i>Demand side management</i>, ovvero modificare la domanda dei consumatori di energia attraverso vari metodi quali incentivi finanziari e campagne educative; • Utilizzare sistemi di stoccaggio dell'energia, • Integrare e sviluppare le reti, • Utilizzare contratti che prevedano l'interrompibilità del servizio; • Sostenere l'evoluzione in corso da un sistema centralizzato a uno distribuito <p>Ruolo del sistema assicurativo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promuovere per i gestori di impianti, in particolare quelli come le centrali termoelettriche che richiedono investimenti elevati, la gestione dei rischi attraverso l'apertura di un conto assicurativo <p>Azioni per la produzione termoelettrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettere in atto una serie di provvedimenti di razionalizzazione, programmazione e riduzione dei consumi, che non riguardano esclusivamente l'ambito della produzione di energia elettrica, al fine di ridurre le conseguenze delle possibili crisi idriche estive, che possono accentuare i conflitti tra l'utilizzo dell'acqua per usi agricoli e per altri utilizzi (industriale, produzione elettrica, usi civili, navigazione fluviale); • Ridurre la produzione degli impianti o sospenderne il funzionamento nei casi più gravi di crisi idriche estive. <p>Azioni per la produzione da fonti rinnovabili – Energia idroelettrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supportare gli accordi e le azioni concertate tra i soggetti interessati nella gestione delle acque e degli invasi (autorità di bacino, agricoltori e produttori stessi) attraverso strumenti modellistici; • Sviluppare programmi di incentivazione economica per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggi, nel rispetto del principio della gerarchia dell'acqua (prima si incide sulla domanda e ove necessario anche sulla disponibilità) data la scarsità di nuovi siti economicamente ed ambientalmente sostenibili; • Conservare, nella gestione ordinaria, maggiori volumi di acqua nei serbatoi di stoccaggio per far fronte alla crescente variabilità delle precipitazioni e, di conseguenza, delle disponibilità idriche.
<p>Area alpina e appenninica</p>	<p>Governance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migliorare il sistema di governance locale, che con la cancellazione delle Comunità Montane e in mancanza di forti linee di indirizzo ai sindaci ha determinato situazioni di incertezza rispetto alle competenze e disomogenee sul territorio. <p>Azioni relative a risorse idriche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Favorire il sistema di comprensione globale degli impatti e delle opportunità nella gestione delle acque montane, incrementando gli sforzi nell'ambito della ricerca e collaborazione tra regioni montane; sviluppare azioni idonee a contenere/ridurre le alterazioni idromorfologiche; • Estendere e rinforzare i già esistenti strumenti di negoziazione, percorsi partecipativi, e strumenti di tutela e gestione delle acque disponibili a livello nazionale e specificamente in aree montane; • Censire e studiare la vulnerabilità delle sorgenti alpine al cambiamento climatico; • Verificare le basi legali riguardanti l'immissione dell'acqua di raffreddamento delle fabbriche e impianti termoelettrici in aree montane ; • Estendere gli attuali strumenti di monitoraggio e controllo della qualità delle risorse

	<p>idriche per ampliare la caratterizzazione dettagliata delle acque montane e intensificare gli attuali sistemi di sorveglianza, oltre ad assicurare il monitoraggio e valutazione approfondita della vulnerabilità locale al rischio naturale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rinforzare e revisionare gli attuali sistemi di regolazione dei livelli dei laghi e invasi montani per assicurare una maggiore protezione e adeguamento ai mutamenti climatici in corso e futuri; • Assicurare e potenziare un elevato grado di consapevolezza e sensibilità cittadina e istituzionale nella gestione sostenibile e uso razionale e ottimale delle risorse idriche; • Individuazione di misure/piani di emergenza, riduzione e restrizione dei consumi per settori in caso di siccità grave e ridimensionamento dei <i>warning system</i> in previsione di situazioni più frequenti di scarsità idrica. <p>Azioni relative a ecosistemi, biodiversità e aree protette</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensificare la ricerca e gli sforzi per ridurre le incertezze sugli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e la biodiversità, identificando le lacune conoscitive e incentivando il processo di condivisione dei dati • Integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici nei piani e programmi di pianificazione, gestione e protezione della biodiversità disponibili per le aree montane • Promuovere lo scambio d'informazione e la collaborazione tra organismi competenti nel settore della biodiversità montana, individuando e coinvolgendo gli interlocutori regionali e nazionali della Pianificazione Urbanistica e del Territorio e del Settore Veterinario e Agricolo; • Migliorare la caratterizzazione dei micro-aggiustamenti climatici, zone di rifugio e gradienti delle variabili climatiche a una scala ragionevole; • Ridimensionare se necessario le politiche forestali e di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi montani in funzione dei rischi indotti dai cambiamenti climatici • Rafforzare e reindirizzare se necessario gli attuali piani di monitoraggio e controllo delle specie vulnerabili, specie esotiche, agenti infestanti e qualità delle acque considerando i cambiamenti indotti dai mutamenti climatici; • Armonizzare le politiche di adattamento dei settori montani con gli obiettivi in materia di tutela, valorizzazione e ripristino della biodiversità per massimizzare le sinergie positive; • Assicurare il mantenimento e delle banche genetiche e di germoplasma di specie montane a rischio e varietà di colture tradizionali; • Rafforzare le reti di monitoraggio ecologico a lungo termine già esistenti • Eventualmente rivedere la perimetrazione delle aree protette montane (specialmente quelle ad alta quota) per riadattarle agli ulteriori spostamenti/risalite delle specie animali e vegetali; • Potenziare l'ampliamento delle banche genetiche e di germoplasma. <p>Azioni relative ai rischi naturali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisionare e aggiornare in maniera continua la cartografia di rischio delle aree montane italiane considerando le implicazioni future dei cambiamenti climatici valutando, armonizzando e migliorando i differenti metodi di mappatura, prevenzione e gestione del rischio in aree montane • Integrare l'adattamento nella pianificazione territoriale • Adeguare gli attuali strumenti di allerta, pre-allerta e gestione delle emergenze, a fronte dell'aumento di frequenza di eventi idrogeologici pericolosi; • Ridurre le incertezze sui rischi maggiori, sui potenziali impatti e sulle previsioni future derivate dall'aumento del rischio glaciale; • Rafforzare l'attuale rete di monitoraggio e di valutazione dei rischi naturali ed eventi estremi nella pianificazione territoriale, considerare tutti i rischi naturali entro un'area definita; • Migliorare le basi per la valutazione dei processi legati ai pericoli naturali e
--	---

	<p>dell'efficacia delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, in cooperazione con i Paesi della regione alpina, assicurando l'armonizzazione e condivisione trasparente dei dati di monitoraggio, terminologia e metodologie di calcolo di rischio integrato, oltre che assicurando lo scambio di esperienze e buone pratiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usare gli strumenti di gestione del rischio per indagare le conseguenze sociali ed economiche di diverse misure di adattamento; • Assicurare l'integrazione e assimilazione dei risultati delle proiezioni climatiche nei modelli idrogeologici e geomorfologici per migliorare lo stato delle conoscenze sui meccanismi di trasmissione degli effetti dei cambiamenti climatici sull'incremento in intensità e frequenza dei rischi naturali prevalenti in aree montane • Garantire, attraverso il consolidamento del piano d'informazione pubblica in zone montane, un adeguato grado d'informazione alla cittadinanza; • Adeguare gli attuali sistemi di emergenza allertamento e pre-allertamento dei rischi naturali, attraverso la messa in rete e il sostegno delle attività di monitoraggio esistenti. <p>Azioni relative al degrado del suolo e del territorio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promuovere e coordinare iniziative di ricerca per coprire le lacune conoscitive sui fattori indotti da i cambiamenti climatici che possano indurre incrementi dell'erosione idrica e perdita di suolo nei versanti delle aree montane; • Approfondire le conoscenze sull'influenza dei processi di scioglimento accelerato della criosfera (ghiacciai, permafrost e nevi perenni) nelle diverse tipologie di erosione idrica del suolo; • Intensificare e approfondire le attuali reti di monitoraggio dei suoli in zone montane e dei processi derivati di degrado del territorio, come strumenti fondamentali per la valutazione e la prevenzione dei rischi; • Calibrare e validare gli attuali modelli di perdita di suolo nelle aree montane considerando le implicazioni dei cambiamenti climatici nelle variabili da cui dipendono i processi erosivi; • Promuovere iniziative di ricerca sull'influenza della prevista modifica nella distribuzione e tipo di comunità vegetali sull'incremento del rischio di degrado dei suoli montani <p>Azioni relative alla qualità dell'aria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensificare le iniziative di ricerca per colmare le lacune conoscitive sulle implicazioni dei cambiamenti climatici nell'inquinamento atmosferico; • Approfondire i meccanismi d'influenza delle principali variabili meteo climatiche ed eventi climatici estremi sulle dinamiche e modalità di diffusione dei principali inquinanti atmosferici nelle aree montane; • Adeguare gli attuali sistemi di sorveglianza e allarme, laddove non sufficientemente già implementati, al possibile incremento di situazioni d'inquinamento atmosferico grave dovuto ai cambiamenti climatici; • Migliorare la gestione dei reflui zootecnici nelle aziende agrarie montane per limitare l'emissione di composti volatili inquinanti; • Promuovere l'uso delle biomasse a scopi di riscaldamento in consapevolezza ai fattori climatici e di qualità dell'aria, ossia in apparecchi e impianti che garantiscano le prestazioni emissive ed energetiche migliori e con ottimale tipologia di biomassa per non favorire effetti controproducenti in termini di inquinanti locali. • Promuovere l'applicazione e l'adeguamento alle BAT di settore per ridurre le emissioni d'inquinanti atmosferici e gas climalteranti nei settori della produzione energetica a biomasse, estrazione e distribuzione di biomasse, trasporto su strada, trattamento e smaltimento di residui, produzione agricola e agro-zootecnica, combustioni industriali e altri processi produttivi ad alti livelli emissivi; • Garantire la sensibilizzazione e consapevolezza della cittadinanza sui rischi dell'inquinamento atmosferico e la sua relazione con le variabili climatiche;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere il dialogo e la collaborazione intersettoriale per la scelta di strategie e misure di adattamento a lungo termine, in armonia con gli obiettivi comuni di mitigazione <p>Azioni relative al turismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diversificare l'offerta turistica invernale, aumentando la fruibilità dei territori montani per forme di sport invernali a minor impatto ambientale • Potenziare la diversificazione dell'offerta turistica nelle aree montane oltre al turismo invernale coinvolgendo il settore privato nelle iniziative di adattamento; • Rafforzare lo scambio esperienziale e di "buone pratiche" tra regioni e paesi frontalieri; • Promuovere misure volte ad adattare l'apertura e la durata della stagione invernale all'effettiva disponibilità di neve; • Irrobustire gli attuali sistemi di monitoraggio e previsionali; • Ridurre le lacune conoscitive sui flussi turistici e i bilanci di fatturato dei comprensori sciistici delle aree montane italiane; • Verificare ed eventualmente aggiornare i processi autorizzativi e di governo del territorio riguardo ai cambiamenti climatici in atto e futuri; • Ridurre le incertezze concernenti gli impatti dei cambiamenti climatici nel settore turistico invernale; • Incentivare iniziative di analisi costi-benefici dei comprensori sciistici alpini e appenninici; • Rivedere e rinforzare se necessario gli attuali sistemi emergenziali e di evacuazione veloce considerando l'incremento delle circostanze climatiche avverse e calamità naturali; • Favorire, anche orientando la programmazione dei contributi europei, iniziative che promuovano la montagna e le diverse modalità di fruizione, in tutte le stagioni <p>Azioni relative alla salute umana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rafforzare la programmazione dei servizi sanitari considerando le implicazioni della maggior frequenza e intensità delle ondate di calore estive e i diversi rischi alluvionali e glaciali; • Ampliare gli sforzi e le risorse nell'ambito della prevenzione e controllo, ridimensionandoli se necessario in funzione dei mutamenti climatici; • Potenziare, secondo il tipo di rischio, l'applicazione dei sistemi di allerta esistenti oltre alle ondate di calore, anche agli altri rischi montani correlati ai cambiamenti climatici (emergenze piene improvvise, frane, valanghe e rischi glaciali, emergenze epidemiche, etc.); • Continuare ad assicurare un alto livello di sicurezza sanitaria nell'ambito del controllo della qualità delle acque montane di consumo, sicurezza alimentare nei prodotti tipici, diffusione di malattie da vettore qualità dell'aria, considerando inoltre le possibili implicazioni dei cambiamenti climatici nei parametri di interesse. <p>Azioni relative all'agricoltura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ridurre le incertezze sui rischi maggiori, possibili impatti e pressioni future sull'agroecosistema montano italiano • Ridurre le incertezze sui rischi principali, sui possibili impatti e sulle pressioni future in relazione agli afflussi meteorici e alla disponibilità delle risorse idriche; • Rafforzare e reindirizzare gli esistenti piani di monitoraggio e sistemi di sorveglianza degli organismi nocivi in modo proattivo, secondo le nuove evidenze climatiche e le loro conseguenze; • Sviluppare modelli di analisi costi-benefici delle misure di adattamento dei settori agroalimentare e agro forestale considerando esplicitamente i costi dell'incertezza associata all'instabilità climatica nel ridurre la propensione a investire per modelli di adattamento che garantiscano stabilità nel lungo periodo;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Confrontare i costi dell'adattamento ai costi dell'inazione; • Incentivare una gestione del suolo conservando le sue funzioni e servizi principali di fertilità naturale, capacità di agire come sink di carbonio, capacità di trattenimento dell'acqua, tutela della biodiversità montana e protezione di fronte a eventi idrogeologici e i fenomeni di erosione idrica del suolo nei versanti; • Definire misure di intervento per supportare le aziende agricole nel processo di adattamento ai cambiamenti climatici, offrendo servizi di consulenza tecnico-gestionale; • Assicurare l'integrazione del processo di adattamento del settore agricolo montano negli strumenti programmatici e finanziari della Politica Agricola Comune; • Limitare i tassi di consumo di suolo montano e potenziare il recupero delle zone agricole terrazzate in disuso, mediante l'adozione di misure e indirizzi per preservare i suoli e le loro funzioni; • Considerare l'effetto della vulnerabilità climatica nell'accrescere il quadro generale d'incertezza associato all'instabilità economica e finanziaria e nel ridurre la propensione a investire in nuovi sistemi di gestione di lungo periodo <p>Azioni relative all'energia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ridurre le incertezze concernenti gli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi di produzione energetica in montagna; • Rinforzare i sistemi di monitoraggio e controllo delle infrastrutture di produzione di energia e i sistemi di previsione dei consumi considerando le implicazioni dei cambiamenti climatici nel settore energetico montano; • Favorire la transizione a un modello di generazione distribuita di energia in confronto agli attuali modelli di produzione centralizzata; • Incentivare l'esecuzione di un sistema d'interconnessione tra i diversi sistemi di generazione energetici delle diverse regioni montane (anche tra altre nazioni nel caso delle aree montane alpine) in modo ad aumentare la flessibilità del settore energetico in aree specialmente vulnerabili ai cambiamenti climatici; • Considerare l'evoluzione delle variabili climatiche e le sue implicazioni nel fabbisogno energetico negli attuali sistemi di previsione delle crisi e picchi di domanda; • Stimolare e incentivare l'edilizia efficiente dal punto di vista energetico e i sistemi di climatizzazione passiva, in grado di soddisfare i nuovi requisiti di comfort termico secondo il modello degli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 31/2010/CE; • Incoraggiare campagne d'informazione e sensibilizzazione pubblica per aumentare la consapevolezza cittadina a fronte dei problemi energetici e promuovere la riduzione dei consumi; • Sostenere e incentivare interventi volti a incrementare il risparmio ed efficienza energetica tramite il ricorso a energie alternative nelle aziende agro-alimentare montane. • Favorire l'applicazione dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile dei territori montani.
Distretto idrografico del fiume Po	<p>Governance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento delle concessioni di prelievo in base ai fabbisogni ed alla disponibilità idrica e revisione del regime delle autorizzazioni; • Attuazione della Direttiva 2000/60/CE in relazione alla suddivisione delle competenze in tema idrico; • Attuazione delle norme in materia di invarianza idraulica e idrologica; • Rafforzamento organizzativo degli enti preposti alla gestione ed al controllo; • Potenziamento della componente partecipativa nella gestione della risorsa idrica, attraverso l'istituzione del comitato permanente degli utenti o "Parlamento dell'acqua"; • Sviluppo di un'adeguata capacità di autofinanziamento per la realizzazione degli interventi di adattamento previsti dalla pianificazione di bacino, anche attraverso

	<p>l'uso di strumenti economici;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale attraverso i Piani di gestione dei distretti idrografici <p>Strumenti di gestione sostenibile della risorsa idrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo di bilanci idrici di bacino e sottobacino ai fini della verifica dei fabbisogni e della disponibilità attuale e futura; • Sviluppo di monitoraggio e modellistica quali-quantitativa della risorsa idrica ai fini del controllo e dello sviluppo di previsioni e proiezioni di disponibilità <p>Azioni per l'efficienza nell'uso della risorsa idrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo ottimale degli strumenti economici nella gestione integrata delle risorse idriche, quali la revisione delle tariffe idriche, la revisione dei canoni di prelievo e delle concessioni, l'abolizione delle tariffe forfettarie. • Sviluppo di linee guida, quali ad esempio standard nei sistemi tecnologici e di distribuzione dell'acqua in tutti i settori produttivi; • Integrazione delle reti di distribuzione e l'introduzione di meccanismi di trasferimento temporaneo delle concessioni di prelievo; • Prevedere la realizzazione di mini-produzioni di energia sfruttando la rete irrigua minore (canali irrigui) per autofinanziamento interventi di manutenzione; • Utilizzare la multifunzionalità della rete di canali irrigui del bacino del Po (produzione energia elettrica, rete ecologica, eco-turismo). <p>Azioni per il rafforzamento della resilienza del sistema per affrontare le criticità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presa in conto degli scenari di adattamento ai cambiamenti climatici nella gestione delle risorse idriche, a tutti i livelli di pianificazione e con riferimento ai settori che dipendono e che impattano significativamente sulle risorse idriche ; • Potenziamento dei servizi di piena e di magra (vigilanza, monitoraggio, allerta, azioni strutturali e non) da parte delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, della Protezione Civile e dei Presidi Territoriali; • Redazione ed attuazione dei piani per la gestione dell'emergenza idrica, quali i Piani di gestione della siccità ed il Piano di gestione del rischio alluvioni; • Sviluppo di meccanismi di redistribuzione del rischio come i fondi di solidarietà e gli strumenti assicurativi
--	--

Azioni basate su un approccio ecosistemico o "verdi"

<i>Settore d'azione</i>	<i>Azioni settoriali proposte</i>
Risorse idriche	<ul style="list-style-type: none"> • Riqualficazione dei corsi d'acqua in considerazione del mantenimento dei deflussi vitali e/o flussi ecologici e della qualità ecologica in situazioni di variazioni dei regimi termo-pluviometrici futuri; • Introduzione sistematica del minimo deflusso vitale (MDV), ovvero portata ecologica o flusso ecologico, nei piani e nelle pratiche di gestione considerando anche le variazioni attese per condizioni climatiche e deflussi; • Creazione di zone tampone fra aree coltivate e corsi d'acqua; • Protezione e conservazione delle fasce boscate e della vegetazione costiera; • Protezione e valorizzazione degli acquiferi, inclusi gli interventi di ricarica artificiale; • Miglioramento della capacità di ritenzione idrica dei suoli; • Mantenimento/Ripristino di condizioni favorevoli alla naturale ricarica delle falde (deflussi ecologici e connettività laterale).
Desertificazione, degrado del territorio e siccità	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di lavorazioni del terreno "più semplificate" rispetto all'aratura profonda tradizionale; • Limitazione di sbancamenti e livellamenti; • Promozione dell'uso di siepi per dividere le diverse aree coltivate e nello stesso tempo fungere da barriere di assorbimento delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (prodotti fitosanitari, concimi) la cui diffusione all'esterno dell'area stessa viene così limitata; • Protezione delle zone ripariali, controllo sanzione degli scarichi abusivi nei corsi idrici; • Protezione e ripristino delle zone umide per contrastare il fenomeno della salinizzazione dei suoli e delle falde idriche nelle aree costiere; • Avvicendamento delle colture; • Riduzione del carico animale nelle aree degradate per consentire il ripristino della copertura vegetale e la riduzione dell'erosione del suolo; • Incremento della copertura vegetale nelle zone aride o degradate; • Forestazioni dei terreni degradati e soggetti ad erosione e interventi diffusi di rinaturalizzazione al fine di ridurre il degrado del territorio; • Rigenerazione peri-urbana di aree industriali o di infrastrutture di trasporto per una maggiore resilienza territoriale (es. le esperienze di New York, Detroit o il progetto WWF - The Hub Rotaie Verdi); • Ripristino di un adeguato contenuto di sostanza organica nei suoli, limitando il ricorso a concimi inorganici, ed aumentando l'uso di concimi organici e compost, ovvero l'utilizzazione di biomasse di rifiuto e scarto. Eliminazione o riduzione accentuata dei fertilizzanti chimici sostituiti con compost certificato da scarto organico e utilizzo massivo del compost per ripristinare l'equilibrio chimico-fisico del terreno (contribuendo inoltre alla cattura della CO₂); • Sviluppo e diffusione di nuovi e tradizionali sistemi di accumulo dell'acqua piovana, di fitodepurazione delle acque reflue e di loro utilizzo; • Incentivazione all'utilizzo, ove possibile, delle misure di ritenzione idrica naturale (NWRMs).
Dissesto idrogeologico	<ul style="list-style-type: none"> • Riqualficazione idromorfologica degli alvei fluviali con ripristino, ove possibile, della connettività laterale con progettazione oculata della capacità di deflusso; • Recupero delle aree perifluviali ed in particolare della loro funzione ecologica; • Manutenzione dei bacini idrografici con particolare riguardo a quelli di piccole dimensioni; • Favorire progetti mirati di rinaturalizzazione di fiumi e torrenti.
Ecosistemi terrestri	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurare il mantenimento e potenziare l'ampliamento delle banche genetiche e di germoplasma di specie vegetali e animali a rischio oltre che di varietà di colture e di

	<p>foraggio tradizionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incentivare l'estensione dell'attuale rete di corridoi naturali e artificiali tra le aree protette nazionali, e in particolare tra le aree alpine e appenniniche, ed adeguarla allo spostamento degli areali delle specie più colpite dai cambiamenti climatici; • Assicurare l'interconnettività della rete ecologica nazionale e delle reti regionali (aree protette e reti di biotopi), ad esempio tramite la rete E-connect, ALPARC di connessione tra aree montane, e LIFE-TIB di connettività del corridoio ecologico Alpi - Pianura Padana.; • Considerare l'eventuale ristrutturazione delle aree protette nazionali e delle aree di rifugio per riadattarle agli ulteriori spostamenti/risalite delle specie animali e vegetali.
Ecosistemi marini	<ul style="list-style-type: none"> • Approfondire la comprensione delle conseguenze dei cambiamenti climatici sulla produzione primaria e sulle reti trofiche, che incidono potenzialmente sulle rese dello sfruttamento delle risorse alieutiche; • Promuovere azioni di mitigazione dell'erosione marina costiera favorendo ed incrementando la conservazione della vegetazione costiera; • Individuare le possibili traiettorie spazio-temporali di diffusione di parassiti e patogeni autoctoni ed alloctoni in relazione al riscaldamento delle acque sinergicamente ai processi di diffusione involontaria degli stessi quali quelli mediati dall'allevamento a mare o di trasporto marittimo; • Identificare, anche in relazione a processi di attuazione delle strategie su scala di bacino (ad es. la Strategia Marina – Direttiva 2008/56/CE), indicatori e/o batterie di indicatori ecologici che permettano di anticipare, valutare o individuare i cambiamenti in atto; • Estendere le conoscenze circa gli effetti dell'acidificazione delle acque marine sulle specie plausibilmente più esposte quali quelle calcificanti (come gli <i>ecosystem engineers</i>), sulla fisiologia e performance biologica (ad es., riproduzione) delle specie non calcificanti, su funzioni ecosistemiche chiave quali produzione secondaria e cicli biogeochimici, sulla struttura di comunità, habitat ed ecosistemi, con particolare riguardo agli ecosistemi marini più vulnerabili; • Creare e, laddove presenti, migliorare i piani di gestione e tutela delle zone prossimali alle aree marine protette, presso le quali spesso si concentrano attività antropiche, al fine di migliorare le chance di "contaminazione" degli effetti positivi delle aree marine protette su aree più vaste; • Identificare le possibili conseguenze dei cambiamenti nella circolazione dell'Adriatico ed in altre aree di formazione di acque dense o lungo i canyon in cui si innescano fenomeni di <i>up-welling</i>, sugli stock e sulla biodiversità delle risorse biotiche marine, incluse quelle oggetto di sfruttamento; • Individuare ed eventualmente predire - anche spazialmente - gli effetti dell'innalzamento del livello medio marino sugli ambienti di transizione quali lagune ed estuari così come sugli ambienti costieri e sui beni e servizi da essi prodotti e/o forniti; • Identificare e quantificare le conseguenze sinergiche dei cambiamenti climatici e degli "stressori multipli" di origine antropica sulla perdita di biodiversità e sulle conseguenti alterazioni o compromissioni di funzioni sistemiche chiave quali la produzione primaria e secondaria o i cicli dei nutrienti; • Identificare piani di assistenza alla riproduzione ed all'adattamento delle componenti biologiche maggiormente vulnerabili agli effetti del riscaldamento (ad es. mediante piani di trapianto di fanerogame marine e/o difesa antierosiva e antistrascico dei margini superiori e inferiori); • Identificare le aree marine condizionate da forti livelli di frammentazione degli habitat, laddove possibile ricostruendo gli stessi (anche mediante opere di restauro ecologico) o aumentando le chance di espansione mediante la creazione di aree tampone o di opportuni corridoi ecologici; • Garantire un'accurata gestione delle aree di "mare aperto" e profondo, con

	<p>particolare attenzione a quelle che ospitano elementi faunistici in via di estinzione o si connotano per la presenza di particolari condizioni geomorfologiche in grado di agire potenzialmente da "source" di propaguli, quali le montagne sommerse ed altri ambienti chiave (<i>seeps, vents</i> ecc);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumentare la conoscenza circa la diffusione delle specie alloctone e delle conseguenze che eventuali invasioni possono avere su biodiversità e funzionamento degli ecosistemi marini, così come sulla struttura ed efficienza delle reti trofiche.
<p>Ecosistemi di acque interne e di transizione</p>	<p>Ecosistemi fluviali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recupero funzionale del reticolo idrografico secondario; • Miglioramento <i>in loco</i> della qualità delle acque, con il potenziamento ed eventualmente la costruzione di ecosistemi-filtro naturali; • Adozione di piani di gestione delle aree naturali flessibili e modulati sulla base delle variazioni climatiche attese; • Recupero funzionale e al ripristino naturalistico e ambientale delle aree di cava che costellano le aree di pertinenza fluviale; • Costruzione di reti ecologiche che abbiano come asse portante i corsi d'acqua e/o l'eventuale potenziamento delle reti ecologiche acquatiche esistenti; • Riattivazione di forme fluviali relitte e di processi laterali con il recupero di aree marginali e la ricostruzione di microhabitat umidi e delle fasce di vegetazione. <p>Ecosistemi lacustri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regolazione dei livelli idrici e gestione dello sviluppo di zone litorali vegetate nei laghi naturali; • Valutazione e controllo della frequenza e durata delle variazioni dei livelli idrici, che possono favorire le specie aliene invasive a danno di quelle autoctone. <p>Ecosistemi lenticidi di piccole dimensioni o marginali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati a rallentare i processi di interrimento degli specchi d'acqua causati dalle attività antropiche, impedendone l'uso come discariche abusive, rimuovendo le essenze vegetali invasive e le specie alloctone; • Ripristino e ricostruzione di numerosi siti al fine di ristabilire sistemi con dimensioni idonee per la conservazione di specie minacciate e/o a rischio di estinzione. <p>Ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento e ripristino della connessione verticale, trasversale e longitudinale, per garantire il mantenimento della diversità di habitat che si accompagna ad una ricca diversità di specie legate esclusivamente alle acque sotterranee; • Conservazione di pool regionali rappresentativi di habitat sorgivi e di <i>estavelle</i>; • Conservazione con fasce di rispetto e ripristino di olle e fontanili nella pianura padano-veneta. <p>Ambienti di transizione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recupero della qualità ambientale di aree danneggiate o minacciate ricorrendo alle moderne tecniche di ingegneria naturalistica e della <i>restoration ecology</i> per favorire il ripristino della connettività con gli ecosistemi adiacenti, garantendo il riequilibrio del pieno gradiente salino e un adeguato apporto di acque di falda; • Protezione di habitat e specie chiave di riconosciuto pregio naturalistico; • Azioni per rendere ecologicamente sostenibili attività produttive quali pesca e molluschicoltura e turismo, dalle quali dipendono le economie locali; • Delocalizzazione di insediamenti ed attività che sono in aree subsidenti e/o depresse; • Valutazione della fattibilità di un processo guidato di formazione di nuove zone di transizione, con un bilanciato gradiente di zone umide a diversa salinità, laddove non sia possibile attuare difese sostenibili all'aumento del livello marino.
<p>Foreste</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutela dagli incendi boschivi, attraverso interventi di prevenzione selvicolturale e

	<p>utilizzo del fuoco prescritto, opportunamente normato, anche come forma di autofinanziamento del sistema di lotta attiva agli incendi boschivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico attraverso il recupero di terreni degradati e terreni soggetti ad erosione, bonifiche di terreni industriali, tramite attività di riforestazione; • Innovazione e ricerca nella selezione di specie forestali più adatte ai cambiamenti climatici soprattutto per quanto riguarda la forestazione e l'arboricoltura da legno. • Mantenimento degli ecotoni agro-silvo-pastorali montani incentivando le attività produttive tradizionali legate all'uso del suolo al fine di ripristinare il mosaico paesaggistico; • Mantenimento e ripristino delle infrastrutture verdi, in grado di attenuare gli impatti causati da eventi atmosferici estremi, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici; • Mantenimento e rafforzamento del ruolo di mitigazione dei <i>sink</i> forestali, attraverso azioni ed interventi selvicolturali volti all'aumento dell'incremento legnoso e dello stock di carbonio nella biomassa e nei suoli forestali; • Gestione forestale sostenibile e rafforzamento della rete di aree sottoposte a regime di tutela al fine di aumentare la capacità di adattamento dei boschi ai cambiamenti climatici e migliorarne la stabilità nei confronti di eventi atmosferici estremi e dell'attacco di parassiti, favorendo in linea generale la loro funzione di sequestro di carbonio e di difesa idrogeologica; • Protezione della biodiversità e aumento della resilienza dei boschi all'impatto dei cambiamenti climatici, attraverso l'assistenza culturale alle specie minacciate e la definizione di criteri culturali orientati verso formazioni variegata dal punto di vista compositivo e strutturale
<p>Agricoltura produzione alimentare</p>	<p>e</p> <p>Sistemi agricoli ed aziende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso progressivamente ridotto dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti; • Integrazione di azioni di miglioramento della gestione di acqua e suolo con azioni di difesa della biodiversità e del paesaggio per un aumento complessivo della sostenibilità della produzione agricola; • Diversificazione delle attività produttive attraverso l'inserimento di nuove colture e/o sistemi colturali che contribuiscano a stabilizzare i redditi aziendali e riducano la domanda di acqua; • Mantenimento dei paesaggi poli-colturali a scala di bacino o distretto. <p>Produzioni vegetali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rotazioni colturali (riduzione di input azotati, controllo della lisciviazione di nitrati, etc.); • Sostituzione delle colture o varietà in relazione alle caratteristiche ambientali specifiche dei siti e riduzione di cultivar che necessitano di enorme richiesta idrica (mais) nelle aree in cui la risorsa idrica è scarsa e in quelle minacciate dalla siccità. • Modifiche di uso del suolo anche attraverso le misure di greening del PSR; • Diversificazione colturale nelle aziende agricole. <p>Settore zootecnico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione di pratiche innovative nei sistemi di allevamento per minimizzare l'impatto ambientale anche attraverso la revisione di piani alimentari. • Diversificazione delle attività produttive tramite la creazione di filiere per favorire un uso più efficiente delle risorse naturali con produzione di proteine anche in aree marginali (ad es. produzione di foraggi e contestuale allevamento di bestiame); • Mantenimento di pratiche tradizionali (ad es. pascoli arborati).
<p>Pesca marittima</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di sistemi di "quote" del pescato annuo attribuite su base individuale, di gruppo o alle singole imbarcazioni, con possibilità di scambio su apposito mercato; • Interdizione, in via permanente o per lunghi periodi, di alcune forme di pesca in ampi tratti di mare (ad es. tramite Aree Marine Protette, <i>No Take Area</i>, Zone di Tutela

	Biologica, etc.) estendendo nel tempo e nello spazio un approccio che finora nel Mediterraneo ha interessato solo aree di modeste dimensioni
Acquacoltura	<p>Gestione e conservazione degli ambienti naturali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misure finalizzate all'uso sostenibile delle risorse idriche per l'allevamento di specie d'acqua dolce, attraverso soluzioni tecnologiche e pratiche di allevamento finalizzate a limitare il prelievo d'acqua dolce, permettere il riuso e preservare la qualità; • Misure finalizzate alla gestione sostenibile e conservazione degli ambienti di transizione, quali valli, stagni e lagune costiere che accolgono le tradizionali attività di pesca e acquacoltura estensiva; • Misure finalizzate alla gestione integrata della fascia costiera in relazione ai cambiamenti climatici, al fine di consentire lo sviluppo di attività di acquacoltura marina.
Zone costiere	<ul style="list-style-type: none"> • Riconoscere il valore economico associato alle misure di protezione dell'ambiente; • Attività di protezione laddove il sistema naturale costiero assolve principalmente servizi di tipo estetico, culturale o ricreativo
Turismo	<ul style="list-style-type: none"> • Diversificazione e destagionalizzazione; • Predisposizione di piani di gestione e normative che preservino o ristabiliscano le funzioni naturali del territorio; • Ambito costiero: conservazione e ricostruzione delle dune e delle zone umide (stagni, lagune etc.), rinaturazione dei fiumi, conservazione della <i>Posidonia oceanica</i>, corretta pianificazione della pulizia delle spiagge; • Ambito urbano: riforestazione delle aree urbane e la creazione di spazi verdi all'interno delle città; • Ambito rurale: migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse idriche per l'agricoltura e preservare le colture locali laddove l'aspetto turistico è una componente importante dell'attività agricola; • Favorire progetti di sviluppo turistico "quattro stagioni".
Insedimenti urbani	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire ed incentivare la diffusione dei tetti verdi e l'incremento del verde pubblico e privato anche a fini di calmierazione dei fenomeni estremi di calore estivo; • Realizzare, anche a fini dimostrativi e di sensibilizzazione dei cittadini, interventi sperimentali di adattamento climatico di spazi pubblici in quartieri particolarmente vulnerabili, incrementandone le dotazioni di verde, la permeabilità dei suoli, gli spazi di socialità, le prestazioni idrauliche; • Incrementare la dotazione del verde urbano, adottando la logica delle <i>green and blue infrastructure</i>, predisponendo misure per il contenimento degli impatti climatici sul verde pubblico esistente, salvaguardando la biodiversità in ambito urbano; • Favorire la diffusione degli orti urbani, intesi, oltre che a fini educativi, anche come forme mirate di riqualificazione di aree verdi sottoutilizzate sia come contributo alla autonomia alimentare degli insediamenti urbani
Trasporti infrastrutture	<p>e</p> <p>Infrastrutture verdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento di aree naturali (zone agricole, umide, laghi) dove permettere l'esondazione dei fiumi e l'allagamento dovuto alle piogge intense; • Mantenimento di corridoi e cinture verdi. <p>Infrastrutture di trasporto pubblico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protezione dalle inondazioni la mitigazione del calore all'interno delle stazioni sotterranee della metropolitana; • Integrazione tra infrastrutture verdi e mobilità lenta.
Industrie pericolose	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi non invasivi sui corsi d'acqua, anche basati sui principi dell'ingegneria naturalistica e della pratica sostenibile di uso del suolo, finalizzati a prevenire e mitigare gli effetti degli eventi estremi
Area alpina appenninica	<p>e</p> <p>Azioni relative alle risorse idriche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenziare le misure di conservazione e ripristino dell'integrità ecologica delle fasce laterali dei fiumi

	<p>Azioni relative a ecosistemi, biodiversità e aree protette</p> <ul style="list-style-type: none">• Limitare la frammentazione degli habitat montani• Assicurare la connettività progressiva delle aree protette entro le zone montane e tra le Alpi e gli Appennini <p>Azioni relative ai rischi naturali</p> <ul style="list-style-type: none">• Garantire lo spazio necessario nelle sponde dei corsi d'acqua, e limitare gli usi del suolo che lo impermeabilizzano,• Analizzare e aggiornare se necessario i sistemi di protezione esistenti considerando la mutevole situazione dei pericoli, privilegiando l'uso di sistemi di protezione naturali nelle opere di protezione supplementari ove necessarie;• Promuovere il recupero di zone agricole montane terrazzate e di versante in disuso e assicurare una corretta manutenzione delle sponde e opere idrauliche;• Assicurare la riduzione dei rischi naturali montani correlati ai cambiamenti climatici nel settore turistico attraverso l'adozione di misure tecniche di protezione dell'uomo e dei beni, privilegiando l'adeguamento delle infrastrutture già esistenti e l'impiego di misure protettive con un approccio eco sistemico.
--	--

Azioni di tipo infrastrutturale e tecnologico o “grigie”	
Settore d'azione	Azioni settoriali proposte
Risorse idriche	<ul style="list-style-type: none"> • Riciclo e riuso dell'acqua; • Interventi strutturali per l'efficientamento e ammodernamento delle reti per la riduzione delle perdite e la contestuale riduzione dei prelievi dai corpi idrici naturali; • Gestione dei deflussi di pioggia in aree urbane e loro utilizzo; • Adattare la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue e dei relativi sedimenti per una maggiore frequenza degli eventi estremi (alluvioni, siccità, etc.); • Adeguamento tecnologico (strumenti di misurazione di prelievi, usi e restrizioni, telecontrollo, separazione acque nere e grigie, etc.); • Dissalazione tramite sistemi alimentati con impianti fotovoltaici; • Incremento delle capacità dei bacini e serbatoi artificiali che permettono di pianificare la gestione pluriennale della risorsa; • Introduzione di sistemi più efficienti di raffreddamento industriale; • Incremento della connettività delle infrastrutture idriche; • Riconversione delle reti ad esclusivo uso irriguo; • Manutenzione della rete idrica a funzione multipla; • Incremento delle potenzialità di accumulo nelle zone rurali privilegiando interventi diffusi, a basso impatto ambientale e ad uso plurimo; • Interventi per il riutilizzo irriguo dei reflui; • Conversione, ove consentito dalle tipologie colturali, dei sistemi di irrigazione ad alto consumo per migliorare l'efficienza irrigua e ridurre contestualmente i prelievi dai corpi idrici naturali; • Sostegno alla realizzazione di acquedotti industriali di area e reti duali; • Azioni in altri settori che permettano di ottimizzare/diminuire l'uso della risorsa (ad es. in agricoltura: uso di nuove culture meno idro-esigenti, turismo: stabilire regole per un uso più consapevole dell'acqua, perseguendo gli obiettivi della Direttiva Quadro sulle Acque e di quelle ad essa collegate.
Desertificazione, degrado del territorio e siccità	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo della disponibilità di risorse idriche di buona qualità, mediante infrastrutture adeguate di accumulo, trasferimento e distribuzione, in piena coerenza con gli obiettivi dei Piani di gestione dei distretti idrografici, consentendo di impiantare colture di qualità all'interno di ampi programmi di sviluppo; • Sviluppo e diffusione di sistemi di captazione e utilizzo delle acque piovane; • Ulteriore diffusione dei metodi di irrigazione a goccia o comunque a risparmio idrico; • Miglioramento della rete di distribuzione idrica (opere di manutenzione, ammodernamento) e della gestione nelle zone affette da insufficiente o scarsa disponibilità; • Utilizzo, soprattutto in aree a rischio desertificazione, di coltivazioni non idro-esigenti; • Promozione dell'uso di concimi organici e di metodi conservativi di coltivazione; • Individuazione delle tecnologie e dei metodi da adottare con attenzione alle soluzioni più innovative, tenendo conto delle conoscenze locali e dei caratteri propri delle aree e dei problemi.
Dissesto idrogeologico	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminazione delle situazioni di criticità della rete (restringimenti, tombature); • Delocalizzazione delle aree a rischio; • Controllo ed adeguamento degli invasi artificiali.
Ecosistemi marini	<ul style="list-style-type: none"> • Sostenere i programmi di monitoraggio e gli osservatori a lungo termine su scala di bacino (condotti in maniera coerente con la Direttiva Quadro sulle Acque e alla Direttiva Quadro sulla Strategia Marina); • Operare una standardizzazione dei programmi di monitoraggio in termini di metodologie e raccolta dati attraverso un lavoro di inter-calibrazione tra laboratori e gruppi di ricerca;

	<ul style="list-style-type: none"> • Creare strumenti di consultazione “open access” e in tempo quasi reale dello stato degli ecosistemi marini mediante strumenti avanzati di GIS anche in ambiente sommerso; • Identificare ed attuare <i>network</i> di Aree Marine Protette anche di ampia dimensione e strategicamente di opportuna collocazione geografica, che includano riserve a protezione integrale; • Aumentare strutture e opportunità per le pratiche di Gestione Integrata della Fascia Costiera, estendendo le strategie oltre i confini delle amministrazioni locali e portandole alla creazione di una rete neuronale di monitoraggio e di osservatori, pianificazione e gestione della fascia costiera; • Attivare pratiche per la rimozione delle fonti di inquinamento ed alterazione degli ambienti marini al fine di far sì che tutti gli ecosistemi marini territoriali giungano a condizioni di buono stato ambientale (<i>Good Environmental Status</i>) ai sensi della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina; • Promuovere interventi di utilizzo del territorio prospiciente gli ecosistemi marini costieri, in maniera tale da migliorare e rendere maggiormente sostenibile la gestione degli apporti sedimentari naturali (ad es. mediante gestione dei bacini idrografici fluviali) e/o artificiali (mediante modulazione degli interventi di ripristino o ingegnerizzazione delle coste); • Sviluppare pratiche di restauro ecosistemico per il recupero degli habitat marini degradati anche mediante trapianto di organismi e ricostruzione delle condizioni ambientali idonee alla piena resilienza (recupero) degli habitat e della biodiversità presente nell’area.
Ecosistemi di acque interne e di transizione	<p>Ecosistemi fluviali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimozione delle opere di difesa e delle infrastrutture non strategiche e una più attenta valutazione della progettazione di nuove infrastrutture (ad es. bacinizzazione fluviale); • Aumento dello spazio destinato all’espansione delle piene; <p>Ecosistemi lacustri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prelievo e utilizzo di acque basati sulla gestione sostenibile ed adattativa dell’uso delle acque; con azioni distinte per le diverse tipologie di laghi. <p>Ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllo ed eventuali limitazioni allo sfruttamento degli acquiferi (alluvionali, carsici) al fine di preservare l’integrità e la funzionalità degli ecosistemi terrestri ad essi connessi; • Controllo degli inquinanti che raggiungono gli acquiferi con riferimento alle sostanze tossiche al fine di preservare l’integrità e la funzionalità degli ecosistemi terrestri ad essi connessi; • Monitoraggio degli acquiferi carsici e alluvionali costieri in aree soggette ad agricoltura intensiva ove si assiste alla risalita del cuneo salino. <p>Ambienti di transizione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione dell’incidenza delle opere di ingegneria idraulica e adozione di opere complementari di ingegneria naturalistica adattative e flessibili, sia a mare sia lungo i corsi d’acqua afferenti.
Foreste	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivazione della filiera corta; • Sviluppo di filiere economiche del settore, tramite attività volte a favorire la capacità di adattamento quali la forestazione e la gestione forestale attiva e multifunzionale.
Agricoltura e produzione alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • Potenziare le reti di monitoraggio con particolare riguardo alla parte agro-meteorologica; • Formulare indicatori (in linea ed in sinergia con quelli esistenti o identificati dalla dall’attuale programmazione 2014-2020) per monitorare l’impatto dei cambiamenti climatici, compresi le ripercussioni in termini di vulnerabilità e i progressi realizzati

	<p>in materia di adattamento;</p> <p>Produzione vegetale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innovazione con investimenti infrastrutturali a livello aziendale (ad esempio strutture e impianti di protezione da gelo e grandine, sistemi irrigui ad alta efficienza); • Scelta di sistemi d'irrigazione che massimizzino l'efficienza d'uso dell'acqua e consentano una contestuale riduzione del prelievo dai corpi idrici naturali, pur garantendo la prevenzione di rischi di salinizzazione dei suoli in zone aride; • Recupero, ristrutturazione e manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie in particolare negli ambienti collinari, attraverso la progettazione partecipata a scala di micro bacino (terrazzamenti, ciglionamenti, impianti di filari a girapoggio, ecc). • Scelta più consapevole delle tecniche di lavorazione del suolo e dell'impiego di tecniche colturali alternative in funzione delle specifiche condizioni ambientali e delle nuove tecnologie disponibili; • Sviluppo del miglioramento genetico e selezione delle colture in relazione alle caratteristiche ambientali specifiche dei siti, con particolare riferimento al recupero e valorizzazione di germoplasma a larga base genetica e di varietà locali adattate ad una ampia gamma di ambienti di coltivazione; • Innovazione nel campo della meccanizzazione, anche attraverso l'introduzione di forme di <i>sharing</i>.
Pesca marittima	<ul style="list-style-type: none"> • Maggiore attenzione alla fase di commercializzazione e trasformazione onde ottenere il massimo ricavo dalle catture ottenute; • Più intenso uso di alcune tecnologie già esistenti a diversi livelli di sviluppo (pannelli solari, vele ausiliarie in materiali speciali, misuratori del flusso di carburante) onde ridurre i consumi energetici delle imbarcazioni. • Più ampia adozione delle misure adattative a breve termine e loro adeguamento nel corso del tempo
Acquacoltura	<ul style="list-style-type: none"> • Studio degli effetti dei cambiamenti climatici sulle specie oggetto d'allevamento (biologia, ecologia, genetica e salute), attraverso test sperimentali, sviluppo di modelli previsionali e indicatori specifici; • Scelta e selezione di specie/<i>strain</i> tolleranti alle condizioni indotte dai cambiamenti climatici.
Zone costiere	<ul style="list-style-type: none"> • Messa in opera o sviluppo di efficienti e sostenibili attività di monitoraggio per la valutazione dei servizi di supporto ecosistemico della zona costiera e delle loro variazioni spaziali e temporali; • Aumentare gli investimenti nella ricerca ecologica per comprendere meglio i meccanismi biofisici che soggiacciono alla fornitura dei servizi ecosistemici, mirati a maggiore capacità di prognosi e monitoraggio.
Turismo	<ul style="list-style-type: none"> • Snow-farming (di emergenza) • Scelta delle zone più propizie alla permanenza delle condizioni di innevamento
Salute	<p>Ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie e materiali resilienti a cambiamenti e variabilità del clima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetti pilota; • Sviluppo di tecnologie e materiali resilienti a cambiamenti e variabilità del clima finalizzati alla riduzione dei rischi socio-sanitari. <p>Potenziamento delle capacità di governance nazionale e locale del rischio socio-economico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo di un database degli eventi meteorologici avversi e dei loro impatti su salute, benessere e sicurezza della popolazione ovvero decessi, popolazione colpita, morbilità e accessi a cure sanitarie, patologie psico-fisiche post traumatiche e danni socio-economici infrastrutture residenziali, economiche e logistiche; • Istituzione di procedure di comunicazione del rischio a livello locale; • Realizzazione di un sistema informativo integrato nazionale sugli impatti degli eventi

	<p>estremi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo di strumenti per l'analisi integrata di rischio. <p>Potenziamento della resilienza di sistemi di prevenzione a rischi emergenti attraverso strumenti normativi ed organizzativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione di sistemi di <i>early warning</i> e monitoraggio ambientale di specie vegetali (tossiche, allergizzanti) e animali (tossiche, specie aliene che impattano sulle salute animale, vettori di malattie infettive); • Integrazione dei sistemi di risposta alle emergenze; • Implementazione di controlli ambientali e sistemi di sorveglianza di malattie idrotrasmesse; • Definizione di Linee Guida per IAQ e programmazione di un sistema di monitoraggio d'inquinanti chimici e biologici negli ambienti <i>indoor</i> • Revisione delle modalità operative - organizzative degli attuali sistemi di controllo e monitoraggio ai nuovi scenari di rischio clima sensibile e adeguamento di infrastrutture e tecnologie; • Aumentare la resilienza dei servizi idrici integrati agli eventi meteorologici estremi <p>Settore zootecnico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di interventi strutturali finalizzati al miglioramento del benessere degli animali (riduzione delle temperature elevate nelle stalle, orientamento e coibentazione dei ricoveri, ventilazione, etc).
Insedimenti urbani	<ul style="list-style-type: none"> • Prevenire l'incremento dei rischi idraulici e geomorfologici, completando il disegno avviato dal D.Lgs 49/2010 di recepimento della Direttiva alluvioni e selezionando accuratamente le opere infrastrutturali di difesa; • Intervenire nelle aree idraulicamente critiche degli insediamenti attraverso la manutenzione e il rafforzamento delle reti drenanti e degli impianti connessi, attraverso la sostituzione di aree asfaltate con materiali permeabili nonché attraverso la realizzazione di vasche di accumulo multifunzionali; • Selezionare e programmare la spesa per opere pubbliche, soprattutto infrastrutturali, privilegiando la messa in sicurezza di quelle esistenti di importanza strategica e la loro funzionalità nel corso di eventi estremi; • Incrementare le dotazione infrastrutturali per la mobilità ciclabile e pedonale; • Favorire la sperimentazione di nuovi modelli insediativi capaci di far fronte ai cambiamenti climatici (es: eco-quartieri, case-clima, riqualificazione climatica)
Patrimonio culturale	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio continuo; • Manutenzione ordinaria (da preferire ad interventi di restauro); • Raccolta di dati per supportare le decisioni sia a livello nazionale che regionale <p>Materiali</p> <p>Materiali lapidei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approntare tecniche e metodi di pulitura diversi rispetto a quelli utilizzati fino ad ora; • Attuare interventi protettivi superficiali idrorepellenti e di consolidamento <p>Legno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilizzare l'umidità relativa; • Intensificare e, laddove non sono presenti, attivare, controlli sistematici delle condizioni termo-igrometriche <p>Metalli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dell'esposizione del patrimonio culturale agli agenti corrosivi, con possibile delocalizzazione dei manufatti; <p>Patrimonio costruito ed edifici</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Riprogettare opportunamente i sistemi di drenaggio delle acque; • Protezione delle superfici e delle strutture storiche contro l'eccessivo irraggiamento solare; • Cambiare l'approccio tradizionale del restauro mirato a salvaguardare gli elementi o strutture originali, a favore di un approccio volto a migliorare la durabilità di una struttura o di un elemento in considerazione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici; • Sostituzione dell'originale con una replica <p>Materiali esposti in ambiente museale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlli in ambienti museali e/o musealizzati (con sistemi attivi o passivi) per la messa a punto di strategie di adattamento; • Perseguire la conoscenza del rischio locale anche attraverso un approccio basato sulla misura diretta degli effetti prodotti sulle opere dal processo di degrado; • Indirizzare l'attivazione di ricerche interdisciplinari a differenti materiali, in condizioni ambientali diverse e monitorate, con e senza impiego di prodotti per il trattamento di superfici; • Effettuare studi mirati sui diversi sistemi attivi e passivi o combinati che possono essere impiegati per la stabilizzazione delle condizioni microclimatiche e di qualità dell'aria al fine di sviluppare strategie di adattamento inerenti l'impiego di vetrine espositive. <p>Paesaggi e beni paesaggistici vincolati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effettuare interventi di restauro e ripristino nei casi in cui l'incidenza umana recente li abbia compromessi
Trasporti infrastrutture e	<p>Infrastrutture di trasporto stradale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificazione dei punti della rete stradale a rischio di allagamento e gestione ottimale del sistema fognario di drenaggio delle acque; • Sostituzione della copertura stradale con asfalti drenanti e allo stesso tempo resistenti alle alte temperature; • Rialzare il sedime di una strada nel caso di innalzamento del livello del mare; • Controllare con maggiore regolarità la manutenzione delle strade; • Provvedere alla disponibilità di una rete di raccolta dati e di comunicazione <p>Infrastrutture di trasporto ferroviario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi di stabilizzazione del sedime ferroviario e di modifica delle tecniche di costruzione dei binari, con l'utilizzo di strutture che non cedano alle variazioni di temperatura; • Assegnare un'adeguata priorità alla manutenzione delle strade ferrate, e alla verifica e adeguamento dei franchi liberi dei ponti ferroviari su fiumi a mutato regime idraulico <p>Infrastrutture portuali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rialzare le strade e i magazzini a rischio di allagamento, aumentare l'altezza dei muri che circondano i magazzini, riorganizzare lo spazio del porto in modo da non localizzare i magazzini in aree vulnerabili, dragare regolarmente il fondo delle aree portuali <p>Infrastrutture aeroportuali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare il drenaggio delle piste aeroportuali a seguito di eventi di pioggia, grandine o neve per garantire l'operabilità
Industrie pericolose	<ul style="list-style-type: none"> • Adattamento preventivo, consistente nella costruzione o adeguamento di infrastrutture ed attività meno pericolose e resilienti. • Costruzione di opere di difesa strutturale (ad es. dighe, barriere); • Autorizzare <i>nuove infrastrutture ed attività pericolose</i> solo al di fuori di zone che, a

	<p>causa dei cambiamenti climatici, possono essere interessate con maggiore frequenza o intensità da inondazioni (aree prossime a corsi d'acqua, corpi idrici e litorali), da fenomeni di erosione o eventi franosi, da fenomeni meteorologici estremi o da incendi boschivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificazione delle aree vulnerabili (a rischio di allagamento, fulminazioni o frana) presenti sul territorio nazionale per infrastrutture ed attività pericolose esistenti
Energia	<p>Gestione della domanda di energia per riscaldamento e raffrescamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzare interventi di adattamento, sistematici e generalizzati, del comparto edilizio nazionale atti alla riduzione dei fabbisogni di climatizzazione per la stagione invernale e, soprattutto, per quella estiva; • Prescrivere, tramite i Regolamenti Edilizi Comunali, che gli edifici di nuova realizzazione siano “<i>climate proof</i>” <p>Gestione della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promuovere lo sviluppo di <i>microgrid</i>; • Promuovere i programmi di orientamento della domanda (“<i>demand response programmes</i>”) <p>Incremento della resilienza del sistema energetico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diversificare le fonti primarie; • Promuovere le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica; • <i>Demand side management</i>, ovvero modificare la domanda dei consumatori di energia attraverso vari metodi quali incentivi finanziari e campagne educative; • Utilizzare sistemi di stoccaggio dell'energia, • Integrare e sviluppare le reti, • Utilizzare contratti che prevedano l'interrompibilità del servizio; • Sostenere l'evoluzione in corso da un sistema centralizzato a uno distribuito <p>Azioni per la produzione termoelettrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituire i sistemi di raffreddamento a ciclo aperto con sistemi a ciclo chiuso, e dotarli di raffreddatori ad aria o di pompe addizionali, oppure di torri di raffreddamento <p>Azioni per la produzione da fonti rinnovabili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumentare la disponibilità di sistemi di monitoraggio meteo che permettano di conoscere tempestivamente l'andamento dell'offerta di energia idroelettrica e che forniscano informazioni utili a tutti i gestori delle risorse idriche; • Rafforzare il controllo/monitoraggio della variabilità dell'apporto d'acqua lungo l'arco dell'anno al fine di tutelare le condizioni ecologiche del corso d'acqua ed evitare i conflitti legati agli altri usi della risorsa, in particolare quelli agricoli <p>Azioni per la produzione da fonti rinnovabili – Energia idroelettrica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supportare gli accordi e le azioni concertate tra i soggetti interessati nella gestione delle acque e degli invasi (autorità di bacino, agricoltori e produttori stessi) attraverso strumenti modellistici; • Aumentare i volumi dei serbatoi di stoccaggio nella gestione ordinaria per far fronte alla crescente variabilità delle precipitazioni e, di conseguenza, delle disponibilità idriche, nel rispetto del principio della gerarchia dell'acqua (si agisce prioritariamente sulla riduzione della domanda e, ove necessario, anche per aumentare l'offerta di risorsa). <p>Azioni per la produzione da fonti rinnovabili – Energia da biomassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investire in sistemi di raffreddamento più efficaci in fase di progettazione degli impianti a biomassa

<p>Area alpina e appenninica</p>	<p>Azioni relative alle risorse idriche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzare le riserve idriche disponibili (ad es. riduzione della domanda, irrigazione efficiente, agricoltura conservativa per incrementare la capacità d'immagazzinamento di acqua, incentivazione all'utilizzo delle NWRMs, ottimizzazione dei sistemi di distribuzione, potenziare sistemi di raccolta d'acqua a scopi d'innevamento, adeguamento dell'offerta); • Rinforzare gli attuali modelli di analisi dei dati meteo-climatici per ridurre le incertezze sulle previsioni a medio - lungo termine (ad es. analisi , trend e diagnosi precoce); • Rinforzare gli attuali sistemi di monitoraggio della risorsa ad alta quota (specialmente dell'acqua immagazzinata nel manto nevoso sia tramite reti di osservazione a terra, sia tramite strumenti modellistici opportunamente calibrati) e migliorare la conoscenza sulla dinamica dello scioglimento del manto nevoso; • Monitorare la perdita di massa glaciale <p>Azioni relative ai rischi naturali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire lo spazio necessario nelle sponde dei corsi d'acqua, e limitare gli usi del suolo che lo impermeabilizzano, • Analizzare e aggiornare se necessario i sistemi di protezione esistenti considerando la mutevole situazione dei pericoli, privilegiando l'uso di sistemi di protezione naturali nelle opere di protezione supplementari ove necessarie; • Promuovere il recupero di zone agricole montane terrazzate e di versante in disuso e assicurare una corretta manutenzione delle sponde e opere idrauliche <p>Azioni relative alla qualità dell'aria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incoraggiare la progettazione di nuovi sistemi di trasporto pubblico a basse emissioni nelle aree montane con particolare attenzione ai siti di grande affluenza turistica e allargare l'attuale rete di trasporti pubblici nelle aree montane riducendo l'utilizzo del mezzo privato; • Promuovere il miglioramento tecnologico dei sistemi di riscaldamento domestici a biomasse in termini di prestazioni di emissioni inquinanti in atmosfera, oltre che di rendimento energetico.; <p>Azioni relative al turismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornare l'attuale cartografia dettagliata dei rischi naturali nei siti di frequentazione turistica in considerazione alle implicazioni dei cambiamenti climatici; • Promuovere l'implementazione d'innovazioni tecniche di adeguamento e rivitalizzazione degli impianti sciistici laddove fattibile e redditizio <p>Azioni relative alla salute umana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliare gli attuali sistemi di controllo e monitoraggio epidemiologico attraverso lo sviluppo di modelli di diffusione delle patologie rilevanti che considerino i cambiamenti nelle condizioni climatiche e dopo eventi climatici estremi <p>Azioni relative all'agricoltura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenziare l'introduzione di nuove tecniche agricole per adattare il settore ai cambiamenti climatici e minimizzare i danni degli eventi estremi alle colture, in armonia con gli obiettivi di mitigazione e gestione delle acque <p>Azioni relative all'energia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introdurre modifiche tecniche e gestionali per sfruttare la forza idrica disponibile in maniera ottimale in diverse condizioni idrologiche e di gestione delle risorse idriche montane, anche in considerazione ai cambiamenti climatici e al valore paesaggistico ed ecologico delle aree alpine; • Avvantaggiarsi della maggiore idoneità del territorio montano alla produzione di energie alternative, in particolare dell'energia solare fototermica e fotovoltaica.
---	---

Azioni a breve e lungo termine		
Settore d'azione	Azioni a breve termine (da attuare entro il 2020)	Azioni a lungo termine (da attuare oltre il 2020)
Risorse idriche	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione degli schemi complessi (sforzo di coordinamento) per stabilizzare l'aspettativa sulle disponibilità; • Sviluppare la capacità di una gestione pluriennale delle risorse idriche; • Riconsiderare fabbisogni e concessioni idriche storiche in accordo con i piani ed i programmi vigenti (PdB, PdA, PTA); • Sviluppare programmi integrati per migliorare l'efficienza degli usi irrigui, potabili e industriali per ottimizzare i consumi; • Favorire forme partecipative per la gestione delle risorse, includendo anche i "Contratti di Fiume"; • Revisione/adeguamento delle tariffe considerando anche i costi ambientali per un migliore utilizzo dell'uso della risorsa acqua; • Gestione ottimizzata dei livelli di laghi e bacini; • Revisione delle normative sul riuso (DM 185/2003) e degli scarichi sul suolo (Tabella 4 All. 5 alla Parte III D.Lgs. 152/2006); • Piani di gestione della siccità; • Gestione ottimizzata della domanda; • Sostenere la pianificazione aziendale, l'innovazione e la modernizzazione della gestione in campo agricolo; • Sostenere la diversificazione delle attività e delle produzioni in campo agricolo in relazione alla mutata fenologia tenendo conto delle diverse tipologie di suolo e di clima; • Introduzione sistematica del minimo deflusso vitale (MDV), ovvero portata ecologica o flusso ecologico, nei piani e nelle pratiche di gestione considerando anche le variazioni attese per condizioni climatiche e deflussi; • Incentivi per prodotti a bassa intensità di uso dell'acqua e tecnologie per l'uso di acqua a scadente qualità (acqua grigia); • Programmazione di strumenti economici di gestione del rischio climatico (assicurazioni, fondi mutualistici, etc.); • Sviluppo e potenziamento di sistemi di 	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Includere le variabili indice connesse con i cambiamenti climatici nella valutazione ambientale strategica; • Nuovi codici per il risparmio idrico nel settore delle costruzioni; • Definire misure per il recupero dell'acqua piovana all'interno dei requisiti per il rilascio dei titoli edilizi; • Stabilire regole minime e certe per i finanziamenti delle strutture e delle infrastrutture; • Favorire forme partecipative per la gestione delle risorse, includendo anche i "Contratti di Fiume"; • Incentivare la gestione collettiva per il settore irriguo; • Misure per la razionalizzazione dei consumi idrici; • Gestione dei deflussi di pioggia in aree urbane e loro utilizzo; • Adattare la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue e dei relativi sedimenti per una maggiore frequenza degli eventi estremi (alluvioni, siccità, etc.); • Riordini irrigui, modifiche degli esercizi irrigui e dei piani contributivi; • Adattamento delle regole di gestione forestale per il miglioramento del bilancio idrico; • Diffusione e utilizzazione dei più avanzati sistemi informativi e di supporto alle decisioni. • Aiuto finanziario specifico e finalizzato al conseguimento degli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici in particolare per interventi che assicurano le disponibilità idriche negli anni e ne accrescono l'efficienza d'impiego (prestiti, mutui, agevolazioni fiscali, contributi in conto capitale, etc.); • Fondi per il settore primario in aree soggette a siccità e a incertezza delle

	<p>supporto alle decisioni (servizi di consulenza irrigua, sistemi <i>early warning</i> per rischio siccità, alluvioni, frane, esondazioni, fitopatie e attacchi patogeni);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ripristino di un Servizio Idrografico Nazionale, che abbia il compito di raccogliere ed omogeneizzare i dati rilevati dai Servizi Idrografici Regionali; • Costruzione del bilancio idrico alla scala del Paese, i cui dati sono richiesti da EUROSTAT e sono fondamentali per l'attuazione delle politiche di gestione delle risorse idriche; • Raccogliere e divulgare le informazioni disponibili sui cambiamenti climatici; • Divulgare informazioni sull'esistenza di buone pratiche in campo agricolo e industriale; • Incentivi ai proprietari di terreni per migliorare la capacità di ritenzione; • Migliorare ed accoppiare i modelli per acque superficiali e sotterranee per ottenere stime più affidabili sulla consistenza delle risorse e degli usi; • Campagne di sensibilizzazione nelle aree affette da variazioni del ciclo idrologico con il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni; 	<p>disponibilità idriche;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisione dei sistemi contributivi per le infrastrutture rispetto alle specifiche caratteristiche idrogeologiche. • Monitorare gli indicatori ambientali di trasformazione confrontandoli con valori ottenuti per siti di riferimento; • Migliorare la comprensione dei fattori di controllo del clima e dei feedback del suolo; • Indagini ad alta risoluzione per individuare le zone più vulnerabili alle inondazioni e alla siccità. • Campagne di sensibilizzazione per i proprietari di immobili sui rischi idrologici, sulle misure di mitigazione del rischio e sulla riduzione dei consumi energetici.
	<p>Verdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riqualificazione dei corsi d'acqua in considerazione del mantenimento dei deflussi vitali e della qualità ecologica in situazioni di variazioni dei regimi termopluviometrici futuri; • Introduzione sistematica del minimo deflusso vitale (MDV), ovvero portata ecologica o flusso ecologico, nei piani e nelle pratiche di gestione considerando anche le variazioni attese per condizioni climatiche e deflussi. 	
	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riciclo e riuso dell'acqua; • Interventi strutturali per l'efficientamento e ammodernamento delle reti per la riduzione delle perdite; • Adeguamento tecnologico (strumenti di misurazione, telecontrollo, separazione acque nere e grigie, etc.); 	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dissalazione tramite sistemi alimentati con impianti fotovoltaici; • Incremento delle capacità dei bacini e serbatoi artificiali che permettono di pianificare la gestione pluriennale della risorsa; • Introduzione di sistemi più efficienti di raffreddamento industriale; • Incremento della connettività delle infrastrutture idriche; • Riconversione delle reti ad esclusivo uso irriguo; • Manutenzione della rete idrica a funzione multipla;

		<ul style="list-style-type: none"> • Incremento delle potenzialità di accumulo nelle zone rurali privilegiando interventi diffusi, a basso impatto ambientale e ad uso plurimo; • Interventi per il riutilizzo irriguo dei reflui; • Conversione, ove consentito dalle tipologie colturali, dei sistemi di irrigazione ad alto consumo per migliorare l'efficienza irrigua; • Sostegno alla realizzazione di acquedotti industriali di area e reti duali; • Azioni in altri settori che permettano di ottimizzare/diminuire l'uso della risorsa, perseguendo gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) e di quelle ad essa collegate ("direttive figlie").
Desertificazione, degrado del territorio e siccità	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento della conoscenza dei fenomeni: promozione e sostegno adeguato della ricerca scientifica e tecnologica, diffusione dei risultati, incoraggiamento e stimolo alla costituzione di gruppi di lavoro integrati, anche attraverso la promozione di partenariati pubblico-privato e internazionali; • Definizione di piani di monitoraggio del suolo e del territorio per la definizione di fattori di vulnerabilità del territorio, indicatori di stato a scala locale e integrati (ambientali, sociali ed economici); la valutazione del contesto, la valutazione preventiva del rischio legato ai fattori di vulnerabilità con conseguente valutazione degli effetti diretti ed indiretti; il monitoraggio dei risultati delle azioni di adattamento attraverso l'uso di indicatori sensibili; • Predisposizione di piani d'azione a livello nazionale, regionale, locale basati sulla conoscenza e l'analisi del territorio, sulla definizione di eventuali sinergie o sbilanciamenti sia nei sistemi naturali che nella valutazione di costi economici e sociali, a sulla valutazione delle implicazioni economiche; • Definizione di Piani e programmi di pianificazione del territorio basati sulla conoscenza del suolo e dei processi che in esso avvengono e, soprattutto, finalizzati alla prevenzione del degrado ambientale, 	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento della conoscenza dei fenomeni: attività di formazione, informazione e divulgazione; promozione della trasparenza e dell'accesso alle informazioni; • Individuazione delle azioni specifiche di adattamento per ambiti territoriali omogenei, riconducibili essenzialmente quindi alla definizione di modalità sostenibili di gestione del territorio, nonché le misure tecniche per la gestione delle risorse idriche e all'agricoltura; • Individuazione delle tecnologie e dei metodi da adottare con attenzione alle soluzioni più innovative, tenendo conto delle conoscenze locali e dei caratteri propri delle aree e dei problemi; • Integrazione della ricerca scientifica nelle attività produttive per un miglioramento della produttività e della sostenibilità dell'uso del suolo; • Sviluppo di ulteriori sistemi di compensazione per la gestione e la tutela dei degli ecosistemi naturali a supporto della sostenibilità dei servizi ecosistemici

	<p>promuovendo un drastico cambiamento nella cultura della protezione dell'ambiente che tenga conto dei tempi lunghi dei fenomeni di degrado del suolo e di desertificazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creazione di programmi di integrazione delle politiche del territorio, con riferimento per esempio a Piani di Tutela delle Acque, Piani di Gestione del Distretto Idrografico, Piani di Assetto Idrogeologico, Piani di Lotta alla Desertificazione, Programmi di Sviluppo Rurale, Piani Paesaggistici e di Pianificazione del territorio, ecc; • Definizione di opportuni sistemi per l'organizzazione e la diffusione delle conoscenze approfondite sul fenomeno della desertificazione; • Promozione di incentivi per l'adozione di pratiche agricole più sostenibili (anche attraverso la selezione di specie maggiormente idonee, e interventi di ingegneria naturalistica con l'utilizzo di specie vegetali che richiedono poca acqua); • Diffusione di informazioni e sviluppo di pratiche di educazione per l'opinione pubblica alle problematiche della conservazione del suolo, con particolare attenzione anche alle questioni legate all'inquinamento del suolo e, tra queste, allo smaltimento dei rifiuti; • Integrazione della lotta alla desertificazione nei Piani di gestione di distretto o ai Piani di Tutela delle Acque; • Realizzazione di una approfondita valutazione dello stato delle risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare nelle zone più aride del Paese; • Attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla Desertificazione in Italia ed allineamento del programma di azione agli obiettivi della "10 Years Strategy"; • Elaborazione di un sistema di diffusione e condivisione delle informazioni a livello nazionale; • Promozione della diffusione e dell'applicazione di conoscenze locali e tradizionali di gestione del suolo e dell'acqua; • Promozione di programmi di formazione, informazione e consapevolezza; • Promozione di programmi di cooperazione scientifica e tecnologica internazionali con i paesi del bacino del Mediterraneo e con i paesi affetti dalla desertificazione in tutte le 	
--	---	--

aree di interesse strategico.		
	<p>Verdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione di lavorazioni del terreno "più semplificate" rispetto all'aratura profonda tradizionale; • Limitazione di sbancamenti e livellamenti; • Promozione dell'uso di siepi per dividere le diverse aree coltivate e nello stesso tempo fungere da barriere di assorbimento delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (prodotti fitosanitari, concimi) la cui diffusione all'esterno dell'area stessa viene così limitata; • Protezione delle zone ripariali, controllo sanzione degli scarichi abusivi nei corsi idrici; • Protezione e ripristino delle zone umide per contrastare il fenomeno della salinizzazione dei suoli e delle falde idriche nelle aree costiere; • Avvicendamento delle colture; • Riduzione del carico animale nelle aree degradate per consentire il ripristino della copertura vegetale e la riduzione dell'erosione del suolo; • Incremento della copertura vegetale nelle zone aride o degradate 	<p>Verdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forestazioni dei terreni degradati e soggetti ad erosione e interventi diffusi di rinaturalizzazione al fine di ridurre il degrado del territorio; • Rigenerazione peri-urbana di aree industriali o di infrastrutture di trasporto per una maggiore resilienza territoriale (es. le esperienze di New York, Detroit o il progetto WWF - The Hub Rotaie Verdi); • Ripristino di un adeguato contenuto di sostanza organica nei suoli, limitando il ricorso a concimi inorganici, ed aumentando l'uso di concimi organici e compost, ovvero l'utilizzazione di biomasse di rifiuto e scarto. Eliminazione o riduzione accentuata dei fertilizzanti chimici sostituiti con compost certificato da scarto organico e utilizzo massivo del compost per ripristinare l'equilibrio chimico-fisico del terreno (contribuendo inoltre alla cattura della CO₂); • Sviluppo e diffusione di nuovi e tradizionali sistemi di accumulo dell'acqua piovana, di fitodepurazione delle acque reflue e di loro utilizzo
	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo della disponibilità di risorse idriche di buona qualità, mediante infrastrutture adeguate di accumulo, trasferimento e distribuzione, in piena coerenza e continuità con gli attuali regimi di gestione dei bacini idrici, consentendo di impiantare colture di qualità all'interno di ampi programmi di sviluppo; • Sviluppo e diffusione di sistemi di captazione e utilizzo delle acque piovane; • Ulteriore diffusione dei metodi di irrigazione a goccia o comunque a risparmio idrico; • Miglioramento della rete di distribuzione idrica (opere di manutenzione, ammodernamento) e della gestione nelle zone affette da insufficiente o scarsa disponibilità; • Utilizzo, soprattutto in aree a rischio desertificazione, di coltivazioni non idro-esigenti; • Promozione dell'uso di concimi organici e 	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle tecnologie e dei metodi da adottare con attenzione alle soluzioni più innovative, tenendo conto delle conoscenze locali e dei caratteri propri delle aree e dei problemi.

	di metodi conservativi di coltivazione.	
Dissesto idrogeologico	Soft <ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento dei sistemi di allertamento; • Potenziamento dell'attività di monitoraggio; • Miglioramento dei sistemi di allertamento; • Miglioramento del Coordinamento delle strategie di pianificazione territoriale; • Formazione della "Flood preparedness" della popolazione; • Censimento delle situazioni di criticità della rete fluviale, con particolare riguardo a restringimenti e tombinature; • Censimento degli edifici pubblici esposti a rischio idrogeologico; • Identificazione speditiva delle priorità di intervento. 	Soft <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio dei bacini di piccole dimensioni; • Potenziamento del presidio territoriale in occasione delle piene; • Miglioramento del coordinamento dei soggetti coinvolti nel controllo del territorio; • Miglioramento del controllo e della manutenzione della rete idrografica; • Sistematizzazione dell'informazione storica; • Miglioramento delle capacità predittive forzanti meteo climatiche; • Messa in atto di sistemi di mitigazione mediante assicurazione.
		Verdi <ul style="list-style-type: none"> • Riqualficazione degli alvei fluviali con progettazione oculata della capacità di deflusso; • Recupero delle aree perfluviali ed in particolare della loro funzione ecologica; • Manutenzione dei bacini idrografici con particolare riguardo a quelli di piccole dimensioni.
	Grigie <ul style="list-style-type: none"> • Eliminazione delle situazioni di criticità della rete (restringimenti, tombinature); • Delocalizzazione delle aree a rischio; • Controllo ed adeguamento degli invasi artificiali. 	
Ecosistemi terrestri	Soft <ul style="list-style-type: none"> • Favorire l'integrazione delle proiezioni climatiche ad alta risoluzione nei modelli di previsione degli areali di distribuzione risolvendo i problemi di compatibilità di scala; • Approfondire lo studio dello spostamento degli areali di distribuzione delle specie causato dai cambiamenti climatici e il potenziale di adattamento delle diverse specie a rischio e aggiornare le liste rosse di specie; • Creare un database interregionale degli atlanti di specie vegetali ed animali; rafforzare e se necessario reindirizzare gli attuali piani di monitoraggio e controllo delle specie e habitat vulnerabili e a rischio; • Rafforzare la creazione di una rete di aree permanenti di monitoraggio considerando la rete LTER-Italia e le infrastrutture di siti già esistenti; 	Soft <ul style="list-style-type: none"> • Orientare la politiche settoriali verso criteri di sviluppo sostenibile.

	<ul style="list-style-type: none"> • Usare come criterio di scelta delle priorità operative a livello nazionale, la possibile perdita di specie e/o habitat a rischio, prioritari, ad alto valore conservazionistico o emblematici; • Incoraggiare iniziative di scambio esperienziale, manuali di buone pratiche ambientali, studi e dati di monitoraggio rilevanti e raccomandazioni a livello intersettoriale e internazionale, anche con l'utilizzo di strumenti di condivisione sul web come il portale NaturaItalia e il Network Nazionale della Biodiversità; • Coordinare a livello intersettoriale e internazionale le misure di adattamento volte ad assicurare la salvaguardia di specie ad elevato pregio naturalistico e habitat terrestri specialmente vulnerabili ai cambiamenti climatici o relitti, con speciale riguardo alle aree alpine e appenniniche; • Promuovere studi sugli effetti causati da inquinamento atmosferico sulla vegetazione e sulle funzioni degli ecosistemi boschivi; • Promuovere l'identificazione e la successiva protezione di popolazioni e sub-popolazioni di specie sensibili al clima ad alti tassi di scambio genetico; • Individuare e armonizzare le politiche di adattamento previste nei principali piani e programmi in materia di tutela, valorizzazione e ripristino della biodiversità (Convenzione sulla diversità biologica, 2008); • Introdurre le considerazioni sugli andamenti climatici in atto e futuri nei processi di VIA e VAS; • Riattualizzare le esistenti politiche forestali di prevenzione e lotta contro incendi boschivi in funzione dei rischi indotti dai cambiamenti climatici, anche secondo le più recenti indicazioni dell'ingegneria naturalistica; • Approfondire le conoscenze sugli indicatori di integrità ecosistemica e sui servizi ecosistemici associati alle diverse tipologie di copertura/uso del suolo; rafforzare le conoscenze e la sorveglianza sulla stabilità e resistenza degli ecosistemi terrestri e valutare quantitativamente eventuali variazioni nella loro capacità di fornire servizi ecosistemici; • Incentivare lo sviluppo di metodi di valutazione economica e analisi costi/benefici e multi - obiettivo delle misure di adattamento nella gestione della 	
--	--	--

	biodiversità terrestre.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire la diffusione efficace dell'azione di adattamento degli ecosistemi terrestri, i suoi progressi e i risultati prefissati/ottenuti a tutti i portatori di interesse e agli attori sociali coinvolti; • Sensibilizzare la popolazione sull'importanza e i rischi connessi alla problematica delle specie invasive e informare i gruppi d'interesse sulle "buone pratiche" per evitare nuove introduzioni; • Organizzare iniziative formative e workshop di aggiornamento delle conoscenze tecniche sulle implicazioni dei cambiamenti climatici e incoraggiare il personale del settore della conservazione, veterinario e agricolo ad ampliare le loro competenze sugli impatti e rischi emergenti nella biodiversità terrestre. • Incentivare la diffusione della "citizen science", intesa come una fattiva collaborazione tra cittadini e ricercatori finalizzata ad arricchire le banche dati delle segnalazioni di specie esotiche, di specie a rischio di estinzione, di raccolta dati nelle attività di monitoraggio. 	
	Verdi <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare il mantenimento e potenziare l'ampliamento delle banche genetiche e di germoplasma di specie vegetali e animali a rischio oltre che di varietà di colture e di foraggio tradizionali; • Incentivare l'estensione dell'attuale rete di corridoi naturali e artificiali tra le aree protette nazionali, e in particolare tra le aree alpine e appenniniche, ed adeguarla allo spostamento degli areali delle specie più colpite dai cambiamenti climatici. 	Verdi <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare l'interconnettività della rete ecologica nazionale e delle reti regionali (aree protette e reti di biotopi), ad esempio tramite la rete E-connect, ALPARC di connessione tra aree montane, e LIFE-TIB di connettività del corridoio ecologico Alpi - Pianura Padana.; • Considerare l'eventuale ristrutturazione delle aree protette nazionali e delle aree di rifugio per riadattarle agli ulteriori spostamenti/risalite delle specie animali e vegetali.
Ecosistemi marini	Soft <ul style="list-style-type: none"> • Individuare procedure di gestione proattiva (ed adattativa) degli ecosistemi marini; • Rafforzare ed indirizzare la ricerca scientifica circa la risposta ai previsti cambiamenti climatici dei vari livelli gerarchici di organizzazione degli ecosistemi marini e, contemporaneamente, creare nella sfera dei decisori e degli <i>stakeholder</i> una solida "capacity building" nel più ampio campo della gestione ambientale 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare piani di divulgazione e consolidamento della consapevolezza pubblica circa la necessità di adattare gli stili di vita di quelle porzioni di popolazione maggiormente sensibili alle conseguenze dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini (inclusi i settori della pesca, dell'acquacoltura e del turismo)
	Verdi <ul style="list-style-type: none"> • Approfondire la comprensione delle conseguenze dei cambiamenti climatici sulla produzione primaria e sulle reti trofiche, che incidono potenzialmente sulle rese dello sfruttamento delle risorse alieutiche; • Promuovere azioni di mitigazione dell'erosione marina costiera favorendo ed incrementando la conservazione della 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificare le possibili conseguenze dei cambiamenti nella circolazione dell'Adriatico ed in altre aree di formazione di acque dense o lungo i canyon in cui si innescano fenomeni di <i>up-welling</i>, sugli stock e sulla biodiversità delle risorse biotiche marine, incluse quelle oggetto di sfruttamento; • Individuare ed eventualmente

	<p>vegetazione costiera;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuare le possibili traiettorie spazio-temporali di diffusione di parassiti e patogeni autoctoni ed alloctoni in relazione al riscaldamento delle acque sinergicamente ai processi di diffusione involontaria degli stessi quali quelli mediati dall'allevamento a mare o di trasporto marittimo; • Identificare, anche in relazione a processi di attuazione delle strategie su scala di bacino (ad es. la Strategia Marina – Direttiva 2008/56/CE), indicatori e/o batterie di indicatori ecologici che permettano di anticipare, valutare o individuare i cambiamenti in atto; • Estendere le conoscenze circa gli effetti dell'acidificazione delle acque marine sulle specie plausibilmente più esposte quali quelle calcificanti (come gli <i>ecosystem engineers</i>), sulla fisiologia e performance biologica (ad es., riproduzione) delle specie non calcificanti, su funzioni ecosistemiche chiave quali produzione secondaria e cicli biogeochimici, sulla struttura di comunità, habitat ed ecosistemi, con particolare riguardo agli ecosistemi marini più vulnerabili; • Creare e, laddove presenti, migliorare i piani di gestione e tutela delle zone prossimali alle aree marine protette, presso le quali spesso si concentrano attività antropiche, al fine di migliorare le chance di "contaminazione" degli effetti positivi delle aree marine protette su aree più vaste 	<p>predire - anche spazialmente - gli effetti dell'innalzamento del livello medio marino sugli ambienti di transizione quali lagune ed estuari così come sugli ambienti costieri e sui beni e servizi da essi prodotti e/o forniti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificare e quantificare le conseguenze sinergiche dei cambiamenti climatici e degli "stressori multipli" di origine antropica sulla perdita di biodiversità e sulle conseguenti alterazioni o compromissioni di funzioni sistemiche chiave quali la produzione primaria e secondaria o i cicli dei nutrienti; • Identificare piani di assistenza alla riproduzione ed all'adattamento delle componenti biologiche maggiormente vulnerabili agli effetti del riscaldamento (ad es. mediante piani di trapianto di fanerogame marine e/o difesa antierosiva e antistrascico dei margini superiori e inferiori); • Identificare le aree marine condizionate da forti livelli di frammentazione degli habitat, laddove possibile ricostruendo gli stessi (anche mediante opere di restauro ecologico) o aumentando le chance di espansione mediante la creazione di aree tampone o di opportuni corridoi ecologici; • Garantire un'accurata gestione delle aree di "mare aperto" e profondo, con particolare attenzione a quelle che ospitano elementi faunistici in via di estinzione o si connotano per la presenza di particolari condizioni geomorfologiche in grado di agire potenzialmente da "source" di propaguli, quali le montagne sommerse ed altri ambienti chiave (<i>seeps, vents</i> ecc)
	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentare la conoscenza circa la diffusione delle specie alloctone e delle conseguenze che eventuali invasioni possono avere su biodiversità e funzionamento degli ecosistemi marini, così come sulla struttura ed efficienza delle reti trofiche. 	
	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostenere i programmi di monitoraggio e gli osservatori a lungo termine su scala di bacino (condotti in maniera coerente con la Direttiva Quadro sulle Acque e alla Direttiva Quadro sulla Strategia Marina); 	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare pratiche di restauro ecosistemico per il recupero degli habitat marini degradati anche mediante trapianto di organismi e ricostruzione delle condizioni

	<ul style="list-style-type: none"> • Operare una standardizzazione dei programmi di monitoraggio in termini di metodologie e raccolta dati attraverso un lavoro di inter-calibrazione tra laboratori e gruppi di ricerca; • Creare strumenti di consultazione “open access” e in tempo quasi reale dello stato degli ecosistemi marini mediante strumenti avanzati di GIS anche in ambiente sommerso; • Identificare ed attuare <i>network</i> di Aree Marine Protette anche di ampia dimensione e strategicamente di opportuna collocazione geografica, che includano riserve a protezione integrale; • Aumentare strutture e opportunità per le pratiche di Gestione Integrata della Fascia Costiera, estendendo le strategie oltre i confini delle amministrazioni locali e portandole alla creazione di una rete neuronale di monitoraggio e di osservatori, pianificazione e gestione della fascia costiera; • Attivare pratiche per la rimozione delle fonti di inquinamento ed alterazione degli ambienti marini al fine di far sì che tutti gli ecosistemi marini territoriali giungano a condizioni di buono stato ambientale (<i>Good Environmental Status</i>) ai sensi della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina; • Promuovere interventi di utilizzo del territorio prospiciente gli ecosistemi marini costieri, in maniera tale da migliorare e rendere maggiormente sostenibile la gestione degli apporti sedimentari naturali (ad es. mediante gestione dei bacini idrografici fluviali) e/o artificiali (mediante modulazione degli interventi di ripristino o ingegnerizzazione delle coste 	<p>ambientali idonee alla piena resilienza (recupero) degli habitat e della biodiversità presente nell’area.</p>
<p>Ecosistemi di acque interne e di transizione</p>	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Far crescere la consapevolezza che la conoscenza scientifica è un presupposto fondamentale di supporto alle decisioni e che per far fronte ai cambiamenti climatici sono necessari programmi di ricerca ecologica di lungo termine; • Promuovere l’adozione di sistemi scientifici di supporto alle decisioni; • Far acquisire il concetto che gli ecosistemi delle acque interne sono interconnessi e disposti a cascata; • Integrare le pianificazioni dei bacini idrografici con quelle della zona costiera; • Integrare i piani di settore al fine di raggiungere: l’uso sostenibile delle risorse 	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strumenti normativi oggi in discussione che estendono l’applicazione della direttiva 2000/60/CE alla valutazione del deflusso ecologico. • Monitoraggio con frequenza adeguata delle condizioni fisiche del sistema nei laghi profondi; • Adottare una pianificazione caratterizzata da azioni preventive nel bacino imbrifero del lago per ridurre i carichi dei nutrienti; • Gestione coordinata tra i gestori degli invasi montani, dei consorzi di regolazione dei laghi e dei consorzi

	<p>idriche; la riduzione del consumo dei suoli naturali e agricoli; il recupero e la valorizzazione ambientale delle aree marginali nel sistema agricolo; la conservazione ed il ripristino dell'integrità ecologica delle aree riparie che funzionano come tampone tra ecosistemi acquatici e terrestri;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promuovere il concetto di gestione adattativa; • Avviare programmi di <i>early warning</i> e di monitoraggio delle azioni, con l'ausilio anche delle nuove tecnologie; • Consolidare il monitoraggio di lungo termine per la comprensione dei cicli naturali e delle alterazioni indotte dalle attività antropiche e dai cambiamenti climatici; • Avviare una partecipazione consapevole dei portatori d'interesse, dei cittadini e dei decisori a scelte strategiche per la tutela dell'ambiente, quali condizioni per uno sviluppo economico duraturo e per una buona qualità della vita. • Regolamentazione delle concessioni e degli usi dell'acqua in un'ottica di gestione ecosistemica della risorsa idrica da adottare nell'ambito del piano di bilancio idrico di distretto idrografico; • Revisione e rimodulazione del deflusso minimo vitale in relazione agli scenari climatici attesi; • Tutela delle aree di pregio paesaggistico e di interesse conservazionistico, da attuare sia attraverso gli strumenti di gestione della Rete Natura 2000 che con le azioni previste, ad esempio, dalla nuova PAC; • Avvio delle azioni di <i>greening</i> nell'ambito della nuova PAC 2014-2020 con l'obiettivo di potenziare e sfruttare i servizi ecosistemici di regolazione (ad es. rimozione degli inquinanti). • Politiche regionali di tutela già previste dalla Rete Natura 2000; • Politiche di educazione ambientale e informazione volte a riconsiderare l'uso di stagni e paludi anche sotto l'aspetto storico-culturale; • Azioni di tipo normativo mirate a stabilire criteri per individuare tendenze di aumento delle concentrazioni di inquinanti e l'eventuale inversione di tendenza, tenendo conto dei possibili effetti negativi sugli ecosistemi acquatici associati o sugli ecosistemi terrestri che dipendono dalle 	<p>di bonifica con la regia delle autorità di bacino/distretto competenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione adattativa della pesca in relazione ai possibili impatti sulle reti trofiche e sui possibili effetti retroattivi a cascata. • Gestione del territorio tesa a ridurre al minimo fisiologico la perdita di habitat e specie (ecosistemi lentic); •
--	---	--

	<p>acque sotterranee.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione e controllo dell'apporto di contaminanti e nutrienti dalle diverse fonti di generazione (agricoltura, industria, centri urbani etc.) negli ambienti di transizione; • Gestione ecosostenibile delle principali attività economiche (pesca, acquacoltura e turismo) negli ambienti di transizione. 	
	<p>Verdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati a rallentare i processi di interrimento degli specchi d'acqua causati dalle attività antropiche, impedendone l'uso come discariche abusive, rimuovendo le essenze vegetali invasive e le specie alloctone 	<p>Verdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recupero funzionale del reticolo idrografico secondario; • Miglioramento <i>in loco</i> della qualità delle acque, con il potenziamento ed eventualmente la costruzione di ecosistemi-filtro naturali; • Adozione di piani di gestione delle aree naturali flessibili e modulati sulla base delle variazioni climatiche attese; • Recupero funzionale e al ripristino naturalistico e ambientale delle aree di cava che costellano le aree di pertinenza fluviale; • Costruzione di reti ecologiche che abbiano come asse portante i corsi d'acqua e/o l'eventuale potenziamento delle reti ecologiche acquatiche esistenti. • Regolazione dei livelli idrici e gestione dello sviluppo di zone litorali vegetate nei laghi naturali; • Valutazione e controllo della frequenza e durata delle variazioni dei livelli idrici; • Ripristino e ricostruzione di numerosi siti al fine di ristabilire sistemi con dimensioni idonee per la conservazione di specie minacciate e/o a rischio di estinzione. • Miglioramento e ripristino della connessione verticale, trasversale e longitudinale, per garantire il mantenimento della diversità di habitat che si accompagna ad una ricca diversità di specie legate esclusivamente alle acque sotterranee; • Conservazione di pool regionali rappresentativi di habitat sorgivi e di <i>estavelle</i>; • Conservazione con fasce di rispetto e ripristino di olle e fontanili nella pianura padano-veneta. • Recupero della qualità ambientale di aree danneggiate o minacciate

		<p>ricorrendo alle moderne tecniche di ingegneria naturalistica e della <i>restoration ecology</i> per favorire il ripristino della connettività con gli ecosistemi adiacenti, garantendo il riequilibrio del pieno gradiente salino e un adeguato apporto di acque di falda;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protezione di habitat e specie chiave di riconosciuto pregio naturalistico; • Azioni per rendere ecologicamente sostenibili attività produttive quali pesca e molluschicoltura e turismo, dalle quali dipendono le economie locali; • Delocalizzazione di insediamenti ed attività che sono in aree subsidenti e/o depresse; • Valutazione della fattibilità di un processo guidato di formazione di nuove zone di transizione, con un bilanciato gradiente di zone umide a diversa salinità, laddove non sia possibile attuare difese sostenibili all'aumento del livello marino.
		<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimozione delle opere di difesa e delle infrastrutture non strategiche e una più attenta valutazione della progettazione di nuove infrastrutture (ad es. bacinizzazione fluviale); • Aumento dello spazio destinato all'espansione delle piene; • Riattivazione di forme fluviali relitte e di processi laterali con il recupero di aree marginali e la ricostruzione di microhabitat umidi e delle fasce di vegetazione. • Prelievo e utilizzo di acque lacustri basati sulla gestione sostenibile ed adattativa dell'uso delle acque; con azioni distinte per le diverse tipologie di laghi. • Controllo dello sfruttamento degli acquiferi (alluvionali, carsici); • Controllo degli inquinanti che raggiungono gli acquiferi con riferimento alle sostanze tossiche; • Monitoraggio degli acquiferi carsici e alluvionali costieri in aree soggette ad agricoltura intensiva ove si assiste alla risalita del cuneo salino. • Valutazione dell'incidenza delle

		opere di ingegneria idraulica e adozione di opere complementari di ingegneria naturalistica adattative e flessibili, sia a mare sia lungo i corsi d'acqua afferenti.
Foreste	Soft <ul style="list-style-type: none"> • Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico attraverso, ad esempio, l'estensione della normativa vigente di obbligo dei proprietari degli incolti agricoli di manutenzione ai fini della lotta agli incendi boschivi che includa anche l'obbligo di manutenzione dei boschi per finalità legate alla sicurezza idrogeologica. 	Soft <ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione di un Piano Rischio Foreste Italiane che agevoli la conoscenza delle aree hot-spot; • Coordinamento e la collaborazione tra istituzioni, <i>stakeholder</i> ed iniziative correlate alle politiche forestali con l'obiettivo di raggiungere una convergenza politica e istituzionale di intenti e strumenti finanziari locali, nazionali e cofinanziati dall'UE; • Ricerca scientifica forestale mirata a fornire nuove conoscenze sui cambiamenti climatici e relativi impatti
	Verdi <ul style="list-style-type: none"> • Tutela dagli incendi boschivi; • Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico attraverso il recupero di terreni degradati e terreni soggetti ad erosione, bonifiche di terreni industriali, tramite attività di riforestazione; • Innovazione e ricerca nella selezione di specie forestali più adatte ai cambiamenti climatici soprattutto per quanto riguarda la forestazione e l'arboricoltura da legno. • Mantenimento degli ecotoni agro-silvo-pastorali montani incentivando le attività produttive tradizionali legate all'uso del suolo al fine di ripristinare il mosaico paesaggistico; • Mantenimento e ripristino delle infrastrutture verdi, in grado di attenuare gli impatti causati da eventi atmosferici estremi, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi eco sistemici. 	Verdi <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento e rafforzamento del ruolo di mitigazione dei <i>sink</i> forestali, attraverso azioni ed interventi selvicolturali volti all'aumento dell'incremento legnoso e dello stock di carbonio nella biomassa e nei suoli forestali; • Gestione forestale sostenibile e rafforzamento della rete di aree sottoposte a regime di tutela al fine di aumentare la capacità di adattamento dei boschi ai cambiamenti climatici e migliorarne la stabilità nei confronti di eventi atmosferici estremi e dell'attacco di parassiti, favorendo in linea generale la loro funzione di sequestro di carbonio e di difesa idrogeologica; • Protezione della biodiversità e aumento della resilienza dei boschi all'impatto dei cambiamenti climatici, attraverso l'assistenza colturale alle specie minacciate e la definizione di criteri colturali orientati verso formazioni variegiate dal punto di vista compositivo e strutturale
	Grigie <ul style="list-style-type: none"> • Incentivazione della filiera corta; • Sviluppo di filiere economiche del settore, tramite attività volte a favorire la capacità di 	

	adattamento quali la forestazione e la gestione forestale attiva e multifunzionale.	
Agricoltura produzione alimentare	<p>e</p> <p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistematizzare e diffondere le conoscenze ed i dati esistenti sui cambiamenti climatici in agricoltura; • Identificare gli areali più vulnerabili (atlante delle aree agro climatiche con diversi scenari di cambiamenti climatici); • Sviluppare sistemi di supporto alle decisioni (sistemi <i>early warning</i> per rischi di fitopatie e attacchi patogeni, di alluvioni e altri eventi estremi; sistemi di supporto alle decisioni nel medio periodo mensili e stagionali); • Assicurare attraverso un'attenta pianificazione e programmazione l'integrazione tra l'attuale periodo di programmazione (PAC 2014-2020) e la Strategia di adattamento nazionale, sfruttando in particolare le possibili sinergie con le politiche di sviluppo rurale; • Assicurare l'integrazione verticale (nei diversi livelli di <i>governance</i>) e orizzontale con altre politiche, evitando sovrapposizioni tra di esse; • Rafforzare la capacità di adattamento attraverso la sensibilizzazione e la comunicazione di informazioni disponibili sui cambiamenti climatici; • Creare sistemi di scambio delle informazioni sull'esistenza di buone pratiche; • Promuovere ed attuare una più oculata analisi costi/benefici; • Rafforzare la capacità progettuale (anche a scala di distretto) attraverso la promozione di forme di cooperazione tra almeno due soggetti, piattaforme di confronto e dialogo tra beneficiari finali, decisori, ricercatori e rappresentanti delle filiere produttive già esistenti e/o da implementare; • Diversificazione delle attività produttive attraverso l'inserimento di nuove colture e/o sistemi colturali che contribuiscano a stabilizzare i redditi aziendali; • Irrigazione pianificata sulla base degli effettivi fabbisogni irrigui stimati da appositi servizi di assistenza tecnica; • Investimenti sul capitale umano per il miglioramento della gestione dell'acqua nei comprensori irrigui che fanno capo a infrastrutture di approvvigionamento idrico. 	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esaminare la capacità del sistema di consulenza aziendale di rafforzare la formazione, le conoscenze e l'adozione di pratiche agronomiche e nuove tecnologie che facilitino l'adattamento; • Sostenere in modo mirato la ricerca per definire soluzioni alternative in termini di varietà colturali, pratiche agricole e definizione delle politiche agricole; • Valutare gli effetti sui mercati, sul sistema distributivo e i potenziali cambiamenti nei vantaggi competitivi comparati; • Creare una connessione costante fra le aziende finalizzata alla costituzione di una rete di conoscenze, consultazione, pianificazione e distribuzione condivisa delle diverse colture in base alle esigenze locali, nazionali e internazionali. • Revisionare gli strumenti economici di gestione del rischio climatico (assicurazioni, fondi mutualistici, etc.) in funzione degli obiettivi specifici, variazioni delle compensazioni <i>ad hoc</i> e assistenza per eventi estremi e catastrofi; • Gestire gli effetti delle fluttuazioni dei prezzi attraverso un'effettiva gestione del rischio (diversificazione delle aziende e dei redditi, costituzione di scorte, contratti, assicurazioni, etc.).
	Verdi	Verdi

	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazioni colturali (riduzione di input azotati, controllo della lisciviazione di nitrati, etc.); • Sostituzione delle colture o varietà in relazione alle caratteristiche ambientali specifiche dei siti e riduzione di cultivar che necessitano di enorme richiesta idrica (mais). • Adozione di pratiche innovative nei sistemi di allevamento per minimizzare l'impatto ambientale anche attraverso la revisione di piani alimentari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso progressivamente ridotto dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti; • Integrazione di azioni di miglioramento della gestione di acqua e suolo con azioni di difesa della biodiversità e del paesaggio per un aumento complessivo della sostenibilità della produzione agricola; • Mantenimento dei paesaggi poli-colturali a scala di bacino o distretto. • Modifiche di uso del suolo; • Diversificazione colturale nelle aziende agricole. • Diversificazione delle attività produttive nel settore zootecnico tramite la creazione di filiere per favorire un uso più efficiente delle risorse naturali con produzione di proteine anche in aree marginali (ad es. produzione di foraggi e contestuale allevamento di bestiame); • Mantenimento di pratiche tradizionali nel settore zootecnico (ad es. pascoli arborati).
	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innovazione con investimenti infrastrutturali a livello aziendale (ad esempio strutture e impianti di protezione da gelo e grandine, sistemi irrigui ad alta efficienza); • Scelta di sistemi d'irrigazione che massimizzino l'efficienza d'uso dell'acqua pur garantendo la prevenzione di rischi di salinizzazione dei suoli in zone aride; • Recupero, ristrutturazione e manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie in particolare negli ambienti collinari, attraverso la progettazione partecipata a scala di micro bacino (terrazzamenti, ciglionamenti, impianti di filari a girapoggio, ecc). 	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenziare le reti di monitoraggio con particolare riguardo alla parte agro-meteorologica; • Formulare indicatori (in linea ed in sinergia con quelli esistenti o identificati dall'attuale programmazione 2014-2020) per monitorare l'impatto dei cambiamenti climatici, compresi le ripercussioni in termini di vulnerabilità e i progressi realizzati in materia di adattamento. • Scelta più consapevole delle tecniche di lavorazione del suolo e dell'impiego di tecniche colturali alternative in funzione delle specifiche condizioni ambientali e delle nuove tecnologie disponibili; • Sviluppo del miglioramento genetico e selezione delle colture in relazione alle caratteristiche ambientali specifiche dei siti, con particolare riferimento al recupero e valorizzazione di germoplasma a larga base genetica e di varietà locali adattate ad una ampia gamma di ambienti di coltivazione;

		<ul style="list-style-type: none"> Innovazione nel campo della meccanizzazione, anche attraverso l'introduzione di forme di <i>sharing</i>.
Pesca marittima	Soft <ul style="list-style-type: none"> Integrazione da parte degli operatori dell'attività con il "pescaturismo" o "ittiturismo"; Conversione da parte degli operatori delle imbarcazioni alla navigazione per i pescasportivi 	Soft <ul style="list-style-type: none"> Adozione di idonee misure di sostegno normativo e/o economico per attività tra pesca e turismo.
	Verdi <ul style="list-style-type: none"> Adozione di sistemi di "quote" del pescato annuo attribuite su base individuale, di gruppo o alle singole imbarcazioni, con possibilità di scambio su apposito mercato 	Verdi <ul style="list-style-type: none"> Interdizione, in via permanente o per lunghi periodi, di alcune forme di pesca in ampi tratti di mare (ad es. tramite Aree Marine Protette, <i>No Take Area</i>, Zone di Tutela Biologica, etc.) estendendo nel tempo e nello spazio un approccio che finora nel Mediterraneo ha interessato solo aree di modeste dimensioni
	Grigie <ul style="list-style-type: none"> Maggiore attenzione alla fase di commercializzazione e trasformazione onde ottenere il massimo ricavo dalle catture ottenute; Più intenso uso di alcune tecnologie già esistenti a diversi livelli di sviluppo (pannelli solari, vele ausiliarie in materiali speciali, misuratori del flusso di carburante) onde ridurre i consumi energetici delle imbarcazioni. 	Grigie <ul style="list-style-type: none"> Più ampia adozione delle misure adattative a breve termine e loro adeguamento nel corso del tempo
Acquacoltura	Soft <ul style="list-style-type: none"> Studio degli effetti dei cambiamenti climatici sulle specie oggetto d'allevamento (biologia, ecologia, genetica e salute), attraverso test sperimentali, sviluppo di modelli previsionali e indicatori specifici; Scelta e selezione di specie/strain tolleranti alle condizioni indotte dai cambiamenti climatici; 	Soft <ul style="list-style-type: none"> Integrazione delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nelle politiche ambientali; Integrazione delle azioni d'adattamento nelle politiche di sviluppo dell'acquacoltura a livello europeo, mediterraneo e nazionale. Sviluppo di metodi (analisi di rischio) per l'analisi della vulnerabilità dei diversi sistemi produttivi presenti sul territorio nazionale; Piano di rischio nazionale per l'acquacoltura
	Verdi <ul style="list-style-type: none"> Misure finalizzate all'uso sostenibile delle risorse idriche per l'allevamento di specie d'acqua dolce, attraverso soluzioni tecnologiche e pratiche di allevamento finalizzate a limitare il prelievo d'acqua dolce, permettere il riuso e preservare la qualità; Misure finalizzate alla gestione sostenibile e conservazione degli ambienti di transizione, quali valli, stagni e lagune costiere che accolgono le tradizionali attività di pesca e acquacoltura estensiva; Misure finalizzate alla gestione integrata della fascia costiera in relazione ai cambiamenti climatici, al fine di consentire lo sviluppo di attività di acquacoltura 	

	marina.		
	Grigie		
	<ul style="list-style-type: none"> • Studio degli effetti dei cambiamenti climatici sulle specie oggetto d'allevamento (biologia, ecologia, genetica e salute), attraverso test sperimentali, sviluppo di modelli previsionali e indicatori specifici; • Scelta e selezione di specie/<i>strain</i> tolleranti alle condizioni indotte dai cambiamenti climatici. 		
Zone costiere	Soft	Soft	
	<ul style="list-style-type: none"> • Intraprendere azioni preliminari di analisi per definire le specifiche misure di adattamento nelle zone costiere (analisi di pericolosità e vulnerabilità a eventi estremi, individuazione dei recettori più sensibili, mappe di rischio, analisi multi-rischio) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare una strategia per affrontare i rischi (hedging strategy) che possa fornire una sorta di assicurazione contro alterazioni economicamente dannose nella fornitura dei servizi ecosistemici 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Integrare le attività di valutazione della vulnerabilità e di misure di adattamento nelle procedure di pianificazione consolidate (urbanistica, risorse idriche, protezione del sistema costiero, protezione civile) a livello dei Comuni italiani; • Integrare la conoscenza delle sensibilità specifiche a livello locale e la capacità di pianificare misure di adattamento, in parte già presenti nei Comuni italiani, con conoscenze scientifiche sull'esposizione ad impatti attesi a livello nazionale; • Promuovere le politiche urbane necessarie per ridurre la vulnerabilità e aumentare la capacità di rispondere agli impatti dei cambiamenti climatici, che sono in molti casi in grado di produrre effetti sinergici (adattamento della rete di infrastrutture, rivisitazione delle politiche di approvvigionamento idrico in relazione ai rischi di sovra-utilizzo delle falde acquifere costiere, limitazioni rispetto alle aree da urbanizzare); • Promuovere a livello istituzionale sistemi di allerta e obblighi assicurativi. 		
	Verdi	<ul style="list-style-type: none"> • Riconoscere il valore economico associato alle misure di protezione dell'ambiente; • Attività di protezione laddove il sistema naturale costiero assolve principalmente servizi di tipo estetico, culturale o ricreativo 	
	Grigie	Grigie	Grigie
	<ul style="list-style-type: none"> • Messa in opera o sviluppo di efficienti e sostenibili attività di monitoraggio per la valutazione dei servizi di supporto ecosistemico della zona costiera e delle loro variazioni spaziali e temporali 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentare gli investimenti nella ricerca ecologica per comprendere meglio i meccanismi biofisici che soggiacciono alla fornitura dei servizi ecosistemici, mirate ad aumentare la capacità di prognosi monitoraggio 	
Turismo	Soft		
	<ul style="list-style-type: none"> • Campagne di comunicazione, sensibilizzazione e di educazione ambientale, rivolte sia agli operatori turistici, che ai turisti stessi e alla popolazione in generale, in tutti gli ambiti (turismo costiero, montano, rurale e città d'arte); • Piani strategici; • Normative; • Diversificazione e destagionalizzazione; • Predisposizione di piani di gestione e normative che preservino o ristabiliscano le funzioni naturali del territorio; 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Audit ambientali; • Aggiornamento delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA); • In ambito urbano, promozione di sistemi di monitoraggio e allerta in caso di eventi estremi. 	
	<p>Verdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diversificazione e destagionalizzazione; • Predisposizione di piani di gestione e normative che preservino o ristabiliscano le funzioni naturali del territorio; 	<p>Verdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambito costiero: conservazione e ricostruzione delle dune e delle zone umide (stagni, lagune etc.), rinaturazione dei fiumi, conservazione della <i>Posidonia oceanica</i>, corretta pianificazione della pulizia delle spiagge; • Ambito urbano: riforestazione delle aree urbane e la creazione di spazi verdi all'interno delle città; • Ambito rurale: migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse idriche per l'agricoltura, preservare le colture locali laddove l'aspetto turistico è una componente importante dell'attività agricola
	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snow-farming (di emergenza) 	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scelta delle zone più propizie alla permanenza delle condizioni di innevamento
<p>Salute</p>	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione di corsi di docenza ad hoc sui temi inerenti il clima e la salute; • Inclusione nel programma nazionale della ricerca di aree dedicate alla mitigazione dei rischi da cambiamenti climatici; • Linee guida per i decisori locali sull'uso di tecnologie e materiali resilienti a cambiamenti e variabilità del clima applicati alle infrastrutture di trasporto urbano ed extraurbano, edilizia privata, commerciale e ospedaliera, servizi idrici integrati; • Incentivi fiscali per l'uso di tecnologie e materiali resilienti; • Progetti pilota; • Sviluppo di un database degli eventi meteorologici avversi e dei loro impatti su salute, benessere e sicurezza sulla popolazione ovvero decessi, popolazione colpita, morbilità e accessi a cure sanitarie, patologie psico-fisiche post traumatiche e danni socio-economici infrastrutture residenziali, economiche e logistiche; • Progetti pilota per l'inclusione delle valutazioni socio-sanitarie nelle opzioni e misure di adattamento settoriali, nonché l'analisi di potenziali conflitti e co-benefici ambientali e sanitari; 	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserimento dei temi inerenti il clima e la salute nei corsi di alta formazione di settori strategici; • Sviluppo di tecnologie e materiali resilienti a cambiamenti e variabilità del clima finalizzati alla riduzione dei rischi socio-sanitari; • Implementazione di programmi "climate-proof" che garantiscono comfort termico e salubrità dell'aria; • Realizzazione di un sistema informativo integrato nazionale sugli impatti degli eventi estremi; • Sviluppo di strumenti per l'analisi integrata di rischio; • Revisione delle modalità operative - organizzative degli attuali sistemi di controllo e monitoraggio ai nuovi scenari di rischio clima sensibile e adeguamento di infrastrutture e tecnologie; • Potenziamento delle norme di settore; • Aumentare la resilienza dei servizi idrici integrati agli eventi meteorologici estremi

	<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione di corsi di formazione per operatori dei settori strategici non sanitari su rischi socio-economici emergenti; • Istituzione di un programma di informazione alla popolazione per i rischi da determinanti ambientali, meteo climatici e da eventi estremi con riferimento a gruppi e insediamenti/comunità vulnerabili; • Istituzione di procedure di comunicazione del rischio a livello locale; • Revisione di protocolli e procedure per la gestione del rischio da contaminazione di acque e alimenti; • Programmazione di sistemi di <i>early warning</i> e monitoraggio ambientale di specie vegetali (tossiche, allergizzanti) e animali (tossiche, specie aliene che impattano sulle salute animale, vettori di malattie infettive); • Adozione di atteggiamenti pro-attivi (ad es. <i>warning systems</i>, definizione ed implementazione di piani e programmi di prevenzione, controllo, eradicazione di malattie animali, etc). • Integrazione dei sistemi di risposta alle emergenze; • Implementazione di controlli ambientali e sistemi di sorveglianza di malattie idrotrasmesse; • Adozione di approcci integrati multi barriera per i rischi sanitari e socio-economici nella gestione delle risorse idriche; • Disciplina dei ruoli svolti dai vari Enti territoriali preposti alla prevenzione e al controllo degli insetti vettori di malattie in aree urbane; • Definizione di Linee guida per la IAQ e programmazione di un sistema di monitoraggio d'inquinanti chimici e biologici negli ambienti <i>indoor</i>; • Revisione della tutela di lavoratori professionalmente esposti ad attività <i>outdoor</i> (edilizia, agricoltura, turismo, trasporti). 	
	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetti pilota; • Sviluppo di un database degli eventi meteorologici avversi e dei loro impatti su salute, benessere e sicurezza sulla popolazione ovvero decessi, popolazione colpita, morbilità e accessi a cure sanitarie, patologie psico-fisiche post traumatiche e danni socio-economici infrastrutture residenziali, economiche e logistiche; • Istituzione di procedure di comunicazione del rischio a livello locale; 	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo di tecnologie e materiali resilienti a cambiamenti e variabilità del clima finalizzati alla riduzione dei rischi socio-sanitari; • Realizzazione di un sistema informativo integrato nazionale sugli impatti degli eventi estremi; • Sviluppo di strumenti per l'analisi integrata di rischio; • Revisione delle modalità operative - organizzative degli attuali sistemi di

	<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione di sistemi di <i>early warning</i> e monitoraggio ambientale di specie vegetali (tossiche, allergizzanti) e animali (tossiche, specie aliene che impattano sulle salute animale e vettori di malattie infettive); • Integrazione dei sistemi di risposta alle emergenze; • Implementazione di controlli ambientali e sistemi di sorveglianza di malattie idrotrasmesse; • Definizione di Linee guida per la IAQ e programmazione di un sistema di monitoraggio d'inquinanti chimici e biologici negli ambienti <i>indoor</i> 	<p>controllo e monitoraggio ai nuovi scenari di rischio clima sensibile e adeguamento di infrastrutture e tecnologie;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumentare la resilienza dei servizi idrici integrati agli eventi meteorologici estremi. • Realizzazione di interventi strutturali finalizzati al miglioramento del benessere degli animali (riduzione delle temperature elevate nelle stalle, orientamento e coibentazione dei ricoveri, ventilazione, etc).
<p>Insedimenti urbani</p>	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incentivare la ricerca sui cambiamenti climatici in una logica di <i>downscaling</i>; • Promuovere la formazione di <i>Strategie</i> e di <i>Piani di adattamento urbani</i>, nel contesto dell'iniziativa Mayors Adapt (<i>The Covenant of Mayors initiative on adaptation to climate change</i>) promossa dalla CE, favorendo il ruolo di coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Regioni e delle Province; • Promuovere, sul modello europeo della piattaforma Climate-ADAPT lo scambio di esperienze e la diffusione delle <i>best practices</i>, valorizzando e mettendo in rete i percorsi di adattamento avviati in alcune realtà nazionali nonché le banche dati esistenti a livello nazionale; • Verificare le previsioni degli strumenti di governo del territorio vigenti al fine di riconsiderare e variare previsioni insediative ed infrastrutturali prevedibilmente esposte ad impatti climatici; • Integrare gli atti di regolazione delle trasformazioni urbane e di gestione degli insediamenti esistenti stabilendo sia standard energetici per il costruito e per gli spazi pubblici sia misure tese al contenimento del consumo di nuovo suolo e <i>standard</i> climatici riguardanti l'utilizzo di materiali che limitino l'assorbimento di calore degli edifici e la impermeabilizzazione dei suoli, le forme di ritenzione e riutilizzo delle acque piovane, che incrementino le dotazioni di verde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborare linee guida per l'adattamento climatico a scala locale; • Incrementare la consapevolezza dei cittadini, delle imprese e degli <i>stakeholder</i> in merito ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici, favorendo la loro partecipazione attiva alle azioni di adattamento e predisponendo di sistemi di allerta nelle aree maggiormente a

	<p>rischio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incentivare la ricerca scientifica in materia di adattamento climatico della città esistente attraverso la sperimentazione di nuovi materiali nell'edilizia e lo studio degli effetti climatici dell'albedo, delle superfici artificializzate, della vegetazione arborea, etc.
	<p>Verdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Favorire ed incentivare la diffusione dei tetti verdi e l'incremento del verde pubblico e privato anche a fini di calmierazione dei fenomeni estremi di calore estivo; • Realizzare, anche a fini dimostrativi e di sensibilizzazione dei cittadini, interventi sperimentali di adattamento climatico di spazi pubblici in quartieri particolarmente vulnerabili, incrementandone le dotazioni di verde, la permeabilità dei suoli, gli spazi di socialità, le prestazioni idrauliche
	<ul style="list-style-type: none"> • Incrementare la dotazione del verde urbano, adottando la logica delle <i>green and blue infrastructure</i>, predisponendo misure per il contenimento degli impatti climatici sul verde pubblico esistente, salvaguardando la biodiversità in ambito urbano; • Favorire la diffusione degli orti urbani
	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevenire l'incremento dei rischi idraulici e geomorfologici, completando il disegno avviato dal D.Lgs 49/2010 di recepimento della Direttiva alluvioni e selezionando accuratamente le opere infrastrutturali di difesa; • Intervenire nelle aree idraulicamente critiche degli insediamenti attraverso la manutenzione e il rafforzamento delle reti drenanti e degli impianti connessi, attraverso la sostituzione di aree asfaltate con materiali permeabili nonché attraverso la realizzazione di vasche di accumulo multifunzionali; • Selezionare e programmare la spesa per opere pubbliche, soprattutto infrastrutturali, privilegiando la messa in sicurezza di quelle esistenti di importanza strategica e la loro funzionalità nel corso di eventi estremi; • Incrementare le dotazione infrastrutturali per la mobilità ciclabile e pedonale
	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire la sperimentazione di nuovi modelli insediativi capaci di far fronte ai cambiamenti climatici (es: eco-quartieri, case-clima, riqualificazione climatica)
<p>Patrimonio culturale</p>	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diffusione delle conoscenze esistenti; • Monitoraggio continuo; • Manutenzione ordinaria (da preferire ad interventi di restauro); • Valutazione delle priorità in relazione allo stato di conservazione dei manufatti; • Valutazione dello stato di conservazione dei manufatti in relazione alle condizioni ambientali di conservazione rilevate; • Valutazione del ruolo e delle caratteristiche dei paesaggi agro-silvo-pastorali con spiccate qualità di adattamento e mitigazione al cambio climatico; • Valutazione delle priorità in risposta ai cambiamenti climatici; • Raccolta di dati per supportare le decisioni sia a livello nazionale che regionale; • Comprendere il contesto ambientale, economico e sociale del patrimonio culturale; <p>Patrimonio costruito ed edifici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effettuare piccole riparazioni regolarmente, piuttosto che grandi interventi infrequenti; • Decidere se accettare la perdita di specifici beni culturali e gestirne la scomparsa registrandone la perdita imminente; • Decidere se delocalizzare beni culturali lontano da siti minacciati dai cambiamenti

	<p>climatici;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definire pianificazioni a lungo termine per la gestione dei siti a rischio; • Modificare le strategie di gestione in favore di ispezioni, più rigorosi e frequenti interventi di manutenzione e monitoraggio delle strutture <p>Paesaggi e beni paesaggistici vincolati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valorizzare il significato culturale dei paesaggi e dei beni paesaggistici all'interno delle politiche di sviluppo; • Coordinare le azioni che possono avere incidenza sui paesaggi; • Individuare attività economiche che sostengano la conservazione e la qualità del paesaggio
	<ul style="list-style-type: none"> • Correlare differenti risorse di finanziamento e di approcci finanziari; • Riconoscere il ruolo del settore assicurativo; • Introdurre agevolazioni fiscali per la manutenzione; • Indirizzare risorse nella formazione su tecniche edilizie tradizionali e artigianali a complemento delle tecnologie avanzate per migliorare la nostra comprensione del patrimonio culturale in un periodo di cambiamento; • Individuare risorse utili a sostenere tecniche e pratiche legate ai paesaggi rurali tradizionali per migliorare la risposta ai cambiamenti climatici <p>Materiali esposti in ambiente museale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlli in ambienti museali e/o musealizzati (con sistemi attivi o passivi) per la messa a punto di strategie di adattamento; • Perseguire la conoscenza del rischio locale anche attraverso un approccio basato sulla misura diretta degli effetti prodotti sulle opere dal processo di degrado; • Indirizzare l'attivazione di ricerche interdisciplinari a differenti materiali, in condizioni ambientali diverse e monitorate, con e senza impiego di prodotti per il trattamento di superfici; • Effettuare studi mirati sui diversi sistemi attivi e passivi o combinati che possono essere impiegati per la stabilizzazione delle condizioni microclimatiche e di qualità dell'aria al fine di sviluppare strategie di adattamento inerenti l'impiego di vetrine espositive.

	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio continuo; • Manutenzione ordinaria (da preferire ad interventi di restauro); • Raccolta di dati per supportare le decisioni sia a livello nazionale che regionale <p>Materiali lapidei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approntare tecniche e metodi di pulitura diversi rispetto a quelli utilizzati fino ad ora; • Attuare interventi protettivi superficiali idrorepellenti e di consolidamento <p>Legno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilizzare l'umidità relativa; • Intensificare e, laddove non sono presenti, attivare, controlli sistematici delle condizioni termo-igrometriche <p>Metalli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dell'esposizione del patrimonio culturale agli agenti corrosivi, con possibile delocalizzazione dei manufatti
	<p>Patrimonio costruito ed edifici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riprogettare opportunamente i sistemi di drenaggio delle acque; • Protezione delle superfici e delle strutture storiche contro l'eccessivo irraggiamento solare; • Cambiare l'approccio tradizionale del restauro mirato a salvaguardare gli elementi o strutture originali, a favore di un approccio volto a migliorare la durabilità di una struttura o di un elemento in considerazione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici; • Sostituzione dell'originale con una replica <p>Materiali esposti in ambiente museale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlli in ambienti museali e/o musealizzati (con sistemi attivi o passivi) per la messa a punto di strategie di adattamento; • Perseguire la conoscenza del rischio locale anche attraverso un approccio basato sulla misura diretta degli effetti prodotti sulle opere dal processo di degrado; • Indirizzare l'attivazione di ricerche interdisciplinari a differenti materiali, in condizioni ambientali diverse e monitorate, con e senza impiego di prodotti per il trattamento di superfici; • Effettuare studi mirati sui diversi sistemi attivi e passivi o combinati che possono essere impiegati per la stabilizzazione delle condizioni microclimatiche e di qualità dell'aria al fine di sviluppare strategie di adattamento inerenti l'impiego di

		<p>vetrine espositive.</p> <p>Paesaggi e beni paesaggistici vincolati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effettuare interventi di restauro e ripristino nei casi in cui l'incidenza umana recente li abbia compromessi
Trasporti infrastrutture	<p>e Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrazione delle norme tecniche degli studi di impatto ambientale (VIA e VAS) per fornire elementi di riferimento ad eventuali opere di adattamento; • Misure di tutela del territorio, diffusione della consapevolezza dei rischi (risk-awareness), possibilità di un'assicurazione obbligatoria, introduzione di meccanismi di compensazione; • Costituzione di un comitato scientifico per la mappatura dei rischi; • Integrazione dell'adattamento in strumenti di pianificazione quali a livello comunale il piano urbano della mobilità (PUM) e il piano urbano del traffico (PUT) e ai livelli superiori gli ulteriori piani di settore 	
	<p>Verdi</p> <p>Infrastrutture verdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento di aree naturali (zone agricole, umide, laghi) dove permettere l'esondazione dei fiumi e l'allagamento dovuto alle piogge intense; • Mantenimento di corridoi e cinture verdi. <p>Infrastrutture di trasporto pubblico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protezione dalle inondazioni la mitigazione del calore all'interno delle stazioni sotterranee della metropolitana; • Integrazione tra infrastrutture verdi e mobilità lenta. 	
	<p>Grigie</p> <p>Infrastrutture aeroportuali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare il drenaggio delle piste aeroportuali a seguito di eventi di pioggia, grandine o neve per garantire l'operabilità 	<p>Grigie</p> <p>Infrastrutture di trasporto ferroviario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi di stabilizzazione del sedime ferroviario e di modifica delle tecniche di costruzione dei binari, con l'utilizzo di strutture che non cedano alle variazioni di temperatura; • Assegnare un'adeguata priorità alla manutenzione delle strade ferrate, e alla verifica e adeguamento dei franchi liberi dei ponti ferroviari su fiumi a mutato regime idraulico <p>Infrastrutture portuali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rialzare le strade e i magazzini a rischio di allagamento, aumentare l'altezza dei muri che circondano i magazzini, riorganizzare lo spazio

		del porto in modo da non localizzare i magazzini in aree vulnerabili, dragare regolarmente il fondo delle aree portuali
Industrie pericolose	<p>Infrastrutture stradali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificazione dei punti della rete stradale a rischio di allagamento e gestione ottimale del sistema fognario di drenaggio delle acque; • Sostituzione della copertura stradale con asfalti drenanti e allo stesso tempo resistenti alle alte temperature; • Rialzare il sedime di una strada nel caso di innalzamento del livello del mare; • Controllare con maggiore regolarità la manutenzione delle strade; • Provvedere alla disponibilità di una rete di raccolta dati e di comunicazione <p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione territoriale per individuare le zone di collocazione ottimale di nuove infrastrutture ed attività pericolose; • Messa in atto di una strategia comunicativa finalizzata a portare all'attenzione dell'industria la necessità di mettere in atto le azioni di adattamento riconducibili alla propria responsabilità; • Aggiornamento ed integrazione del quadro normativo (es: VIA, VAS) con l'introduzione di obblighi per i gestori di attività ed infrastrutture pericolose di riesaminare i propri sistemi di gestione della sicurezza alla luce degli aspetti degli eventi naturali riconducibili ai cambiamenti climatici con conseguenze sugli impianti tecnologici pericolosi (cosiddetti eventi <i>NaTech</i>). • Sviluppo ed adozione, in particolare nei bacini idrografici caratterizzati da un'elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, di sistemi di allerta per i pericoli, basati almeno sui seguenti elementi: rete strumentale di rilevazione deviazioni, analisi dei dati e previsioni <i>computer-based</i>, valutazione e diffusione dell'allerta; • Aggiornamento formativo per la gestione dei rischi <i>NaTech</i> rivolto ai responsabili per la pianificazione territoriale o comunque coinvolti nella localizzazione delle attività pericolose; • Aggiornamento formativo per la gestione delle emergenze <i>NaTech</i> rivolto agli addetti alla pianificazione ed alla gestione delle emergenze, in modo da fornire informazioni e criteri di indirizzi operativi adeguati ai casi di situazione multi-pericolo; • Ripensare al ruolo dello Stato nella gestione del rischio, in particolare quello legato alle alluvioni e agli allagamenti, attraverso misure di tutela del territorio, diffusione della consapevolezza dei rischi (<i>risk-</i> 	

	<p><i>awareness</i>), possibilità di un'assicurazione obbligatoria, introduzione di meccanismi di compensazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costituzione di un comitato scientifico (o l'integrazione del mandato di strutture esistenti), che, attraverso l'uso di scenari climatici con un'elevata risoluzione spaziale, elabori, anche attraverso la messa a sistema di quanto già predisposto ai sensi delle normative vigenti (ad es. Direttiva alluvioni e Direttiva Seveso), una mappa dei rischi per le infrastrutture e le industrie pericolose, come strumento utile per ridurre il grado di incertezza; • Integrazione nelle pianificazioni di emergenza per attività esistenti di scenari <i>NaTech</i> e delle corrispondenti misure di preparazione e risposta; • Integrazione dell'adattamento negli strumenti di pianificazione del sistema infrastrutturale ed industriale; • Autorizzare <i>nuove infrastrutture ed attività pericolose</i> solo al di fuori di zone che, a causa dei cambiamenti climatici, possono essere interessate con maggiore frequenza o intensità da inondazioni (aree prossime a corsi d'acqua, corpi idrici e litorali), da fenomeni di erosione o eventi franosi, da fenomeni meteorologici estremi o da incendi boschivi; • Identificazione delle aree vulnerabili (a rischio di allagamento, fulminazioni o frana) presenti sul territorio nazionale per <i>infrastrutture ed attività pericolose esistenti</i> 	
		<p>Verdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi non invasivi sui corsi d'acqua, anche basati sui principi dell'ingegneria naturalistica e della pratica sostenibile di uso del suolo, finalizzati a prevenire e mitigare gli effetti degli eventi estremi
	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzare <i>nuove infrastrutture ed attività pericolose</i> solo al di fuori di zone che, a causa dei cambiamenti climatici, possono essere interessate con maggiore frequenza o intensità da inondazioni (aree prossime a corsi d'acqua, corpi idrici e litorali), da fenomeni di erosione o eventi franosi, da fenomeni meteorologici estremi o da incendi boschivi; • Identificazione delle aree vulnerabili (a rischio di allagamento, fulminazioni o frana) presenti sul territorio nazionale per <i>infrastrutture ed attività pericolose esistenti</i> 	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adattamento preventivo, consistente nella costruzione o adeguamento di infrastrutture ed attività meno pericolose e resilienti; • Costruzione di opere di difesa strutturale (ad es. dighe, barriere)

Energia	Soft	
	<ul style="list-style-type: none"> Realizzare interventi di adattamento, sistematici e generalizzati, del comparto edilizio nazionale atti alla riduzione dei fabbisogni di climatizzazione per la stagione invernale e, soprattutto, per quella estiva; Prescrivere, tramite i Regolamenti Edilizi Comunali, che gli edifici di nuova realizzazione siano “<i>climate proof</i>”; Promuovere per i gestori di impianti, in particolare quelli come le centrali termoelettriche che richiedono investimenti elevati, la gestione dei rischi attraverso l'apertura di un conto assicurativo 	
	<ul style="list-style-type: none"> Promuovere lo sviluppo di <i>microgrid</i>; Promuovere i programmi di orientamento della domanda (“<i>demand response programmes</i>”); Diversificare le fonti primarie; Promuovere le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica; <i>Demand side management</i>, ovvero modificare la domanda dei consumatori di energia attraverso vari metodi quali incentivi finanziari e campagne educative; Utilizzare sistemi di stoccaggio dell'energia, Integrare e sviluppare le reti, Utilizzare contratti che prevedano l'interrompibilità del servizio; Sostenere l'evoluzione in corso da un sistema centralizzato a uno distribuito Mettere in atto una serie di provvedimenti di razionalizzazione, programmazione e riduzione dei consumi, che non riguardano esclusivamente l'ambito della produzione di energia elettrica, al fine di ridurre le conseguenze delle possibili crisi idriche estive, che possono accentuare i conflitti tra l'utilizzo dell'acqua per usi agricoli e per altri utilizzi (industriale, produzione elettrica, usi civili, navigazione fluviale); Ridurre la produzione degli impianti o sospenderne il funzionamento nei casi più gravi di crisi idriche estive. 	<ul style="list-style-type: none"> Nella produzione idroelettrica, supportare gli accordi e le azioni concertate tra i soggetti interessati nella gestione delle acque e degli invasi (autorità di bacino, agricoltori e produttori stessi) attraverso strumenti modellistici; Nella produzione idroelettrica, sviluppare programmi di incentivazione economica per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggi data la scarsità di nuovi siti economicamente sostenibili.
	Grigie	
<ul style="list-style-type: none"> Realizzare interventi di adattamento, sistematici e generalizzati, del comparto edilizio nazionale atti alla riduzione dei fabbisogni di climatizzazione per la stagione invernale e, soprattutto, per quella estiva; Prescrivere, tramite i Regolamenti Edilizi Comunali, che gli edifici di nuova realizzazione siano “<i>climate proof</i>” Interramento di parte della rete; Utilizzo di sistemi di trasmissione flessibili in corrente alternata; Installazione di sistemi di monitoraggio; Aumentare la disponibilità di sistemi di monitoraggio meteo che permettano di conoscere tempestivamente l'andamento dell'offerta di energia idroelettrica e che forniscano informazioni utili a tutti i gestori delle risorse idriche; Rafforzare il controllo/monitoraggio della variabilità dell'apporto d'acqua lungo l'arco dell'anno al fine di tutelare le condizioni ecologiche del corso d'acqua ed evitare i conflitti legati agli altri usi della risorsa, in particolare quelli agricoli 		
<ul style="list-style-type: none"> Promuovere lo sviluppo di <i>microgrid</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> Nella produzione termoelettrica, 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere i programmi di orientamento della domanda ("<i>demand response programmes</i>") • Diversificare le fonti primarie; • Promuovere le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica; • <i>Demand side management</i>, ovvero modificare la domanda dei consumatori di energia attraverso vari metodi quali incentivi finanziari e campagne educative; • Utilizzare sistemi di stoccaggio dell'energia, • Integrare e sviluppare le reti, • Utilizzare contratti che prevedano l'interrompibilità del servizio; • Sostenere l'evoluzione in corso da un sistema centralizzato a uno distribuito 	<p>sostituire i sistemi di raffreddamento a ciclo aperto con sistemi a ciclo chiuso, e dotarli di raffreddatori ad aria o di pompe addizionali, oppure di torri di raffreddamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nella produzione idroelettrica, supportare gli accordi e le azioni concertate tra i soggetti interessati nella gestione delle acque e degli invasi (autorità di bacino, agricoltori e produttori stessi) attraverso strumenti modellistici; • Nella produzione idroelettrica, aumentare i volumi dei serbatoi di stoccaggio nella gestione ordinaria per far fronte alla crescente variabilità delle precipitazioni e, di conseguenza, delle disponibilità idriche; • Investire in sistemi di raffreddamento più efficaci in fase di progettazione degli impianti a biomassa
<p>Area alpina e appenninica</p>	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Favorire il sistema di comprensione globale nella gestione delle acque montane, incrementando gli sforzi nell'ambito della ricerca e collaborazione tra regioni montane; • Estendere e rinforzare i già esistenti strumenti di negoziazione, percorsi partecipativi, e strumenti di tutela e gestione delle acque disponibili a livello nazionale e specificamente in aree montane; • Assicurare la progressiva conformità alla normativa in materia del deflusso minimo vitale e gli standard di qualità delle acque superficiali in conformità alla Direttiva Quadro delle Acque; • Verificare le basi legali riguardanti l'immissione dell'acqua di raffreddamento delle fabbriche e impianti termoelettrici in aree montane ; • Estendere gli attuali strumenti di monitoraggio e controllo della qualità delle risorse idriche per ampliare la caratterizzazione dettagliata delle acque montane e intensificare gli attuali sistemi di sorveglianza, oltre ad assicurare il monitoraggio e valutazione approfondita della vulnerabilità locale al rischio naturale; • Rinforzare e revisionare gli attuali sistemi di regolazione dei livelli dei laghi e invasi montani per assicurare una maggiore 	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rafforzare le reti di monitoraggio ecologico a lungo termine già esistenti • Eventualmente rivedere la perimetrazione delle aree protette montane (specialmente quelle ad alta quota) per riadattarle agli ulteriori spostamenti/risalite delle specie animali e vegetali; • Potenziare l'ampliamento delle banche genetiche e di germoplasma; • Promuovere iniziative di ricerca sull'influenza della prevista modifica nella distribuzione e tipo di comunità vegetali sull'incremento del rischio di degrado dei suoli montani; • Promuovere il dialogo e la collaborazione intersettoriale per la scelta di strategie e misure di adattamento a lungo termine, in armonia con gli obiettivi comuni di mitigazione; • Limitare i tassi di consumo di suolo montano e potenziare il recupero delle zone agricole terrazzate in disuso, mediante l'adozione di misure e indirizzi per preservare i suoli e le loro funzioni; • Considerare l'effetto della

	<p>protezione e adeguamento ai mutamenti climatici in corso e futuri;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare e potenziare un elevato grado di consapevolezza e sensibilità cittadina e istituzionale nella gestione sostenibile e uso razionale e ottimale delle risorse idriche; • Individuazione di misure/piani di emergenza, riduzione e restrizione dei consumi per settori in caso di siccità grave e ridimensionamento dei warning system in previsione di situazioni più frequenti di scarsità idrica. • Intensificare la ricerca e gli sforzi per ridurre le incertezze sugli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e la biodiversità, identificando le lacune conoscitive e incentivando il processo di condivisione dei dati • Integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici nei piani e programmi di pianificazione, gestione e protezione della biodiversità disponibili per le aree montane • Promuovere lo scambio d'informazione e la collaborazione tra organismi competenti nel settore della biodiversità montana, individuando e coinvolgendo gli interlocutori regionali e nazionali della Pianificazione Urbanistica e del Territorio e del Settore Veterinario e Agricolo; • Migliorare la caratterizzazione dei micro-aggiustamenti climatici, zone di rifugio e gradienti delle variabili climatiche a una scala ragionevole; • Ridimensionare se necessario le politiche forestali e di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi montani in funzione dei rischi indotti dai cambiamenti climatici • Rafforzare e reindirizzare se necessario gli attuali piani di monitoraggio e controllo delle specie vulnerabili, specie esotiche, agenti infestanti e qualità delle acque considerando i cambiamenti indotti dai mutamenti climatici; • Armonizzare le politiche di adattamento dei settori montani con gli obiettivi in materia di tutela, valorizzazione e ripristino della biodiversità per massimizzare le sinergie positive; • Assicurare il mantenimento e delle banche genetiche e di germoplasma di specie montane a rischio e varietà di colture tradizionali; • Introdurre le considerazioni sui cambiamenti climatici in atto e futuri nei processi di Valutazione d'Impatto 	<p>vulnerabilità climatica nell'accrescere il quadro generale d'incertezza associato all'instabilità economica e finanziaria e nel ridurre la propensione a investire in nuovi sistemi di gestione di lungo periodo</p>
--	--	---

	<p>Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attraverso l'incorporazione di nuovi criteri e prescrizioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisionare e aggiornare in maniera continua la cartografia di rischio delle aree montane italiane considerando le implicazioni future dei cambiamenti climatici valutando, armonizzando e migliorando i differenti metodi di mappatura, prevenzione e gestione del rischio in aree montane • Integrare l'adattamento nella pianificazione territoriale • Adeguare gli attuali strumenti di allerta, pre-allerta e gestione delle emergenze, a fronte dell'aumento di frequenza di eventi idrogeologici pericolosi; • Ridurre le incertezze sui rischi maggiori, sui potenziali impatti e sulle previsioni future derivate dall'aumento del rischio glaciale; • Rafforzare l'attuale rete di monitoraggio e di valutazione dei rischi naturali ed eventi estremi nella pianificazione territoriale, considerare tutti i rischi naturali entro un'area definita; • Migliorare le basi per la valutazione dei processi legati ai pericoli naturali e dell'efficacia delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, in cooperazione con i Paesi della regione alpina, assicurando l'armonizzazione e condivisione trasparente dei dati di monitoraggio, terminologia e metodologie di calcolo di rischio integrato, oltre che assicurando lo scambio di esperienze e buone pratiche; • Usare gli strumenti di gestione del rischio per indagare le conseguenze sociali ed economiche di diverse misure di adattamento; • Assicurare l'integrazione e assimilazione dei risultati delle proiezioni climatiche nei modelli idrogeologici e geomorfologici per migliorare lo stato delle conoscenze sui meccanismi di trasmissione degli effetti dei cambiamenti climatici sull'incremento in intensità e frequenza dei rischi naturali prevalenti in aree montane • Garantire, attraverso il consolidamento del piano d'informazione pubblica in zone montane, un adeguato grado d'informazione alla cittadinanza; • Adeguare gli attuali sistemi di emergenza allertamento e pre-allertamento dei rischi naturali, attraverso la messa in rete e il 	
--	--	--

	<p>sostegno delle attività di monitoraggio esistenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promuovere e coordinare iniziative di ricerca per coprire le lacune conoscitive sui fattori indotti da i cambiamenti climatici che possano indurre incrementi dell'erosione idrica e perdita di suolo nei versanti delle aree montane; • Approfondire le conoscenze sull'influenza dei processi di scioglimento accelerato della criosfera (ghiacciai, permafrost e nevi perenni) nelle diverse tipologie di erosione idrica del suolo; • Intensificare e approfondire le attuali reti di monitoraggio dei suoli in zone montane e dei processi derivati di degrado del territorio, come strumenti fondamentali per la valutazione e la prevenzione dei rischi; • Calibrare e validare gli attuali modelli di perdita di suolo nelle aree montane considerando le implicazioni dei cambiamenti climatici nelle variabili da cui dipendono i processi erosivi; • Intensificare le iniziative di ricerca per colmare le lacune conoscitive sulle implicazioni dei cambiamenti climatici nell'inquinamento atmosferico • Approfondire i meccanismi d'influenza delle principali variabili meteo climatiche ed eventi climatici estremi sulle dinamiche e modalità di diffusione dei principali inquinanti atmosferici nelle aree montane • Adeguare gli attuali sistemi di sorveglianza e allarme al possibile incremento di situazioni d'inquinamento atmosferico grave dovuto ai cambiamenti climatici • Migliorare la gestione dei reflui zootecnici nelle aziende agrarie montane per limitare l'emissione di composti volatili inquinanti; • Promuovere guide di buone pratiche per ridurre le emissioni d'inquinanti atmosferici e gas climalteranti nei settori della produzione energetica a biomasse, estrazione e distribuzione di biomasse, trasporto su strada, trattamento e smaltimento di residui, produzione agricola e agro-zootecnica, combustioni industriali e altri processi produttivi ad alti livelli emissivi; • Garantire la sensibilizzazione e consapevolezza della cittadinanza sui rischi dell'inquinamento atmosferico e la sua relazione con le variabili climatiche; • Promuovere l'uso delle biomasse a scopi di riscaldamento in consapevolezza ai fattori 	
--	---	--

	<p>climatici e di qualità dell'aria ossia in apparecchi e impianti che garantiscano le prestazioni emissive ed energetiche migliori e con ottimale tipologia di biomassa per non favorire effetti controproducenti in termini di inquinanti locali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diversificare l'offerta turistica invernale, aumentando la fruibilità dei territori montani per forme di sport invernali a minor impatto ambientale • Potenziare la diversificazione dell'offerta turistica nelle aree montane oltre al turismo invernale coinvolgendo il settore privato nelle iniziative di adattamento; • Rafforzare lo scambio esperienziale e di "buone pratiche" tra regioni e paesi frontalieri; • Promuovere misure volte ad adattare l'apertura e la durata della stagione invernale all'effettiva disponibilità di neve; • Irrobustire gli attuali sistemi di monitoraggio e previsionali; • Ridurre le lacune conoscitive sui flussi turistici e i bilanci di fatturato dei comprensori sciistici delle aree montane italiane; • Verificare ed eventualmente aggiornare i processi autorizzativi e di governo del territorio riguardo ai cambiamenti climatici in atto e futuri; • Ridurre le incertezze concernenti gli impatti dei cambiamenti climatici nel settore turistico invernale; • Incentivare iniziative di analisi costi-benefici dei comprensori sciistici alpini e appenninici; • Rivedere e rinforzare se necessario gli attuali sistemi emergenziali e di evacuazione veloce considerando l'incremento delle circostanze climatiche avverse e calamità naturali; • Favorire, anche orientando la programmazione dei contributi europei, iniziative che promuovano la montagna e le diverse modalità di fruizione, in tutte le stagioni • Rafforzare la programmazione dei servizi sanitari considerando le implicazioni della maggior frequenza e intensità delle ondate di calore estive e i diversi rischi alluvionali e glaciali; • Ampliare gli sforzi e le risorse nell'ambito della prevenzione e controllo, ridimensionandoli se necessario in funzione dei mutamenti climatici; 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Potenziare, secondo il tipo di rischio, l'applicazione dei sistemi di allerta esistenti oltre alle ondate di calore, anche agli altri rischi montani correlati ai cambiamenti climatici (emergenze piene improvvise, frane, valanghe e rischi glaciali, emergenze epidemiche, etc.); • Continuare ad assicurare un alto livello di sicurezza sanitaria nell'ambito del controllo della qualità delle acque montane di consumo, sicurezza alimentare nei prodotti tipici, diffusione di malattie da vettore qualità dell'aria, considerando inoltre le possibili implicazioni dei cambiamenti climatici nei parametri di interesse. • Ridurre le incertezze sui rischi maggiori, possibili impatti e pressioni future sull'agroecosistema montano italiano • Ridurre le incertezze sui rischi principali, sui possibili impatti e sulle pressioni future in relazione agli afflussi meteorici e alla disponibilità delle risorse idriche; • Rafforzare e reindirizzare gli esistenti piani di monitoraggio e sistemi di sorveglianza degli organismi nocivi in modo proattivo, secondo le nuove evidenze climatiche e le loro conseguenze; • Sviluppare modelli di analisi costi-benefici delle misure di adattamento dei settori agroalimentare e agro forestale considerando esplicitamente i costi dell'incertezza associata all'instabilità climatica nel ridurre la propensione a investire per modelli di adattamento che garantiscano stabilità nel lungo periodo; • Confrontare i costi dell'adattamento ai costi dell'inazione; • Incentivare una gestione del suolo conservando le sue funzioni e servizi principali di fertilità naturale, capacità di agire come sink di carbonio, capacità di trattenimento dell'acqua, tutela della biodiversità montana e protezione di fronte a eventi idrogeologici e i fenomeni di erosione idrica del suolo nei versanti; • Definire misure di intervento per supportare le aziende agricole nel processo di adattamento ai cambiamenti climatici, offrendo servizi di consulenza tecnico-gestionale; • Assicurare l'integrazione del processo di adattamento del settore agricolo montano negli strumenti programmatici e finanziari della Politica Agricola Comune • Ridurre le incertezze concernenti gli impatti 	
--	--	--

	<p>dei cambiamenti climatici sui sistemi di produzione energetica in montagna;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rinforzare i sistemi di monitoraggio e controllo delle infrastrutture di produzione di energia e i sistemi di previsione dei consumi considerando le implicazioni dei cambiamenti climatici nel settore energetico montano; • Favorire la transizione a un modello di generazione distribuita di energia in confronto agli attuali modelli di produzione centralizzata; • Incentivare l'esecuzione di un sistema d'interconnessione tra i diversi sistemi di generazione energetici delle diverse regioni montane (anche tra altre nazioni nel caso delle aree montane alpine) in modo ad aumentare la flessibilità del settore energetico in aree specialmente vulnerabili ai cambiamenti climatici; • Considerare l'evoluzione delle variabili climatiche e le sue implicazioni nel fabbisogno energetico negli attuali sistemi di previsione delle crisi e picchi di domanda; • Stimolare e incentivare l'edilizia efficiente dal punto di vista energetico e i sistemi di climatizzazione passiva, in grado di soddisfare i nuovi requisiti di comfort termico a costo energetico basso o "0"; • Incoraggiare campagne d'informazione e sensibilizzazione pubblica per aumentare la consapevolezza cittadina a fronte dei problemi energetici e promuovere la riduzione dei consumi; • Sostenere e incentivare interventi volti a incrementare il risparmio ed efficienza energetica tramite il ricorso a energie alternative nelle aziende agro-alimentare montane. 	
	<p>Verdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenziare le misure di conservazione e ripristino dell'integrità ecologica delle fasce laterali dei fiumi; • Limitare la frammentazione degli habitat montani; • Garantire lo spazio necessario nelle sponde dei corsi d'acqua, e limitare gli usi del suolo che lo impermeabilizzano, • Analizzare e aggiornare se necessario i sistemi di protezione esistenti considerando la mutevole situazione dei pericoli, privilegiando l'uso di sistemi di protezione naturali nelle opere di protezione supplementari ove necessarie; 	<p>Verdi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare la connettività progressiva delle aree protette entro le zone montane e tra le Alpi e gli Appennini • Promuovere il recupero di zone agricole montane terrazzate e di versante in disuso e assicurare una corretta manutenzione delle sponde e opere idrauliche

	<ul style="list-style-type: none"> Assicurare la riduzione dei rischi naturali montani correlati ai cambiamenti climatici nel settore turistico attraverso l'adozione di misure tecniche di protezione dell'uomo e dei beni, privilegiando l'adeguamento delle infrastrutture già esistenti e l'impiego di misure protettive con un approccio ecosistemico 	
	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> Ottimizzare le riserve idriche disponibili (ad es. adeguamento dell'offerta, irrigazione efficiente, agricoltura conservativa per incrementare la capacità d'immagazzinamento di acqua, ottimizzazione dei sistemi di distribuzione, potenziare sistemi di raccolta d'acqua a scopi d'innevamento); Rinforzare gli attuali modelli di analisi dei dati meteo-climatici per ridurre le incertezze sulle previsioni a medio - lungo termine (ad es. analisi , trend e diagnosi precoce); Rinforzare gli attuali sistemi di monitoraggio della risorsa ad alta quota; Garantire lo spazio necessario nelle sponde dei corsi d'acqua, e limitare gli usi del suolo che lo impermeabilizzano, Analizzare e aggiornare se necessario i sistemi di protezione esistenti considerando la mutevole situazione dei pericoli, privilegiando l'uso di sistemi di protezione naturali nelle opere di protezione supplementari ove necessarie; Incoraggiare la progettazione di nuovi sistemi di trasporto pubblico a basse emissioni nelle aree montane con particolare attenzione ai siti di grande affluenza turistica e allargare l'attuale rete di trasporti pubblici nelle aree montane riducendo l'utilizzo del mezzo privato; Promuovere il miglioramento tecnologico dei sistemi di riscaldamento domestici a biomasse in termini di prestazioni emissive di inquinanti; Aggiornare l'attuale cartografia dettagliata dei rischi naturali nei siti di frequentazione turistica in considerazione alle implicazioni dei cambiamenti climatici; Promuovere l'implementazione d'innovazioni tecniche di adeguamento e rivitalizzazione degli impianti sciistici laddove fattibile e redditizio Ampliare gli attuali sistemi di controllo e monitoraggio epidemiologico attraverso lo sviluppo di modelli di diffusione delle 	<p>Grigie</p> <ul style="list-style-type: none"> Promuovere il recupero di zone agricole montane terrazzate e di versante in disuso e assicurare una corretta manutenzione delle sponde e opere idrauliche

	<p>patologie rilevanti che considerino i cambiamenti nelle condizioni climatiche e dopo eventi climatici estremi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenziare l'introduzione di nuove tecniche agricole per adattare il settore ai cambiamenti climatici e minimizzare i danni degli eventi estremi alle colture, in armonia con gli obiettivi di mitigazione e gestione delle acque; • Introdurre modifiche tecniche e gestionali per sfruttare la forza idrica disponibile in maniera ottimale in diverse condizioni idrologiche e di gestione delle risorse idriche montane, anche in considerazione ai cambiamenti climatici e al valore paesaggistico ed ecologico delle aree alpine; • Avvantaggiarsi della maggiore idoneità del territorio montano alla produzione di energie alternative, in particolare dell'energia solare fototermica e fotovoltaica. 	
<p>Distretto idrografico del fiume Po</p>	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento delle concessioni di prelievo in base ai fabbisogni ed alla disponibilità idrica e revisione del regime delle autorizzazioni; • Attuazione della Direttiva 2000/60/CE in relazione alla suddivisione delle competenze in tema idrico; • Attuazione delle norme in materia di invarianza idraulica e idrologica; • Rafforzamento organizzativo degli enti preposti alla gestione ed al controllo; • Sviluppo di bilanci idrici di bacino ai fini della verifica dei fabbisogni e della disponibilità attuale e futura; • Sviluppo di monitoraggio e modellistica quali-quantitativa della risorsa idrica ai fini del controllo e dello sviluppo di previsioni e proiezioni di disponibilità; • Utilizzo ottimale degli strumenti economici nella gestione integrata delle risorse idriche, quali la revisione delle tariffe idriche, la revisione dei canoni di prelievo e delle concessioni, l'abolizione delle tariffe forfettarie; • Presa in conto degli scenari di adattamento ai cambiamenti climatici nella gestione delle risorse idriche, a tutti i livelli di pianificazione; • Potenziamento dei servizi di piena e di magra (vigilanza, monitoraggio, allerta, azioni strutturali e non) da parte delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, della Protezione Civile e dei 	<p>Soft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento della componente partecipativa nella gestione della risorsa idrica, attraverso l'istituzione del comitato permanente degli utenti o "Parlamento dell'acqua"; • Sviluppo di un'adeguata capacità di autofinanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino, anche attraverso l'uso di strumenti economici; • Coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale attraverso i Piani di gestione dei distretti idrografici; • Sviluppo di linee guida, quali ad esempio standard nei sistemi tecnologici e di distribuzione dell'acqua in tutti i settori produttivi; • Integrazione delle reti di distribuzione e l'introduzione di meccanismi di trasferimento temporaneo delle concessioni di prelievo; • Sviluppo di meccanismi di redistribuzione del rischio come i fondi di solidarietà e gli strumenti assicurativi

	<p>Presidi Territoriali;</p> <ul style="list-style-type: none">• Redazione ed attuazione dei piani per la gestione dell'emergenza idrica, quali i Piani di gestione della siccità ed il Piano di gestione del rischio alluvioni.	
--	--	--

Azioni di tipo trasversale tra settori (soft, verdi o grigie)	
<i>Settori d'azione</i>	<i>Azioni trasversali proposte</i>
Risorse idriche - Dissesto idrogeologico - Ecosistemi di acque interne e di transizione - Agricoltura - Zone costiere - Turismo - Salute - Insediamenti urbani - Industrie pericolose - Area alpina e appenninica - Distretto idrografico del fiume Po	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare (potenziare, o aggiornare) gli esistenti sistemi di allerta preventiva (<i>early warning</i>) contro i rischi legati ai cambiamenti climatici; • Introdurre le considerazioni sulla verifica di coerenza con i principi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici in atto e futuri nei processi di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attraverso l'incorporazione di nuovi criteri e prescrizioni.
Risorse idriche - Desertificazione, degrado del territorio e siccità - Dissesto idrogeologico - Ecosistemi terrestri - Ecosistemi marini - Ecosistemi di acque interne e di transizione - Agricoltura e produzione alimentare - Zone costiere - Turismo - Salute - Patrimonio culturale - Trasporti e infrastrutture - Energia - Area alpina e appenninica	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare (potenziare, o aggiornare) le esistenti reti di monitoraggio, raccolta dati, database, sistemi di scambio di informazioni
Risorse idriche - Desertificazione, degrado del territorio e siccità - Dissesto idrogeologico - Agricoltura e produzione alimentare - Turismo - Salute -	<ul style="list-style-type: none"> • Creare o potenziare la comunicazione/informazione/formazione/consapevolezza sugli impatti, le vulnerabilità i rischi e le possibilità di adattamento ai cambiamenti climatici nel settore

<p>Trasporti e infrastrutture – Ecosistemi di acque interne e di transizione – Ecosistemi marini - Salute – Area alpina e appenninica – Insediamenti urbani – Patrimonio culturale – Industrie pericolose</p>	
<p>Risorse idriche – Desertificazione, degrado del territorio e siccità - Ecosistemi terrestri – Ecosistemi marini – Ecosistemi di acque interne e di transizione – Foreste – Agricoltura e produzione alimentare – Salute – Insediamenti urbani – Area alpina e appenninica – Zone costiere</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere la ricerca scientifica e le conoscenze di settore nell'ambito dei cambiamenti
<p>Risorse idriche – Dissesto idrogeologico - Agricoltura e produzione alimentare – Zone costiere – Trasporti e infrastrutture – Industrie pericolose – Patrimonio culturale – Energia – Distretto idrografico del fiume Po</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Considerare strumenti economici di gestione del rischio climatico (assicurazioni, fondi mutualistici, etc.)
<p>Risorse idriche - Dissesto idrogeologico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indagini ad alta risoluzione per individuare le zone più vulnerabili alle inondazioni e alla siccità; • Campagne di sensibilizzazione nelle aree affette da variazioni del ciclo idrologico con il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni; • Campagne di sensibilizzazione per i proprietari di immobili sui rischi idrologici, sulle misure di mitigazione del rischio e sulla riduzione dei consumi energetici. • Adattare la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue e dei

	relativi sedimenti per una maggiore frequenza degli eventi estremi (alluvioni, siccità, etc.)
Risorse idriche- Insediamenti urbani	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei deflussi di pioggia in aree urbane e loro utilizzo.
Risorse idriche – Insediamenti urbani – Agricoltura e produzione alimentare - Energia	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare programmi integrati per migliorare l'efficienza degli usi irrigui, potabili e industriali per ottimizzare i consumi
Risorse idriche- Desertificazione, degrado del territorio e siccità	<ul style="list-style-type: none"> • Integrazione della lotta alla desertificazione nei Piani di gestione di distretto o ai Piani di Tutela delle Acque; • Piani di gestione della siccità; • Adattare la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue e dei relativi sedimenti per una maggiore frequenza degli eventi estremi (alluvioni, siccità, etc.) • Indagini ad alta risoluzione per individuare le zone più vulnerabili alle inondazioni e alla siccità; • Realizzazione di una approfondita valutazione dello stato delle risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare nelle zone più aride del Paese; • Miglioramento della capacità di ritenzione idrica dei suoli; • Sviluppo della disponibilità di risorse idriche di buona qualità, mediante infrastrutture adeguate di accumulo, trasferimento e distribuzione, in piena coerenza e continuità con gli attuali regimi di gestione dei bacini idrici, consentendo di impiantare colture di qualità all'interno di ampi programmi di sviluppo; • Sviluppo e diffusione di sistemi di captazione e utilizzo delle acque piovane; • Ulteriore diffusione dei metodi di irrigazione a goccia o comunque a risparmio idrico; • Miglioramento della rete di distribuzione idrica (opere di manutenzione, ammodernamento) e della gestione nelle zone affette da insufficiente o scarsa disponibilità; • Protezione delle zone ripariali, controllo sanzione degli scarichi abusivi nei corsi idrici; • Protezione e ripristino delle zone umide per contrastare il fenomeno della salinizzazione dei suoli e delle falde idriche nelle aree costiere; • Sviluppo e diffusione di nuovi e tradizionali sistemi di accumulo dell'acqua piovana, di fitodepurazione delle acque reflue e di loro utilizzo.
Risorse idriche- Desertificazione, degrado del territorio e siccità -Agricoltura	<ul style="list-style-type: none"> • Promozione di incentivi per l'adozione di pratiche agricole più sostenibili (anche attraverso la selezione di specie maggiormente idonee, e interventi di ingegneria naturalistica con l'utilizzo di specie vegetali che richiedono poca acqua); • Promozione della diffusione e dell'applicazione di conoscenze locali e tradizionali di gestione del suolo e dell'acqua; • Incentivare la gestione collettiva per il settore irriguo; • Riordini irrigui, modifiche degli esercizi irrigui e dei piani contributivi; • Sostenere la pianificazione aziendale, l'innovazione e la modernizzazione della gestione in campo agricolo; • Sostenere la diversificazione delle attività e delle produzioni in campo agricolo in relazione alla mutata fenologia tenendo conto delle diverse tipologie di suolo e di clima • Scelta di sistemi d'irrigazione che massimizzino l'efficienza d'uso dell'acqua pur garantendo la prevenzione di rischi di salinizzazione dei suoli in zone aride; • Sostituzione delle colture o varietà in relazione alle caratteristiche ambientali

		<p>specifiche dei siti e riduzione di cultivar che necessitano di enorme richiesta idrica (mais);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creazione di zone tampone fra aree coltivate e corsi d'acqua; • Irrigazione pianificata sulla base degli effettivi fabbisogni irrigui stimati da appositi servizi di assistenza tecnica; • Investimenti sul capitale umano per il miglioramento della gestione dell'acqua nei comprensori irrigui che fanno capo a infrastrutture di approvvigionamento idrico; • Integrazione della ricerca scientifica nelle attività produttive per un miglioramento della produttività e della sostenibilità dell'uso del suolo
Desertificazione, degrado del territorio e siccità – Agricoltura e produzione alimentare		<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo, soprattutto in aree a rischio desertificazione, di coltivazioni non idro-esigenti; • Promozione dell'uso di concimi organici e di metodi conservativi di coltivazione; • Adozione di lavorazioni del terreno "più semplificate" rispetto all'aratura profonda tradizionale; • Limitazione di sbancamenti e livellamenti; • Promozione dell'uso di siepi per dividere le diverse aree coltivate e nello stesso tempo fungere da barriere di assorbimento delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (prodotti fitosanitari, concimi) la cui diffusione all'esterno dell'area stessa viene così limitata; • Avvicendamento delle colture; • Riduzione del carico animale nelle aree degradate per consentire il ripristino della copertura vegetale e la riduzione dell'erosione del suolo; • Incremento della copertura vegetale nelle zone aride o degradate; • Forestazioni dei terreni degradati e soggetti ad erosione e interventi diffusi di rinaturalizzazione al fine di ridurre il degrado del territorio; • Rigenerazione peri-urbana di aree industriali o di infrastrutture di trasporto per una maggiore resilienza territoriale (es. le esperienze di New York, Detroit o il progetto WWF - The Hub Rotaie Verdi); • Ripristino di un adeguato contenuto di sostanza organica nei suoli, limitando il ricorso a concimi inorganici, ed aumentando l'uso di concimi organici e compost, ovvero l'utilizzazione di biomasse di rifiuto e scarto. Eliminazione o riduzione accentuata dei fertilizzanti chimici sostituiti con compost certificato da scarto organico e utilizzo massivo del compost per ripristinare l'equilibrio chimico-fisico del terreno (contribuendo inoltre alla cattura della CO₂);
Desertificazione, degrado del territorio e siccità – Ecosistemi di acque interne e di transizione		<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo di ulteriori sistemi di compensazione per la gestione e la tutela dei degli ecosistemi naturali a supporto della sostenibilità dei servizi ecosistemici
Trasporti e infrastrutture pericolose	e –	<ul style="list-style-type: none"> • Ripensare al ruolo dello Stato nella gestione del rischio, in particolare quello legato alle alluvioni e agli allagamenti, attraverso misure di tutela del territorio, diffusione della consapevolezza dei rischi (risk-awareness), possibilità di un'assicurazione obbligatoria, introduzione di meccanismi di compensazione; • Integrazione delle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e dei rapporti di sicurezza per fornire elementi di riferimento ad eventuali opere di adattamento (ad es. VIA e VAS); • Costituzione di un Comitato Scientifico per l'elaborazione di una mappa di rischio
Trasporti e infrastrutture Dissesto idrogeologico	e –	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento di aree naturali (zone agricole, umide, laghi) dove permettere l'esondazione dei fiumi e l'allagamento dovuto alle piogge intense;

<p>Area alpina e appenninica - Energia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Introdurre modifiche tecniche e gestionali per sfruttare la forza idrica disponibile in maniera ottimale in diverse condizioni idrologiche e di gestione delle risorse idriche montane, anche in considerazione ai cambiamenti climatici e al valore paesaggistico ed ecologico delle aree alpine; • Avvantaggiarsi della maggiore idoneità del territorio montano alla produzione di energie alternative, in particolare dell'energia solare fototermica e fotovoltaica; • Ridurre le incertezze concernenti gli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi di produzione energetica in montagna; • Rinforzare i sistemi di monitoraggio e controllo delle infrastrutture di produzione di energia e i sistemi di previsione dei consumi considerando le implicazioni dei cambiamenti climatici nel settore energetico montano; • Favorire la transizione a un modello di generazione distribuita di energia in confronto agli attuali modelli di produzione centralizzata; • Incentivare l'esecuzione di un sistema d'interconnessione tra i diversi sistemi di generazione energetici delle diverse regioni montane (anche tra altre nazioni nel caso delle aree montane alpine) in modo ad aumentare la flessibilità del settore energetico in aree specialmente vulnerabili ai cambiamenti climatici; • Considerare l'evoluzione delle variabili climatiche e le sue implicazioni nel fabbisogno energetico negli attuali sistemi di previsione delle crisi e picchi di domanda; • Stimolare e incentivare l'edilizia efficiente dal punto di vista energetico e i sistemi di climatizzazione passiva, in grado di soddisfare i nuovi requisiti di comfort termico a costo energetico basso o "0"; • Incoraggiare campagne d'informazione e sensibilizzazione pubblica per aumentare la consapevolezza cittadina a fronte dei problemi energetici e promuovere la riduzione dei consumi; • Sostenere e incentivare interventi volti a incrementare il risparmio ed efficienza energetica tramite il ricorso a energie alternative nelle aziende agro-alimentare montane.
<p>Area alpina e appenninica Agricoltura produzione alimentare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Potenziare l'introduzione di nuove tecniche agricole per adattare il settore ai cambiamenti climatici e minimizzare i danni degli eventi estremi alle colture, in armonia con gli obiettivi di mitigazione e gestione delle acque; • Ridurre le incertezze sui rischi maggiori, possibili impatti e pressioni future sull'agro-ecosistema montano italiano • Ridurre le incertezze sui rischi principali, sui possibili impatti e sulle pressioni future in relazione agli afflussi meteorici e alla disponibilità delle risorse idriche; • Rafforzare e reindirizzare gli esistenti piani di monitoraggio e sistemi di sorveglianza degli organismi nocivi in modo proattivo, secondo le nuove evidenze climatiche e le loro conseguenze; • Sviluppare modelli di analisi costi-benefici delle misure di adattamento dei settori agroalimentare e agro forestale considerando esplicitamente i costi dell'incertezza associata all'instabilità climatica nel ridurre la propensione a investire per modelli di adattamento che garantiscano stabilità nel lungo periodo; • Confrontare i costi dell'adattamento ai costi dell'inazione; • Incentivare una gestione del suolo conservando le sue funzioni e servizi principali di fertilità naturale, capacità di agire come sink di carbonio, capacità di trattenimento dell'acqua, tutela della biodiversità montana e protezione di fronte a eventi idrogeologici e i fenomeni di erosione idrica del suolo nei versanti; • Definire misure di intervento per supportare le aziende agricole nel processo di adattamento ai cambiamenti climatici, offrendo servizi di consulenza tecnico-gestionale; • Assicurare l'integrazione del processo di adattamento del settore agricolo

	<p>montano negli strumenti programmatici e finanziari della Politica Agricola Comune;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limitare i tassi di consumo di suolo montano e potenziare il recupero delle zone agricole terrazzate in disuso, mediante l'adozione di misure e indirizzi per preservare i suoli e le loro funzioni; • Considerare l'effetto della vulnerabilità climatica nell'accrescere il quadro generale d'incertezza associato all'instabilità economica e finanziaria e nel ridurre la propensione a investire in nuovi sistemi di gestione di lungo periodo.
<p>Area alpina e appenninica – Desertificazione, degrado del territorio e siccità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere e coordinare iniziative di ricerca per coprire le lacune conoscitive sui fattori indotti da i cambiamenti climatici che possano indurre incrementi dell'erosione idrica e perdita di suolo nei versanti delle aree montane; • Approfondire le conoscenze sull'influenza dei processi di scioglimento accelerato della criosfera (ghiacciai, permafrost e nevi perenni) nelle diverse tipologie di erosione idrica del suolo; • Intensificare e approfondire le attuali reti di monitoraggio dei suoli in zone montane e dei processi derivati di degrado del territorio, come strumenti fondamentali per la valutazione e la prevenzione dei rischi; • Calibrare e validare gli attuali modelli di perdita di suolo nelle aree montane considerando le implicazioni dei cambiamenti climatici nelle variabili da cui dipendono i processi erosivi; • Promuovere iniziative di ricerca sull'influenza della prevista modifica nella distribuzione e tipo di comunità vegetali sull'incremento del rischio di degrado dei suoli montani
<p>Area alpina e appenninica – Salute</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliare gli attuali sistemi di controllo e monitoraggio epidemiologico attraverso lo sviluppo di modelli di diffusione delle patologie rilevanti che considerino i cambiamenti nelle condizioni climatiche e dopo eventi climatici estremi; • Rafforzare la programmazione dei servizi sanitari considerando le implicazioni della maggior frequenza e intensità delle ondate di calore estive e i diversi rischi alluvionali e glaciali; • Ampliare gli sforzi e le risorse nell'ambito della prevenzione e controllo, ridimensionandoli se necessario in funzione dei mutamenti climatici; • Potenziare, secondo il tipo di rischio, l'applicazione dei sistemi di allerta esistenti oltre alle ondate di calore, anche agli altri rischi montani correlati ai cambiamenti climatici (emergenze piene improvvise, frane, valanghe e rischi glaciali, emergenze epidemiche, etc.); • Continuare ad assicurare un alto livello di sicurezza sanitaria nell'ambito del controllo della qualità delle acque montane di consumo, sicurezza alimentare nei prodotti tipici, diffusione di malattie da vettore qualità dell'aria, considerando inoltre le possibili implicazioni dei cambiamenti climatici nei parametri di interesse.
<p>Area alpina e appenninica - Turismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornare l'attuale cartografia dettagliata dei rischi naturali nei siti di frequentazione turistica in considerazione alle implicazioni dei cambiamenti climatici; • Promuovere l'implementazione d'innovazioni tecniche di adeguamento e rivitalizzazione degli impianti sciistici laddove fattibile e redditizio; • Diversificare l'offerta turistica invernale, aumentando la fruibilità dei territori montani per forme di sport invernali a minor impatto ambientale • Potenziare la diversificazione dell'offerta turistica nelle aree montane oltre al turismo invernale coinvolgendo il settore privato nelle iniziative di adattamento; • Rafforzare lo scambio esperienziale e di "buone pratiche" tra regioni e paesi frontalieri; • Promuovere misure volte ad adattare l'apertura e la durata della stagione invernale all'effettiva disponibilità di neve;

	<ul style="list-style-type: none"> • Irrobustire gli attuali sistemi di monitoraggio e previsionali; • Ridurre le lacune conoscitive sui flussi turistici e i bilanci di fatturato dei comprensori sciistici delle aree montane italiane; • Verificare ed eventualmente aggiornare i processi autorizzativi e di governo del territorio riguardo ai cambiamenti climatici in atto e futuri; • Ridurre le incertezze concernenti gli impatti dei cambiamenti climatici nel settore turistico invernale; • Incentivare iniziative di analisi costi-benefici dei comprensori sciistici alpini e appenninici; • Rivedere e rinforzare se necessario gli attuali sistemi emergenziali e di evacuazione veloce considerando l'incremento delle circostanze climatiche avverse e calamità naturali; • Favorire, anche orientando la programmazione dei contributi europei, iniziative che promuovano la montagna e le diverse modalità di fruizione, in tutte le stagioni
<p>Area alpina e appenninica – Dissesto idrogeologico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisionare e aggiornare in maniera continua la cartografia di rischio delle aree montane italiane considerando le implicazioni future dei cambiamenti climatici valutando, armonizzando e migliorando i differenti metodi di mappatura, prevenzione e gestione del rischio in aree montane • Integrare l'adattamento nella pianificazione territoriale; • Adeguare gli attuali strumenti di allerta, pre-allerta e gestione delle emergenze, a fronte dell'aumento di frequenza di eventi idrogeologici pericolosi; • Ridurre le incertezze sui rischi maggiori, sui potenziali impatti e sulle previsioni future derivate dall'aumento del rischio glaciale; • Rafforzare l'attuale rete di monitoraggio e di valutazione dei rischi naturali ed eventi estremi nella pianificazione territoriale, considerare tutti i rischi naturali entro un'area definita; • Migliorare le basi per la valutazione dei processi legati ai pericoli naturali e dell'efficacia delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, in cooperazione con i Paesi della regione alpina, assicurando l'armonizzazione e condivisione trasparente dei dati di monitoraggio, terminologia e metodologie di calcolo di rischio integrato, oltre che assicurando lo scambio di esperienze e buone pratiche; • Usare gli strumenti di gestione del rischio per indagare le conseguenze sociali ed economiche di diverse misure di adattamento; • Assicurare l'integrazione e assimilazione dei risultati delle proiezioni climatiche nei modelli idrogeologici e geomorfologici per migliorare lo stato delle conoscenze sui meccanismi di trasmissione degli effetti dei cambiamenti climatici sull'incremento in intensità e frequenza dei rischi naturali prevalenti in aree montane • Garantire, attraverso il consolidamento del piano d'informazione pubblica in zone montane, un adeguato grado d'informazione alla cittadinanza; • Adeguare gli attuali sistemi di emergenza allertamento e pre-allertamento dei rischi naturali, attraverso la messa in rete e il sostegno delle attività di monitoraggio esistenti. • Garantire lo spazio necessario nelle sponde dei corsi d'acqua, e limitare gli usi del suolo che lo impermeabilizzano, • Analizzare e aggiornare se necessario i sistemi di protezione esistenti considerando la mutevole situazione dei pericoli, privilegiando l'uso di sistemi di protezione naturali nelle opere di protezione supplementari ove necessarie; • Promuovere il recupero di zone agricole montane terrazzate e di versante in disuso e assicurare una corretta manutenzione delle sponde e opere idrauliche • Garantire lo spazio necessario nelle sponde dei corsi d'acqua, e limitare gli usi del suolo che lo impermeabilizzano, • Analizzare e aggiornare se necessario i sistemi di protezione esistenti

	<p>considerando la mutevole situazione dei pericoli, privilegiando l'uso di sistemi di protezione naturali nelle opere di protezione supplementari ove necessarie;</p> <ul style="list-style-type: none"> Assicurare la riduzione dei rischi naturali montani correlati ai cambiamenti climatici nel settore turistico attraverso l'adozione di misure tecniche di protezione dell'uomo e dei beni, privilegiando l'adeguamento delle infrastrutture già esistenti e l'impiego di misure protettive con un approccio eco sistemico.
<p>Area alpina e appenninica – Salute – Energia (qualità dell'aria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Incoraggiare la progettazione di nuovi sistemi di trasporto pubblico a basse emissioni nelle aree montane con particolare attenzione ai siti di grande affluenza turistica e allargare l'attuale rete di trasporti pubblici nelle aree montane riducendo l'utilizzo del mezzo privato; Promuovere il miglioramento tecnologico dei sistemi di riscaldamento domestici a biomasse in termini di prestazioni di emissioni inquinanti in atmosfera, oltre che di rendimento energetico; Intensificare le iniziative di ricerca per colmare le lacune conoscitive sulle implicazioni dei cambiamenti climatici nell'inquinamento atmosferico Approfondire i meccanismi d'influenza delle principali variabili meteo climatiche ed eventi climatici estremi sulle dinamiche e modalità di diffusione dei principali inquinanti atmosferici nelle aree montane Adeguare gli attuali sistemi di sorveglianza e allarme al possibile incremento di situazioni d'inquinamento atmosferico grave dovuto ai cambiamenti climatici Migliorare la gestione dei reflui zootecnici nelle aziende agrarie montane per limitare l'emissione di composti volatili inquinanti; Promuovere l'uso delle biomasse a scopi di riscaldamento in consapevolezza ai fattori climatici e di qualità dell'aria ossia in apparecchi e impianti che garantiscano le prestazioni emissive ed energetiche migliori e con ottimale tipologia di biomassa per non favorire effetti controproducenti in termini di inquinanti locali; Promuovere guide di buone pratiche per ridurre le emissioni d'inquinanti atmosferici e gas climalteranti nei settori della produzione energetica a biomasse, estrazione e distribuzione di biomasse, trasporto su strada, trattamento e smaltimento di residui, produzione agricola e agro-zootecnica, combustioni industriali e altri processi produttivi ad alti livelli emissivi; Garantire la sensibilizzazione e consapevolezza della cittadinanza sui rischi dell'inquinamento atmosferico e la sua relazione con le variabili climatiche; Promuovere il dialogo e la collaborazione intersettoriale per la scelta di strategie e misure di adattamento a lungo termine, in armonia con gli obiettivi comuni di mitigazione.
<p>Area alpina e appenninica – Ecosistemi terrestri</p>	<ul style="list-style-type: none"> Coordinare a livello intersettoriale e internazionale le misure di adattamento volte ad assicurare la salvaguardia di specie ad elevato pregio naturalistico e habitat terrestri specialmente vulnerabili ai cambiamenti climatici o relitti, con speciale riguardo alle aree alpine e appenniniche; Intensificare la ricerca e gli sforzi per ridurre le incertezze sugli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e la biodiversità, identificando le lacune conoscitive e incentivando il processo di condivisione dei dati; Integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici nei piani e programmi di pianificazione, gestione e protezione della biodiversità disponibili per le aree montane; Promuovere lo scambio d'informazione e la collaborazione tra organismi competenti nel settore della biodiversità montana, individuando e coinvolgendo gli interlocutori regionali e nazionali della Pianificazione Urbanistica e del Territorio e del Settore Veterinario e Agricolo; Migliorare la caratterizzazione dei micro-aggiustamenti climatici, zone di rifugio e gradienti delle variabili climatiche a una scala ragionevole; Ridimensionare se necessario le politiche forestali e di prevenzione e lotta

	<p>contro gli incendi boschivi montani in funzione dei rischi indotti dai cambiamenti climatici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rafforzare e reindirizzare se necessario gli attuali piani di monitoraggio e controllo delle specie vulnerabili, specie esotiche, agenti infestanti e qualità delle acque considerando i cambiamenti indotti dai mutamenti climatici; • Armonizzare le politiche di adattamento dei settori montani con gli obiettivi in materia di tutela, valorizzazione e ripristino della biodiversità per massimizzare le sinergie positive; • Assicurare il mantenimento e delle banche genetiche e di germoplasma di specie montane a rischio e varietà di colture tradizionali; • Introdurre le considerazioni sui cambiamenti climatici in atto e futuri nei processi di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attraverso l'incorporazione di nuovi criteri e prescrizioni; • Rafforzare le reti di monitoraggio ecologico a lungo termine già esistenti • Eventualmente rivedere la perimetrazione delle aree protette montane (specialmente quelle ad alta quota) per riadattarle agli ulteriori spostamenti/risalite delle specie animali e vegetali; • Potenziare l'ampliamento delle banche genetiche e di germoplasma; • Limitare la frammentazione degli habitat montani; • Assicurare la connettività progressiva delle aree protette entro le zone montane e tra le Alpi e gli Appennini; • Incentivare l'estensione dell'attuale rete di corridoi naturali e artificiali tra le aree protette nazionali, e in particolare tra le aree alpine e appenniniche, ed adeguarla allo spostamento degli areali delle specie più colpite dai cambiamenti climatici; • Assicurare l'interconnettività della rete ecologica nazionale e delle reti regionali (aree protette e reti di biotopi), ad esempio tramite la rete E-connect, ALPARC di connessione tra aree montane, e LIFE-TIB di connettività del corridoio ecologico Alpi - Pianura Padana.; • Considerare l'eventuale ristrutturazione delle aree protette nazionali e delle aree di rifugio per riadattarle agli ulteriori spostamenti/risalite delle specie animali e vegetali.
<p>Area alpina e appenninica – Risorse idriche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire il sistema di comprensione globale nella gestione delle acque montane, incrementando gli sforzi nell'ambito della ricerca e collaborazione tra regioni montane; • Estendere e rinforzare i già esistenti strumenti di negoziazione, percorsi partecipativi, e strumenti di tutela e gestione delle acque disponibili a livello nazionale e specificamente in aree montane; • Assicurare la progressiva conformità alla normativa in materia del deflusso minimo vitale e gli standard di qualità delle acque superficiali in conformità alla Direttiva Quadro delle Acque; • Verificare le basi legali riguardanti l'immissione dell'acqua di raffreddamento delle fabbriche e impianti termoelettrici in aree montane ; • Estendere gli attuali strumenti di monitoraggio e controllo della qualità delle risorse idriche per ampliare la caratterizzazione dettagliata delle acque montane e intensificare gli attuali sistemi di sorveglianza, oltre ad assicurare il monitoraggio e valutazione approfondita della vulnerabilità locale al rischio naturale; • Rinforzare e revisionare gli attuali sistemi di regolazione dei livelli dei laghi e invasi montani per assicurare una maggiore protezione e adeguamento ai mutamenti climatici in corso e futuri; • Assicurare e potenziare un elevato grado di consapevolezza e sensibilità cittadina e istituzionale nella gestione sostenibile e uso razionale e ottimale delle risorse idriche; • Individuazione di misure/piani di emergenza, riduzione e restrizione dei

	<p>consumi per settori in caso di siccità grave e ridimensionamento dei <i>warning system</i> in previsione di situazioni più frequenti di scarsità idrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzare le riserve idriche disponibili (ad es. adeguamento dell'offerta, irrigazione efficiente, agricoltura conservativa per incrementare la capacità d'immagazzinamento di acqua, ottimizzazione dei sistemi di distribuzione, potenziare sistemi di raccolta d'acqua a scopi d'innevamento); • Rinforzare gli attuali modelli di analisi dei dati meteo-climatici per ridurre le incertezze sulle previsioni a medio - lungo termine (ad es. analisi , trend e diagnosi precoce); • Rinforzare gli attuali sistemi di monitoraggio della risorsa ad alta quota (specialmente dell'acqua immagazzinata nel manto nevoso sia tramite reti di osservazione a terra, sia tramite strumenti modellistici opportunamente calibrati) • Potenziare le misure di conservazione e ripristino dell'integrità ecologica delle fasce laterali dei fiumi.
Energia – Risorse idriche – Bacino idrografico del fiume Po	<ul style="list-style-type: none"> • Supportare gli accordi e le azioni concertate tra i soggetti interessati nella gestione delle acque e degli invasi (autorità di bacino, agricoltori e produttori stessi) attraverso strumenti modellistici; • Aumentare la disponibilità di sistemi di monitoraggio meteo che permettano di conoscere tempestivamente l'andamento dell'offerta di energia idroelettrica e che forniscano informazioni utili a tutti i gestori delle risorse idriche; • Rafforzare il controllo/monitoraggio della variabilità dell'apporto d'acqua lungo l'arco dell'anno al fine di tutelare le condizioni ecologiche del corso d'acqua ed evitare i conflitti legati agli altri usi della risorsa, in particolare quelli agricoli.
Energia – Insedimenti urbani	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrivere, tramite i Regolamenti Edilizi Comunali, che gli edifici di nuova realizzazione siano "<i>climate proof</i>"; • Integrare gli atti di regolazione delle trasformazioni urbane e di gestione degli insediamenti esistenti stabilendo sia standard energetici per il costruito e per gli spazi pubblici sia misure tese al contenimento del consumo di nuovo suolo e standard climatici riguardanti l'utilizzo di materiali che limitino l'assorbimento di calore degli edifici e la impermeabilizzazione dei suoli, le forme di ritenzione e riutilizzo delle acque piovane, che incrementino le dotazioni di verde; • Incentivare la ricerca scientifica in materia di adattamento climatico della città esistente attraverso la sperimentazione di nuovi materiali nell'edilizia e lo studio degli effetti climatici dell'albedo, delle superfici artificializzate, della vegetazione arborea, etc.
Industrie pericolose – Dissesto idrogeologico	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzare nuove infrastrutture ed attività pericolose solo al di fuori di zone che, a causa dei cambiamenti climatici, possono essere interessate con maggiore frequenza o intensità da inondazioni (aree prossime a corsi d'acqua, corpi idrici e litorali), da fenomeni di erosione o eventi franosi, da fenomeni meteorologici estremi o da incendi boschivi; • Identificazione delle aree vulnerabili (a rischio di allagamento, fulminazioni o frana) presenti sul territorio nazionale per infrastrutture ed attività pericolose esistenti.
Industrie pericolose – Ecosistemi di acque interne e di transizione	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi non invasivi sui corsi d'acqua, anche basati sui principi dell'ingegneria naturalistica e della pratica sostenibile di uso del suolo, finalizzati a prevenire e mitigare gli effetti degli eventi estremi.
Insedimenti urbani – Dissesto idrogeologico	<ul style="list-style-type: none"> • Prevenire l'incremento dei rischi idraulici e geomorfologici, completando il disegno avviato dal D.Lgs 49/2010 di recepimento della Direttiva alluvioni e selezionando accuratamente le opere infrastrutturali di difesa; • Intervenire nelle aree idraulicamente critiche degli insediamenti attraverso la manutenzione e il rafforzamento delle reti drenanti e degli impianti connessi, attraverso la sostituzione di aree asfaltate con materiali permeabili nonché attraverso la realizzazione di vasche di accumulo multifunzionali.

Insedimenti urbani – Trasporti e infrastrutture – Dissesto idrogeologico	<ul style="list-style-type: none"> • Censimento degli edifici pubblici esposti a rischio idrogeologico; • Identificazione dei punti della rete stradale a rischio di allagamento e gestione ottimale del sistema fognario di drenaggio delle acque; • Sostituzione della copertura stradale con asfalti drenanti e allo stesso tempo resistenti alle alte temperature; • Rialzare il sedime di una strada nel caso di innalzamento del livello del mare; • Controllare con maggiore regolarità la manutenzione delle strade; • Provvedere alla disponibilità di una rete di raccolta dati e di comunicazione.
Insedimenti urbani – Trasporti e infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione dalle inondazioni la mitigazione del calore all'interno delle stazioni sotterranee della metropolitana; • Integrazione tra infrastrutture verdi e mobilità lenta; • Integrazione dell'adattamento in strumenti di pianificazione quali a livello comunale il piano urbano della mobilità (PUM) e il piano urbano del traffico (PUT) e ai livelli superiori gli ulteriori piani di settore.
Insedimenti urbani – Risorse idriche – Trasporti e infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> • Nuovi codici per il risparmio idrico nel settore delle costruzioni; • Definire misure per il recupero dell'acqua piovana all'interno dei requisiti per il rilascio dei titoli edilizi; • Stabilire regole minime e certe per i finanziamenti delle strutture e delle infrastrutture.
Insedimenti urbani – Salute	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire ed incentivare la diffusione dei tetti verdi e l'incremento del verde pubblico e privato anche a fini di calmierazione dei fenomeni estremi di calore estivo; • Favorire e incentivare la piantumazione di specie vegetali a bassa allergenicità, specialmente in parchi pubblici, in prossimità di edifici scolastici, spazi ludici o sportivi • Disciplina dei ruoli svolti dai vari Enti territoriali preposti alla prevenzione e al controllo degli insetti vettori di malattie in aree urbane; • Istituzione di procedure di comunicazione del rischio a livello locale; • Progetti pilota in area urbana sui materiali resilienti.
Insedimenti urbani - Ecosistemi terrestri	<ul style="list-style-type: none"> • Incrementare la dotazione del verde urbano, adottando la logica delle green and blue infrastructure, predisponendo misure per il contenimento degli impatti climatici sul verde pubblico esistente, salvaguardando la biodiversità in ambito urbano.
Insedimenti urbani – Agricoltura e produzione alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire la diffusione degli orti urbani, intesi, oltre che a fini educativi, anche come forme mirate di riqualificazione di aree verdi sottoutilizzate sia come contributo alla autonomia alimentare degli insediamenti urbani.
Dissesto idrogeologico - Ecosistemi di acque interne e di transizione – Risorse idriche	<ul style="list-style-type: none"> • Censimento delle situazioni di criticità della rete fluviale, con particolare riguardo a restringimenti e tombature; • Rimozione delle opere di difesa e delle infrastrutture non strategiche e una più attenta valutazione della progettazione di nuove infrastrutture (ad es. bacinizzazione fluviale); • Aumento dello spazio destinato all'espansione delle piene; • Eliminazione delle situazioni di criticità della rete (restringimenti, tombature); • Controllo ed adeguamento degli invasi artificiali; • Riqualificazione degli alvei fluviali con progettazione oculata della capacità di deflusso; • Recupero delle aree perfluviali ed in particolare della loro funzione ecologica; • Manutenzione dei bacini idrografici con particolare riguardo a quelli di piccole dimensioni.
Turismo – Insedimenti urbani	<ul style="list-style-type: none"> • Riforestazione delle aree urbane e la creazione di spazi verdi all'interno delle città; • Promozione di sistemi di monitoraggio e allerta in caso di eventi estremi in ambito urbano


Turismo – Agricoltura e produzione alimentare – Risorse idriche	<ul style="list-style-type: none"> Migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse idriche per l'agricoltura e preservare le colture locali laddove l'aspetto turistico è una componente importante dell'attività agricola.
Turismo – Zone costiere	<ul style="list-style-type: none"> Conservazione e ricostruzione delle dune e delle zone umide (stagni, lagune etc.), rinaturazione dei fiumi, conservazione della Posidonia oceanica, corretta pianificazione della pulizia delle spiagge.
Turismo – Zone costiere – Area alpina ed appenninica – Patrimonio culturale	<ul style="list-style-type: none"> Campagne di comunicazione, sensibilizzazione e di educazione ambientale, rivolte sia agli operatori turistici, che ai turisti stessi e alla popolazione in generale, in tutti gli ambiti (turismo costiero, montano, rurale e città d'arte).
Turismo – Ecosistemi terrestri – Ecosistemi di acque interne e di transizione	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di piani di gestione e normative che preservino o ristabiliscano le funzioni naturali del territorio.
Zone costiere – Ecosistemi marini – Ecosistemi terrestri – Ecosistemi di acque interne e di transizione	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppare una strategia per affrontare i rischi (hedging strategy) che possa fornire una sorta di assicurazione contro alterazioni economicamente dannose nella fornitura dei servizi ecosistemici; Riconoscere il valore economico associato alle misure di protezione dell'ambiente; Attività di protezione laddove il sistema naturale costiero assolve principalmente servizi di tipo estetico, culturale o ricreativo; Valutazione della fattibilità di un processo guidato di formazione di nuove zone di transizione, con un bilanciato gradiente di zone umide a diversa salinità, laddove non sia possibile attuare difese sostenibili all'aumento del livello marino.
Zone costiere – Acquacoltura	<ul style="list-style-type: none"> Misure finalizzate alla gestione integrata della fascia costiera in relazione ai cambiamenti climatici, al fine di consentire lo sviluppo di attività di acquacoltura marina.
Zone costiere – Insediamenti urbani	<ul style="list-style-type: none"> Intraprendere azioni preliminari di analisi per definire le specifiche misure di adattamento nelle zone costiere (analisi di pericolosità e vulnerabilità a eventi estremi, individuazione dei recettori più sensibili, mappe di rischio, analisi multi-rischio); Integrare le attività di valutazione della vulnerabilità e di misure di adattamento nelle procedure di pianificazione consolidate (urbanistica, risorse idriche, protezione del sistema costiero, protezione civile) a livello dei Comuni italiani; Integrare la conoscenza delle sensibilità specifiche a livello locale e la capacità di pianificare misure di adattamento, in parte già presenti nei Comuni italiani, con conoscenze scientifiche sull'esposizione ad impatti attesi a livello nazionale; Promuovere le politiche urbane necessarie per ridurre la vulnerabilità e aumentare la capacità di rispondere agli impatti dei cambiamenti climatici, che sono in molti casi in grado di produrre effetti sinergici (adattamento della rete di infrastrutture, rivisitazione delle politiche di approvvigionamento idrico in relazione ai rischi di sovra-utilizzo delle falde acquifere costiere, limitazioni rispetto alle aree da urbanizzare,..); Promuovere a livello istituzionale sistemi di allerta e obblighi assicurativi.
Acquacoltura – Ecosistemi di acque interne e di transizione	<ul style="list-style-type: none"> Misure finalizzate alla gestione sostenibile e conservazione degli ambienti di transizione, quali valli, stagni e lagune costiere che accolgono le tradizionali attività di pesca e acquacoltura estensiva.

Acquacoltura – Risorse idriche	<ul style="list-style-type: none"> Misure finalizzate all'uso sostenibile delle risorse idriche per l'allevamento di specie d'acqua dolce, attraverso soluzioni tecnologiche e pratiche di allevamento finalizzate a limitare il prelievo d'acqua dolce, permettere il riuso e preservare la qualità.
Ecosistemi marini - Pesca marittima	<ul style="list-style-type: none"> Interdizione, in via permanente o per lunghi periodi, di alcune forme di pesca in ampi tratti di mare (ad es. tramite Aree Marine Protette, No Take Area, Zone di Tutela Biologica, etc.) estendendo nel tempo e nello spazio un approccio che finora nel Mediterraneo ha interessato solo aree di modeste dimensioni; Approfondire la comprensione delle conseguenze dei cambiamenti climatici sulla produzione primaria e sulle reti trofiche, che incidono potenzialmente sulle rese dello sfruttamento delle risorse aliutiche; Creare e, laddove presenti, migliorare i piani di gestione e tutela delle zone prossimali alle aree marine protette, presso le quali spesso si concentrano attività antropiche, al fine di migliorare le chance di "contaminazione" degli effetti positivi delle aree marine protette su aree più vaste.
Ecosistemi marini - Pesca marittima - Acquacoltura - Turismo	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppare piani di divulgazione e consolidamento della consapevolezza pubblica circa la necessità di adattare gli stili di vita di quelle porzioni di popolazione maggiormente sensibili alle conseguenze dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini (inclusi i settori della pesca, dell'acquacoltura e del turismo).
Agricoltura e produzione alimentare - Risorse idriche - Ecosistemi terrestri - Patrimonio culturale	<ul style="list-style-type: none"> Integrazione di azioni di miglioramento della gestione di acqua e suolo con azioni di difesa della biodiversità e del paesaggio per un aumento complessivo della sostenibilità della produzione agricola.
Foreste – Ecosistemi terrestri	<ul style="list-style-type: none"> Riattualizzare le esistenti politiche forestali di prevenzione e lotta contro incendi boschivi in funzione dei rischi indotti dai cambiamenti climatici, anche secondo le più recenti indicazioni dell'ingegneria naturalistica; Promuovere studi sugli effetti causati da inquinamento atmosferico sulla vegetazione e sulle funzioni degli ecosistemi boschivi; Gestione forestale sostenibile e rafforzamento della rete di aree sottoposte a regime di tutela al fine di aumentare la capacità di adattamento dei boschi ai cambiamenti climatici e migliorarne la stabilità nei confronti di eventi atmosferici estremi e dell'attacco di parassiti, favorendo in linea generale la loro funzione di sequestro di carbonio e di difesa idrogeologica; Protezione della biodiversità e aumento della resilienza dei boschi all'impatto dei cambiamenti climatici, attraverso l'assistenza culturale alle specie minacciate e la definizione di criteri colturali orientati verso formazioni variegata dal punto di vista compositivo e strutturale; Mantenimento e ripristino delle infrastrutture verdi, in grado di attenuare gli impatti causati da eventi atmosferici estremi, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici; Assicurare il mantenimento e potenziare l'ampliamento delle banche genetiche e di germoplasma di specie vegetali e animali a rischio oltre che di varietà di colture e di foraggio tradizionali.
Foreste - Energia	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimento e rafforzamento del ruolo di mitigazione dei sink forestali, attraverso azioni ed interventi selvicolturali volti all'aumento dell'incremento legnoso e dello stock di carbonio nella biomassa e nei suoli forestali.
Foreste – Agricoltura e produzione alimentare	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimento degli ecotoni agro-silvo-pastorali montani incentivando le attività produttive tradizionali legate all'uso del suolo al fine di ripristinare il mosaico paesaggistico.
Foreste – Risorse	<ul style="list-style-type: none"> Adattamento delle regole di gestione forestale per il miglioramento del bilancio idrico;

idriche	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione e conservazione delle fasce boscate e della vegetazione costiera.
Foreste – Dissesto idrogeologico	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico attraverso, ad esempio, l'estensione della normativa vigente (art. 3 L. 21/11/2000, n. 393) di obbligo dei proprietari degli incolti agricoli di manutenzione ai fini della lotta agli incendi boschivi che includa anche l'obbligo di manutenzione dei boschi per finalità legate alla sicurezza idrogeologica; • Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico attraverso il recupero di terreni degradati e terreni soggetti ad erosione, bonifiche di terreni industriali, tramite attività di riforestazione.
Ecosistemi di acque interne e di transizione – Bacino idrografico del fiume Po	<ul style="list-style-type: none"> • Conservazione con fasce di rispetto e ripristino di olle e fontanili nella pianura padano-veneta.
Ecosistemi di acque interne e di transizione – Turismo – Acquacoltura – Zone costiere	<ul style="list-style-type: none"> • Azioni per rendere ecologicamente sostenibili attività produttive quali pesca e molluschicoltura e turismo, dalle quali dipendono le economie locali; • Delocalizzazione di insediamenti ed attività che sono in aree subsidenti e/o depresse.
Ecosistemi di acque interne e di transizione – Risorse idriche	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire forme partecipative per la gestione delle risorse, includendo anche i "Contratti di Fiume"; • Gestione ottimizzata dei livelli di laghi e bacini; • Migliorare ed accoppiare i modelli per acque superficiali e sotterranee per ottenere stime più affidabili sulla consistenza delle risorse e degli usi; • Regolamentazione delle concessioni e degli usi dell'acqua in un'ottica di gestione ecosistemica della risorsa idrica da adottare nell'ambito del piano di bilancio idrico di distretto idrografico; • Protezione e valorizzazione degli acquiferi, inclusi gli interventi di ricarica artificiale; • Riqualificazione dei corsi d'acqua in considerazione del mantenimento dei deflussi vitali e della qualità ecologica in situazioni di variazioni dei regimi termo-pluviometrici futuri.
Ecosistemi di acque interne e di transizione – Patrimonio culturale	<ul style="list-style-type: none"> • Tutela delle aree di pregio paesaggistico e di interesse conservazionistico, da attuare sia attraverso gli strumenti di gestione della Rete Natura 2000 che con le azioni previste, ad esempio, dalla nuova PAC
Ecosistemi di acque interne e di transizione – Agricoltura e produzione alimentare – Energia – Insediamenti urbani	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione e controllo dell'apporto di contaminanti e nutrienti dalle diverse fonti di generazione (agricoltura, industria, centri urbani etc.).
Ecosistemi di acque interne e di transizione – Ecosistemi marini – Ecosistemi terrestri	<ul style="list-style-type: none"> • Azioni di tipo normativo mirate a stabilire criteri per individuare tendenze di aumento delle concentrazioni di inquinanti e l'eventuale inversione di tendenza tenendo conto dei possibili effetti negativi sugli ecosistemi acquatici associati o sugli ecosistemi terrestri che dipendono dagli ambienti acquatici sotterranei.
Ecosistemi di acque interne e di transizione	<ul style="list-style-type: none"> • Avvio delle azioni di greening nell'ambito della nuova PAC 2014-2020 con l'obiettivo di potenziare e sfruttare i servizi ecosistemici di regolazione (ad es. rimozione degli inquinanti).

- Ecosistemi terrestri	
Ecosistemi marini – Ecosistemi di acque interne e di transizione	<ul style="list-style-type: none"> • Individuare ed eventualmente predire - anche spazialmente - gli effetti dell'innalzamento del livello medio marino sugli ambienti di transizione quali lagune ed estuari così come sugli ambienti costieri e sui beni e servizi da essi prodotti e/o forniti.
Ecosistemi terrestri - Agricoltura	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurare il mantenimento e potenziare l'ampliamento delle banche genetiche e di germoplasma di specie vegetali e animali a rischio oltre che di varietà di colture e di foraggio tradizionali.
Distretto idrografico del fiume Po – Risorse idriche	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento delle concessioni di prelievo in base ai fabbisogni ed alla disponibilità idrica e revisione del regime delle autorizzazioni; • Attuazione della Direttiva 2000/60/CE in relazione alla suddivisione delle competenze in tema idrico; • Attuazione delle norme in materia di invarianza idraulica e idrologica; • Rafforzamento organizzativo degli enti preposti alla gestione ed al controllo; • Potenziamento della componente partecipativa nella gestione della risorsa idrica, attraverso l'istituzione del comitato permanente degli utenti o "Parlamento dell'acqua"; • Sviluppo di un'adeguata capacità di autofinanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino, anche attraverso l'uso di strumenti economici; • Coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale attraverso i Piani di gestione dei distretti idrografici • Sviluppo di bilanci idrici di bacino ai fini della verifica dei fabbisogni e della disponibilità attuale e futura; • Sviluppo di monitoraggio e modellistica quali-quantitativa della risorsa idrica ai fini del controllo e dello sviluppo di previsioni e proiezioni di disponibilità • Utilizzo ottimale degli strumenti economici nella gestione integrata delle risorse idriche, quali la revisione delle tariffe idriche, la revisione dei canoni di prelievo e delle concessioni, l'abolizione delle tariffe forfettarie. • Sviluppo di linee guida, quali ad esempio standard nei sistemi tecnologici e di distribuzione dell'acqua in tutti i settori produttivi; • Integrazione delle reti di distribuzione e l'introduzione di meccanismi di trasferimento temporaneo delle concessioni di prelievo • Presa in conto degli scenari di adattamento ai cambiamenti climatici nella gestione delle risorse idriche, a tutti i livelli di pianificazione; • Potenziamento dei servizi di piena e di magra (vigilanza, monitoraggio, allerta, azioni strutturali e non) da parte delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, della Protezione Civile e dei Presidi Territoriali; • Redazione ed attuazione dei piani per la gestione dell'emergenza idrica, quali i Piani di gestione della siccità ed il Piano di gestione del rischio alluvioni; • Sviluppo di meccanismi di redistribuzione del rischio come i fondi di solidarietà e gli strumenti assicurativi.
Salute – Energia-Turismo – Agricoltura e produzione alimentare – Trasporti e infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> • Revisione e aggiornamento delle norme a tutela di lavoratori professionalmente esposti ad attività outdoor (edilizia, agricoltura, turismo, trasporti); • Linee guida per i decisori locali sull'uso di tecnologie e materiali resilienti a cambiamenti e variabilità del clima applicati alle infrastrutture di trasporto urbano ed extraurbano, edilizia privata, commerciale e ospedaliera, servizi idrici integrati; • Programmazione di corsi di formazione per operatori dei settori strategici non sanitari su rischi socio-economici emergenti; • Istituzione di un programma di informazione alla popolazione per i rischi da determinanti ambientali, meteo climatici e da eventi estremi con riferimento a gruppi e insediamenti/comunità vulnerabili.
Salute – Risorse idriche	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di approcci integrati multi barriera per i rischi sanitari e socio-economici nella gestione delle risorse idriche;

	<ul style="list-style-type: none">• Aumentare la resilienza dei servizi idrici integrati agli eventi meteorologici estremi.
Salute - Energia	<ul style="list-style-type: none">• Sviluppo di tecnologie e materiali resilienti a cambiamenti e variabilità del clima finalizzati alla riduzione dei rischi socio-sanitari;• Incentivi fiscali per l'uso di tecnologie e materiali resilienti.
Pesca marittima - Turismo	<ul style="list-style-type: none">• Integrazione da parte degli operatori dell'attività con il "pescaturismo" o "ittiturismo";• Conversione da parte degli operatori delle imbarcazioni alla navigazione per i pescasportivi;• Adozione di idonee misure di sostegno normativo e/o economico per attività tra pesca e turismo.



Tavolo Nazionale Contratti di Fiume

Gruppo di Lavoro 1:

*Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale
e definizione di criteri di qualità*

DOC1 - 12 marzo 2015

DEFINIZIONI E REQUISITI QUALITATIVI DI BASE dei Contratti di Fiume



Il documento è stato redatto dal Gruppo di Lavoro 1 *«Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale, definizione di criteri di qualità»* del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume

Coordinamento

Gabriela Scanu - Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare Segreteria Tecnica
Ministro

Mauro Bencivenga - ISPRA

Andrea Bianco - ISPRA

Massimo Bastiani - Tavolo Nazionale CdF

Membri del gruppo di lavoro

Rossella Zadro, Daniela Luise, Maria Elisa Zuppiroli - Coordinamento Agende 21 Locali Italiane

Elena Porro, Floriana Clemente - Regione Piemonte

Viviane Iacone, Mario Clerici - Regione Lombardia

Cristiana Avenali - Regione Lazio

Domenico Sportiello - Regione Campania

Francesco Puma - Autorità di Bacino del Po

Giorgio Cesari, Remo Pelillo - Autorità di Bacino del Tevere

Roberto Casarin, Antonio Ziantoni - Autorità di bacino dell'Adige

Vera Corbelli, Raffaella Nappi - Autorità di Bacino del Liri Garigliano Volturno

Giorgio Zampetti - Legambiente

Andrea Goltara, Giuseppe Dodaro, Ileana Schipani - Centro Italiano per la Riqualficazione Fluviale - CIRF

Andrea Agapito Ludovici - WWF Italia ONLUS

Annamaria Martucelli - Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni - ANBI

Giorgio Pineschi - Sogesid

Riccardo Santolini - Università di Urbino "Carlo Bo" Dipartimento: Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente

Doriana Calilli - Provincia di Teramo

Gaetano Martino - Università di Perugia Facoltà di Agraria

Paola Rizzuto, Claudia Marazzita, Elio Lappano - Commissione Difesa del Suolo ed Urbanistica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza

Patrizio Schiazza - Ambiente e Vita Abruzzo Onlus

Giancarlo Gusmaroli - Ecoingegno



1. INTRODUZIONE

Il presente documento stabilisce la *definizione* e i *requisiti di base* dei Contratti di Fiume (CdF), con l'intento di armonizzarne l'interpretazione su tutto il territorio italiano. Nello sviluppo dei CdF si dovrà altresì tener conto delle esigenze e peculiarità dei territori.

I requisiti sono stati elaborati nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro (GdL 1 sul *Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale e definizione di criteri di qualità*) istituito dal *Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume*¹, a partire dalla *Carta nazionale dei Contratti di Fiume*².

Il GdL è coordinato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) in collaborazione con ISPRA ed è costituito da rappresentanti di regioni, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria e soggetti privati che operano nel settore della riqualificazione fluviale e della tutela ambientale.

2. DEFINIZIONI

Contratti di Fiume (CdF): strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.

I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d'Azione (PA) condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo.

I Contratti di Fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico e in particolare del Piano di gestione del rischio alluvioni³ e del Piano di gestione delle acque⁴.

¹ *Il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume nasce nel 2007 come gruppo di lavoro del Coordinamento A21 Locali italiane, con l'obiettivo di creare una comunità in grado di scambiare esperienze e promuovere i Contratti di Fiume in Italia. Al tavolo collaborano vari soggetti: Regioni, Province, gruppi di Comuni, associazioni o singole comunità, che intendono avviare o hanno già avviato strategie per salvaguardare fiumi, laghi e coste marine in modo partecipato e cooperativo.*

² *V Tavolo nazionale dei CdF, Milano 2010 <http://www.contrattidifiume.it/1140,News.html>*

³ *Art. 7 decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49, "Attuazione della direttiva 2007/60 relativa alla valutazione ed alla gestione del rischio da alluvioni"*



Rientrano in questa definizione anche i contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, qualora gli strumenti sopra descritti vengano utilizzati ponendo l'attenzione a categorie di corpo idrico diverse dal fiume.

3. I REQUISITI DI BASE DEI CONTRATTI DI FIUME

I requisiti di seguito riportati sono stati identificati affinché i CdF si intendano come strumenti operativi, che producono risultati concreti e monitorabili nel breve e medio periodo, finalizzati ad affrontare le problematiche ambientali e territoriali emergenti di una specifica area perseguendo, a scala locale e/o di area vasta, l'integrazione e il coordinamento dei piani e programmi già esistenti e gli interessi di quel territorio e non trattandosi di nuovi livelli di programmazione o pianificazione che esauriscono la propria funzione con l'atto di sottoscrizione del Programma d'Azione.

Sulla base di questi presupposti, nel definire i requisiti minimi dei CdF, si è ritenuto fondamentale tener conto di criteri che favoriscano:

- l'avvio di processi partecipativi dal basso, per una esaustiva identificazione dei problemi e per la definizione delle azioni, fondamentali per conseguire risultati concreti e duraturi;
- la coerenza dei CdF al contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si inseriscono ed agli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti vigenti su quel territorio.

I criteri qualitativi di base di seguito elencati sono distinti in 2 gruppi.

Le indicazioni di cui al gruppo 1) *Requisiti di finalità e coerenza dei CdF*, sono finalizzate a chiarire le relazioni tra i CdF e le normative ambientali, con particolare riferimento alla direttiva quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CE), ai relativi obiettivi, alle direttive figlie, e i Piani e programmi esistenti sul territorio.

I criteri del gruppo 2) *Requisiti di impostazione di un Contratto di Fiume*, invece, riguardano le fasi ritenute essenziali per l'articolazione di un CdF.

1) Requisiti di finalità e coerenza

- 1.a)** I contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva

⁴ Art.117 parte III, *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*



quadro sulle acque)⁵, che prevede il raggiungimento del "buono stato" di qualità dei corpi idrici, alle relative direttive figlie, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni)⁶, e alle direttive 42/93/CEE⁷ (direttiva Habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina)⁸, in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici; la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per l'attuazione delle suddette direttive.

- 1.b)** I contratti di fiume sono coerenti con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino idrografico di riferimento/sub-bacino e per il territorio oggetto del CdF e, qualora necessario, possono contribuire ad integrare e riorientare la pianificazione locale e a migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, in conformità con gli obiettivi delle normative ambientali di cui al punto precedente.

2) Requisiti di impostazione

I Contratti di Fiume si articolano nelle seguenti fasi:

- 2.a)** condivisione di un Documento d'intenti contenente *le motivazioni e gli obiettivi generali*, stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie, *le criticità* specifiche oggetto del CdF e la *metodologia di lavoro*, condivisa tra gli attori che prendono parte al processo. La sottoscrizione di tale documento da parte dei soggetti interessati dà avvio all'attivazione del CdF;
- 2.b)** messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del CdF, come ad es.: la produzione di una monografia d'area o Dossier di caratterizzazione ambientale (inclusa un'analisi qualitativa delle principali funzioni ecologiche), territoriale e socio-

⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

⁶ Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni

⁷ Direttiva 42/93/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica

⁸ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.



economico (messa a sistema delle conoscenze), la raccolta dei Piani e Programmi (quadro programmatico), l'analisi preliminare sui portatori di interesse e le reti esistenti tra gli stessi. Tra le finalità dell'analisi vi è la definizione e/o valorizzazione di obiettivi operativi, coerenti con gli obiettivi della pianificazione esistente, sui quali i sottoscrittori devono impegnarsi;

- 2.c)** elaborazione di un Documento strategico che definisce lo *scenario*, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integri gli obiettivi della pianificazione di distretto e più in generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio;
- 2.d)** definizione di un Programma d'Azione (PA) con un orizzonte temporale ben definito e limitato (indicativamente di tre anni), alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al successivo punto 2.g), sarà eventualmente possibile aggiornare il contratto o approvare un nuovo PA. Il PA deve indicare oltre agli obiettivi per ogni azione anche gli attori interessati, i rispettivi obblighi e impegni, i tempi e le modalità attuative, le risorse umane ed economiche necessarie, nonché la relativa copertura finanziaria.
Il PA contiene una descrizione sintetica del contributo delle singole azioni al perseguimento delle finalità di cui alle direttive 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), 2007/60/CE (direttiva alluvioni) e 42/93/CEE (direttiva Habitat) e delle altre direttive pertinenti;
- 2.e)** messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che consentano la condivisione d'intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti al CdF⁹ ;
- 2.f)** sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il **Contratto di Fiume**, che contrattualizzi le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti;

⁹ Tali processi partecipativi dovranno essere strutturati per favorire decisioni e scelte attraverso <<deliberazioni>> (intese come l'insieme delle interazioni intersoggettive che precedono la decisione finale) con un processo dialogico bilanciato che eviti squilibri a favore degli attori dotati di maggior peso politico ed economico. Pertanto deve essere garantito che la discussione avvenga tra soggetti liberi e uguali e la decisione, essendo l'esito di <<un dibattito allargato>>, possa anche indurre un mutamento nell'orientamento dei partecipanti, favorendo l'assunzione di decisioni più eque e orientate al bene collettivo. La partecipazione non va intesa come un semplice atto burocratico.



- 2.g)** attivazione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni, della qualità della partecipazione e dei processi deliberativi conseguenti;
- 2.h)** Informazione al pubblico. I dati e le informazioni sui Contratti di Fiume devono essere resi accessibili al pubblico, come richiesto dalle direttive 4/2003/CE sull'accesso del pubblico all'informazione e 35/2003/CE sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi ambientali, attraverso una pluralità di strumenti divulgativi, utilizzando al meglio il canale Web.



Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità
Unità Organizzativa Regolazione del Mercato e Programmazione

PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE

L. R. 12 dicembre 2003 n. 26, art. 45, comma 3
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 44, Titolo IV, Capo I



Allegato 18 alla Relazione generale



Regione Lombardia

Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità

Unità Organizzativa Regolazione del Mercato e Programmazione

PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE

L. R. 12 Dicembre 2003, n. 26, art. 45, comma 3
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 44, Titolo IV, Capo I

Allegato 18 alla Relazione generale

Il Contratto di Fiume

Gruppo di lavoro

Regione Lombardia

Mario Clerici □ U.O. Regolazione del Mercato e Programmazione

Barbara Bolis □ U.O. Progetti integrati

Elaborazioni e redazione del testo

Mariella Borasio- consulente esterno

Iolanda Vaiarini □ collaboratore

Si ringrazia inoltre per la collaborazione alla elaborazione e redazione dell'Accordo e degli Allegati tecnici:

per ARPA Lombardia:

Antonio Dalmiglio, Valeria Marchesi, Elena Piccioli, Daniele Palmulli, Matteo Severgnini, Marco Cerruti, Daniele La Rosa

collaboratori esterni:

Luca Bisogni, Andrea Calori, Elena Donaggio, Valentina Dotti, Alberto Magnaghi, Sergio Malcevski, Anna Marson, Marco Prusinski, Francesca Simonetti, Franco Zucchi

Introduzione

Nel campo delle politiche ambientali, le azioni promosse dalla Comunità prima e successivamente dall'Unione Europea costituiscono da decenni non solo un riferimento imprescindibile per le politiche di riferimento nazionali e locali, ma anche il principale impulso a considerare nuovi problemi e innovare l'approccio adottato per trattarli.

La Lombardia negli anni più recenti ha colto l'opportunità offerta dalle politiche europee di una relazione diretta tra governo locale e governo europeo: infatti, per il ruolo che la Regione Lombardia ricopre nell'economia complessiva dello Stato italiano, e per la posizione geopolitica e culturale più vicina all'Europa, essa non può esimersi dal praticare un atteggiamento proattivo nei confronti delle politiche europee.

Per quanto riguarda più nello specifico la gestione delle risorse idriche, le politiche europee datano dagli anni '70, quando prevaleva un approccio normativo di definizione di standard e target qualitativi. Negli anni più recenti, in particolare dalla metà degli anni '90, è maturata la consapevolezza della necessità d'un approccio più integrato, in grado di superare la frammentazione degli obiettivi e degli strumenti di governo della risorsa, ma anche degli attori chiamati a partecipare al processo.

L'acqua è considerata a livello europeo un tematismo rilevante per:

- la domanda crescente di acqua per i diversi usi antropici o socio-economici;
- i persistenti problemi di inquinamento (delle acque superficiali, e ancor più di quelle sotterranee, il che creerà alle generazioni future consistenti problemi di disponibilità di risorse idropotabili di buona qualità);
- le condizioni climatiche che potranno causare una decrescente disponibilità della risorsa acqua in alcune aree, o una sua disponibilità irregolare nel corso dell'anno .

Oggi il riferimento principale delle politiche europee relative all'acqua è rappresentato dalla Direttiva 2000/60/CE e dalle relative linee guida d'attuazione. Altri paesi europei, che hanno contribuito a definirla e che ne hanno intrapreso l'attuazione ben prima della scadenza obbligatoria per il suo recepimento (fine 2003), evidenziano alcune pratiche che sembra interessante considerare in riferimento ai Contratti di fiume all'interno dei Programmi di tutela delle acque.

Per il ruolo che le risorse idriche hanno sempre svolto nella ricchezza della Regione Lombardia questo è un settore di politiche centrale all'azione regionale, come peraltro testimoniato dalla forte attenzione della stessa Presidenza del governo regionale in merito a questo tema.

Capitolo 1

Documenti internazionali di riferimento e strategie di livello europeo

L'approccio contrattuale al tema della gestione dell'acqua e dei fiumi, ampiamente citato nel documento del **II Forum Mondiale dell'Acqua (2002)**, si caratterizza per la promozione di forme di gestione locale e partecipata dell'acqua, aventi come obiettivo la riproduzione delle diverse funzioni tradizionalmente garantite dall'acqua e dal fiume.

Si tratta di un approccio che si potrebbe definire come l'opposto della cultura e della pratica dell'emergenza e dunque delle opere eccezionali e di quelle di semplice riparazione dei danni.

La dimensione integrata e interdisciplinare è declinata in modo consensuale attraverso l'elaborazione e la messa in atto d'un protocollo d'accordo (*il contratto*) tra l'insieme degli attori pubblici e privati, con l'obiettivo di conciliare gli usi e le funzioni multiple del corso d'acqua, delle sue aree di pertinenza e della risorsa acqua, definendo:

- gli obiettivi che si intendono perseguire;
- le strategie da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi enunciati;
- le azioni specifiche da attivarsi;

L'approccio contrattuale promuove una visione ecosistemica dell'area fluviale in quanto assume come obiettivo la riproduzione di tutte le diverse funzioni tradizionalmente garantite dal fiume e dalle sue acque.

Peraltro, l'esigenza di considerare queste diverse funzioni e far dialogare fra loro i portatori d'interesse che le rappresentano, rende necessarie forme di partecipazione, assai più ampie di quelle normalmente utilizzate per la costruzione di gran parte delle politiche pubbliche, che si sviluppano lungo un arco di tempo sufficiente (da tre a cinque anni) a permettere una effettiva interazione tra i diversi attori.

Si tratta altresì di un approccio concertato in quanto le decisioni richiedono il consenso di tutti i partecipanti (anziché un voto a maggioranza), sia pubblici che privati, e la presa in conto delle diverse funzioni garantite dal corso d'acqua.

Per ciò che attiene alle azioni della Commissione europea, esse sono state dirette negli ultimi decenni a trattare principalmente i problemi di inquinamento.

L'attuazione delle **due Direttive sull'acqua dei primi anni '90 (*Urban Wastewater Treatment e Nitrates*)** si avvia alla scadenza, anche se con non pochi ritardi rispetto a quanto previsto, ma questo fa emergere in prospettiva nuovi problemi: le questioni individuate come centrali rispetto all'azione futura riguardano da un lato gli impianti di depurazione delle acque, dall'altro l'inquinamento di origine agricola.

Per quanto riguarda gli impianti di depurazione delle acque reflue, la loro presenza o previsione era considerata fino a poco tempo fa una risposta ai problemi di inquinamento, coerentemente con la **Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (*Urban Wastewater Treatment*)**.

Essendo prossima la scadenza ultima per il recepimento delle indicazioni contenute nella Direttiva, e considerando quindi scontata la presenza degli impianti, essi vengono ora considerati a loro volta un elemento di pressione inquinologica, sia relativamente all'insufficiente depurazione delle acque

rilasciate che alla produzione di fanghi residui così inquinati da dover essere considerati a tutti gli effetti rifiuti.

Nel corso degli anni '90, dopo le Direttive fin qui richiamate vengono approvate la *Directive for Integrated Pollution and Prevention Control (IPPC)* del 1996 e la *Drinking Water Directive* del 1998.

La **Direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive)** pubblicata nel 2000 rappresenta un salto di qualità rilevante nella direzione di affrontare in modo più integrato il problema dell'acqua. Il paradigma emergente nelle politiche europee degli anni 2000 è dunque proprio quello dell'integrazione tra settori d'azione e strumenti messi in campo per raggiungere gli obiettivi. Nell'integrazione un ruolo di primo piano viene assegnato alla prevenzione e alla valutazione del rischio e della vulnerabilità indotti dai diversi progetti.

La “nuova” politica europea per l'acqua, formalizzata nella Direttiva 2000/60/CE e nei numerosi documenti applicativi che l'accompagnano, è finalizzata a superare la frammentazione degli obiettivi e dei mezzi utilizzati nella politica comunitaria dell'acqua e a innalzare gli obiettivi di qualità operando in primo luogo attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle loro associazioni.

A oggi non ancora formalmente recepita dallo Stato italiano, nonostante la scadenza del dicembre 2003 fissata a tal fine dalla direttiva stessa, essa costituisce un riferimento imprescindibile per la costruzione delle diverse politiche di governance delle acque.

Oltre a stabilire delle scadenze per il raggiungimento di una migliore qualità delle acque, la direttiva contiene altre previsioni che modificano una serie di strumenti e i rapporti tra gli attori rispetto alla loro configurazione attuale:

- a) la gestione del bacino fluviale nella sua interezza
- b) la protezione ecologica e chimica delle acque di superficie
- c) il principio di precauzione applicato alle acque sotterranee
- d) il coordinamento dei diversi strumenti e l'individuazione di nuovi, laddove i target di qualità non siano raggiungibili con quelli esistenti
- e) la partecipazione pubblica
- f) la necessità di assegnare il giusto costo all'estrazione e distribuzione di acqua e al trattamento delle acque reflue.

Dopo la trasposizione nella legislazione nazionale, le scadenze fissate dalla direttiva riguardano:

- la caratterizzazione dei bacini fluviali: pressioni, impatti e analisi economica (2004)
- l'istituzione della rete di monitoraggio e l'attivazione di forme di consultazione pubblica (2006)
- l'elaborazione di una bozza di piano di bacino da rendere disponibile al pubblico (2008)
- la definizione del piano di bacino comprensivo delle misure d'azione (2009)
- il raggiungimento degli obiettivi ambientali (2015).

I contenuti della direttiva sono interpretabili in modo più dettagliato e aggiornato alla luce dei numerosi documenti guida per l'attuazione della stessa. Contestualmente alla Direttiva sono stati infatti costituiti dei gruppi di lavoro incaricati di testare l'attuazione dei diversi contenuti e di costruire interpretazioni tecniche condivise (CIS, Common Implementation Strategy). Queste interpretazioni tecniche, così come formalizzate nelle Linee Guida, sono a loro volta destinate a essere testate su base volontaria nei cosiddetti progetti pilota di bacino la cui attuazione è prevista nel periodo 2003/04 (per l'Italia il progetto pilota riguarda i Bacini del Cecina e del Tevere).

Fra i diversi documenti prodotti, i seguenti sembrano particolarmente rilevanti in riferimento ai problemi che i Contratti di fiume si trovano ad affrontare e alle innovazioni che essi possono introdurre.

Horizontal Guidance “Water Bodies”

Questo documento tratta dell'interpretazione da dare al termine “corpo idrico”, con elementi rilevanti per quanto riguarda l'individuazione del bacino.

Guidance on “Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies”

Queste linee guida sono riferite ai casi in cui gli usi specifici di alcuni corpi idrici (navigazione, produzione di energia idroelettrica, approvvigionamento idrico o difesa idraulica) e le trasformazioni sostanziali della morfologia e dell'idrologia su cui essi si basano rappresentino le cause principali dell'impossibilità di raggiungere il Buono Stato ecologico (Good Ecological Status, GES).

Guidance on “Public Participation in relation to the Water Framework Directive: Active involvement, Consultation, and Public access to information” (e relativo Allegato)

Documento prodotto dal gruppo di lavoro sulle buone pratiche nella pianificazione di bacino, adottato dai direttori delle acque dell'Unione Europea a Copenhagen (21/22 Novembre 2002).

Guidance on “Planning Process”

Le linee-guida sottolineano innanzitutto le pre-condizioni per un processo di pianificazione che riesca a fare propri gli aspetti rilevanti della WFD:

- una visione a lungo termine per il bacino fluviale;
- la gestione della conoscenza e dell'informazione e della capacità di acquisirle e trattarle;
- l'integrazione a livello operativo;
- le relazioni con le altre politiche di pianificazione;
- la corretta temporalizzazione;
- una “scatola degli attrezzi” appropriata.

Inoltre, è interessante guardare alle nuove *strategie europee in tema di Ambiente Urbano* per quanto riguarda sia le cause degli attuali problemi di inquinamento delle acque che la situazione delle aree a rischio di esondazione.

In questo campo, il primo documento a fare proprio un approccio di sviluppo sostenibile è la comunicazione del 1998 dal titolo **“Sustainable Urban Development in the European Union: A Framework for Action” (COM(1998)605)**. Questo documento portò all'inclusione di considerazioni ambientali nelle linee guida della Commissione per i programmi di sviluppo regionale 2000-2006, contribuì al rinnovo del programma URBAN e supportò lo sviluppo del programma di ricerca “City of Tomorrow and Cultural Heritage”.

Non tutti i contenuti del documento trovarono tuttavia attuazione in corrispondenti misure d'azione, e la *Strategia Tematica in preparazione per il 2006* (soggetta a ulteriori consultazioni nel corso del 2004) dovrebbe ora dare nuovo vigore all'integrazione degli aspetti della sostenibilità in più politiche, con particolare attenzione a quelle relative alla pianificazione degli usi del suolo.

Sia la comunicazione del 1999 **“Sustainable Urban Development in the European Union: A Framework for Action”**, che il rapporto del 2001 prodotto dall'EU Expert Group sull'ambiente urbano **“Towards More Sustainable Land Use”** sottolineavano l'importanza della pianificazione urbanistica e territoriale nell'ottenere un ambiente urbano sostenibile.

Una serie di raccomandazioni in tal senso sono presenti anche **nell'ESDP: European Spatial Development Perspective - Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union** adottato nel 1999 da tutti gli Stati Membri su base volontaria.

La recentissima Comunicazione **“Towards a thematic strategy on the urban environment”** COM(2004)60 offre una visione d'insieme dell'approccio che guiderà l'azione europea in questo campo nei prossimi anni, in particolare attraverso la *Strategia Tematica per l'ambiente urbano*.

L'obiettivo generale è quello di assicurare lo sviluppo sostenibile delle regioni in cui le aree urbane sono inserite, “minimizzare gli impatti negativi delle aree urbane sui cicli ecologici a tutti i livelli, applicando il principio di precauzione, e migliorare le condizioni ecologiche.”

Più nello specifico, è previsto che ogni città o conurbazione superiore ai 100.000 abitanti dovrebbe adottare un piano di gestione ambientale per il proprio territorio, e in particolare per l'acqua, l'aria e il rumore, mettendo a sistema quanto previsto dalle rispettive Direttive, anche attraverso azioni di “riqualificazione (retrofitting) delle aree urbane per aumentarne la sostenibilità”.

A tale proposito, è interessante osservare anche quanto proposto nello stesso documento relativamente ad altri temi, in particolare la *Progettazione urbana sostenibile*, *l'Integrazione tra politiche comunitarie e l'Integrazione tra livelli diversi dell'amministrazione pubblica*.

Rimanendo sempre all'interno del campo d'azione ambientale, altre politiche rilevanti per la riqualificazione dei bacini riguardano due politiche normative non riferite specificamente all'acqua ma rilevanti per gli effetti che esse già hanno o sono destinate ad avere nella gestione delle diverse risorse e sono rispettivamente l'ormai ‘storica’ **Direttiva “Habitat” del 1992** e la **Direttiva 2001/42/CE**, relativa alla cosiddetta VAS, Valutazione ambientale strategica (degli effetti dei piani sull'ambiente).

Quest'ultima dovrà riguardare tutti i piani e i programmi sia territoriali che settoriali. Alla Direttiva “Habitat” sono invece legate gran parte delle azioni di tutela della biodiversità attuate e progettate negli anni più recenti, dal progetto europeo Rete Natura 2000 alle reti ecologiche di scala locale.

Il **VI Programma di azione per l'ambiente** (Decision 1600/2002/CE) identifica quattro aree prioritarie d'attenzione per il prossimo decennio: cambiamenti climatici, natura e biodiversità, salute e qualità della vita, gestione delle risorse naturali e dei rifiuti, offrendo un riferimento non solo normativo allo sviluppo di politiche finalizzate a trattare in modo innovativo queste diverse questioni ambientali che interessano in modo diretto anche i bacini in questione.

È utile infine un accenno al **regolamento CE n.761/2001** sull'adesione volontaria delle Organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (*EMAS*). Inizialmente richiesta soprattutto da aziende, dal 2001 la registrazione EMAS è stata ottenuta in Europa da più d'un centinaio di amministrazioni locali. Questo strumento consente alle amministrazioni di analizzare l'impatto diretto e indiretto delle proprie attività sull'ambiente, di tenere conto delle posizioni dei principali portatori di interesse e di rendere pubblici i dati ambientali del proprio operato, certificati da valutatori indipendenti.

Esso presenta quindi delle sinergie significative con il processo avviato in materia di Contratti di Fiume.

Capitolo 2

Esperienze europee di pianificazione integrata di bacino fluviale e di contratti di fiume

2.1 L'esperienza inglese

Un esempio interessante di tentativo di integrare i diversi aspetti di gestione delle acque e dei bacini idrografici lo si trova nei documenti più recenti dell'ente inglese DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs, equivalente a un nostro Ministero nazionale) che ha acquisito di recente, accanto alle competenze in materia di qualità delle acque che già deteneva, quelle per la gestione delle piene. Un modo innovativo di porre alcuni problemi è già presente nel documento *“Directing the flow: Priorities for future water policy”* del novembre 2002. In esso si sottolinea come finora siano state trascurate le relazioni tra i diversi aspetti della gestione delle acque, quali la gestione della risorsa, la qualità dell'acqua e il trattamento delle esondazioni, e tra questi e gli altri settori di politiche. La vera sfida del futuro è individuata nella capacità di assicurare l'effettiva interazione della pianificazione degli usi del suolo con le politiche per la gestione delle acque.

Uno degli obiettivi dell'azione del DEFRA è l'*integrazione dei diversi tipi di piani* che insistono sullo stesso territorio, con particolare riguardo ai piani urbanistici e territoriali e ai piani che trattano della gestione delle acque e delle esondazioni. Relativamente alle interazioni tra esondazioni e qualità delle acque, si tratta d'un tema considerato particolarmente importante; trattasi infatti d'una interazione che varia anche notevolmente da luogo a luogo, secondo la topografia, la forma delle urbanizzazioni, la pratica urbanistica. In generale, la linea d'azione adottata consiste comunque nello sviluppare *procedure che garantiscano una selezione e valutazione delle diverse opzioni per la gestione delle piene in base al fatto che garantiscano a sufficienza benefici multipli*.

A tal fine è in atto la promozione di piani di gestione delle piene a livello di bacino idrografico, sotto la guida dell'agenzia ambientale, finalizzati a sviluppare un approccio olistico alla gestione delle piene.

Nel nuovo **London Plan**, pubblicato all'inizio del 2004, si può trovare un'applicazione recente e specifica della nuova politica integrata relativa ai fiumi.

Questo nuovo piano per l'area metropolitana contiene, oltre a numerose politiche tematiche o settoriali, tre politiche trasversali rivolte sia all'amministrazione metropolitana che ai singoli comuni (boroughs), relative :

- all'uso e gestione delle risorse naturali;
- ai principi di buona progettazione della città (good design);
- alla rete dei corsi d'acqua (the blue ribbon network).

La politica relativa alla rete dei corsi d'acqua viene considerata centrale per l'intero Piano: *“The Mayor has a visionary approach to the Blue Ribbon Network, taking the water as the starting point for decision-making”*.

I principi su cui si basa la costruzione delle azioni di piano sono i seguenti:

- la natura multi-funzionale della rete;
- la rete dei corsi d'acqua come parte del sistema degli spazi pubblici aperti;
- nell'ottica di una diversificazione della crescita economica, l'importanza di considerare il potenziale dei trasporti, delle attività per il tempo libero e del turismo connessi all'acqua;
- la pubblica accessibilità per tutti alla rete;

- l'uso della rete per il trasporto di persone e merci, ma anche quale opportunità per percorsi pedonali e ciclabili;
- la protezione e il miglioramento del valore ecologico e paesistico;
- la promozione nelle aree prossime all'acqua di trasporti sostenibili, spazi pubblici aperti, la protezione degli habitat naturali e ritenzione dell'acqua o protezione delle piene;
- l'esclusione degli usi non strettamente relazionati alla presenza dell'acqua.

Un aspetto interessante per l'attuazione del piano è l'obbligo che tutti i Comuni, nel rivedere i propri strumenti di pianificazione (UDP, Unitary Development Plans²⁵) designino un'area di politiche per la rete dei corsi d'acqua, in consultazione con i comuni contermini, predisponendo degli scenari e delle proposte dettagliate per i rispettivi tratti di fiume e i dintorni.

2.2 L'esperienza tedesca

In Germania, il 3 marzo 2004 è stato presentato un progetto di nuova Legge federale sul miglioramento della protezione dalle esondazioni (*Gesetz zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes*).

La norma più importante prevede che nelle aree con tempi di ritorno (degli eventi di piena) centennali non sia ammessa alcuna costruzione, salvo quelle direttamente connesse all'uso dei fiumi (porti ecc.), e siano invece da individuarsi azioni di:

- mantenimento o miglioramento della struttura ecologica delle acque e delle superfici di pertinenza - contenimento dei processi di erosione;
- mantenimento o recupero di superfici da sottrarre ad altri usi;
- regolazione delle acque di esondazione;
- contenimento o mitigazione dei danni delle esondazioni.

Nei piani territoriali, le aree dedicate al fiume e alle sue esondazioni concorrono alla definizione degli standard per gli spazi aperti; i piani hanno l'obbligo di individuare queste aree.

2.3 L'esperienza francese

In Francia, da più anni ormai le leggi che regolano e orientano l'azione pubblica nel campo delle acque tendono a privilegiare un approccio alla risorsa acqua concepita come patrimonio, non solo come elemento funzionale ad alcuni usi.

In questo contesto, il Ministero francese dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile ha lanciato di recente un vero e proprio "dibattito" nazionale in merito alla politica delle acque, coinvolgendo tutti i diversi enti funzionali e territoriali che concorrono a definire e gestire le azioni in questo campo.

Il processo messo in piedi è di per sé interessante, in quanto ha attivato una discussione (a livello nazionale) cui sono stati invitati a partecipare tutti i principali attori pubblici e privati in materia di acqua, compresi i Comitati di bacino. Il *rapporto tecnico* dell'agosto 2003 sintetizza i risultati delle prime due fasi del dibattito, riportando in sintesi i diversi problemi sollevati e le soluzioni proposte da ciascun attore.

Lo strumento "Contratto di fiume" è stato istituito per la prima volta in Francia, con la Circolare del Ministro dell'Ambiente del 5.2.1981. Secondo l'accezione giuridica richiamata, il "contrat de rivière" è "uno strumento di realizzazione di una carta d'obiettivi di qualità che fa appello non tanto alla procedura regolativa, bensì a quella contrattuale". Il termine "rivière" designa nel linguaggio comune un corso d'acqua naturale di media importanza nel quale gli elementi naturali sono ancora presenti. Non secondariamente, la competenza sui principali corsi d'acqua navigabili è attribuita al Ministère de l'Équipement et de Transports, mentre quella sulle "rivières" spetta al Ministero dell'Ambiente.

L'obiettivo iniziale dell'istituzione dei Contratti di fiume è quello di lottare contro il degrado della qualità delle acque, e al tempo stesso di trovare un rimedio all'incuria dei proprietari rivieraschi che avevano smesso di mantenere le rive; non a caso questa nuova iniziativa segue le azioni "rivière propres" (fiumi puliti) promosse dal Comitato interministeriale per la qualità della vita.

Dal primo Contratto di fiume sottoscritto nel 1983 (La Thur), sono stati promossi circa 150 contratti, che coprono più del 10% del territorio nazionale.

Con la Circolare ministeriale del 13.5.1991 la possibilità di sviluppare un contratto è stata estesa alle baie.

Lo strumento "Contratto di fiume" prevede come possibile "porteur du projet" qualsiasi rappresentante eletto di un ente territoriale. Il cosiddetto "Dossier préalable", che comprende una prima definizione degli obiettivi e un programma di approfondimento, deve essere trasmesso dal prefetto al Ministero dell'ambiente con i pareri dei diversi servizi pubblici competenti in materia di acque e di pesca, ed è quindi esaminato da un "comité national d'agrément" composto di politici eletti, rappresentanti degli utenti, ministeri interessati dalla gestione dell'acqua e rappresentanti delle associazioni ambientaliste. Dopo il parere favorevole, viene costituito un "comité de rivière" in cui sono rappresentati a livello locale tutti gli attori dell'acqua; presieduto da un politico eletto, indirizza gli studi ed elabora il dossier definitivo che specifica il quadro conoscitivo di riferimento, gli obiettivi e le azioni previste per raggiungerli. Il progetto viene trasmesso anch'esso al "comité national d'agrément" per il parere; dopo le eventuali negoziazioni necessarie a ottenere il parere favorevole di tutte le parti interessate, il contratto viene sottoscritto. Il "comité de rivière" ne controlla l'attuazione definendone una programmazione annuale.

Il successo dell'esperienza di gestione collettiva maturata grazie ai Contratti di fiume è stata recepita dalla legge 3.1.1992 sulle acque, e dagli strumenti [SDAGE (Schémas directeur d'aménagement et de gestion des eaux alla scala di bacino idrografico complessivo) SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion des eaux a livello locale) e Contratti di fiume in essa previsti.

In seguito a questa legge, i Contratti di fiume sono attualmente interpretati come strumenti di attuazione dei SAGE, assumendo quindi la forma di programmi di co-finanziamento d'azioni di riqualificazione fluviale tra attori essenzialmente pubblici. Per quanto riguarda la partecipazione finanziaria dello Stato centrale, una Circolare del 24.10.1994 prevede la possibilità di contributi del Ministero dell'ambiente pari al 40% massimo dell'importo degli studi preliminari, del 20% delle opere di riqualificazione e manutenzione e per la creazione d'una struttura di gestione, del 10-15% massimo per azioni d'informazione e sensibilizzazione. A eccezione dei contributi per gli studi, gli altri sono concessi soltanto quando il Contratto di fiume s'iscrive in un SAGE già approvato. La stessa procedura di approvazione del contratto, nel contesto di un SAGE approvato, è semplificata:

va presentato soltanto un dossier definitivo che assume come quadro di riferimento conoscitivo il SAGE stesso, ne fa proprio il programma d'azione e ne declina il piano di finanziamento.

2.4 L'esperienza belga

Negli anni '90 il Contratto di fiume viene adottato come strumento ufficiale anche dal Belgio francofono (Wallonie). Facendo seguito a quattro progetti pionieri promossi tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 (in ordine cronologico, Ruisseau de Fosses, Haute Meuse, Munos, Dendre), la Circolare ministeriale 18.3.1993, modificata nel 1996 e 1997 e infine abrogata e sostituita dalla Circolare 20.3.2001, definisce contenuti e procedure del Contratto di fiume.

A fine 2002 erano stati promossi 12 Contratti di fiume, che interessano il 43 % del territorio.

A oggi vi sono 14 contratti esistenti e 5 in progetto.

In analogia con la situazione francese, si può osservare come i contratti finora messi in atto tendano a scudere i corsi d'acqua navigabili, ovvero quelli di maggiori dimensioni, interessando invece soprattutto i corsi d'acqua minori o i tratti a monte di quelli maggiori, di competenza del Service des Cours d'eau non navigables del Ministre de la Region wallonne.

Le regole attualmente in atto prevedono una fase di studio della durata di tre anni, mentre la fase di attuazione e aggiornamento del contratto può essere prolungata fino a 12 anni; in questa seconda fase sono comunque previsti degli aggiornamenti triennali, mediante i quali possono essere inserite delle nuove azioni. Il territorio oggetto di contratto deve iscriversi nei limiti naturali di uno dei sotto-bacini dell'apposita lista adottata dal governo wallone per dare attuazione alla Direttiva quadro europea sulle acque (WFD).

Se le procedure formali sono grosso modo simili al caso francese (invio e approvazione delle varie proposte, di studio e di progetto, a livello centrale), sia le presentazioni ufficiali dello strumento "contrat de rivière" che l'analisi dei contratti già sottoscritti evidenziano un maggiore coinvolgimento degli attori non istituzionali, che oltre a partecipare numerosi ai contratti ne hanno svolto in diversi casi il ruolo di promotori. Su un campione di 17 contratti (Ministère de la Region wallonne 2001), 6 erano stati promossi da Comuni, altrettanti da associazioni o reti di associazioni ambientaliste, culturali e sportive, 2 da Province, 2 da entità miste e 1 da una società intercomunale per la depurazione delle acque.

L'elaborazione del dossier preparatorio è finanziata dalle più diverse fonti, generalmente dai promotori stessi. Sulla base di questo dossier il promotore del contratto e il Ministero sottoscrivono una convenzione che definisce la metodologia degli approfondimenti e i metodi di partecipazione delle parti interessate, le aree di attività oggetto del Contratto di fiume, la composizione e il ruolo del comitato di fiume, le previsioni finanziarie, la durata dell'attività. La procedura è dunque relativamente flessibile, e le singole convenzioni vengono definite su misura delle questioni, degli attori e delle domande di partecipazione locali. Analogamente per quanto riguarda il contratto vero e proprio, che è sottoscritto da tutti gli attori, pubblici e privati, che si sono impegnati nel processo di definizione e nell'attuazione di azioni, e ai quali è richiesto di rendere conto pubblicamente, una volta l'anno, delle azioni effettivamente realizzate.

Pur trattandosi d'un impegno volontario e morale, non "opponibile a terzi", gli obiettivi e in generale i contenuti del contratto sono spesso utilizzati nella presa di decisioni, in particolare di natura urbanistica.

Capitolo 3

L'esperienza italiana della Regione Lombardia

Sia nel contesto italiano più complessivo, sia in Regione Lombardia, la sperimentazione di una politica negoziata nei termini di un “*Contratto di fiume*” è un percorso del tutto nuovo, strettamente connesso con la definizione di strategie finalizzate alla governance delle acque ed alla elaborazione di programmi di uso e tutela delle stesse.

Il riferimento agli ormai consolidati casi europei, citati precedentemente, rappresenta un utile supporto, ma non può che essere indicativo, essendo diverse sia le articolazioni istituzionali di riferimento che i problemi da trattarsi attraverso il Contratto.

Nell'ambito regionale la concentrazione dei problemi di inquinamento, rischio idraulico, qualità ecosistemica e fruizione, osservabile nei bacini dell'Olona - Seveso - Lambro, ha pochi raffronti possibili con altre situazioni europee già oggetto di Contratti di Fiume e pertanto si è deciso di attivare, proprio in tali bacini prioritariamente, una sperimentazione originale capace di attivare un numero assai grande di soggetti all'interno di un quadro attuale in cui le potenzialità di interessi confliggenti appaiano altrettanto elevate.

La Regione Lombardia ha nel suo programma (PRS) l'obiettivo di produrre alta qualità ambientale ed in particolare nella regione urbana milanese (bacino Olona-Lambro settentrionale) le cui tendenze evolutive evidenziano la contraddittorietà di un processo che, se da un lato rafforza il carattere policentrico del sistema regionale, dall'altra presenta, ancora proiettate sul futuro, le contraddizioni ambientali e territoriali del modello centropomerico del recente passato.

Per superare questo divario occorrono strategie integrate per passare dalla quantità della crescita alla qualità e alla peculiarità dello sviluppo locale come si auspica nei diversi documenti regionali, dal PRS alle proposte per il Piano Territoriale Regionale. Strategie che andranno sviluppate per favorire l'evoluzione dell'assetto territoriale dal modello metropolitano centropomerico alla regione urbana policentrica. Il riequilibrio dei fattori di sviluppo economico attraverso la qualità ambientale; lo sviluppo locale autosostenibile, la riqualificazione dei nodi urbani, il riequilibrio ambientale, la tendenziale chiusura locale dei cicli (delle acque, dei rifiuti, dell'alimentazione, ecc); la crescita delle aree protette, dei parchi fluviali e delle riserve naturali in ambiente fluviale.

Un primo livello di integrazione può essere raggiunto esplorando le possibili sinergie fra alcune diverse azioni già previste dalle politiche delle varie DG regionali (v. DPEFR):

il programma di Tutela delle acque, il Programma generale di bonifica, le azioni di laminazione delle piene; la Programmazione di interventi strutturali del ciclo delle acque; la Definizione di piani di intervento intercomunali; il Recepimento del PAI, la Delocalizzazione di insediamenti incompatibili e la Definizione di indirizzi per lo sviluppo del territorio secondo criteri di sostenibilità e sicurezza .

3.1 La base normativa regionale

Riguardo al **quadro normativo regionale** sviluppatosi nel 2003, esso ha visto in particolare l'approvazione di due **L.r.** di grande valenza per supportare il processo avviato: per ciò che attiene alla

forma di processo negoziale da utilizzare è stata approvata la **l.r. 02/03 “Programmazione negoziata regionale”** (e relativo regolamento d’attuazione dell’agosto 2003) che prevede una serie di possibili modelli di programmazione.

In particolare, l’art.2 “Strumenti della programmazione negoziata” prevede:

- a) Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale
- b) Programma Integrato di Sviluppo Locale
- c) Contratto di Recupero Produttivo
- d) Accordo di Programma

Per sviluppare adeguatamente i Contratti di fiume in Lombardia si è deciso di avvalersi *dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST)* come strumento maggiormente idoneo.

Inoltre a fine 2003 è intervenuta l’approvazione della **l.r. 26/03** sui servizi di pubblica utilità **“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”** che, al titolo V “Disciplina delle risorse idriche”, capo II, individua i **“Contratti di fiume”(così come i Contratti di Lago)** come processi di sviluppo del partenariato funzionali all’avvio della riqualificazione dei bacini fluviali: **“La Regione promuove la concertazione e l’integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico.Gli strumenti di programmazione negoziata, previsti dalle norme regionali, che assumono tali finalità, sono denominati contratto di fiume e contratto di lago”**.

Grazie a tale inquadramento normativo è stata possibile l’elaborazione di una bozza di AQST **“Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura”** che il 18 dicembre 2003 è stata presentata agli Enti firmatari del precedente Protocollo d’intesa *“Verso i Contratti di fiume”* del febbraio 2003. Il 22 luglio 2004 è stata firmata la versione definitiva dell’AQST.

3.2 Gli obiettivi strategici del Contratto di Fiume

a) riduzione dell’inquinamento delle acque

I soggetti sottoscrittori si impegnano a mettere in atto tutte quelle azioni previste dalle normative comunitarie, statali e regionali atte a ridurre l’inquinamento delle acque e perseguire gli obiettivi di qualità secondo i modi ed entro i tempi definiti da tali normative.

In questo contesto assume particolare rilievo il Piano di Tutela delle Acque per il bacino del Fiume Olona, alla cui definizione ed implementazione i soggetti sottoscrittori convengono si debba pervenire in modo coordinato e partecipato, al fine di poterne condividere ampiamente i contenuti, riconoscendo in questo il primo ed essenziale momento per una sua applicazione incisiva ed efficace.

b) riduzione del rischio idraulico

I soggetti sottoscrittori si impegnano a concorrere e a favorire la messa a punto di un adeguato programma di interventi per la difesa idraulica del territorio e a mettere in atto tutte le azioni previste dall’AdBPO atte a ridurre il rischio idraulico nei bacini.

c) riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali

I soggetti sottoscrittori si impegnano a sviluppare o ri-orientare le politiche ambientali per concorrere a :

- connettere gli spazi aperti residuali in una rete verde, al fine di realizzare un corridoio ecologico N-S quale elemento strutturante di una rete ecologica di bacino.
- promuovere, per questa rete, funzioni ecologiche, fruttive, di mitigazione del rischio idraulico e del rischio di inquinamento.
- promuovere la rinaturalizzazione delle fasce prossime ai sistemi infrastrutturali lineari.

I soggetti sottoscrittori si impegnano a mettere in atto le azioni urbanistiche, generali e di settore, atte a riqualificare in termini di sostenibilità, fruibilità e sicurezza il rapporto tra fiume e territorio.

d) **condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua**

I soggetti sottoscrittori ritengono fondamentale lo sviluppo di un adeguato sistema per la condivisione tra loro delle informazioni e l'attivazione di adeguate forme di pubblicizzazione delle stesse, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione con particolare attenzione alle tecnologie informatiche. I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare in sistema informativo aperto e interattivo, che consenta la pubblicazione e l'accesso alle conoscenze in essere e a quelle che verranno acquisite, a tutti gli attori dell' AQST- Contratto di Fiume e , più in generale, a tutti i cittadini. I soggetti sottoscrittori provvederanno a dare piena informazione, a tutti i cittadini, degli obiettivi e delle attività condivise e previste dall'AQST-Contratto di Fiume.

I soggetti sottoscrittori si impegnano inoltre a sviluppare azioni e programmi finalizzati a promuovere e diffondere la cultura dell'acqua, sollecitando e permettendo una piena partecipazione dei cittadini alle iniziative volte alla valorizzazione, alla tutela e all'utilizzo razionale delle risorse idriche.

3.3 Le fasi del Contratto di Fiume

In base a quanto previsto dalla citata l.r. 2/2003 e dal relativo regolamento di attuazione, l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) è stato individuato come lo strumento di programmazione negoziata (PN) più adeguato per formalizzare e dare una adeguata struttura organizzativa al processo di programmazione concertata denominato "Contratto di Fiume".

In base a quanto previsto dagli artt. dal 5 al 10 del predetto regolamento, sono state individuate tre fasi del processo:

1. *Promozione (art. 5)*

La promozione spetta alla Regione. La proposta viene presentata dall'Assessore competente ed è formalizzata mediante l'adozione di apposita delibera della G.R.. Con la medesima delibera viene istituito un **Comitato di Coordinamento** (composto da tutti i rappresentanti dei soggetti aderenti alla proposta) e un **Comitato tecnico**, la cui composizione viene definita dalla delibera stessa in modo che siano equilibratamente rappresentate le realtà istituzionali e territoriali aderenti.

2. *Approvazione e sottoscrizione (art. 6)*

Lo schema di AQST-Contratto di Fiume, predisposto dal Comitato Tecnico e sul quale esprime un preventivo assenso il Comitato di Coordinamento, è *approvato* dagli organi competenti dei soggetti aderenti e successivamente *sottoscritto* dai relativi rappresentanti legali.

Il provvedimento regionale di approvazione individua l'Assessore cui è demandato il compito di coordinamento dell'attività regionale e gli altri Assessori regionali interessati alla sottoscrizione dell'AQST.

Il Direttore Generale dell'Assessorato cui spetta il coordinamento assume il ruolo di **Soggetto Responsabile** dell'AQST (art. 7).

3. **Attuazione, monitoraggio e rimodulazione (art. 9)**

Il governo e le verifiche dell'avanzamento del processo complessivo di realizzazione delle azioni previste dall'AQST spettano al Soggetto Responsabile, coadiuvato dal Comitato Tecnico.

Al Comitato di Coordinamento spetta il compito di verificare periodicamente (ogni anno o semestre) l'attuazione dell'AQST, di decidere su integrazioni o rimodulazioni dei contenuti generali dell'AQST e/o delle singole azioni.

E' previsto che integrazioni o rimodulazioni, di singoli settori o ambiti di intervento previsti dall'AQST che non alterino gli obiettivi definiti e l'allocazione complessiva delle risorse, possano essere autorizzate dal Soggetto Responsabile, sentito il Comitato Tecnico, dandone successiva comunicazione al Comitato di Coordinamento.

3.4 Gli strumenti organizzativi del Contratto di Fiume

In sintesi l'AQST-Contratto di Fiume prevede i seguenti organi e soggetti che interagiscono con varie funzioni e livelli di responsabilità nella predisposizione, gestione e attuazione del processo negoziale:

- a) il **Comitato di Coordinamento**, composto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, che lo presiede, e dai Sindaci, Presidenti e Legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori o loro delegati.

Alle riunioni del Comitato di Coordinamento partecipano di diritto gli Assessori regionali competenti in materia di gestione delle risorse idriche, di difesa del suolo, urbanistica, protezione civile, parchi e risorse ambientali, opere pubbliche e agricoltura, così come individuati con la delibera della Giunta regionale di promozione e successiva approvazione dell'AQST, ed il Soggetto Responsabile.

Il Comitato di Coordinamento:

- sovrintende all'attuazione dell'AQST e ne aggiorna i contenuti, condividendo gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione delle risorse;
- promuove e favorisce l'adesione all'AQST di tutti gli Enti pubblici compresi nell'ambito di intervento e, nel caso di una loro adesione successiva alla stipula dell'AQST, ne prende atto;
- valuta e approva le proposte di adesione di soggetti privati, sulla base della qualificazione dell'interesse di questi ultimi, dell'apporto al programma di interventi, degli impegni derivanti dalla proposta e delle idonee garanzie;
- approva il Programma d'Azione;
- approva le eventuali modificazioni e/o integrazioni del Programma d'Azione dell'AQST;
- riceve le comunicazioni relative alle eventuali modificazioni e/o integrazioni del Programma d'Azione dell'AQST;
- prende atto delle relazioni semestrali in ordine allo stato di attuazione dell'AQST e del relativo Programma d'Azione.

- b) il **Soggetto Responsabile**

Soggetto responsabile dell'AQST è il Direttore Generale della D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia.

Nell'ambito delle decisioni assunte e condivise dal Comitato di Coordinamento e deliberate dagli organi competenti di ciascun soggetto sottoscrittore, Il Soggetto Responsabile, con la collaborazione del Comitato Tecnico, svolge i seguenti compiti:

- coordina l'attuazione di quanto previsto dall'AQST, anche in collaborazione con i responsabili di eventuali procedimenti regionali correlati;
- assicura l'attivazione delle metodologie e degli strumenti definiti a supporto dell'attività contrattuale;
- governa il processo complessivo di realizzazione del programma d'azione anche mediante periodiche riunioni con i soggetti coordinatori delle singole azioni;
- partecipa, direttamente o mediante un suo rappresentante appositamente delegato, ai lavori del Comitato Tecnico;
- verifica il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori ponendo in essere le iniziative idonee a garantire la completa realizzazione delle azioni previste;
- propone al Comitato di Coordinamento le eventuali modificazioni e/o integrazioni dell'AQST;
- comunica al Comitato di Coordinamento le eventuali modificazioni e/o integrazioni dell'AQST;
- trasmette al Comitato di Coordinamento relazioni semestrali in ordine allo stato di attuazione dell'AQST redatte sulla base delle relazioni inviate dai soggetti attuatori.

Per le attività di cui sopra il Soggetto Responsabile si avvale delle strutture della D.G. cui è preposto.

- c) Il **Comitato Tecnico**, composto da rappresentanti tecnici dei soggetti sottoscrittori, coordina l'attuazione delle azioni e supporta il Soggetto Responsabile nell'espletamento dei relativi compiti.

Il Comitato Tecnico, per lo svolgimento dei suoi compiti, può richiedere la collaborazione delle strutture tecnico-amministrative dei soggetti sottoscrittori.

Il Comitato Tecnico, avvalendosi anche delle strutture delle Direzioni Generali regionali partecipanti all'AQST ed in particolare della D.G. Risorse Idriche e Servizi di P.U., assicura una attività di supporto organizzativo al Comitato di Coordinamento per le sue riunioni e per l'attivazione dei momenti di confronto decentrati e collabora con il Soggetto Responsabile dell'AQST per le attività di verifica e monitoraggio dell'attuazione dell'AQST e del relativo Piano d'Azione.

Il Comitato Tecnico si avvale inoltre del supporto tecnico-scientifico ed organizzativo assicurato da ARPA Lombardia.

- d) i **Soggetti responsabili dell'attuazione** dei singoli interventi o azioni previsti dall'AQST.

Soggetti attuatori dell'AQST sono, ciascuno per le responsabilità che gli vengono attribuite, i soggetti specificatamente individuati in ciascuna scheda del Programma d'Azione.

I compiti dei **soggetti attuatori** sono:

- assicurare la completa realizzazione dell'attività, cui sono preposti, nel rispetto delle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e nei limiti delle risorse finanziarie fissate dall'AQST;
- concorrere ad organizzare, valutare e monitorare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'azione;
- collaborare con il soggetto coordinatore dell'azione nella verifica dell'attuazione degli impegni.

Per ciascuna azione viene altresì individuato, di norma fra i componenti del Comitato Tecnico, un **soggetto coordinatore** cui compete:

- coordinare le attività dei vari soggetti attuatori al fine di garantire la corretta realizzazione dell'azione;
- organizzare, valutare e monitorare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'azione;
- promuovere opportuni momenti di confronto e di verifica per le finalità di cui ai precedenti punti;
- raccordarsi con il Soggetto Responsabile dell'AQST per le attività di sua competenza.

3.5 I Contenuti del Contratto di Fiume

L'AQST-Contratto di Fiume si articola e sviluppa i seguenti temi:

- a) Motivazioni e obiettivi per cui si rende necessaria l'attivazione del "Contratto di Fiume"
- b) Ambito di applicazione (territoriale e tematismi principali)
- c) Definizione dello strumento di Programmazione negoziata ed esplicitazione della volontarietà dell'adesione
- d) Organismi e strutture dell'AQST
- e) Indicazione delle fasi del processo e del metodo di lavoro:
 - rappresentazione stato di fatto, criticità ed opportunità
 - metodologia per la definizione dello scenario strategico
 - metodologia per l'individuazione degli obiettivi e tematiche di intervento
 - metodologia di valutazione della coerenza delle politiche e delle azioni messe in atto dai soggetti sottoscrittori
- f) Modalità di verifica, integrazione e rimodulazione dell'accordo e delle singole iniziative
- g) Programma d'Azione, composto da schede descrittive di ciascuna azione con indicazione del soggetto responsabile e degli altri eventuali soggetti che vi partecipano, della politica/azione/intervento da attuare, della sua coerenza con le finalità dell'AQST e con lo scenario strategico definito, dei tempi di attuazione, delle risorse necessarie e disponibili, degli strumenti normativi da attivare, delle criticità attese. La scheda indica inoltre se per l'attuazione della politica/azione/intervento si rende necessario attivare un apposito strumento di programmazione negoziata.

Capitolo 4

Esperienza di gestione del processo negoziale attualmente in corso: “Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale – Contratto di Fiume Olona Bozzente Lura”

Se il carattere negoziale di un processo di programmazione è coerente con l'approccio enunciato dalla Regione nei suoi diversi documenti programmatici e può contare ormai su un certo numero di esempi già attuati (dagli Accordi di Programmazione Quadro Stato-Regione ai Patti territoriali), la sperimentazione di una politica negoziata nei termini di un “*Contratto di fiume*” è un percorso del tutto nuovo sia per la Regione Lombardia che nel contesto italiano più complessivo. Il riferimento agli ormai consolidati casi europei rappresenta un utile supporto, ma non può che essere indicativo, essendo diverse sia le articolazioni istituzionali di riferimento che i problemi da trattarsi attraverso il Contratto.

Il primo anno dedicato a questa sperimentazione ha rappresentato pertanto un tempo denso dedicato: alla costruzione di relazioni fra un primo (ancora limitato, anche se istituzionalmente assai rappresentativo) insieme di attori potenziali; a delineare alcuni primi quadri di riferimento comuni a questi attori nella rappresentazione dei problemi e delle possibili soluzioni; a interpretare le possibili modalità di formalizzazione degli esiti.

Queste attività si sono sviluppate con il coordinamento della Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia secondo due modalità di lavoro distinte e fra loro correlate:

1. la prima ha avuto come oggetto la produzione di elaborati tecnici (descrizione e rappresentazione di un quadro conoscitivo relativo al bacino Lambro-Olona come contributo alla definizione di uno scenario attuale, e, più in particolare, ai sottobacini Olona, Bozzente, Lura, di cui vengono descritti i diversi sistemi territoriali locali; un primo scenario di riqualificazione relativo ai sottobacini Olona, Bozzente, Lura da confrontare e implementare ai Tavoli Tecnici attraverso l'utilizzo di un modello di valutazione polivalente; una serie di prodotti di supporto ai lavori dei diversi Tavoli: schede di sintesi e rappresentazioni cartografiche riferite a studi, politiche, progetti, proposte, ecc.
2. la seconda è consistita in azioni tecniche di “accompagnamento” continuativo alle diverse iniziative regionali finalizzate alla costruzione operativa dei *Contratti di Fiume*: attività di gestione del processo negoziale.

La partecipazione degli attori pubblici all'esperienza di gestione del processo negoziale, ha dato delle prime indicazioni operative ed ha evidenziato in particolare la necessità della costruzione di una rete di relazioni che abbia la capacità, pur con un supporto tecnico e organizzativo esterno, di autosostenersi e che sia in grado di alimentare il processo negoziale in una continua azione di pubblicizzazione, verifica, condivisione e aggiornamento dei contenuti del Contratto.

I nodi di raccordo di tale rete sono stati individuati nelle forme organizzative fra gli Enti locali, già esistenti o in via di costituzione, che sovrintendono alla realizzazione e gestione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunali (PLIS). I PLIS sono presenti infatti in modo diffuso su tutto il territorio interessato, traggono origine e sono imperniati sui corsi d'acqua principali, rappresentano già delle forme di concertazione e aggregazione volontaria degli Enti locali per affrontare in modo coordinato le politiche ambientali e territoriali di carattere sovracomunale.

Altro elemento importante dell'azione svolta è stato l'avvio di un percorso di coinvolgimento e aggregazione sulle politiche sviluppate dal Contratto di Fiume di “**soggetti privati**”, rappresentanti in modo particolare il mondo economico-produttivo insediato sul territorio.

Tale processo, tuttora in corso, si fonda innanzitutto su un'analisi socio economica dello sviluppo di insediamenti produttivi e di strutture di servizio nelle aree dei bacini idrografici del Lambro, Seveso e dell'Olonza ed è strutturato nelle seguenti cinque fasi:

- **Fase 1 Ricognizione sullo stato di fatto ambientale del bacino Lambro Seveso Olona**
 - 1.1 Normativa e pianificazione: programmazione regionale, i Contratti di Fiume, analoghe esperienze all'estero
 - 1.2 Ambientale: Ricostruzione di un quadro sintetico sulla situazione ambientale dell'area oggetto dello studio e delle principali problematiche da affrontare
- **Fase 2 Ricognizione delle criticità del settore delle PMI del bacino LSO**
 - 2.1 Censimento degli insediamenti produttivi e individuazione di quelli maggiormente compromessi dalle emergenze ambientali e/o maggiormente impattanti
 - 2.2 Convocazione delle Associazioni di categoria che possono indirizzare verso le realtà produttive cruciali sull'ecosistema fluviale e/o maggiormente danneggiate dalle calamità
- **Fase 3 Individuazione della tipologia degli interventi**
 - 3.1 Interviste dirette con gli imprenditori al fine di circoscrivere le specifiche criticità ambientali di convivenza con il Fiume e verificare le esigenze di progresso economico e ambientale
 - 3.2 Creazione di un Panel di 5/6 idee progettuali
- **Fase 4 Definizione e Programmazione degli interventi specifici**
- **Fase 5 Stesura del rapporto finale**

Obiettivo di tale attività è quello di definire nuove azioni, coerenti e sinergiche con le finalità del Contratto di Fiume, i cui attori principali siano rappresentanti, singoli o associati, del mondo economico-produttivo che, sulla base degli impegni volontariamente assunti, possano entrare a pieno titolo tra i sottoscrittori del Contratto.

4.1 Il ruolo strategico delle attività di “accompagnamento” tecnico del processo negoziale

Per quanto riguarda l'approccio strategico e le sue implicazioni in materia di gestione di processi di comunicazione e negoziazione, i documenti di riferimento, oltre alla già citata *Direttiva (WFD)*, sono:

- a. *Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale* (Direttiva 2003/4/CE);
- b. *Convenzione Nazioni Unite - Unione Europea di Aarhus riguardante l'accesso all'informazione e la partecipazione pubblica in campo ambientale*, sottoscritta nel 1998 dal Governo Italiano.

Di seguito vengono restituiti i tratti salienti delle diverse linee d'azione in cui s'è articolata questa attività di “accompagnamento” tecnico del processo negoziale di avvio del primo *Contratto di fiume* italiano:

- attività di gestione dei lavori del Comitato Tecnico per la definizione del testo dell'AQST “*Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura*” e del Primo programma d'azione che vi è contenuto;
- attività di supporto ai diversi Enti nella fase di sottoscrizione dell'AQST;

- attività di individuazione delle relazioni intercorrenti tra il processo negoziale in corso e le linee guida della Direttiva 2000/60/CE (di seguito WFD)(2004).

Si tratta, nel loro complesso, di una serie di attività di valenza strategica centrale in processi che, come quello denominato *Contratto di fiume*, intendono promuovere forme di pianificazione integrata a scala di bacino in un'ottica di *governance* allargata a comprendere attori istituzionali e non, pubblici e privati.

Nella formalizzazione attualmente raggiunta l'AQST "*Contratto di fiume*" è simile a uno strumento classico di "pianificazione strategica" che mette in sinergia attori prevalentemente istituzionali connotati dal possedere risorse note; nelle intenzioni di molti fra i promotori e sottoscrittori questo strumento dovrebbe tuttavia evolvere verso un'interpretazione più ampia della dimensione partecipativa, attivando in misura maggiore attori non istituzionali e risorse a oggi non del tutto note o percepite come tali.

In entrambi i casi emerge con chiarezza la *centralità degli aspetti di gestione operativa delle tematiche "di processo" in rapporto alla costruzione condivisa di scenari di riqualificazione*: un'adeguata gestione di questi aspetti costituisce un punto di forza essenziale, in quanto il problema fondamentale sia degli approcci strategici che di quelli partecipati è quello della costruzione di un rapporto tra uno strumento potenzialmente molto ricco ed efficace *proprio perché volontario* e, quindi, in grado di mobilitare potenzialmente un numero maggiore di risorse di consenso e una strumentazione di settore che vive principalmente di *spinte normative* vissute spesso come obblighi privi di consenso, ma, in ogni caso, più forti dal punto di vista istituzionale rispetto ad accordi di tipo volontario, maggiormente soggetti a cambiamenti.

Un nodo centrale che il processo di *Contratto di fiume* deve affrontare è, pertanto, quello di costruire una relazione positiva tra un momento strategico-progettuale di tipo volontario e un momento regolativo e attuativo basato sulla strumentazione istituzionale e di settore esistente (norme, piani, adempimenti, ecc.).

Sviluppare adeguatamente gli aspetti "di processo" significa costruire le condizioni di adesione volontaria e di programmazione atte a garantire l'efficacia delle azioni contenute nell'AQST che vengono necessariamente governate con strumenti e norme di settore. Il rafforzamento tecnico di questo tipo di approccio è essenziale per facilitare il passaggio da una logica "normativo-amministrativa" a una logica "di *governance*"; così come è auspicato nell'introduzione del Programma Regionale di Sviluppo della Regione Lombardia e nelle più recenti leggi regionali.

In generale, l'efficacia di processi di pianificazione sia strategica che partecipata è in larga parte affidata alla presenza di forti volontà politiche e di supporti tecnici adeguati (capacità di elaborare e comunicare visioni; di effettuare un buon lavoro di "messa in rete" degli attori coinvolti; di gestire con efficacia la tempistica e il funzionamento dei tavoli di lavoro; di avviare processi di valorizzazione delle qualità territoriali locali; ecc.).

In analogia con la produzione legislativa italiana sulla programmazione negoziata, quanto disciplinato dalla L.R.2/03 attiene alla "contrattualizzazione finale" del processo, ma – allo stato attuale – questa legge non fornisce indicazioni sulle modalità di costruzione del processo attraverso il quale si arriva alle scelte di contrattualizzazione finale delle azioni.

Per questo motivo, nel corso del primo anno di lavoro, l'attività di gestione del processo, ha fatto riferimento a contributi istituzionali di diversa natura pertinenti rispetto all'obiettivo di costruire e attuare in modo condiviso uno scenario di riqualificazione dei bacini fluviali Olona-Bozzente-Lura. In questo senso, la l.r. 2/03 ha fornito la cornice istituzionale per l'individuazione della forma di "contrattualizzazione finale" del processo (sia pure in forma di documento da aggiornare

periodicamente), mentre per quanto riguarda lo studio di adeguate modalità di gestione del processo precedente alla contrattualizzazione un riferimento centrale è certamente la WFD con l'insieme delle linee guida che ne dettagliano l'attuazione.

4.2 Relazioni intercorrenti tra il processo negoziale in corso e le linee guida della WFD

Nel corso del 2004 sono state elaborate una serie di riflessioni sulle correlazioni tra il processo in corso per la riqualificazione dei bacini fluviali denominati Contratti di fiume e la Direttiva 2000/60/CE (WFD), con riferimento alle diverse linee guida generate dalla direttiva stessa nell'ambito della cosiddetta Common Implementation Strategy (CIS).

Se, come già richiamato, la l.r.2/03 ha fornito la cornice istituzionale per l'individuazione della forma di "contrattualizzazione finale" del processo, per quanto riguarda lo sviluppo di modalità adeguate di gestione del processo l'insieme delle linee guida della WFD riferita alla partecipazione e alla pianificazione integrata e le esperienze ad essa connesse o assimilabili (la Rete dei Progetti Pilota di Bacino in corso per testare l'attuazione delle diverse linee-guida della WFD; esperienze del Bacino della Ruhr e inglesi; ecc.) costituiscono certamente i riferimenti centrali del processo negoziale *Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura*.

In linea con queste indicazioni comunitarie, è stata effettuata una riflessione specifica sul rapporto tra la natura dei processi partecipativi e concertativi avviati nell'ambito del *Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura* e le linee guida della WFD che trattano di questi aspetti (in particolare le nn. 8 e 11 riferite rispettivamente alla partecipazione e al processo di pianificazione). Alla luce di tale riflessione, è parso a tutti chiaro che nel primo anno di lavoro del *Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura* è stato avviato un processo di pianificazione ciclico e iterativo, nel quale vengono definendosi in parallelo uno scenario di riqualificazione e un programma d'azione (che va avviato, valutato, gestito e monitorato) che prevede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti attuatori.

Questo coinvolgimento, coerentemente con quanto previsto dalla WFD, è avvenuto, in una fase iniziale, mediante forme di consultazione e condivisione di informazioni riguardanti le tematiche oggetto del *Contratto di fiume*, atte a favorire e promuovere la partecipazione consapevole e attiva dei soggetti istituzionali coinvolti.

La promozione della partecipazione costituisce infatti un elemento sostanziale per l'attuazione delle azioni previste dalla direttiva, come indicato in primo luogo dall'art. 14, che menziona i principi base della partecipazione pubblica come: "attivo coinvolgimento in tutte le fasi di attuazione e, in particolare, nel processo di pianificazione; consultazione durante il processo di pianificazione; accesso alle informazioni di base." Anche nel punto n° 46 della "Premessa e considerazioni generali" la direttiva indica che "Per garantire la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti dell'acqua, nel processo di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, è necessario fornire informazioni adeguate sulle misure previste e riferire in merito ai progressi della loro attuazione in modo da coinvolgere il pubblico prima di adottare le decisioni definitive e le misure necessarie".

A questo proposito, nel corso del 2004 è stata ribadita più volte l'utilità di disporre di un arco di strumenti diversificati che siano in grado di raccogliere informazioni e documenti riguardanti i temi trattati nel *Contratto di fiume* (es. cartografie, dati numerici, delibere, verbali, ecc.) e di renderli disponibili al pubblico. Pertanto sono stati prodotti in corso d'opera una serie di testi, rappresentazioni cartografiche e slides che sono state utilizzate come supporti comunicativi per le riunioni del Comitato Tecnico e nei vari incontri programmati, nonché un **sito web** appositamente dedicato ai *Contratti di*

fiume nel quale le informazioni e le elaborazioni verranno progressivamente rese disponibili al pubblico con sezioni dedicate, rispettivamente, ai bacini di Olona, Bozzente, Lura e a quello del Seveso che attualmente è nella fase di avvio, come nel prossimo futuro al contratto del fiume Lambro settentrionale.

L'esperienza di lavoro collettivo all'interno del Comitato Tecnico, sviluppatasi nel corso del 2003/2004, ha permesso di comprendere che *“la qualità del processo di pianificazione partecipata dipende dai principi che lo ispirano: fiducia e trasparenza sono fondamentali affinché le parti sociali comunichino tra loro e si assumano alcune responsabilità”*. I soggetti coinvolti nel processo hanno mostrato interesse a concordare l'impostazione del processo di partecipazione e soprattutto ad avviare alcune prime forme di *“comproprietà”* nella pianificazione, attività che *“determina un maggiore supporto da parte delle parti interessate ed un loro desiderio di ottenere un successo dal lavoro svolto. Il programma di misure si coordina con gli altri processi di pianificazione relativi non soltanto alle acque, ma anche agli usi del suolo.”*

Nello sviluppo dell'AQST è prevista l'implementazione delle attività di comunicazione e di interazione già realizzate nella fase propedeutica, potenziando le attività di *“progettazione del processo”* tanto da declinare le azioni di informazione, consultazione e partecipazione in uno specifico programma dettagliato. In questa direzione la Regione Lombardia partecipa a un **progetto Interreg IIIC denominato *“Netwet 2: Water Telematic Platform”*** con l'incarico specifico di sviluppare sistemi e tecniche di comunicazione a supporto di processi di decisione inerenti la gestione integrata dei bacini fluviali. Grazie alla partecipazione a questo progetto europeo la Regione Lombardia intende dare ulteriore sostegno alle azioni di coinvolgimento di tutte le parti interessate mediante specifiche azioni comunicative..

Come appare evidente anche dalla direttiva **42/2001/CE** sulla Valutazione ambientale strategica, la gestione delle conoscenze e delle informazioni, e la capacità di acquisirle e trattarle, oltre all'elaborazione condivisa di una visione a lungo termine per il bacino fluviale, l'integrazione a livello operativo, le relazioni con le altre politiche di pianificazione, la corretta temporalizzazione, una *“scatola degli attrezzi”* appropriata, sono pre-condizioni per un processo di pianificazione che riesca a fare propri gli aspetti rilevanti della WFD. Secondo questa, la definizione delle modalità di gestione della pianificazione del bacino fluviale è a discrezione degli stati membri e di nuovo accesso e non sono date indicazioni esplicite circa il processo di redazione dei piani di gestione. Questo dà l'opportunità agli Stati di applicare il tipo di pianificazione più appropriato al contesto fisico e sociale del *River Basin District* interessato, purché i risultati del processo siano in linea con gli obiettivi della direttiva (il raggiungimento della buona qualità delle acque).

La natura intersettoriale delle tematiche messe in gioco dal *Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura* e la varietà dei soggetti coinvolti nelle diverse azioni contenute nell'AQST fa emergere la complessità delle iniziative da mettere in campo per sostenere adeguatamente l'evoluzione del processo da un punto di vista tecnico.

Se, da un lato, è evidente la necessità di operare in modo integrato trovando opportune connessioni funzionali tra le singole azioni settoriali previste dai programmi d'azione dell'AQST, dall'altro è necessario promuovere forme di condivisione ancora più ampia per lo Scenario di riqualificazione e la definizione delle azioni future necessarie per realizzarlo.

Le diverse azioni di progettazione, monitoraggio, condivisione e continua riprogrammazione del processo risultano necessarie affinché l'AQST possa costituire un'esperienza piena e compiuta di vera programmazione negoziata; nella quale, cioè, si costruisca un sistema di garanzie tecnico-programmatiche per l'attuazione delle azioni previste.

Fin dall'inizio del processo vi è stato il coinvolgimento di un discreto numero di soggetti, principalmente soggetti appartenenti al mondo delle istituzioni, ma anche al mondo delle professioni, dei consorzi, anche di natura privata come il Consorzio del fiume Olona.

Anche ai sensi della WFD per la prosecuzione del lavoro è tuttavia auspicabile un potenziamento delle attività di coinvolgimento dei diversi portatori d'interesse, anche mediante l'avvio di tavoli locali di confronto che permettano di avvicinare una maggiore varietà di soggetti pubblici, privati e associativi e la popolazione nel suo complesso.

Si sono evidenziati alcuni **aspetti di criticità** fondamentalmente correlati a

- carattere di innovazione del processo in corso
- grande numero di attori in campo con interessi potenzialmente confliggenti da armonizzare
- imponderabilità delle trasformazioni in atto: climatiche, politiche, sociali, produttive, culturali
- carenza di organico esperto per attività di accompagnamento dei processi negoziali

Capitolo 5

Contratti di Fiume attualmente in corso / in avvio

Come ampiamente illustrato, il Contratto di Fiume Olona Bozzente Lura è stato il primo processo di programmazione negoziata avviato con tali finalità ed ha quindi rappresentato un test sperimentale di affinamento ed aggiornamento sia della metodologia utilizzata, sia della forma che dei contenuti contrattuali.

Tale processo è ora giunto ad un primo punto fermo con l'approvazione e successiva sottoscrizione, avvenuta il 22 luglio 2004, del Contratto di Fiume.

Parallelamente si è avviata, con l'approvazione nel mese di aprile 2004 della relativa delibera di promozione dell'AQST, la seconda esperienza di Contratto che riguarda il bacino del fiume Seveso. L'attività, ad oggi in corso su tale bacino, lascia prevedere la possibilità di formalizzare una proposta di Contratto entro la fine del 2004 e la successiva approvazione e sottoscrizione dello stesso entro la primavera del 2005.

Nel corso del 2005 è altresì programmato l'avvio del processo negoziale per il Contratto di Fiume del Lambro Settentrionale.

Le caratteristiche peculiari dei processi avviati o in corso di avvio e in modo particolare la sin qui positiva esperienza conseguita sul Contratto di Fiume Olona Bozzente Lura, unitamente alla crescente sensibilità e attenzione ai temi della riqualificazione e valorizzazione ambientale dei territori e dei corsi d'acqua che li caratterizzano, ha creato un forte interesse da parte delle istituzioni lombarde verso lo strumento Contratto di Fiume.

Tale interesse è testimoniato dalle numerose richieste di avvio di processi analoghi, avanzate alla Regione da diversi Enti Locali, riguardanti altri bacini, quali ad esempio: l'Adda sub-lacuale, il Mincio e lo Staffora.

Di recente, per iniziativa delle Province di Mantova e Varese, sono stati avviati processi inerenti i **Contratti di Lago** relativi al lago di Varese e ai laghi di Mantova.

Capitolo 6

Allegati

6.1 Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Contratto di Fiume Olona Bozzente Lura”



ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
(l.r. 14 marzo 2003 n. 2)

“CONTRATTO DI FIUME OLONA – BOZZENTE – LURA”

TRA

Regione Lombardia

Amministrazioni Comunali sottoscrittrici del presente AQST

Amministrazioni Provinciali di Milano, Varese e Como

Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di Milano (Provincia), Varese e di Como

ARPA Lombardia

Autorità di Bacino del fiume Po

Agenzia Interregionale per il Po (AIPO)

Ufficio Scolastico Regionale Per la Lombardia

Milano, Febbraio 2004

*INDICE:**Premesse*

- Articolo 1 – Finalità ed obiettivi*
- Articolo 2 – Ambito d'intervento*
- Articolo 3 – Metodologia e strumenti*
- Articolo 4 – Obiettivi strategici per la programmazione delle azioni*
- Articolo 5 – Primo programma d'azione*
- Articolo 6 – Comitato di Coordinamento*
- Articolo 7 – Soggetto Responsabile*
- Articolo 8 – Ruolo di ARPA Lombardia e dell'Autorità di Bacino del Fiume Po*
- Articolo 9 – Soggetti Attuatori*
- Articolo 10 – Comitato Tecnico*
- Articolo 11 – Dotazione finanziaria*
- Articolo 12 – Tempi d'attuazione*
- Articolo 13 – Strumenti attuativi*
- Articolo 14 – Modalità per il monitoraggio e l'aggiornamento dell'accordo*
- Articolo 15 – Modalità di adesione di soggetti privati*
- Articolo 16 – Inadempimento e revoca*
- Articolo 17 – Recesso*
- Articolo 18 – Approvazione ed efficacia*

Allegato 1: Programma di attività

Allegato 2: Schede descrittive delle azioni previste dal primo programma d'azione

Allegato 3: Quadro riassuntivo degli impegni dei singoli sottoscrittori e delle relative dotazioni finanziarie

PREMESSE

VISTI gli artt. 2 e 3 della Legge Regionale della Lombardia 14 marzo 2003 n. 2, avente ad oggetto “Programmazione negoziata Regionale”, che individuano tra gli strumenti di programmazione regionale, in particolare, “l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale” ;

VISTO il Regolamento regionale 12 agosto 2003 n. 18, attuativo della predetta L.R. 2/2003, che disciplina “*le modalità di promozione, di partecipazione, di approvazione, di monitoraggio, nonché ogni altro elemento necessario*” per l’attuazione, tra gli altri, dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;

CONSIDERATO che la Programmazione negoziata costituisce la modalità ordinaria con la quale la Regione intende rapportarsi con i soggetti presenti sul territorio per la condivisione delle scelte programmatiche regionali in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli Enti territoriali secondo le disposizioni del titolo V della Costituzione;

RICHIAMATI i Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria per il triennio 2002 – 2004 e 2003 – 2005 che hanno individuato tra l’altro nell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale lo strumento di programmazione negoziata regionale mediante il quale attuare i principi di partenariato locale, condivisione degli obiettivi di sviluppo, integrazione e concentrazione delle risorse, sussidiarietà, sostenibilità ambientale;

PRESO ATTO del Protocollo D’Intesa intercorso tra

- le Amministrazioni Comunali di:

Busto Arsizio, Cairate, Caronno Pertusella, Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Cislago, Fagnano Olona, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Induno Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Marnate, Olgiate Olona, Origgio, Saronno, Solbiate Olona, Tradate, Uboldo, Valganna, Varese, Vedano Olona, Albiolo, Appiano Gentile, Bizzarone, Bregnano, Bulgarograsso, Cadorago, Carbonate, Faloppio, Guanzate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Rovellasca, Rovello Porro, Uggiate – Trevano, Veniano, Canegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, San Vittore Olona e Vanzago;

- le Amministrazioni Provinciali di:

Milano, Varese e Como;

- gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di:

Milano (Provincia), Varese e di Como;

- l’Autorità di bacino del fiume Po;
- AIPO;
- la Regione Lombardia;
- l’ARPA della Lombardia;

che prevede un’azione sinergica delle amministrazioni coinvolte per garantire “la sicurezza dei territori, il risanamento delle acque e più in generale una riqualificazione del bacino del fiume Olona, Bozzente Lura”;

PRESO ATTO dei processi di programmazione negoziata in atto nel territorio della Regione Lombardia che coinvolgono già alcuni dei soggetti pubblici firmatari del predetto Protocollo;

CONSIDERATO che l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale può rappresentare un idoneo strumento per impegnare le Amministrazioni coinvolte nel predetto Protocollo D’Intesa al

raggiungimento degli obiettivi in quest'ultimo prefissati e specificati ed in particolare diretti garantire "la sicurezza dei territori, il risanamento delle acque e più in generale una riqualificazione del bacino del fiume Olona";

CONSIDERATO che il VI Programma di Azione per l'Ambiente della Comunità Europea conferma e rafforza la necessità di integrazione della dimensione ambientale e sociale nei piani e nei programmi di tutti gli enti pubblici;

CONSIDERATO che il presente AQST-Contratto di Fiume è teso all'attuazione delle politiche delineate dalla Comunità Europea con la direttiva 2000/60/CE che all'art. 14 attribuisce alle amministrazioni il compito di coinvolgere i cittadini nella pianificazione e gestione della tutela delle risorse idriche;

CONSIDERATO altresì che la predetta direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, che ha come principali obiettivi (art. 4):

- impedire l'ulteriore deterioramento delle risorse, proteggendo e migliorando lo stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei affinché conservino le loro capacità di autodepurazione e di sostegno a comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- garantire l'uso sostenibile delle risorse, per gli obiettivi del consumo umano e delle attività produttive, fondato sulla protezione a lungo termine;
- mirare alla protezione attraverso specifiche misure che integrino le limitazioni agli scarichi, emissioni e rilasci con altre misure per la protezione dei corpi idrici recettori;
- contribuire a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità;

- VISTO il Progetto NETWET 2: WATER TELEMATIC PLATFORM "Networking Perspectives of Transnational Co-operation and Participatory Planning for Integrated Water Resources Management through the promotion of new forms of Spatial Governance", approvato e finanziato dall'U.E. nell'ambito del Programma d'iniziativa comunitaria INTERREG IIIB CADSES 2000-2006, nel quale la Regione Lombardia – Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di P.U. figura tra i partners con il compito di realizzare un esempio dimostrativo di "Contratto di Fiume" nell'area ad alto rischio ambientale ed idraulico del bacino Lambro-Seveso-Olona, contribuendo così alla creazione di nuove condizioni di partecipazione e sinergia per la gestione sostenibile delle risorse idriche a livello di bacino idrografico;

CONSIDERATO:

- che il risultato atteso di tale iniziativa è la creazione di una strategia di pianificazione partecipativa dal basso all'alto e promozione di piani di gestione delle risorse idriche a livello di bacino idrografico;
- che pertanto le attività previste dal presente AQST-Contratto di Fiume sono finalizzate all'attuazione del predetto progetto e al conseguimento degli obiettivi e risultati da esso previsti;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro in materia di Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche stipulato tra i Ministeri dell'Economia e Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Lombardia in data 23.12.2002;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del suolo e di Prevenzione e difesa dal dissesto idrogeologico stipulato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia in data 12.12.2002;

VISTA la convenzione tra Regione Lombardia - D.G. Risorse Idriche e Servizi di P.U. e ARPA – Lombardia, sottoscritta in data 16 aprile 2003 ed inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti della

Regione al n. 5276/RCC in data 30 aprile 2003, avente per oggetto “Contratti di Fiume Area Lambro – Seveso - Olona”;

VISTA la l.r. n. 26 del 16.12.2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

VISTA la proposta di promozione di un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale – Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura approvata dalla Giunta regionale della Lombardia con d.g.r. n. VII/15121 del 21.11.2003.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

“CONTRATTO DI FIUME OLONA-BOZZENTE-LURA”

TRA

Regione Lombardia
Amministrazioni Comunali sottoscrittrici del presente AQST
Amministrazioni Provinciali di Milano, Varese e Como
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di Milano (Provincia), Varese e di Como
ARPA Lombardia
Autorità di Bacino del fiume Po
Agenzia Interregionale per il Po (AIPO)
Ufficio Scolastico Regionale Per la Lombardia

Articolo 1 – Finalità ed obiettivi

Il presente AQST-Contratto di Fiume è teso all’attuazione delle finalità ed obiettivi previsti dal Comunità Europea in materia ambientale ed in particolare in materia di acque, così come declinati nel VI Programma di Azione per l’Ambiente e nella Direttiva 2000/60/CE e concorre alla realizzazione del Progetto NETWET 2: WATER TELEMATIC PLATFORM “Networking Perspectives of Transnational Co-operation and Participatory Planning for Integrated Water Resources Management through the promotion of new forms of Spatial Governance” approvato e finanziato dall’U.E. nell’ambito del Programma d’iniziativa comunitaria INTERREG IIIB CADSES 2000-2006.

Il presente AQST-Contratto di Fiume è diretto alla realizzazione di un programma di attività ed interventi di interesse comune, concernente l’ambito territoriale dei bacini dei fiumi Olona-Bozzente-Lura, sul quale concentrare interventi afferenti a diverse politiche da integrare reciprocamente, perseguendo nel contempo gli obiettivi della semplificazione amministrativa e dell’efficacia, efficienza ed economicità delle azioni previste.

In particolare è diretto a realizzare gli obiettivi di seguito specificati, coerenti con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione regionale e che, per rilevanza e complessità, necessitano di un approccio integrato su area vasta sono, quali: la riduzione dell’inquinamento delle acque; la riduzione del rischio idraulico; la riqualificazione del sistema ambientale e paesistico; la riqualificazione dei sistemi insediativi all’interno del territorio dei bacini dell’Olona, del Bozzente e del Lura; il

miglioramento della fruibilità delle aree perfluviali al fine di ridare ai fiumi centralità nelle politiche di sviluppo; la condivisione delle conoscenze sul fiume e delle informazioni sulle azioni in corso o in progetto; lo sviluppo di attività di comunicazione, formazione ed educazione adeguate al raggiungimento degli obiettivi condivisi.

La Regione Lombardia riconosce l'AQST-Contratto di Fiume come lo strumento prioritario per la programmazione, il finanziamento e l'attuazione degli interventi sui bacini dei fiumi Olona-Bozzente-Lura, riservando la priorità dei propri interventi di sostegno finanziario sul predetto territorio ai progetti in esso definiti.

L'AQST-Contratto di fiume impegna i suoi sottoscrittori, che vi aderiscono su base volontaria, al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità e mediante l'impegno delle proprie risorse finanziarie, fatti salvi i compiti specifici individuati dai successivi artt. 5 e 9 per ciò che riguarda l'attuazione delle singole azioni.

Articolo 2 – Ambito d'intervento

Il territorio interessato dal presente accordo è quello dei bacini dell'Olona, chiuso alla sezione di Rho, del Bozzente e del Lura, come rappresentati dai territori dei Comuni sottoscrittori del presente accordo.

All'interno del territorio complessivamente oggetto dall'Accordo vengono individuati dei corridoi fluviali multifunzionali di Olona, Bozzente e Lura, intermedi fra il territorio dell'intero bacino e le fasce di pertinenza fluviale, più direttamente interessati dalle relazioni funzionali e fruttive con i fiumi, quali aree di particolare attenzione per il coordinamento fra le diverse politiche. I firmatari dell'accordo potranno definire, anche in relazione a queste fasce, specifici ambiti d'intervento, a "geometria variabile" in funzione delle diverse problematiche da affrontare e delle specifiche politiche da integrare reciprocamente.

Articolo 3 – Metodologia e strumenti

I soggetti sottoscrittori condividono il principio che solo attraverso una sinergica e forte azione di tutti i soggetti insediati, pubblici e privati, si possa invertire la tendenza al degrado territoriale/ambientale dei bacini fluviali e perseguire adeguatamente gli obiettivi di un loro sviluppo sostenibile. A tal fine si impegnano, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ad operare in un quadro di forte valorizzazione del principio di sussidiarietà attivando tutti gli strumenti partenariali utili al pieno raggiungimento degli obiettivi condivisi.

L'attuazione dell'AQST - Contratto di fiume, prevede lo sviluppo di una metodologia articolata in fasi progressive, e si avvarrà dell'attivazione degli strumenti di seguito elencati:

- costruzione di un quadro conoscitivo sia delle criticità che dei valori ambientali, paesistici e territoriali, delle politiche e dei progetti locali su cui fondare la strategia di intervento;
- definizione di uno scenario strategico di medio-lungo periodo;
- elaborazione e successiva applicazione di un modello di valutazione polivalente per la valutazione delle politiche in atto e previste;
- proposizione di un programma d'azione per la realizzazione dello scenario strategico e per perseguire in modo integrato gli obiettivi di cui al successivo articolo 4.

Una anticipazione di tale programma è costituita dal "Primo programma d'azione", di cui al successivo articolo 5, con il quale vengono individuate alcune azioni già condivise e tese ad affrontare le emergenze più significative del bacino.

- elaborazione e realizzazione di un adeguato piano di comunicazione, formazione ed educazione.

I soggetti sottoscrittori del presente AQST “*Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura*” si impegnano a:

- dare immediata attuazione al “Primo programma d’azione”
- ad elaborare e dare attuazione agli ulteriori strumenti sopra indicati, entro un anno dall’approvazione del presente accordo da parte della Giunta regionale della Lombardia, in base ai tempi e secondo le modalità descritte nell’allegato 1 “programma di attività”, che forma parte integrante del presente AQST.

Articolo 4 – Obiettivi strategici per la programmazione delle azioni

a) Riduzione dell'inquinamento delle acque

I soggetti sottoscrittori si impegnano a mettere in atto tutte quelle azioni previste dalle normative comunitarie, statali e regionali atte a ridurre l’inquinamento delle acque e a perseguire gli obiettivi di qualità secondo i modi ed entro i tempi definiti da tali normative. In questo contesto assume particolare rilievo il Piano di Tutela delle Acque per il bacino del Fiume Olona, alla cui definizione ed implementazione i soggetti sottoscrittori convengono si debba pervenire in modo coordinato e partecipato, al fine di poterne condividere ampiamente i contenuti, riconoscendo in questo il primo ed essenziale momento per una sua applicazione incisiva ed efficace.

In particolare, le diverse azioni che i soggetti sottoscrittori si impegnano a definire, saranno finalizzate a:

- Migliorare l’efficacia delle misure impiantistiche e ad integrarle con interventi di riduzione delle emissioni inquinanti all’origine e con tecniche naturalistiche di affinamento della depurazione.
- Contenere l’immissione di sostanze inquinanti e potenzialmente pericolose nell’ambiente acquatico, attraverso adeguati sistemi di drenaggio urbano e migliorando i controlli ed il monitoraggio degli scarichi civili ed industriali.
- Innalzare la qualità delle acque superficiali ai livelli necessari per:
 - qualificare il fiume come corridoio ecologico;
 - permetterne l’utilizzo irriguo;
 - rendere possibile la fruizione ricreativa, paesistica e sportiva del fiume;
 - consentire l’esondazione controllata in area agricola senza che ciò comporti danni ai terreni o rischi alle acque sotterranee;
- Concorrere alla realizzazione di ecosistemi locali con funzioni integrate di autodepurazione, sviluppo della biodiversità, ottimizzazione del ciclo delle acque.
- Proteggere e salvaguardare le acque sotterranee, promuovendone un uso sostenibile, con particolare attenzione alle risorse pregiate da destinarsi prioritariamente al consumo umano e da conservarsi per qualità e quantità per le future generazioni;
- Promuovere un uso razionale delle risorse idriche favorendone il risparmio, il riciclo e riutilizzo.

b) Riduzione del rischio idraulico

I soggetti sottoscrittori si impegnano a concorrere e a favorire la messa a punto di un adeguato programma di interventi per la difesa idraulica del territorio e a mettere in atto tutte le azioni previste dall’AdBPo atte a ridurre il rischio idraulico nei bacini dell’Olona, Bozzente e Lura.

In particolare, le diverse azioni saranno finalizzate a:

- Concorrere alla riduzione complessiva e alla prevenzione del rischio con interventi articolati territorialmente in ogni sezione idraulica e diffusi su tutto il bacino.
- Garantire la multifunzionalità (ambientale, fruitiva, paesistica) degli interventi idraulici, in primo luogo delle vasche di laminazione, differenziandone gli usi possibili in relazione ai diversi tempi di

ritorno previsti per l'invaso delle aree interessate e rendendo le opere previste coerenti con i caratteri specifici di ogni ambiente insediativo.

- Diffondere su tutto il bacino l'adozione di regole per la prevenzione dei rischi, attraverso la limitazione e la regolazione del conferimento delle acque meteoriche nella rete fognaria e nel reticolo idraulico, la ripermabilizzazione delle aree urbanizzate, la conservazione o il ripristino delle aree aperte prossime al fiume anche attraverso azioni di delocalizzazione di manufatti.
- Predisporre e rendere operativi adeguati strumenti di previsione e piani di protezione civile nei confronti del rischio idraulico, integrando tali strumenti a scala intercomunale e di bacino, per rendere più efficace la mitigazione del rischio anche mediante la definizione di aree temporanee di laminazione, promuovendo altresì opportune forme di informazione e sensibilizzazione delle popolazioni interessate.

c) Riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali

I soggetti sottoscrittori si impegnano a sviluppare o ri-orientare le politiche ambientali per concorrere a:

- Connettere gli spazi aperti residuali in una rete verde che comprenda, al fine di realizzare un corridoio ecologico N-S quale elemento strutturante di una rete ecologica di bacino:
 - l'alveo fluviale, le sponde e le fasce di pertinenza fluviale rinaturalizzate;
 - pettini Est-Ovest di collegamento tra centri urbani e nodi del trasporto pubblico;
 - aree protette e parchi già istituiti o previsti.
- Promuovere per questa rete funzioni ecologiche, fruibili, di mitigazione del rischio idraulico e del rischio di inquinamento.
- Promuovere la rinaturalizzazione delle fasce prossime ai sistemi infrastrutturali lineari.

I soggetti sottoscrittori si impegnano altresì a mettere in atto le azioni urbanistiche, generali e di settore, atte a riqualificare in termini di sostenibilità, fruibilità e sicurezza il rapporto tra fiume e territorio.

In particolare, le diverse azioni saranno finalizzate a:

- Definire, condividere e applicare indirizzi relativi a:
 - risanamento e valorizzazione delle sponde fluviali e dei terreni contermini;
 - riuso delle aree dismesse in funzione del rafforzamento e della ricostruzione della relazione fiume-territorio;
 - trasferimento di funzioni e volumi incompatibili con le esigenze di sicurezza e difesa idraulica;
 - recupero e valorizzazione degli elementi territoriali e urbani di valenza storica e di documentazione materiale della cultura fluviale;
 - tipologie insediative che consentano di limitare l'occupazione di suolo e di liberare spazi aperti;
- Qualificare dal punto di vista ambientale gli insediamenti produttivi esistenti, anche mediante l'adozione di opportuni strumenti di certificazione.
- Valorizzare le maglie urbane storicamente connesse al fiume, riconnettendo al sistema fluviale gli spazi pubblici urbani rivieraschi, ripristinando gli accessi al fiume e la sua percorribilità.

d) Condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua

I soggetti sottoscrittori ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi declinati all'art. 1, lo sviluppo di un adeguato sistema per la piena condivisione, tra di loro, delle informazioni e l'attivazione di adeguate forme di pubblicizzazione delle stesse, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione con particolare attenzione alle tecnologie informatiche.

I soggetti sottoscrittori si impegnano pertanto a realizzare un sistema informativo aperto e interattivo, che consenta la pubblicazione e l'accesso alle conoscenze in essere e a quelle che verranno acquisite, a tutti gli attori del presente AQST-Contratto di Fiume e, più in generale, a tutti i cittadini.

I soggetti sottoscrittori provvederanno altresì a dare piena informazione, degli obiettivi e delle attività condivise e previste dall'AQST-Contratto di Fiume, alle comunità che insistono sul territorio, mediante l'organizzazione di appositi momenti di confronto pubblico, la pubblicazione e diffusione di strumenti informativi di facile e ampia comunicazione.

I soggetti sottoscrittori si impegnano a sviluppare azioni e programmi finalizzati a promuovere e diffondere la cultura dell'acqua, sia sotto l'aspetto etico che cognitivo, sollecitando e permettendo una piena partecipazione dei cittadini alle iniziative volte alla valorizzazione, alla tutela e all'utilizzo razionale delle risorse idriche.

Tali iniziative saranno rivolte in particolare alle giovani generazioni, ricercando e promuovendo la collaborazione delle agenzie educative presenti ed in particolare delle Istituzioni scolastiche dell'obbligo.

In tale contesto assume particolare importanza la collaborazione delle associazioni ambientali e culturali che operano sul territorio, a cui verranno proposte forme di collaborazione di varia natura tendenti a valorizzare il contributo che già danno, con la loro presenza e la loro attività, allo sviluppo della conoscenza, della tutela e della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale legato alla presenza dell'elemento acqua.

Articolo 5 – Primo programma d'azione

Si individua e condivide già da ora un primo programma d'azione, costituito dalle seguenti azioni, adeguatamente integrate mediante la progressiva applicazione della metodologia e degli strumenti che saranno definiti nel primo anno di attività come previsto al precedente art. 3, e concorrenti al raggiungimento degli obiettivi strategici individuati al precedente art. 4,:

1. Piano di Tutela;
2. Programmazione di interventi infrastrutturali relativi al ciclo dell'acqua;
3. Definizione e adozione di regolamenti di fognatura;
4. Censimento e caratterizzazione degli scarichi;
5. Programmazione e realizzazione di primi interventi per la laminazione delle piene;
6. Piano di attività per l'adeguamento dei manufatti di attraversamento;
7. Recepimento previsioni P.A.I. in campo urbanistico;
8. Piano di attività per la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili;
9. Individuazione di regole di gestione e di preannuncio delle piene;
10. Definizione e adozione di piani di emergenza comunali ed intercomunali;
11. Definizione di primi indirizzi per lo sviluppo del territorio secondo criteri di sostenibilità e sicurezza;
12. Definizione di interventi di valorizzazione ambientale delle aree fluviali anche a fini fruitivi – Parchi Regionali;
13. Definizione di interventi di valorizzazione ambientale delle aree fluviali anche a fini fruitivi – Parchi Locali di Interesse Sovracomunale;
14. Definizione di interventi di valorizzazione ambientale delle aree fluviali anche a fini fruitivi – Forestazione e Rinaturazione Perifluviale;
15. Adozione di strumenti atti alla condivisione delle informazioni;
16. Avvio di iniziative per la formazione e l'educazione ad una cultura dell'acqua.

Ciascuna delle predette azioni è dettagliatamente descritta nelle schede di cui all'allegato 2 e nel quadro riassuntivo degli impegni dei singoli sottoscrittori di cui all'allegato 3, che formano parte integrante del presente AQST, con le quali, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera g) del Regolamento regionale di attuazione della l.r. 2/03, vengono definite le attività, le eventuali fasi e relativi tempi di realizzazione, il soggetto coordinatore dell'azione e gli altri soggetti attuatori, i relativi impegni finanziari e quant'altro necessario per la completa e corretta individuazione dei compiti e responsabilità di ciascun soggetto partecipante alla realizzazione dell'azione stessa.

L'integrazione delle predette azioni ed il loro concorso al raggiungimento degli obiettivi strategici sono sinteticamente rappresentati dalla matrice azioni/obiettivi di seguito riportata:

Azioni	Obiettivo a: Riduzione dell'inquinamento delle acque	Obiettivo b: Riduzione del rischio idraulico	Obiettivo c: Riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediati	Obiettivo d: Condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua
1 Piano di Tutela;	xx		xx	xx
2 Programmazione di interventi infrastrutturali relativi al ciclo dell'acqua	xx		x	
3 Definizione e adozione di regolamenti di fognatura;	xx	xx	x	
4 Censimento e caratterizzazione degli scarichi	xx		x	x
5 Programmazione e realizzazione di primi interventi per la laminazione delle piene		xx	x	
6 Piano di attività per l'adeguamento dei manufatti di attraversamento		xx	x	
7 Recepimento previsioni P.A.I. in campo urbanistico	x	xx	x	
8 Piano di attività per la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili		xx	x	
9 Individuazione di regole di gestione e di preannuncio delle piene		xx		x
10 Definizione e adozione di piani di emergenza comunali ed intercomunali		xx		x
11 Definizione di primi indirizzi per lo sviluppo del territorio secondo criteri di sostenibilità e sicurezza	xx	xx	xx	x
12 Definizione di interventi di valorizzazione ambientale delle aree fluviali anche a fini fruitivi – Parchi Regionali	x	x	xx	
13 Definizione di interventi di valorizzazione ambientale delle aree fluviali anche a fini fruitivi – Parchi Locali di Interesse Sovracomunale	x	x	xx	
14 Definizione di interventi di valorizzazione ambientale delle aree fluviali anche a fini fruitivi – Forestazione e Rinaturazione Perifluviale	x	x	xx	
15 Adozione di strumenti atti alla condivisione delle informazioni	x	x	x	xx
16 Avvio di iniziative per la formazione e l'educazione ad una cultura dell'acqua.	x	x	x	xx

Articolo 6 – Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento, di cui all'art. 7 del R.R. n. 18 del 12.02.2003, è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, che lo presiede, e dai Sindaci, Presidenti e Legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori o loro delegati.

Alle riunioni del Comitato di Coordinamento partecipano di diritto gli Assessori regionali competenti in materia di gestione delle risorse idriche, di difesa del suolo, urbanistica, protezione civile, parchi e risorse ambientali, opere pubbliche e agricoltura, così come individuati con la delibera della Giunta regionale di approvazione del presente AQST ed il Soggetto Responsabile di cui al successivo art. 7.

Il Comitato di Coordinamento:

- a) sovrintende all'attuazione dell'AQST e ne aggiorna i contenuti, condividendo gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione delle risorse;
- b) promuove e favorisce l'adesione all'AQST di tutti gli Enti pubblici compresi nell'ambito di intervento di cui al precedente art. 2 e, nel caso di una loro adesione successiva alla stipula dell'AQST, ne prende atto;
- c) valuta e approva le proposte di adesione di soggetti privati, sulla base della qualificazione dell'interesse di questi ultimi, dell'apporto al programma di interventi, degli impegni derivanti dalla proposta e delle idonee garanzie;
- d) approva il Programma d'Azione;
- e) approva le eventuali modificazioni e/o integrazioni del Programma d'Azione dell'AQST, di cui all'art. 14, comma 3;
- f) riceve le comunicazioni relative alle eventuali modificazioni e/o integrazioni del Programma d'Azione dell'AQST, di cui all'art. 14, comma 4;
- g) prende atto delle relazioni semestrali in ordine allo stato di attuazione dell'AQST e del relativo Programma d'Azione.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del suo Presidente da diramarsi con un minimo di quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Comitato di Coordinamento ogni qual volta ne faccia richiesta almeno il venti per cento dei suoi componenti.

Il Comitato di Coordinamento, ove ne ravvisi la necessità e ad integrazione di quanto previsto dal presente articolo, potrà decidere di dotarsi di un apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e delle modalità di adozione delle decisioni che gli competono. Tale decisione dovrà essere assunta entro un anno dall'adozione del provvedimento regionale di approvazione del presente AQST.

Il Comitato di Coordinamento, al fine di promuovere la più ampia partecipazione e condivisione delle finalità e degli obiettivi previsti dal presente AQST – Contratto di Fiume e per garantire l'efficacia delle decisioni assunte, organizza apposite conferenze di confronto e di informazione, aperte ai diversi portatori locali di interessi pubblici e privati.

Tali strumenti di più ampia partecipazione potranno riferirsi ai diversi sottosistemi territoriali, ai diversi ambiti di intervento di cui all'art. 2 o alle tematiche trattate dalle azioni individuate.

Il Comitato di Coordinamento , nella programmazione delle azioni e nella definizione del programma generale di azioni future, dovrà tenere conto come riferimento privilegiato delle proposte che emergeranno dalle conferenze di cui sopra.

Articolo 7 – Soggetto Responsabile

Soggetto responsabile dell'AQST è il Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia.

Nell'ambito delle decisioni assunte e condivise dal Comitato di Coordinamento e deliberate dagli organi competenti di ciascun soggetto sottoscrittore, Il Soggetto Responsabile, con la collaborazione del Comitato Tecnico e di ARPA Lombardia, svolge i seguenti compiti:

- a) coordina l'attuazione di quanto previsto dall'AQST, anche in collaborazione con i responsabili di eventuali procedimenti regionali correlati;
- b) assicura l'attivazione delle metodologie e degli strumenti definiti dall'art. 3 a supporto dell'attività contrattuale;
- c) governa il processo complessivo di realizzazione del programma d'azione anche mediante periodiche riunioni con i soggetti coordinatori delle singole azioni;
- d) partecipa, direttamente o mediante un suo rappresentante appositamente delegato, ai lavori del Comitato Tecnico;
- e) verifica il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori ponendo in essere le iniziative idonee a garantire la completa realizzazione delle azioni previste;
- f) propone al Comitato di Coordinamento le eventuali modificazioni e/o integrazioni dell'AQST di cui all'art. 14, comma 3, coerentemente con quanto previsto dall'art.3;
- g) comunica al Comitato di Coordinamento le eventuali modificazioni e/o integrazioni dell'AQST di cui all'art. 14, comma 4;
- h) trasmette al Comitato di Coordinamento relazioni semestrali in ordine allo stato di attuazione dell'AQST redatte sulla base delle relazioni inviate dai soggetti attuatori.

Per le attività di cui sopra il Soggetto Responsabile si avvale delle strutture della D.G. cui è preposto.

Articolo 8 – Ruolo di ARPA Lombardia e dell'Autorità di Bacino del Fiume Po

ARPA Lombardia, in aggiunta agli altri obblighi nascenti dal presente AQST-Contratto di Fiume, fornisce un qualificato supporto tecnico-scientifico ed organizzativo per la sua attuazione, così come previsto dalla Convenzione, citata nelle premesse, stipulata tra Regione Lombardia-D.G. Servizi di P.U. e ARPA, in modo particolare per quanto riguarda la definizione ed applicazione della metodologia e degli strumenti previsti al precedente art. 3 e secondo quanto definito dal programma di attività di cui all'allegato 1.

L'Autorità di bacino del fiume Po, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni ed in considerazione del proprio ruolo istituzionale di coordinamento finalizzato a garantire la considerazione sistemica del territorio e delle risorse del bacino padano, si impegna a svolgere compiti di supporto tecnico per l'attuazione dell'AQST. Partecipa, a tale scopo, all'attuazione del presente AQST, impegnandosi a porre in essere anche le attività ad essa attribuite dalle schede del Primo Programma d'Azione di cui all'Articolo 5 e di quanto sarà successivamente concordato nel Programma d'Azione.

Articolo 9 – Soggetti Attuatori

Soggetti attuatori dell'AQST sono, ciascuno per le responsabilità che gli vengono attribuite, i soggetti specificatamente individuati in ciascuna scheda del Primo Programma d'Azione, allegato 2, e nelle schede delle azioni-attività che saranno successivamente definite e concordate nel Programma d'azione. I Comuni il cui territorio è interessato dalle attività previste dai Programmi d'Azione, saranno comunque individuati quali soggetti attuatori sia per le attività cui sono direttamente preposti, sia per la necessaria condivisione delle attività ricadenti nei propri territori e di competenza di altri soggetti.

I compiti dei **soggetti attuatori** sono:

- a) assicurare la completa realizzazione dell'attività, cui sono preposti, nel rispetto delle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e nei limiti delle risorse finanziarie fissate dall'AQST;
- b) concorrere ad organizzare, valutare e monitorare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'azione;
- c) collaborare con il soggetto coordinatore dell'azione nella verifica dell'attuazione degli impegni.

Per ciascuna azione viene altresì individuato, di norma fra i componenti del Comitato Tecnico, un **soggetto coordinatore** cui compete:

- a) coordinare le attività dei vari soggetti attuatori al fine di garantire la corretta realizzazione dell'azione;
- b) organizzare, valutare e monitorare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'azione;
- c) promuovere opportuni momenti di confronto e di verifica per le finalità di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) raccordarsi con il soggetto responsabile dell'AQST per le attività di sua competenza.

I soggetti coordinatori sono tenuti altresì ai compiti di cui all'art. 14 del presente AQST.

Articolo 10 – Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico coordina l'attuazione delle azioni e supporta il Soggetto Responsabile nell'espletamento dei relativi compiti.

Il Comitato Tecnico, per lo svolgimento dei suoi compiti, può richiedere la collaborazione delle strutture tecnico-amministrative dei soggetti sottoscrittori.

Il Comitato Tecnico, avvalendosi anche delle strutture delle Direzioni Generali regionali partecipanti all'AQST ed in particolare della D.G. Servizi di Pubblica Utilità, assicura una attività di supporto organizzativo al Comitato di Coordinamento per le sue riunioni e per l'attivazione dei momenti di confronto decentrati e collabora con il Soggetto responsabile dell'AQST per le attività di verifica e monitoraggio dell'attuazione dell'AQST e del relativo Piano d'Azione.

Il Comitato Tecnico si avvarrà inoltre del supporto tecnico-scientifico ed organizzativo assicurato da ARPA Lombardia.

Il Comitato Tecnico è così composto:

- a) sette componenti designati dal Comitato di Coordinamento in rappresentanza e su indicazione dei comuni del bacino dell'Olonza, del Lura e del Bozzente;
- b) tre rappresentanti indicati uno per ciascuna Provincia;
- c) tre rappresentanti indicati uno per ciascun ATO;
- d) un componente indicato da ciascuna delle DD.GG. partecipanti all'AQST;
- e) un rappresentante indicato dall'ARPA;
- f) un rappresentante indicato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- g) un rappresentante indicato dall'AIPO.

Ai lavori del Comitato Tecnico partecipa il Soggetto Responsabile o suo delegato.

Inoltre ai lavori del Comitato Tecnico possono partecipare i coordinatori delle singole azioni eventualmente esterni al Comitato stesso.

Ai componenti, esterni alle amministrazioni, potrà essere corrisposto un gettone di presenza, secondo quanto previsto dalla l.r.

I lavori del Comitato Tecnico sono coordinati dal Soggetto Responsabile, o da un suo delegato, che lo presiede.

Il Comitato tecnico è nominato, sulla base delle designazioni fornite dai Soggetti ed Enti sopra indicati, con apposito provvedimento del Direttore Generale ai Servizi di Pubblica Utilità, e dura in carica tre anni.

Il Comitato Tecnico potrà costituire dei gruppi di lavoro flessibili (da workshop più ampi, a gruppi di lavoro per le azioni puntuali previste dal contratto) da attivarsi caso per caso, coinvolgendo gli attori interessati in stretta relazione con le diverse problematiche e con gli obiettivi specifici dello scenario strategico di sviluppo territoriale-ambientale-paesistico.

Articolo 11 - Dotazione finanziaria

I soggetti sottoscrittori di seguito elencati assicurano la dotazione finanziaria necessaria per l'attuazione delle azioni-attività individuate nel primo programma d'azione, nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede descrittive e dal relativo quadro riassuntivo (All. 2 e 3), e in quelle delle azioni-attività che saranno successivamente definite e concordate nel Programma d'azione.

La Regione Lombardia – D.G. Servizi di Pubblica Utilità assicura i mezzi finanziari e le strutture organizzative per il funzionamento del Comitato Tecnico e mette a disposizione per l'attuazione dell'AQST gli strumenti e le consulenze attivate con ARPA.

La Dotazione finanziaria prevista dal presente AQST e dal relativo Primo Programma d'Azione è così riassumibile:

Soggetti sottoscrittori	Fondi Disponibili	Fondi da Reperire	Totale	
Comuni	3.242.921	VEDI ALLEGATO 3 QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPEGNI DEI SINGOLI SOTTOSCRITTORI		
Provincia di Como	52.500			
Provincia di Milano	17.500			
Provincia di Varese	12.500			
A.T.O. di Como	2.057.278			
A.T.O. di Milano	21.779.872			
A.T.O. di Varese	4.730.000			
Aut. di Bacino	450.000			
AIPO	20.331.127			
ARPA	26.500			
Regione	14.928.223			
Altri soggetti	3.400			
TOTALI	67.631.822		147.402.757	215.034.579

Articolo 12 - Tempi d'attuazione

I tempi di attuazione dell'AQST sono quelli definiti per le singole azioni-attività, così come individuati nelle schede descrittive del Primo programma d'azione (All. 2) e in quelle delle azioni-attività che saranno successivamente definite e concordate nel Programma d'azione.

Tali tempi potranno essere rimodulati secondo le modalità previste al successivo art. 14.

Articolo 13 - Strumenti attuativi

Le azioni previste all'articolo 5 (Primo programma d'azione) e quelle che saranno successivamente definite e concordate nel Programma d'azione, possono essere realizzate anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, specifici Accordi di Programma per l'esecuzione di opere di particolare rilevanza.

Articolo 14 - Modalità per il monitoraggio e l'aggiornamento dell'accordo

Il Comitato Tecnico assicura al responsabile dell'AQST il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi sulla base dello stato di avanzamento delle attività e delle informazioni a tal fine fornite dai soggetti attuatori.

La tempestiva e corretta predisposizione delle relazioni di cui al comma 1 costituisce presupposto alle erogazioni delle risorse finanziarie previste dall'AQST.

L'AQST costituisce documento programmatico di riferimento per l'attuazione delle politiche e può essere modificato e/o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, previa approvazione da parte del Comitato di Coordinamento.

Qualora la modificazione e/o l'integrazione costituiscano rimodulazione di singole azioni-attività previste dal Programma d'Azione, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione complessiva delle risorse, le stesse sono autorizzate dal soggetto responsabile che ne dà comunicazione al Comitato di coordinamento.

Il Comitato Tecnico assicura inoltre il monitoraggio dell'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi dichiarati elaborando opportuni indicatori.

Articolo 15 – Modalità di adesione di soggetti privati

Possono aderire al presente AQST i soggetti privati che, con la loro azione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strategici del contratto nei diversi campi d'azione (produttivo, finanziario, culturale, ambientale, ecc.), mettendo a disposizione risorse umane, conoscitive, finanziarie, o equivalenti.

Il Comitato di Coordinamento valuta le proposte di adesione secondo quanto previsto dall'art. 6, specificando il contributo di ciascun soggetto in riferimento alle attività previste dal programma d'azione.

Articolo 16 – Inadempimento e revoca

La mancata attuazione, verifica e monitoraggio del programma d'azione previsto dall'articolo 3 per fatto imputabile al soggetto attuatore da luogo ad inadempimento.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto responsabile dell'AQST denuncia con lettera raccomandata in maniera analitica la natura dell'inadempimento ed in ragione della sua gravità assegna un termine congruo per l'adempimento tardivo ove questo risulti ancora utile.

In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle eventuali indicazioni del soggetto responsabile, il responsabile dell'AQST attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.

Articolo 17 – Recesso

I soggetti aderenti all'AQST possono recedere, con motivato provvedimento approvato dall'organo competente dell'Ente.

Il Comitato di Coordinamento prende atto del recesso, assicurandosi che siano rispettate le condizioni sopra indicate.

Articolo 18 – Approvazione ed efficacia

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1°, del Regolamento regionale di attuazione della l.r. 2/03, il presente AQST – Contratto di Fiume Olona, Bozzente, Lura è approvato dagli organi competenti degli Enti che vi aderiscono prima della sua sottoscrizione.

Con il provvedimento di approvazione dovrà essere individuato il rappresentante dell'Ente in seno al Comitato di Coordinamento.

Il provvedimento regionale di approvazione del presente AQST individua l'Assessore, con compiti di coordinamento e gli altri Assessori regionali interessati alla sottoscrizione dell'AQST.

Quanto previsto dal presente AQST – Contratto di Fiume Olona, Bozzente, Lura diverrà impegnativo per ciascun soggetto dopo la sua approvazione da parte del rispettivo organo competente e la conseguente formale sottoscrizione da parte del rappresentante legale o suo delegato.

Letto e sottoscritto


Le parti contraenti

~~Quanto previsto dal presente AQST – Contratto di Fiume Olona, Bozzente, Lura diverrà impegnativo per ciascun soggetto dopo la sua approvazione da parte del rispettivo organo competente e la conseguente formale sottoscrizione da parte del rappresentante legale o suo delegato.~~

Sottoscritto in Milano, 22 luglio 2004

Regione Lombardia

l'Assessore ai Servizi di Pubblica Utilità



Provincia di Como

Assessore all'Ambiente




Provincia di Milano

Assessore all'Ambiente



Provincia di Varese


Assessore all'Ambiente



ATO di Como




ATO di Milano




ATO di Varese


Arpa Lombardia



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia



Autorità di Bacino del Fiume Po



Agenzia Interregionale per il Po



Comune di Albiolo..... [Signature] Sindaco

Comune di Appiano Gentile..... Domenico Lyrista Sindaco

Comune di Bergazzo Con Figliaro..... [Signature] Sindaco

Comune di Binago..... [Signature] Sindaco

Comune di Bizzarone..... [Signature] Vice Sindaco

Comune di Bregnano..... [Signature] Sindaco

Comune di Bulgarograsso..... [Signature] Vice Sindaco 4/10/04

Comune di Busto Arsizio..... [Signature] ASSESSORE

Comune di Cadorago..... [Signature] ASSESSORE 29/07/04

Comune di Cagno..... [Signature] RESP. UFFICIO TECNICO

Comune di Cairate..... [Signature] Vice Sindaco 29/09/04

Comune di Canegrate..... [Signature] Sindaco

Comune di Cantello..... [Signature] SINDACO

Comune di Carbonate..... [Signature] Vice Sindaco

Comune di Carnago..... [Signature] assessore

Comune di Caronno Pertusella.....

De La assessore delegato

Comune di Cassano Magnago.....

Mano Pie Mechi Assess. P.S. cult.

Comune di Cassina Rizzardi.....

Giorno Sindaco Assessore

Comune di Castellanza.....

Pizzi Assessore

Comune di Castelnuovo Bozzente.....

*Dei parenti*Vice
Sindaco

Comune di Castiglione Olona.....

Giuseppe Sindaco

Comune di Cermenate.....

Francesco Sindaco

Comune di Cerro Maggiore.....

Andrea Consigliere

Comune di Cislago.....

Guido Assessori Ambiente

Comune di Clivio.....

Luigi Sindaco

Comune di Fagnano Olona.....

Roberto Racanelli Ass. Ambiente

Comune di Faloppio.....

Marcello Sindaco

Comune di Fenegrò.....

Giuseppe Sindaco

Comune di Gazzada Schianno.....

Piero Sindaco

Comune di Gerenzano.....

Donzelli P. Angela Vice Sindaco

Comune di Gironico *Serafini Paolo* Vice Sindaco

Comune di Gorla Maggiore *Maestri Elio* Ass. LL.PP.

Comune di Gorla Minore *Mario Lorenzi* Ass. Amm.

Comune di Gornate Olona *Uscari* Ass. LL.PP.

Comune di Guanzate *Mario Simonini* SINDACO

Comune di Induno Olona *Maria Angela Standa* SINDACO

Comune di Lainate *Battistini Presio* ASS. URB.

Comune di Legnano *Franco Bostichi* Assessorato URB.

Comune di Locate Varesino *Marcello* Sindaco

Comune di Lomazzo *Sobrio Boggi* 09/08/04
CONSIGLIERE COMUNALE

Comune di Lonate Ceppino *Felice Fiorani* Ass.

Comune di Lozza *Luca Bello* Vice Sindaco

Comune di Lurago Marinone *Alessandro Bescio* SINDACO

Comune di Lurate Caccivio *Luigi Lenzi* Assessorato

Comune di Malnate..... *Olivo Luciani - Sindaco*

Comune di Marnate..... *Luca Cattaneo Sindaco*

Comune di Morazzone..... *Euro Bonanati Consigliere Delegato*

Comune di Mozzate..... *Monica Morandi ASSESSORE AMBIENTE*

Comune di Nerviano..... *Giulio Gioi SINDACO 02/08/04*

Comune di Olgiate Comasco..... *Fabrizio vice sindaco*

Comune di Olgiate Olona..... *Carlo Feltri ASSESSORE*

Comune di Oltrona di San Mamette..... *Stefano Corelli Sindaco*

Comune di Origgio..... *Massimo C. ex. P. S. Sindaco*

Comune di Parabiago..... *[Signature] SINDACO*

Comune di Pero..... *[Signature] ASSESSORE*

Comune di Pogliano Milanese..... *[Signature] SINDACO*

Comune di Pregnana Milanese..... *Piero Mauri*

Comune di Rescaldina..... *[Signature] Sindaco*

Comune di Rho..... *Tommaso Frezza Vice sindaco*

Comune di Rodero..... *Giorgio Ferreri* Sindaco 20/09/04

Comune di Rovellasca..... *Ferruccio* Sindaco

Comune di Rovello Porro..... *Giuseppe* Sindaco

Comune di Saltrio..... *Giuseppe* V. Sindaco

Comune di San Vittore Olona..... *Vil / a / c* Assessore CLPP

Comune di Saronno..... *Giuseppe* Sindaco

Comune di Solbiate Olona..... *Gianni Giuseppe* Sindaco

Comune di Tradate..... *Gianni*

Comune di Uboldo..... *Marco* Sindaco

Comune di Uggiate Trevano..... *Roberto* Sindaco


Comune di Valganna..... *Antonio Besacchi* ASSSORI 20/09/04


Comune di Valmorea..... *Gianni* VICESINDACO

Comune di Vanzago..... *Antonio* Assessore


Comune di Varese..... *Antonio* ASSESSORI 03/08/04

Comune di Vedano Olona..... *Gianni* SINDACO

Comune di Venegono Inferiore.....  VICESINDACO

Comune di Venegono Superiore.....  ASSESSORE.....

Comune di Veniano.....  SINDACO

Comune di Villaguardia.....  Vice Sindaco